# MANOSCRITTI

# FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1002**

*Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.*

Collocazione:

**Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine**
*https://www.techeudine.it/fondo-principale*
*https://www.sbhu.it/*

F. Vidoni

—

Scritture

sulla perequazione fondiar.

sui feudi

sulla vendita di beni

dei Corpi morali.

—

sulla Ferrovia Milano-Vienna

—

1002

Perequazioni

1

Difettosa

Vedi il Fascicolo Lombardo

Memorie varie nell'......
......

e Vedi art. ......, ed imposte dirette

N.° 81 = 7 Luglio 51

e Vedi N.° 103 del 27. agosto 51
e vedi ...... = 51 riportato nel ...... 227

Cifra d'imposta Prediale
per l'anno... 1852 nelle Provincie Venete
partecipata dalla Direz. del ...... Veneta
con ord. 27. ...... 1851 N.° 5116/14851, in ordine al
Decreto della ...... Veneta 25. agosto preced.
N.° 1706, dipendente da Disp. dell'...... Minist.
di Vienna 15 ...... mese N.° 26271

| | |
|---|---|
| Imposta ordinaria | 0,35 1172 00 55 |
| " Straordinaria | 0,05 5602 23 42 |
| Erariale | 0,40 6774 2397 |
| Soccorso ...... del genio in Vienna | 0,00 ...... 7603 |
| | 0,40 69200000 |

per ...... di rendita ......

2.248057.84
335 94249
2.604,000 33
3.057,962.
453,907.67

Friuli
6,353728
40692
12707456
57183552
3812 2368
254149126
2585,458,99.776
3.057962

1851
...... 52
412504

Prov. Venete

51,450634
1,40.692
102901268
46305706
3117 03804
207802536
21139751198,728
21,164583.99
14,093,168

Estratti
del per.to Giuseppe Vidoni
sulla
Perequazione fondiaria.

87 — 190
81 — 186

Riduzione delle rendite censuarie espresse in lire austr. a capitale in fiorini ... nel rapp.o del 100 per 4 ... stabilmente all'epoca dell'attivazione ... nelle Prov. Venete

Rendite totali

Venezia — £ 8,107,904.41
28,320,301.2498
422,005.0208
33,040.3514
4,248.0431
18.8802
1.9332
£ 28,829,615.4825

Padova — £ 8,400,303.99
37,760,401.6664
4,245,048.1874
1,416.0150
14.1601
4.6728
£ 42,009,881.7017

Polesine — £ 4,533,368.65
18,880,200.8332
2,501,626.6103
14,160.1506
1,699.2180
37.7604
2.8320
£ 21,397,727.4045

Treviso — £ 6,314,428.96
28,320,301.2498
1,463,215.5645
18,880.2008
1,982.4210
37.7604
4.6256
£ 29,804,421.8221

Verona — £ 8,950,661.10
37,760,401.6664
4,484,047.6978
3115.2331
4.7200
.7552
£ 42,247,570.0725

Belluno — £ 1,476,888.43
4,720,050.2083
2,218,423.5978
28,320.3012
4,153.6441
37.7604
2.0246
£ 6,970,987.5414

Vicenza — £ 9,529,828.25
42,480,451.8747
2,434,476.1083
42,480.4518
3,870.4411
37.7604
1.1809
£ 44,981,267.8183

Friuli — £ 6,379,880.41
28,320,301.2498
1,746,418.5770
42,480.4518
4153.6441
1.8880
£ 30,113,355.8107

Rendite esenti da imposte

Venezia — £ 83372.64
391,764.147288
1746.418377
9.440100
3.020892
£ 393,523.026797

Padova — £ 36869.46
164,921.807497
4,054.243179
42.480451
2.175227
£ 174,025.702350

Polesine — £ 5267.01
24,544.261083
316.243363
047200
£ 24860.551646

Treviso — £ 20,472.15
94,401.004166
2,218.423597
9.440100
708007
£ 96,629.175870

Verona — £ 47023.51
221,842.35978
108.56115
2.40722
£ 221,953.32815

Belluno — £ 4,876.97
22656.240977
358.722815
4.578449
£ 23,019.542526

Vicenza — £ 18596.56
84,960.903747
2784.029662
28.320301
1.699218
£ 87,775.751888

Friuli — £ 26152.19
122,721305411
708.007521
9.440100
896809
£ 123,439.619857

Riduzione Rendite totali delle città

Venezia — £ 2,281,340.23
9,440,100.4166
1,321,614.0382
4720.0302
1604.8170
1.0856
10,768,040.4276

Friuli — £ 427,298.19
1,982,421.0874
33,040.3514
1358.8145
37.7604
8968
2,016,864.9105

Venezia { totale 28,829,615.48; esente 393,523.05; soggetta } £ 28,436,092.43

Pad. { tot. 42,009,881.70; es. 174,025.70; sog. } 41,835,856.00

Polesine { tot. 21,397,727.40; es. 24,860.55; sog. } 21,372,866.85

Treviso { tot. 29,804,421.82; es. 96,629.58; sog. } 29,707,792.24

Ver. { tot. 42,247,570.07; es. 221,953.33; sog. } 42,025,616.74

Bell. { tot. 6,970,987.54; es. 23,019.54; sog. } 6,947,968.00

Vicenza { tot. 44,981,267.82; es. 87,775.75; sog. } 44,893,492.07

Friuli { tot. 30,113,355.81; es. 123,439.65; sog. } 29,989,916.16

soggetta £ 245,209,600.49

Riduzione rendite città

Padova — £ 921,308.26
4,342,446.1916
4720.0302
1416.0150
37.7604
1.7712
4,348,621.2444

~~Rovigo — ...~~

Treviso — £ 299,639.49
1,368,816.3603
42,480.4518
2,973.6316
42.4804
2.3128
1,414,313.4369

Verona — £ 1,079,060.49
4,720,050.2083
372,883.9664
283.2030
2.3128
£ 5,093,219.6905

Belluno — £ 62247.13
292,643.1124
1132.8120
330403
.6136
£ 293,809.2788

Vicenza — £ 477,461.68
2,218,423.5978
33,040.0351
2,171.2290
4.7200
3.2096
£ 2,253,642.7835

Totali
Venezia £ 28,829,615.4825
Padova — 42,009,881.7017
Polesine — 21,397,727.4045
Treviso — 29,804,421.8221
Verona — 42,247,570.0725
Belluno — 6,970,987.5414
Vicenza — 44,981,267.8183
Friuli — 30,113,355.8107
£ 246,354,827.6341

(provincia) £ 52,143,264.28
246,442,610.831
846,809.3395
14,160.1506
1,227.2130
18.8802
1.3216
246,354,827.9334
Frazioni trascurate nel prodotto — ,2832
.6527

Esenti
Venezia £ 393,523.05
Padova — 174,025.70
Polesine — 24,860.55
Treviso — 96,629.58
Verona — 221,953.33
Belluno — 23,019.54
Vicenza — 87,775.75
Friuli — 123,439.65
£ 1145,227.15

Prov. — £ 242,690.24
1,132,812.04995
9,440.10041
2,973.63163
1.36881
1,145,227.15080

Totali città
Venezia 10,768,040.43
Padova 4,348,621.24
Treviso 1,414,313.44
Verona 5,093,219.69
Belluno 293,809.58
Vicenza 2,253,642.79
Udine 2,016,864.91
£ 26,942,088.05

Prov. — £ 5,708,008.85
23,600,250.0415
3,304,035.1458
37,760.4016
37.7604
4.0120
26,942,088.3610

187 — 190
181 — 186

Città

Rendite esposte d'imposta

Venezia — L 74229.32

74 = 349283.7154
220 1,038.4110
42.4804
1.5104
350,366.1172

Padova — L 34524.82

160,481.6070
24 2,554.6261
920 18.8802
3.8704
L 162958.88,31

Rovigo — L 3916.68

18408.1958
24 75.5208
16 .68 2.1896
L 18486.92.82

Treviso — L 14911.05

14 — L 66,080.7029
910 4.295.2456
1 4.7200
—05 2360
70,380.9045

Verona — L 42227.72

42 = 198242.1087
220 1028.4110
7.72 33.0403
3.3984
L 199,316.9584

Belluno — L 3993.14

39 L 18408.1958
90 438.9636
—14 6608
18847.8202

Vicenza — L 12710.48

12 56640.6024
710 3351.2356
—.48 2.2656
59994.1036

Udine — L 13199.61

13 = 61,360.6527
190 846.8095
9 42.4804
—61 7.8792
62302.8218

Venezia — L 350366.12
Padova — 162,958.88
Rovigo — 18,487.87
Treviso — 70,380.90
Verona — 199,316.96
Belluno — 18,846.93
Vicenza — 59,994.10
Udine — 62,302.82
L = 942,654.58

Somma L 199,712.82

190 = 896,809.54
9 — 42,480.45
71 — 3,351.24
2 — 9.44
—.82 3.87
942,654.54

Ven. { tot. 10768,040.43 / es. 350,366.12 / sg. — L 10,417,674.31
Pad. { tot. 4,348621.24 / es. 162958.87 / sg. — 4,185,662.37
Rov. { tot. 753571.97 / es. 18,487.87 / sg. — 735,084.10
Trev. { tot. 1,414313.44 / es. 70,380.90 / sg. — 1,343932.54
Ver. { tot. 5,093219.69 / es. 199,316.96 / sg. — 4,893,902.73
Bell. { tot. 293809.58 / es. 18,846.93 / sg. — 274,962.65
Vic. { tot. 2,253,642.79 / es. 59,994.10 / sg. — 2,193,628.69
{ tot. 2,016,868.91 / es. 62302.82 / sg. — 1,954,506.09

Perequazione fondiaria

Veggasi tornata della Camera
6 febbrajo 1871

1.2 ... Relaz. ... del Min.
... le finanze al ... 7 ... 21

Progetto Legge 61-66 ...

Di questa maniera era fatta promessa nella tornata della Camera 6 febb.° 1871, che leggesi a stampa ... nei fogli

Decreto 12 marzo 71 d'istituzione di ... | 69-71
Di ... delle Sotto ... II e III

Ma... le Commissioni!
Si sa che cosa sono!
Passeranno anni prima che ...
... d'esse lavori e intanto non avremo lasciato sussistere l'assurda sperequazione, lo spoglio!
(Discorso nella tornata 6 febb. 1871)
... a ... 75
e ...

Lett.° del Pres.te della Comm. al Min. delle finanze 73-79

P.V. della sessione Generale I adunanza 83-91 : Special. relazione al Comm.r ... / 88-91

1871 - 3 maggio

~~P. V. ... II adun~~

Lettera della ... delle ... 14 marzo 1871 ... Legge speciale ... Commissioni ... 92-93

1871 = 5 maggio P.V. II adun. ... 94-97
" 13 " P.V. III adun. 98-104
1871. 21 giugno " P.V. IV. ... 105-114
" 2 febb.° P.V. X ... 115-126
" 7 febb.° ... 127-129
" 23 " P.V. VIII adun. 130-136

La Sottocommiss.ne pel Progetto di Legge ...

1871 = 19. Maggio P.V. I adunan. 137-138
" 2 Giugno " II " 139-142
" " " III " 143-148
1872 = 22 aprile " ... 149-159
" 28 maggio ~~...~~ ... 160-167
" 6 Giugno P.V. V. ... 160-167
" 7 " P.V. VI ... 168-173
" 8 " " VII " 174-178
" 9 ~~Giugno~~ P.VIII " 179-182
" ... IX ... 183-186
" ... X ... 187-190
1873 ... XI 181-185

271
420
425

Sottocommissione [illegible] Catasto

1871. 20 Maggio V. [illegible] adunanza — p. 197–198
" 27 " " II. " — — — " 199–201
" 3 Giugno " III " " 202–204
" 9 " " IV " 205–206

1872. 3 Xbre " V " 207

Lettera del Presid.te della Commiss.e al Minis.o di Finanza [illegible] il Progetto di Legge [illegible] preceduto da una sommaria esposizione dei motivi della [illegible] principali [illegible] p. VIII p.e 213–226

Progetto di Legge [illegible] art. 133 — — " 227 a 245

Tariffa e diritti [illegible] " p. 246

[illegible] 21 [illegible]

[illegible] n. 3

| n. [illegible] | [illegible] | [illegible] | qualità [illegible] | superf. | classe | rendita | | | Possessore [illegible] (art. 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

[illegible] (Mod. 6)

| Carico | | | | | | | | | | Scarico | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | qualità | superf. | classe | rendita | riferimento al precedente numero | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | superf. | [illegible] | [illegible] |

Prospetto di classificazione (Mod. 7)

pag. 257

| qualità di coltura | superficie per ciascuna qualità | classe | superficie per ciascuna classe | tariffa | rendita |
|---|---|---|---|---|---|

# Perequazione fondiaria

Decreto R. 12 Marzo 1871 (pag. 69)
istituisce una Commissione
coll'incarico di compiere tutte
le indagini e gli studj occorrenti per
provvedere alla perequazione del tributo
fondiario fra le diverse Provincie del Regno.

progetto sulla perequaz. dell'imposta fond.

[illegible] l'importanza dell'operaz.
della inchiesta sui catasti
[illegible]
indice di [illegible]
[illegible] applica la
[illegible]

[illegible] D. n. 271 [illegible]
[illegible] dei lavori
della Sotto-commissione (indipend.)

[illegible] deficienze, la confusione, il disordine
[illegible]
(ved. alle pag. 296–298 –

| | | |
|---|---|---|
| 2. | a pag. | 211 |
| 3. | " | 259 |
| – | " | 263–271 |
| 4 | " | 273–420 |
| 5 | " | 421–425 |

Lettere ... [illegible]

1871. 20 Maggio ... p. 197 198
" 27 " ... II ... 199-201
" 3 Giugno ... III ... 202-204
" 9 " ... IV ... 205 206

1872 ...

fine a Maggio 1871

... agente e per conto della ... di Cadore
... delle rimanenze
a che di generi in rimanenza, in parte
... I e II nel 1870 e fino a maggio 1871

| | | | |
|---|---|---|---|
| f.i 23,102.68 | Ma resta a concretarsi dei | | |
| " 20.29 48. | valori degli assegni alli p. 18.19.20.21 | | |
| " 21.053.20 | e 22 del conto sulle rimanenze | | sarebbesi provveduto coll'altro di consegna 11. maggio 1871 |

... 17161.61 ... 55184.83

... 70764.48

che divisi per le spese ... 17691.12
... f. 28957.44 (a) ... 
... 11. maggio 71, 2731.68

f. 5627.413 ... f. 4587.21 = 19361.63

... importanti

... f. 1667.65, che stanno a debito della Parte I
... 2228.10, ... erano propri della Parte I, ...

Prospetto di Classificazione (Mod. 7)

pag. 257

| qualità di coltura | superficie percentuale ... | classe | superficie ... classe | tariffa | rendita |
|---|---|---|---|---|---|

# Perequazione fondiaria

Decreto R. 12 Marzo 1871 (pag. 69) istituisce una Commissione coll'incarico di compiere tutte le indagini e gli studj occorrenti per provvedere alla perequazione del tributo fondiario fra le diverse Provincie del Regno.

2. — a pag. 271
3 [illegible] „ 259
„ 263–271
4 „ 273–420
5 „ 421–425

Lettere [illegible] Cateste.

1871. 20 Maggio v. 1 adunanza — p. 197–198
" 27. " " II — " 199–201
" 3. Giugno " III " " 202–204
" 9 " " IV " 205–206

1872 [illegible]

fino a Maggio 1871

[illegible] 10 [illegible]

Lettera [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] quali [illegible]

# Perequazione fondiaria

Decreto R. 12 Marzo 1871 (pag. 69)
istituisce una Commissione
coll'incarico di compiere tutte
le indagini e gli studj occorrenti per
provvedere alla perequazione del tributo
fondiario fra le diverse Provincie del Regno.

Essa Commissione poi
creò due sotto-commissioni:

Prima - per la compilazione del Progetto di legge
relativo alla perequazione su

Seconda - per l'inchiesta sui catasti.

---

Sunto (pag. 73-79)
della Relazione del Presidente
della sud.a Commissione, che
rassegna al Min.o delle Finanze
i risultati dei lavori di essa Comm.e,
e sue sotto-commissioni
cioè

Progetto di legge - alleg.o A, con | A. — a pag. 211
tutti li documenti che vi si riferiscono, | B — „ 259
descritti nell'Elenco - all.o B; - compendio | C — „ 263-271
dei lavori della Comm.e - all.o C; - compendio | D — „ 273-420
dei lavori della sotto comm.e per l'inchiesta sui catasti. | E „ 421-425
all.o D; e Schema di prescritte alla discussione all.o E.

2. La commissione plenaria tenne otto sedute
la prima sottocommissione – undici,
la seconda cinque sedute

(Sunto dei tracciati verbali delle adunanze e rispettive unito al presente in fogli separati)

3. Dai risultati della inchiesta sui catasti desumesi che vi siano in Italia
4663. Comuni:

con Catasti Geometrici, di Ettari 14.710,186
2719 Comuni con catasti non geometrici " 13663,999

8382. Comuni Ettari 28374,185

Non può però dirsi esatta quella superficie, attese le incertezze, e deficienze in varj comuni, accennate dal Rendiconto all. D.

4. Un gran numero di Mappe hanno d'uopo d'essere rettificate, trascurata essendosi la conservazione dei catasti, anche dei più recenti, come quello delle Provincie Pontificie; per cui è necessario non solo di rivedere le Mappe, ma anche di procedere ad una nuova Stima generale dei terreni

~~[illegible]~~

Veramente la rettifica delle Mappe, e regolarizz. dei registri sembrerebbe cosa diversa dalle Stime; che quindi non dovrebb' esser bisogno di rinnovarle qualora ciò non si richiedesse per altri motivi. –

D'altronde non era poi d'uopo di qui far dipendere il bisogno della nuova stima dello stato mal tenuto dei Catasti, mentre più innanzi (al N.° 31) si dice; „ad ogni modo si dovrà procedere ad una „nuova stima in tutti i Comuni dello „Stato. –

„E ciò è contemplato essenzialmente dallo schema all.° E –

5 La perequaz. generale essendo lavoro considerevole assai, la Comm. dovette cercare i metodi più pronti di raggiungerla

Ciò raggiungersi meglio... Resta a vedere se con quei mezzi si riuscirà nell'intento — Dubbio!

6 Necessario conoscere le proprietà singole su cui ripartire l'imposta, onde il rilevamento parcellare, indi la stima

7 Indispensabile la conservazione del catasto onde continui ad aversi l'esattezza della perequaz.

8 Da tali principj procede il Progetto di Legge A, in relazione allo Schema E

9 Il Progetto A si compone di 133 articoli, ripartiti in quattro titoli. Titolo preliminare che vuol eseguita la perequaz. in tre stadj. —

1° fermi li contingenti comunali, perequaz. interna di ciascun Comune, ripartendo l'imposta proporzionalmente fra contribuenti in ragione della rendita media netta dei fondi

2° — ferma la proporz. del riparto fra contribuenti e ferma il contingente provinciale, perequaz. fra contingenti comunali di ciascuna Provincia

3° — Perequazione contingenti Provinciali, mantenute le propor. 1° e 2° —

10 – Poggiando la perequazione sul rilevamento parcellare, e la Stima dei terreni, deggionsi regolare in contraddittorio dei possessori, la formazione delle Mappe, ~~e la Stima~~ e i procedimenti di Stima con norme uguali in tutto il regno per determinare la rendita netta delle singole particelle, e quindi l'applicazione del tributo fondiario

non in via di riparto, ma in modo assoluto e definitivo, come parte aliquota (uniforme per tutto il regno) della rendita netta quale risulta dalla Stima.

Per la formazione delle Mappe va bene; ma pei procedimenti di Stima in contraddittorio, s'inizierà una specie di guerra civile.

E le norme quali saranno?...

11 a ciò richiedesi personale esercitato in metodi determinati esercizio che non si può acquistare se non con una istruzione speciale.

O falso principio, o barbaro modo di esprimerlo — di quali i metodi? quale e dove l'istruzione?

12 dovendo gli agenti del catasto far la stima diretta delle singole particelle si troverebbero soli a lottare coi singoli possessori per fare l'applicazione dell'imposta.

La stima è un atto preparatorio e di base al riparto dell'imposta.

L'applicazione di questa succede poi, e non nell'istante della prima

13 Questo metodo generalmente seguito, non rimuove le incertezze delle stime, attesi gli ostacoli che si oppongono all'esattezza. Richiede un tempo lunghissimo. Non corrisponderebbe alla urgenza di provvedere al più equo riparto della imposta. Perciò la commissione si attenne a principj diversi dalli usualmente ammessi, mirando alla necessità della perequazione nei troppi comuni dove le ineguaglianze più enormi

Suppongasi delle stime individuali: Ma quali ostacoli all'esattezza ove si proceda con modi razionali? Un tempo lungo, necessario a far bene è conseguenza inevitabile. Ma l'urgenza qualunque non potrebbe giustificare una procedura balzana.

...

cioè costruendo impalcature a nostri edifizj, proponendosi una tal forma che riuscirà più ~~[illegible]~~ del seguire a un progresso preparato –

14 Perciò ripartita l'operazione in tre stadj

Li tre stadj già preaccitati (sic) onde già rigettati inutile, che non li giustifica

15 Mantenendo invariato il contingente, resta solo a stabilire il riparto fra possessori, che possono cooperarlo in ragione della estensione e della rendita d'ogni particella, contribuendo a renderlo più equo

Ma prima di tutto, i contingenti sono essi giusti? Poscia sono essa ritenute giuste e positive le rendite?

16 Perciò lasciata a ciascun Comune la forma del Catasto con piena libertà nella scelta dei metodi di rilevamento e di stima, purchè derivino l'esattezza, allo scopo e l'uniformità nei risultati –

Saranno tanti [illegible] limitati quanti li Comuni e a riconoscere l'esattezza si richiederanno operazioni di confronto, da parte di chi? Li risultati però qualunque pronunciasi egualmente prefatti per forme identiche, ciò sarebbe materiale

17 – Classificaz. dei terreni, Tariffa di ciascuna classe, Classamento ... cioè in ogni Comune

Dopo il rilevamento, è questa l'operazione la più importante, l'unica all'uopo della successiva perequazione.
Ma quali le basi della Tariffa?

18 Non necessario che la rendita risultante dalla Stima sia l'effettiva; basta che le Tariffe d'ogni coltura siano ugualmente proporzionali alle effettive corrispondenti a ciascuna unità, e che le tariffe d'ogni coltura siano sufficientemente esatte.

Siamo d'accordo che qui bisogna limitarsi al medio approssimativo, ma per determinare questo medio dovessi usare la bilancia dell'orafo e procedere a scrupoli peraltro

19 Tale proporzionalità sarà il risultato non solo della Stima dei Periti, ma anche dell'intervento dei possessori nella determinazione delle Tariffe, li quali reclameranno se un Ettaro d'una qualità sia stimato meno d'un ettaro d'altra qualità spettante ad altro possessore

20 Il tributo ripartito in ragione
delle tariffe, lo sarà per conseguenza
in ragione della rendita effettiva
essendo le tariffe proporzionali
alla rendita dell'unità di misura
delle rispettive qualità di coltura

21 La formazione del catasto affidato
essendo ai singoli Comuni, il governo
però eserciterà seria vigilanza nel
complesso delle operazioni, o sia
direttamente, ossia mediante
Commissioni provinciali incaricate
di assistere alle operazioni
alle quali i possessori possono porgere
i loro reclami

22 Formati li catasti dei Comuni
di una Provincia, che segue il riparto
del tributo provinciale fra Comuni
che la compongono in ragione della
rendita totale rispettiva in base
alla stima delle masse di coltura

23 In questo nuovo riparto la proporzionalità
dell'imposta complessiva in ciascun
comune alle singole particelle
rimane ferma quale risulta
dalle operazioni del primo studio

24 Negli secondo, e terzo studio
25 si procede in modo analogo all'
adottato nel primo

26 Se da principio non si ottiene la rendita assoluta d'ogni proprietà, dopo il secondo ... ed a fortiori dopo il terzo studio, è certo che in quanto alla rendita effettiva si avrà un risultato molto prossimo al vero, e forse più esatto che quello, che qualunque si otterrebbe coi metodi diretti — La perequazione si farà quindi operando con tutta quella esattezza che si può praticamente sperare.

Secondo tali asserti, il possessore di un ettaro in Piemonte dovrebbe dunque pagare d'imposta fondiaria l'istessa [illegible] di rendita del pro ettaro che paga il possessore d'un ettaro in Lombardia, in Sicilia ed ovunque nel Regno, tale essendo il principio della proporzionale ripartizione della imposta riconosciuta e proclamato dallo Statuto fondamentale del Regno (art. 25)

Ma non è a sperarsi da quella confusione e contraddizione di metodi proposti.

Nè d'opera in tre studj sarà d'ogni di quanto può dare nel primo studio, giacchè le due successioni ... sarebbero ... specialmente di più

27 Spese delle operazioni
I Stadie ai Comuni
II alle Provincie
III allo stato

28 Per facilitare le operazioni, le spese vengono anticipate ai Comuni dallo Stato — [illegible] a propor rimborsate

29 30 I Comuni devono compiere e rettificare i proprii catasti, se incompleti, o inesatti se mancano, provvede il Governo a loro carico

31 Ad ogni modo si dovrà procedere ad una esatta stima in tutti i Comuni dello Stato (vedi al n. 4)

c. 20 / 262 Elenco atti trasmessi dal Prefetto della Commissione alle sedute del 91

1.

# Processi Verbali della Commissione generale

1. adunanza 3 Marzo 1871. — (pag. 83-91.)

Sopra ricerca del ministero in sua lettera alla Commissione in data 14 marzo 1871, con unito schema di legge. — (pag. 92, 93)

puramente evasiva [illegible]

— (pag. 94-97)

[illegible]

si
tiva
quo
il modo
Di fatti
qua
a fatti
ttere
n
per
oggetti
conoscere

1

1.

# Processi Verbali della Commissione generale

I. Adunanza = 3 Maggio 1871 —— (pag. 83 - 91.)

Vi si trattò soltanto e particolarmente della

Sopra ricerca del ministero in sua lettera alla Commissione 21 del 14 marzo 1871, con unito schema di legge — (pag. 92, 93)

puramente evasiva

—— (pag. 94 - 97)

conoscere

1

201 Elenco atti trasmessi dai Prefetti
262 ... commissione ... 21

1.

# Processi Verbali della Commissione generale

I. Adunanza = 3. Maggio 1871 —— (pag. 83 - 91.)

Vi si tratta soltanto e particolarmente sui reclamati eccessi ed errori nel contingente = compartimento Modenese

Sopra ricerca del ministero in sua lettera alla Commissione 31 del 14 marzo 1871, con unito schema di legge. — pag. 92, 93

Lunga, e dotta discussione, risolta interamente evasiva

II. Adunanza = 5. Maggio 1871 —— (pag. 94 - 97)

Il Pres. comunica ~~presenta~~ ~~procura~~ molti documenti e dati statistici da lui raccolti, la maggior parte relativi ai lavori geodetici e topografici esistenti nel regno, ed alla condizione dei differenti catasti, accennando il modo onde furono costituiti, lo stato di loro conservazione, ed i difetti che molti di essi presentano.

Crede che il fondamento d'una stabile ed equa ripartizione del tributo fondiario stia nell'avere catasti ben fatti e bene conservati, al che quindi debba rivolgere di preferenza lo studio della Commissione.

E per avere catasti ben fatti, bisogna, bisogna procedere a rilevamenti topografici, appoggiati ad operazioni geodetiche; onde bisogna conoscere

conoscere quali lavori sieno stati eseguiti, e
quali da farsi. Quelli che si hanno raccolti
possono giovare, ma sono incompleti e
non bastano per poter giudicare, onde bisogna procedere
ad una inchiesta relativa

A quest'uopo ha predisposti tre quadri risguardanti
I. lavori geodetici e topografici eseguiti
II la formazione delle Mappe
III il modo di determinazione dell'Estimo

) uniti in alleg. H
a pag. 85-86-87
con apposite modificazioni in varie parti

Varj Membri vi fanno diverse osservazioni
alle quali il Presidente risponde a concludenza analoga
E soggiunge
Contemporaneamente alle Mappe bisogna
procedere alla determinazione della rendita
d'ogni appezzamento, senza di che sarebbero spese
e tempo sprecati, com'è avvenuto nel Piemonte
ove i rilevamenti eseguiti rimasero inoperosi
perchè non furono associati all'Estimo

Opina che le operazioni si dovrebbero distinguere
in tre periodi = 1° conguaglio fra contribuenti d'uno stesso comune
2. indi fra i Comuni d'una stessa Provincia
3. poscia fra le Provincie del Regno

c. 20 Elenco atti trasmessi dal Pres.
c. 62 .... commissione ....



III Adunanza ... 15 Maggio 1871. (pag. 98-104)

Il Presid.e comunica alcuni lavori a lui indirizzati risguardanti la Perequazione, de' quali addita gli autori, e l'oggetto, in questo soltanto enunciato in genere

Si procede alla nomina del Segretario generale della Commiss.e, e viene proclamato Boselli

Il Presid.e da lettura dello Schema di perequaz.e da lui compilato col consenso del Comend.e Baravelli contemplandovi la pereq.e distinta in tre stadj.

Nel primo Perequaz.e fra contribuenti, dello stesso Comune, fermi li contingenti attuali; al che addita Rilevamento, o rettifica delle Mappe, Qualificazione, Classificazione con determinaz.e di Tariffa, e Classamento dei fondi; e pubblicazione dei risultati all'uopo di reclami. } Schema pag. 23-25 Allegati ...

Nel secondo - Perequazione fra i Comuni della stessa Provincia, fermi li contingenti provinciali; ed eseguite a cura e spese della Provincia le revisioni di reddito dei Comuni

Nel terzo - Perequaz.e fra le diverse Provincie del Regno a cura e spese dello Stato, procedendo a norma dell'operato negli stadj 1° e 2°

4

avvisa che si debba procedere alla discussione dei principj generali dello Schema, e poscia nominare una Sottocomissione perchè formi un Progetto più ampio da sottoporsi alla Commiss.<sup></sup> -- ------ (adottata)

Li Membri della Commiss. fanno alternativam.te varie osservazioni intorno allo Schema, ritenendo però che basti per ora la discuss.e sui principj generali senza scendere a minuti esami degli articoli

Vorrebbesi aggiunta la disposizione, che le operazioni debbano <u>compiersi in un tempo determinato</u>, e che lo Stato debba concorrere alle spese - (de Blasiis)

Innoltre si osserva che moltissimi Comuni essendo sforniti di Mappe, sia impossibile per essi, nelle attuali loro condizioni economiche, di sostenere per intero la spesa del rilevamento. (De Blasiis)

Viene pure osservato, che pun catasto geometrico eseguito secondo i principj rigorosi della scienza e corredato di stime esatte si richiederebbero enormi spese (Cambray-Digny)

C

a/c 201 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
n. 62 della Commissione [illegible]



enormi spese, e lungo tempo; e mentre sarebbe pregievole dal lato scientifico, lascierebbe poi molto a desiderare come base di riparto delle imposte fondiarie; perciò si reputa preferibile il sistema di una operazione approssimativa con stima per qualità di coltura e classi, quale è il tracciato dal Presidente

E si propongono modi di agevolare la formazione delle mappe, nei quali però il Presidente non ravvisa la convenienza dell'uopo –

Quanto alle stime per tariffa essa contiene ~~[illegible]~~ la gravità della questione, giudicata la più difficile, e quella che più merita di essere più che ogni altra approfondita, stando ~~in essa~~ in essa l'essenziale della perequazione, ~~ed il principio~~ ed il precipuo e massimo ~~[illegible]~~ compito della Commissione – (Monti)

A quelle ed altre varie objezioni il Presidente risponde in analogia e categoricamente

Si mette ai voti la chiusura della discussione, che è [illegible] adottata

Si mette ai voti la proposta di passare alla nomina della [illegible] Commissione – È accolta

Quindi il Presid.te soggiunge che innanzi di procedere alla nomina della sotto comm.e conviene di decidere se debba la commiss.e rivolgere i suoi studj anche sulla perequaz.e dei fabbricati, accennando ai gravi lamenti che si sono levati contro tale imposta, alle ingiustizie derivate dal sistema di accertamento, e quindi alla opportunità di provvedere alla riforma della Legge attuale

De Cambray Digny vedrebbe di buon grado riformata la Legge 26 Gennaro 1865, la quale, fra gli altri difetti ha quello di aver dato ~~avere dato~~ all'imposta sui fabbricati un carattere misto di personale e reale.

Pallieri ed altri oppongono essere la questione estranea al Mandato della Commissione, e non doversi nemmeno discutere dalla medesima, nè nominare all'uopo una sotto-commissione, adducendo molti e solidi argomenti a sostegno di loro assunto, e specialmente, e specialmente la Legge 11 agosto 1870.

Il Presid.te nel conflitto delle opinioni mette ai voti la proposta: di escludere dagli studj della commiss.e il soggetto - imposta sui fabbricati. esclusione che viene approvata a grande maggioranza — { essendo molto però li motivi [illegible]

N.° 20 / 62 Elenco atti trasmessi dal Pref.° ... Sottocommissione ... al 21



Si delibera poi di nominare una seconda Sotto-commiss.e per l'indiesta sui catasti, pregando il Presidente di designare i membri che debbano far parte delle due Sotto-commiss.ni

Vengono assegnati alla Prima Sottocommiss.e
Pel Progetto di Legge,

Bucchia, De Blasiis, De Cambray Digny, Menabrea, (Menabrea Presidente) Di Monti, Pallieri, Valerio

ed alla Seconda - Araldi, Caccia, - - - (Caccia Presidente) Cadolini, de Gori-Pannilini, Fornaciari.

---

IV. Adunanza — 21. Gennaio 187[illegible] — (pag. 105 - 114 -

Il Presid.te annunzia che tanto la Commiss.e Generale, quanto le due sottocommissioni hanno compiuti i loro lavori, già sono stampati e distribuiti unitamente al progetto di legge per la Perequazione (atti G. Min.° 3, - ... quanto la Comm.e è chiamata a deliberare, ricorda l'urgenza di devenire ad una pronta conclusione dal punto di vista della giustizia distributiva, e dell'interesse dell'erario -  (atti G. - min. 17 e 35 / g. 435-449)

Si scambiano varie idee fra' Membri della ~~(Pallieri, Depretis, Cadolini, Murgia, il Presid.te)~~

Pag. 104 - 105 - 106 Comm.ne sui modi e mezzi rispettivamente creduti opportuni della contemplata Perequazione; - e si fanno osservazioni, ed opposizioni a vicenda, ma senza accordarsi.

(Pallieri, Depretis, Cadolini, Murgia, il Presid.te)

Si viene alla discussione dei singoli articoli

Art.o 1.° - p. 108-109 Sul significato delle parole fermi i contingenti comunali - (pag. 108-109) osservaz.i Pallieri, Depretis, Cadolini, e del Presidente, le quali trovate giuste, viene in tale senso modificato l'articolo (Vedi Quotità)

art.o 2.° p. 110 - Sul senso a darsi qui alla parola rendita media del decennio (osservaz. di Araldi, Cadolini, Monti, De Pretis, Ferraccini e del Presid.te)

Dopo varie osservaz. l'art.o è adottato senza modificaz.i

art. 3.° p. 111 ammessa la condiz. fermi i contingenti comunali fino al compimento del secondo Stadio, salvo il pregiudicato del Compartimento Modenese

art. 4 p. 111 Sola modificaz. - il proprio territorio, invece di territorio del medesimo

art. 5 - 8 p. 111 adottati senza osservazioni (principio delle oper. 31 [illegible])

art. 9 p. 111 Ammesso con alcune emende di poca importanza

art. 10 p. 111 approvato deliberaz.i Comunali di assumere [illegible]

a c 20 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
a c 62 della Commissione a deliberazioni a c 21?

2

a c 11 Osservazioni e richieste Pulliseri, de Prete, Pucellini, Monti
c. 112–114 Cadolini, e del Presidente
sulle tolleranze d'accordarsi nelle misure delle linee, e
delle aree – Risolte dal Presidente

a c 12 a 16 – Sulle deliberazioni della Giunta comunale (13. 14).
c. 115 sui rilevamenti del Perito in concorso della Giunta,
e assistito da indicatori (15)
della Commissione Provinciale
approvati, salvo qualche modificazione di forma

a c 17

V. adunanza ———— 2 febbrajo 1874

a c 17 Incombenze della Commissione Provinciale
c. 115 di verificare le operazioni del Perito,
di risolvere i reclami –
sul rilevamento, sulle tariffe, e sull'applicazione
Cerroti propone altri controlli, ma la proposta
è respinta dal Presid. da Pulliseri, e Deprete. L'articolo è adottato –

a c 18.19.20 – Le deliberazioni della Commissione Provinciale
a c 115 sono definitive: inappellabili
ammesse senza discussione

8 10

art. 21 / a. 118 Modi, mezzi, e pratiche dei rilevamenti che devono essere allegati con triangolazioni speciali nei singoli comuni, e a loro spese. Pag. 10 Il Perito si atterrà al sistema degli allineamenti, usando istromenti proprj a darete distanze colla voluta esattezza

art. 22, 23, 24 / a. 116 modi d'esecuzione, e forme della Mappa (adottato)

art. 25 / a. 116 Sorgenti, corsi d'acqua, miniere, torbiere, ecc. da rilevarsi in fogli speciali, dietro osservazioni di podestini, e deputati, rimessa la discussione agli art. 46, 47

a. 26, 27, 28 / a. 118 Rivoluzione sommaria — da compilarsi dal Perito contemporaneamente al rilevamento della Mappa conforme agli uniti Mod. 3, 4, 5 — ammessi — | Credo che sarebbe conveniente una meditazione

a. 29 / a. 117 Ai comuni forniti di Mappe possedute dal Governo si darà copia a loro richiesta verso pagamento — Essi comuni possono limitare le operazioni al necessario perchè i Catasti riescano conformi alla legge

Art 20) Elenco atti trasmessi dal Prefet?
n 62 ... commissione ... 121

11

art 30 a 39 R. 117 Invito ai possessori d'intervenire sul luogo d'indicare i limiti di loro proprietà (30). –
Mappe e rubriche da consegnarsi alla Giunta, e da questa alla commissione per le verificazioni, e poi depositate in ufficio comunale (31) –
Termini ai reclami dei possessori (32) – da presentarsi alla Giunta, che li rimetterà alla commissione (33) la quale richiede le giustificazioni che vi necessitano, e delibera le rettificazioni occorrenti, e emette Decreto di approvaz. (34)
formazione Rubrica dei Possessori, e libro delle Partite ... (35 a 38)
approvaz. del Registro Partite con Decreto della Commiss. Prov. (39)
adottati con qualche modificazioni di forma – poco rilevanti)

art 40 R. 117 Formasi d'un registro contenente tutti li numeri di mappa, e loro rispettivi proprietari, e data dell'atto per cui è passata al med. la proprietà

<u>Monti</u> vi fa qualche objezione, proponendo che le proprietà fossero distinte per <u>appezzamento</u> anzichè per ogni <u>numero</u> di <u>mappa</u>. Esso intende per appezzamento una parte di possessione limitata e circoscritta da diverse proprietà, e la <u>particella</u> (numero di mappa) rappresenta <u>una parte</u> dell'appezzamento.
Objezione respinta, e l'articolo adottato dalla Commiss.

12

VI. Adunanza — 3 febbr. 1874 (pag. 118–126)

È ripigliato l'esame del Progetto

art. 41 p. 118.119 Epilogo della superficie di tutte le qualità (Ispiche) da compilarsi dal Perito — adottato —

art. 42 p. 119 Classificazione da eseguirsi dal Perito, e successivo Prospetto di procedere alla formazione delle Tariffe (adottato coll'aggiunta = che = „rilevamento e stima dei terreni potranno essere eseguiti nel medesimo tempo" — (come si fece pei catasti Isola d'Elba e Lucchese

art. 43-44 Le tariffe debbono contenere per ogni qualità e classe la cifra di rendita media per ettaro che viene stabilita dal Perito ~~dal [illegible]~~ colle proprie cognizioni agrarie alle superficie di strade private, canali ed acquedotti d'irrigazione ed opifici, si formano particelle separate, rendita media dei terreni circostanti — adottati —

art. 45 — Stima sorgenti, serbatoi, e cosi d'acqua e stimarsi p. 120–122 secondo l'utilità che producono

Varie objezioni, e difese a riguardo ma l'articolo è adottato dalla Commiss. senza modificaz. (da leggersi all'uccorr.)

(Ac 201 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
262 della Commissione ... f. 21)



art. 46-47 / f. 122-124 — Gallerie, torbiere, [illegible], cave
da stimarsi a giudizio del Perito sui dati di fatto
per la sola parte spettante al Proprietario o concessionario — (Da leggersi all'occorrenza)
(osservazioni, risposte e discussioni, ma gli
articoli sono approvati senza modificazioni)

art. 48 / f. 124 — Il Prospetto di classificazione colle tariffe secondo il caso
nella parte riservata al Perito è consegnato alla giunta
di stato

art. 149 / f. 124 — [illegible] 36 giorni i possessori potranno reclamare
Dopo alcune osservazioni l'articolo è adottato —

art. 50.51.52 / f. 124 — Reclamo del classamento da parte del Perito
(non danno luogo a discussione)

art. 53 / f. 125 — Calcoli di valutazione della superficie d'ogni particella
di ciascuna classe alle costruzioni rurali le tariffe più elevate
Questione discussa sull'intelligenza costruzioni rurali
si conviene di aggiungere all'articolo definite dalla legge d'imposta
sui fabbricati. Nel resto l'articolo è adottato

art. 54, 55, 56 / f. 12 — ancora sui calcoli di valutazione, e revisione e conguaglio delle tariffe
(Estimerie) — NB nell'adunanza VIII f. 13 la è proposta
ed adottata una aggiunta relativa
ai terreni esenti da imposta
vedi sopra l'articolo 120 —

46.

VII Adunanza ——— 7. febbrajo 1874 (Pag. 127-136)

Per indisposiz. del Presid. Menabrea, assume la Presid. Pallieri: Si ripiglia l'esame del Progetto.

Il Pres. fa rilevare come alla conservaz. dei catasti tanto dei terreni che dei fabbricati provvede il Regolam. 24 xbre 1870, il quale dopo l'attivaz. di questa legge resterà in vigore soltanto pei fabbricati, onde separandosi materie omogenee si avranno disposizioni di natura diverse: legislative pei terreni, regolamentari pei fabbricati.

Si riconosce la sconvenienza, e si propone di dichiarare che pel catasto dei fabbricati sarà provveduto con apposita legge, quando sarà terminato — (proposta adottata)

art. 37 / p. 128 La conservaz. del catasto ha per oggetto i passaggi dei terreni, ed altri fondi rustici.

Si osserva che l'espress. fondi rustici non si addice agli oggetti degli art. 45, 46, 47 seguenti, [illegible] ~~[illegible]~~.

Si risponde: esclusi li fondi urbani — Così adottato

art. 58 / p. 128 La conservaz. dei catasti affidata alle giunte municipali. — Nella prima lettura si lasciavano ai Comuni i diritti —

Per spese – a carico dei singoli Comuni

art. 59 / p. 128 Obbligo dei possessori di domandare la ~~[illegible]~~ retti firma d'intest. [illegible] all'attivazione del catasto

ag. 201 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
a 62 della Commissione e adunanza ag. 21



ag. 60 a 63 Delle volture, degli obbligati a domandarle, e dei tempi
ag. 128 (ammessi con lievi modificaz. di forma ad alcuni)

ag. 67 Non applicate le volture se non per tutti i fondi ... domanda
p. 129 (Domandasi spiegaz. del concetto che non è chiaro, e
viene data, ed adottata la riforma (v. pag. 130 adunanza VIII)

ag. 68 a 76 Documenti da unirsi alle domande di voltura, d'esenzione di tasse.
p. 129 (ammessi)

ag. 77 p. 129 indicazione compendiata dei numeri voltati
e loro frazionamenti — Dietro osservazioni è rimessa
la deliberaz. ad altra adunanza

VIII. Adunanza —— 23 febbrajo 1874 (pag. 130 · 136)

ag. 130 — ag. 131 — Esauriti le riserve espresse agli ag. 67, e 77
con adottate modificaz. d'essi e del 78 —

ag. 79 a 96 — Modi e forme, ed effetti di voltura, e
p. 132 Diritti catastali
Senza discussioni approvati come nel testo

ag. 97 — È permesso di esaminare le mappe e gli atti catastali
p. 132 senza pagamento di alcun diritto
ad osservaz. del Presidente si aggiunge
„ È però vietato di estrarre, o permettere che si estraggano
„ appunti e memorie scritte —

16

§ 98-102 — Dette contravvenzioni
— 103, 105 — Dette variazioni nei terreni, e negli ed.ᶻ } approvate senza modif.ᶻ
§. 133

§ 106 Ha luogo a variaz.ᵉ nell'estimo il fondo irrigato con acqua propria
se venga alienato separato dall'acqua
in tal caso si tiene asciutto dell'istessa classe.
§. 133

§ 107-109 Cambiamenti per corrosioni, per erosioni di fiumi, e torrenti, e per strade pubbl.
§. 133
ammessi senza variazione

art. 110 Le variazioni si tengono alla fine di marzo per ciò
§. 133
che avvengono, e se ne tiene conto per le rettificazioni
nelle matricole
(soppresso il 2. parag. perché contemplato nell'art. 117

§ 111 Variazioni d'imposte individuali derivanti dagli art.
§. 133
104, 105, 106, 108 ripartibili fra tutti li contribuenti del comune
(modificato: non potrà alterarsi il contingente comunale
e continuare ad avere riparto proporzionale)

art. § 112, 113, 114 adottati — per variazioni
§. 133

art. § 115 Per verificazioni, e contravvenzioni
§. 133
(modificato): da compilarsi verbale

§. 116 — Per notificazioni, spedizioni di avvisi
§. 134
Riposto nell'art. 133

ac 20 / 62 Elenco atti trasmessi dal Prefetto della Commissione alla Confer.za al 21

17 / 17

N. 117, 118, 119 / 7.134 approvati = conserv.ne di catasti in tutte le Provincie presso apposite Uff. Provinciali

ultimate le Mappe, si [illegible] trasmetterà alle Provincie

Le risultanze dei libri catastali al sedime di ciascun [illegible] di base alla forza dei [illegible]

ar 120 / 7.134 Durante le operaz. del primo stadio, il catasto comunale sarà riposto all' interno del Comune

togliere una [illegible] in proposito, si [illegible] i [illegible] nel Comune le operazioni

= prima di venire al' esame del Titolo [illegible] si è osservato che nel metodo è prescritto il rilevamento di tutti i beni immobili, pure vi è fatta eccezione riguardo alla stima dei fabbricati

Perciò è proposto e adottato di soggiungere all' art. 51,

I terreni esenti dall' imposta a termini della Legge 14 luglio 1857, saranno pure classificati nei registri, ma senza applicarvi la tariffa

ag. 134–136 Sopra il Titolo III = del secondo e terzo Stadio;

Sellieri manifesta il proprio convincimento sulla sconvenienza del principio della invariabilità dei contingenti, stabilito ed osservato nell'art. 1°;

Il Presidente soggiunge osservazioni, ed argomenti esemplificati a sostegno del sistema adottato nel Prog. di legge.

Bucchia osserva che con tale sistema si procede sempre per via di proporzionalità, e non si cerca mai la rendita vera; onde non si saprebbe su quali criteri potrebbe lo Stato, – al bisogno –, aumentare l'imposta fondiaria, dopo compiuta la perequazione generale; cioè quali elementi si avrebbero per giudicare fino a qual punto l'aumento potrebbe essere sopportato dai proprietarj, mancando la cognizione della rendita netta su cui deve esser commisurata l'imposta –

Infatti proporzionalità suppone un termine di relazione, e questo si avrebbe, poiché li contingenti sono appoggiati ad elementi ipotetici, come determinati dalla Legge 14 luglio 1864

Il Presidente risponde che qualunque sia il metodo che si voglia seguire, non si giungerà mai ad avere la rendita vera ma una semplice approssimazione alla medesima.

E questa approssimazione si otterrà certamente col procedimento stabilito nel progetto di Legge in esame non già d'un sol tratto, ma gradatamente a misura che le operazioni si avvicineranno all'ultimo Stadio.

Questa discussione non ha seguito.

art. 121 a 133 / ag. 136 — adottati senza modificazioni.
(contemplano pratiche esecutive del 2° e 3° Stadio)

20 Elenco atti trasmessi dal Presid.
62 della Commissione alla Camera

[illegible]

[illegible] Elenco [illegible] permessi [illegible]
[illegible] 62 [illegible] commissione [illegible] 21

1

[illegible]

(pag. 128 – 139 –)

(pag. 139 – 142 –)

(pag. 145 – 148)

1

(c. 20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto
62 [illegible]

1

(pag. 128 – 139 –)

(pag. 139 – 142 –)

(pag. 142 – 148)

1

1 (c. 20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto

1

# Processi verbali della Sottocommissione pel Progetto di Legge

1. Adunanza 19 Maggio 1871 (pag. 138–139 –)

Si propone di trattare sulle massime generali del Progetto in una prossima adunanza

II. Adunanza 9 Giugno 1871 – (pag. 139–142 –)

Manifestazione d'idee diverse fra Membri sui metodi da seguirsi pel rilevamento, e per le stime.

Si adotta di nominare un Relatore coll'incarico di formulare un Progetto di Legge –

Viene nominato l'onor. Valerio

III. Adunanza 22 Aprile 1872 (pag. 142–148)

Il Pres. dichiara che l'on. Valerio ha compiuto il Progetto di cui fu incaricato, distinto in Otto – 8 articoli, dei quali ne riferisce il tenore in tutti dettagli.

2

Viene osservato:

~~Che non vi sono ristrette~~

Presid.e Che il Prog. non si ravvisa pienamente sviluppato conforme alle massime adottate dalla Camera generale

3 Che non vi sono stabilite varie importanti disposizioni

Pulieri di principio sulle quali ritieasi necessaria l'intervento del potere legislativo, per non lasciar adito al potere esecutivo di far provvedimenti che offendano li giusti interessi dei contribuenti ed definire questioni prima in un modo, e poscia in senso ~~[illegible]~~ opposto a seconda delle vedute dei preposti all'amm.ne della cosa pubblica ecc.

Anchin — Che mancano disposizioni speciali per ciascuna delle diverse operazioni occorrenti alla formazione del Catasto, mentre il rilevamento, la divisione dei terreni per colture e per classi, la formazione delle tariffe, ed il classamento, sono altrettante operazioni speciali che devono avere la loro base in disposizioni precise della legge

Cambray-Digny — Che non vale il dire che i particolari sono proprj del regolamento col quale sarebbe provveduto alle lacune della legge. Trattandosi di materia speciale e quasi interamente tecnica, non si può prendere norma da principj generali del diritto comune, e quindi troppo adito vi sarebbe ad arbitrarie interpretaz.ni quando non si stabilissero nella legge chiaramente i principj generali

..... ed altre varie osservaz. in riguardo al rilevamento, alle stime, alla nomina dei periti stimatori, alla conservazione dei Catasti, ecc.

N. 20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto
N. 60 [illegible]



Si delibera in massima

1°. – Che sia dato un maggiore sviluppo alle disposizioni contemplanti il rilevamento e la Stima, e sieno coordinati meglio gli articoli del Progetto suddetto

2°. Che la nomina dei Periti stimatori sia demandata al Consiglio Comunale coll'intervento dei contribuenti che pagano maggiori quote d'imposta nel Comune.

3°. Che il Catasto sia fatto per duplicato di cui un esemplare da conservarsi presso l'Intendenza di Finanza, e l'altro presso i Comuni o Consorzj.

4°. Che si sanzioni se convenga dare l'obbligo ai Notaj d'inscrivere negli atti portanti trasmissione di proprietà gli estratti di Mappa

Il Prefetto dichiara che farà riformare il Progetto conformandolo meglio allo Schema adottato dalla Commissione Generale, e tenendo conto delle deliberazioni sovraindicate

4/ IV. Adunanza 28 Maggio 1872. (pag. 149-159)

Valerio prende la parola per dare alcune spiegazioni intorno al Progetto da lui compilato (del quale trattavasi nella III adunanza). Dice che avendolo compiuto nel febbrajo ultimo decorso lo trasmise al Presidente accompagnato da una Lettera (che viene inserita). Dal tenore di quella lettera rilevansi li di lui intendimenti nella compilazione del suo Progetto.

Il Presidente risponde manifestando il suo rincrescimento che di tutti li ommessi che l'onor. Valerio non sia intervenuto all'adunanza 22 aprile decorso, nella quale, trattandosi di aver dovuto fare un qualche passo nei lavori demandati alla sottocommissione, limitandosi però soltanto a stabilire questioni principali e formulare un Progetto che potesse meglio servire alla discussione nei punti cardinali (che accenna) (allegato B, esteso in articoli 40. (vedi a pag. 129-135))

(Progetto unito all. B, distribuito lì 6 Maggio andante, ed ora sottoposto agli esami della sottocommissione)

Seguono osservazioni diverse, proposte, eccezioni e adesioni alternate e ricambiate fra commissari — (leggibili all'occorrenza)

Vi si trattò inoltre d'una proposta fatta dall'onor. Conte Bettoni nell'interesse d'una parte della Provincia di Brescia, e sulla quale il Min. delle finanze ha interpellato la commissione. Viene pregato l'onorevole Pallieri di riferire sulla stessa ed espone che il nuovo censimento produsse

20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto
60 [illegible] ad 21

5

le più gravi sperequazioni in quella Provincia a danno dei proprietarj di terreni montuosi, specialmente Boschi, Pascoli, Prati, Gerbi, aggiungendone la mala esecuzione delle stime avvenute nell'epoca infausta del Colera 1836 con errori d'ogni specie nella classificazione, nelle tariffe, nel classamento ecc.

Succedono molte considerazioni in proposito e riferimenti di dati, di fatti circostanze, di reclami avvenuti, ma si conchiude non ravvisarsi il caso di provvedimenti speciali, riservarsi agli effetti e conseguenze della perequazione generale che si sta operando –

## V. Adunanza — 6 Giugno 1872. (pag. 160–162

Il Presid.te annunzia – che l'Onor. Valerio ha compilato un nuovo Progetto (G. 1.a Minuta)

Dopo alcune osservaz.ni si passa alla prima lettura dell'intero Progetto, onde ognuno possa formarsene un'idea generale, ed esporre le proprie osservazioni, – salvo a procedere poi ad una più ampia discussione articolo per articolo in una seconda lettura

G. 1.a Minuta art. 109 da pag. 45 a pag. 480

Si discute partitamente sugli articoli (saltuarj) 1 a 23 –

Ezgioè l'onor. Monti espone proprie idee sul modo

·/·

6

di determinare la rendita dei fondi.
Soggiunge aver comunicato al Presidente alcuni emendamenti al Progetto di Legge che fu distribuito li 6 Maggio, i quali si propone salvo a modificarli ove d'uopo, ed trattarli a competente sede.

Il Presidente da lettura di tali emendamenti
(si riferiscono agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 10

Il Presidente fa notare che il sistema proposto dall'onor. Monti è inseparabile dal lato scientifico e tale sì esibirebbe la necessità di reclami e ritarderebbe immensamente le operazioni
Valerio, ed altri soggiungono . . . .
La discussione non ha seguito

## VI. adunanza — 7 giugno 1872 (pag. 168–173)

Valerio prosegue la lettura del Progetto (Atti Giunta 1) rimesta al Titolo IX: Conservazione dei catasti

(sull'art. 49)
accennati alla difficoltà in cui si troverebbero i piccoli comuni di provvedere alla conserv. dei catasti; e si oppone che in sole ..... potrebbe supplire alle pratiche di conserv. dei più comuni.

(sull'art. 52)
..... catastali ..... e le ..... trovate ai comuni

20 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
60 della commissione [illegible] 21



(Sull'art. 8)

Osserv. — Se le volture debbansi eseguire soltanto nei registri delle partite, od anche nel sommarione, e se in relazione debbansi fare variazioni nelle mappe —

Pratiche — e ragioni rispettive)

(Sull'art. 7)

Sulla proprietà d'un esemplare mappe e catasti pel Governo oggetto raccomandato.

(Sull'art. 10)

Sulla notificazione e trasmissione degli avvisi, come vorrebbesi rimettere al regolamento — pratica seguente —

Si rimarca differenza tra Regolamento, ed istruzioni: queste essendo obbligatorie soltanto pei funzionari dipendenti dall'amministrazione, laddove l'altro ha forza anche rispetto ai terzi. —

Prosieguono disposizioni riferibili al sindaco e al regio studio, molto opportunamente motivate, e che importa rileggerle e raffrontarle specialmente nell'esame del progetto del Minist. di Finanza
(tali sono a pag. 171–172–173)

8)

VII. Adunanza — 8 Giugno 1872 (pag. 171–178)

Il Presidente ricorda che in questa seconda lettura del Progetto di Legge si debba decidere.

a) sul significato delle mappe

b) se convenga mantenere nel Progetto tutte le disposiz. che hanno un carattere regolamentare ovvero ridurre la legge a soli patti [illegible] e rinviare ad un regolamento le disposizioni di minore importanza — senza dissimulare molte difficoltà nel primo caso, ma nel secondo osserva che quanto fosse esteso la legge non si potrà mai prevedere tutto ciò che risponde le particolarità degli usi

Valerio, de Blasiis, Monti Vittorio, [illegible]

fanno osservazioni — motivate — fondatissime — ( da leggersi tutte)

Si passa alla seconda lettura del Progetto G.[illegible]

articoli 1 e 2 — ammessi.

art. 3° — durata dei pascoli [illegible] comunali

osservazioni varie, e di peso — — (importantissime da meditarsi)

4, 5, 6 adottati —

7° — Sulle spese per i catasti dei fondi ex [illegible]

art. 8 — adottato —

art. 9 — Sull'intervento dei maggiori proprietari a prender parte alle operazioni

Il Presid. vorrebbe introdurre in proposito gli art. 17, 18 del Progetto 6 maggio 1872

Valerio lo dota, ma limitatamente ad alcuni casi

de Blasiis propone modifiche all'art. 9 —

art. 10 a 17 — ammessi —

art. 101 Elenco ... trasmesso dal Prefetto
... commissione ... 

## VIII - Adunanza — 9 Giugno 1872 (pag. 179-182). 9

Se rilevamento, completamente, e
nello ... mappe e del Registro
art. 18

Vuolsi tolto ai Periti la facoltà di valersi esclusivamente
della tavoletta pretoriana che deriva dello ...
appoggiato a punti trigonometrici ... ,
limitata la tolleranza, ... regola ...
... dei primi ...

art. 19, 20, 21 adottati ...
art. 22 - a ... sostituito ...
art. 23 a 26 approvati
art. 27 - i ... estendersi ...
... giusta ... 

art. 28 - 38 - approvati
art. 39 - ... di ... la
... e ...
Per le ... speciali -
art. 40 a 68 - approvati
art. 69 - ... delle Particelle anche
nella ..., e ... allo ...
... 

... devono rimanere intatte, le ...
potrebbero indicare anche sulla ...
art. 70 a 82 adottati.
art. 83 - Tolto agli ... l'obbligo di ...
le ..., ma ... per ...

art. 84 - 108 - adottati
art. 109 - adottasi di stabilire la ... delle ...
... , ... le ...
... Demandato al Relatore di completare
il ... 

10

IX Adunanza – [illegible] 7 marzo 1872 [illegible] (pag. 183 a 186)

Esame in terza lettura del Progetto G. 2ª minuta

Alla proposta che non si allegassero alla legge i Modelli viene osservato essere necessarj e si [illegible] di [illegible] stato e Mappa –

[illegible] con [illegible] del [illegible], qualità di coltura [illegible] e prospetto di classificaz.

art. 2 – 20 adottati

a 21 – 22 = [illegible] sulla [illegible] che [illegible]

a 23 = definizione di particella – adottato

a 24 a 36 adottati

a 37 registro dei numeri progressivi di mappa rimesso al relatore l'eventuale modificaz. della [illegible] –

a 38 [illegible] adottati senza discussione

a 42 a 43 sull'estimo delle [illegible] dei terreni che [illegible] quando siano [illegible] di proprietà così [illegible]

varie osservazioni, [illegible] la proposta nell'art. del relatore [illegible]

a 44 a 52 adottati, restando esaurita la lettura del Titolo I

ad 20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto
[illegible]

# X Adunanza 28 Dicembre 1872 (pag. 187 - 190)

11

Continua lettura del Prog. G. di [illegible]

il relatore richiama l'attenzione sull'art. 75 aggiunto nel Prog. che [illegible] tenute in evidenza nel registro dei [illegible] [illegible] successive al [illegible]

accenna all'importanza dell'art. 102, onde [illegible] difficoltà di tenere in evidenza nei registri [illegible] [illegible] nel [illegible] dell'[illegible]

Il Prefetto avverte che [illegible] di questo [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] parte [illegible] di fondi [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quando fosse [illegible] quale fu attribuito [illegible] [illegible]

varie osservazioni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] l'articolo proposto salvo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nei [illegible] progetti

[illegible] [illegible] (senza [illegible] dei [illegible]) [illegible] il Prefetto [illegible] [illegible] condizione che i libretti di [illegible] [illegible] [illegible] debbano [illegible] negli uffici provinciali

art. 117

De Blasio non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] fissi il contingente [illegible] [illegible] il tempo in cui [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] che i contingenti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] di [illegible] [illegible] — dopo varie [illegible] si [illegible] l'articolo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

art. 118 a 126 [illegible]

art. 127 – [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] del [illegible] di Stato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — vedi art. 91

Valerio sostiene la convenienza d'[illegible] quelle [illegible] del Cons. di Stato, [illegible] [illegible] —

art. 128 a 131 – ammessi

il Prefetto avverte che il Progetto dovrà essere completato

12.

mentovati i modelli più importanti, e la Rivista dei Istituti Zatteffali, e il sig. Multedo che prega il relatore di voler pure estendere le prese deliberazioni

Incarica il Segretario di provvedere alla stampa del Progetto facendolo precedere da una sommaria esposizione dei motivi delle principali disposizioni

Valsecchi accetta l'incarico, pregando però di voler aggiungere alle fatte cause l'avvocato Depretis, delineando la revisione del Prog. fatta congiuntamente a lui, e del Senatore Pallieri, entrambi periti della materia, ... dal Segretario

il Presidente aderisce alla domanda

## XI Adunanza — 6 Dicembre 1873 (pag. 191–196)

Il Presid. espone che dopo completato e distribuito il Progetto G.ⁿ minuto, ebbe a riconoscere la convenienza d'introdurvi alcuni emendamenti, i quali si riferiscono agli articoli 11, 21, 93, 123, 125, 128, 133, 13, 21, 25, 43, — indicandone l'oggetto rispettivo; ed avvenute osservazioni e risposte dei commissarj, ne precede il concerto accordo sopra ciascuno; che viene pure introdotto relativamente alle G.ⁿ minute

(c 20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto [illegible]

Processi Verbali della Sottocommissione per l'Inchiesta sui Catasti

(mag. 1873–1874)

[illegible] più importanti per la riforma dei
diritti catastali, e [illegible] che prega il relatore che vorrà
pure introd[illegible]

juuem il [illegible]

facendola p[illegible]

[illegible]

Valori[illegible]

aggiungere [illegible]

che nella [illegible]

Senatore [illegible]

dal Segret[illegible]

XI [illegible]

Il Presid. es[illegible]
G. 3.ª minut[illegible]
emendamenti [illegible]
11, 21, 53, 12[illegible]
indicando [illegible]
e disposizion[illegible]
sopra i capi[illegible]
alle G. 12[illegible]

... 22 Elenco invii trasmessi dal Presid.
... 60 ... [illegible]

# Processi Verbali della Sottocommissione per l'Inchiesta sui Catasti

## I. Adunanza ... 20 Maggio 1871 (pag. 193–... )

Si accennano gl'incombenti di questa Sottocomm.

Si accenna necessaria un'inchiesta sul personale tecnico-censuario esistente nel Regno.

Riguardo all'inchiesta sulla produzione agraria, della quale fu messa innanzi l'idea nella Commiss. generale, seguono discussioni, e risultano motivazioni in senso negativo.

Si ritiene utilissima l'inchiesta sui catasti perchè lo studio di essi, che sono di molte specie, insegnerà dove si possa prendere il meglio dei diversi antichi catasti.

Rispetto all'inchiesta agraria osservasi (tra altro) che la ricognizione della rendita agraria viene fatta opportunamente nell'atto di perequare il tributo fra possessori, fra comuni, e fra Provincie. – Aggiungesi però che non sarebbe fuori di luogo, perchè i risultati servirebbero

Divisione idea: non solo ad illustrare e a giustificare la proposta perequazione, ma pure a guidare la mente di chi giudicherà della medesima.

Si propone che per la prossima adunanza venga riferito intorno ai quadri descrittivi dell'inchiesta sui Catasti presentati dal Presid. Conte Menabrea (alleg. ...); e si riferisca (nelle formole) delle domande, e modi dell'inchiesta sul personale tecnico; e si produca motivato avviso circa la necessità, e convenienza dell'inchiesta sulla produzione agraria.

Proposta adottata, avendo accettato di riferire Araldi, Formaciari, e Messedaglia.

## II. Adunanza — 27 Maggio 1871

Si procede alla nomina del Presidente per schede segrete, e ne risulta eletto il Senatore [illegible] con voti 5 sopra 6.

Il Presidente avvisa che a fine di dare all'inchiesta un senso concreto, conviene tenere — per ora a base e guida della medesima, lo schema [illegible] alla perequazione stato [illegible] accolto dalla Commissione generale — Richiama la storia della formazione dei catasti nelle Provincie napolitane e siciliane, e nota che questi, ed imperfetti [illegible] lavori catastali, [illegible] [illegible] [illegible] la necessità di metterle [illegible] [illegible] [illegible]

Si riflette sul rilevamento delle mappe appoggiato a punti trigonometrici determinabili dal Governo, non convenga invece che il Governo fornisca i perimetri dei Comuni. Ma si osserva che questi perimetri attualmente non si hanno, ma lo Stato maggiore potrà fornire mezzi utili all'uopo.

Riguardo ai quadri precedenti (all. H). Difatti allo scopo di raccogliere tutte le possibili notizie, potranno in buona parte restringersi.

Quanto alle fonti a cui attingere le volute notizie, si rammenta che dove furono fatti e conservati regolari catasti geometrici (nella Lombardia, nella Venezia, nella Toscana, nelle ex Stato Pontificio) gli uffici compartimentali sono [illegible] di [illegible] [illegible]; e questi tutte le [illegible] informazioni — Per le Provincie meridionali, ed altre [illegible] ancora [illegible] alle Intendenze di Finanza, ed alle agenzie [illegible]

Le risposte negative in tutto o in parte in qualche compartimento verranno a dare dimostrazione della varietà [illegible] in fatto di catasti.

Si procede all'esame dei Quadri I, II, e III, [illegible] [illegible] [illegible] dei fatti statistici

[illegible] fino 28. del Quadro III. intitolato: Rapporto fra la rendita censuaria e la effettiva rendita attuale, si manifesta il [illegible]

20) Elenco atti trasmessi dal Prefetto
262 della Commissione amministrativa ... 21

circa la possibilità di ottenere quel dato, sia perchè i sistemi censuarj sono espressi in valori monetarj diversi e rappresentano in catasto il valore capitale in un altro la rendita media, sia perchè se relazioni catastali implicano ... sulla ricerca nella della proprietà fondiaria individuale, ... difficoltà ... per la risoluzione di molte questioni preliminari ... e d'altre ragioni ... d'abbandonare le ... del quadro III

Viene poi osservato ... di fatto, che nei compartimenti forniti di catasti regolari e bene conservati ad ogni passaggio si mettono a riscontro l'estimo catastale, ... nell'altra trasla...

Chi assicura però che quel prezzo sia ...

III Adunanza — 2 Giugno 1871 (pag. 202 – 204

IV Adunanza — 19 Giugno 1871 pag. 205 – 206

In entrambe si tratta di esami, confronti, osservazioni, e risoluzioni prese sui quesiti ... (alleg. ... M. ...) — (in fine ... pag. 490 – 501

oggetti transitorj – indifferenti

V. Adunanza — 5. Dicembre 1873 – (pag. 207)

Il Presid. narra le molte difficoltà incontrate a raccogliere dai diversi uffizj i dati e le notizie relative ai varj compartimenti catastali; — ed il lungo lavoro occorso per coordinarli ... come si può dal Rendiconte che fu distribuito da parecchi giorni ai membri della sottocommissione e sul quale essa è ora chiamata a deliberare per essere poi presentato alla Commissione Generale

Tale lavoro a cui il Segr. ... ha atteso molti mesi, non è che la esatta esposizione dei risultati dell'inchiesta ... pei varj ordini d'investigazione

Le ... generali sono riepilogate nella Conclusione della quale il Presid. dà lettura — (allegato D) pag. 207 – 208 – ...

allegato D
rendiconto
pag. 275 – 404

a c. 201 Elenco atti trasmessi dal Prefetto
a 262 della Commissione, alla Lettura a c. 213

Compendio dei lavori della Commissione — c. 263 – 266
Lavori della prima sottocommissione — 266 – 269
Lavori della seconda sottocommissione — 269 – 270
Incarichi speciali demandati ai Commissari — 270
Elenco di oggetti indirizzati alla Commissione — 271 — ne fu [illegible] al [illegible]

Rendimento dei lavori della sottocommissione
sulla Inchiesta sui Catasti

I. Lavori preparatorii — 273 – 277
II Uffici ai quali è indirizzata la Inchiesta — 277 – 279
III Personale tecnico — 279 – 28[illegible] (ingegneri, agrimensori [illegible] 2035)
IV Lavori geodetici e topografici eseguiti
a dal Corpo di Stato maggiore — 280 – 281
b dall'Istituto di Firenze — 281 – 282
c dalle Società compagnie del [illegible] — 282 – 283

V = Informazioni sui Catasti esistenti e sulle imposte fondiarie — 283 – 296 riferendosi alla [illegible] d'ognuno —

VI = Catasti del Compartimento Ligure Piemontese — 296 – 297
VII = Opere relative alla formazione del Catasto 298 – 306 — [illegible] compartimento, e [illegible] all'Estero

VIII Conclusione — 307 – 309

Circolare della Commissione d'inchiesta sui Catasti
ai Prefetti — 310
alle [illegible] — 311
Prospetto riassuntivo ingegneri, architetti [illegible] — 312 – 315
Lavori geodetici — 316 – 339
Lavori topografici — 340 – 345
Riassunto dei Catasti esistenti — 347 – 351
Riassunto dei dati relativi alla superficie all'Estero, alle imposte, e alla spesa della formazione del Catasto — 352 – 361 — [illegible] colonne e riferiti [illegible], [illegible], Piem.[te], Ligure, Sardo, Siciliano, Toscano
Informazioni sui Catasti esistenti: Stranieri 362 — (18); Estero 363 — (13) } per ognuno dei generi [illegible]
433

a 414 Quadro indicativo di diversi Catasti esistenti nelle varie parti del Regno
Sono in tutti N. 22, ed ognuno è indicato. Epoca dell'attivaz.
de' generi di tipo o descrizione
dei particolari per usarli
del Estimo e correzione della tabella
tariffa monetaria di cui è espresso
ragguaglio di l'unità catastale della

p. 415 – 417 Prospetto dei generi del Compartimento distinti in colonne
rispett. Riportante i Catasti secondo la natura dei rispettivi catasti ... quali 1635,406

(in capi) p. 418 – 419 Quadro delle spese presentate dalla Direzione del Catasto { distinta in colonne 14 nei 9 Compartimenti

Schema di servire di base alla discussione p. 423 – 425 ... ... p. 2. 3.

Progetto di legge presentato dal Presidente alla prima Sottocommiss.
all. 35 all'adunanza 28 marzo 1872 p. 429 – 435 (artic. 40) (

Spiegazioni ed osservazioni
intorno al sud. Progetto p. 435 – 449 –

Progetto di Legge elaborato dalla prima Sottocommiss. ... p. 450 – 483 consta di partimento alla { di misura, di stima, di tenuta
in articoli 133

Quadri statistici per l'inchiesta sui Catasti
presentati dal Presidente
nell'adunanza della Comm. generale
del 5 Maggio 1871 ... p. 486 – 487 { I. Lavori geodetici e topografici; II. Formazione delle ...; III. Ripartiz. d'imposte, ... conservaz. del Catasto

I. Questionario – informazioni sui catasti
Lavori geodetici e topografici
adunanza ... ... 491 – 492

II. Questionario di formazione delle mappe
... ... 494 – 495
adunanza ...

III. Questionario – ... delle mappe – 499 – 500

... ... 503 – 504

NB – di limitare il Progetto,
e lasciar ... l'esecuzione.

Contigenti e centri a cui debbono ... ogni volta concorrere tutte le linee che partono dalla periferia sociale (Comuni, Provinciale, ... del Regno)

# Sunto

## della Relazione del Min.° delle finanze alla Camera dei Deputati nella tornata 21 Maggio 1871 sulla

## Perequazione delle Imposte fondiarie

§.7 Si accenna alla Commis.ne nominata con decreto 11 agosto 1861 coll'incarico
„a ricercare i mezzi pratici, più
spediti, per ottenere in via
approssimativa la perequazione
delle basi dell'imposta fondiaria
„ nelle varie provincie del Regno
„ d'Italia, affinchè si consegua
„ un'equa ripartizione delle
„ imposte medesime

Tale Comm.ne incontrò gravissime difficoltà per la moltiplicità, diversità, irregolarità imperfezione, ed anche mancanza di Catasti.

Procedette spesso con argomenti di induzione e di analogia

Tentò più metodi:

Esame comparativo dei Catasti fra loro;
confronto della densità della popolazione, e della ricchezza generale delle Provincie;
esame dei Contratti di vendita e d'affitto.

~~[illegible]~~

Questi tre diversi metodi contemperati fra loro diedero nuovi saggi di perequazione; i cui risultati non differiscono notabilmente gli uni dagli altri — ca ciò era dire anzi di sperequazione; ed è inconcepibile come potessero risultare non differenti notabilmente se dedotti da basi cotanto differenti, e incerte

La Commissione presentò il suo Schema come una perequazione approssimativa, che intitolò invece conguaglio provvisorio, invocando che venisse decretata una esatta e concreta perequazione per l'avvenire

Il Progetto di legge preparato da quella Commissione, presentato alla Camera 19 Marzo 1862, poi ripresentato 2 Maggio successivo, approvato dalla Camera 20 Marzo 1864, ebbe la sanzione reale 14 Luglio 1864

4.8 Questa legge fissò i Contingenti compartimentali d'imposta, abolì tutti i privilegi, e molte esenzioni

Il Parlamento però volle darle un carattere transitorio, votando l'art. 14 per cui doveva avere effetto solo pegli anni 1864 - 65 - 66 - 67.

Sotto la denominazione di Imposta fondiaria, la legge del 1864 comprendeva quella sui terreni, e quella sui fabbricati

Alla uniforme tassazione dei fabbricati essendosi provveduto colla Legge 26 Gennaro 1865 . . . (e molte disposizioni (taluni) posteriori, e Regolamento 28 agosto 1870 ecc. ecc.)

l'argomento perequazione rimane ora ristretto ai soli terreni

Beni non censiti

La Legge 1864, il Decreto legislativo 28 giugno 1866, e la Legge 28 maggio 1867 ordinarono che fossero assoggettati ad imposta li beni non censiti, operazione mai compiuta perchè impossibile senza la misura dei terreni

[illegible] e gli argomenti che il Ministro [illegible] di accennare riguardo agli effetti dei catasti per dichiarazione dei possessori spiegheranno il motivo per cui non si può senza un catasto geometrico effettuare una regolare tassazione dei beni non censiti

Ricordando le irregolarità, e le
mancanze dei catasti nei compartimenti
Ligure-Piemontese, e Modenese,
e le reclamate modificazioni nel riparto
delle imposte, accenna a provvedimenti
speciali adottati all' oggetto fino a che
ne avvenga il riordinamento

all. 8 9 10

§. 1.
Necessità di una perequazione

Ne sviluppa alquante ragioni
7.11 dimostrative (altre pur essendone ben
più estese); ricorda la notorietà, e generalità
delle esistenti enormi sperequazioni,
per cui non è a discorrersi di perequaz.
fra compartimenti e fra provincie,
ma necessita una vera e completa
perequaz. generale per ottenere
che ciascun contribuente paghi
realmente in proporzione dei
suoi redditi, — tale essendo il senso
dell'art. 14 della legge del 1864,
e tale l'intendimento espresso
ripetutamente dal Parlamento; e tale il principio riconosciuto e proclamato
dallo Statuto fondamentale del Regno (art. 25)

§. 2.
Origine del presente Progetto di legge,
Studj che lo precedettero.

accenna alla Commissione istituita
col Decreto 12 Marzo 1871 coll'incarico
di provvedere alle menzionate
07.11 esigenze dell'argomento, la quale assunse
il difficile incarico, e lo portò
a termine nella seduta 28 febbraio 74 —
Presenta tutti gli atti di d.ta Commiss.,
dai quali rilevasi che la Commiss.
in corso de' suoi lavori ...

In corso de' suoi lavori si divise
in due sotto-commissioni
l'una coll'incarico di preparare
il progetto di legge, l'altra di provvedere
alla inchiesta intorno ai catasti
esistenti.

Indica la qualità (molto estesa)
del lavoro di questa seconda sottocommne
diretti a statuire - fondatamente -
per la formazione d'un catasto
per tutto il Regno -

Gli atti della stessa allegati alla
relazne contengono dati esatti e preziosi
a tale scopo.

Dichiara accettato lo schema
proposto dalla commne nel suo
concetto fondamentale, ma' ripetuto
d'introdurvi modificazioni nella forma
Il progetto della commne contiene
un completo sviluppo anche
della parte regolamentare.
Quello che propone il Ministro
non contiene se non la parte
veramente legislativa. Ne adduce
molte ragioni della notevolissima
differenza in esteso dettaglio.

Non vuol sancire per legge
la parte regolamentare; vuole invece
lasciare al governo la facoltà di fare
ciò che gli pare secondo i casi, i luoghi, le
le circostanze

af-12

## §. 3.
## Concetti fondamentali del sistema proposto

Sono due:
l'uno, che la perequazione abbia per base un catasto geometrico particellare;
l'altro (in parte nuovo, e che differisce dai sistemi fin qui usati) fu prendere le mosse dalla perequazione fra contribuenti i più prossimi fra loro per giungere alla perequazione fra contribuenti e contribuenti in tutto lo stato.

Perciò l'art. 1° del Progetto divide l'operazione in tre studj.

Nel primo – si fissa in modo definitivo la proporzione di estimo fra contribuente e contribuente di ciascun comune, cosicchè dalle successive operazioni possa essere modificato il carico del comune, non variata la proporzione di riparto del carico stesso

Al fine di questo primo studio si ha quindi un giusto riparto del contingente comunale fra i contribuenti del comune.

Il secondo studio tende alla perequazione fra i comuni della stessa provincia, vale a dire a determinare le rendite proporzionali di questi comuni per il riparto del contingente provinciale

Nel terzo stadio si procede alla perequazione fra le Provincie del regno per il riparto del contingente totale d'imposta

Ultimate queste operazioni, i contribuenti pagheranno tutti, a titolo d'imposta, una stessa parte aliquota del loro reddito –

Ma codesti contingenti sono poi essi giustificati da risultanze di fatto # dei calcoli delle rendite, o non sono piuttosto a dettagli erronei in più o meno?

Per ... la faccia ... ricalcola

| enza | Treviso | Belluno | Udine | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 284 | 305 | 439 | 2092 | 2 |
| 23 | 96 | 66 | 180 | 795 | 2 |
| 411,61 | 229,623,74 | 255329,20 | 536,1914 | 2019596,81 | 4 |
| 926,60 | 2014,95 | 61098,55 | 69,356,– | 157,03305 | 5 |
| | | | | | 6 |
| – | – | – | – | – | |
| 596.50 | 1.83 | 178.90 | 847,62 | 245924 | 7 |
| 30437 | 221642.42 | 316,606,65 | 606,342,76 | [illegible] | 8 |
| | confistatta | callegh. 87,434,58 | 636933426 | [illegible] | 9 |
| | | 285457,29 | 5,504,36274 | 45147332.58 | 10 |
| | | 145,71872 | 4,624,10737 | 36689077.11 | 11 |
| 9 | | 93,324,68 | 2112,16218 | 17326633.41 | 12 |
| 27 | | 56,476.59 | 1,434,900,02 | 11,390979,99 | 13 |
| 10 | | 53,489 | 134,115 | | 14 |
| 18 | | 0,491 | 216,839 | | 15 |
| ,400 | | 3,62 | 7.43 | | 16 |
| | | 1.55 | 3.48 | | 17 |
| 2,987269 | | 1.12 | 2,37 | | 18 |
| 2,22335 80.... | | 24,03 | 41,04 | | 19 |
| | | 14.29 | 21.34 | | 20 |
| ~~6002235 80~~ | | 21,11 | 31,09 | | 21 |
| 52 22355 80 | | 9.33 | 8,80 | | 22 |
| 2,1 | | 15,834 | 1,834 | | 23 |
| | | 312,999,63 | 9600,533.81 | 35772512.93 | 24 |
| | | | | 4259339.108 | |
| | | | | 2241,9821.9 | |

17 9 8 Zan.
2,... Zam

Ultime fornite della giust. Romana
I. II. III = speciali; la II p. ...
e la III rinvio all'erario generale

Pag. ... 11.23 a. arrivato 12.7
2.46 p — 3,50

Ultime forme giust. genl. = 1321–1340 } fasc. ...
1353–1384 }

Analisi lettera dell'Imperatore a Rhauvel 20. maggio 1862
I pag. 1385–1403 } fasc. II. ..., e 1° ...
II – 1437–1448 }
III – 1462–1480 } fasc.
IV – 1493–1503 }

I. ... da 6 Genn. a 29 marzo fasc. 1 a 13
II — ... 5 aprile a 20 giug. — 14 a 26
III ... 5 luglio a 20 agosto — 27 a 35

13 —
26 —
35 —

... agli op. di ...
... ... ...

29,813,311,20
12422269,60
52235,580,80

4 ...
44144377
4,777790
28667760
+9555572
12422269,60

9101
306253624,20
39813311,20

Nel terzo stadio si procede alla perequazione fra le Provincie del regno, per il riparto del contingente totale d'imposta.

Ultimate queste operazioni, i contribuenti pagheranno tutti, a titolo d'imposta, una stessa parte aliquota del loro reddito.

Ma codesti contingenti sono poi essi giustificati da risultanti di fatto dei calcoli delle rendite, o non sono piuttosto a ritratti erronei più o meno?

Ricevuto la faccia [illegible]

| …enza | Treviso | Belluno | Udine | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 284 | 305 | 439 | 2092 | 2 |
| 23 | 96 | 66 | 180 | 795 | 3 |
| 414,61 | 229,623,74 | 255329,20 | 536,139,14 | 2,01[illegible]56,81 | 4 |
| 926,60 | 2014,35 | 61098,35 | 69,356,– | 157,033,05 | 5 |
| – | – | – | – | – | 6 |
| 596.50 | 1.83 | 178.90 | 847,02 | 2,45,924 | 7 |
| 50037 | 2,1612.12 | 316,606,65 | 606,342,76 | [illegible] | 8 |
| | | 87,434,58 | 636,93426 | [illegible] | 9 |
| | | 285,437,29 | 5504,36274 | 45,14[illegible]32.38 | 10 |
| | | 145,71872 | 4,624,10737 | 36689077.11 | 11 |
| | | 93,324,68 | 2112,16218 | 17,32,66[illegible].41 | 12 |
| | | 56,476.59 | 1,434,90002 | 11,3909799 | 13 |
| | | 53,489 | 134,115 | | 14 |
| | | 10,491 | 216,839 | | 15 |
| | | 3,62 | 7.43 | | 16 |
| | | 1.55 | 3.48 | | 17 |
| | | 1.12 | 2,37 | | 18 |
| | | 24,03 | 41,04 | | 19 |
| | | 14.29 | 21,34 | | 20 |
| | | 31,11 | 31,09 | | 21 |
| | | 9.33 | 8.80 | | 22 |
| | | 5.834 | 1,8,834 | | 23 |
| | | 12,999,63 | 9,600,[illegible]3.81 | 3772512.93 | 24 |
| | | | | 4,259,389.108 | |
| | | | | 52241,938 21.9 | |

8 | 2,987289

8 52,23558 0

8 | ~~52,23558 0~~
0 | 52 23558 0
80 2,1

39 813.311.20
12422269 60
52235,580,80

28666770
+9555592
124222 59 60
398

Nel terzo stadio si procede alla perequazione fra le Provincie del regno per il riparto del contingente totale d'imposta.

Ultimate queste operazioni i contribuenti pagheranno tutti, a titolo d'imposta, una stessa parte aliquota del loro reddito —

135.50
125.—
10.50

ogni [illegible] % del [illegible] totale
ogni [illegible] % del [illegible] parziale
[illegible]
[illegible]
non basta che [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] → 300.—
[illegible] = 164.50
[illegible] 135.50

[illegible]
[illegible]
[illegible]
in oro; ed al
[illegible]
[illegible],
per il che [illegible]
opportuno [illegible]
conto, [illegible]

del [illegible]

La perequazione (che [illegible] [illegible]) [illegible]
nel [illegible] [illegible] [illegible]
con [illegible] [illegible] corrispettivi-
[illegible] che [illegible]
altrimenti [illegible] fra tutti li
[illegible] dello Stato

50
75
60.50
135.50

## III

1\. 1828. 6. ~~[illegible]~~ aprile N. 11562 del Trib. Civile di [illegible] in Venezia
– Petizione di Giuseppe [illegible] Legatario del fu [illegible] [illegible]
contro l'I. R. Fisco Centrale
tre punti ~~di separazione~~.
I. di separazione ed assegno all'attore di un campo e
[illegible] [illegible] [illegible] dal corpo delli
N. 636, 637, 638, 639 [illegible] [illegible] 1910
II. di separaz. ed assegno all'attore di campi [illegible] [illegible] 59
dal corpo del N. 849 in [illegible]
III. di pagamento di frutti
} originale con in [illegible] [illegible] [illegible]

2\. 1834 26 aprile Sentenza dell'I. R. Trib. Prov. di Venezia N. 7734
con inserti motivi, che [illegible] la sua
Petizione —
} Sentenza originale e copie semplici [illegible] [illegible]

Avvertenza quei fondi [illegible] erano del
[illegible] degl' [illegible] del [illegible] Demanio
[illegible] [illegible] [illegible] 21. gen. 1825
questa Sentenza venne confermata
in Giudizj superiori, e seguì la chiesta separaz.
e consegna all'attore, [illegible] [illegible], e dopo lui
li [illegible] [illegible] [illegible]

100

Strade comunali / [illegible]

[illegible] 4 / [illegible] 5 / [illegible] 6 / Fabbricati 7 / [illegible]

[illegible] 9 / [illegible] 10 / [illegible] 11

Superficie [illegible] 12

venezia / [illegible] / [illegible] / Verona / [illegible] / [illegible]

Superficie

Esegesi [illegible] calcolazione
parte col mezzo della triangolazione
altra colla reticola

· Attualmente si fa coll'uso dell' [illegible]
o meglio ancora di una parallela mobile
col mezzo della quale si [illegible] le figure
ad un solo triangolo di cui poi si ottiene
la superficie con la semplice operazione
aritmetica di una sola moltiplicazione

Planimetro polare di Amsler [illegible] superficie.

---

[illegible]

2,380,638 [illegible]
880 285 = [illegible]

3,260,816

Pr. 02 = 2,107,034 [illegible]
880 235 [illegible]
2,987,269 [illegible]

Estero [illegible]
Comuni 2,1 4777 796
20,090,608

52,235,580

| [illegible] | [illegible] | Collegi |
|---|---|---|
| 15 … 9 | | |
| 26 a 30 … 14 | | 67 |
| 4,95 | … 9 | 16 |
| 7 … 9 | … 27 | |
| 10 | , 10 | |
| 11 … 12 | … 18 | |
| [illegible] | … 100 | |

24,090,608 / 2,987,269

20090608 = 52,235,580 = [illegible]

20090608 | 52235580
1047 1160 | 2,4
1042 94480
32 [illegible]

Pubblicazione ufficiale del governo [illegible]

15312812 260
5187687 20
3062562 4 1 20
398 1331

39,813,311.20
12422269 60
52235,580,80

40181216 0
40181216
44499 3776 0
4,777796 360
286667700
955559 2
12422269 60

q.t 352

| Venezia | …eviso | Bellano | Udine | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 84 | 305 | 439 | 2092 | 2 |
| 51 | 96 | 66 | 180 | 795 | 3 |
| 191,421.96 | 9,625,74 | 255329,20 | 536,1914 | 201[illegible]681 | 4 |
| 149,88.1[illegible] | [illegible]014,35 | 61098,35 | 69,356.– | 157,033,05 | 5 |
| – | – | – | – | – | 6 |
| 585. | 1.83 | 175.90 | 847,02 | 245924 | 7 |
| 207,005.12 | 1642.42 | 316,606,65 | 606,342,76 | [illegible] | 8 |
| 5,231,859.61 | 397984.11 | 1,487,434.58 | 6,369,334,26 | [illegible] | 9 |
| 5,388,150.14 | 529,12189 | 1,285,437,29 | 5,501,36274 | 45,147,3238 | 10 |
| 2,959,393.76 | 68,40289 | 1,145,71872 | 4,624,10737 | 36689077.11 | 11 |
| 2,067,862.90 | 12,17646 | 493,924,68 | 2,112,16218 | 17320633.41 | 12 |
| 918,380.27 | 79,652.90 | 356,476.50 | 1,434,900,02 | 11,390,97991 | 13 |
| 23,861 | 44,431 | 53,489 | 134,115 | | 14 |
| 17,946 | 37,901 | 80,491 | 216,839 | | 15 |
| 14.34 | 20,58 | 3,62 | 7.43 | | 16 |
| 10.02 | 9.16 | 1.55 | 3.48 | | 17 |
| 4.45 | 6,38 | 1.12 | 2.37 | | 18 |
| 225.81 | 124.39 | 24,03 | 41.04 | | 19 |
| 164.90 | 82.35 | 14.23 | 21.34 | | 20 |
| 31.03 | 31,03 | 31,11 | 31,03 | | 21 |
| 20.94 | 9.35 | 9.33 | 8.80 | | 22 |
| 15.834 | 15.834 | 15.834 | 15,834 | | 23 |
| 3,277,621.03 | 667,710,42 | 5,012,999,63 | 9,600,513.81 | 25,772,512.93 | 24 |
| | | | | 225,9389.108 | |
| | | | | 52,241,938.21,9 | |

Ma codesti contingenti sono poi essi giustificati da risultati di fatto dei calcoli delle rendite, o non sono piuttosto a ritenersi erronei in più o meno?

\# Per quanto la faccia supponi … la Veloz … scialoja … "1 x …" …

La rendita deve desumersi dal valor dei fondi

– quindi i contingenti d'imposta devono stare in proporzione col valor dei fondi … o viceversa … la proporzione dell'estimo più manifesta … territori di fatti

Colla legge di finanza 17 luglio 1805, il governo ha obbligo di ripartire e … le spese tutte dipartimentali … a qualche risultato … mediante un … stati per determinarsi i 48 dinari

(48 denari … lire di estimo … 1805 … sostituendosi le … dell'agricoltura

Estimi vecchi sopra tutti diversi in epoche differenti una dall'altra, rappresentanti talvolta la rendita, talaltra il capitale, ed altri una cifra convenzionale, e costituiti con infinita varietà di metodi sia nelle depurazioni della rendita, sia nell'applicazione dei … e secondo le … non permettevano mai di potersi formare una giusta idea della forza contributiva di tutti i dipartimenti … e del rilevare dei fondi censibili … di contenere … 

\#

# L'Imposta fondiaria

100,0

Annuario Statistico Italiano
anno I pag. 345
Dopo lunghe disputazioni
n'uscì la legge 4 Giugno 1855
la più [illegible] certo, e più
solennemente d'essere di tutte
le Leggi catastali
Le operazioni procedettero per tre
anni alacremente, ma non
[illegible] terminare in meno di
venti anni, colla dispendio di [illegible] milioni
di Lire Italiane — Perciò si pensò
ad una catastazione temporanea e
suppletiva. Progetto dei deputati
Depretis e [illegible] 1858
catasto provv. e [illegible] dell'impos.
fondiaria alla [illegible] Dicembre 1858

regol. gener.

comuni

ct. 352

| Venezia | Padova | Rovigo | Verona | Vicenza | Treviso | Belluno | Udine | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 145 | 90 | 392. | 317 | 284 | 305 | 439 | 2092 | 2 |
| 51 | 105 | 63 | 113 | 123 | 96 | 66 | 180 | 795 | 3 |
| 191,421.96 | 201,688.50 | 155521.80 | 271,765.86 | 256,411.61 | 229,625.74 | 255,329.20 | 536,139.14 | 2,017,956.81 | 4 |
| 14988.16 | 13024 | 3394.95 | 2123.70 | 3926,60 | 2014,35 | 61098,35 | 69,356.– | 157,033.05 | 5 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 585. | 355.01 | 641.07 | 953.31 | 596.50 | 1.83 | 178.90 | 847,62 | 4,159.24 | 7 |
| 207,005.12 | 202,338.75 | 159,557.82 | 274,842.87 | 260,927.71 | 231642.42 | 316,606,65 | 606,342,76 | [illegible] | 8 |
| 5,234,859.66 | 8,861,251.65 | 5,020,988.45 | 8,980,251.32 | 8,890,431.18 | 6,397,984.11 | 1,487,434.58 | 6,369,334.26 | [illegible] | 9 |
| 5,388,150.14 | 7,657,871.11 | 4,338,607.15 | 7,760,713.23 | 7,687,688.43 | 5,529,121.89 | 1,285,237.29 | 5,501,362.74 | 45,147,932.38 | 10 |
| 2,959,393.76 | 6,462,444.67 | 2,594,703.20 | 6,171,377.80 | 6,662,925.70 | 4,768,402.89 | 1,147,718.72 | 4,624,107.37 | 36,689,077.11 | 11 |
| 2,067,862.20 | 2,938,934.89 | 1,665,068.98 | 2,978,403.44 | 2,948,612.78 | 2,121,964.16 | 493,324.60 | 2,112,162.18 | 17,320,633.41 | 12 |
| 918,380.47 | 2,005,541.60 | 1,208,456.96 | 1,920,156.05 | 2,067,409.29 | 1,479,652.90 | 356,476.50 | 1,434,900.02 | 11,390,979.13 | 13 |
| 23,861 | 40,258 | 30,851 | 63,027 | 67,516 | 44,431 | 53,489 | 134,115 | | 14 |
| 17,946 | 40,820 | 35,851 | 71,507 | 95,576 | 37,901 | 80,491 | 216,839 | | 15 |
| 14.34 | 32.02 | 24.57 | 22.58 | 25,59 | 20,58 | 3,62 | 7.43 | | 16 |
| 10.02 | 14.57 | 10.48 | 10,87 | 11,32 | 9.16 | 1.55 | 3.48 | | 17 |
| 4.45 | 9.94 | 7,60 | 7.01 | 7.94 | 6,38 | 1.12 | 2,37 | | 18 |
| 225.81 | 190.22 | 141.95 | 123.13 | 112,79 | 124.39 | 24,03 | 41.04 | | 19 |
| 164.90 | 158.28 | 107.34 | 86,90 | 69,71 | 82.35 | 14.29 | 21.34 | | 20 |
| 31.03 | 31.03 | 31.03 | 31.11 | 31.03 | 31,03 | 31,11 | 31.03 | | 21 |
| 20.94 | 13.42 | 19.25 | 9.52 | 7.20 | 9.35 | 9.33 | 8.80 | | 22 |
| 15.834 | 15.834 | 15,834 | 15.834 | 18,831 | 15.834 | 15.834 | 18,834 | | 23 |
| 3,277,621.03 | 3,203,978.29 | 2,520,962.90 | 4,351,731.61 | 4,131,564.14 | 3,667,330.42 | 5,012,999.63 | 9,000,523.81 | 35,772,512.93 | 24 |
| | | | | | | | | 42,559,289.108 | |
| | | | | | | | | 52,241,938.21.9 | |

Provincie — 1

| | |
|---|---|
| Comuni — censuarj | 2 |
| Comuni — amministrativi | 3 |
| Estensione catastale in Ettari — dei terreni produttivi | 4 |
| Estensione catastale in Ettari — dei terreni sterili | 5 |
| Estensione catastale in Ettari — delle acque e strade pubbliche | 6 |
| Estensione catastale in Ettari — delle aree di fabbricati non servienti all'agricoltura | 7 |
| Estensione catastale in Ettari — complessiva (rettificata 52241,9821) | 8 |
| Estimo complessivo all'attuazione del Catasto — in valuta catastale | 9 |
| Estimo complessivo all'attuazione del Catasto — ridotto a rendita in Lire Italiane | 10 |
| Estimo complessivo al 1° Gennaio 1871, ridotto a rendita in lire ital.e | 11 |
| Imposta dello Stato complessiva in lire ital.e — all'attuazione del Catasto | 12 |
| Imposta dello Stato complessiva in lire ital.e — pel 1871 compresi li tre decimi | 13 |
| Possessori — all'attuazione del Catasto | 14 |
| Possessori — al 1° Gennaio 1871 | 15 |
| Rendita media per ettaro in lire italiane pel 1871 | 16 |
| Imposta media per Ettaro — all'attuazione del Catasto | 17 |
| Imposta media per Ettaro — al 1° Gennaio 1871 | 18 |
| Rendita media di ciascun possessore — all'attuazione del Catasto | 19 |
| Rendita media di ciascun possessore — al 1° Gennaio 1871 | 20 |
| Aliquota d'imposta per ogni Lira di Rendita pel 1871 | 21 |
| Spesa per la formazione del Catasto comprese le Mappe — per particella | 22 |
| Spesa per la formazione del Catasto comprese le Mappe — per Ettaro | 23 |
| Spesa per la formazione del Catasto comprese le Mappe — Totale | 24 |

9

7,926,839.00
13,225,061.60
1,845,419 65
924,880.97
5796440.12
29,733,632 64
~~1575959.11~~
1,575,596.66

31,309,229 30
8,351,167.51
52,241,938.21

6,234,867.66
~~8807251.~~
8,861,251.05
5,020,388.45
8,980,254.02
8890,431.13
6,397,984.11
1,487,134.58
6,769,324.20
4,451,16
4,310,965

585
65501
6,107
99831
59650
[illegible]1.83
17890
847167
445924

10

6,859,354.67
11,429,065.11
1594,799.26
~~[illegible]~~

6,231,864,966
8861231,655
5,020,388,45
8980,254,32
8890,431,13
6397,984,11
1487,134,58
6,769,334,25
52,241,948,16

6,850,354,67
11,429,065,14
1,594,799,26
8122,4516
5000,289,56
1,961,0,2663
27,057,377,442
7220,4727
45,147,352,58

8

3647 98 44
4301,5328
254,5340
3290,237
1168,2944
31399,314
1,18409 007
944377 91 7
225928910
2070051 2
2023,5875
1595,782
2748,4287
260937 71
2310,2
31[illegible]
[illegible]
235929 4 60

5388150 14
7657 87 171
4 33 8 6 07 15
7716 07 13 23
7 6 8 3 0 8 8 43
5 5 2 9 1 2 1 89
1 2 8 5 4 3 7 29
5 5 0 4 3 6 2 64
45 1 4 7 3 5 2 58

11

3,47 31396 7
912601056
13724 0389
725455.
4260 2 2 9 3 2
7 3 6 8 0 2 1 5
21,6 8 4 0 3 9 7 7
58 3 7 3 1 1 6 8 8
36,6 8 8 3 7 7 1 1

2 9 5 9 3 9 3 7 6
6 4 6 2 4 4 4 6 7
3 8 9 4 7 0 3 2 0
3 1 7 1 5 7 7 8 0
6 6 8 2 9 2 8 7 0
4 7 6 8 4 0 2 8 9
1 1 4 5 7 1 8 7 2
[illegible] 2 1 0 7 3 7
~~[illegible]~~
36 8 8 9 0 7 7 6 1

| 12. | 13. |
|---|---|
| 262902662 | 164775266 |
| 499419832 | 275162615 |
| 61205148 | 417652 .. |
| 31172222 | 22747810 |
| 261926634 | 197751990 |
| 52256462 | 19494357 |
| 1108882960 | 6,79696238 |
| 2341546301 | 13,18794229 |
| 1732003341 | 11,39097991 |

| | |
|---|---|
| 200786230 | 9182[illegible]27 |
| 93893489 | 20055[illegible]63 |
| 166506898 | 120845696 |
| 297840344 | 192015605 |
| 2948[illegible]278 | 200740929 |
| 2[illegible] | 147905290 |
| 49332468 | 35647659 |
| 21124521,8 | 143490002 |
| 1732063341 | 11,39097991 |

| 240 | 24 | |
|---|---|---|
| 41[illegible]2698 .. | 327762103 | Nell'opera Menighini(?) ~~[illegible]~~ condizione finanziaria |
| 681084320 | 320397339 | del Regno italiano [illegible] |
| 403017 .. | 2,52336290 | (Torino 1865 unione tipogr.) |
| 52096053 | 493173161 | la spesa viene riassunta in |
| — — — — | 41315641 | 4 fiorini, moneta di convenzione. |
| 497.09.5531 | ~~[illegible]~~ | 20,090,608, che calcolati a |
| 1689899907 | 5,1129963 | 2,60 italiane importano 52,235,580,80 |
| 5?671012 | 960054381 | e qui esponendosi 35,772,512.93 |
| 35,77251299 | 357725,1299 | Differenza 16,463,067.87 |

Ecco avremo tratti i dati da una pubblicazione officiale del governo austriaco, poi soggiunge:
"La giunta del censimento Lombardo Veneto istituita nel 1819, non trovò elementi di contabilità sufficienti per stabilire con precisione il dispendio incontrato per questa prima operazione, ma lo calcolò in via approssimativa [illegible] nel prospetto [illegible]

f. 20,090,680 = $ 52,235,580 / 20,090,680 = $ 2,59999064 f. franco

52,235,580 | f. 20,090,680
40 181 360 | 2,59999064
12 054 2200
100 453 400
200 888 000
180 816 120
200 718 800
180 810 120
199 076 800
180 816 120
182 106 800
180 816 120
129 068 000
120 544 080
85 239 200

Indice copioso di difetti e di lavoro
multiplicità di disposizioni
all'uopo di ~~[illegible]~~ soddisfare
ai primi, e [illegible] alle altre
Dubbi di riuscita, ingenerati specialmente
dalla sfiducia ormai troppo giustificata
nel Parlamento italiano, perchè ordinato
da partiti

Ed anzi [illegible] si colpisce a caso, e colla stessa legge
si sana e si ferisce 225928910

4 = 3,129,164.37
5 = 306,733.76
6 –
7 = 7,481.04
8 = 3,443,379.17
9 = 83,351,167.51
10 72204787. –
11 58373,116.88
12 = 28,415,463.01
13 = 18,187,942.29
14 = 755,359
15 = 959.435
16 = 1699
17 = 8,27
18 = 5.29
19 = 9849
20 = 60184
21 = 31.15
22 = 9.19
23 = 15894
24 = 52,671,012. –

244,166.23 ...
299,836.35 ...
25,215.93 ...
22750.16 ...
115600.80 ...
213797.99 ...
1031,367.50
3129164.37
2097 79681

19946.45 = 19946.45
28705.17 = 28705.17
127.35 = 127.35
02.95 = 02.95
829.67 = 829.67
100059.12 = 100059.12
149700.71 = 149700.71

149700.71
306733.76 | 8701,36.93
15703399 | 3.139,933.14
1298816 | 1184090,07
90.24 | 3443379.17
3593.95
2132,70 | 225928910
3926.60
6 2014.85
1098.35
59256. –
5305

7481.04
0021.80
425924

292377
96.03
3024.80

635,01
641,07
953.91
596.50
1.83
173.90
847.62
459924

685,66
1612.76
110.12
119.26
398.97
292577
96.03
3021,80

292877
85
290.72
292577
96.03
3021.80
742 1.03
425 9 24

29
17
236,374,779
Negozianti 79,2,689.00 — 67,50,351.67
Professioni 15,225,061.60
Commissioni
Industria
n. tasse

10.5

83551,167,57 - 72204,727
74
71727616.59
47,308.83
884.19
138.27
6.05
.44
72203934.17
336
81
38
24
29
38
54

09.06
53.56
48.16
48.16
08.21
995

verb. della camera
nella I adun.
Presso del consiglio
Compost. della qua
et dietro il parere del
consiglio di Stato
il quale si è compiaciuto
di suggerimenti di diritto
non dà all'parere inquilino
di fatto — e della legge
perciò ecc. 7 : 14.9.1

2129
2092

p. 1 impresit ...

Comuni { censuarj
{ amministrativi

56 stessa comune
62 catastale
17 inclusi

3626
746
2280

334
361
64
140
37
746
188
934

3026
934
2092

a) Prov. Ris.
b) Stradali
c) negozio strade pubbliche
d) aree di fabbricati
e) ...
f) ...
g) ...

valutata catastale
estimazione di ...

Stime completamente

15 stime ... al 71
17 al ... del censo
13 al 71 ...
sommarie ... 
16 ... al 71

IV = 115 — 127
V = 125 — 123
1556
683
78
761
795
801

1556
761
795
802

18 ... al 71

22 ... al 71

22 ...
23 ...
24 ...

25.16
03.21
955

0.57.81.54
86540.9
20,561.69
0.8.674
...
5616.69

85,578,678.71
… 11
283 625.74 — 229,625.74
2014.85  2014.85
1.83  1.83
285,642.42  231,642.42

# Catasti esistenti in Italia

| Compartimenti | Provincie | Geometrici: Comuni | Superficie in ettari | | Non geometrici: Comuni | Superficie | | Totali: Comuni | Superficie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomb. Veneto Mantovano | 15 | 2591 | 4,252,722 | 52 | . | . | . | 2604 | 4,252,722 | 52 |
| Modenese | 3 | 21 | 122,948 | 84 | 104 | 504536 | 45 | 125 | 627480 | 29 |
| Napoletano | 15 | 4 | 24442 | 98 | 1836 | 7890058 | 10 | 1840 | 7914500 | 48 |
| Parmense | 2 | 98 | 574,197 | 42 | . | . | . | 98 | 574197 | 42 |
| Piemontese Ligure | 7 | 555 | 974904 | – | 1418 | 2522750 | 67 | 1973 | 2497654 | 67 |
| Ex Pontificio | 10 | 784 | 4114561 | 47 | . | . | . | 784 | 4114561 | 47 |
| Sardo | 2 | 368 | 2424665 | 54 | . | . | . | 368 | 2424665 | 54 |
| Siciliano | 7 | . | . | . | 360 | 2744438 | – | 360 | 2744438 | – |
| Toscano | 7 | 242 | 2221738 | 75 | 1 | 2186 | 20 | 243 | 2228924 | 95 |
| | 59 | 4663 | 11710155 | 92 | 3719 | 13662900 | 42 | 8382 | 28374185 | 34 |

Nell'annuario statistico italiano – anno I – 1857-58, leggesi a pag. 538 – I catasti italiani, fatti in tempi diversi, e con norme difformi, non si possono accozzare e commettere insieme; perchè alcuni paesi d'Italia hanno – <u>come il Piemonte</u> –, in luogo di vero catasto, una cotal rappresentanza di notizie arbitrarie e discordi; – altri per necessità di finanza, più che per lumi della statistica catastarono le loro terre abbozzatamente, e con animo di rifarsi a capo con più agio: e il solo catasto che abbia conseguito lode di esattezza – <u>il Milanese</u> – è omai antiquato, e lontano dal rispondere alle presenti condizioni delle cose, oltrechè anch'esso fu ordinato, non tanto a scoprire il valor effettivo, quanto a stabilire un equo termine proporzionale, e una misura comune, che agevolasse il ripartimento, e l'esazione dei carichi territoriali –

Nelle Provincie Venete esistono 148. Consorzj d'acque

qualificati

| | |
|---|---|
| di difesa ~~N.° 21~~ | N.° 21 |
| di bonifica | " 1 |
| di scolo | " 27 |
| d'irrigazione | " 11 |
| di scolo e difesa | " 21 |
| di scolo ed irrigazione | " 3 |
| d'irrigazione, opifici, e usi domestici | " 12 |
| | N.° 148 |

che si estendono ad una superficie di ett. complessive 6,165,185.04

spese pel mezzo catasteriale da 1807 a 1852 ~~53,7[illegible]~~

Ital. £ 52,235,580 — in anni 47

la differenza delle contribuzioni di [illegible] [illegible] provincia — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

le [illegible] [illegible] consorzi

vedi a c. 30-39, 40-41 speciali

Nel nuovo censo, in tutti li comuni compresi nei singoli estendimenti dei consorzj è fissata una deduzione da farsi pei terreni soggetti a' rispettivi consorzj di difesa, e scolo d'acque, determinata per ogni classe di rendita nei diversi gradi.

Superf. acque e strade

| | | |
|---|---|---|
| Lombar. Pert. | 806,469 | = Ett. 80,647 |
| Venete | " 1155,7450 | " 115,577 |
| | 1962,165 | 196,224 |

| | | |
|---|---|---|
| Lomb. Pert. | 806469 | = Ett. 80,647 |
| Ven. | " 1155756 | " 115,575 |
| | 1,962,225 | 196,222 |

Planimetro polare a c. 280

Misura e [illegible] contemporanei — a c. 288 [illegible]

Vedi Memoria e Domande (1867-68) delle Rappresentanze Provinciali Venete e Mantovana relative alla classific. delle opere idrauliche — a c. 390

vedi Bosio — Sui consorzj d'acque delle Prov. Ven. — (1855)

317241
158620
475861

p. 11 – in fine
L'amm. incaricata di formare il catasto dovrà operare su paesi di condizioni disparatissime
dovrà valersi ~~di~~ dell'opera di persone allevate a scuole ~~di~~ ed avvezze a sistemi molto diversi
Dovrà adoperare tutti i mezzi che potrà trovare nelle diverse provincie
ed utilizzare tutto quanto vale a conseguire il fine, con economia di spese e di tempo

p. 12 Due concetti fondamentali – (si dice nel Relazione già eseguite) così nelle stesse realizzare (nuove particolare) [illegible] 15 –
1. che la perequazione abbia per base un catasto geometrico particellare
2. – provvedere la parte della perequazione fra contribuenti e contribuenti
fra provincie fra loro
per giungere a perequazione simile in tutto lo Stato

---

p. 21 Dagli elementi allegati al progetto risulta che
La superficie totale del Regno – 28,874,185 ~~2[illegible],114,561.47~~
si ha il rilevamento particellare di 4293 comuni, della estensione di ett. 12,283,520
ripartiti
in pontificio – 14,114,561.47
Lomb. Veneto { vecchio censo 8,101,271.852 ; nuovo censo 3,451,46 ... } 2,52,732.52 – spese per l'impianto di questi 3,224,452 { una immagine fra estimo molto più perfetto particolare parallelo ... (perequato) }
modenese Reggio, emiliano, massa – 1,229,45.8
Napoletano (escluso di Benevento) – 2,442.98
e parte nuovo – 374,197.42
Parmense –
Piemonte scuoprofatte in esecuz. della legge 4 giugno 1875 – 974,902.–
Catasto Toscano – 2,128,901.97
Lucchese recente 92,833.78

p. 42 – fine del § 6°
pensa bene ai sussidi migliorano, non difficili ad ...

# TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1871

(13ª sullo schema in discussione.)

## Presidenza BIANCHERI.

SOMMARIO. *Presentazione della relazione sui disegni di legge: compimento del bacino di carenaggio a Messina; soppressione del fondo territoriale nel Veneto. — Discussione della proposta di legge sulla riscossione dell'imposta sui fabbricati, e nel compartimento ligure-piemontese della tassa sui terreni — Osservazioni dei deputati Pecile e Pissavini — Articoli di aggiunta del deputato Sineo, ritirati dopo opposizioni del relatore Busi — Domande e istanze dei deputati Griffini, Sormani-Moretti e Plutino Agostino, e risposte del ministro per le finanze — Approvazione di quel progetto e degli altri due, cioè proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nel Veneto, e convenzione col municipio di Napoli per le pensioni degli impiegati del dazio. — Domanda del deputato Asproni, e dichiarazione del deputato Depretis. — Annullamento dell'elezione di Oderzo, e convalidazione di quella di Tolentino. — Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie alla Sede pontificia — Emendamenti diversi e aggiunte all'articolo 2, riformato dalla Giunta, riguardante i reati contro il Pontefice — Opposizioni dei deputati Villa Tommaso e Oliva, e parole in difesa, del ministro di grazia e giustizia — Svolgimento di emendamenti dei deputati Griffini, De Witt e Crispi. — Annunzio di un'interrogazione del deputato Macchi. — Interrogazione del deputato Corte sull'investimento delle navi* Messina *e* Volturno, *e risposta del ministro per la marineria.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**ROBECCHI**, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

**SICCARDI**, *segretario*, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,461. La rappresentanza municipale di Oneglia, nell'ipotesi che la provincia di Porto Maurizio, nell'imminente riordinamento amministrativo, venisse soppressa, sottomette alla Camera alcune circostanze di fatto, facendo preghiera acciò in tal caso sia richiamato a vita il circondario di Oneglia e la città reintegrata nella legale sua condizione di capoluogo del circondario medesimo.

13,462. La stessa rappresentanza municipale di Oneglia ricorre alla Camera perchè voglia autorizzare il Governo di accordarle, pel pagamento del debito che ha verso lo Stato per quote di abbonamento del dazio-consumo, una mora almeno di anni cinque, mediante la corrisponsione dell'interesse da stabilirsi.

13,463. Danieli Giovanni Battista, di Borgo Santa Lucia in Vicenza, dopo aver ricorso inutilmente onde ottenere di essere indennizzato dei danni sofferti, in seguito al ritorno degli Austriaci, nel 1848, in quella città, i quali gli incendiarono case e sostanze, invoca dal Parlamento un sollecito provvedimento.

Vennero fatti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal prefetto di Pisa — Bilancio preventivo delle entrate e spese della provincia di Pisa per l'anno 1871, una copia;

Da S. E. il ministro della marina — Statistica del regno d'Italia: movimento della navigazione italiana all'estero, copie 5;

Dal professore Vincenzo Cera — *L'Alienista*, giornale medico all'indirizzo del progresso della cura delle malattie della mente, copie 6.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Messedaglia chiede un congedo di giorni dieci per ragioni di pubblico servizio.

Il deputato Assanti domanda un congedo di quaranta giorni per motivi di salute.

L'onorevole Chiaradia, per urgenti affari privati, domanda un congedo di giorni dieci.

L'onorevole Breda chiede un congedo di giorni dodici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

(Il deputato Damiani presta giuramento.)

### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

**LA SPADA**, *relatore.* Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo al compimento dei lavori del bacino di carenaggio di Messina.

Prego la Camera di occuparsene colla massima urgenza, attesochè i lavori marini andrebbero perduti se non si compissero nell'estiva stagione.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita. Se non vi sono opposizioni, la discussione di questo progetto di legge sarà dichiarata d'urgenza.

**MORPURGO**, *relatore.* Per incarico della Giunta ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge che concerne la soppressione del fondo territoriale delle provincie della Venezia e di Mantova.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà pure stampata e distribuita.

### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SUI FABBRICATI E SUI TERRENI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni per la riscossione dell'imposta sui fabbricati nel 1871 e dell'imposta prediale nel compartimento ligure-piemontese.

La discussione generale è aperta.

L'onorevole Pecile ha facoltà di parlare.

**SINEO.** Chiedo di parlare.

**PECILE.** Ho chiesto la parola intorno a questa legge, non per oppormi all'attuazione di essa, chè la ritengo indispensabile, ma per cogliere l'occasione di fare una raccomandazione al Governo relativamente all'imposta fondiaria della Venezia.

Quando, nel 1863, nel Parlamento italiano si discusse intorno alla perequazione provvisoria del censo tra le varie provincie, noi non appartenevamo ancora alla grande famiglia italiana per l'unione politica. Non fummo quindi in grado di discutere colle altre provincie il riparto delle imposte. La legge che si discusse in allora e che venne emanata col 14 luglio 1864 non stabiliva che un riparto provvisorio che non doveva avere efficacia oltre al 1867.

Entro il febbraio 1867, al più tardi, il ministro delle finanze doveva presentare un nuovo progetto di perequazione del tributo fondiario del regno.

Avvenne poi l'unificazione dell'imposta fondiaria delle provincie venete colla legge 28 maggio 1867, la quale in sostanza non faceva che riprodurre un progetto già presentato e votato dalla Camera elettiva nel gennaio precedente. Quando si fece quel progetto, si disse nella relazione non essere quello « l'ultimo e più sicuro risultamento delle operazioni del conguaglio, » ma che lo si proponeva « come un temperamento provvisorio. »

Ma sta di fatto che le provincie venete si trovano, per riguardo all'imposta fondiaria, nella condizione di essere più gravate di tutte le altre. Noi abbiamo il censo stabile, e quindi una base d'imposta universalmente riconosciuta più gravosa anche di quella della Lombardia. In allora noi venimmo soltanto sollevati dalle imposte che pagavamo sotto l'Austria come imposte di guerra, imposte delle quali la Lombardia era per evidente giustizia stata sollevata prima del conguaglio provvisorio del 1864. Ma del rimanente venne mantenuta per noi la stessa base dell'imposta generale che avevamo sotto l'Austria. Tutti sanno come vige da noi un sistema di esazione delle imposte, in forza del quale paghiamo regolarmente il cento per cento dell'imposta stabilita, de che però nessuno si lagna.

Ma uno dei motivi pei quali l'imposta fondiaria nel Veneto riesce contro giustizia più gravosa che negli altri paesi d'Italia, è in ciò che riguarda i fabbricati rustici.

Per la legge del 1870 e relativi regolamenti, i fabbricati rurali sono esclusi dall'imposta. Ma siccome da noi questi fabbricati vennero gravati di rendita censuaria comprensivamente ai fondi rustici, ed in una misura rilevante, e ben superiore a quella che si riscontra in altri catasti, ne avviene che presso di noi i fondi rustici non sono menomamente esclusi dalla imposta, il che produce per noi un indebito aggravio.

Io qui non verrò a dire come le lievi deduzioni sul prezzo dei fondi, che avvennero al momento del censimento, non compensano minimamente il maggior peso che noi ne risentiamo, nè a dimostrare come la sperequazione esista. Ciò si potrà facilmente rilevare anche dall'esame il più superficiale. Mi basta di aver accennato ai motivi in forza dei quali per noi più che per altri è desiderabile che il Governo venga al promesso conguaglio stabile a riguardo dell'imposta fondiaria. La provvisorietà la quale forse giova agli uni, nuoce però agli altri, e nuoce più di tutti a noi.

Io colgo questa circostanza nella quale si discute di un conguaglio parziale per un compartimento per raccomandare al Governo che si compiaccia di rivolgere i suoi studi a questo argomento, presentando o il conguaglio generale che è stato da lungo tempo promesso, o almeno un conguaglio speciale per le provincie venete, considerando le particolari circostanze in forza delle quali queste provincie trovansi eccezionalmente aggravate nei riguardi dell'imposta fondiaria.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

**SINEO.** Non è soltanto il Veneto che può mandare alte lagnanze, nella condizione attuale delle cose, in quanto al riparto dell'imposta fondiaria; anche per le altre provincie d'Italia avvi un impegno legislativo di riformare quel riparto le cui basi si riconoscevano troppo imperfette.

In molte provincie si soffrono ingiustizie intollerabili. L'ingiustizia si tollera sino ad un certo punto; ma avvi un limite nella tolleranza dei popoli. Quando l'eccesso dell'imposta si avvicina od equivale alla confisca, allora evidentemente essa è intollerabile.

Io riconosco le difficoltà che ha avuto il Governo per poter mantenere la promessa fatta ai contribuenti di riproporre nuove basi di riparto d'imposta; ma, appunto perchè queste difficoltà, che sin qui impedirono la riforma, si protrarranno probabilmente ancora per lungo tempo, credo che bisogna adottare qualche rimedio generale che tolga ciò che vi ha di troppo assurdo nel riparto.

La Camera non può permettere che l'imposta equivalga qualche volta a confisca. Si è abolita la confisca pei delitti di lesa maestà, e si vuole mettere in mano ai ripartitori d'imposta di confiscare la rendita sotto colore di conguaglio! Queste, ripeto, son cose che non si possono tollerare.

Adottiamo un temperamento per cui, tuttavolta che vi è un eccesso manifesto che equivale alla confisca, o quasi alla confisca, si possa ottenere una riduzione.

Io proporrei, se la Camera fosse disposta ad entrare in questo momento in tale questione, questo temperamento che risulterebbe da quattro articoli, di cui darò lettura, in aggiunta all'articolo unico del progetto:

« Art. 2. Potranno tuttavia i contribuenti ottenere congrue riduzioni tuttavolta che essi siano in grado di provare che le loro quote per la parte erariale eccedono il 15 per cento del reddito netto di ciascun stabile. »

Il 15 per cento mi pare già una quota bastevole all'erario nazionale.

Il 15 per cento, in molte provincie, in molti comuni viene ad eccedere per i centesimi addizionali anche il 50, il 60, il 70 per cento. Io credo dunque che il 15 per cento per la parte erariale dell'imposta sia misura equa nella quale le finanze non possono essere pregiudicate, e nello stesso tempo portiamo un sollievo ad un gran numero di contribuenti che pagano in una proporzione molto maggiore.

« Art. 3. Saranno determinate con decreto reale le forme di procedimento per effettuare queste riduzioni in via amministrativa.

« Art. 4. Riuscendo vani i richiami dei contribuenti in via amministrativa, potranno ricorrere ai tribunali.

« Art. 5. Se i tribunali respingeranno le domande dei contribuenti, li condanneranno in una multa pari alla riduzione da essi pretesa. »

Io lascio al Governo la cura di prescrivere tutte le cautele che crederà opportune per dare adito a questi richiami in via amministrativa; ma, quando si tratta di difendere la proprietà, quando si tratta di impedire la confisca, è nel diritto di ciascun cittadino d'invocare la giustizia dei tribunali.

Riconosco tuttavia che bisogna impedire l'abuso dei reclami, e, per tranquillare appieno l'animo del signor ministro di finanze, mi lascio indurre a concedergli multe pari alle pretese del reclamante, quando i reclami saranno riconosciuti ingiusti.

Non spenderò maggiori parole per provare l'opportunità di un temperamento di questo genere o di qualche altro che la maggior saviezza dell'onorevole ministro sapesse suggerire. Ma qualche cosa bisogna fare. La Camera mancherebbe al proprio decoro, non adempirebbe all'alta sua missione, male corrisponderebbe all'aspettazione delle nostre popolazioni se permettesse che si protraessero indefinitamente i gravi abusi che ho rilevati.

**BUSI**, *relatore.* Permetta la Camera che io brevemente accenni le ragioni, per le quali la maggioranza della Giunta non ha creduto e non crede neppure oggi di accogliere la proposta dell'onorevole Sineo.

Innanzitutto fa mestieri conoscere quali sono i motivi che resero indispensabile la presentazione di questo progetto di legge.

Ricorda la Camera come per l'articolo 1 della legge 11 agosto 1870 fu prescritta la revisione generale dei redditi per l'imposta sui fabbricati. Le operazioni molteplici che si sono dovute eseguire, e più ancora le ripetute proroghe che si sono concesse ai possessori di fabbricati per fare le loro denunzie, hanno fatto sì che per l'anno 1871, per i primi mesi almeno, non potevano trovarsi in pronto i ruoli che a tenore di legge avrebbero dovuto già essere compilati e pubblicati.

Or dunque il Governo era nella necessità o di so-

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

spendere la riscossione dell'imposta sui fabbricati fin tanto che i ruoli fossero stati in pronto, oppure di esigere provvisoriamente l'imposta sopra i ruoli del 1870, salvo poi a provvedere o alla riscossione di ciò che in meno si fosse pagato o alla restituzione di ciò che si fosse pagato in più quando la riscossione avrebbe dovuto operarsi in base ai ruoli regolarmente formati pel 1871.

Parve alla Giunta che quest'ultimo espediente, che è appunto quello dal Governo preferito, meritasse di essere accolto, sia nell'interesse dello Stato, sia nell'interesse delle pubbliche amministrazioni e degli stessi contribuenti. Primieramente nell'interesse dello Stato, avvegnachè i bisogni dell'erario non possono comportare che si ritardi per tanto tempo la riscossione di una imposta siccome questa, che costituisce fuor di dubbio un ragguardevole ramo di entrata per le finanze.

In secondo luogo poi concorre l'interesse delle provincie e dei comuni, il cui provento forse maggiore deriva dalla sovrimposta che riscuotono sui fabbricati. Infine, l'adottare un diverso sistema, il sospendere cioè la riscossione della imposta fino a che i ruoli definitivi pel 1871 siano pubblicati, riescirebbe per avventura di pregiudizio e di aggravio ai contribuenti, i quali, per necessità delle cose, sarebbero costretti a soddisfare in una sola volta parecchie rate di codesta imposta.

Ora che ho accennato i motivi per cui la Giunta accoglie e vi invita ad approvare lo schema di legge, soggiungerò brevi parole intorno alla proposta formulata e svolta dall'onorevole Sineo.

Essa tenderebbe a sconvolgere tutto l'organismo della legge attualmente in vigore sull'imposizione dei fabbricati e sulla tassa dei terreni nel compartimento ligure-piemontese.

Io posso apprezzare, fino ad un certo punto, le ragioni che hanno indotto l'onorevole Sineo a presentare e a svolgere le sue proposizioni innanzi alla Camera; ma mi permetta l'onorevole Sineo di osservargli come non trovo che questo sia il luogo opportuno nè per discuterla nè per accettarla. Infatti a che tende il disegno di legge che attualmente è in discussione? A non ritardare più oltre la riscossione delle imposte.

Or bene, adottando le proposizioni dell'onorevole Sineo, bisognerebbe da capo rifarsi a rivedere, a riformare, ad emendare, a correggere i ruoli del 1870. Per guisa che per le operazioni da eseguirsi si frapporrebbe un novello indugio, e forse più lungo di quello che vuolsi evitare, alla riscossione di questa imposta. Adunque la mozione dell'onorevole Sineo avverserebbe il progetto di legge, sarebbe d'impedimento a che si potesse raggiungere l'intento a cui la legge è diretta.

Ma è prezzo dell'opera il far rilevare all'onorevole Sineo come le sue proposizioni, nella maggior parte, si riferiscono a mezzi e forme di ricorso od altri simili rimedi, che si darebbero ai contribuenti, i quali si reputassero soverchiamente gravati dall'imposta.

Ebbene, siffatte proposizioni mi sembrano superflue; avvegnachè, tanto le leggi relative all'imposta sui fabbricati, quanto le leggi sull'imposta fondiaria nel compartimento ligure-piemontese, hanno già preveduto e contemplato il modo onde si possa dai contribuenti reclamare quando l'aggravio sia indebito ed esorbitante.

L'onorevole Sineo consulti le molteplici leggi, di cui per brevità mi rattengo dal citare le particolari disposizioni, e vedrà che contro l'operato degli agenti finanziari è concesso ai contribuenti il reclamo alle Commissioni comunali e consorziali; vedrà che contro le decisioni pronunciate su di questi reclami è ammesso l'appello alle Commissioni provinciali ed alla centrale; vedrà finalmente che dalla pubblicazione definitiva dei ruoli decorrono sei mesi per il ricorso all'autorità giudiziaria. Che si vuole di più? Ora dunque quei mezzi per ricorrere che egli vorrebbe accordare al contribuente sono già espressamente determinati dalle leggi attualmente in vigore; quindi per questa parte la sua proposta non ha opportunità, dirò meglio, non ha ragione di essere.

Se non che l'onorevole Sineo vorrebbe che i contribuenti ottenessero una congrua riduzione qualora l'*aliquota* governativa fosse per eccedere la misura del 15 per cento. Ebbene, se si trattasse di discutere, come si discusse nel luglio scorso l'allegato *F* dei provvedimenti finanziari, in allora intenderei questa proposta.

Ma oggi che non si tratta che di una legge d'indole transitoria, di una legge che contiene soltanto un provvedimento relativo all'esecuzione delle leggi organiche e fondamentali già discusse e votate, con questa proposta si verrebbe, mi si conceda di ripeterlo, a sconvolgere tutto il sistema tributario per ciò che riguarda l'imposta sui fabbricati, e non mi pare che la Camera la possa o la debba approvare.

Un'osservazione ancora, prima di concludere, intorno all'imposta sui terreni del compartimento ligure-piemontese. Sono pochi giorni che tanto la Camera quanto il Senato hanno approvato un progetto di legge intorno a questo argomento. E debbo anche aggiungere che la Commissione permanente di finanza presso il Senato stimò opportuno di invitare il ministro delle finanze ad intervenire in una sua seduta, onde sollecitarlo a prendere l'impegno di proporre una legge per la perequazione dell'imposta fondiaria in tutte le provincie del regno. E risulta dalla relazione della Commissione suddetta che il ministro prese l'impegno e promise di nominare in breve tempo una Commissione per la compilazione e la proposta del relativo progetto.

Detto questo, io non mi riprometto di aver persuaso l'onorevole Sineo...

**SINEO.** Domando la parola.

**BUSI**, *relatore*... e di averlo indotto a ritirare la sua proposta; ma spero e mi affido che la Camera, facendo ragione ai motivi che indussero il Governo a proporre questo disegno di legge, vorrà senz'altro accoglierlo, ed accordargli il suo suffragio.

**PISSAVINI.** Le ragioni poste innanzi dall'onorevole relatore avranno persuaso l'onorevole Sineo dell'opportunità di ritirare le sue proposte. È troppo noto il deplorabile stato in cui da sei anni si trova il compartimento ligure-piemontese per ciò che riguarda il riparto del contingente dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, per non ritenere gli emendamenti del mio onorevole amico Sineo improntati di un sentimento di giustizia, ma non posso a meno di unirmi all'onorevole relatore per ravvisarli inopportuni allo stato attuale delle cose.

Ciò premesso, colgo di buon grado questa occasione per pregare l'onorevole ministro delle finanze a dichiarare se sia o no sua intenzione di presentare, o nello scorcio di questa Sessione o in principio della Sessione ventura, la legge di perequazione generale del tributo fondiario per tutto il regno. E siccome incessanti, gravi ed il più sovente fondate sono le lagnanze che della sperequazione si sentono in Piemonte e nella Liguria, così sarà questa la occasione opportuna, in cui troveranno sede gli emendamenti che viene a proporre oggi l'onorevole Sineo.

Quando adunque l'onorevole ministro delle finanze dichiari alla Camera essere sua precisa e ferma intenzione di presentare senza ulteriore ritardo questo progetto di perequazione generale per tutto il regno, come gli corre stretto obbligo a termini dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1864 sul conguaglio provvisorio, io spero che l'onorevole Sineo non avrà difficoltà di ritirare i suoi emendamenti, quantunque possano essere improntati dal sentimento di riparare a gravi e flagranti ingiustizie.

**SINEO.** Io debbo dichiarare i motivi per i quali, con mio rincrescimento, non ho potuto seguire la maggioranza dei miei amici componenti la Commissione.

Essi hanno detto nel seno della Commissione ciò che hanno ripetuto qui e che io ravviso affatto erroneo. La mia proposta è ben lontana dal poter produrre gli inconvenienti che essi paventano.

Mi pare di averlo dimostrato; ma probabilmente non mi sarò spiegato con bastante chiarezza nè qui nè nel seno della Commissione, perchè ancora oggi qui mi si riproduce lo stesso improvero che, son certo, la mia proposta non merita, cioè che io voglio sovvertire tutto l'operato per la formazione dei ruoli, frappongo ritardo alla pubblicazione della legge, incagli nell'esazione dell'imposta, ec.

Niente di tutto questo: io non ho mai pensato di rifiutare l'imposta nè di ritardarne la riscossione. Io non voglio nessuna riforma dei ruoli; io voglio che siano pubblicati secondo i regolamenti attuali, e che le riscossioni si facciano in conformità dei ruoli. Unicamente io domando che l'infelice contribuente enormemente gravato da questi ruoli, in modo che la imposta per lui equivalga ad una confisca, possa ancora reclamare e, se fa bisogno, richiamare avanti ai tribunali. Sono cautele individuali che non impediscono per nulla che si facciano le riscossioni delle quote dei contribuenti che non reclamano (anche di quelle dei reclamanti.

Io so che in massima il ministro delle finanze non manca di raccomandare ai suoi dipendenti di andare sempre avanti nelle riscossioni, nonostante i reclami.

Ma quando un padre di famiglia si trova, sotto nome d'imposta, soppressa la modesta sua rendita, egli deve aver facoltà di rivendicarne una congrua porzione.

Io non so se in altro paese del mondo sia permesso di portare l'imposta fino alla confisca!

Sono stato lieto di vedere che contro queste barbare esazioni siasi protestato anche nell'altro ramo del Parlamento. Anche il Senato ha riconosciuta la necessità di provvedere ad una ingiustizia così flagrante e clamorosa.

Ed anche l'onorevole ministro l'ha riconosciuto rispondendo che avrebbe nominata una Commissione. Io non dubito che manterrà prontamente la fatta promessa. Ma le Commissioni! Si sa che cosa fanno! Passeranno anni prima che essa dia il risultato dei suoi lavori, e intanto noi avremo lasciato sussistere l'assurdo, l'ingiustizia e lo spoglio.

Vi sono paesi in Piemonte e in Lombardia in cui alle disgrazie generali di Europa si sono aggiunte calamità speciali: qui l'atrofia dei bachi, là la crittogama nelle viti, di qua le inondazioni, di là la siccità che li hanno privati delle loro rendite naturali e mancano di pane. E voi volete continuare a permettere che la imposta oltrepassi la rendita? Vorrete voi obbligare i proprietari ad abbandonare la terra, a disertare le proprietà?

Io credo pertanto che vi abbia assoluta urgenza di provvedere; e per questo io ho mantenuto il mio voto; l'ho mantenuto ad onta della deferenza che sinceramente mi lega verso i miei colleghi; e lo manterrei ancora se sperassi di poterlo far prevalere. Ma siccome mi sembra di vedere che il signor ministro di finanze non sia niente di più disposto dei miei colleghi ad adottare per ora questo temperamento, così io mi riservo di farne oggetto di una proposta speciale, e per ora lo ritiro.

**GRIFFINI.** Non dubito che l'onorevole signor ministro delle finanze sarà per accogliere favorevolmente la proposta stata fatta testè dall'onorevole Pissavini, in quanto che la Camera nell'anno passato ebbe ad adottare un ordine del giorno proposto dagli onorevoli Bembo e Marazio, secondo il quale il ministro delle finanze era invitato a presentare un progetto di legge di perequazione definitiva delle imposte dirette entro l'anno 1871.

Allora vi ebbe calda discussione nella Camera. I proponenti avrebbero desiderato che il signor ministro delle finanze avesse preso impegno di presentare quel progetto entro il primo semestre del 1871, se ben mi ricordo; ma il signor ministro, facendo campeggiare le difficoltà che avrebbe incontrato a corrispondere così sollecitamente al loro desiderio, che è diviso, si può dire, dall'intiera Italia, e facendo pure notare che ciò gli sarebbe stato meramente possibile entro tutto l'anno 1871, in seguito a tali sue dichiarazioni, la Camera accolse l'ordine del giorno stato di tal guisa modificato dagli onorevoli proponenti.

Non dubito pertanto che anche oggi, come sempre, l'onorevole signor ministro delle finanze, facendo onore alle sue dichiarazioni, ci assicurerà un'altra volta che questo progetto di legge, tanto desiderato, si presenterà alla Camera.

**SELLA**, *ministro per le finanze*. Io prego tutti coloro i quali così caldamente mi raccomandano di procedere con sollecitudine alla revisione della tassa fondiaria, di credere che il più desideroso di ciò fare, sono io, essendo in questo il più interessato. Imperocchè io non dubito che la revisione dell'imposta fondiaria darà un considerevole aumento nei proventi della medesima.

Non stiano quindi a stimolarmi, imperocchè ho già, per ragione del mio uffizio, uno stimolo efficacissimo ad entrare in codesta via. (*Ilarità e segni di assenso*)

**MASSARI**, *ed altri*. Bene!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io sono convinto che, se effettivamente si potesse applicare al reddito dei terreni l'aliquota del 12 e mezzo per cento, che è base della nostra legge, la finanza pubblica ricaverebbe assai più di quello che oggi effettivamente ne ritrae.

*Una voce*. Paghiamo più del 25.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Faccio però avvertire che gli straordinari eventi che felicemente si compirono nel regno d'Italia in questi ultimi mesi hanno ritardato alquanto i lavori amministrativi. Basta pensare che l'amministrazione centrale ha dovuto procedere ai lavori occorrenti per fondere coll'amministrazione italiana quella della provincia romana (*Bene!*); basta considerare quanto tempo richieda un simile lavoro per comprendere che non era possibile ottenere nel tempo stesso che fossero portati a compimento tutti gli altri lavori per quanto importanti; e che torna di inutile incaglio al lavoro degli uffizi il dare incarichi a questi ed a quelli, quando si sa che non hanno la possibilità di condurli a compimento.

Deve ognuno riconoscere che parecchi lavori amministrativi vengono a soffrire indugi per ciò che riguarda le tasse dirette.

Attualmente si attende a fare la revisione dei redditi per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, e contemporaneamente si procede nei lavori per la revisione della tassa dei fabbricati. Di fronte a questa condizione di cose confesso che ho stimato prudente rallentare alquanto alcuni studi che si sarebbero dovuti fare per preparare gli elementi necessari alla compilazione del disegno di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

Occorre inoltre aggiungere che non dobbiamo farci illusioni intorno alla quantità dei lavori che potremo ultimare in questa Sessione parlamentare. Argomenti che l'anno scorso non si poteva prevedere dover essere

trattati, sono venuti ad occupare, se non tutta, certo buona parte di questa Sessione.

M'immagino quindi che non si vorrà chiedere al Governo se non la presentazione di quelle proposte di legge che è presumibile possano recarsi a compimento.

Ciò posto, io domando se in questi momenti potrebbe il Parlamento affrontare la discussione relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria quand'anche l'amministrazione potesse allestirne il progetto.

Quindi, tenendo sempre fermo l'impegno che ho assunto e che gli onorevoli Griffini, Pissavini e Pecile m'hanno ricordato, io prego la Camera d'accordarmi alquanto margine di tempo, e sono certo che me l'accorderà per poco che voglia mettersi nei panni del Ministero, per poco che voglia tener conto delle condizioni fatte all'amministrazione...

**PLUTINO AGOSTINO.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** dall'imminente trasporto della sede del Governo.

Quanto all'altra questione, alle proposizioni dell'onorevole deputato Sineo...

*Una voce.* Le ha ritirate.

**SINEO.** Sì.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Le ha ritirate? Lo ringrazio allora di avermi risparmiato di intrattenere maggiormente la Camera.

**SORMANI-MORETTI.** Il ministro delle finanze ne prometteva testè di presentare ben presto un progetto di legge per il conguaglio dell'imposta sulla fondiaria, conguaglio tanto vivamente desiderato da tutti e da tanto tempo promesso. Ma per quanta fiducia io m'abbia nelle parole dell'onorevole ministro, io prevedo che questa legge prima che possa essere discussa, approvata ed andare quindi in attività, importerà naturalmente ancora molto e molto tempo.

Ora nel frattempo giova rammentare come vi sia alcun compartimento, pel quale, come pel compartimento ligure-piemontese, a cui si provvede qui ora, necessitano provvedimenti specialissimi e di tutta urgenza. È in tali condizioni senza dubbio il compartimento modenese, intorno al quale la Camera già molte altre volte ha dato favorevolissimo il proprio voto, benchè questo voto non abbia avuto finora alcun risultato.

Io pregherei dunque nuovamente il signor ministro delle finanze affinchè egli voglia finalmente senz'altri indugi tener conto di quella parola, che è stata data da esso, come dai suoi predecessori ai Modenesi, e che sfortunatamente per quel compartimento catastale rimase finora lettera morta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non sono alieno e (specialmente quando i rappresentanti di questi compartimenti mi vogliano aiutare del loro cortese concorso), ho la speranza di potere, fra non molto tempo, presentare un disegno di legge per ciò che riguarda il subriparto del contingente che riguarda quei compartimenti; imperocchè in quello accennato dall'onorevole Sormani-Moretti vi sono due quistioni. L'una è relativa all'entità della somma assegnata, e questa è quistione fatta da tutti i compartimenti, poichè a me non giungono che reclami, in cui si afferma di essere troppo gravati; nè ho sentito alcuno il quale conosca di essere relativamente meno gravato di qualchedun altro; ma non è forse di questa quistione che ha voluto far parola l'onorevole Sormani-Moretti. L'altra quistione è relativa al subriparto del contingente nel compartimento. A questo riguardo vi sono lagnanze vive e persistenti, vi sono dei lavori serii stati fatti da persone locali competentissime, e da tutto ciò non si può non riconoscere la gravità e l'urgenza delle quistioni relative a questo subriparto indipendentemente anche dalla somma da assegnarsi come imposta al compartimento modenese. Ora, ripeto, per questa parte della questione che, per quanto grave, è immensamente meno difficile dell'altra generale, io ho speranza che, prima che si sciolgano le sedute del Parlamento a Firenze, potrò presentare un progetto di legge; ma, ripeto, confido soprattutto, per questo lavoro, sopra il cortese concorso dei rappresentanti del compartimento modenese.

**SORMANI-MORETTI.** Mi affretto a prendere atto della nuova promessa fatta dall'onorevole ministro delle finanze, e specialmente della promessa datane in quanto al tempo, che, cioè, prima che si sciolgano le sedute della Camera qui a Firenze, sarà presentato un progetto di legge per provvedere alle condizioni eccezionali del compartimento catastale modenese. Io debbo fare però le mie riserve intorno a un punto al quale l'onorevole ministro ha fatto cenno, intorno a quanto concerne la questione generale, dell'importo totale del contingente modenese.

L'onorevole ministro diceva che il reclamo delle provincie già modenesi si riferisce anche al totale della cifra assegnata a quel compartimento, ed in questo punto si identifica ai reclami sollevatisi circa al rispettivo contingente in tutti gli altri compartimenti. Ora, io faccio osservare che non è tanto per la quotità dell'imposta in se stessa, che si giustificano i lagni delle provincie modenesi, ma bensì per un errore materiale di calcolo che esse pretendono e comprovarono sia avvenuto a causa di beni non censiti nel fare la somma di quella cifra totale d'importo. E ciò dà evidentemente al compartimento modenese una ragione più potente ed urgente di reclamo ben diversa da quella che potrebbero avere tutti gli altri compartimenti. L'onorevole ministro delle finanze diceva altresì d'aspettare che i deputati modenesi gli presentassero precisamente e chiaramente formolati i loro desiderii e concetti.

Io credo pertanto opportuno di richiamare la memoria del signor ministro sopra la relazione che da oramai due anni fu fatta e pubblicata da un'apposita Commissione nominata dal Ministero per riferire intorno a questa questione. Di quella Commissione formata in seguito ad un ordine del giorno della Camera dall'istesso ministro delle finanze, facevano parte i deputati pressochè tutti del compartimento modenese, essendochè quei deputati sono, per isfortuna loro, così poco numerosi da poter essere quasi tutti compresi in una sola Commissione, e nella relazione presentata da essa, si trovano già formolati, nonchè i desiderii ed i giudizi suoi, i punti e gli articoli che servire possono di base al signor ministro per il progetto di legge che è da farsi, e che egli promise di presentare fra pochi giorni alla Camera.

**PLUTINO AGOSTINO.** Io sono veramente sorpreso nel vedere che vari onorevoli miei colleghi non fanno che invitare il ministro delle finanze a mettere nuove imposte con nuovi riparti catastali.

Comincierò dall'osservare che prima di tutto bisogna equiparare la condizione di tutte le provincie italiane prima di voler equiparare le imposte.

Dirò poi che bisogna riflettere che i diversi Stati italiani non pagavano che 400 milioni, e che ora siamo ad un miliardo di imposte, e che sarebbe il caso di dire: basta, anzichè incitare il ministro delle finanze ad imporre nuovi carichi, nuovi balzelli soprattutto sulla proprietà fondiaria, la quale è immensamente gravata, e voi dovete essere certi che ne nasceranno grandissimi dispiaceri e malumori presso tutti i contribuenti, se voi venite a toccare questo tasto molto delicato; ci sono per altro i mezzi che dà la legge onde si possa provvedere all'aumento di fondiaria nei vari compartimenti; ci sono dei compartimenti i quali hanno i loro catasti ben appurati, e colà ci sono gli ispettori i quali possono naturalmente provvedere a queglì aumenti che la legge autorizza quando occorre; ma andar a gettare una nuova complicazione in mezzo alle popolazioni, io lo credo una vera imprudenza.

Basta quanto ha commosso l'opinione pubblica ed i contribuenti italiani la legge per i fabbricati, ed io ho dovuto ultimamente presentare più di quaranta reclami di diversi indigenti contro siffatta imposta.

In conseguenza, anzichè accettare l'invito degli onorevoli colleghi, prego l'onorevole ministro delle finanze di arrestarsi e di cercare di esigere quello che ora si esige.

Chi crede di essere alleggerito di pesi con una nuova catastazione s'inganna davvero. Saremo tutti aggravati.

**PRESIDENTE.** Nessuno domandando più la parola sulla discussione generale, do lettura dell'articolo unico, che è così concepito:

« Provvisoriamente, e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1871, la riscossione dell'imposta sui fabbricati e, nel compartimento ligure-piemontese, anche la riscossione dell'imposta sui terreni saranno operate sui rispettivi ruoli del 1870, salvo il supplimento od il compenso del meno o del più pagato. »

(È approvato.)

## VOTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per la proroga del termine dell'articolo 16 della legge del 24 gennaio 1864 per l'affrancazione delle enfiteusi nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Do lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* È prorogato fino al 31 marzo 1871 il termine stabilito dall'articolo 16 della legge del 24 gennaio 1864 per l'esenzione dal pagamento della tassa d'immediata esazione sulle affrancazioni nel Veneto e Mantovano, autorizzate dalla legge 28 luglio 1867, numero 3820. »

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Ora si passerà alla discussione del progetto di legge per l'approvazione della convenzione col municipio di Napoli per le pensioni degli impiegati al dazio di consumo.

Si dà lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione in data 6 giugno 1870 tra le finanze dello Stato ed il municipio di Napoli pel riparto ed il pagamento delle pensioni agli impiegati del dazio di consumo che nell'anno 1861 furono dal Governo ceduti al detto municipio. »

Se la Camera me lo permette, non darò lettura della convenzione. (*Segni di assenso*)

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, porrò ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

**ASPRONI.** Chiedo di parlare per una mozione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**ASPRONI.** Due anni fa, per deliberazione della Camera, fu ordinata ed eseguita una inchiesta parlamentare nell'isola di Sardegna. Per varie vicende non si potè poi darle compimento colla presentazione di tutti i documenti e colla distribuzione alla Camera della relazione stampata; ma la relazione fu presentata, ed io credo che la stampa era in corso quando avvenne lo scioglimento della Camera ultima passata. Quella inchiesta costò spese all'erario, fatiche e pene a coloro che l'hanno dovuta fare percorrendo l'isola nelle sue parti principali. Ciascuno di voi, o signori, converrà che non deve essere perduto il tesoro degli studi che furono fatti e dei documenti in quella contingenza raccolti.

Per queste considerazioni io faccio istanza affinchè il signor presidente faccia premura di continuare la stampa e di distribuire questa relazione, archiviando i documenti sopraccennati per tenerne conto in occasione più opportuna e soddisfare almeno alle più urgenti necessità di quella provincia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Asproni, quando i documenti e la relazione della Commissione d'inchiesta sullo stato della Sardegna saranno pervenuti alla Presidenza, sarà sua cura di farli stampare e di distribuirli alla Camera.

**ASPRONI.** Se la Camera me lo permette, osserverò ancora che tutti i membri che componevano quella Commissione d'inchiesta fanno anche parte dell'attuale Legislatura; cosicchè non vi può essere incaglio nè veruna difficoltà a compiere l'opera tanto aspettata dalle sarde popolazioni.

**PRESIDENTE.** Quanto alla presentazione di quella relazione, ella non ha punto da preoccuparsene, poichè è stata presentata; quanto ai documenti che vi si riferiscono, sarà cura del relatore di unirli alla relazione.

**DEPRETIS.** Dico all'onorevole Asproni che, per parte mia, e, credo, per parte di tutti gli altri membri della Commissione, non vi è difficoltà di assecondare il suo desiderio; aggiungo che fra non molti giorni una parte importante della relazione, con alcune tavole, sarà stampata e potrà essere distribuita.

Credo poi che altre parti di questo lavoro converrà pubblicarle separatamente, secondo il loro grado di utilità per la Sardegna, e per le riforme che richiedessero provvedimenti legislativi.

**ASPRONI.** Ringrazio l'onorevole Depretis di questi schiarimenti che ha dati, e ringrazio la Commissione di queste sue buone disposizioni.

**PRESIDENTE.** Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti testè discussi.

(*Segue lo scrutinio.*)

Risultamento della votazione:

Sul progetto di legge per disposizioni per la riscossione dell'imposta sui fabbricati nel 1871 e dell'imposta prediale nel compartimento ligure-piemontese:

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 209 |
| Voti contrari | 20 |

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per proroga del termine stabilito per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie venete e mantovana:

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 213 |
| Voti contrari | 16 |

(La Camera approva.)

Sul progetto di legge per convenzione col municipio di Napoli per le pensioni degli impiegati del dazio di consumo:

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 229 |
| Maggioranza | 115 |
| Voti favorevoli | 209 |
| Voti contrari | 20 |

(La Camera approva.)

## VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**PRESIDENTE.** La Giunta per le elezioni ha trasmesso i seguenti verbali:

« La Giunta per le elezioni,

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di Oderzo;

« Ritenuto che a deputato di quel collegio fu proclamato eletto a primo squittinio il commendatore Luigi Luzzati nella votazione che ebbe luogo nel dì 8 gennaio 1871;

« Ritenuto che dagli atti risulta che il signor commendatore Luzzati è nato il 1° marzo 1841 e che conseguentemente al giorno della sua elezione non aveva compiuto il trentesimo anno;

« Visto l'articolo 91 della legge elettorale e l'articolo 20 del regolamento provvisorio della Camera;

« Per questi motivi,

« Dichiara nulla la elezione del collegio di Oderzo.

« Così deliberato a unanimità di voti il dì 5 febbraio 1871. »

Se non vi sono opposizioni, queste conclusioni si riterranno approvate.

(L'elezione è annullata.)

Il collegio di Oderzo è dichiarato vacante.

« La Giunta per le elezioni:

« Uditi in tornata pubblica i testimoni espressamente all'uopo citati;

« Udita la relazione del deputato Piroli;

« Ritenuto che contro la elezione del collegio di Tolentino sono state prodotte diverse proteste: alcune dirette ad impugnare la validità della proclamazione del deputato per erronea computazione dei voti e per eccesso di potere da parte dell'ufficio della sezione principale nel farsi giudice di alcune schede dichiarate dubbie dalla sezione di Caldarola; altre dirette a far dichiarare nulla la elezione, affermando che sarebbe stata l'effetto di *pressioni, di minaccie e di ogni maniera di mezzi che avrebbero vincolata la libertà degli elettori*; altre finalmente dirette ad impugnare la *lealtà* e la *regolarità* delle operazioni elettorali, affermando che non furono osservate le norme e cautele prescritte dalla legge a tutela della libertà del voto, e che sarebbero stati ammessi a votare degli analfabeti, i quali avrebbero portato all'urna schede da essi ricevute già scritte;

« Sulle proteste che riguardano la computazione dei voti e l'eccesso di potere apposto all'ufficio della sezione principale;

« Ritenuto in fatto che nel collegio di Tolentino figurano inscritti 793 elettori;

« Che il numero totale dei votanti nell'elezione del 15 gennaio ultimo fu di 578;

« Che cinque voti furono dichiarati nulli senza contestazione, e per espressa disposizione dell'articolo 90 della legge elettorale, non debbono essere computati nel determinare il numero dei votanti, che resta di 573;

« Ritenuto che non occorre arrestarsi a risolvere la questione se dal numero degli inscritti poteva l'ufficio della sezione di Sarnano sottrarre cinque elettori la cui morte era provata da regolari attestati; perocchè, anche ritenuto il numero degli inscritti di 578, e prescindendo pure dal tener conto delle sei schede dubbie di cui più sotto, il Checchetelli avrebbe sempre ottenuto un numero di voti maggiore del terzo del totale numero degli inscritti, avendone riportati 287;

« Ritenuto che nello spoglio dei voti dell'intero collegio risultò che il Checchetelli aveva riportato 287 voti e l'Angerilli suo competitore 278;

« Che nei 287 voti del Checchetelli si comprendono sette voti attribuitigli dall'ufficio della sezione di Tolentino, senza contestazione e senza che sia stato mosso reclamo, mentre lo stesso ufficio applicava ad altri candidati tre schede che ritenne di non potere applicare all'Angerilli;

« Che, anche ammettendo la protesta che vorrebbe computati a favore dell'Angerilli le tre schede accennate, non si avrebbe un risultato diverso, perchè si troverebbe sempre che l'Angerilli avrebbe ottenuto un numero di voti (281) minore di quelli riportati dal Checchetelli;

« Ritenuto che nella sezione di Caldarola l'ufficio dichiarò dubbie sei schede, si astenne dal pronunziare sulle medesime e le unì al verbale;

« Che nella ricognizione dei voti dell'intero collegio l'ufficio della sezione principale ritenne che fosse di sua competenza il conoscere e pronunziare intorno alle dette schede, e ne attribuì due al Checchetelli, portando a 289 il numero totale dei voti dal medesimo riportati (corrispondenti a più del terzo dei voti del totale numero dei membri componenti il collegio ed a più della metà dei suffragi dati dai votanti), e lo proclamò deputato;

« Che con ciò l'ufficio della sezione principale del collegio di Tolentino eccedeva i suoi poteri, essendo riservato alla Camera il decidere se ed a quale candidato debbono essere attribuite le schede sulle quali sia insorta contestazione, o dubbio in una delle sezioni;

« Ritenuto per altro che, prese ad esame le sei schede accennate, la Giunta ha all'unanimità riconosciuto che almeno due di esse debbono senza dubbio attribuirsi al Checchetelli, e che il risultamento della votazione deve ritenersi quale fu constatato dall'uffizio della sezione principale del collegio;

« Ritenuto, intorno alle altre proteste, che dall'esame dei testimoni chiamati d'ufficio dalla Giunta ed interrogati in pubblica seduta nel giorno 5 corrente non è risultata alcuna prova delle allegate pressioni e minaccie che avrebbero vincolata la libertà del voto e costretto gli elettori a votare per il Checchetelli piuttosto che per l'Angerilli;

« Ritenuto che del pari nessuna prova si è ottenuta che siano stati ammessi a votare elettori analfabeti con scheda ricevuta già scritta; che se alcuni elettori, per poter scrivere più esattamente il nome del candidato di loro scelta, scrissero le schede copiandole da un esemplare fatto scrivere da altro elettore (esemplare che alcuno di essi ha conservato e presentato alla Giunta), non è men vero, come attestano i verbali delle sezioni, ed è stato confermato dai testimoni, che le schede che vennero depositate nelle urne furono scritte da ciascun elettore alla presenza dei rispettivi uffizi elettorali a termini di legge;

« Ritenuto che dalle testimonianze accennate sarebbe risultato che nella sezione di Sarnano le schede sarebbero state dal presidente consegnate agli elettori non di mano in mano che ciascun elettore si presentava per ritirarle, e dopo che, in ordine della chiamata, ciascun elettore aveva scritta e depositata la propria scheda, ma sarebbero state distribuite a più elettori contemporaneamente i quali avrebbero scritto il voto sopra più tavoli posti nella sala, ed anche sopra un tavolo collocato in uno stanzino attiguo alla sala, ma in vista dell'ufficio elettorale;

« Che per altro sarebbe pure risultato che, nel caso, questa irregolarità non avrebbe per nulla influito a rendere meno libero e meno segreto il voto di ciascun elettore;

« Per queste considerazioni la Giunta, a maggioranza di voti, propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del collegio di Tolentino, dichiarando eletto a primo squittinio l'onorevole Giuseppe Checchetelli.

« Così deliberato il 5 febbraio 1871. »

(L'elezione è convalidata.)

## SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE GARANZIE DELLA SEDE PONTIFICIA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice.

Come la Camera rammenta, nella seduta di sabato essa deliberò che l'articolo 2 fosse rinviato alla Commissione.

Ora essa ha formulato l'articolo 2 nel modo seguente:

« L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

« Le offese e le ingiurie pubbliche, commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

« L'azione penale pei detti reati è pubblica.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

La Commissione poi si riserva di collocare in altra sede l'ultimo capoverso di quest'articolo.

Ora, a parte i diversi articoli sostitutivi ed emendamenti che già furono presentati all'antico articolo, giunsero alla Presidenza nuovi articoli ed emendamenti di cui darò lettura.

L'onorevole Nicotera propone il seguente articolo sostitutivo:

« Art. 2. Qualunque reato commesso contro la persona del Pontefice sarà punito a norma del Codice penale pei reati contro i privati.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

L'onorevole Speciale propone un altro articolo sostitutivo in questi termini:

« L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo con discorsi tenuti in adunanze e luoghi pubblici, sia con mezzo di stampe o scritti, affissi o sparsi o distribuiti al pubblico, sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. »

Quindi viene il penultimo alinea dell'articolo della Commissione con quest'aggiunta:

« L'azione penale pei detti reati è pubblica e di competenza della Corte di assisie. »

Prima di questa proposta, l'onorevole Guala aveva anche presentato una consimile aggiunta all'articolo della Commissione. Al penultimo alinea proporrebbe che si dicesse:

« La cognizione dei reati contemplati da questo articolo è riservata alle Corti d'assisie. »

Finalmente l'onorevole Bortolucci sostituisce all'ultimo alinea della Commissione quest'altro:

« La discussione sulle materie religiose è sottoposta e regolata dal diritto comune dello Statuto. »

Ora l'onorevole Crispi propone alla sua volta un articolo sostitutivo che suona così:

« Sono abrogati i regi decreti del 19 ottobre e del 27 novembre 1870, numeri 5940 e 6030.

« Per le offese alla persona del Sommo Pontefice sarà provveduto con apposita legge. »

Ora trasmetto tutte queste proposte alla Commissione affinchè a suo tempo voglia esprimere il suo avviso.

L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare per una mozione d'ordine.

**MANCINI.** Siccome vi hanno due proposte radicali: l'una che sottoporrebbe i reati contro la persona del Pontefice al diritto comune, l'altra che, togliendo di mezzo i decreti reali promulgati in Roma, sospenderebbe ogni discussione e deliberazione sulla materia dell'articolo 2 del progetto di legge, rinviandolo alla discussione di tutte le altre leggi; io mi riservo, in seguito al voto che la Camera darà sopra queste due proposte, di presentare alcuni emendamenti sulle tante proposte della Commissione.

Non ve ne sarebbe necessità laddove alcuna di quelle proposte potesse essere per avventura dalla Camera accolta.

**PRESIDENTE** Si ripiglierà la discussione sull'attuale articolo 2, e si seguirà l'ordine d'iscrizione che gli oratori avevano in principio. Io non potrei tenere altro sistema, poichè sono molti gli iscritti sull'articolo 2.

Il primo inscritto è l'onorevole Michelini.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Villa Tommaso.

**VILLA TOMMASO.** Signori, dopo una gestazione assai laboriosa, la Commissione ha finalmente presentato la sua formola.

Permettetemi che *io vi dica nettamente* il mio pensiero. A me pare che questa terza formola non sia migliore della seconda, mentre la seconda io la ravvisava peggiore della prima.

La questione, o signori, non è di cercare che l'elasticità della parola corrisponda all'elasticità del pensiero; la questione sta nell'intenderci seriamente sopra i principii, sapere ciò che vogliamo; e ve ne avvertiva il mio onorevole amico Crispi l'altro ieri, quando vi diceva che tutto sarebbe stato inutile, ed invano avreste lavorato, se prima non ci fossimo intesi sopra il concetto che deve dominare il soggetto delle nostre discussioni.

Permettetemi quindi che io vi richiami a questo punto; di là si deve incominciare. Quando ci saremo intesi, il resto verrà da sè.

Che cosa vogliamo noi fare del Pontefice? Voi avete dichiarato che la sua persona è sacra ed inviolabile, e sta bene. Voi avete con ciò voluto sottrarlo ad ogni giurisdizione, renderlo indipendente, libero da ogni qualunque pressura; avete voluto che egli potesse pronunciare la parola della religione senza che altri potesse in qualunque modo forzarlo a tradire il proprio ministero.

Ma fatto questo, dato al Pontefice ciò che è del Pontefice, che cosa potete ancora fare per lui? Se non assicurarlo che vi sarà per lui come per qualunque altro che intenda pregar Dio ed insegnare la sua legge nel modo che la coscienza sua gl'impone, quella pienezza di libertà che a lui medesimo è data. Di che abbisogna egli ancora?

Col vostro articolo secondo, voi fate a mio avviso un atto di offesa al Pontefice, voi commettete un atto impolitico, voi violate tutti quei principii di verità e di giustizia che, emanati dalla scienza e dalla dottrina, stanno a base dei nostri ordinamenti penali.

Ho detto che fate un atto d'irriverenza verso il Pontefice.

Egli sa, e lo sa il mondo cattolico per lui, che non saranno le vostre sanzioni penali quelle che gli faranno assicurare l'affetto degl'Italiani. Ma non sarà forse vero pertanto che dopo avergli tolto la corona, dopo averlo spodestato del meglio, oggi gli venite a gettare addosso il peggio? Voi gli avete tolto la parte più nobile

FIRENZE — Tip. BOTTA, Palazzo Vecchio.

| Numero progressivo delle Partite | | Qualità del Documento e Rogito | Data del Documento | | | Stabili affetti alla Rendita | | | | | Indicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anno | Mese | Giorno | Numero di Mappa | Superficie | | Estimo | | Se perpetuo o temporario | Se a generi o contanti |
| | | | | | | | Pert. | C. | Lire | C. | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | Qualità dei Generi | Quantità | Prezzo parziale | | Importo dei Generi e del Canone in danaro | | Ammontare | | | | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Approvato col Preventivo dell' Anno precedente | | per l' Anno 18 | | |
| | | | Lire | C. | Lire | C. | Lire | C. | Lire | C. | |
| | | | | | | | | | | | |

Dal gl.e il Lombardo-Veneto 4 Aprile 1851 — — N.° 81

Z. Una ingiustizia gravissima e dannosissima, pesa da troppo tempo sulla Venezia, perchè ogni cittadino di queste non debba implorarne la riparazione al ministero della corona con quella sicurezza che inspira ad ogni animo onesto la santità del diritto giustiato a difendere.

Il §. 120 della Costituzione 4 marzo 1849, finchè il Parlamento non sia convocato, delega al Ministero tutti i poteri di quello. Usando io del diritto di Petizione, che il §. 6 della Dichiarazione 4 Marzo 1849 dei diritti Politici concede ad ogni cittadino, innalzo al Ministero a salvezza del mio Paese la proposta seguente.

Nell'era antimarziana fu posta la quistione: se le Provincie Venete e Lombarde, costituendo un Regno solo, locato in condizioni eguali di civiltà, e regolato colle leggi medesime, si avessero con parità di principj a regolare anche nel rispetto del Censo; che è base principalissima e perenne di aggravj pubblici.

E qui svolgendo le fila di questo problema dietro le tracce determinate dal Sig.r Zilio Nob. Avogadro nell'assennato articolo pubblicato dal N.° 70 di questo periodico, dirò che fu posto a decidere:

1.° Se il Censo Milanese, quanto ai terreni, si avesse a mantenere nel pristino stato, cioè quale fu desunto dai prezzi del biennio 1723-1724: e il Censo di Venezia invece si avesse a istituire sui prezzi del triennio 1823-24-25 —

Con ciò domandavasi: se il 6,64 fossero pari al 15,55!!

2.° Se il Censo di Milano, quanto ai fabbricati, avesse a valutare il prezzo desunto dai prezzi antichi d'affitto (1751); e il Censo veneto dovesse giustiare il valore degli affitti dell'anno 1828

Con ciò domandavasi un'altra volta se 1 è pari a 3.!!

3.° Se, ancora quanto ai fabbricati, l'ente loro imponibile nel Censo di Milano avesse a consistere nel 33 1/3 per cento del valor portato dall'affitto antico: e l'ente medesimo nel Censo Veneto dovesse consistere nel 56, nel 60, e 64 p% del valore portato dall'affitto recente.

Con ciò domandavasi una terza volta se 1 è pari a 4.!!

Nè qui finivano gli assurdi.

Sa ognuno che per la Pace d'Utrecht (1713) il Ducato di Milano uscì imbarberito, impoverito, esanime dalle zanne del governo più ignavo che allora opprimesse la nostra Italia: quello di Spagna. Sa ognuno che per l'opera assidua sapiente di Carlo VI e di Maria Teresa, e del Consiglio Supremo di Economia fondato da questa, quel Ducato nel corso di mezzo secolo triplicò la sua ricchezza. Sa finalmente ognuno che la Demaniazione italica togliendo all'inerzia de' monasteri e delle Confraternite immensi e fecondi e trascurati terreni, e tramutandoli alle mani solerti dell'interesse privato, compieva l'opera economica della ristaurazione lombarda.

Ond'è manifesto per questi progressi, che le terre di Lombardia (senza guardar nemmeno all'aumento dei prezzi) dierono nel 1824 una rendita effettiva quadruplicata su quella del 1724

Stando le cose in questi termini fu posto a decidere:

4.° Se tutti questi accresciuti e i minimalissimi valori si avessero nel Censo di Milano a risguardare come non avvenuti: e il Censo Veneto invece dovesse si dovesse caricare di tutti i valori creati fino al cadere del 1828!

5.° Se i Gelsi cresciuti in Lombardia in questi ultimi tre quarti di secolo fino al prodigio, si avessero ad ommettere dal Censo di Milano, ritenendovi que' soli che il 1724 rendevano 25 lib: di foglia: e il Censo Veneto invece dovesse comprendere i gelsi d'ogni misura, quali a tutto l'anno 1828!

6. Se nel Censo di Milano avesse a restare estimata la sola area delle Case in campagna non affittabili: e il Censo Veneto invece dovesse comprendere tutte le case.

7. Se finalmente le case innumerevoli state erette nelle Città dopo il 1724, si avessero nel Censo di Milano a tenere per non fabbricate: e il Veneto invece dovesse tutte contenere le surte fino al 1828!

Era sempre la solita equazione dell'1 al 3 – dell'1 al 4 – dell'1 al 5; a decidere la quale stava giudice un Governo professante per divisa l'antico motto = justitia regnorum fundamentum = e stava per noi difenditrice quella Congregazione Centrale, sparita dal paese con una reputazione che lascierò definire alla storia –

Qual fu la soluzione, aspettata da tutti i Veneti coll'angoscia di chi porta un peso ingiusto, e alle sue forze sproporzionato? – I buoni fratelli di Lombardia capirono, che bisognava condurre la guerra colla tattica Fabiana, ed indugiarono: impossibile essendo, che un governo qualunque stretto dal dovere a decidere, sentenziasse che 1 è pari a 4. E i membri delle nostre Congregazioni non essendo stati da tanto da vincere quella inerzia, il Governo Austimarziano prima di rispondere sparve –
E noi che siamo il popolo più mite della Corona, noi seguitammo per 24 anni a gemere sotto un tributo enormissimo: ond'è spiegata forse la causa principale dell'agiatezza Lombarda, e della nostra miseria –

Non voglio dire con ciò, che le perdite da noi patite sieno pari ai dati tanto diversi dei due Censi: poichè una mitigazione di equità si è fatta nel riparti mento generale del tributo fino dal 1816. Ma però i dati sì bassi del Censo Lombardo portavano l'effetto, che la mitigazione riuscisse molto minore del vero. Nè andrò lungi da questo chi presupponga che riformato quel Censo sulle basi de' valori del nostro non abbi ad isgravarci almeno di un terzo del presente peso.

La mia umile voce pertanto, che è quella ancora di due milioni e mezzo di Cittadini, propone alla potenza Parlamentare del Ministero, che a riparazione, tanto più irrecusabile, quanto più tarda, della ingiustizia enormissima qui dimostrata, voglia con esempio solenne e glorioso di rettitudine ordinare:

1.° – Che sia proceduto senza indugio alla rivista, correzione e riforma del Censo di Milano sui dati e valori del Veneto; onde ne conseguiti una volta la perequazione armonica di questi due Censi

2.° – Che siccome tale operazione richiederà le fatiche di qualche anno, nè la giustizia consente il rifiuto ulteriore d'ogni riparazione che sia possibile; così venga preso e dato un provvedimento d'equità e di salute a' Veneti anche nel corso della medesima

3.° – Che la misura di tale provvedimento temporaneo venga dessunta tecnicamente dai dati dei due Censi presenti e del carico loro attuale, e determinata per lo studio d'una Commissione composta d'Ingegneri, che non sieno nè Veneti, nè Lombardi –

Io desidero vivamente il compimento di questa grand'opera anche nell'interesse della scienza: perchè farà fede a' retrogradi quanto dai tempi antimarziani corrano diversi i nostri, illuminati dai principj della Carta 4 Marzo 1849 –

[illegible]

[illegible] ragionamenti [illegible] valori [illegible]

[illegible] ° [illegible]

[illegible] **[illegible]**

nelle Prov. Venete [illegible] 0,5444 [illegible]

[illegible] media [illegible] 0,0812 [illegible]

[illegible] 8,1840

[illegible] 0,31705 [illegible] 0,5789

[illegible] 0,447

=

Prezzi Lombardi e Veneti come 544 : 1000 —

Dopo tanti lavori, dopo tanti studj dopo tante spese! — così hanno poi ottenuto le Provincie Venete? Nulla più che una semplice proporzione che pure che voglian ritenersi migliore, più equa [illegible] nel [illegible] riparto fra loro, e [illegible] in possesso [illegible] —

Non era il solo [illegible] quando forse il solo scopo delle [illegible] disposizioni? —

[illegible] terreni — [illegible] prediletti [illegible] dimostrando [illegible] estimi [illegible] trattandosi di una Provincia [illegible] di essere [illegible] agricola [illegible] parte de' suoi fabbricati è destinata a [illegible] bisogni dell' agricoltura [illegible] della pastorizia [illegible] la rendita loro è già [illegible] compenetrata in quella dei terreni [illegible] corrispondenti [illegible] non [illegible] eseguita — di [illegible] proprietarj [illegible] e [illegible] la rendita attribuita ai fabbricati [illegible] parte de' [illegible]

oggetti di riparti — che non daranno giusto [illegible] = [illegible] unicamente dall'[illegible] con [illegible] liquidata

Confronti Lombardi

## Veneto — Lombardo

Imposta media per ogni pertica [illegible] 0,5840 — 1.6749 {[illegible]}
esclusa l'imposta [illegible] 0.8837
per individuo — £ 8.156 — £ 8.7301
per lira di [illegible] 0.31748 — 0.8789

aggravi disparatissimi
[illegible] prodotto [illegible] diversi
per popolazione [illegible]
[illegible] [illegible] perchè lo [illegible]
con [illegible] [illegible] dovrebbero
£ 86,743,795 [illegible] dovrebbero
£ 446,128,229.60, il [illegible] £ 17,765,129.18
[illegible] £ 15,977,011 [illegible] £ 1.1777
[illegible] £ 5.29655 [illegible] £ 459,542,847.60
Da cui la Rendita £ 18,381,713.88, e
l'imposta — £ 15,977,011 [illegible]
[illegible] fa [illegible] della Rendita [illegible]
delle Provincie venete in cui è la [illegible]
[illegible] si [illegible] non [illegible]
non al [illegible] —

Le prez. lombardi stanno ai veneti
come 944:1000, e in tale rapporto
aumentato la Rendita [illegible]
[illegible] di 90,487,567 [illegible]
[illegible] il [illegible]

} ma il Veneto [illegible] tanti altri
aggravi oltre ai [illegible];
[illegible]
e lo stato [illegible] — [illegible] sarebbe?

[illegible] Livellari

3.5 — che il [illegible] pel Veneto
e pei [illegible] lomb. [illegible]

— } [illegible], ed è [illegible] più facile
ora che [illegible] le rendite,
e [illegible] a vedere le [illegible]

7 — non è adott. il [illegible] [illegible], perchè
[illegible] i migliori.

} idee confuse =
il [illegible] luogo; altra cosa
essendo i [illegible])

12 — se Prov: venete [illegible] 86,743,795
e lombarde 1,098,13,701
e in tale rapporto dovrebbero
essere le imposte fra [illegible]

} [illegible] — la [illegible] veneto, [illegible]
le prove [illegible], che danno
il [illegible] 245,209,600
[illegible] 26,291,385
e il [illegible] triplicato — 26,291,385
[illegible] la Rendita = [illegible] {68,965,317
[illegible] 51,950,606

Ciò stesso è [illegible], [illegible], ed altro,
che il Lombardo, [illegible] in origine, [illegible], che non [illegible]
lo stato attuale.

13 — Ritiene lo [illegible] veneto fondato a [illegible]
di rendita effettiva 1808 a 1817,
e il lombardo [illegible] allo stato 1725 [illegible]
1732 [illegible]

Falso rispetto al Veneto, [illegible]
di [illegible] [illegible]
non [illegible]

17 [illegible] fitti attuali

ma dunque [illegible] generali
e [illegible] non sono in uso, [illegible]?

21 — [illegible] raccolta di fitti [illegible]
in ogni Prov. [illegible]

ma perchè non [illegible] degli [illegible]
dai Comuni stimatori nel Veneto?

In somma in tutto quel Prog. Livellari — niente di utile, niente di ragionevole, niente di [illegible]
E rispetto al Veneto — non fecero già tutto ciò li Comuni stimatori a base di calcoli [illegible]?

· Che [illegible] di ripetere [illegible] i medi [illegible] dal 1826 a 1842?
[illegible] il [illegible] [illegible] —
ciò in ragione — in fatto poi — come [illegible] affitti ove non sono in [illegible]

Nulla [illegible] pel Lombardo

Non sarebbe forse meglio

# Trassunto

di alcune notizie esposte dai Referenti Ingegn. Periti del Collegio Sig.ri Cadellati, e Cobianchi, - sulla Perequazione delle Provincie venete stabilmente estimate con quelle dell'antico Estimo Milanese -

Relazione Ingeg. Cobianchi

Per evadere il Decr. 8 Maggio 1850 N. 44791 col quale l'I. R. Giunta ritornando al Collegio il Rapp. 14 aprile p. p. N.° 22683 ordinava di prendere ad un nuovo esame la serie delle Suppliche della Congreg. Municipale di Venezia, per poi assoggettarne le proposte - non già nel senso d'una formale perequazione fra il nuovo censimento Lombardo-Veneto e l'antico Estimo Milanese, ma nelle viste di un dato approssimativo che possa mettere l'I. R. Giunta in grado di abbidire con cognizione di causa ai superiori comandi,

l'Ingeg. Cobianchi riferisce:

Omissis

Risultato di alcuni studj di confronto fra le imposte delle sei Provincie Venete in cui è attuato il nuovo censimento, e le imposte del Territorio Lombardo di vecchio Estimo milanese (Risultati determinati negli uniti alleg. I, e II). Da cui:

Nelle Prov. Venete:
- Imposta media per ogni Pert. metr. esclusa la superf. delle qualità improduttive
  - della Provincia di Venezia — £ 0,8640
  - di tutte le altre Provincie — 0,8852
- Imposta media per ogni individuo — £ 8,1540
- Imposta per ogni Lira di Rendita Censuaria — £ 0,31798

Nel Territorio Lombardo di antico Estimo:
- Imposta media per ogni Pert. metr. comprese le superf. delle qualità improduttive — £ 1,6749
- Imposta media per ogni individuo — £ 8,7301
- Imposta per ogni Lira di Rendita censuaria costituita nel ragg. del 4 p% del valor capitale espresso in scudi, ritenuto lo scudo - a £ 5,12 (*) omissis — £ 0,8789

(*) lo scudo è invece £ 5,296351779 vedi Rec. della Dir. D. Milano del gno 7 luglio 51 N.° 81 riguardo alle C. 838

Anche riguardo alla perequaz. relativa al valor dei prodotti si accennano gli studj fatti dal Collegio, risultanti dagli allegati al N.° 3502, quali dimostrano che il valor dei prodotti calcolati ai prezzi del Censo Milanese sta a quello calcolato ai prezzi del triennio 1823-24-25 come 544 a 1000.

Lo scudato del vecchio Est. di 90,487,547 ridotto alla Rend. Censuaria, da valuta austriaca col ragg. del 4 p%, e di £ 5,12 per ogni scudo, offre la Rend. Cens. (all.° II) di £ 18,531850; ed aumentandola col rapp. 544 : 1000 ascenderebbe a £ 34,065,900.63, quindi (£ 34,065,900 / 90487547) uno scudo corrisponde a £ 0,3764706 di Rendita - in conseguenza se uno scudo valor capit. di vecchio estimo, paga di imposta £ 0,18, una lira di nuova Rendita censuaria dovrà pagare £ 0.478124985, = più di quanto paga attualmente

(a marg.: col rapp. 5,301 è all. £ 18,821,410 ecc. £ 34,563,014)

Alleg.to A Prov. Venete

| Imp. tot. | Imp. | Prod. | Provincie | Superficie complessiva dei terreni fabbricati | Superficie complessiva delle qualità improduttive | Rendita censuaria soggetta ad imposta | Popolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443827.60 | 148182.05 | 2295644.55 | Venezia | L. 2443827.60 | L. 148,182.05 | L. 6,024,591.77 | 265,957 |
| 20[illegible]2.11 | 2,66[illegible].05 | 2010,300.06 | Padova | 2012,962.11 | 2,662.05 | 8,863,434.53 | 296,543 |
| [illegible],510.01 | [illegible]3.72 | 105[illegible] | Polesine | 10[illegible]9510.01 | 1,843.72 | 4,523,101.64 | 144,557 |
| 731,91[illegible].54 | [illegible],485.88 | 2729,426.66 | Verona | 2751,912.54 | 22,485.88 | 8,903,637.65 | 292,003 |
| [illegible] | 4,876.92 | 2280,966.04 | Treviso | 2305,842.96 | 24,876.92 | 6,293,956.83 | 266,189 |
| [illegible]4.07 | 580,833.43 | 2528,460.64 | Belluno | 3109294.07 | 580833.43 | 1,472011.46 | 14[illegible]970 |
| [illegible],349.29 | 780885.05 | | | 13743,349.29 | 780,885.05 | | |
| [illegible] | | | | 780885.05 | | | |
| [illegible]4.24 | | 12,962,464.24 | | L. 12462464.24 | | L. 36,085679.88 | 1,407,219 |

Aliquote di carico

proporzionale di Rendita

per l'anno Camerale 1850

| | |
|---|---|
| imposta di L. 13793103.45 | L. 0,2704230216 |
| [illegible] L. 2187908.05 | [illegible]0042[illegible]69786 |
| L. 15977011,50 | 0,3132400000 |
| [illegible] | [illegible] |
| | L. 0,31798 |
| imposta per le sud.e 6 Provincie | L. 11,476,522.– |
| D. per ogni pert. esclusa la laguna di P. 148182.05, e calcolate quindi P. 13595166 | L. 0,8440 |
| D. per p.e m. prodottive [illegible] | 0,0852 |
| D. per ogni individuo | L. 8.154 |

Alleg. B Lombardia

L'attuale estimo Milanese, ossia del territorio Lombardo regolarmente, e stabilmente censito, cioè delle Provincie di Milano, Como, Pavia, Lodi e Crema (parte), Cremona, Mantova (parte) Bergamo (parte) come dall'Estratto (A) = superficie di P. 14,857,602 = S. 90,487,547 – [illegible] = L. 0,[illegible]1794, quindi P. 14,857602 = P. [illegible] 9,724,567

aliquota di carico per imposizione [illegible] per ogni scudo – L. 0,18

imposta totale sopra li scudi S. 90,487547 – L. 16,287758.46

Imp. media per ogni pert. metr. compresa l'improduttiva – L. 1,6749

Popolazione delle sud. Provincie, [illegible] (A) di 1,865,694

imposta media – per ogni individuo – – L. 8,7301

S. 90,487547 a L. 5,12 L. 463,296,241 al 4/100 [illegible] L. 18331,850.

imp. totale L. 16,287,758 sopra [illegible] di L. 18,331850 – L. 0,81897 [illegible]

...0286

...59786

...0000

...22.–

5,

60

52

6

B

al N.° 22796. C.P. Progetto

di pareggiamento fra le Provincie Venete, e Lombarde
esposto dall'Ingeg.re Filippo Crivellari - in ordine a rescritto 2 aprile 1850 N. 6526 dell'i. r. Gov. Gen.
(e dei Decreti 7. d.to N. 44677 e 8. maggio successivo N. 44791 dell'i. r. Giunta [illegible])

---

Antecedenze

§. 1. La Supplica 27. marzo 1850 N. 4518/1657 del Municipio di Venezia tendente ad ottenere, salvo in via approssimativa, un pareggiamento censuario fra le Venete, e le Lombarde Prov.e, resosi ora più indispensabile per le presenti vicende politiche, venne dall'i. r. Govern. Gen.le abbassato all'i. r. Giunta col rescritto 2. aprile N. 6526. per le sue proposte, e questa col Decr.° 7. aprile N. 44677 ordinava al suo Collegio de' Periti un corrispond.e rapporto

§. 2. Ha creduto il Collegio di soddisfare alle avute incombenze col Rap. 14 d.to N. 22680; ma la med.a i. r. Giunta col suo succ.° 8 maggio N. 44791 te lo ha adesso ritornato con incarico di procedere di nuovo all'esame di questa Supplica, mediante la scelta di due Referenti - uno veneto, ed uno Lombardo

§. 3 Questa scelta venne fatta dal Collegio il successivo giorno 10 al N. 22796 nell'Ing.e Crivellari Perito Veneto, e nell'Ing.e Baldassare [illegible] Perito Lombardo, quali si occuparono nei relativi studj, ed esami. Non furono però di parere concordi, e quindi ciascuno emise il proprio voto parziale. Il Perito Crivellari Veneto fece il presente Progetto, conforme anche a quanto era ordinato dall'Aulico Disp. 8. maggio 1822 -

§. 4 Esso Ing.e Crivellari premette le seguenti

Considerazioni

§. 5 Esso è di parere che sebbene la sola Cong. Municip. di Venezia abbia innalzata la Supplica per un pareggiamento, lo abbia fatto nel desiderio di tutte le Prov. Ven., poichè li Possidenti di quella Città hanno i loro maggiori possedimenti sparsi nelle Provincie, e si possono considerare come rappresentanti delle med.e -

Egli è pur di parere che il conguaglio non si possa eseguire per le sole Prov. Ven., ma lo si debba per tutte quelle del Lomb. Ven. prese assieme, poichè altrimenti non si farebbe che togliere quella perequazione che per avventura sussista, lasciando pur sempre sussistere la [illegible]

§. 6 Il pareggiamento non può esser fatto se non se sulla rendita netta nel senso della Sov. Pat. 23. dicembre 1817, poichè una rendita netta attuale effettiva per es. di A.L. 1000. in Lombardia deve pagare per imposta fondiaria come una eguale nel Veneto. Essa Patente ordina precisamente al §. 4, e successivi che le contribuzioni fondiarie debbano essere calcolate sulla rendita netta -

§. 7 Non è adottabile il pareggiamento sui prezzi assunti nei due Censi, poichè esclude affatto li miglioramenti, e deteriorazioni che avvennero in Lombardia nel periodo di quasi un secolo dall'epoca del Censo Lombardo in poi, onde risultare le relative rendite -

§. 8 - Quando di due famiglie se ne abbia fatta una sola, e che si voglia conservare la rispettiva [illegible] conviene considerare lo stato di ciascuna ad epoche eguali, e non per una ciò che poteva avere un secolo fa, e per l'altra quello che ha presentemente. Ritenuto nel Regno Lomb. Veneto siccome una sola famiglia, si dovrebbe altrimenti considerare lo stato fisico, e morale della Lomb.a all'epoca del Censo Lombardo, e quello del Veneto all'epoca del nuovo; cosa assai difficile ed anzi impossibile in tempi cotanto lontani l'uno dall'altro; e poi resterebbe ancora da conoscersi quanto la Lombardia era [illegible] in causa del Censo Lombardo, e quanto presentemente il Veneto in causa del nuovo per dovuti confronti. Sarebbe inoltre da dimostrare (cosa impossibile) se tutti li miglioramenti furono effetto del Censo, o come altrimenti -

§. 9. Gl'innumerevoli sconvolgimenti politici posteriori al Censo Lombardo devono piuttosto avere molto alterato l'industria, il commercio, il numerario circolante, perciò il pareggiamento non può essere fatto che sulla rendita censuaria ... Veneto e Lombardo. Queste due grandi masse di rendita poste a confronto in poche provincie quasi uguali, ovvero daranno il più comodo e tranquillante rapporto del lavoro ... censuario.

§. 10. Le Provincie soggette al Governo Veneto sono le seguenti, cadauna delle quali ha lo scutato generale di £ 86,743,795, sul quale si deve distribuire l'imposta fondiaria fra li due territorj

| | |
|---|---|
| Venezia | £ 11,624,449 |
| Padova | 16,186,345 |
| Rovigo | 4,359,912 |
| Verona | 12,944,023 |
| Vicenza | 13,688,692 |
| Treviso | 13,187,626 |
| Belluno | 2,434,311 |
| Udine | 11,113,387 |
| | £ 86,743,795 |

§. 11 Le Provincie Lombarde soggette al Governo di Lombardia hanno lo scutato generale di £ 123,823,701, e sono le seguenti

| | |
|---|---|
| Milano | £ 24,758,773 |
| Pavia | 12,492,609 |
| Como | 9,539,362 |
| Lodi, e Crema | 16,517,088 |
| Cremona | 14,790,383 |
| Mantova | 15,310,277 |
| Brescia | 17,947,890 |
| Bergamo | 12,785,136 |
| Sondrio | 1,682,184 |
| | £ 123,823,701 |

§. 12 — Le imposte fondiarie applicate al Veneto, ed al Lombardo dovrebbero quindi essere nel rapporto del rispettivo generale scutato, cioè: 86,743,795 :: 123,823,701

§. 13 — Rimane da vedersi però se le due masse di Rendita effettiva attuale netta abbiano fra loro questo rapporto prossimamente, ciocchè non si è mai conosciuto, e che forma ora il soggetto del pareggiamento. Se la differenza fosse per avventura alquanto piccola, non meriterebbe alcuna considerazione; ma se fosse piuttosto notabile converrebbe allora aumentare l'uno e diminuire l'altro sentato, affinchè la quota della imposta fondiaria spettante all'una o all'altra parte serbi esse il rapporto fra le due masse di Rendita effettiva padronale.

Si ricorda pertanto che lo sentato degli estimi provvisorj è fondato sopra documenti che contemplano la Rendita effettiva in corso del 1806 al 1812; — e quello stabile del Censo Lombardo contempla lo stato dei terreni al 1725, e dei fabbricati al 1752 —

§. 14 . Qualunque altro pareggiamento sarebbe ora erroneo ed azzardato, quando una volta si avesse conosciuto questo rapporto, il pareggiamento sarebbe fatto, e sarebbe sempre un dato fisso onde determinare la quota d'imposta generale fondiaria di tutto il Regno competente all'una e all'altra parte. Il riparto ulteriore di questa quota fra Provincia e Provincia dello stesso Censo, fra Distretto e Distretto, fra Comuni, e fra possessori verrebbe poi fatto in ragione degli estimi particolari.

§. 15 — Per trovare la Rendita nel modo che si esprime emerge la necessità conseguente di affidarne l'esecuzione ad una Commissione regolarmente autorizzata, composta di persone capaci ed integerrime, ma in tal numero dalle Venete e dalle Lombarde Provincie spogli affatto di quel tanto dannoso municipalismo, e soltanto animate unicamente dal desiderio di conoscere sinceramente il vero. Non è opportuno di trovare ostacoli, nè muovere difficoltà sulle spese occorrenti, che non saranno poi molte, giacchè non avrebbe effetto altrimenti mai più il pareggiamento che ora si domanda.

§. 16 Quando si avesse trovata di ogni Provincia la Rendita effettiva totale potrebbe questa servire anche di base di un pareggiamento d'imposta che occorresse di farlo da Provincia per Provincia di quelle soggette al Governo di Lombardia, le quali hanno elementi diversi e ogni estimo, e si crede abbia poca proporzione; ma non sarebbe mai tale il primo pareggiamento che si è il rapporto fra le due masse Veneto, e Lombardo, poichè questo rapporto, quand'anche approssimativo, sarà sempre il più vicino al vero, basato come è sopra la rendita effettiva padronale delle singole Provincie —

§. 17 — Senza punto calcolare con indiscrete presunzioni è più conveniente di determinarla mediante li fitti correnti degli enti possibili, mentre ciò è più sicuro, e più facile. Se essi fitti sono compresi implicitamente tutte le migliorie, e le deteriorazioni posteriori al Censo Lombardo, la ricchezza presente, le popolazioni, la quantità di danaro che trovasi in circolazione ora più ora meno, il commercio, lo stato agricolo, il rapporto diverso delle produzioni prefatti dal genere a genere, con quelle all'epoca del Censo Lombardo, li prezzi correnti ecc.

§. 18 — Se si credesse ovviare dalla superiorità anche questo Progetto di pareggiamento, si vorranno poi, saranno rassegnati istruzioni dettagliate per la pratica esecuzione del medesimo —

... di confronto ...

... Venete ...

§. 19 – Con queste avvertenze e considerazioni il sottoscritto [illegible] Veneto crede d'appoggiare il presente suo atto di pareggiamento approssimativo fra le Provincie soggette al Governo Lombardo, e quindi propone pertanto il seguente

Metodo – per determinare l'attuale Rendita complessiva padronale – effettiva di tutte le Provincie Venete

§. 20 – Si è di sopra fatto conoscere come per determinare la Rendita dominicale effettiva sia più conveniente di desumerla dai fitti. Difatti molti potrebbero [illegible], e mosse da [illegible] che si dovrebbero fare se si volesse piuttosto determinarla mediante un conto economico, i di cui risultati sarebbero sempre incerti e malagevoli

§. 21 Ciò incontro si dovrà anzi tutto fare una copiosa raccolta a Lire austriache di questi fitti in ogni Provincia e Distretto per Distretto, ed in comune per Comune, onde [illegible] maggiormente conformi al fatto. Dal maggior numero di questi fitti, quand'anche se ne fossero di tenui ed esagerati, si avrà un medio che più si approssimerà alla Rendita effettiva padronale, poichè le differenze si compensano fra loro.

Quando si parla di fitto non s'intende che tutti debbano essere appoggiati a regolari scritture, ma possono essere attendibili anche quelli che si potessero avere dalle giunte di pubbliche e private amministrazioni, ed anche da deposizioni di persone probe, e maggiori d'ogni eccezione – Si avrà principale avvertenza di scegliere quei fitti che si riferiscono a periodi più lunghi, ma però che sieno in corso, od almeno che sieno spirati di recente, affinchè il risultato finale della medieta di fitto si possa considerare come fitto in corso, o vicino al tempo in cui [illegible] la raccolta –

§. 22. Siccome nella determinazione generale della Rendita attuale effettiva padronale in ogni Provincia si devono essere compresi anche i fabbricati come anche i gelsi e gli ulivi, così si avrà particolare avvertenza di raccogliere moltissimi fitti di fabbricati, botteghe, opifizj e di quelli specialmente posti nei [illegible], nelle grosse borgate, ed anche nelle città, dovendo essi occupare nella determinazione della rendita padronale una parte importantissima. In quanto ai gelsi ed agli ulivi si preferiranno quei fitti che si riferiscono a fondi nei quali vi sono molti gelsi od ulivi, ma che sieno però in proporzione prossimamente all'uso generale del Paese. Si procurerà anzi di averne di questi [illegible] numero quanto mai sarà possibile –

§. 23 – Premesse queste idee generali sopra i fitti, e venendo al caso pratico, si procurerà di scegliere delle possessioni che sieno maggiormente estese, che comprendano molti fondi di varie qualità con fabbricati, e che abbiano le condizioni [illegible]. La somma del fitto che il Padrone avrà convenuto

verrà poi liquidata, diminuendola od aumentandola a norma delle condizioni che vi fossero onerose o vantaggiose, avendo sempre gli opportuni riguardi a quanto si è detto di sopra pei fitti

§. 24 — È cosa essenzialissima ed assolutamente necessaria che si possano poi identificare tutti li fondi, e trovare tutti li numeri del catasto che sono abbracciati dal fitto medesimo. Per questa identificazione serviranno una guida fissata, i libri delle partite e le mappe e qualunque altro mezzo che fosse trovato opportuno. E siccome ogni numero avrà la propria sua rendita censuaria, così nel complesso e nella somma si avrà la rendita di tutti li fondi abbracciati dallo stesso fitto, nessuno eccettuato, siano essi terreni, fabbricati od opificj, compresi li gelsi ed ulivi se ve ne fossero. — Ogni uno di questi fitti potrà essere liquidato in un foglio separato raccogliendone quanti più sia possibile nello stesso comune, od almeno nello stesso distretto, facendovi a ciascuno le deduzioni che fossero trovate necessarie oltre quelle di amministrazione, di ristauri, di consorzj d'acque, le quali verranno dedotte poi dal totale della rendita padronale di tutta la Provincia — omissis

(qui vengono tracciate le norme di procedura nella liquidazione)

Milano li 22. giugno 1850

Ing. Filippo Cavalieri Cantonenissimo

p.° Voto

Voto

del sig. ... Visentini Perito Veneto
per l'evas.e del Decr. 9 luglio, N.° 15222 dell'I.R. Giunta

Per far evasione al Decr.° 9. luglio 1850 N. 15222 dell'I.R. Giunta, il capo del [illegible] [illegible], ... due Referenti Periti Visentini Veneto, ... Lombardo, per avere questo ... relazione ... del [illegible] ... I.R. Giunta col Rapporto ... 25. luglio pass. N.° 22794 —

Il Decreto sud. richiamando ... un Elenco degli operatori, ed un altro del personale attuale, e ... del sud. capo ... incaricato l'Ispettore ... Delminto —

... lo stesso decreto pel quale si devono occupare li due Referenti di quello di far conoscere:

„ Se vi fosse per avventura nelle massime adottate per la
„ formazione del nuovo censo qualche principio che potesse
„ tornare pregiudizievole agli interessi delle Provincie
„ di Estimo provvisorio, e che in conseguenza potesse
„ meritare la superiore attenzione per qualche
„ provvedimento

Con ... [illegible]

Il sottoscritto ... Referente, dopo fatti gli occorrenti esami indipendentemente dalle variazioni indicate al Titolo I del Regolamento 7. febbrajo 1838 N.° 1787 – 18082, trova di poter estendere i suoi studj sopra li seguenti argomenti come quelli che potrebbero portare differenze nel Censo nuovo in confronto del Censo Lombardo —

1.° Prezzi
2.° Gelsi
3.° Qualità stimate ad affitto
4.° Deduzioni [illegible] Case Coloniche
5.° Decime
6.° Stima dei fabbricati
7.° Perequazione dei fabbricati coi terreni —

Per maggior lume della Superiorità il sig. Visentini esamina ad uno ad uno questi titoli, ed esponendo la propria opinione se, o meno vi siano differenze di principj nelle massime che possano ingenerare pregiudizio alle Provincie di nuovo Censo —

## 1° Prezzi

Per le istruz. 4 agosto 1826 N° 8441 dovevano essere adottati nella stima del nuovo Censo li prezzi de generi principali che servirono p. la formazione del censimento Milanese; e quelli dei prodotti diversi dovevano essere dagli operatori liquidati, e ridotti colle norme indicate dalle istruz. sud.e – Ma si usarono invece di prezzi del triennio 1823–24–25 pei motivi esposti al §. 41 del Reg.° 7. feb.° 1838 N.° 17879–18082

Questa variazione non porta alterazione di sorte, se a tempo opportuno avrà luogo il pareggiamento generale coll'Estimo delle Prov. Lombarde giusta la Sovrana Risoluzione 16 luglio 1835, ed il §. 28 delle Istruzioni 22. giug. 1837 N.° 17138, – e se si avrà allora il debito riguardo a tutte le modificazioni introdotte nel nuovo censimento –

Ricordasi infrattanto che li valori calcolati coi prezzi del Censo Lombardo stanno ai valori dei medi prodotti calcolati coi prezzi del triennio sud.to come 544 a 1000 – giusta gli atti al N.° 3302 del Collegio

## 2° Gelsi

Li gelsi in generale furono nel nuovo Censo stimati assai modicamente in confronto dei terreni e delle case.

Ciò non implicherebbe gran fatto se in tutte le Provincie vi fosse prossimamente un'eguale quantità di gelsi; ma ve ne sono talune assolutamente senza o quasi senza, e viceversa delle altre che ne hanno moltissimi.

Da questa modica stima de' gelsi ne deriva certamente una sperequazione fra le Provincie di nuovo Censo, poichè quelle che ne hanno molti sentono notevole beneficio in confronto di quelle che ne hanno pochi, o quasi nulla.

Tuttociò è veramente estraneo all'argomento, ma il refer. ven. fa nullameno avvertenza a maggior lume della Superiorità

In quanto alla massima adottata pel nuovo Censo in confronto della usata pel Censo Lomb. è opportuno di avvertire che nel primo furono enumerati li gelsi incominciando da quelli che davano un prodotto in foglia di N.° 10 grosse milan. in sua colla divisione in due, tre ed anche quattro gradi, – quando nel Censo Lombardo, ritenuti tutti d'un solo grado, l'enumerazione cominciava da quelli che davano lib. 25 grosse di Milano in foglia, onde li gelsi di produzione minore non furono (ti, molto l'uno tra) enumerati, nè quindi censiti, sebbene fossero stati allora in essere.

Il Regolamento p. la pubblicaz. 7. feb.° 1838 al §. 32 addita i motivi della rimarcata differenza di trattamento; ma se p. uso nel Cens: Milanese fossero stati ommessi (come sembra) tutti li gelsi di produzione minore di lib. 25 (improcicuamente non si conosce quanti anche diversamente si supponga) è certo che sarebbe stato pen diverso il trattamento, e che arreca a danno delle Provincie di nuovo censo

Il refer.e di ciò credeva non potrebbe ommettere quest'osservaz. p. dovere della propria incombenza

## 3° Qualità stimate ad affitto

Nel censo Lombardo le ortaglie, li casoli, li zerbi, le brughiere ec. vennero stimati pel fitto che pagavano, o che veniva loro attribuito dai periti d'allora; ma non si conosce, nè si può conoscere da quelle stime se in que' fitti restavano o meno a carico del Livellario gl'infortunj celesti nel senso del § 8. del Regolamento per la stima dei terreni 1° marzo 1828 N° 2758. Certo è però che nel censo Lombardo il fitto di queste qualità venne sempre depurato dagl'infortunj [illegible] di quanto si è praticato nelle stime del nuovo censo, ove i fitti furono bensì ridotti censuarj col rapporto dei prezzi, ma non si fecero mai alli medesimi deduzioni di sorta per infortunj.

Il trattamento è quindi diverso, ma non può però altresì determinare se sia pregiudizievole o no agl'interessi delle Provincie di nuovo censo stante l'incertezza della natura dei fitti —

## 4. Deduzioni case coloniche

Nella Lombardia, o per meglio dire nel censo Lombardo le case coloniche si stimarono per l'area come la tariffa della prima classe dell'aratorio del comune, più ⅓ — Nel nuovo censo si stimarono invece tutte per la rendita che davano o che potevano dare nel senso delle massime contenute nel Regolamento 22 aprile 1837 N. 17198 alli §§. 7, 8; — ma alli terreni, cioè ai soli coltivi ed ai prati venne fatta poi una deduzione per casa colonica. Questo metodo potrà essere considerato più equitativo, poichè ognuno di que' terreni ed ogni appezzamento ha così implicitamente la sua casa se occorre che sia nè deficiente nè eccedente. Sembra però che anche alle altre qualità di terreni si avesse a dover estendere le convenienti deduzioni per case coloniche, giacchè vengono essi pure lavorati dagli agricoltori che abitano le case coloniche.

Ad ogni modo perchè si potesse affermare che non si adottarono dottrine delle massime pregiudizievoli agl'interessi delle Provincie di nuovo censo in confronto di quelle di censo Lombardo dovrebbe risultare che le aree delle case coloniche prese insieme, stimate colle tariffe della 1ª classe degli aratorj dei singoli comuni, più ⅓ danno un complesso prossimamente eguale a quello di tutte le deduzioni fatte ai terreni per questo titolo. Questa conoscenza però è affatto impossibile, poichè non esiste una guida, un regolamento, una norma sicura di poter determinare quali siano le case veramente coloniche.

La qualifica di casa colonica è puramente una indicazione più o meno estesa a norma del vario criterio o modo di vedere dei diversi operatori, li quali d'altronde non avevano per questo nessuna prescrizione. Le deduzioni si potrebbero bensì rilevare se si spogliassero tutte le tariffe di stima di ogni comune come anche il perticato totale delle qualità alle quali si fecero le deduzioni. Ma questo lavoro sarebbe ingente, nè condurrebbe punto a determinare con cognizione di causa se il nuovo metodo sia o meno pregiudizievole, poichè non si conoscono le vere case coloniche. Se però si dovesse praticare a trattamento di [illegible] stima delle case coloniche prese insieme è di gran lunga maggiore del complesso delle deduzioni fatte ai terreni per questo titolo; — del che emergerebbe che il metodo introdotto potess'essere pregiudizievole alle Provincie di nuovo censo —

[illegible] 

## 5. Decime

Nel senso della Patente Sovrana 23 Aprile 1817 le Stime si debbono fare sul prodotto, ossia rendita totale netta dalle spese di lavorazione; e le Decime non si devono considerare, cioè non si debbono portare in deduzione, poichè il totale prodotto, meno la sola quota colonica, dev'essere stimato senza punto escludere la Decima. Sarebbero altrimenti in contraddizione fra loro li §§. 2, e 13 della Patente suddetta; e il prodotto della Decima se si ommettesse, non sarebbe minimamente censito, e sarebbe anzi come non deve, escluso dall'estimo —

È opportuno d'avvertire che la Decima si preleva sempre dal mucchio cioè dal prodotto totale, e che quand'anche li terreni d'un Comune non siano tutti soggetti alla Decima, ma la massima parte si è considerato nelle Stime il sistema di partizione prevalente, cioè quella partizione a cui s'assoggetta il colono malgrado che li fondi siano gravati dalla Decima, perchè questo il sistema prevalente in Comune, anzi v'è il costume in molti luoghi che il Padrone dei fondi dello stesso Comune non gravati dalla Decima prelevandogli dal mucchio de' generi soggetti un antiparte corrispondente appunto alla Decima —

Ora il prodotto totale d'un genere soggetto alla Decima sia p. e. 20, e la partizione sia della metà. Prelevando come si disse dal mucchio la Decima, che è 2, resta 18 il prodotto da partirsi col Colono — Fatta di questo la partizione di metà ne consegue che al Colono spettano soltanto 9 — Perciò la quota colonica del prodotto totale di 20 è 9/20, e la quota padronale di 11/20

Sarebbe stato quindi opportuno di rettificare nelle minute d'Stima il sistema colonico pei generi soggetti a Decima come al §. 63 delle Istruzioni 1° Marzo 1818 N. 2758, ritenendo, com'è di fatto, la quota Colon. 9/20, e la Padr. 11/20. Ma si è piuttosto creduto d'adottare il sistema di partizione com'è generalmente usato, ed'aggiungere poi alla Rendita padronale la quota di Decima Colonica. Usando il sistema generalmente conosciuto della metà del prodotto totale di 20, è 10, ed aggiungendo in fatti uno per la Decima Colonica, risulta egualmente la quota padronale di 11/20 come effettivamente venne fatto nelle Stime.

~~[illegible]~~ Quanto trova però d'osservare si è che dovendosi pagar le imposte dal possessore del fondo anche per il Decimante, che non ha nè intestazione nell'Estimo, nè spese di lavorazione dovesse venire emanata una Legge a parità di quella pei Livelli, mediante la quale il possessore del fondo fosse autorizzato a trattenersi per le imposte 1/5 delle quote di Decima, di Quartese, che sono nette — Si ritiene che la trattenuta dovrebb'essere sempre del quinto, perchè le imposte devono essere prossimamente del quinto della Rendita netta, come sono appunto rendita netta le Decime e il Quartese.

([illegible])

## 6. Stima di fabbricati

A poter osservare se nelle stime dei fabbricati nelle Provincie di nuovo censo siano stati per avventura adottati dei principj che possano tornare pregiudizievoli alle Provincie medesime in confronto di quelli adottati per la stima dei fabbricati nel censo lombardo è cosa assai malagevole, poichè da quelle misure di stima poco o nulla si può rilevare, stante la irregolarità e la confusione delle medesime fatte come in fatto fu —

Intendiamo [illegible] potersi ricavare il sig. [illegible], che nella stima dei fabbricati delle città di estimo lombardo venne per titolo di manutenzione indistintamente dedotto un terzo della rendita, cioè il massimo di 33 p%. Nel nuovo censo invece la deduzione per questo titolo è stata nelle città del 20, 25 e 30 p%, e nelle grosse borgate del 30 e 35 p%.

[illegible] le case d'affitto o [illegible] nel censo lombardo stimate come quelle delle città, ma le case di villeggiatura, e di propria abitazione vennero stimate unicamente pel [illegible] [illegible] i [illegible] negli oratorj aumentata di 1/3. —

Vennero [illegible] le case stimate nel nuovo censo, nessuna eccettuata, per la rendita che [illegible], o che potevano dare. Se si aggiungono a queste le case coloniche, di cui si è diffusamente parlato di sopra, emerge il complesso dei principj adottati nel censo lombardo per la stima dei fabbricati, e confrontati col confronto con quelli usati nel nuovo censo, tornerebbero come sembra questi ultimi pregiudizievoli notabilmente agli interessi delle Provincie di estimo provvisorio — come sembra !!

[illegible] è necessario di ricordare inoltre che nel censo lombardo furono li fabbricati stimati [illegible], quando [illegible] Provincie di nuovo censo, devono le nuove case e gli aumenti sopra aree non edificate essere portate in estimo dopo dieci anni; questa è una disposizione [illegible] è vero, ma non toglie però che non sia dannosa alle Provincie di nuovo censo — in confronto del censo lombardo —

## 7° Perequazione dei fabbricati coi terreni

La stima dei fabbricati nel censo lombardo venne fatta stanti le vicende politiche d'allora, [illegible] dopo quella dei terreni, e quando li prezzi dei generi e degli affitti si erano notabilmente aumentati; affine di mettere in proporzione la stima dei fabbricati con quella dei terreni si è fatta allora per questo titolo ai fabbricati una deduzione di [illegible] di 1/3 in [illegible] valore [illegible] [illegible] prossimamente [illegible] aumentato

Nelle stime dei fabbricati nelle Provincie di nuovo censo venne fatta invece per lo stesso titolo, a senso del § 28 delle istruzioni 22 genn. 1817 la deduzione del 20 p% = 1/5 = Perchè nelle stime di fabbricati di nuovo censo si adottassero usati principj eguali a quelli del censo lombardo sarebbe stato necessario che li prezzi del triennio 1823 24 e 25 fossero stati più bassi, intanto di un quinto; ma si ha motivo di credere che lo saranno stati invece di più di 1/3. —

Attesochè nelle stime di terreni non vennero considerati tanti [illegible] prodotti di [illegible] e che avrebbero notabilmente aumentata la rendita dei medesimi; per cui la loro stima è [illegible] per [illegible] [illegible] sarebbe stata, così la deduzione di 1/5 accordato ai fabbricati potrebbe per avventura non servire abbastanza a perequarli coi terreni

Il med.mo Prof.e aveva altre volte esposta la propria opinione sulla perequaz. della stima dei fabbricati con quella dei terreni — nel voto dettagliato 24 gennaio 1840 in atti del Consiglio al N.o 16636. Proponeva allora che la deduz. dovesse essere del 30 ed anche del 26 p% ; ma la I.R. Giunta la trovata in deduz. del 20 p% congrua ed opportuna come dal Decr.o 7 marzo d.o an. N.o 56112 —

Milano 26 agosto 1850

Crivelli

Ulteriori conteggi

Censimento provvisorio del catasto [illegible] ridotto in lire austriache e rendita censuaria risultante dai prospetti [illegible]

| | Capitale espresso in | | Rendita | Corrispondenza del capitale provv. lire aus. [illegible] | Corrispondenza della rendita [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|
| | Scudi | Lire austr. | Censuaria (nuova) | | |
| Venezia | 11124,449 . 2 . 5 | 59,517,181.97 | 6,024,531.77 | 10,1225 | 192.95 |
| Padova | 10,187,296 . 4 . 2 | 82,871,340.91 | 8,863,436.33 | 10,6940 | 182.62 |
| Polesine | 5,559,911 . 4 . 3 | 28,066,748.05 | 4,528,101.64 | 15,9066 | 122.78 |
| Verona | 12,444,022 . 2 . 6 | 66,273,395.84 | 8,903,657.05 | 13,4347 | 100.39 |
| Vicenza | 13,688,691 . 3 . 6 | 70,086,101.12 | 9,511,231.89 | 13,5707 | 143.92 |
| Treviso | 13,187,026 . 2 . 1 | 67,529,646.93 | 6,293,456.83 | 9,3115 | 209.53 |
| Belluno | 2,439,310 . 5 . 3 | 12,489,271.79 | 1,472,011.46 | 11,7862 | 165.71 |
| Udine | 11,113,387 . 2 . 3 | 56,900,543.67 | 6,000,000. — | 10,5447 | 185.20 |
| | 80,743,796 . 5 . 5 | 444,128,230.08 | 51,596,905.77 | [illegible] 11878986 – 51,596,905.77 = 311,6176 | [illegible] |

~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~

ad N.o 22794

## Contro = Osservazioni

del Perito Foggini – a quelle del Perito Cobianchi del 19 luglio 1850

Le osservazioni del Perito Lombardo Ing. Cobianchi contro la memoria del giorno 12 and.e del Perito Ing. Foggini vertono precisamente sui seguenti punti

a) quando non osservar può forse è impossibile di proporre invece [illegible] il Cobianchi non potersi fare ora, nemmeno in via approssimativa un pareggiamento tra il nuovo censo Lombardo-Veneto, e l'antico Milanese –

ad a – Nessuna impossibilità sussiste di eseguire al presente un pareggiamento approssimativo tra il nuovo e vecchio censo, e tanto il Perito Nardo Cobianchi quanto il Perito [illegible] [illegible] fabbricato [illegible] un Progetto nei fusi ordinati dal Decr. 8 maggio p.p. [illegible], e [illegible] ultimano allo stesso scopo. È dunque svanita la l'impossibilità frapposta dal Cobianchi nella sua relaz. 22 maggio p.p., e [illegible] nella sua memoria 19. and.e unita agli atti

b) La memoria Foggini crede apporre essersi [illegible] [illegible] a [illegible] dalle massime fondamentali stabilite dalla S. R. 19 feb.o 1825, ma [illegible] i cambiamenti di massime introdotti nel nuovo censo [illegible] la Super.e approvaz.e; e quando si tratterà del pareggiamento formale, in allora, ed in quanto sarà necessario, saranno prese in matura considerazione le differenze essenziali introdotte nel nuovo censo, [illegible] nel Regol. 1 febb.o 1846 N.o 17879-18082, con avvertenza però che nel detto Regolamento in molti casi [illegible] [illegible] anno dei miglioramenti dei quali non si può per ora farne carico, eccettuati quelli degli edifizj costrutti di nuovo sopra aree non edificate, i quali in forza dei nuovi Estimi devono essere portati in censo [illegible] spirato il decimo anno dalla loro costruzione

ad b – Il Perito Foggini si ascriverebbe a delitto non solo il supporlo, ma [illegible] il sognarlo che la Giunta si fosse arbitrariamente allontanata dalle massime fondamentali stabilite dalla S. R. 19 febbrajo 1824

Il Perito Foggini ha narrato il fatto, che cioè secondo la [illegible] [illegible] [illegible] il censo del [illegible] Lombardo-Veneto dovea essere una continuazione di quello antico Milanese, e perché tale fossero [illegible] fare noto a tutti i possidenti interessati nel nuovo Catasto Prediale, la Giunta lo [illegible] pubblicato colle Istruzioni censuarie dell'I.R. Giunta del Censimento stampate 26 agosto 1826 N.o 8922 –

In conseguenza di ciò il Perito Foggini ha indicato quali erano li pezzi che doveano essere [illegible] nelle nuove stime, e quali invece sono stati quelli adoperati; quale dovea essere la [illegible] e stima di [illegible], e quale invece fu la [illegible] in diversi gradi, e le differenti stime; e tutto questo a solo fine

di far conoscere, che per effetti combinamenti non erano fra loro ~~perequati~~ perequati li due Estimi, e che da questo diverso trattamento ne derivava una forte sproporzione fra i medesimi, sproporzione che non può essere messa in dubbio, e dal Governo medesimo riconosciuta, in causa di che con Sovrana Risoluz. 16 luglio 1835 ha ordinato la perequazione, onde conseguire in tutte le parti del Regno Lomb. Ven. un' uguaglianza di trattamento, ed una distribuzione giusta nelle medesime imposte.

In tale argomento non vorrebbe il Perito Lombardo che si dovesse contemplare i Miglioramenti fatti ai terreni ed alle case, perchè nessun Regolamento dà mai facoltà di questi; ma ammette che si debbano contemplare quelli soltanto dipendenti da edifici costrutti di nuovo sopra aree non edificate onde siano portati in estimo dopo spirato il decennio della loro costruzione,

Il Perito Foggini osserva che in un pareggiamento parziale, siccome prescrive la stabile, i miglioramenti fatti ai terreni ed agli edifici devono essere presi in contemplazione e portati in estimo pagante come sono stati portati nel nuovo censo tutti quelli avvenuti prima del 22 maggio 1828 — massima fondamentale e necessaria da essere osservata per ogni riguardo di giustizia.

Intorno al Perito Foggini manifestando al Perito Lombardo l'esclusione dal pareggiamento le migliorie fatte ai terreni ed alle case dovesse per essere partito di ragione e di principj escludere anche quelli degli edifici costrutti di nuovo sopra aree non edificate, e se ritiene di portarli in estimo pagante dopo spirato il decennio della loro costruzione, io non è senza un fine tutto suo dal quale fa travedere, che altro è l'idea di basare il pareggiamento formale e come il Progetto Luccini, cioè Marianini cioè la cifra estimale del nuovo censo in quel Rapporto che ha trovato nell'estimo del censo milanese con quello del nuovo come fu praticato nel censimento del Ducato di Mantova, ed applicare poi anche al Catasto Lombardo per la sua conservazione il Regolamento 30 maggio 1846 N.° 36746

Ma in ciò altro è il dire, che con questo mezzo non si otterrà mai un' uguaglianza di trattamento nelle pubbliche imposte, nè avrà mai luogo il precetto dell'art. 16 della S. P. 23 Xbre 1817, che cioè in massima ogni Provincia, ogni Distretto, ogni Comune, ogni possessore di fondo o casa abbia da pagare una parte proporzionata d'imposta, e consistente in un tanto per cento della Rendita netta riconosciuta.

C ) Non essere persuaso l'Ing. Sobrianchi, e per conseguenza non convenire che per causa delle divisioni introdotte nel nuovo censo in confronto dell'antico ne possano derivare quelle sproporzioni indicate dall'Ing. Foggini, e che in quanto siano di massima e possono avere influenza sulla Rendita sono di poco rilievo; e saranno prese a calcolo quando si istituirà a suo tempo il finale pareggiamento

ad C ) Il Perito Foggini all'art. 15 della sua memoria ha indicato che gli studj di questo Collegio dei Periti sotto il N.° 3302, conformati anche dall'Ing. Sobrianchi, mostravano :

che i prezzi tenuti nelle stime del vecchio Censo in confronto a quelli usati nel nuovo, stavano fra loro come 544 a 1000, per cui le stime dei terreni del Milanese sono al di sotto di quelle dei terreni del nuovo Censo d'una metà circa.

Si aggiungano i miglioramenti fatti ai terreni ed agli edifizj come sono in Estimo figurante nel nuovo Censo tutti quelli avvenuti fino al 27. maggio 1828:

Si aggiunga quanto proviene dal diverso trattamento nella enumerazione e stima dei diversi gelsi censibili:

Si aggiunga quanto sarà per risultare a causa del diverso trattamento nelle stime dei fabbricati rispettando le misure di rendita come nel nuovo Censo all'epoca 1820 a 18..

(e se differenti di ... )

Si aggiungano le rendite per le stime dei fabbricati costrutti di nuovo sopra aree non edificate, come opina anche l'Ing. Fabianchi:

(questo dovrebbesi fare per compensare nel prospetto dell'origin. stima)

Si porgia mente anche alle produzioni dei terreni molto più ricca nell'antica Lombardia di quella delle altre Provincie di nuovo Censo.

Le marcite nei dintorni di Milano si affittano £ 30-40-50 ed anche più alla pertica milanese – Le possessioni che comprendono diverse qualità di coltivazioni si affittano £ 10-15-20 ed anche più alla pertica milanese, per cui le rendite annue dei migliori fondi nei dintorni di Milano equivalgono al valor capitale delle migliori possessioni del Veneto –

Questi cenni bastano a far conoscere in via generica senza bisogno di altri studj e confronti quanto grave sia la sproporzione del nuovo Censo in confronto al vecchio Milanese; quindi inattendibile l'opinione del Perito Ing. Fabianchi, che cioè cambiamenti introdotti nel nuovo Censo in quanto siano di massima possono aver avuto un'influenza di poco rilievo nella rendita

d) Espone l'Ing. Fabianchi che i confronti istituiti dall'Ing. Foggini ancorchè vogliansi ritenere esatti (che non lo sono) risultano inattendibili, perchè le rendite dell'Estimo vecchio e nuovo Lombardo, e quelle delle Venete Provincie sono affatto eterogenee e non confrontabili fra loro; ed un tale confronto dovrebbe farsi non sull'Estimo, ma sull'imposta dalla quale risulta che il Lombardo paga sei milioni circa di più del Veneto, e questo ridonderebbe a favore del pro opinato; e tanto più perchè anche il partaggio fatto tra il Lombardo ed il Veneto pel prestito volontario dei 120 milioni si approssima al riparto ora vigente delle imposte prediali dei due territorj.

ad d).–

I confronti istituiti fra la rendita censuaria delle Venete Provincie e quella della Lombardia sono diretti unicamente,

unicamente a dimostrare in via approssimativa quanto la rendita imponibile del Veneto sia superiore a quella attuale del Lombardo, quando quest'ultima dovrebb'essere invece molto superiore alla Veneta giusta il fatto, e com'è notorio a tutti.

E qui giova avvertire che la rendita censuaria delle Provincie di Brescia, Bergamo, e Valtellina, calcolate le diminuzioni in forza all'evasione dei reclami, risultano superiori a quella di tutte le altre Provincie Lombarde, per gradazione, di Milano, Pavia, Como, Lodi, Cremona, [illegible] e Mantova: fatto che mostra ancora vieppiù maggiore la sproporzione che regna fra il nuovo e il vecchio censo.

Osserva l'Ing. Colombani che il Lombardo paga sei milioni di lire di più del Veneto, e questo dato ridonderebbe sino a vantaggio della [illegible] che delle dimostrazioni esposte nella memoria del [illegible] foggiani; e che d'altronde il confronto doveva forse farsi sull'imposta e non sulla rendita.

Questa dottrina è falsa; perchè il problema da sciogliersi sta nel trovare tanto nel Lombardo quanto nel Veneto la rendita effettiva; il rapporto che passa tra le dette rendite e la censuaria rispettivamente; e ridotta questa ad eguali termini di proporzione, vedersi se esso secondo l'attuale riparto d'imposta, qual è il tanto per cento che paga il Lombardo.

Da questo confronto solo sarà dato di conoscere se e quanto sia la sproporzione, e quale aumento sia da portarsi all'avvicenza all'antico estimo Milanese per proporzionarlo per ora in via approssimativa al nuovo, e stabilire una sola aliquota di carico per tutto il Regno Lomb.-Veneto, onde abbia luogo il disposto dall'art. 16 della S.P. 23 x.bre 1817.

Molto a proposito l'Ing. Colombani ha portato ad esempio il pattaggio testè fatto fra il Lombardo e il Veneto dalla Commissione in Verona pel prestito volontario di 120 milioni che si approssima al riparto ora vigente delle imposte Prediali dei due territorj.

Questo esempio fa vedere appunto che sussiste una sproporzione fra il Lombardo e il Veneto, e per questo motivo la Commissione che n'era incaricata ha determinato,

„che una tale quotizzazione non potrà dare giammai base al governo per qualsiasi
„carico di censuario che d'altro alle Provincie Lombardo-Venete, della qual cosa
„venne fatto speciale Protocollo . . . . . . . . . .

e). I fatti parziali prodotti dalla ness[illegible] non provano che rettifica del numero sia molto lontano dall'effettivo; potendo l'Ing. Colombani citare altri confronti diametralmente opposti a quelli; e dall'esempio di due stabili degli Eredi [illegible] situati uno, detto la Colombara, nei Corpi-Santi di Porta Romana, l'altro nel distretto di Abbiate-grasso Provincia di Pavia pei quali gli attuali possessori pagano un'imposta che è poco minore del terzo del fitto [illegible] — [illegible] i documenti della

Compagnia Mazzucconi, ha potuto ritenere che le possessioni Bombarda alle otto dell'Apartamento Milanese erano fornite di maggior quantità d'acque irrigue, quali ora, in causa dell'abbassamento del pelo d'acqua della Fossa Radaforni, e per altri motivi non imputabili ai possessori; e conclude che da casi speciali non si devono dedurre casi generali

Ad ogni confronti istituiti dall'Ing. Foggini sono basati su dati di fatto; e quanto ne dice l'Ing. Zobianchi, che li pone fra dati luminosi che mostrano ad evidenza la sproporzione che sussiste nei pagamenti d'imposta prediale tra l'antica Lombardia e le Provincie già attivate del nuovo censo; e di questi confronti i dati di fatto sui fitti a dinaro de' terreni [illegible] che sono quelli che occorrono ad hoc, sia per di compre e vendite a controllerie di quelle è sempre a più convincente prova se ne possono raccogliere a centinaja e migliaja ogni qualvolta occorra, e senza approssimato ordinato

La Casa de' Ortaglia Dugnani fu stimata dagl'Ingegneri di Milano il 1,690,744.50, e l'allegata ora prodotta dall'Ing. Zobianchi della cartella netta del Municipio di Milano è inattendibile, per la sua breve durata, per le inaffittanze, e per le gravose spese che ha sostenuto, e per altri motivi

Conviene l'Ing. Foggini coll'Ing. Zobianchi che nel Compartimento Milanese vi sono delle gravi sproporzioni d'estimo, e che alcuni possessori siano gravati in confronto ad altri come dall'esempio che ha offerto dei due stabili degli Eredi Mazzucconi, ma siccome il pareggiamento di cui ora si tratta non deve servire soltanto per un equitativo riparto d'imposta tra il Lomb. e il Ven., ma deve servire anche per iscoprire le sproporzioni che sussistono nell'interno della stessa Lombardia per proporre i rimedj dovuti a giustizia, acciò anche ogni Provincia, ogni Distretto, ogni Comune, e ogni possessore del Lombardo siano tassati in giusta proporzione alle loro rendite nette —

I reclami avanzati dalla Provincia di Brescia, quelli di alcuni possidenti del ~~[illegible]~~ Distretto di Volta, Prov. di Mantova, e quelli del Comune di Gretere nel Distretto di Susone Prov. di Bergamo, danno piena prova di sproporzioni d'estimo anche in dette Provincie; e l'Ing. Zobianchi ha proposto il ribasso d'un terzo dell'imposta al sindicato Comune di Gretere —

Nasce dunque bisogno di sollecitare una estesa raccolta di fitti a danaro come l'Ing. Foggini ha proposto colla sua memoria tanto nel Lombardo quanto nel Veneto; e dai fitti del Lombardo del vecchio Censo, e specialmente di Milano e de' suoi dintorni, sarà sempre dato di riscontrare in generale una rendita effettiva molto lontana dalla censuaria e poco più o poco meno nel rapporto che ha dimostrato —

f) Il Perito Ing. Cobianchi per ultimo ripete che i confronti ecc. esposte dal preopinante Ing. Foppini non essendo validi a distruggere i suoi studj, e le conseguenze da lui dedotte nell'importante argomento della perequazione non si muove menomamente dalla sua opinione.

ad f. — Se alcuni fatti non valgono a persuadere l'Ing. Cobianchi; — se un riflesso che diverse epoche, e fra loro molto lontane, della formazione dei censimenti; se gli elementi e le massime diverse che li costituirono; — se le maggiori rendite dei terreni e delle case che si verificano specialmente in Milano, e nei suoi d'intorni; — se la determinazione sovrana 16 Luglio 1845, che ordina la perequazione dei censimenti, e che ammette di conseguenza la sproporzione fra i due estimi nuovo e vecchio, non valgono a persuadere che la sua relazione 22 Maggio p.p. non può essere attendibile sotto nessun aspetto: questo non toglie che non sussistano i fatti esposti dall'Ing. Foppini nella sua memoria, e che abbia luogo quanto la Giunta ha richiesto col Decreto 8 Maggio p.p.

Che se fu tanto che l'Ing. Cobianchi intimamente persuaso che non sussista la sperequazione fra i censimenti, e tanto meno che sussistono delle differenze nella Rendita in causa di cambiamenti introdotti nel nuovo, essendo queste di poco rilievo non concorra spontaneo a fare quelle ricerche di fatto che valgono a dimostrare vero il suo assunto, immaginarsi l'accennata sproporzione d'imposta della censuaria principale di Venezia fra le Provincie del Veneto, e quelle dell'antica Lombardia, e di niun valore il sostegno di una tale sperequazione da parte dell'Ing. Foppini; ed in pari tempo non convinca la causa Lombarda pel riconoscimento di quelle gravi sproporzioni d'estimo che si appalesano nell'antico censo nelle altre Provincie Lombarde, quali si giustifica, e di conseguenza del pareggiamento dovrebbero essere tolte.

L'Ing. Foppini pertanto riconferma tutte le cose esposte nella sua Memoria [illegible], e conviene con quelle del Perito anziano Ing. Crivellari.

Milano 21 Luglio 1850

Ing. A. Foppini

al N. 23010

## Ulteriori Schiarimenti

Osservazioni del Perito Sufforgioni veneto – in appoggio al referato 26. agosto p.p. dell'Perito Veneto Cirochari coll'aggiunta di un cenno [illegible] coloniali, con parere discorde pel titolo Decima, e pel voto 12. agosto p.p. del Perito Lombardo Sig. Cobianchi –

(Il Decreto 9. [illegible] p.p. N. 15212 [illegible] mandava al Collegio [illegible] del voto [illegible] [illegible] il Perito.

Ne venivano incaricati li Periti Veneto Cirochari, Lombardo Cobianchi – Dal Colleg: col Decr. 10 Luglio N. 23010 –

il Perito Lombardo – 12 agosto, il Veneto 26 agosto rispondevano; ma discordi

il Perito [illegible] veneto enumera sette differenti titoli od elementi di stima che ritiene pregiudizievoli (come dal [illegible]) sopra [illegible]

al 1.° – Prezzi – Relativamente ai prezzi [illegible] il Perito referente (come nel [illegible])

Il Perito Sufforgioni [illegible] invece, che se il Censo [illegible] fosse stato una continuazione del vecchio coi prezzi [illegible] di questo, giusta la Sovr. Ris. 19 febb.° 1825, e come la Giunta [illegible] [illegible] 26 agosto 1826 il nuovo censo sarebbe [illegible] una [illegible] del vecchio; – non sarebbero invalse le sproporzioni che [illegible] fra i due [illegible]; – non sarebbe occorso il bisogno del pareggiamento tra il nuovo e il vecchio censo; – sarebbero [illegible] come nel [illegible] tutti, li miglioramenti ai terreni e ai fabbricati dal 1725 in poi; e di questo modo i [illegible] delle Prov. Venete avrebbero [illegible] a godere di questi stessi vantaggi, [illegible] godono le Prov. del Censo milanese –

al 2. – Gelsi

Nel Censo milanese l'enumerazione dei gelsi ha cominciato da quelli che davano un prodotto in ragione di 25 lib. [illegible] i gelsi [illegible] a dare lib. 20 [illegible] non sono stati considerati in riguardo alla spesa che richiede un [illegible] per impiantarlo ed allevarlo, a compenso di quelli che vanno [illegible] ogni anno. – La stima del gelso in [illegible] è stata fatta su quello delle lib. 25, lasciando il maggior prodotto di quelli che davano 30, 35, 40 e 50 libbre ad esclusivo beneficio dei possessori onde allettarli a propagare questa pianta [illegible] per introdurre danaro colla vendita della [illegible]

| | |
|---|---|
| Si fu considerato che un centinajo di libbre di foglia al prezzo comune costi | soldi 40 |
| e quindi per libbre 25 | " – 10 |
| Si è dedotto per spese infortunj | " – 2 |
| Per la spesa dell'annua cura | – 1.6 |
| Per l'[illegible] del fondo | – 1.6 |
| Per ogni altro titolo di spese o meritata deduzione, e specialmente in riflesso [illegible] quantità di [illegible] [illegible] | 1 |
| | " – 6 " 6 |
| quindi [illegible] | – 4 |
| corrispondenti a valuta austriaca | L. 0.1766 |

All'opposto le Provincie di nuovo censo sono state gravate di una enumerazione che ha cominciato dai gelsi che davano il prod. in foglia di lib. 10 – [illegible]

- e fatta qe.ta, una proporzione media comune di 5. che in essere, quei mediocri, omini fino stati aumentati di gelsi, che davano il prod.to di ℔ 10, mentre che, data la struttura del terreno non daranno di sovente mai ℔ 25 di foglia a pesi medii; e la tariffa di stimatore in diversi gradi è dai C.mi 40 ai C.mi 60

al 3.° Qualità piante adiacenti — nel superiore le ortaglie, ed altre qualità stimate col fitto in corso all'epoca della stima quasi secondo all'Estero senza deduz.i degli infortunj — Nel censo nuovo col fitto in corso 1828 — doppio e triplo di quello imposto nello stesso seconde deduz.i, ove il patto di risparmio non poteva convenire, e solo paragonandolo coi prodotti de' cereali principali

al 4.° — Deduz.i per spese — Sulle deduz.i nei coltivi e prati per questo titolo reclamò la Congreg.e prov.le Veneta, ed alle risposte che le deduz.i erano congrue perchè compensavano in via approssimativa la rendita attribuita alle bassezze non fu prestato conto dimostrativo — Osservò peggiori le dove le case ...
sono poche, e di molta estensione, ed molti i terreni coltivi in prima classe, in cui le case sono congrue; non nei luoghi, specialmente di montagna, dove poche sono le case, e pochi i contadini, nessun coltivo, la deduz.e non sarà mai congrua

... Decime —

Il scritto peggiori non conviene col Giovelli, osservando che gli art.i dello Editto 23 x.bre 1817 col censimento fondiaria venne abolita l'imposta sulla rendita netta; che l'art. 5.° dichiara qual sia rendita netta, che l'art. 13 ordina non farsi deduzioni dalla rendita pei titoli ivi additati; che quindi le nuove stime devono farsi senza riguardo all'onere delle decime, come lo furono le antiche milanesi; che essendo nelle nuove stime col detto quasi onere per le parti coloniche in aumento della Padronale, ne deriverebbero due errori: uno di massima, ed uno di applicazione

Il primo di massima, perchè entro il disposto dell'art. 13 dell'Edit. 1817 è stata aggiunta alla parte padronale la quota colonica coltivata a terzi, onde il proprietario deve pagare la prediale di una rendita di prodotto non suo, che in ogni modo corrisponde non fosse gravato di x.ma, e tale aggiunta sarebbe sempre di spett.a colonica;

Il secondo di applicazione perchè nei comuni dove sono fondi esenti da x.ma, il proprietario è obbligato in perpetuo a pagar l'imposta d'una quota, di quella cioè che è stata aggiunta alla parte padronale, senza diritto a ricusione del ...ante, rimanendo per una legge ... al ...pas —

Questo cambiamento di massima, dannoso in perpetuo ai censiti di quei fondi che sono esenti da x.ma nei comuni in cui prevale un tal sistema, fu forse dal Governo approvato? — ... tale approvaz.e,

ai 6, 7 —

Stime dei fabbricati, e loro paragone coi terreni

Il scritto peggiori conviene in questi col minore, come conviene, ai titoli 1. 2. 3. 4 coll'aggiunta delle osservaz.i presenti ricordando sul 5.° il quanto ha esposto — osserva poi anche

che nel censo milanese per alcune qualità, delle quali non era in pratica alcun sistema di partizione, furono dedotte dalle rendite secondo le spese effettive di coltivaz.e incombenti al colono, e sostenute invece dal padrone.

al contrario nel nuovo censo essendo stati introdotti sistemi colonici che non si conoscono, nè si praticano, ... questi sistemi non essendo stati contemplate ... effettive che incontra il padrone della coltivaz.e, sono perciò insolite delle gravi sproporzioni, come d. es. nelle ... aziende nel veronese stimate meno della metà, ... mentre

(Aziende ...) le prime, comunicando d'acqua pure terreni aspettati di coltivo a grano, vini, e gelsi, e le seconde sono saldi da ... e da queste; ciò non è ... nelle prime si rende il doppio, il triplo, e più in ragione di spese all'incontro della seconda.

Lo stesso dicasi di altre qualità.

Molto [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] tanto le Prov. in nuovo [illegible] quanto quelle dell'antico dovendo pagare le imposte secondo il riparto 1815, e ciò continuerà fino all'epoca di pareggiamento formale tra i due Estimi; non può esservi danno agl'interessi delle Prov. all'Estimo provvisorio, ed il supposto pregiudizio addotato dal Dep. della [illegible] q. luglio [illegible] è infondato, è impedito, poichè non si conoscono ancora le proporz. tra i due Estimi; - nè sarebbe conveniente, secondo lui, *sopra una semplice presupposizione il muovere querela di effetti non conosciuti –

Lunedì 5 [illegible] 31 1828 [illegible] —

A ciò peraltro soggiunse Foggi:

Che nei soli prezzi havvi la differenza da 566 a 1000, circostanza allegata dallo stesso Perito lombardo;

Che i miglioram. ai terreni, e fabbricati nelle Provincie V.e [illegible] prov. da 1725 a 1828 [illegible] [illegible] [illegible] rendita [illegible] in Estimo [illegible] [illegible] [illegible] possessori intanto che i [illegible] d'aumento che dal 1725 in poi hanno [illegible] i terreni e Edifizj nelle Prov. d'antico Censo ne restano esenti a vantaggio dei lor possessori –

Che le Prov. in nuovo Censo soggiacciono pure al pregiud. della diversità di trattamento nell'enumeraz. e stima dei Gelsi; – e così pure nelle stime dei fabbricati, attesi li differenti fitti 1820 a 28 ai quali riferiti quelli degli anni 1838 [illegible] in cui [illegible] le nuove stime al confronto di quelli degli anni 1[illegible]-52-56 in cui [illegible] le antiche; ed anche [illegible] le minori deduzioni al titolo mantenimento adottate nelle nuove –

È dunque assurdo il sostenere che non vi siano gravi sproporzioni fra i due Estimi, come vorrebbe [illegible], di la misura precisa che costituisce la differente rendita imponibile dei due Estimi in confronto alla rendita effettiva, che è ignota [illegible]; e [illegible] perciò appunto che [illegible] chiedeva di conoscere [illegible] con certa [illegible] e pura coscienza dove, e come differiscono le massime che hanno regolati i due Censi, e conosciuti li dati di [illegible] poter proporre, tutte e fondar le [illegible] [illegible] un [illegible] [illegible] pareggiamento che in ogni parte rispondere possa al disposto dall'art. 16 della S. P. 23 x.bre 1817, [illegible] ogni Provincia [illegible]

Quanto alla seconda ricerca della Giunta relativa al personale impiegato nelle stime, se lombardo o veneto, Foggi la [illegible] estemporanea, [illegible] [illegible], incompetente

anzi strana oltre [illegible] [illegible] [illegible]

Non potrebbe in conseguenza convenire col Perito lombardo, il quale invece di occuparsi a somministrar notizie di [illegible] [illegible] [illegible] assistenti, tende a rappresentare che i principj adottati nel [illegible] Milanese [illegible] i medesimi adottati nel nuovo Censo; e che le introdotte deviazioni furono dal Governo approvate; e quando anche [illegible] il pareggiamento formale ai due Estimi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e presupposto pregiudizio è infondato, e non è conveniente a suo avviso muover querela sopra effetti non conosciuti

[illegible] [illegible]

E siccome accenna pure che [illegible] non occorre alcun provvedim., sostiene al contrario Foggi essere importantissimo di dar pratica a provvedimenti di giustizia sopra tanto argomento, gravoso [illegible] estesamente e fuor di dubbio il nuovo Censo al confronto dell'antico

Milano 5. [illegible] 1850 –

Foggi [illegible]

Per far [illegible], e senza spese, e quel meglio
[illegible] può fino adesso conquistare
di [illegible] [illegible]
(che [illegible] mai — poi [illegible] sempre la
[illegible] di Stato. 1808 — [illegible] ..)

Gli avevano tutti fermi
generalmente — [illegible]
i confronti [illegible] dati
eterogenei

[illegible] i prezzi dei generi, e [illegible] gli e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] stimati ad affitto
[illegible] [illegible] [illegible], e le quantità di [illegible]
ad [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
e [illegible] al [illegible], 50, [illegible]
[illegible] [illegible] del [illegible],
ed [illegible] [illegible] la rendita attribuita
al [illegible] [illegible]
[illegible] in riguardo qualunque [illegible]
[illegible] di [illegible] [illegible] stato.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] detto al lombardo
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
aggregato —
che [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] imposte, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible])

in altro voto trovarsi ridurre le differenze
tra i due conti ai seguenti oggetti

1º — Prezzi [illegible] [illegible] [illegible] 1000 — e in [illegible] to?
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] — [illegible]

non sempre [illegible], e [illegible] più [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] —

2. [illegible] [illegible] stimati [illegible] —
[illegible]

3º [illegible] stimate ad affitto —
nel lombardo deposte da [illegible] — nel Veneto [illegible] —
e [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] pregiudizio

mentre [illegible] [illegible] [illegible] in Lomb., non è
nel Veneto, [illegible] pregiudizio è certo —

4º — [illegible] [illegible] — [illegible] come stimate
in Lombardia e nel Veneto; e [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] la [illegible]
[illegible] impossibili le verificazioni
[illegible] — quali [illegible],
[illegible] [illegible] l'importo delle detrazioni

Non è impossibile, [illegible] [illegible] è anzi facilissimo
a [illegible] — [illegible] in quanto al fatto
le definizioni
[illegible] può dirsi [illegible] la [illegible] delle stesse
avendosi l'epilogo delle qualità; che non
può non supporsi [illegible] [illegible]: avendosi
pronto l'importare dei [illegible]: avendosi [illegible] [illegible] dei fabbricati
[illegible] [illegible] [illegible]

5º. — [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] dovrebbe
[illegible] favorite d'una [illegible] a carico del [illegible]
[illegible] le imposte

6º. — Stime fabbricati — [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
non [illegible] dati sufficienti
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] stimate [illegible] — [illegible]

L'eccesso è certo. Se non fosse [illegible]
in riguardo allo stato: [illegible] [illegible]

7. [illegible] fabbricati [illegible] — nel Lomb. 1/3 — nel Ven. 1/5
[illegible]

La differenza è grossa nel Veneto,

Riflessioni e voto foggiani 18 lug.to 1850

Sostiene differenze e sproporzioni d'imposta al Veneto

§ 10.11. accenna ai terreni, ai rigli 3/m di Lombardi

§ 12.13.14 [illegible]

rendo il rapporto 544 : 1000

§ 17 . . . miglioramenti terreni [illegible]

18 [illegible] nel lombardo [illegible], e a numero prezzo

19 ~~[illegible]~~ nel veneto molti, e a prezzo alto

1. Edifici nel Veneto - fitti 20 a 18

[illegible]

20. nel lombardo - fitti 1752 [illegible] 2/3

21 [illegible]

22 inoltre nel veneto [illegible] dopo [illegible]

[illegible] possibile veneto £ 51,541,905.77 ( [illegible] 51,550,633.49 ) [illegible]

25 = Sostituto lombardo regolare £ 91,408,493

26 [illegible] £ 2,415,408

£ 123,823,901

Veneto

27 = il veneto più del doppio, e la cosa dovrebbe essere [illegible]

28 [illegible] 30.18 [illegible] £ 22,288,266.18

29 [illegible] è molto [illegible]

e la veneta quasi uguale [illegible]

30. a 31 [illegible]

37 [illegible] triplo del lombardo

38 40 - [illegible]

41 [illegible]

Progr.

42 [illegible] 20 a 18 [illegible]

44 [illegible]

45 [illegible] città —

47 48 = fare i confronti, e determinare il rapporto

tra effettivo e [illegible] —

[illegible] nel Veneto [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] foggiani [illegible]

Noverò [illegible]

[illegible]

32,415,408
5.965
~~[illegible]~~
52,965,517.24
~~91,496~~
5.296551724
~~32,415,408~~
4237241379.2
91,408,493
5.296551724
91.408493
211862068.9
2118620689.6
2648275862.0
15887655172
26482758620
4766816516
5296551724.6
21186206896
2118620689.6
21186206896
4237241379.2
10.9310344.8
21186206896
1588965517.2
5296551724
171588885.12
47668965516
681759.4052.04
484149811.8138.19.32
19,353,899,244.748
219,353,899,24.45
6,867595.41
187,289,059.36
6,633,694.59
[illegible] 093.95
51,546,905.77
6,242811.8
3262,533,587.94
51,9 [illegible]
25,17,046.13

## IL NUOVO CENSIMENTO
### E LA PEREQUAZIONE
### DELL'ESTIMO VENETO COL LOMBARDO.
### II.

(Continuazione e fine, vedi Num. 285).

L' estimo complessivo attuale di tutte le Provincie Lombarde ammonta a scudi 125,832,191. Per ciascheduno degli scudi d' estimo spettanti alla città di Milano si è versato nella cassa del Regio Erario a titolo d'imposta diretta ordinaria e straordinaria nell'anno camerale 1849 centesimi 52, nell' anno 1850 centesimi 28,05, nell'anno 1851 (compresi 2.9.3 per due rate dell'imposta sulla rendita) centesimi 25,075. Alle supposte somme si devono aggiungere quelle pagate per imposte comunali e provinciali che in ciascuno degli anni solari 1849, 1850 ascesero a centesimi 22, come furono parimenti nell'anno 1851.

Conseguentemente i proprietarj di case in Milano hanno pagato per imposte regie e comunali per ogni scudo d' estimo nell'anno 1849 centesimi 77, nell'anno 1850 centesimi 50,05, nell'anno 1851, (non computato centesimi 27,05 pel prestito forzato) centesimi 47,075. Supposto, come si disse sopra, che l'estimo censuario nell'anno 1760 corrrispondesse ad una metà del vero valore peritale, supposto che dall'anno 1760 all'anno 1851 il prezzo dei prodotti che si ottengono dai fondi e quello delle pigioni delle case siasi aumentato di una metà a fronte dell'anno 1760, l'annua rendita peritale corrispondente a ciascun scudo d' estimo (astrazione fatta dai miglioramenti eseguiti dopo il censimento), sarebbe in oggi di centesimi 65,06. L' imposta quindi di centesimi 47 pagata nell'anno 1851 dai proprietarj delle case in Milano regolarmente censite corrisponde a due terzi della rendita peritale, di cui sarebbero suscettibili dette case, ove non fossero state migliorate.

Aggregato nell' anno 1805 il Veneto al regno d' Italia, venne proposto pei dipartimenti, di cui era formato un estimo provvisorio desunto da dati statistici; ma in seguito ai reclami presentati dai proprietarj veneti si procedette coll' opera di periti imparziali ad una generale verificazione e da questa risultò, che l'estimo provvisorio attribuito ai suddetti dipartimenti in relazione a quello esistente nella Lombardia era di scudi 90,898,442 come appare dal decreto 12 marzo 1808 con cui venne messo in attività l'estimo provvisorio pel veneto.

Il nuovo censimento delle Provincie Venete incominciato durante il Regno d'Italia venne ridotto a termine nel 1851.

In generale le norme adottate per questo censimento riescono conformi a quelle usate nel censimento [illegible] di coltivaziono, in cui si trovavano ai 27 maggio 1828: ed i prezzi dei prodotti furono desunti da quelli assai bassi, che si verificarono negli anni 1823, 1824, 1825.

Rispetto poi ai fabbricati furono seguite le massime indicate nella istruzione a stampa 22 novembre 1837 compilata dall'Imperiale Regia Giunta del Censimento dietro le prescrizioni della Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837; e per effetto di queste massime i fabbricati furono valutati nello stato di costruzione in cui erano al 27 maggio 1828. Non furono perciò computati in aumento della rendita delle fabbriche, i miglioramenti eseguiti dopo l' epoca suindicata, non vennero stimati i caseggiati costruiti posteriormente al 27 maggio 1828; la rendita lorda di fabbricati venne desunta da quello, che in via ordinaria si poteva equitativamente conseguire; della rendita netta si dedusse una parte della rendita stessa, perchè come erasi fatto nel Censimento Lombardo, la rendita censuaria dei caseggiati fosse pareggiabile alla rendita censuaria dei terreni e quindi nel riparto delle imposte i proprietarj delle case non avessero ad essere più gravati dei proprietarj dei terreni e viceversa. Ottenuta la rendita censuaria dei terreni e dei caseggiati si ommise di capitalizzarla, operazione che erasi fatta pel Censimento Lombardo; cosicchè il nuovo estimo censuario delle provincie Venete trovasi rappresentato con lire di rendita censuaria e questa rendita per le diverse provincie Venete dell'ammontare complessivo di aust. L. 51,950,632.

Non ostante però l'attivazione del nuovo censimento, quelle Provincie nell' anno camerale 1852 e nei successivi, finchè non si faccia la perequazione dell' estimo Veneto col Lombardo, pagheranno a titolo d' imposta diretta ordinaria l'annua somma di austriache L. 15,977,011, che pel suesposto titolo pagano sino dall'anno 1822, colla sola differenza che per lo passato era ripartita sopra l' estimo provvisorio ad essa attribuito, e dal giorno primo novembre 1851 in avanti il rapporto verrà fatto sulla rendita censuaria di austriache L. 51,950,634. È quindi evidente che il nuovo Censimento Veneto, finchè non siasi eseguita la succitata perequazione, come non rende il più piccolo utile o danno al Regio Erario, così nè diminuisce nè aumenta i pesi incombenti ai proprietarj di fondi o case ivi esistenti; e per ora non ha altro scopo che quello di un' equa ripartizione fra i contribuenti delle pubbliche imposizioni.

Tanto pel Censimento Lombardo, quanto il nuovo Censimento Veneto non ponno altrimenti considerarsi, che come semplici module destinate ad equamente ripartire fra i diversi contribuenti l' imposta spettante a ciascuna delle due parti del Regno.

Non essendo stata variata in seguito al nuovo censimento, la somma di austriache L. 15,977,011, che i proprietarj veneti pagano al R. Erario per titolo d' imposta diretta ordinaria, il nuovo censimento per ora non ha altro scopo, che di procurare un più equo riparto della somma suddetta, la quale nell'anno camerale 1852 distribuita sopra le austriache L. 51,950,634 di rendita censuaria, stabiliva il regio contributo in cent. 30,7 per ogni lira di rendita censuaria, mentre prima divisa in proporzione dello scudo dell' estimo suddetto.

Sulle case regolarmente censite dello Stato di Milano gravitava dal 1760 in poi una regolata imposta sugli edifizj, il cui importo si pagava sotto il nome d'imposta prediale o fondiaria.

Un'analoga imposta sugli edifizj trovavasi in corso fino dal 1808 per le case provvisoriamente censite delle provincie Venete, che del pari ne pagavano il relativo importo sotto il nome d' imposta prediale.

Il nuovo censimento delle case del Veneto, eseguito in seguito a Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837, non ha aumentata la misura dell' imposta che si paga dai Veneti pei loro edificii.

L' imposta sugli edificj, che i Veneti hanno sinora pagato e che pagheranno in seguito, in base del nuovo censimento, non è maggiore di quella che pagano i Lombardi.

Rimane ancora un solo desiderio, che certamente non tarderà a compiersi, ed è quello che questa grandiosa ed importante operazione del nuovo censimento si trasformi eziandio nel sistema d' intavolazione; ed oltre all' equo riparto delle imposizioni, giovi a maggiormente consolidare i diritti reali ed a perfezionare la civile codificazione di queste provincie.

In tal guisa saranno compiuti i due scopi più interessanti a cui deve tendere ogni governo illuminato.

## AUSTRIA

BIBLIOT. CIVICA DI UDINE

### La Banca Nazionale e le Finanze dell' Austria.

Sotto questo titolo leggesi nell' *Austria* il seguente articolo:

È notorio che fra le misure più energiche ed efficaci che sono in via di attivazione per rassodare le finanze del nostro Impero e per giovare in pari tempo alla sua prosperità commerciale, figura in prima linea la completa separazione degli interessi della Banca Nazionale da quelli dell'Erario, ossia dell'Amministrazione dello Stato: questa saggia misura venne salutata colla dovuta riconoscenza della stampa periodica delle varie Provincie ed incoraggiata dal voto di tutti gli amici della patria e degli esperti economisti; sulla possibilità peraltro di una pronta attuazione sorsero qua e là alcuni dubbj, a togliere i quali nulla meglio giova a nostro avviso che una schietta esposizione dei reciproci rapporti in cui attualmente si trovano la Banca e lo Stato, ciocchè noi faremo oggi seguendo

borghi del 11.

— S. M. l'imperatrice Carolina Augusta ha inviato al comune di Hatting nella valle superiore dell'Inn, travagliato da una piena dell'Inn il 5 giugno corrente, 400 fiorini per l'incanalamento del fiume.

— S. M. la regina Maria di Sassonia è passata da Praga diretta a Dresda, proveniente da Ischl li 12 corrente.

— S. A. I. la principessa Sofia figlia delle LL. MM. arriverà qui da Ischl martedì col mezzo del battello a vapore. Gli altri membri dell'eccelsa Corte arriveranno, come è noto nel corso di questa settimana.

— S. A. I. l'arciduca Ferdinando Massimiliano deve arrivare oggi da Ischl.

— S. A. I. l'arciduca-luogotenente del Tirolo, secondo un dispaccio telegrafico, è arrivato il nove corrente di sera sotto una violenta pioggia, però nel miglior stato di salute a Bregenz e fu ricevuto dalla popolazione con alto giubilo.

— Per il pranzo che dà oggi S. E. il principe arcivescovo Othmar cavaliere de Rauscher furono inviati 30 biglietti d'invito alle primarie dignità della residenza.

— Fra l'Austria e la Baviera venne in questi giorni sottoscritta una convenzione, per la quale è permesso alla gendarmeria il passaggio dei confini onde raccogliere informazioni sopra persone pericolose alla sicurezza. In tali casi il passaggio dei confini può seguire senza attendere requisitoria dell'autorità politica dell'altro Stato.

— S. E. il ministro delle finanze Barone de Bruck ebbe l'11 in Ischl un'udienza di due ore da S. M. e quindi venne invitato alla tavola imperiale. L'arrivo di S. E. in Vienna seguì jeri alle 3 pomeridiane.

— Il principe Arcivescovo di Vienna donò agli abitanti di Probstdorf, danneggiati dal fuoco, 200 fior. i quali saranno ripartiti fra i dodici più poveri dei danneggiati.

— Alla borsa di jeri era accreditata la voce che la concessione del nuovo grandioso istituto di credito fosse accordata alla casa Rothschild.

— La valigia postale spedita il 7 corrente da Agram a Fiume fu nella notte dall'8 al 9 strappata a forza al postiglione da uno sconosciuto e portata via unitamente a tutti i pacchi di lettere che trovavansi in essa.

— Il viaggio del barone de Bruck alla Corte Imperiale in Ischl, a quanto da qui si scrive al Lloyd di Pest, avrebbe per iscopo oltre a proporre alla Sovrana sanzione i nuovi accordi colla banca nazionale, anche di dare ragguagli sopra una riforma delle imposte nei Confini Militari.

— Il sig. conte De Chambord si recherà nel venturo mese colla propria moglie a Venezia, ove pensa di passare l'inverno.

— Il commercio del ghiaccio ottiene qui d'anno in anno maggior peso. Si ha perciò l'intenzione di erigere una grandiosa piazza del ghiaccio, ove questa merce potrebbe venire comperata senz'altro da chi ne fa commercio, come si fa colla legna e col carbone.

— In alcune delle maggiori fabbriche di qui si fece l'esperimento di rappresentare le mostre destinate alla spedizione mediante il daguerrotipo, anzi che coi disegni finora usati, metodo che si è trovato eccellente. Le mostre non lasciano nulla a desiderare quanto alla nitidezza dell'esecuzione, e vengono a costare assai poco.

(*Ost-Deutsche-Post.*)

— S. E. l'I. ambasciatore alla corte di Londra conte di Colloredo è in questi giorni ritornato dalla sua gita ad Ischl.

— I 120 premii da estrarsi il 30 ottobre dalla riunione artistica austriaca ed i relativi recente sia vocazione del militare, di diffondere col diritto e colla sicurezza anche la civilizzazione.

Leggesi nella *Gazzetta Medica settimanale di Vienna:*

Noi non siamo per anco nella fortunata posizione di annunziare alcun che di decisivamente favorevole circa lo stato del cholèra nella capitale; avvengono tuttora invasioni nei singoli sobborghi e per verità della più violenta natura. A cominciare dal 6 corrente il numero dei casi e dei morti andò aumentando fino al 10; il 10 diminuì di nuovo; se questa diminuzione abbia finalmente a mantenersi, od abbia a condurre dopo di sè una nuova esacerbazione è affatto incerto dopo le frequenti variazioni d'aumento e decremento avvenute fin ora, giacchè vi sono altrettante ragioni per il pro quante per il contra. Per la diminuzione parla la diminuzione costante del cholèra nei dintorni di Vienna e nel piano della bassa Austria, non che i casi rari negli spedali; la scomparsa dei casi fulminanti che non mancano negli stadj dell'*aumento e dell'acme* dell'epidemia. Un aumento dell'epidemia potrebbe essere facilmente motivato dal cominciare dell'autunno, dal caro dei viveri, dalla povertà di gran parte della popolazione. Ad ogni modo nell'uno o nell'altro caso sarebbe tempo di pensare nuovamente alla macchina da cucinare rimasta inerte, alla distribuzione di zuppe e legna da ardere, e sopra tutto al modo di procurare vettovaglie a buon prezzo ecc. Nel corso di questa settimana il focolare dell'epidemia fu il sobborgo Schottenfeld, la sua corsa verso il sobborgo Giuseppe, l'Alservorstadt, Rossau ecc. all'opposto la Wieden tanto maltrattata ed il suo circondario vanno affatto esenti da cholèra. Le case di soccorso da noi erette nell'anno passato riescano eccellentemente. Nella bassa Austria ad eccezione nel circolo di Ravelsbach il cholèra è prossimo a spegnersi.

Leggesi nel *Donau* del 14:

L'I. R. inviato francese barone De Bourqueney che a quanto annunziava il *Pays* aveva abbandonato Parigi il 7 corrente per far ritorno a Vienna non è finora qui arrivato. Esso è atteso in Vienna verso la fine di ottobre, ed a quanto qui si sa, si è recato il 7 ottobre da Parigi ai beni di sua cognata presso Beauvais.

— Nella bassa Austria esistevano nell'anno scolastico 1855 oltre il corso d'istruzione per le maestre in Vienna sei istituti di istruzione pei maestri alle scuole popolari cioè all'I. R. Scuola reale superiore alla Landstrasse, all'I. R. Scuola normale superiore presso S. Anna, all'I. R. orfanotrofio in Vienna, indi alle Scuole reali inferiori in S. Pölten, Korneuburg e Wiener-Neustadt. Il numero dei candidati ascese a 182.

— Nella zecca imperiale regna ora la massima attività; ogni giorno oltre alle piccole monete si coniano quantità significanti d'oro e d'argento. Gli importi pagati in oro dall'I. R. Società privilegiata delle strade ferrate dello Stato, verranno coniati. La zecca è organizzata in modo che un torchio fornisce 200 pezzi in cinque minuti.

— Gli edifici principali e la stazione di Adelsberg sull'I. R. strada ferrata dello Stato, del Sud, che furono da poco tempo incominciati, devono secondo il contratto conchiuso per la costruzione essere terminati per la fine di agosto 1857. Le spese di fabbricazione sommano a 100,000 fiorini circa. Questo contratto indica in pari tempo che il tronco della ferrovia del Sud non sarà legare gli interessi russi ai suoi, ma non mancano indizj che siensi fatti qui tentativi ai quali del resto il signor De Gretsch non sarebbe intervenuto personalmente.

— Tra breve comparirà in questa città un nuovo foglio periodico settimanale storico ed umoristico, intitolato il *Diavolo in Vienna*, redatto dal signor Varry, il quale come scrittore ha dato molteplici saggi di bel talento.

— Fra i concorrenti pel getto del monumento a Radetzky da erigersi in Praga, si nomina anche la fonderia principesca di Salm in Vienna, dalla quale furono eseguiti già parecchi lavori monumentali di soggetto, per esempio le statue di Hentzi e di Kopal.

(*Gazz. di Vienna.*)

— A quanto si sa di certo furono da S. M. approvati con Sovrana Risoluzione 25 p. p. i nuovi statuti della società per il provvedimento alle vedove ed orfani dei dottori di collegio della facoltà giuridica.

— Un quadro ufficiale rappresentante il primo semestre amministrativo dell'anno ora in corso (cioè da 1 novembre fino alla fine d'aprile, come annunzia l'*Austria*) dà il numero dei bastimenti entrati in questo frattempo nei porti austriaci come segue:

| | Navigli austriaci | Navigli esteri favoreggiati | Navigli esteri non favor |
|---|---|---|---|
| | 1 sem 1855 | 1. sem. 1855 | 1. sem 1855 |
| del Littorale Illirico . | 11 695 | 882 | 18 |
| della Costa Veneta | 1,835 | 252 | 13 |
| » » Dalmata | 7,375 | 348 | 2 |
| » Croazia civile . | 1,083 | 244 | 1 |
| » » militare | 454 | 50 | 1 |
| Totale | 22,622 | 1776 | 35 |

Le imposte di tonnellaggio ricavate da queste navi nel primo semestre dell'anno amministrativo 1855 ammontarono:

Pei navigli austriaci e per gli esteri favoreggiati 49,384 fior., 9 car.

Pei navigli esteri non favoreggiati fl. 5148.

N.° 22791

Memoria dell' [illegible] [illegible] [illegible] Veneto [illegible] [illegible] in seguito al Decreto 8 maggio 1830 N. 14791 [illegible] [illegible] a confutazione dell'opinione spiegata dal [illegible] Lombardo [illegible] col suo [illegible] 22. maggio 1830

---

§. 1.2.3 [illegible] supplica della Congregaz.ne municipale di Venezia [illegible] [illegible] (come [illegible]) non convenendo il [illegible] [illegible] nelle proposte e conclusioni del [illegible] subordina le sue [illegible] a confutazione di quelle per seguenti motivi

§. 4. I. Perchè nella sua relazione 22 Maggio [illegible] [illegible] nel [illegible] [illegible] 8 maggio [illegible] quello proporrebbe il [illegible] un [illegible] pareggiamento, che d'altronde non potrebbe seguire se non dopo finita l'attuazione di tutte le [illegible] sottoposte a nuovo [illegible]; e non spiega alcuna opinione [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] Veneto, [illegible] sarebbe d'avviso di non potersi evadere il presente

§. 5. II. Perchè i confronti [illegible] offerti sono basati ad una massima non giusta, e le conseguenze e conclusioni di quelle [illegible] sono in opposizione al fatto; — e l'esponente dimostra invece

§. 6 — a) Che sussiste effettivamente [illegible] la sproporzione [illegible] dalla Congr.e Munic.l di Venezia nel Contributo fond. del Veneto a confronto del Lombardo

§. 7 — b) Che è possibile di trovare quel dato approssimativo tra la Rendita effettiva e la [illegible] tanto nel Lombardo quanto nel Veneto, che valga a stabilire un più equo riparto d'imposta prediale in ambedue i territorj; in vista di che il [illegible] in aggiunta all'[illegible] proporre un metodo breve, di facile esecuzione, e di [illegible] dispendio per raggiungere lo scopo suindicato, ed atteso dalle Superiorità —

§. 8 — Ciò premesso, ricorda che la Congr.e Munic.le di Venezia appoggia la sua supplica al fatto: che il nuovo contingente è troppo sproporzionato a quello in corso nei paesi lombardi, e quindi ne derivano sproporzionati i pesi ordinarj e straordinarj imposti dallo Stato sui fondi di queste provincie, ed aggravano ingiustamente la condizione del Veneto Territorio

§. 9. Questo fatto, che fu impugnato dal [illegible] Lombardo [illegible], perchè non appoggiato, e secondo lui perchè non esiste, viene dal [illegible] [illegible] preso in accurato esame, ed all'appoggio di prove [illegible]; [illegible] dimostrato che sussiste con [illegible] [illegible], e di questo merita la più seria considerazione da parte delle Superiorità p. le deliberazioni che [illegible] giustizia troverà di emettere in affare di tanta importanza,

§. 10 — La Sovrana [illegible] 14. febbrajo 1825 aveva ordinato che nel [illegible] [illegible] Lomb. Ven.o si dovessero ritenere nelle stime i valori e le deduzioni del [illegible] [illegible] [illegible] pei prezzi dei generi Provinciali, e di infortunj celesti —

11 — [illegible] la Giunta che una tale Sovr. determinaz.e venisse accolta con piena soddisfazione dalla massa dei censiti, colla circolare 26 agosto 1826 N. 8922 [illegible] [illegible] [illegible] la scala dei prezzi di generi principali [illegible] in corso un secolo retro, la stima di [illegible] [illegible], e quali erano le deduzioni p. infortunj celesti — i prezzi pubblicati sono.

Riso — 9.05 — 8.65 — 7,85
Frumento 7.74. 6.64 — 6.64
Segale 4.82 — 4.77 —
Miglio e Melgone 3,62 — 3.02

per ogni [illegible] [illegible]

L'enumerazione dei gelsi contempla soltanto quei vegeti e rigogliosi che dopo le cure d'allevamento sono suscettibili di dare un prodotto annuo in foglia di Libbre grosse milanesi 25, e portano un Estimo di Cent.mi 17.6 corrispondente al Capitale di L. 4,40

§. 12 – La cosa peraltro in atto pratico non fu così, poichè per le stime del nuovo censo sono stati ritenuti li prezzi venali ch'erano in corso nel triennio 1823. 24-25- desunti dai [illegible] mercuriali dei mercati, rettificati nella proporzione da quinarsi secondo il più costante rapporto che si è appalesato in un più lungo periodo d'anni.

§. 13 – Molto estesa sarebbe la scala dei prezzi adoperati nelle stime del nuovo Censo, e per brevità se ne indicano alcuni soltanto

Nel Distretto di S. Donà di Piave – Provincia di Venezia – si è avuto

Frumento a L 11.50 – 11,00 – 10,50 –, 10 – austr. p. soma metr.

Nella Provincia di Verona: diversi:

| | | |
|---|---|---|
| Riso | L 26,00 – 25,00 – 24,00 – | austr. p. [illegible] |
| segale | " 6.50 – 6. – | |
| Granoturco | " 7.25 – 7.00, – 6.50 – 6 | |

§. 14 – Dal confronto di questi prezzi salta all'occhio quanto i secondi siano maggiori dei primi, e conseguentemente le stime del nuovo Censo altrettanto più elevate di quelle del vecchio –

§. 15 – Questa verità fu anche confermata dagli atti del Collegio Peritale dell'i.r. Giunta sotto il N. 3302 –, e ripetuta anche nella Relazione del Perito Lombardo Cobianchi, che cioè i valori dei prodotti calcolati coi prezzi tenuti nelle stime Milanesi stanno coi valori dei prodotti stessi calcolati coi prezzi del triennio 1823. 24. 25 come 54 a 1000

§. 16 – Ma oltre ai prezzi, – altri elementi di stima portati in estimo pagante nel nuovo Censo aggravano i Censiti di questo in confronto di quelli del Milanese; e sono:

§. 17 – i miglioramenti fatti ai terreni ed ai fabbricati dal 1725 epoca dello stato attuale del Catasto milanese fino al 27. Luglio 1828, epoca dello stato attuale del nuovo; sono in questo in estimo pagante, e nel milanese a favore dei rispettivi Censiti –

§. 18 – Nel nuovo Censo sono stati enumerati i Gelsi censibili che davano un prodotto annuo in foglia di Libbre grosse Milanesi dieci in su –

i primi stimati in diversi gradi dalle C.mi 60 ai C.mi 10

i secondi, C.mi 17.6 tutti compresi in un sol grado –

§. 19. Nel nuovo censo sono stati stimati gli Edifizj coi fitti in corso 1820 a 1828 colla [illegible] a titolo d'annuo mantenimento del 20 – 25 – e 30 p% p. le Città, del 30 e 35 p% p. le grosse borgate, e del 40 p% p. le case coloniche, e compreso un 20 p% p. proporzionare i sud.i fitti ai prezzi dei generi principali –

§. 20. Nel Milanese all'oggetto per stima degli edifizj sono state eseguite coi fitti che erano in corso all'epoca della loro stima avvenuta negli anni 1751 - 53 - 54 colla deduzione di due terzi della loro rendita a mano lorda

§. 21 - Nel nuovo censo le case coloniche sono state stimate pel loro fitto. Nel censo milanese per l'area. È vero che si è tolto nel nuovo censo è stata fatta una deduzione ai terreni colti del 7 per %, e del 6 per % sui terreni prativi; ma siccome questa deduzione non equipara in generale la rendita delle case coloniche, così anche da questa parte una circostanza più aggravante le Provincie del nuovo censo in confronto a quelle del vecchio -

§. 22 - Di più secondo il Regolamento 30 Maggio 1846 N° 36746 per la conservazione del catasto gli edifizj costrutti di nuovo sopra aree non edificate vanno portati in aumento d'Estimo dopo spirato il decimo anno dalla loro costruzione; e per conseguenza un'altra circostanza aggravante i censiti del nuovo Estimo

§. 23 Le deduzioni per gli infortunj celesti ritenute nel nuovo censo sono le identiche di quelle del censimento Milanese -

§. 24 - Da quanto sopra si è detto, si raccoglie che i cambiamenti introdotti nel nuovo censo, nei prezzi, - nell'enumerazione e stima dei fabbricati censibili, - nella stima degli edifizj; - e i miglioramenti ritenuti in estimo luganti fecero dare origine a una rendita imponibile in tutte le Provincie di nuovo censo, che è molto elevata e sproporzionata con quella dell'antico Milanese -

Infatti si ha che la rendita imponibile delle Provincie di Venezia, Padova, Polesine, Verona, Treviso, Belluno, e Vicenza ascende a L. 45,596,905.77 alla quale aggiunta quella della Provincia del Friuli, che secondo le Tariffe pubblicate sarà di L. 6,400,000. , ma ribassata di L. 400 di prudenziali riguardi e... le diminuzioni d'Estimo dipendenti dai giudizj [illegible], le cui revisioni saranno presto ultimate, risulta la rendita imponibile di tutto il Veneto in L. 51,596,905.77 -

§. 25 - Il Catasto delle Provincie di Milano, Pavia, Como, Lodi, Crema, Cremona, e Mantova e di [illegible] Milanesi. Capitale - 91,408,493, quali ridotti a rendita sul dato che ... equivalente a L. 5.12, e nella ragione di L. 100 di capitale per ogni L. 4 di rendita si hanno L. 18,710,659.30 -

§. 26 Lo ... Provvisorio delle Prov. di Brescia, Bergamo, e Valtellina è di Scudi - capitale: 32,415,408 che ridotti a Rendita ed a lire austr. come sopra danno L. 6,633,634.59. Sommata assieme la rendita delle Prov. della vecchia Lombardia con quella di Brescia, Bergamo, e Valtellina, la rendita censuaria di tutta la Lombardia come sopra determinata ascende ad austriache L. 25,354,093.96 -

§. 27 - Rendita minore della metà circa di quella del Veneto, mentre la cosa dovrebb'essere tutt'al contrario

§.28. La Lombardia potrebbe accampare, che pagando in via ordinaria C.mi 18 per ogni scudo, ed ammontando il suo Estimo complessivo a £ 123,823,701 paga annualmente £ 22,288,266.18 –

§. 29 – Il fatto è vero, ma d'altra parte è da sapersi che la rendita censuaria della Lombardia è molto lontana dalla effettiva, mentre la rendita censuaria del Veneto è in molti luoghi presso che uguale alla effettiva, siccome fatti ne... in proposito dei reclami all'I.R. Giunta del Censimento, ed anche all'Eccelso Ministero dell'interno in Vienna.

Nella generalità poi è molto prossima ...

§.30 – Che la rend. cens. del milanese sia molto lontana dalla effettiva, lo si prova coi seguenti dati di fatto

§. 31 – Il Sig.r Marco Santini è proprietario di due case in Milano, delle quali una è situata in contrada del Monte di Pietà al Civico N.ro 1583, ubicata in mappa sotto il N.o 168, l'altra in Santo Giovanino al Civ. N. 1672, in mappa N.o 73, censite in aggregato £ 716 di capitale, quali ridotti a rendita come si è fatto sopra ascende a L 1616.64 –

Come dalla distinta all. A, case d'annuo affitto L 3628.22 – Da questo fitto annuo lordo si levi il 10 p% per inesigenze, manutenzione, ed amministrazione, e residuano L 3265.40 –

Giusta quanto si disse sopra in Lombardia uno scudo paga annualmente in via ord. C.mi 18 di scudi 716 pagano per conseguenza L 128,88, e coll'aumento del 50 p% L 193.32

Riducasi il fitto annuo come sopra depurato delle L 3265.40 a rendita censuaria col diminuito di tre quinti, è risultato L 1306.16

Per l'anno camerale 1850 l'aliquota d'imposte per le Provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Treviso, e Belluno coll'aumento del 50 p% è stata determinata dall'I.R. Direz. del Censo in L 0,4746 per ogni Lira di Rendita, e su questo dato le L 1306,16 nel Veneto pagherebbero annualmente L 629.90, quando nel Lombardo, secondo l'Estimo antico di £ 716, e coll'aumento del 50 p% pagano L 193.32. (629,90:193,32::100:30,69)

32 – Le case Dugnani, poi Visconti in Milano, coll'annessa ortaglia hanno un Estimo di £ 11900, quali ridotti a rendita come si è fatto sopra, ed anche aumentata danno L 2437.12 –

Questa casa ed ortaglia fu di recente venduta al Comune di Milano per L 1,400,000. – quali costituirebbero nella ragg. del 4 p% una rendita annua di L 56,000.–

In base al suo Estimo di £ 11,900.– e sul dato che ogni scudo paga in via ordin. C.mi 18, la sua imposta annua è di L 2142. – e coll'aumento del 50 p%, di L 3213.–
Dalla rend. annua di L 56000 – si levi il 10 p% per inesigenze, vuoti, e danni L 5600.–, e così depurata rimane L 50,400. Questa riducasi censuaria col diminuito di 3/5 (sebbene tale diminuz. sarebbe anche troppo forte attese l'ortaglia unita alla casa), e risulta L 20160. – quale nel Veneto a L 0.4746 pagherebbe L 9567.94, quando nel Lombardo, per £ 11900.– coll'aumento del 50 p% paga L 3213 –

(9567,94:3213::100: L 33,58)

§. 33 – La casa [illegible] in Milano situata in contr. S. Paolo in contro alla [illegible] è censita £ 2197, avuto una piccola porzione [illegible] affittata milan. 11000. (compresa l'abitazione del propriet.) ... £ 9680. – fu venduta da pochi anni per £ 247000. – quali in ragione del 4 per % darebbero una rendita di £ 9880. –
Sul dato sopra esposto paga annualmente in via ordin. per £ 2197 a c. 18 £ 395.46, e coll'aumento di $\frac{50}{100}$ £ 593.19 –
Dalla suindicata rendita di £ 9880.– si levi il 10 per % a titolo spese, rimangono £ 8892, e ridotta [illegible] di $^2/_5$ restano £ 3556.80, quale nel Veneto a £ 0.4746 pagherebbe £ 1688; ed invece nella Lombardia sopra censo di 2197 a c. 18 coll'aumento del 50 per % £ 593.19
34 – La possessione Bigatti in Uboldo, distr. di Saronno, Provincia di Milano affittata annue £ 2780.– ha un estimo di £ 380. – Dal fitto si levi il 5 per % di [illegible] e rimangono £ 2502 – Diminuiscasi di $^1/_4$ per ridurla rendita [illegible] (nel supposto che la rendita effettiva nel Veneto sia alla censuaria come 100 a 75) e sarà di £ 1877. – la quale nel Veneto a £ 0.4746, pagherebbe £ 890.82, quando nel Lombardo sopra £ 380 a c. 18 coll'aumento di $\frac{50}{100}$ paga £ 102.60 –
35 – La casa [illegible] in Uboldo di ragione [illegible] – affittata per £ 750.– ha un estimo di £ 24. – Dal d.o fitto deducasi il 10 per % a titolo accomenti, restano £ 675.–, da cui levati $^3/_5$ a ridurla [illegible], ci avanzano £ 270.– la quale nel Veneto a £ 0.4746 pagherebbe £ 128.14, quando nel Lombardo sopra £ 24 a c. 18 aumento del 50 per % paga £ 6.48 –
36 – Casa in Milano contrada [illegible] civ. N. 1634 affittata per £ 8940 è censita £ 2215. – Dal d.o fitto levando $\frac{10}{100}$, rimangono £ 8046, da cui levando $^3/_5$ risulta censuaria £ 3218.40 che nel Veneto a £ 0.4746 pagherebbe £ 1527.47, quando nel Lombardo sullo estimo di £ 2215 a c. 18 unitamente del 50 per % paga £ 598.70 –

37 – Da questi dati di fatto si raccoglie dunque che sopra eguali redditi censuarie le sei Provincie Venete già attuate, secondo il nuovo Estimo pagano un imposta prediale prossimamente triplo in confronto di quello che pagano i Paesi della Lombardia secondo l'antico Estimo milanese –
38 – Ecco i motivi che indussero la Congregazione di Venezia a muovere reclamo; e se non lo ha mosso prima, ciò ha dipenduto perchè non conoscevano ancora gli effetti del nuovo censo; e perchè le pub. Imp. non erano così gravose come lo sono al presente in causa delle attuali circostanze; e perchè i suoi amministrati sono ora alla triste situazione di trovarsi nell'assoluta impossibilità di continuare a sostener un peso sì forte –
39 – Ecco dimostrato, e posto in chiara evidenza l'asserto della nota difesa, che cioè l'attuale riparto d'imposta prediale è gravoso al Veneto, e sproporzionato in confronto al Lombardo –
40 – Ecco finalmente dimostrato coi fatti il contrario di quanto il Perito Lombardo insussistenti ha impugnato colla sua relazione contro la giusta domanda delli [illegible] di Venezia, e specialmente contro l'accennata sproporzione tra i due Estimi nuovo e vecchio –

§. 41 – Se dunque sussiste una vistosa differenza di pagamento d'imposta prediale sopra uguali rendite fra il Lombardo e il Veneto; questa circostanza merita anche i superiori riflessi, e reclama in pari tempo un pronto provvedimento, perchè da quelle rendite vengano inflitti uguali pesi. In tal modo equilibrate le pubbliche imposte per tutta l'estensione del Regno, si renderanno meno pesanti alla massa dei censiti; e l'Erario potrà esigere da tutti colla dovuta puntualità.

§. 42 – Per conseguire questo importante scopo nel più breve tempo possibile – propone il sottoscritto che tanto nel Lombardo quanto nel Veneto siano obbligati i proprietarj ed i loro inquilini a dover presentare in breve termine le Denunzie delle investiture di tutti i fitti a Denaro che erano in corso nel novennio 1820 a 1828 inclusivo –

§. 43 – Tali denunzie saranno esposte in copia conforme in carta semplice presso le Congr. Municipali e Deputaz. Comunali, quali si assumeranno l'obbligo della rispettiva responsabilità di collazionarle, e di rilasciarle con data, firma e timbro [illegible] agli originali –

§. 44 – Le suindicate copie d'investiture di fitti a Denaro saranno spedite alli Commiss. Distrett., quali coll'assistenza dei proprietarj ed inquilini, agenti, [illegible], ed altri conoscitori capaci dovranno per ciascuna affittanza, all'appoggio dei registri censuarj inscrivere in apposite stampiglie i numeri di mappa, le qualità, le classi e pertiche, in quanto riguarderà i beni dati in affitto, coll'esposizione nel Veneto della rendita censuaria per ciascun numero, e nel Lombardo del relativo scudato –

§. 45 – Le stesse denunzie di fitto a Denaro dovranno essere presentate anche per le Case delle Città, grosse borgate, e Villaggi dove esistono, non escluse quelle delle Botteghe, Magazzini, ed Opificj, indicando pure i numeri di mappa, la qualità del fabbricato, il pertinente coi suoi corrispondenti scudi d'estimo nel Lombardo, e nel Veneto colla relativa Rendita –

§. 46 – Se questa proposta venisse ammessa dalla Superiorità, perchè tale operazione riesca regolare, e spedita, saranno diramate le Stampiglie esemplificate assieme ad un'apposita istruzione –

§. 47 – A lavoro finito li Commiss. Distr. dovranno elencare e fascicolare le dette Denunzie di fitti a Danaro a comuni Comune di ogni Distretto, e rassegnarle a quell'autorità che sarà notificata ai medesimi –

§. 48 – Dall'esame di una massa di fitti tanto nel Lombardo come nel Veneto, sarà agevole di determinare il rapporto che passa tra la rendita effettiva e la censuaria in ambidue i territorj; e siccome la Rendita censuaria del Veneto è più prossima alla effettiva che nel Lombardo, in allora ridotte le rendite in tutto il Regno a dati omologhi, e nell'eguale rapporto colla rendita effettiva, potrà essere stabilita una sola aliquota d'imposta per tutto il Regno, in cui [illegible] al pareggiamento generale tra i due Estimi –

Milano, 12 Luglio 1850

Ing. Angelo [illegible]

Gazzetta di Verona
17 febbraro 1855
N. 285

# PARTE UFFIZIALE

S. M. I. R. A. con Sovrano Diploma firmato di Sua mano si è graziosissimamente degnata d'innalzare l'I. R. capitano di prima classe nel reggimento di fanteria N. 16, Federico Ballan, al rango di nobile dell'Impero Austriaco colla parola d'onore *Nobile di* e col predicato di *Ballensee.*

# PARTE NON UFFIZIALE

## IL NUOVO CENSIMENTO
### E LA PEREQUAZIONE
### DELL'ESTIMO VENETO COL LOMBARDO.

I.

Un moderno scrittore (1), che non può esser certamente tacciato di parzialità pel Governo Austriaco, così ebbe ad esprimersi intorno al nuovo censimento: « altra causa principalissima del rapido miglioramento della agricoltura lombarda si fu l'attivazione, già seguita da oltre ottanta anni di un saviissimo censo. Ora viene esteso pel Veneto ed imitato in quasi tutte le provincie austriache. Questo censo, operazione d'infinita utilità in ogni ramo di pubblica amministrazione, fu infatti, con norme di assai sapiente equità od attivato, o compito, o disposto per l'attivazione ed inoltrato. L'istruzione dei periti, che attualmente si impiegano nelle operazioni censuarie, essendo maggiore di quella dei pratici già adoperati nel censo lombardo, farà sì che nelle provincie nuovamente censite le mappe saranno ancor più in perfetta corrispondenza colla misura reale del terreno. »

A sì giusto encomio fanno eco tutti coloro, che ravvisano nel nuovo censimento, un' opera colossale di una importanza decisiva per la prosperità materiale e civile di questo territorio; e che formerà, ancora per lungo tempo un desiderio presso alle nazioni, le quali pur si vantano di un migliore reggimento politico-amministrativo.

Senonchè taluno ebbe ad osservare, che in Lombardia la rendita dei terreni e dei caseggiati venne capitalizzata in ragione di L. 100 ogni lire 4 di rendita netta, quando invece l'estimo censuario delle Provincie Venete trovasi rappresentato con lire di rendita censuaria non capitalizzata. E da ciò si volle dedurre, che la non eseguita perequazione fra i due censi Lombardo e Veneto, congiunta all'epoca diversa dei praticati rilievi influisca sull'esattezza del riparto prediale; diguisachè le Provincie Venete soddisfarebbero un' imposta proporzionale maggiore di quella che viene attualmente pagata dalla Lombardia.

Noi però esporremmo alcuni rilievi statistici sulle operazioni del censimento nei paesi Lombardi e Veneti dalla sua origine sino al presente, i quali se dall'una parte serviranno a porre in più chiara luce la saviezza e l'utilità del nuovo Censimento, dall'altra proveranno ad evidenza che non ostante la perequazione non siasi eseguita, l'imposta pagata dai Veneti in base al nuovo estimo non è maggiore di quella che pagano i Lombardi.

Coll'editto 29 novembre 1760 venne per ordine dell'Augusta Imperatrice Maria Teresa, attivato nelle città e terre dello Stato di Milano, il nuovo generale censimento, che a sensi del § 2 del precitato editto, da quell'epoca in avanti, dovea essere l'unica norma pel riparto delle imposte regie provinciali e comunali. Cessarono quindi immediatamente i nuovi balzelli, che sotto diversi nomi e forme gravitavano su quella popolazione.

Nella formazione del suddetto censimento si procedette con tutte quelle cautele, che erano indispensabili, perchè il nuovo estimo dei fondi e delle case, destinato a costituire la norma esclusiva per un equo riparto delle pubbliche gravezze, avesse a raggiungere il maggior grado possibile di perfezione. Quindi rispetto ai fondi furono rilevate le mappe, classificate le terre a norma della loro coltivazione e qualità, determinato il quantitativo de' prodotti ed i prezzi da attribuirsi agli stessi: rispetto ai caseggiati che furono designati sotto il nome di beni di *seconda stazione*, rilevate le mappe, se ne fece la descrizione e si verificò l'entità dei fitti, di cui erano suscettibili. Coi suesposti dati rilevati e verificati da periti imparziali, venne determinata l'annua produzione, che depurata colle convenienti deduzioni, fu capitalizzata in ragione di L. 100 ogni L. 4 di rendita netta. La somma risultante, ridotta in scudi da Mil. L. 6 cadauno, costituì l'estimo o valore capitale censuario dei detti fondi o case.

L'estimo censuario complessivo di tutte le città e terre dello Stato di Milano, risultò, giusta la decisione emanata il giorno 20 decembre 1759 dall'I. R. Giunta di Censimento di scudi 74,619,683; ma col citato Editto 29 novembre 1759, le dette città e terre vennero ritenute censibili solo per scudi 64,226,090, stante l'esenzione accordata ai beni ecclesiastici. Sopra questo scudato, incominciando dal 1760 furono ripartite le pubbliche gravezze.

Una delle precipue cure dell'I. R. Giunta del Censimento, fu quella di determinare l'estimo dei caseggiati, in modo che avesse a rappresentare un valore non dissimile da quello rappresentato pei fondi dall'estimo dei detti terreni; e ciò all'intento che nel riparto delle imposte, i capitali impiegati pel possesso dei fondi, non avessero a pagare di più di quelli impiegati nel possesso di case e viceversa. Una prova evidente che la suesposta perequazione venne raggiunta, l'abbiamo nel fatto incontrastabile, che dall'anno 1760 all'anno 1850, le imposte, le sovrimposte, i prestiti, furono sempre ripartiti sotto il nome generico di imposta prediale o fondiaria, tra i proprietarj dei fondi e delle case, in proporzione del respettivo loro estimo, senza che fossero promossi reclami in proposito.

La summentovata parificazione d'estimo fra fondi e case era indispensabile per la circostanza, che nella stima de' fondi vennero attribuiti ai singoli prodotti ritraibili dagli stessi de' prezzi minori di quelli, che in allora si usavano nelle stime, che dovevano servire per private contrattazioni; mentre per le case la rendita si era basata sui fitti in corso, o ritraibili a termini di perizia dai singoli locali, di cui erano composti. È quindi evidente che l'estimo sopradescritto, all'epoca in cui venne attivato non rappresentava il vero valore peritale dei fondi e case dello Stato di Milano, ma un valore minore e forse non si andrebbe lungi dal vero, ritenendo che l'estimo summenzionato corrispondesse alla metà del suindicato valore peritale.

Ciò non minora il merito della Giunta, che diresse le operazioni del censimento, ma prova piuttosto essere stato di lei intendimento, che l'opera insigne del nuovo censo avesse ad avere una vita più che secolare. E siccome non era presumibile che per epoche molto distanti avesse a conservarsi lo stesso valore peritale de' fondi e case, così saviamente dispose che il nuovo censimento fosse nulla più che un modulo per l'equo ed uniforme riparto delle imposte, le quali, a misura della rendita degli enti estimati potevano essere aumentate. Difatti l'imposta diretta che nell'anno 1760 era danari 19 (aust. cent. 6), per l'anno 1802 venne stabilita in danari 48 (aust. cent. 17. 7).

Ogni censimento per quanto fosse esatto e vero in origine, peccarebbe sempre d'immutabilità, qualora lo si facesse servire ad una misura fissa per la distribuzione degli oneri prediali; mentre al contrario come dato regolatore, da cui partire per formare il riparto delle imposte giusta la produzione degli enti censiti è l'unico mezzo che presenti la maggior possibile precisione e regolarità per la perequazione dei carichi fondiarj.

Dopo l'occupazione francese nello Stato di Milano avvenuta nel 1796, il Bergamasco ed altre terre furono aggregate alla Lombardia; ed a queste venne applicato un estimo provvisorio desunto da quello assentito per le città e terre del Milanese, avente la maggior analogia con quelle di cui si volea determinare l'estimo.

(1) Cristoforo Negri, *Del vario grado d'importanza degli Stati Moderni*, p. 134

## AUSTRIA.

### La riforma scolastica in Austria.

Sotto questo titolo leggesi nell'*Allgemaine Zeitung* il seguente articolo:

L'organizzazione delle università nell'Impero d'Austria dopo l'incerto stato provvisorio due volte prorogato è stata definitivamente sistemata con decisione imperiale del 25 settembre anno corrente (notificata con Ordinanza del Ministero del Culto e dell'Istruzione 2 ottobre 1855). L'Imperatore approvando le relative proposizioni del ministro dell'istruzione conte Thun, ha ordinata la sistemazione delle università austriache in modo che esse possano almeno andare a paro di quelle scuole superiori straniere, il cui fiore e l'attività derivano dal lungo possesso della libertà d'insegnamento e di apprendere. Anche rispetto ai ginnasii esistono già quasi da un anno, dopo esperimenti continuati per più anni per Risoluzione Sovrana 9 dicembre 1854 regolamenti modelli ed un metodo d'istruzione che promette il più bel sviluppo. L'organizzazione delle scuole reali fu già ordinata con Sovrana Risoluzione 2 marzo 1851 corrispondente alle proposte del conte Thun ed una esperienza di più che quattro anni giustifica l'asserto che in nessuno dei grandi Stati d'Europa l'istruzione tecnica è sistemata in modo più utile che ora in Austria. Il governo austriaco che rapporto alle sue cure per gli interessi delle arti trovavasi già da alcuni anni al primo posto, con queste norme per promuovere l'educazione intellettuale ha preso uno dei primi posti anche sul territorio della coltura intellettuale. I successi di queste forze riunite devono essere meravigliosamente rapidi ed estesi per ogni riguardo, giacchè per questi germi nella massima parte degli Stati Imperiali trovasi un terreno favorito dalla natura e non ancora utilizzato.

tivo principale è la crittogama che dappertutto ha diminuito d' assai la somma della ordinaria produzione. Quand'anche le nostre frontiere fossero chiuse all'esportazione, noi avremmo forse prezzi inferiori agli attuali, ma sempre necessariamente superiori a quelli anteriori alla Lega.

L' Unione Doganale non è dunque, si può affermare, la causa del rincarimento che noi dobbiamo subire tanto sui vini quanto sui cereali; ma quand'anche ella ne fosse causa in qualche parte, questa sarebbe una necessità alla quale un giorno o l' altro avremmo dovuto sottometterci. All'epoca in cui saranno stabilite le strade di ferro, gli impedimenti alla libera circolazione delle derrate commerciali dovranno esser tolti, e come la nostra principale arteria è quella che si dirige verso la Lombardia, sarà nostro interesse togliere tutte le barriere che ci separano dalla medesima. Questa previsione ha in gran parte influito sui motivi che hanno consigliato la Lega: non ammettere la libertà di commercio con un paese al quale ci uniscono tanti interessi, sarebbe un obbligarci a non partecipar mai ai vantaggi delle strade ferrate della Penisola.

## FRANCIA.

(*Corrispondenza del Giornale.*)

*Parigi*, 11 *ottobre*.

(AA). — L' Imperatore aveva fatto acquisto di una magnifica pipa, e questa, ornata della pomposa scritta: *Venduta a S. M. l'Imperatore*, facea bella mostra di sè in una delle principali esposizioni di simili istrumenti da bocca. Un bel giorno, la pipa sparì, nè fu l'Imperatore che l'aveva fatta prendere. Invano la pipa venne cercata, affissata, annunziata sui giornali. Colui che l'aveva presa, non mostravasi punto disposto a far atto di contrizione del suo abuso del diritto di proprietà. Jeri mattina, all'apertura del palazzo dell'Industria, prima che nessuno vi si fosse introdotto, i custodi del locale videro, con somma loro sorpresa, la famosa pipa installata nel suo posto primitivo, senza che alcuno abbia potuto indovinare in qual modo essa abbia effettuato questo non sperato ritorno. È stato un sentimento di ladro novizio, od una burla di ladri consumati? . . . Ad altri l'ardua sentenza.

Una misura d' espulsione assai utile, ma troppo tardiva, è stata presa ultimamente a Parigi, dal signor Calzado, direttore novello — ahimè! novello troppo! — del Teatro Imperiale Italiano, contro il suo *factotum*, *alter ego*, amministratore, ecc. ecc., signor Lorenzo Salvi, ex-tenore sfiatato. Costui, trovatosi tutt'ad un tratto in una posizione a cui forse i suoi mezzi intellettuali non aveangli permesso neppur di aspirare nei più ambiziosi suoi sogni, accecato dai fumi dell'orgoglio soddisfatto, aveva preso a trattar d'alto in basso pubblico, giornalisti, impiegati, in guisa da divenire insopportabile e odioso a chiunque lo avvicinava. I reclami, le proteste e le minacce caddero così pressanti ed incessanti sul sig. Calzado, che questi, dopo un breve alterco col Salvi, lo cacciò, come suol dirsi, fuori dell'uscio. Ma questo savio provvedimento non fu preso sì presto da impedire che rappresaglie terribili andasser formandosi contro colui che avea la debolezza di tollerare un simile rifiuto di società, in un posto cotanto importante e delicato, cosicchè l'Impresa Calzado, benchè liberata dal Salvi, è lungi dall'essere salva, nè sarebbe difficile che ella non riuscisse neppure a terminare il primo suo anno di esistenza teatrale. Di già due Opere sono

La Francia saprà con una gioja pari alla gratitudine verso la Provvidenza la gestazione dell'imperatrice. Tale felice evento, che promette all'imperatore la sola soddisfazione che mancasse alla sua domestica felicità, è una nuova garanzia della stabilità delle nostre istituzioni. Ognuno dirigerà al cielo azioni di grazia e preci per la conservazione della salute dell'Imperatrice e pel compimento delle speranze della nazione.

— Il *Chaptal* e l'*Algeria* conducono in Francia due sfingi in granito ed alcuni bassirilievi trovati a Sebastopoli.

— L'*Algesiras*, che porterà il nome di Malakoff, è stato varato a Tolone il 4 corrente.

— Le vendemmie incominciate su tutti i punti della provincia, dice il *Memoriale di Bordò*, danno dei risultati inaspettati. Il raccolto vinicolo sarà adunque più vantaggioso che non lo si aspettasse.

— I giornali dei dipartimenti notano una piena della Loira. Anche a Parigi la Senna è molto gonfiata.

— Nella seduta di jeri, all'accademia delle scienze, il signor Leverrier annunziò la scoperta d'un nuovo piccolo pianeta, fatta dal signor Goldsmith pittore e astronomo-dilettante. Il numero dei pianeti è adunque ora di 38.

## INGHILTERRA.

*Londra*, 10 *ottobre*. — Il *Globe* annunzia colla più viva soddisfazione che venne conferito da S. M. la Regina, l' Ordine di cavaliere gran croce del Bagno al maresciallo Waillant.

— Sir James Simpson è stato onorato di una lettera del Sultano che lo felicita del risultato delle operazioni alle quali comandava. Il maggiore Hugh Rose, commissario di S. M. al quartiere generale francese è nominato cavaliere commendatore del Bagno. Sono inoltre nominati membri dell' Ordine suddetto i luogotenenti colonnelli Saint-George Foley e Claremont.

— Trattavasi di una serie di rappresentazioni che la Ristori doveva dare a Londra; la ragione che le impedirono è tanto singolare che merita di essere menzionata. Venne notificato per ordine superiore al direttore del teatro ove dovevan aver luogo, che la rappresentazione della *Mirra* non sarebbe stata permessa come contraria alle convenienze che hanno una così gran parte nella vita pubblica di Londra; tolto così uno dei lavori ove la celebre attrice trova maggior affetto, il progetto di tali rappresentazioni venne totalmente abbandonato.

## RUSSIA.

*Pietroburgo*, 4 *ottobre*. — Le più recenti notizie giunte da Nikolajeff annunziano che tutti i generali ed ammiragli colà presenti ebbero l'onore di essere presentati il 28 p. p. a Sua Maestà l'Imperatore. Dopo il ricevimento Sua Maestà l'Imperatore e le LL. AA. II. i granprincipi Costantino, Nicolò e Michele, accompagnati dal comandante dell'esercito del Sud, aiutante generale Lüders, ispezionarono la linea delle nuove fortificazioni erette fra il fiume Bug ed Ingul. Sua Maestà si è degnata di esprimere la piena sua soddisfazione così sulla sollecita esecuzione delle opere come sulla scelta del luogo per l'erezione delle medesime. Nel giorno 26 l'Imperatore visitò l'ospitale militare. Il 27 Sua Maestà passò in rivista il militare stanziato in Nikolajeff; esso si compone d'una divisione di Cosacchi di linea del convoglio speciale di S. M. l'Imperatore, di 8 battaglioni della brigata di riserva della 10.a divisione di fanteria, di 6 battaglioni formati dagli equipaggi di marina, e di 6 batterie della 2.a divisione d'artiglie-

dimostrazione: Il giorno anniversario della rivoluzione del 1846, una comitiva che la *Revista* stima di 2000 cittadini, ed il *Giornale di Ginevra* di soli 800, si recò al cimitero per rendere omaggio ai morti essa durante. Ivi fu pure inaugurato un busto in marmo del capo del partito socialista a Ginevra, sig. Alberto Galeer. Vi fu pronunciato un discorso dal sig. Fontanel, maire di Carouge; poscia, sotto una dirotta pioggia, la processione ritornò in città, ove fu congedata con un discorso del sig. Fazy.

Tra i forastieri giunti a Ginevra v'ha il duca di Nemours colla sua famiglia.

*Svitto*. — Ad onta degl'istanti inviti del dipartimento militare federale il Cantone di Svitto non ha dato alla sua organizzazione militare una direzione che corrisponda alle esigenze della legge federale. L' equipaggiamento delle truppe vi è ancora in istato assai cattivo, le reclute si esercitano in abito civile, l'istruzione è difettosa e comprende soltanto la scuola del soldato, il personale insegnante è insufficiente. Anche l'amministrazione e la contabilità lasciano molto a desiderare. Ora essendo cadute a vuoto le istanze dell'ispettore Ziegler e gl' inviti del dipartimento, il consiglio federale ha creduto di fare nuove serie rimostranze al governo di Svitto, assegnandogli un termine entro il quale dovrà aver adempiuto i suoi doveri militari. (*Fogli Svizz.*)

## PRINCIPATI DANUBIANI.

*Vienna*, 15 *ottobre*. — Stando ad una comunicazione fatta al ceto commerciale di Kronstad egli è sperabile che dopo la scadenza del contratto doganale della Valachia avranno termine le limitazioni di transito colà esistenti.

— La gran fiera di Jolitczeny nella Moldavia, che per due anni rimase quasi deserta in seguito dagli avvenimenti della guerra, ebbe luogo quest' anno nuovamente in settembre e fu molto visitata. Le merci che vi furono condotte solo dall'Austria ammontarono al valore di 1,763,468 fiorini.

— L'incremento del commercio dell'esportazione austriaca nella Moldavia è incredibile.

## TURCHIA.

Leggesi nella *Gazzetta Militare* di Vienna: Da uno scritto da Costantinopoli in data 1 corrente rileviamo che Iskender per i suoi meriti venne nominato Terik bascià ed ebbe dal Gran Signore una donazione nell'Asia Minore. Egli non va all'armata di Omer bascià ove, come è noto, Tarhard bascià fa le funzioni di capo dello stato maggiore generale; giacchè Iskender vive in pessimo accordo tanto con quest'ultimo come da poco tempo con Omer che allontanò i Polacchi dal suo seguito.

## AMERICA.

Da Nova York 27 p. si riferisce che parecchi membri del municipio di quella città furono accusati di corruzione, e come tali arrestati. — La febbre gialla è scemata a Portsmouth e Nova Orleans; altrettanto sperasi avverrà a Norfolk, dove al 24 p. si era cominciato a manifestare il freddo. — Il generale Wall era giunto da Messico a Nova Orleans, per unirsi a Sant' Anna e seguirlo nell'esilio. Egli aveva ricusato le offerte del nuovo governo. — Da Vera Cruz scrivono in data 8 settembre che a Messico venne promulgata un'amnistia generale politica e che la polizia segreta fu abolita. — Al 3 settembre, il generale americano Harney con 480 uomini sconfisse, dopo moll'ore di combattimento,

Provincia

| | arativi | aa vit | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| Udine | 168,209 | 93,489 | 261,698 | v |
| S. Daniele | 82,072 | 50,042 | 132,114 | v |
| Spilimb. | 19,271 | 33,178 | 52,449 | |
| Maniago | 14,970 | 18,522 | 33,492 | |
| aviano | 45,002 | 13,793 | 58,795 | v |
| Sacile | 14,179 | 60,418 | 74,597 | v |
| Porde. | 53,538 | 135,597 | 189,135 | v |
| S. Vit. | 13,291 | 123,475 | 136,766 | v |
| Codroipo | 67,892 | 70,396 | 138,288 | v |
| Latisana | 24,374 | 65,992 | 90,366 | v |
| Palma | 22,861 | 93,629 | 116,490 | v |
| Cividale | 45,877 | 71,462 | 117,339 | v |
| Tolmezzo | 1,836 | 1,104 | 2,940 | |
| Gemona | 8,134 | 16,735 | 24,869 | |
| Tricesimo | 7,728 | 20,223 | 27,951 | |
| S. Pietro | 400 | 6,494 | 6,894 | |
| [illegible] | 4,475 | 19,713 | 24,188 | |
| | 592,109 | 894,262 | 1,488,371 | |
| | | 1/3 | 496,124 | |

Directe d. Lettischen

(auch, Darb. vist)

Distretto di Latisana

arati ed arborati

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Latisana | 862 | 1,508 | 2,089 | 1,271 | 374 |
| Gorgo | 122 | 389 | 142 | | |
| Pertegada | 284 | 405 | 246 | | |
| Bevazzana | 208 | 605 | 324 | | |
| Volta | 244 | 513 | 283 | | |
| Muzzana | 839 | 1,610 | 3,916 | 910 | |
| Palazzolo | 653 | 2,098 | 6,521 | 2,328 | |
| Piancada | 205 | 1,107 | 1,622 | 108 | |
| Pocenia | 586 | 2,215 | 3,328 | 639 | |
| Torsa | 739 | 2,704 | 2,642 | 545 | |
| Precenicco | 345 | 2,065 | 3,646 | 645 | |
| Titiano | 344 | 848 | 409 | | |
| Rivignano | 731 | 2,637 | 5,225 | 1,066 | |
| Ariis | 335 | 1,391 | 1,958 | 308 | |
| Sella | 119 | 414 | 616 | | |
| Sivigliano | 313 | 1,830 | 1,797 | 565 | |
| Ronchis | 819 | 1,947 | 2,373 | 1,185 | |
| Teor | 472 | 875 | 1,246 | 463 | |
| Campomolle | 543 | 660 | 553 | | |
| Chiarmacis | 157 | 636 | 644 | | |
| Driolassa | 412 | 1,077 | 1,993 | 1,250 | |
| | 9,337 | 27,634 | 41,615 | 11,286 | 374 |

90246

1000 ep.? 90366

meno del ? 120

Distretto di S. Vito
arat. e arb. vit

| | I | II | III | IV | V, VI / 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Vito | 1,052 | 2,234 | 4,326 | 7,265 | 8829 |
| Arzene | 576 | 1,252 | 2,442 | 2,273 | 1,019 |
| Casarsa | 203 | 352 | 2,089 | 2,566 | 220 |
| S. Giorg. | 78 | 1,327 | 3,294 | 1,592 | 199 |
| Chions | 694 | 1,328 | 2,030 | 2,306 | 1015 |
| Villotta | 665 | 1,473 | 4,034 | 4,692 | 2122 |
| Cordovado ~~[illegible]~~ | 243 | 890 | 3,350 | 2,997 | 1464 |
| Morsano | 575 | 2,565 | 5,740 | 4,236 | 2951 |
| Pravisd. | 688 | 1,078 | 2,418 | 2,429 | ~ |
| Frattina | 369 | 976 | 1,972 | 1,128 | |
| S. Martino | 603 | 1,263 | 1,695 | 2,432. | 905 |
| Sesto | 1,204 | 2,209 | 3,715 | 2,868 | 1,420 |
| Bagnarola | 1,159 | 2,720 | 3,619 | 3,1[illegible] | 1,049 |
| Valvasone | 346 | 678 | 1,307 | [illegible] | 1,253 |
| | 8455 | 20345 | 42,032 | 43,040 | 21453 |

135025
[illegible] 136766

meno [illegible] 1,441

## Distretto di S. Daniele

Anime, e Deambulanti vidati

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedean | 1,539 | 4,138 | 4,234 | 1,228 | |
| Villanova | 563 | 1,616 | 1,191 | 938 | |
| Colloredo | 1,024 | 2,159 | 3,167 | 1,456 | |
| Caporiacco | 459 | 784 | 634 | | |
| Coseano | 829 | 2,822 | 4,057 | 746 | |
| Barb.. | 265 | 733 | 1,244 | | |
| Cisterna | 431 | 2,180 | 2,556 | | |
| Dignano | 863 | 2,398 | 2,540 | | |
| Carpacco | 442 | 1,081 | 2,315 | 1,803 | |
| Fagagna | 1,755 | 3,676 | 8,960 | 7,564 | 1,326 |
| Majano | 1,211 | 2,725 | 3,996 | 842 | |
| Susans | 275 | 771 | 1,441 | 396 | |
| Moruzzo | 487 | 1,673 | 2,302 | 564 | |
| Brazzacco | 441 | 1,168 | 2,025 | 575 | |
| Ragogna | 883 | 2,612 | 4,127 | 1,329 | |
| Rive d'Arcano | 704 | 2,385 | 3,534 | 1,026 | |
| Rodeano | 754 | 2,134 | 1,620 | | |
| S. Odorico | 212 | 1,107 | 1,061 | | |
| Flaibano | 414 | 2,709 | 3,152 | | |
| S. Vito di F. | 787 | 1,599 | 2,572 | | |
| Nespoledo | 90 | 278 | 379 | | |
| | 14,538 | 49,790 | 57,108 | 18,467 | 1326 |

132,229

La totalità porta 132114

si più nel prog. 115

e la lascio senza occuparmi a rifar

Distretto di Codroipo

arati gli arb. visti

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| C.N. | 1,597 | 3,545 | 5,173 | 2,435 | 278 |
| Pozzo | 559 | 2,011 | 1,956 | | |
| Zompicchia | 909 | 2,897 | 2,968 | | |
| Bertiolo | 487 | 2,335 | 3,222 | 454 | |
| Pozzecco | ~~410~~ 401 | 1,872 | 3,897 | 1,460 | |
| Camino | 1,086 | 4,134 | 5,812 | 1,593 | |
| Pasiano | 422 | 1,163 | 342 | | |
| Beano | 396 | 2,082 | 2,552 | | |
| ~~Turrida~~ | ~~663~~ | ~~2,243~~ | ~~1,616~~ | | |
| Lonca | 699 | 1,286 | 713 | | |
| Muscletto | 615 | 2,581 | 2,712 | | |
| Passariano | 686 | 1,706 | 1,326 | | |
| Sedegliano | 520 | 2,874 | 4,708 | | |
| Coderno | 276 | 1,320 | 2,136 | | |
| Gradisca | ~~699~~ 700 | 2,724 | 1,756 | | |
| Grions | 236 | 968 | 1,694 | | |
| S. Lorenzo | 419 | 1,624 | 3,422 | 292 | |
| Turrida | 663 | 2,243 | 1,616 | | |
| Talmassons | 399 | 1,894 | 4,881 ~~4,076~~ | 4,276 | |
| S. Andrat | 570 | 1,556 | ~~2,807~~ 3,967 | 213 | |
| Varmo | 506 | 3,217 | 5,614 | 1,287 | |
| Madrisio | ~~431~~ 434 | 966 | 984 | | |
| Romans | ~~614~~ 613 | 1,058 | 1,631 | | |
| Rovereto | 447 | 1,529 | 892 | | |
| | 10,845 | 47756 | 63217 | 12010 | 278 |

137136

Dovranno essere 138288

in meno nel prof. 1,152 Invece quelle sbagliato

Distretto Spilimbergo
[illegible]

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Spilimb. | 1,611 | 2,523 | 3,054 | 1,564 | 353 |
| Barbeano | 265 | 409 | 1,017 | 836 | 502 |
| Istrago | 24[illegible] | 589 | 623 | 419 | 240 |
| Gradisca | 168 | 275 | 708 | 568 | 321 |
| Provesano | 177 | 291 | 857 | 711 | 207 |
| Meduno | 242 | 468 | 1,791 | 1,471 | 406 |
| Tauriano | 266 | 843 | 1,042 | 530 | 97 |
| S. Giorgio | 1,084 | 2,178 | 3,412 | 1,543 | 839 |
| Domanins | 478 | 675 | 919 | 392 | 215 |
| Sequals | 625 | 1,236 | 1,798 | 671 | |
| Lestans | 391 | 743 | 1,962 | 1568 | 108 |
| Travesio | 225 | 964 | 1489 | 363 | |
| | 5,796 | 11,193 | 18,682 | 10,436 | 3298 |

49,405

Distr. Maniago

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Maniago | 1,637 | 2,843 | 5,406 | 2,429 | 351 |
| Arba | 230 | 972 | 2,149 | 1,019 | |
| Cavasso | 606 | 1,680 | 1,463 | 528 | 238 |
| Fanna | 471 | 855 | 1,195 | 575 | 151 |
| Vivaro | 469 | 1,474 | 2,762 | 2,316 | |
| | 3,463 | 7,724 | 12,976 | 6,867 | 740 |

31,770

60
50
34
36
32
9

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Tardi | 659 | 859 | 604 | 160 | 60 |
| N. campi | 460 | 537 | 1,054 | 626 | 125 |
| Rouly | 305 | 568 | 90 | 114 | 122 |
| [illegible] | 634 | 923 | 833 | 752 | 110 |
| Povoleto | 1,271 | 2,311 | 3,914 | 1,185 | 167 |
| [illegible] | 93 | 107 | 100 | 28 | 18 |
| [illegible] | 797 | 1,280 | 674 | 165 | 38 |
| [illegible] | 289 | 507 | 609 | 120 | |
| | 4,508 | 7,102 | 6,878 | 2,750 | 641 |

21,879

[illegible]

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 891 | 2,170 | 2,256 | 1,069 | 205 |
| [illegible] | 110 | 420 | 655 | 428 | 145 |
| [illegible] | 284 | 582 | 272 | 40 | 28 |
| [illegible] | 354 | 661 | 617 | 192 | |
| Cussaci | 921 | 1,713 | 1,586 | 901 | 211 |
| [illegible] | 511 | 1,360 | 1,088 | 252 | |
| [illegible] | 179 | 459 | 699 | 188 | |
| [illegible] | 402 | 834 | 862 | 268 | |
| [illegible] | 173 | 435 | 309 | | |
| | 3825 | 8,635 | 8138 | 3338 | 589 |

24,525

## Div. N. Genova

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~[illegible]~~ | ~~6[illegible]~~ | ~~469~~ | ~~60[illegible]~~ | ~~130~~ | ~~60~~ |
| Genova | 369 | 645 | 1,041 | 811 | 520 |
| campo | 250 | 692 | 1,211 | 608 | |
| ospedali | 183 | 664 | 993 | 139 | |
| artiglieria | 600 | 1,580 | 1,980 | 800 | 240 |
| Brigate | 859 | 1,972 | 3,172 | 2,340 | 676 |
| [illegible] | 435 | 1,074 | 835 | | |
| | 2696 | 6,627 | 9,132 | 4,698 | 1436 |

24,589

Distr. di Palmia

arati ...

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma | 1,320 | 3,318 | 1,593 | 125 | |
| Salmico | 355 | 736 | 1,374 | 442 | 35 |
| Bagnaia | 1,892 | 2,290 | 2,680 | 731 | |
| Sevagliano | 666 | 1,583 | 2,539 | 676 | |
| Biciniv. | 1,749 | 3,783 | 4,602 | 796 | |
| Castino | 360 | 646 | 1,367 | 968 | |
| S. Gewo | 644 | 714 | 1,083 | 356, | 44 |
| Castino | 2,851 | 5,523 | 3,949 | 1,334 | |
| Gorino | 1,611 | 3,221 | 2,208 | 286 | |
| Sancity | 855 | 1,581 | 597 | 97 | |
| Ontagno | 371 | 1,037 | 1,600 | 348 | |
| marano | 137 | 137 | 16 | | |
| Porpeto | 716 | 1,237 | 2,179 | 2390 | 643 |
| S. Giorgio | 594 | 893 | 1,405 | 1,203 | 253 |
| Chiusi | 662 | 1,095 | 1,167 | 449 | |
| Malisana | 393 | 529 | 671 | 240 | 87 |
| Nuova Terra | 527 | 1,062 | 1,341 | 418 | |
| S. Marco | 1,405 | 3,494 | 4,151 | 2,216 | 274 |
| Tissano | 699 | 1,068 | 2,082 | 805 | |
| Trivigio | 1,048 | 1,889 | 3,996 | 1,527 | |
| Clanjan. | 485 | 1,583 | 1,937 | 1,215 | 260 |
| | 14,740 | 37,375 | 41,567 | 16,672 | 1,556 |

116,440 = quattra parti

# Distretto Cividale

Coorz. d'arbeit

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Cord. | 2,187 | 5,191 | 5,072 | 1,856 | 410 |
| Gagliano | 985 | 1,581 | 1,650 | 904 | 435 |
| Buttrio | 1,466 | 3,190 | 3,669 | 1,487 | 109 |
| Orsaria | 1,273 | 2,774 | 1,718 | 597 | 411 |
| Castel del M.te | 209 | 186 | | | |
| Podpec | 77 | 31 | | | |
| Comunità | 645 | 999 | 1,035 | 546 | |
| S. Andrat | 387 | 813 | 1,460 | 349 | |
| Ipplis | 801 | 767 | 972 | 409 | |
| Lesvesto | 230 | 717 | 773 | | |
| Manzano | 848 | 1,830 | 1586 | 220 | 60 |
| Rosazzo | 490 | 1,197 | 1,389 | 667 | 182 |
| Soleschiano | 628 | 1,598 | 1,977 | 880 | 237 |
| Moimacco | 1222 | 3,202 | 2,146 | 645 | |
| Premariacco | 1694 | 4,845 | 3,622 | 390 | |
| Prepotto | 318 | 678 | 712 | | |
| Remanzacco | 409 | 3007 | 2,719 | 629 | |
| Cerneglons | 463 | 817 | 421 | 120 | |
| Orzano | 422 | 1,247 | 1,959 | 677 | |
| Firmano | 681 | 1,239 | 1,583 | 449 | |
| S. Giovanni | 962 | 2,757 | 2,817 | 1172 | |
| Jassico | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | |
| Visinale | 845 | 2,564 | 2060 | 534 | 45 |
| Corno | 255 | 426 | 589 | 43 | |
| Magredis | 149 | 280 | 326 | | |
| Bresent | 143 | 385 | 361 | 43 | |
| Togliano | 308 | 731 | 1,205 | 432 | |
| | 18,202 | 42542 | 42047 | 13947 | 1909 |

il totale dev'essere 118097
117339

quindi sono in più 758

ma non vado a lambiccarmi su ciò

## Distretto di Pordenone

Arat. ed orti. (2?)

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Pordenone | 1,121 | 3,053 | 3,853 | 2,007 | |
| Roraigr. | 504 | 803 | 762 | 398 | |
| Zoppe | 539 | 1,352 | 1,565 | 660 | |
| Azzano | 860 | 2,[illegible] | 3,388 | 8,842 | |
| Prata | 1,045 | 2,137 | 4,704 | 4,862 | |
| Cordenons | 1,615 | 3,924 | 5,714 | 4082 | |
| Fiume | 698 | 1,551 | 4,036 | 5,569 | |
| Bannia | 728 | 845 | 2,685 | 3,702 | |
| Fontanafredda | 700 | 2582 | 2,683 | 430 | |
| Vigonovo | 1,482 | 2634 | 3,401 | 2331 | |
| Pasiano | 2,184 | 2279 | 5,912 | 4,207 | |
| Cecchini | 698 | 1,758 | 3,188 | 1,666 | |
| Maniago | 590 | 1,633 | 1,621 | 1,518 | |
| Porcia | 948 | 2,464 | 6,173 | 5829 | 1798 |
| Prata | 913 | 1,334 | 5,344 | 3,641 | |
| Roveredo | 2,481 | 5,590 | — | — | |
| Valvasone | 747 | 1,261 | 1,168 | 602 | |
| Villanova | 359 | 420 | 444 | 404 | |
| Zoppola | 579 | 2,369 | 1,513 | 582 | |
| Casting | 1,185 | 2,301 | 4,005 | 3,845 | |
| Cusano | 499 | 1,069 | 1,049 | | |
| | 20,478 | 43,474 | 63,208 | 55,177 | 1798 |

184135

secondo per 189135

meno = 5000

qualche cifra di risposta meno nelle [illegible]

## Distretto di Aviano
arat. ... ... ...

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviano | 3,375 | 5,230 | 6,271 | 5,280 | 400 |
| Giai | 490 | 1,026 | 1,310 | 671 | |
| Montereale | 609 | 1,277 | 2,913 | 3,555 | 1,139 |
| S. Leonardo | 716 | 1,639 | 2,889 | 2,533 | 191 |
| Segusino | 391 | 2,507 | 3781 | 1,299 | |
| S. Foca | 487 | 1,557 | 2,124 | 612 | |
| Sedrano | 315 | 974 | 1,024 | 420 | |
| | 6583 | 14,210 | 20,312 | 14,170 | 2,330 |

57,605 ~~[illegible]~~

Trovasi 58,795

in meno nel ... 1190

## Distretto di Sacile

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacile | [illegible] | 6,114 | 8,784 | 4,031 | 857 |
| Brugnera | [illegible] | 1,664 | 8,074 | 3,470 | 2,575 |
| Gleirano | 385 | 1,306 | 2,349 | 1,359 | |
| Budoja | 1,317 | 2,418 | 1,742 | 1,188 | |
| S. Lucia | 390 | 1,156 | 802 | 657 | |
| Caneva | 1,360 | 2,564 | 3,749 | 1,610 | 433 |
| Fratta | 226 | 835 | 784 | 202 | |
| Polcenigo | 907 | 2,116 | 3,465 | 969 | 28 |
| riporto | | | | | |
| Sacile | 2,181 | | | | |
| Brugnera | 1,590 | | | | |
| | 8296 | 18,173 | 29,749 | 15,486 | 3,893 |

75,597

[illegible] 74,597

più di questi 1000

| Distretto Udine | Elettori distribuiti I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Ud. città | 2,414 | 5,957 | 9,326 | 2,977 | 265 |
| Beivars | 178 | 350 | 621 | 201 | |
| Chiavris | 486 | 542 | 704 | 86 | |
| Cussignacco | 795 | 2,031 | 1,770 | 404 | |
| Godia | 309 | 592 | 610 | 112 | |
| Paderno | 770 | 1,344 | 1,053 | 380 | |
| Campoformido | 461 | 2,475 | 3,212 | 318 | |
| Basaldella | 337 | 939 | 1,692 | 424 | |
| Bressa | 383 | 959 | 1031 | 118 | |
| Feletto | 699 | 2,369 | 983 | ~ | |
| Lestizza | 924 | 4,047 | 5,168 | 2,260 | 434 |
| Carpeneto | 389 | 674 | 1,691 | 986 | |
| Nespoledo | 826 | 3,265 | 2,842 | 556 | |
| S. M. Sclaunicco | 650 | 1,383 | 1,352 | 447 | |
| ~~Martignacco~~ | ~~6133~~ | ~~5512~~ | ~~3688~~ | ~~457~~ | |
| ~~Ceresetto~~ | ~~921~~ | ~~1477~~ | ~~714~~ | ~~101~~ | |
| Martignacco | 3,316 | 5,512 | 3,586 | 457 | |
| Ceresetto | 921 | 1,477 | 714 | 101 | |
| Torreano | 614 | 1,256 | 655 | 60 | |
| Mereto di Tomba | 1,285 | 3,252 | 4,395 | 75 | |
| Pozzuolo | 1,125 | 2,350 | 2,437 | ~ | |
| Sammardenchia | 796 | 1,439 | 867 | | |
| Zugliano | 297 | 360 | 420 | | |
| Mortegliano | 1,574 | 5,256 | 4,675 | 768 | |
| Chiasottis | 308 | 956 | 2,344 | | |
| Chiasiellis | 250 | 590 | 662 | | |
| Lavariano | 684 | 2,081 | 3,883 | 918 | |
| Pagnacco | 631 | 1,131 | 479 | 86 | |
| Castellerio | 429 | 683 | 522 | ~ | |
| Fontanabona | 202 | 1470 | 481 | 127 | |
| Lazzacco | 139 | 386 | 343 | | |
| Plaino | 646 | 976 | 326 | | |
| Pasian di Prato | 592 | 2,300 | 1,919 | 194 | |
| Colloredo di Prato | 614 | 1915 | 1642 | 215 | |
| Pasian Schiavonesco | 2,179 | 4,954 | 2,935 | 367 | |
| Basagliapenta | 1,172 | 4,395 | 2,785 | | |
| | 27,598 | 68,693 | 67,126 | 12,637 | 699 |

Diff. N. Uff. segue av. Dati ...

| | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessan | 977 | 1,612 | 991 | | |
| Argegno | 911 | 1,779 | 1,445 | | |
| Vissano | 665 | 1,953 | 1,076 | | |
| Pavia | 851 | 1,650 | 2,187 | 528 | |
| Cortelle | 292 | 283 | 267 | | |
| Luinar | 491 | 1,225 | 1,427 | 252 | |
| Luinigh | 490 | 834 | 950 | 210 | |
| Pertoto | 227 | 1,933 | 2,453 | 525 | |
| Petfam | 645 | 1,292 | 565 | | |
| Risano | 874 | 1,661 | 2,023 | 228 | |
| Porlezza | 956 | 4,232 | 3,244 | 1,599 | |
| Cargnano | 539 | 915 | 984 | | |
| Samarate | 936 | 1,296 | 883 | 298 | |
| Tervy | 693 | 853 | 909 | 925 | |
| Luglio | 631 | 579 | 658 | 928 | |
| Pred.o | 1,153 | 1,475 | 4,136 | 1,499 | 547 |
| Meana | 866 | 4,046 | 4,107 | 248 | |
| Qualso | 223 | 520 | 337 | 122 | |
| Fourmi | 242 | 349 | 339 | 35 | |
| Travagl | 196 | 449 | 778 | 138 | 67 |
| Adeglo | 864 | 1,428 | 736 | | |
| Cavaz | 409 | 585 | 420 | 127 | |
| | 14,111 | 30,976 | 31,043 | 7,712 | 614 |
| riporto | 27,598 | 68,693 | 67,126 | 12,637 | 699 |
| | 41,709 | 99,669 | 98,169 | 20,349 | 1,313 |

2,61,209

In totalità dev'essere 2,61,698

Diff.a in meno in questo tras.to = 489

Ma io non torno a imprendere nuovi riscontri per questa piccola differenza, che poi non influisce sull'oggetto.

reclama senz'altro a far uscire le ulteriori
sanzioni espresse nei citati §.19, e 344 del Codice Civile
Il fatto poi viene contemplato non solo, ma
precisamente dettagliato nel §.72 del
Codice Penale; ed il §.73 ne determina
la pena tanto ~~per~~ per l'autore come
per coloro che a ciò favoriti si prestarono — Ed è
~~Tanto~~ quindi certo che la denunzia sola
basterebbe onde l'autorità competente
ne procedesse in relazione
Tuttavia il sottoscritto, che è la parte immediatamente
offesa, vuol usarsi ancora di qualche riguardo;
ma con espressa ~~ampia~~ ed ampia riserva di provocare
la procedura opportuna dove, e quando, e contro chi
di ragione, in ogni evento che li riguardi attuali
non sortissero li desiderati effetti —
Presentasi egli quindi rispettoso a quest'I. R. Uffo Giud.e,
e siccome stassi nelli nobili di lui attributi
quanto di mantenere il buon ordine sociale
e la pubblica tranquillità, come di tutelare
i diritti e le ragioni d'ognuno per la via
di Giustizia; così implora nuovamente
che degnarsi voglia di emettere le credute
disposizioni, e di attivare le reputate opportune
misure in quest'argomento, onde il Co: Girolamo
Valentini ed ogni altro a lui associato, si astengano
da qualunque ulteriore ingerenza ed atto di sorta sul indicato fondo
del Ricorrente, come sui lavori che vi ha praticati, e
sopra la parte dei medesimi che venne come si è detto
alterata, e che il sottoscritto sarà immediatamente a vedute
ripristinare; salvo poi sempre ad pretendenti di proporre le azioni
loro nelle ordinarie vie. Ecc.

Ud.e li 10 = Giugno 1830

17

Legge italiana

Cod. 50 §. 75 – il propr. d'un fondo circondato da fondi 5, 7, 4, 2 non avente uscita sulla via 3, 4, può esigere il passaggio per fondi vicini, pagando il danno (682)

" 76 il propr. che ha diritto al passaggio per luoghi ... per giungere alla strada (683)

" 77 | se il propr. d'un fondo è costretto ad accordare il passaggio ad altro contiguo

" 78 | di terreno della servitù [illegible] il diritto di riparare i di quel danno che all'acqua di tale fosso viene di riparare, quando

Cod. 54 = 79, 81 | anche il diritto d'avere accesso al fondo inondato è congiunto al dovere del reintegro ... [illegible] dell'altro

Cod. ~~66 – 48~~ Ved. più §. 75 e seg. 80 [illegible]

La servitù è una restrizione del diritto di proprietà, quindi nel modo con cui si acquistano i beni immobili, si acquistano pure le servitù reali; ed è quindi che il §. 481 del Cod. civile assoggetta l'acquisto d'una servitù reale sulle cose immobili alla inscrizione nei libri pubblici, ~~e questa iscrizione~~ ~~non potrà effettuarsi senza l'appoggio di un titolo valido, non altrimenti~~ ~~un contratto, una disposiz. d'ultima volontà, una sentenza passata in giudicato~~ ~~una prescrizione compiuta dall'uso continuo con interesse d'un tempo stabilito~~ ~~dalla legge~~

1460 non può acquistarsi per prescrizione

Il diritto dei pretendenti ~~non è infondato~~ d'una servitù prediale sul fondo del reclamante essendo un diritto reale sul fondo, dovrebbe essere inscritto, e non lo è (1451) ~~quando non è necessaria~~

~~La servitù si acquista coll'autorità del giudice~~ quando

La servitù si acquista mediante contratto, che sia valido a trasferire il diritto di proprietà; | ad disposiz. d'ultima volontà, quando il legatario obbliga l'erede a prestarla; | co l'autorità del giudice, quando si trova nelle fusioni, e ciò nel riparto dei comproprietari dei beni; | colla prescrizione, con possesso in buona fede a più ... di un titolo | di prescrizione, ... se di 3 anni se iscritta, di 30 anni se non iscritta | riassunto di questi a sicuro

n. 19

c. 344. 345. 346. 347

Chi possiede il diritto di servitù nell'usucapione non è tenuto a produrre alcun titolo, ~~ma ...~~ continuato ma il possesso deve essere di buona fede e ... pel tempo determinato dalla legge, diversamente non è attendibile (1477)

(~~...~~) 316, 326, – 345

attentato diritto

Effetto dunque di una semplice tolleranza per parte del proprietario che aveva diritto d'impedirla, o forse d'indolenza per parte del lavoratore – quindi il passaggio non costituisce in favore di chi lo esercita una servitù attiva – e questo uso stravagante di frequentare e dunque qualunque lasso di tempo non però non può stabilire una servitù prediale, quindi la persona non ha ragione – di pretendere

inventori di voti rispettosi dell'essenza, essendo [illegible] ... , del ... – furono abolite mediante innovazioni dimandate il buon ord. sociale, ledendo i diritti di proprietà e dalle arbitrarie innovazioni altrui

abuso praticato a carico dei fondi introdotti arbitrariamente, e senza necessità al fatto della chiusura non fu interpretato dagli ... e fu rispettato – i sorgenti [illegible] e fatti giustizia [illegible]

Non v'ha poi correspettivo di sorta a savor di Asquini p compenso del danno
che dal reclamato diritto di passaggio verrebb'egli a risentire; ma

Alienazione necessaria — D. 34. 35.

Un proprietario che alza il muro comune è obbligato a cedere ~~[illegible]~~ metà dell'alzamento al vicino verso compenso —

Un confinante non può render comune il muro contiguo rimborsandone la metà del valore —

Il proprietario di un fondo può alzare a sue spese il muro comune divisorio senza il consenso del vicino ——— D. 22. ———

E quindi tanto più la sua metà, mentre ogni consorte dalla sua parte può [illegible] del muro comune fino alla metà della sua grossezza. Guis. 32 — E nel caso il qui [illegible] contuend[illegible] entro i limiti di [illegible] fatta non può venire impedito

Un Proprietario può alzare il muro divisorio ancorchè rechi ombra al vicino D. 40 —

Le finestre sebben preesistenti,
Viene eccitato ad apprezzare meglio le decisioni e le intenzioni Delegatizie
~~ciò~~ riguardo al punto 3° —
riguardo ai punti 1° e 2°
È rimesso l'affare all'ufficio degli ingegneri che richiami il custode a dare le proprie deduzioni [illegible] e proceda alle verificazioni

Fig. ~~[illegible]~~ 22 il muro 6 dall'art. 655 del Cod. N. si presumeva comune
23 il muro 7 a piombo verso 8, d'inclinato verso E dall'art. 654 del Cod. N. si presume di E
24. lo sporto del tetto 8.8 verso E prova il muro del propr. G art. [illegible]
25 la [illegible] di pietra al muro [illegible] verso J la prova del propr. J art. [illegible]

Fig. 52 — il prop. M. non può fare la finestra 6 nel muro 7 sopra il fondo E art. 675
53. il prop. N può fare la fin. 8 con ferrata sopra 6

non v'ha poi correspettivo di sorta a favore di essi in compenso del danno che dal reclamato diritto di passaggio verrebb'egli a risentire; ma

2.16
1.72
41

1,752916
2,629474

82
16
98

484
1484
2968
597
356
56,8
197
116

Alienazione necessaria — D. 34.35

Un proprietario che alza il muro comune è obbligato a cedere ~~alzamento~~ metà dell'alzamento al vicino verso compenso —

Un confinante non può render comune il muro contiguo rimborsandone la metà del valore —

Il proprietario di un fondo può alzare a sue spese il muro comune divisorio senza il consenso del vicino ——— D. 22 ———

E quindi tanto più la sua metà, mentre ogni comproprietario della sua parte può usare del muro comune fino alla metà della sua grossezza.
Giur. 32 —
E nel caso il pr. B. continuando entro i limiti di sua facoltà non può venire impedito)

Un Proprietario può alzare il muro divisorio ancorchè rechi ombra al vicino D. 40 —

Le finestre sebben preesistenti, se vennero chiuse in tutto od in parte non possono riaprirsi contro l'oppos. Giur. 67,

aprendosi le finestre sopra il fondo altrui senza il consenso di questo o senz'altro diritto, può questi esigere un muro ed otturarle)

Il proprietario può alzare il proprio edifizio fabbricando a livello della casa contigua, sebbene con tale alzamento venga tolta alla d.a casa contigua la veduta di fin. e sebben dovesse levarsi la parte del di lui tetto sporgente)

Fig. ~~XXX~~ 22 il muro 6 dall'art. 655 del Cod. N. si presumeva comune
23 il muro 7 a piombo verso D, D inclinato verso E dall'art. 654 del Cod. N. si presume di E
24. l'aspetto del tetto d.o 8 verso G prova il muro del propr. G art. [illegible]
25 la mens. di pietra al muro d.o 9 verso I lo prova del propr. I art. [illegible]

Fig. 52 — il prop. M. non può fare la finestra 6 nel muro 7 sopra il fondo N art. 675
53. il prop. N. può fare la fin. 8 con ferrata sopra 6

Essendo il diritto di servitù fondato sopra principj contrarj alla legge naturale, ne segue che dev'essere luminosamente provato da chi lo allega a suo favore. Quindi è che la regola generale di presumer libera in origine ogni proprietà; d'onde in dubbio la legge assiste la libertà de' fondi (354 cod. aust.)

=

I muri che fino alla loro sommità servono di divisione tra edifizj, cortili, giardini,
(cast. v. 6. 30. 5) e tra recinti si presumono comuni, se non vi è titolo, o segno in contrario — ~~[illegible]~~

~~Le~~ presunzioni cedono alle prove —

Per le finestre — vedi Castz. dest. III v. 6. 32-33

Stillicidio si dice a stilla cujus diminutivum est stiria, aqua guttæ quæ cadit —

vedi Cast. v. 6. 30 sez. VI

Il luogo inferiore che rimane sotto lo stillicidio, si presume essere del padrone dello stesso stillicidio perchè stillicidium significa la proprietà del fondo inferiore — ma questa presunzione cede a altre prove in contrario —

= Se fu regolata una certa distanza affinchè il tetto o la projezione dell'una non offenda il fondo dell'altro, conviene osservare lo stabilimento —

(V. D. T. [illegible]) azioni competenti nella mat. delle servitù reali — Cap. IX v. 6. 68

vd. v. 6. 62, 111

=

Cast. v. 2 1 6 5. Chi ha la proprietà d'un fondo indiviso con altri non può assoggettarne alcuna parte a servitù senza il consenso di tutti i compadroni. Il socio non può dunque da solo costituire una servitù sul fondo comune senza il consenso degli altri soci (829 cod. aust.)

Pand. v. II v. 6. 255. VIII

=

Azione confessoria — È quella per cui alcuno pretende che una servitù sia dovuta al suo predio.

quando abbia luogo — Se la servitù consiste nel diritto di fare qualche cosa nella proprietà altrui, quest'azione compete tutte le volte che s'impedisce l'esercizio della servitù, benchè sopra di questa non si muova espressamente controversia —
Se la servitù consiste nell'impedire che altri faccia alcuna cosa nel proprio fondo, competerà l'azione se si avesse fatto qualche cosa

a chi compete — ai proprietarj dei predj; non potendo vindicare la servitù se non quello che ha la proprietà del fondo vicino cui è dovuta

contro chi compete — Contro il proprietario del predio che impedisce di esercitare la servitù; e contro qualunque che impedisca l'uso della servitù.

cosa comprenda. Non si può con essa vindicare la sostanza del fondo serviente, nè il luogo che deve la servitù, ma il diritto che appartiene al proprietario del fondo dominante
quando l'attore avrà provato che la servitù gli è dovuta, se fu fatta qualche opera che gli impedisca il libero esercizio della med. in vedrà il giud. a farla distruggere

azione negatoria? — È quella per cui un proprietario pretende che il suo fondo sia libero e nega che in quello sia dovuta la servitù che l'avversario si arroga

nel primo caso basta che quegli contro il quale io promuovo l'azione, non abbia diritto d'impedirmelo benchè un altro possa avere questo diritto —

Ciò accade

1° quando alcuno m'impedisce di far qualche cosa nel mio fondo

2° quando alcuno pel vantaggio del proprio fondo vuol fare o immettere qualche cosa nel mio senza avere il diritto di servitù

Patti ben espressi onde ognuno resti senza inganno, e senza disturbo — [illegible]

per ... vedi [illegible] per diritto di accessione un edificio fatto nel fondo altrui appartiene al proprietario del fondo — aedificium cedit solo — (il fondo è di uno, il muro è di un altro, il muro è un edificio ..., dunque il muro di ...) [illegible]

All' I. R. Giudizio Distrettuale di

Marfalcone

Il nob. S. Alfonso Asquini di Udine possede il terreno prativo situato
nelle Pertinenze di . . . . . . . denominato . . . .
siccome sua proprietà piena ed assoluta, e affatto libera —
Alcuni possidenti di proprietà contermini al terreno medesimo
introdussero da qualche anno l'arbitrario abuso di passaggio
di quel fondo Asquini onde pervenire ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ ai loro possessi limitrofi, e ciò senza titolo nè
ragione, ed anche senza bisogno alcuno, giacchè avendo i ~~[illegible]~~
hanno la strada attigua da l'addietro praticata —
Una semplice tolleranza per parte del proprietario Asquini, che
avea pien diritto d'impedire codesto passaggio, o forse
piuttosto l'indolenza degli affittuali, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
nell' invigilare onde il fondo non fosse danneggiato nè pregiudicato
da usurpi e da servitù arbitrarie, e ~~[illegible]~~ negligenti
~~[illegible]~~ d'invocare i provvedimenti
opportuni del proprietario, massime nella circostanza
dell' abituale domicilio di questo fuori del luogo,
importarono la continuazione dell'abuso suindicato —
Mai peraltro potrà dirsi ~~[illegible]~~ e non sarebbe
nemmeno a supporsi che un simile fatto tanto facile
e frequente ad avverarsi, costituir possa una servitù
attiva a favor di coloro che lo esercitarono, e a danno di
chi lo ha tollerato —
Nullostante onde prevenire ~~[illegible]~~ ogni eventuale
mal inteso, e i successivi d'altronde di non più soggiacere a
danni non lievi recatigli dal riferito passaggio sul
suo fondo, il proprietario Asquini lo fece ultimamente
cingere da fossa ed argine relativo alla sponda
interna —

Nessuno certamente si immaginò di opporsi alla
esecuzione di siffatto lavoro, mentre nessuno
aveane motivo, ragione, o titolo – Quindi rimase
tranquillo e pacifico nel relativo possesso il
proprietario, che mai d'altronde avrebbe supposta
incontrare molestia per parte di chi si sia –

(a) sarà indicato il numero dei giorni di silenzio

Ma dopo il decorso di oltre (a) ..... giorni ebb'egli notizia
che qualche individuo del luogo, di notorio spirito irrequieto,
mirava di mal occhio questo lavoro, ed affettava
di allarmarsi del medesimo, ~~[illegible]~~
ed esprimevasi anche di volervi por mano a
distruggerlo in parte, e ciò per presunto
nocumento che avesse potuto recare a
certi vantati e del tutto immaginarj suoi diritti
di servitù di passaggio per il fondo in discorso –
Di tanto prevenuto non tardò punto il Petente
di darne parte conveniente a quest'inclito
Giudizio siccome fece colla propria
istanza di data 6 andante presentata
nel giorno 9 medesimo, all'onesto fine e
all'oggetto ben giusto di serbare illesi
d'un canto li diritti di sua proprietà dalle
arbitrarie invasioni altrui, e di allontanare
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
dall'altro ogni disordine e pericolo temibile
da qualche scontro personale, mercè la
nobile mediazione invocata del Giudizio
stesso –

invece di agente nomino corrispondente perchè in appresso può venire il caso che non ci sia utile lo stabilire un vostro agente in Monfalcone

Poco peraltro tardarono ad avverarsi le violenti determinazioni de' male intenzionati, mentre il Petente
viene adesso di rilevare da una Lettera jeri
scritta ed oggi pervenutagli da un suo corrispondente (b)
di Monfalcone che codesto Sig.r Conte Girolamo
Valentinis si fece lecito nel dì 8 corrente

Da vari suoi commissionati

nondimeno che di fare abbattere una parte dell'argine stato eretto sulla sponda interna del predetto fondo Asquini, di otturare l'annessavi fossa, di costruire così un mezzo di transito, e di passare per fondo medesimo con carri animali, e persone ugualmente che per pubblica strada, ed in onta alla espressa ~~[illegible]~~ ragionevole e prudente opposizione fattagli dall'affittuale del fondo, e da altro incaricato del proprietario di questo —

~~Quest'~~ L'atto del Sr. Conte Girolamo Valentinis merita certamente d'essere preso nelle più serie conveniente considerazioni, e basterebbe al certo la sola denunzia onde le Autorità competenti ne procedessero a termini di Legge, nè il lasciassero impunito —

~~Tuttavia il sottoscritto, che vi ha parte immediatamente offesa, e potrebbe ... oggi ancora ... di quelli riguardi ... ritenendo di promuovere ... in luogo la procedura ... opportune ... non ... li desiderati effetti~~

~~Dispensatosi egli quindi ... avanti l'inclito Giudizio, e ... nelle ... di lui ... civili, ... di mantenere il ... i diritti e le ragioni di ... di ... proprietà e ... della ... proprietà ...~~

Infatti, la proprietà di Asquini del terreno predetto non è controversa minimamente — La servitù poi essendo

~~La servitù essendo un diritto reale sulle cose immobili essendo~~

~~La servitù essendo~~ una restrizione del diritto di proprietà ed essendo un diritto reale sulle ~~cose~~ immobili, non può dessa acquistarsi da veruno se non se nel modo con cui si acquistano i beni immobili — ora, se il Co. Girolamo Valentinis ~~intendesse~~ o chiunque altro siasi o fosse di essere a lui associato, ~~pretendono~~ pretendono che loro competa un diritto di servitù sul fondo Asquini, devono avere a lor favore l'inscrizione relativa nei libri pubblici, come il richiedono espressamente, e decisivamente

ai combinati §§. 445, 481 dell'imperante Codice Civile.

Questa iscrizione peraltro non esisteva a lor favore — Non potrebbe poi nemmeno esistere, dappoichè nessuno degli estranei dalla legge voluti si avvisarono giammai, d'onde il diritto ne fosse ad essi derivato, e la conseguente possibilità alla intavolazione; cioè nessun contratto, nessuna disposizione d'ultima volontà, nessun intervento di giudice ~~[illegible]~~, nessuna sentenza, e nemmeno verun appoggio di usucapione, ma soltanto, come dapprima dicevasi, venne praticato un arbitrario abuso sotto precaria tolleranza in ogni tempo revocabile —

Dunque ogni atto tendente a mantenere un simile diritto è un attentato palese contro l'altrui proprietà —

Ma supposto anche e non concesso, che il preteso diritto di servitù dei Co: Valentinis ed altri chiunque sul fondo Asquini fosse ~~stato~~ attendibile, sorgerebbe spesso illegale e quell'atto di violenza impossibile ~~[illegible]~~ l'effetto loro contegno

Imperciocchè egli è un fatto che Asquini eseguì le opere intente a ricingere e chiudere il suo fondo, ~~[illegible]~~ e che nessuno vi si oppose nè in fatto nè mediante verun atto dalla legge stabilito ~~legale~~ — Non basta, ma ~~[illegible]~~ le opere inoltre furono sue perfezionate ed ultimate —

Ora, se quei pretendenti aveano il vantato diritto di passaggio sopra quel fondo che chiudevasi, erano essi dal ~~codice civile~~ espressamente abilitati a mantenersi.

§. 19, e 344 del Codice espressamente ~~[illegible]~~ relativo non solo coll'invocare il soccorso della giustizia, ma ben anco coll'attivare all'istante una conveniente via di fatto e proporzionata difesa — Nè a questo nè ad un tal mezzo si appigliarono; ma rispettarono invece il lavoro anche dopo seguito; ~~[illegible]~~ di non averne nessun motivo, ragione, nè titolo di sorta; e ~~[illegible]~~ loro in questo proposito sarebbero ~~[illegible]~~ l'atto

Ecco è Dunque spontanea ~~[illegible]~~

dalle disposizioni del §. 345; quindi ~~[illegible]~~ ulteriore esercizio dal Co: Girolamo Valentinis ~~[illegible]~~

In margine

*Alla Petizione N.*

PROVINCIA DEL FRIULI DISTRETTO DI

*Comune Censuario di*

Il sottoscritto
dichiara di non aver mai posseduto li Numeri
della complessiva superficie di Pertiche , e della rendita di L. erroneamente a lui intestati nei libri del nuovo Censo, i quali appartengono invece a come vi appartenevano all' epoca della pubblicazione del Catasto.

Anche il sottoscritto , dal canto suo ammette la suesposta dichiarazione di ed anzi in forza della medesima insta perchè li suddetti Numeri sieno levati dalla partita del suddetto , ed intestati al proprio nome togliendo così l'errore incorso nell'appuramento catastale.

li 1851

*Fatto alla presenza dell' I. R. Commiss. Distrett.*

*Alla Petizione N.*

PROVINCIA DEL FRIULI DISTRETTO DI

*Comune Censuario di*

Il sottoscritto
dichiara di non aver mai posseduto li Numeri
della complessiva superficie di Pertiche , e della rendita di L. erroneamente a lui intestati nei libri del nuovo Censo, i quali appartengono invece a come vi appartenevano all'epoca della pubblicazione del Catasto.

Anche il sottoscritto dal canto suo ammette la suesposta dichiarazione di ed anzi in forza della medesima insta perchè li suddetti Numeri sieno levati dalla partita del suddetto , ed intestati al proprio nome togliendo così l'errore incorso nell'appuramento catastale.

li 1851

*Fatto alla presenza dell' I. R. Commiss. Distrett.*

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

# Memoria per servire di norma alla Prima Pubblicazione della nuova stima de' Terreni

Terminate dagli Operatori Censuarj tutte le Operazioni di Classa-
mento, e di Stima dei Terreni in tutte le Provincie da Censirsi,
sembra presa determinazione dall'Imp.e R.a Giunta di far
succedere la prima pubblicazione della stima eseguita en-
tro la Primavera del 1818 – per i reclami che potessero
emergere agli interessati sul merito dell'operazione –
Questa prima pubblicazione è diretta a togliere soltanto
i difetti che potessero essere avvenuti sulla stima com-
parativa fra Comune e Comune, fra Distretto e Di-
stretto nelle rispettive Qualità di coltivazione, essendo
riservato ad altro tempo il reclamo parziale, sul clas-
samento interno di ciascun Comune, sull'inesattez-
za delle intestazioni, sulla mappificazione dei fon-
di, e sopra qualunque altro oggetto relativo ai
terreni –

Dai lavori che fin ora sono incoati per tale scopo, sembra
che la pubblicazione in discorso debba effettuarsi colle
norme seguenti. Presso le Rappresentanze Comunali
sarà esposta la nuova Mappetta ridotta di ciascun Comune,
rettificata, secondo le variazioni avvenute nel Classamento,
la Tavola di Classamento, l'Indice dei Possessori, il Quaderno
dei Gelsi, ed un foglio portante l'epilogo dei risultamenti
di stima di tutte le Qualità e Classi compreso nel Comune
col perticato complessivo costituente ciascuna classe –
Questi risultamenti di stima corrispondono alla rendita netta
padronale di ciascun Campo locale, di una pertica metrica.
A' piedi di detto foglio vi è aggiunto il prezzo venale massi-
mo e minimo dei Cereali principali adottato in tutto il
Distretto tanto a misura locale, quanto a misura metrica –
Finalmente vi è indicata la tariffa d'estimo di ciascun Gelso
censibile –

Tali essendo i dati offerti alli Comuni per poter prendere in esa-
me la stima ad essi attribuita, giova rivolgere l'attenzione
onde conoscere se nell'elevazione della stima siasi esattamente

seguite le norme anteriormente determinate nella istruzione, a tal uopo pubblicate; se tali elementi siano bastanti perchè gl'interessati possano istruire un completo esame, e decidere con cognizione di causa sulla convenienza delle stime —

Essendo superiormente comandato che le stime dei Terreni fatte dagli Ingegneri Stimatori sotto la direzione della Giunta, onde ottenere la loro piena regolarità dovessero essere approvate anche col voto dei Censiti, onde rimuovere qualunque dubbio di prevenzione, o di parzialità; chiudesse implicitamente la necessità di dover offrire alle indagini degli ~~interessati~~ anche ~~tutti~~ gli elementi che formarono parte essenziale per costituire la stima, e dallo sviluppo de' quali risultarono le tariffe di ogni misura di terreno che ora vengono pubblicate. Ciò si deve ~~ritenere~~ per fermo, giacchè sarebbe totalmente inverosimile che invitassero i censiti a dar il proprio giudizio sulla equità dei puri risultamenti di stima senza che potessero conoscere la derivazione di tali risultamenti ~~se nella compilazione delle stime siansi adottati i principj del Censimento Milanese come fu superiormente~~

È cosa notoria che fu mente Sovrana dover essere il nuovo Censo basato sulle medesime leggi del Censimento Milanese ed anzi che sia una continuazione del medesimo. In conseguenza di questo principio venne pubblicata alle Delegazioni Censuarie la Circolare ~~N.o~~ 8922 in data 26 Agosto 1826 dall'Imp.e R.a Giunta per far conoscere i prezzi a cui si dovevano liquidare i generi di rendita. Fu in conseguenza di questo principio che venne ordinato agli Stimatori di attenersi all'Istruzione ~~N.o~~ 8441. 4. Agosto 1826 sul modo di liquidare i prezzi, e di ridurli censuari; che venne ad essi pure prescritto di dover compilare le Minute di Stima conforme all'Istruzione ~~N.o~~ 12758. 1.o Maggio 1828 —

se nella compilazione delle stime siansi adottati i principj del Cens.to Milanese come fu superiormente

Dovendo essere eseguite le stime sulle traccie delle sudd.e istruzioni si avrebbe che le rendite dei terreni sarebbero valutate al prezzo censuario, vale a dire al prezzo ritenuto nel Censimento Milanese, si avrebbe che le Minute di Stima presenterebbero li effettivi prodotti che si ottengono in annata media da ogni misura agraria locale, per ogni dell'avvicendamento; le deduzioni

per infortunj celesti quelle fissate nel predetto Censimento Milanese; che le altre deduzioni sarebbero quelle risultanti dal fatto quali furono assunte dagli stimatori nella raccolta degli elementi necessari alla stima; ed infine si avrebbe la Tariffa censuaria rappresentante la rendita padronale netta di ciascuna Qualità e Classe desunta colle medesime traccie del Censimento Milanese

Siccome è trascorso più di un secolo dal completamento del detto Censo Milanese, e che questo fu istituito trovandosi i terreni in un degrado di coltura assai maggiore di quello che ora si trova nelle Provincie da censirsi, ciò in forza dell'incremento che fa tutto giorno l'industria agricola, così dopo effettuata la perequazione delle Stime compilate sulle norme soprascritte dovrà essere fatta una deduzione equivalente per rendere proporzionali i prefatti risultati di Stima ottenuti sulle rendite attuali dei fondi coi risultati delle stime del Censo Lombardo ottenuti sulle rendite di quell'Epoca —

Questo sarebbe il metodo adottato per le stime, e tali ne dovrebbero essere i risultati — Prendendo in esame però l'effettiva esecuzione delle stime si scorgono in parte essenzialmente abbandonati tali principj fondamentali

E parlando dei Prezzi. Nella citata circolare 26 Agosto 1826 dell' I. R.a Giunta venne pubblicata alle Delegazioni Censuarie la scala dei prezzi dei Generi principali adottati nel censimento Milanese fra i cui limiti dovevano tenersi quelli di ciascun Comune, ed a questi dovevano proporzionarsi quelli dei generi secondarj, cioè del Vino, Fieno, Legna ecc. La liquidazione dei prezzi venali di tutti i generi ordinata alle Delegazioni Censuarie, e diretta dagli stimatori conforme alla citata istruzione 4. Agosto 1826 N.ro 8441. non doveva servire ad altro scopo che a rendere proporzionali fra loro i prezzi dei generi principali, con quelli dei generi secondarj —

Eseguita tal liquidazione dei prezzi di tutti i generi desunti dal triennio 1823, 1824. 1825 non si parlò più d'alcuna riduzione a prezzo censuario, nè a ritenersi quello del Censimento Lombardo per la valutazione dei Cereali

principali ma nella valutazione dei prodotti nelle minute si sono usati quelli risultanti dal detto biennio senza confronto maggiori di quelli del Censo Milanese. Vennero però tuttavia ritenute le Rendite Censuarie risultanti di stima che ora si pubblicano benchè contrario al fatto —

Giacchè uno dei principali elementi che influiscono sulla stima è quello dei prezzi, sembra essenziale che questi debbano essere ridotti a quella misura che fu preventivamente presentata —

Un oggetto di grave importanza è parimenti quello della stima de Gelsi, particolarmente per la Provincia del Friuli di cui abbonda. Con la predetta Circolare 26 agosto 1826 la Giunta onde far risultare le misure del trattamento Censuario di questa derrata avverte le Delegazioni Censuarie espressamente sovrana che anche per i gelsi si dovessero seguire le norme del Censo Milanese, per cui non saranno compresi che quei soli gelsi la cui rendita giunga per minimum a Libbre 25 milanesi di peso in foglia calcolata la rendita di ciascun gelso in soldi 4. 4 in L 6 di capitale a moneta Milanese —

Nell'istruzione successiva del 23 Maggio 1828 N. 3014 data per norma agli Operatori censuarj fu ordinato l'enumerazione di tutti i gelsi qualunque fosse il loro prodotto anche minore di L. 10, in foglia bastando che fossero in età in cui non si facessero cure per l'allevamento e che non toccassero lo stadio di decadenza. Nell'atto pratico furono difatti enumerati tutti quei Gelsi che erano compresi tra i 12, ed i 50 anni generalmente —

Con la circolare N. 2750 il Collegio Peritale d'ordine della Giunta prescrisse degli Operatori di dover raccogliere il prezzo ordinario della foglia degl'anni 1823. 1824. 1825, ed il prodotto medio della foglia applicabile a ciascun Gelso in Epoca nel primo, e ultimo periodo dello stadio suddo. — Con questi dati si passò a stabilire tanto il prodotto medio di ciascun Gelso censibile quanto il prezzo della foglia, ed il prodotto attribuibile in adequato, risultando tuttociò molto diverso da quanto si adottò nel Censimento milanese, ed in opposizione a quanto venne anteriormente determinato —

e gli elementi particolari siano sufficienti per il giudizio dei Censiti sulla Stima

In base all'Istruzione per la Stima le tariffe di ciascuna qualità e Classe che ora vengono pubblicate devono rappresentare l'effettiva rendita padronale nella ordinaria annata media, e si deve ritenere che lo stimatore nel liquidare questa rendita si sia fatto carico della congrua applicazione del prezzo dei generi; dell'avvicendamento usato nel Comune per le diverse qualità di coltivazione; del sistema di partizione dei prodotti, delle competenti deduzioni per infortunj, per sementi, per scorte, per caseggiati colonici, e per consorzj, ove siano.

Tutti i Comuni devono avere le loro particolari minute di stima, e queste sono essenzialmente diverse nei elementi fra loro, come sono diversi di natura di produzione i terreni che li costituiscono, e diversi gli usi di coltivazione e di rotazione agraria — Ciò premesso sembra necessario che gli interessati sia necessario di conoscere la congrua applicazione degli elementi di stima dei rispettivi Comuni farne particolarmente il confronto con quelli degli altri Comuni per indi essere in grado di poter dar il loro giudizio sul risultato della loro stima, ossia sulle tariffe che ora gli vengono offerte e sulla perequazione dei Comuni presi in complesso.

Sembra però che siano totalmente fuori del caso di poter emettere il giudizio di cui vengono richiesti con cognizione di causa, mentre manca l'indicazione del prezzo dei generi prodotti usati nella stima e la proporzione tenuta per ridurli da prezzi venali a prezzi censuarj.

La pubblicazione del solo prezzo massimo, e minimo dei prodotti principali usati nel Distretto non può mettere in grado gli interessati di conoscere quale sia il prezzo fra quei limiti ritenuto per il proprio Comune; e manca poi tutt'affatto la cognizione de' prezzi di tutti gli altri generi, cioè del Vino, fieno, legna etc. quantunque tali prodotti siano di somma rilevanza per ogni Comune — In quanto a tutti gli altri elementi di stima non vien fatto minimamente alcun cenno, e perciò si ritiene senza dubbio che coi soli dati offerti non si possa devenir

ad alcun esame sul fatto, né emettere alcun fondato giudizio

V.° Non venendo offerti che i semplici risultamenti di stima per il giudizio di perequazione sulle stime fra Comune, e Comune sembra che non si vogliano ritenere questi dati se non come numeri di paragone, invece che come effettivi risultati di una stima reale, e che si voglia ottenere un giudizio concreto, e difinitivo sopra dati astratti, ed immaginarj. Si osserva però che riuscirebbe molto difficile istituire un confronto preciso sopra tali dati, di quello che sopra gli elementi di fatto, i quali sviluppati gradatamente conducono ad ottenere un congruo risultamento di stima ed a conoscere la differenza con quelli di altri Comuni —

Presi semplicemente come numeri di paragone onde istituire i confronti, i risultamenti di stima che vengono pubblicati, possono anzi con facilità condurre ad un giudizio erroneo, giacché le condizioni favorevoli ad un Comune per avere una stima superiore ad un altro, possono essere aggravate da altrettante sfavorevoli in modo da rendere una stima eguale, o forse minore ciò che si verrebbe a conoscere assai difficilmente in un giudizio astratto, e che risulterebbe chiaramente analizzando isolatamente gli elementi di stima. Per esempio il Comune A. ha una rendita di Granoturco £ 10 al campo nella I. Classe, ed il Comune B. ha 8. — con tuttociò il risultato di stima può risultare eguale, a motivo che nel Comune A ~~il genere di questa~~ lità più scadente e per conseguenza di minor prezzo; la deduzione per le doti è maggiore richiedendo il terreno maggior concimazione; la sua situazione è più infelice, e perciò vi è meno ricerca dei terreni, e ~~più spessi per la possidenza~~.

Essendo le stime difinitivamente complete, si crede perciò che dovessero essere unitamente pubblicati anche tutti gli elementi che influirono nella formazione di esse onde evitare un errore o giudizio —

In ogni modo però sembra che l'esame da farsi per conoscere l'equità delle stime fra un comune e l'altro abbia di rivolgersi ai seguenti oggetti — —

I.° Sulla bontà dei prodotti, per conoscere se quelli di un Comune siano d'un prezzo superiore, od inferiore all'altro —

II° Sulle spese di coltivazione, talvolta diverse fra i Comuni, per la maggiore o minore facilità, e spesa delle opere, e della concimazione, ciò che deve influire ad accrescere, o diminuire, il risultato della stima —

III° Sull'estensione data a ciascuna delle Classi dallo Stimatore nel Classamento. Questo oggetto è della massima importanza nel dirigere il giudizio, giacchè se lo Stimatore ha compreso nella I^a Classe dei coltivi soltanto i terreni più scelti del Comune, si avrà per conseguenza che la Tariffa di Stima desunta dal prodotto medio dei detti terreni sarà maggiore di quella che si avrebbe se fossero compresi nella detta prima Classe anche dei terreni più inferiori, ossia se avesse tenuto più estesi i limiti di rendita costituenti la prima Classe. Da ciò ne deriva che nel confrontare la Stima delle diverse Classi è necessario parimente estendere il confronto sull'estensione data a ciascheduna, per conoscere se il conteggio fatto sulla rendita è proporzionale a quello fatto sull'estensione di ognuna di esse, e se con egual occhio siano divise quelle del Comune con cui si fa il confronto —

IV Sulla totalità dei prodotti ritraibili da una misura agraria, esclusi i Gelsi. Potendo esser il caso che presi parzialmente i prodotti d'una stessa Classe in due diversi Comuni siano molto diversi fra loro, ma che il valore complessivo presenti una giusta perequazione, così nel confronto da istituirsi è necessario bilanciare la total rendita del fondo.

V Sulle migliorie o peggioramenti a cui soggiacque per avventura la massa d'un Comune come per es. a motivo di scolo d'acque, di cambiamento di qualità di terreni, d'asciugamento di paludi ecc. La notificazione 27 Magg.° 1828 pubblicata dalla Giunta prescrive che tutti i terreni dovessero considerarsi per la Stima nello stato, qualità, e produzione in cui si trovavano all'epoca della sudd.a Notificazione. A tal effetto la Giunta diresse alle Delegazioni Censuarie la Circolare N.° 4457. 23 Gennajo 1829 — onde si facessero conco

i Censiti di notificare agli Stimatori le migliorie avvenute dopo quell' Epoca per essere escluse nella stima e posteriormente con altra circolare N.° 8916 .. 4 Giugno 1832 fu ordinato agli Stimatori di nuovamente prevenire le rappresentanze Censuarie Comunali sull' importanza della predetta notificazione — Potendo essere da Comuni sfrenzialmente bonificati nella mappa dei loro terreni dopo quest' Epoca, in modo che la medietà della rendita risulti maggiore di quella anteriore, così sarebbe da esaminare se gli Stimatori si sono fatto carico di questa sommaria disposizione nel loro giudizio sulla Stima ——

[illegible] di rispondere all'ispett.[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Non lo è la lettera, e ~~[illegible]~~ si [illegible] [illegible] dallo spirito delle norme,

~~[illegible]~~

che noi avessimo ad unire ~~[illegible]~~ di calcolo giustificanti

la manifestata nostra opinione. Questa è dedotta in via

generica rispettivamente locale, in senso appunto alle

istruzioni, e sulla base anche delle [illegible] di [illegible] e [illegible] confronto di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ad ispezione. Non [illegible] [illegible] ispezioni

locali, e ~~[illegible]~~ debba [illegible], e forse temerario l'azzardare

~~[illegible]~~ la determinazione di [illegible] su cui fondare

diversi calcoli, che in tal caso diverrebbero sempre

positivi, e ~~[illegible]~~ [illegible] a documento delle

eventuali proposte modificazioni, mentre queste

si bilancierono in via opinativa al solo oggetto

d'una riputata più [illegible] proporzionalità

così tra diversi Comuni, come tra diverse

qualità, o classi dei Comuni medesimi – che se

di [illegible] anche a corredare [illegible] nostre opinioni

abbiamo ad operare dei calcoli e confronti ~~[illegible]~~

sopra dati per noi determinati, questi si fanno, e devono

essere, a tranquillizzare l'individuale, e comune

nostro convincimento relativo, cosa ben diversa dal

redigerli in atto apposito, e collocarlo fra documenti

del Processo estimatorio; ~~[illegible]~~

La relazione [illegible] [illegible] fino al 10°, e [illegible] al 7°

[illegible] di [illegible]; quindi non devesi far altro

N. [illegible]

[illegible]

17,50 [illegible]

1074 [illegible]

Dopo — [illegible]

[illegible]

Colonia [illegible]

[illegible]

Regolamento, ed istruzioni p. l'attuazione

id. — sui trasporti Censuarj

id. — p. la conservaz.e del Catasto

p. Venezia

Ill.mo Sig.r [illegible]

Pregiat.mo Sig.r

Treviso = 30 aprile 1850

Sebbene distanza, e circostanze straordinarie ci abbiano da troppo a lungo tenuto in sospeso il vantaggio di corrispondenza con Lei, non potevano però nè potrebbero [illegible] cancellare la memoria, e la gratitudine che conservo a Lei p. gentilezze e favori [illegible] sempre ottenuti, onde sono per animato a chiederne ancora, ed oso persino a pregarla di uno particolare —

Attivati li nuovi catasti nella Provincia, limitrofa al [illegible] Friuli, io ebbi ed ho in giornata occupaz.e p. avvisi e trasporti, ed emende di varie Partite p. contrattazioni tra li quali altri parte, e p. altre variazioni — D'altronde Ella conosce il mio debole di [illegible] [illegible] conoscere e confessare possibilmente tutto ciò che risguarda la parte legale e la pratica di esecuzione, attivazione e conservazione del [illegible] interamente [illegible] — come [illegible] quanto [illegible] codesti miei bisogni e desiderj mi rendono ardito a pregarla di volermi favorire, [illegible]

[illegible]: il regolamento, ed istruzioni p. l'attuazione

— id. — sui trasporti Censuarj

— id. — p. la conservazione del Catasto

con quanto Ella trovasse opportuno ed utile di aggiungere al mio scopo

io spero che Ella sia certamente in grado di potermi graziare, e potendolo sono ben certo che la consueta di Lei gentilezza vorrà aggiungere nuovo titolo a' miei doveri di gratitudine e riconoscenza verso di Lei.

Nel caso affermativo ne attenderei la spedizione con qualche mezzo che Ella ci trovasse opportuno, e che forse il meglio sarebbe anche colla diligenza corriera, trattandosi d'un Plico alquanto voluminoso —

S'intende poi da se che d'ogni costo, e spesa ne farò pronto la rimessa a di Lei avviso — mi perdoni, se troppo ardito ed importuno, e voglia considerarmi sempre, quale mi professo

Devot. Obblig.

[illegible]

Sig.r Stefano Ingeg.e [illegible] presso l'[illegible] [illegible]

Spedita franca dall'Uffizio di Treviso [illegible]

[illegible] 1865

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 18

[illegible] 2 Aug (1865)

[illegible]

Preg.mo Car.mo Sig.re

In evasione del di Lei foglio 30 p.p. Aprile ho potuto solo quest'oggi adempiere la commissione datami, avendo consegnato a Lei diretto ad Udine all'i.r. Delegazione Provinciale un pacco contenente i Regolamenti ed Istruzioni e circolari riguardanti l'attivaz.ne i trasporti d'estimo e la conservazione del nuovo censo stabile.

Mi ricordi e mi creda che sono

Milano 27/5 30.

Suo aff. amico e collega
L. Bonatti

Preg.mo Sig.r

Udine, 30 Maggio 1850

Ho ricevuto jeri il Pacco favoritomi, portato dalla gent.ma sua 27 and.e — gratissimo quanto utile ho accettato e ritengo il favore, ~~e li rendo~~ e professandomi obbligatissimo, le rinnovo i più sinceri e più vivi ringraziamenti —

Non trovandovi indicato verun prezzo, potrò supporre che non ne abbiano commerciale — Ciò è appunto perciò per io devo ricolmarla ~~[illegible] che io la stimavo~~ d'assai superiore, e rimango desideroso di poterlo in qualche modo rimeritare — ove e quando ne fosse il caso Ella me ne offra opportunità, e sarò ben contento a potermele dimostrare quale mi confermo

Suo obblig.mo [illegible]

G. [illegible]

Allo Stim.mo

Sr. Ing. Francesco Vic[illegible]

Udine

1103077

1=1440 —
1440=1 —

8.23908
2336
8 17648

354003,765
5751.235
27.760
3.398
6658

4781

1762 ... 1797 ... 1797

L'Imp. Regia Delegazione
per
la Provincia del Friuli

N. 31160/7303 P. IV

Udine 12 8bre 1843

All. Signori Vidoni Francesco Perito, e Cavedalis Ingegnere Civile.

Udine

Il Municipio della r. Città col rapporto N° 7195 5 8bre cor.te, ha rappresentato alla r. Delegazione le doglianze dei proprj amministrati, per la eccedenza nella rendita attribuita ai Caseggiati della Città, come rileveranno dall'originale rapporto, che gli si accompagna.

Assoggettato l'argomento alla discussione del Prov.le Collegio, e sentito il Referato del Sig. Relatore, ha deliberato d'interporre reclamo, non tanto pei Caseggiati solamente della r. Città, ma ben anche per quelli della intera Provincia, constando già sussistervi più o meno l'eccessiva attribuzione per tutti i Comuni.

E siccome le doglianze dei possidenti versano anche sulle attribuzioni di rendita applicata alle Case coloniche, così pure ha deliberato nei sensi importati dal Referato, di occuparsi anche di questo argomento.

Ma per rilevare basi positive e tranquillanti nella successiva marcia, ha deliberato di invogliarsi il Prov.le Collegio ai distinti loro lumi, onde sentiti i cenni del Sig. Relatore, vogliano essi occuparsi cogli elementi che possedono, e coi principj, che professano sulle norme, colle quali si è proceduto alla attribuzione delle rendite della redazione di una ragionata, e dettagliata Consulta relativamente all'argomento, sotto gli aspetti contemplati dal Referato, e secondo il conclusum del Prov.le Collegio

con quel dippiù che la loro saggezza e dottrina trovasse utile allo scopo prefissosi, onde il Prov.le Collegio abbia un immutabile elemento per far giungere all'Ecc.ma Superiorità le doglianze giustificate dai Possidenti, ed invocarne corrispondenti provvidenze, accelerando, al più possibile l'esaurimento di questo incarico.

L'I. R. Delegato

Marzani [?]

Il Segretario

[illegible]

1=1440

1440÷1=

[illegible] 1440 [illegible]

8.11908
2334
8.47448

354,009,765
3331.235
37.760
3.398
[illegible] 6158

4781

[illegible] 1797 [illegible] 1797

Amico!

[illegible]

Caro Amico (se non siete mutato)

Udine, 19. xmo 1844

Egli è vero verissimo che di tutti molti di particolar favore che a ripetute occasioni e circostanze ho ricevuti dalla gentilezza vostra non ebbi opportunità nè mezzi onde poter corrispondere qual sarebbe stato e rimane mio desiderio e dovere; ma è vero non meno che verun di ciò mi cadde in oblio, e al tutto invece conservo e professo e rimembranza e gratitudine costante; ed è pur vero che lusinga e coscienza io tengo di non avere, almeno scientemente e volontariamente, demeritato per modo da rendermi indegno d'ogni vostra attuale confidenza, e perfino sopra cose per le quali ho la ~~[illegible]~~ debolezza di pretendermi, [illegible] più alto, e fornito di più estesi modi e mezzi a rendervi soddisfatto, di quanto sia e possa esserlo chiunque altro mi si piacque dirigervi per nozioni sulle cose medesime, da me a lungo trattate, ed altre volte anche con voi discusse —

Sia però qual vi aggrada; nè io intendo a rimproverarvene, nè io pretenderei a prevalere sui vostri migliori pensamenti —

Ma una grazia mi permetto chiedervi ancora, il cui oggetto, [illegible] tutto personalmente.

Le nozioni richieste a Cassaco nell'ultimo vostro, e infesta memoria # [illegible], che mi ha resa ostensibile, perchè non ripeterle da me?

O perchè non volete più relazioni meco; e ciò mi sarebbe di tanto maggiore rammarico, quanto che, come dissi, non conosco d'avervene dato motivo, ed anzi lusingandomi che ~~[illegible]~~ vi piacesse mantenerle, desiderando sempre di potervi attestare in qualche modo anco lieve la mia ~~gratitudine~~ riconoscenza de' ricevuti favori —

o perchè non vi fidate della mia lealtà in corrispondervi; e ciò riescendomi a vero dire di dolorosa offesa; ~~[illegible]~~ la mi sarebbe anche tanto più quanto che trattarebbesi di cose sulle quali nemmeno il più sfrontato ~~[illegible]~~ potrebbe osar di mentire, se già mille dati di confronto pronti sarebbero a smentirlo — Io mi fidai sempre della vostra —

o perchè mi reputate tale da non cedere alla ragione che prevaler potesse sopra miei assunti; e ciò risolvendosi a un meno piacente apprezzo al mio carattere, sembrerebbemi anche inopportuno il confondere private relazioni con oggetti che denno d'essere discussivi, e nei quali ognuno di noi può vedere, sentire, e dire a proprio modo, senza che i personali rapporti s'intacchino, [illegible] a meno a soffrirne alterazioni — [illegible]

O perchè [illegible] O per qualunque altro motivo che non saprei immaginarmi, e ciò recandomi ~~[illegible]~~ angustia, ~~[illegible]~~ fa che richieda la grazia di chiarirmi se erroneo, e per quanto [illegible] vi piaccia sull'enunciato —

[illegible]

e rispetto per me dì [illegible]

[illegible]

(e la neve, così insolita in codesti paesi, vi reca divertimento a vederla, abbiate cura di conservarvi pur lontano co' piedi, e [illegible] non istruccidarvi, e [illegible] conservarvene la riflessa umidità, madre di reumatismi pertinaci, lo so io per prova — Conservatevi in salute che vi auguro di cuore, e scrivetemi quando potete e qualche volta — addio

obbligmo [illegible]

[illegible]

1=1440 –

1440÷1=

8.77908
1334
[illegible]

354,003,765
3351.235
37.760
3.398
[illegible]

4781

[illegible] 1797

Amico!

Spilimbergo 28 gennaio [illegible]

Non mi è possibile d'essere il giorno 29 costì, dovendo nel 30 trovarmi ad Aviano, ed il 31 altrove per convocati pubblici, ed a cui sono già invitati [illegible]. Al mio ritorno vi scriverò quando potrò essere in Udine, e frattanto voi indicatemi quando non è di vostro comodo che venga, sempre però dopo il 9 del venturo.

Attendo lettera riscontro del Sig. C. Florio intorno all'affare del Consiglio [illegible], per cui abbiamo [illegible]. Ricordatemi alla vostra Signora [illegible], e credetemi

Vostro amico
G. T. [illegible]

[illegible]
e risposto [illegible]

[illegible] 1103077

1=1440 –

1440÷1=

8.29908
2334

354,003,765
2351.235
37.760
3.398
[illegible]658

4781

[illegible] 1792 [illegible] 1797 [illegible] 1797

Amico!

[illegible]

Vi rimetto le carte relative al reclamo pel concorrimento della [illegible]. Attenderò vostro avviso per ritrovarci tutti [illegible] da ordinare la Commissione.
Dicesi che questi anni nulla si fanno pel [illegible], e che gli [illegible] saranno tutti [illegible]. ove attivarsi dove vorrà il nuovo censo, e nelle prov.e oltre il Mincio, ed a [illegible] [illegible] Ricordatemi distintamente alla vostra signora [illegible] [illegible] [illegible]

Vostro amico

[illegible]

1 = 1440 — 1440 = 1 =

8.27908
2334
8 [illegible]

354,003,765
3351.235
37.760
3.398

4781

[illegible] 1747 … [illegible] 1797

5

1 = 1440 — 8.11908 354,003,765

1440 ÷ 1 = 2334 2351.235

37.760

2.398

47.81

1797 ... 1797

Franca

Pregiatissimo
Sig.r Franco Vidoni
Pr. Merito considerato
Udine

1=1440

1440:1=

8.19908

354003.765

3351.235

37.760

3.398

4781

...11030 77

... 1797

Amico!

[illegible] 28 [illegible]

Rimetto all'Archivio comunale [illegible] di voi copia del rapporto alla stima dei [illegible] quale fu [illegible] alla Congregazione Prov.^le^. Però quanto da voi s'indicava col carissimo foglio 10 Giugno. Fui due volte in Udine per vedervi prima di partire, ma ritornai senza vedervi [illegible] la casa, l'ufficio, la sposa. Ebbi invece altro il bene di veder questa, a cui rinnovo i miei complimenti. Fra le altre carte [illegible], [illegible] tutte al vostro ufficio, troverai il rapporto della Congregazione provinciale che il Sig. Co. [illegible] mi richiese, non avendo il tempo di farne altra copia, e che voi potrete [illegible] delle minute [illegible] presso la [illegible]. Credetemi sempre con vera stima

Vostro Amico

[illegible]

1130077

1 = 1440

1440 = 1 =

1440

8.11908
2336
7648

354,003,765
3351.235
37.760
3.398
6,658

4781

1797 ... 1797

1=1440

1440÷1=

8.22908
2334
8.7448

354003,765
3351.235
27.760
2.398

4781

1797

Provincia di Vicenza

## Memoria del Sr. ...

Il sottoscritto possessore domiciliato in Udine nella sua Casa al Civico N.° 725 A. Borgo S. Tomaso ritrova che alle Case ad esso spettanti indicate nel Catastico nuovo di P.e Metriche C.mi 48 al N.° 1014 di Mappa, siasi dato un eccessivo valore coll'attribuire alle stesse l'annua rendita di a.e f 3.600:00.

Queste sue Case hanno una notoria vetustà, perchè la Casa al Civico N.° 791 eretta già da varj secoli è di Gotica costruzione le di cui decorazioni tutte frastagliate impediscono di più, che possa essere difesa dalle intemperie.

Le altre Case sotto i Civici N.i 792. 724. $\frac{725}{A.B.C.}$ furono tutte da oltre un secolo acquistate dagli autori del Ricorrente. Oltre alla loro vetustà, i guasti ai quali esse tutte soggiaciono dipendono anche, perchè angusti e pochi sono gli spazj, che danno sfogo alla copia eccessiva delle pioggie dalle quali sono sì spesso devastate; come dalle nevi che in qualche inverno portano pur dei notabili danni col loro peso, e colla successiva disgelazione, per cui l'umidità penetra irreparabilmente, a danno massime dei tetti, per cui vi abbisognano straordinarie, e dispendiose riparazioni.

Convien ben credere, che al momento di stabilire l'Estimo anteriore si fossero avute in vista così peculiari circostanze giacchè ad Et.e f 10,000:00 di Capitale fu stabilito il loro valore, che col nuovo Censo si porta all'indicata Rendita di a.e f 3,600:00, che calcolandola al 100 per cinque dà l'ingente Capitale di a.e f 67,000:00 che diviene al confronto il carico più che di uno a sei.

Costituita la famiglia del sottoscritto nella situazione, che gran parte del suo reddito dipende da questa sostanza, sarebbe certo di grave suo squilibrio, se su questa base dovesse stabilirsi il perpetuo quoto dei tributi da pagarsi allo Stato, alla Provincia e alla Comune, peso al quale deve aggiungersi anche l'altro dei Militari alloggi.

Non ultimo dei gravi danni di un proprietario di Case è quello d'imbattersi, non di rado, in affittuali di malafede che protraendo prima con accorte scuse il pagamento dei loro affitti, accampano poscia dei cavilli, in ogni contratto più o meno

148
1281
219
1500

Rend. m. 125
5625
4687,50
937,50
5625,00
15.1125,00
4509.
900
3600

Rend. censibile $17,167 ... 3716.
... 42900
... 90000.

80
.67
55
17
55
.86
.64
33
.6
08
.85
.22
3.20
5.72
4.30

più o meno inevitabili, trascinano al foro il creditore, lo impegnano in ispese di ogni natura, di consulti legali, di tasse Forensi, Carte di bollo, di atti, di contro atti, di oppignorazioni, ec. che dal Creditore si debbono in gran parte anticipare, ed indi si vede spesso risultare la dichiarazione dell'Impiegato esecutore, che poco o nulla si trova da colpire pel risarcimento perchè il malefido debitore ha sempre tempo bastante per sottrarre i migliori suoi effetti alle indagini della giustizia.

quantunque dai Sig.ri Commissarj Estimatori siansi fatte delle detrazioni sugli intervalli nei quali le Case e le Botteghe rimangono inaffittate, nullameno questa circostanza merita i maggiori riguardi, in prima perchè questi intervalli, per i motivi che vengono qui appresso enunziati, diventano ogni anno maggiori, come pur troppo se ne provano gli effetti, ed in secondo luogo perchè il cangiamento di qualsiasi affittuale arreca sempre sensibilissimi dispendj al proprietario, mentre la massima parte dei medesimi le lasciano con guasti che a rivendicarli sarebbe ardua impresa ad onta dei Esordi che si costuma di fare, e perchè i nuovi che vi subentrano, pretendono sempre e non a torto di riceverle in consegna bene assestate.

Siccome alcuni di questi importanti riflessi possono essere sfuggiti alla penetrazione dei Sig.ri Estimatori; così si desidera sommessamente che vi si presti scrupolosa attenzione onde servano di norma a più moderate misure nell'Estimo delle Case.

La Città di Udine poi si lusingava qualche anno addietro di vedersi aumentare il suo commercio, ma colla creazione di tante nuove eccentriche strade fatte, e progettate le va a mancar parte di questa risorsa, e maggiormente crescerà il discapito coll'attivazione delle Strade di Ferro dalle quali la Città stessa non può risentirne, a quanto sembra, alcuna utilità.

Si aggiungono a tutto ciò due altre circostanze, che meritano di esser ponderate dalla tutoria autorità. Da varj anni a questa parte si sono ricostruite, ed ampliate molte Case in questa Città, che servono ad uso di affittanze; di più molte fra le più agiate famiglie, pensando giustamente al loro interesse, hanno ristretto il loro domicilio per avvantaggiarsi del fitto di diversi appartamenti anche ammobigliati. questi, nella maggior parte vengono presi in

affitto

Provincia di Vicenza

affitto da diversi estranei Impiegati, che consacrano una quota dei loro stipendj, per collocarsi preferibilmente in quelli, perchè meglio si prestano alle loro convenienze.

Circostanze queste son pure che andranno presto sensi=bilmente a diminuire il reddito delle Case.

Ritenendo poi, che anche degli altri Censiti avranno dei ragionevoli motivi di far dei reclami su questo importante oggetto, ritiene lo scrivente che meritar possano più miti disposizioni, ed il medesimo intanto divotamente implora, che si abbia la degnazione di ordinare un nuovo esame alle sue Case sopraindicate, e di essere chiamato a giustificare quanto asserisce in questa umile sua Supplica, onde conseguire una giusta riduzione.

Udine li -- Luglio 1843 —

278.80
1036.67
371.55
1471.17
836.55
139.86
35.64
141.33
19.26
7.08
90.85
48.22
13.20
5.32
4494.30

1=1440

1440÷1=

8.11908

354003,765
5351.235
37.760
3.398

4781

Provincia di Vicenza

Distretti di

Marostica
Thiene
Camisano
Lonigo

avendo le pertiche di
£ 5,127,914.1.1

Danti la corrispond. rend. censibile di
aumento 4077340.08

79504842162
5127914.1.1

4,077,340.081

Rendita risultante da fitti in corso a Ducati 150619.40
3112.29
152507.11
Rendita censuaria 118220.34

su quelli
1556.194
1556.194
311229

86,41,794.5.5
85,186,231
1557,563.5.5.

Dati ispettorato conforme di Treviso

Stima lotti complessiva città e frazioni

parziale dei Paesi più vicini

Stima Gelsi

complessivo

parziale

Città di Treviso

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| arativ. | unica p.e | 34 | 8.20 | £ 278.80 |
| orto e giardino | I | 83 | 12.49 | 1036.67 |
| | II | 43 | 8.65 | 371.95 |
| vitaglia | I | 87 | 16.91 | 1471.17 |
| | II | 65 | 12.87 | 836.55 |
| | III | 14 | 9.99 | 139.86 |
| Prato | unica | 6 | 5.94 | 35.64 |
| Prato ad. | unica | 21 | 6.73 | 141.33 |
| Prato soltanto | unica | 9 | 2.14 | 19.26 |
| Boschiva dolce | unica | 6 | 1.18 | 7.08 |
| Palude | unica | 79 | 1.15 | 90.85 |
| Palude tr. | | 38 | 1.19 | 45.22 |
| Pal. strame | | 8 | 1.65 | 13.20 |
| Zerbo | unica | 14 | 0.48 | 6.72 |
| | | | | 4494.30 |

Gelsi £ c.20

P. 507

Prov. vino 25. e Gerbido 8

pagina 10

Di più 2 = 200

1103077

1=1440

1440÷1=

8.23908
2334

354003,765
2351.235
37.760
3.398
6658

4781

1792 è incerto se sia 1792, ovvero 1797
maggiormente indicativo prestato mi sembra che pure dovessi ritenere 1797.

1797 = 29. 8bre: atti Giacomo Coradini Notajo di Ronchi
di Monfalcone =

Filippo, e Rosa conjugi Bonaveri costituirono in dote
a loro figlia Felicita maritata nel q. Andrea Duodo la Somma di 18000. = ƒ: 3428.34.2/5
Le assegnarono in proprietà Casa in Monfalcone
[illegible] Contrada d'entro la Terra, [illegible]
[illegible] Ospital di Monfalcone [illegible] — 4058.13 — 772.44.2/5

ora Lir. 83/8
magg. 7.58

Σ 13941.7 — ƒ 2655.50

cessione 1814, ratificata 1843 — 3462.17
10478.10

18000. — ƒ 3428.34.2/5
4058.13 „ 772.44.2
13941.7 ƒ 2655.49.3/5
3462.17 „ 659.35.1/5
10478.10 — 1995.54.1/5

5714.2857
4571.4285
10283.714
3428.34
4058.10
2319.42.4/5
773.

L'elenco [illegible] effetti, [illegible] mancanti [illegible] descrizione nel [illegible] l'elenco

1000 — 1000 — 1000
1500 — 1500 — 6000
2500 — 2500 — 7000

12000
3000
9000
1500

in esame l'argomento sotto l'effetto di sue attribuzioni, ed attenderà parere, se meglio alle differenze convenga la linea più breve e batta, o la via media, e più lunga che viene rieriata

Considerando essa però come d'altri patti non liedi fia gravata
codesta eredità del marito, e che diversi sono i figli coeredi
e condizionarj ~~diversificando~~, e in situazione e circostanze
rispettive assai differenti, per cui tutta la realizzazione dell'asse qualunque
la depurazione relativa, e la verificazione col conseguimento effettivo delle azioni tanto creditorie
come creditorie richiederebbero cure varie e prestazioni, alle quali
non è detta in grado di dedicarsi, e di provvedere, la medesima Sig.ra
Felicita Vedova Duodo ha interessato il proprio figlio Giuseppe
a voler assumere tutte le di lei rappresentanze attive e passive
nel soggetto argomento verso le condizioni previamente proposte e discusse;
al che avendo aderito esso Sig.r Giuseppe Duodo, atteso ben anche la collocazione [illegible] fra esse parti
concorrenti delle figlie e sorelle rispettive sottonominate [illegible] viene quindi
stipulato contrattato e convenuto quanto ~~segue~~ e come negli articoli seguenti

differenza — 206,76

1120.

266194
795048
212955
1064776
1330970
2395746
1863358
211,637.007312
21163704
2316666
12698220
12698220
12698220
12698220
2116370
6349110
4232740
49,029,2242242

13,793103.45
1.16
8275862070
1379310345
1379310345
16,0000,00020
76879342
79504842
153758684
307317368
615034736
307517368
3843967100
6519140768
5381533344
1794721660 | 10153,1295
10153,1295 | 17,6765
779408650
7107190065
686895850
686895770
777080800
7107190065
663617350
6091877770
5442958000
507656475
611,22799387739.64

2316666
211637
16216662
6949998
1389999
2316666
2316666
4633332
49,029,2242242
511,519
1,534,557
366050
1,098,150

174641.8577
5209.6341
33.0405
177,884.5323

Recedita a capitale
59601
17
417207
59601
1,013,217.

Estimo provvisorio
Avviso delle Sovr. ...
20. Xmbre 1815

1139,1274.50 ...
3738,031.38 ...
2297,825.88 ...
1534,556.55 ...
1098150 ...
905,700 ...
96,500.01 ...
2306,380.26 ...
2,037,669. – ...
498,582 ...

4,511030.77
3,758031.38
11,72,999.35

1724. – ... 25. feb. 25
1999.60 ... 9. ... 27
3723.60
10153,1295 1794,6716. 68,96551725
2316666
41379310350
41379310350
41379310350
41379310350
68965517 25
2068965517 5
1379310345 0
159,77,00664,85488.50
611965
61122734
2316666
366736404
366736404
366736404
366736404
366736404
61122734
122268202
122245468
135,499,459,684.844

2926,431.12914
2029,6.21589
27.76041
2,946,765.10
2833203.01249
1132812069
1416.0150
27.76041
2,946,765.10

54513270
2316666
32710962
32710962
32710962
32710962
5451827
16355481
10,903,654.
126,300,6724.782
685723
177
4800061
4800061
685723
121,372,771
685,723
79,5048
5485784
2742892
34286150
6171507
4800061
545,182,697.04
2316666
54518270
1621666620
4633332
46333328
18533332
2316666
11583330
11583330
9266664
11583330
126,500,622,487.820

708,075312
2501.6760
22.0409
710,5427481
266194
177
1863358
1863358
1861,94
266194
47,116,338
569

3333
1249
458
8333
1249
95,8
8333
0208
85,4

1=1440

1440=1=

1000.0 / 1440 / 00.00 / 68°

8.23908 / 2334 / 847648

354,003,765 / 2351.235 / 27.760 / 3.298 / 357,296,458 / 11328.120

4781 / 35898850 / 4708.05

167.—

Nelle case troppo rigorosa applicand fitti in corso, senza usare di quella moderazione consueta che pur fu tenuta nei terreni

## Estimo Locale operante

| imposta d'ann. a 323,16666 pop. del estimo censibile ossia 1/5 ec. 3,16666 | Città | qual. della cifra | 1843 | 1844 | Scut. provv. costante sopra cui s'imposta a 0,18415774 lire | Rendita Censibile a 79,504842 per 100 | Scutato Effett. del Decr. 12 mag. 1808 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699,371.92 | Venezia | Lire italiane | 9,510,910,708 | 5,609,208.416 | 3,797091.3.- (a 79.504844) | 3018,871.61 | 4,429.929.0 |
| 141,075.95 | Padova | Lire, soldi, denari | 1,177,607.6.10 | 1,177,607.6.10 | 765,941.5.6 (a 79,574) | 608,960,95 | 765,941.3.6 |
| 94,214.72 | Vicenza | Lire, soldi, den. | 429.6.3.2.4 | 429.6.3.2.4 | 511,518.5.1 (a 79,505) | 406,682.26 | 503600.— |
| 154107.11 | Verona, Destra | Scudi milan. | 117,386.4.1 | [illegible] | 836,697.5.4 (a 79.492) | 665,210.53 | 472,299.3.4 |
| 75,389.73 | Verona, 229454 Sinistra | Scudi milan. | 14,743.5.6 | 14,743.5.6 | 409,312.3.2 (a 79.504) | 325,423.29 / 990,603.82 | 416991.— / 1,381329.3.4 |
| 55605.82 | Treviso | Lire ven. | 511,357.18 | 511,357.18 | 301,900.— (a 79.504) | 240,025.13 | 301900.— |
| 5924.66 | Belluno | Scudi milan. | 32,268.— | 32,268. | 32,166.4. (a 79.505) | 25,574.67 | 32,166,4 |
| 67,421.37 | Udine | Lire it. | 1,695,382.71 | 1,695,382.71 | 366050.— (a 79.50) | 291027.48 | 402900.— ridotto come ... 1811 |

Rovigo = vedi foglio particolare

Lo scutato provv. è considerato = 1/3 del valor reale delle proprietà. quindi fu triplicato, e dal prodotto fu desunta la rendita nella ragione del 5 p%, che prossimamente è la censibile. Dici prossimam., perchè nel complesso vi si aumentò per arrotondamento, portandola a 60 milioni, mentre dal calcolo risultavano di 58,843,889 —

Il rapporto costante, per tutti li diversi Estimi fra lo scutato provv. e la rendita censibile, è di L. 100 : 379,504842162 / 5 = 26,501666054

ossia per la maniera così ricevuta Scudi 100 (L 5,29655 × 3) = 15,89 L 1588,96 ; cioè 79.448 / .056842162 / aumento per tondeggi. 79.504842162

3.504208

379709150 : 3018871600

379709150 : 301887161 00 / 379709150 / 79.50484

836697833 : 665210 5300 / 836698 / 79.492

325740700 / 3216666 / 79.505

409312.56 = 3254232900 / 40931256 / 79,504

291027 4800 / 366050 / 79.50

765941.833 = 608960 9500 / 765942 / 79.574

301900 = 240025 1300 / 301900 / 79.504

1589 / 301900 / 1430100 / 1589 / 47670 / 4797191.00 / 479719.55 — Treviso

511518.833 = 406682 2600 / 511519 / 79.504

3251666 / 2557 40700 / 3251666 / 795

L. 1 = a L 5,29655 × 3 = 15,88965 (15,89)

a L 366050 × 15,89 a L

5816534,500

1/20 290,826,72

Rimane 291027.48

Differenza = 200,76 derivante dalla varietà ...

529655 / 1588,965 / 794

11205

| Città | Provincia | Provv. imposte 1779 |
| --- | --- | --- |
| Milano 6,702,780 | ~~[illegible]~~ | S 841,797.62 |
| Como " 156,572 | ~~[illegible]~~ | 276,647.9 |
| Pavia " 570,362 | | 101,138.60 |
| Lodi " 319,829 | | 572,497.9 |
| Cremona 576,800 = compreso i Corpi Santi | | 108,317.20 |
| Mantova " 793,806 | | 142,091.27 |
| 1/4 198,451 | | 35,522.82 |
| 595,355 | | 106,568.45 |

Prov. dell'Estimo Scudi 11,106,202
al carico di sistema lordi " 0,17655

55531010
55531010
66637212
77743414
1,110,6202
1960,799,96310

Dovrebbe Imporre S 1960,799,96310
È invece " 2,045,609.41

Eccesso di 84,809,45

55531
960
488
28

11,106,202
179

99955818
77743414
11106202
1988,010,158
2045609,41
57599.25

88742
433715

697
100
597

88,745,794,5,10
433718 4 75,54
15890
3903470775
3564751800
2108594875
4337184775
68,917,745,1275

117
97
22
2
1
1
3

1 = 1440

1440 = 1 =

10000.0 | 1440
6800 | 9000

1000000.00 | 1440
9000694444

14124.192
847444.22
694444

588505.17.33.56.22

5888505.17.33.56.22

900069444
42932
1388888
2083332
6249996
1388808
277777
298.13.58.98.08

42932
1440
171728
171728
42932
618,220,80

0,847448
1440
3389792
847448
1220325120

0,588505
1440
2354020
588505
847447200

1416015.0624

847444 72
00 0.694444
33897888
33897888
33897888
33897888
76270248
50846832
0,588,50.462,335.68

354003.765
3351.235
27.760
3.398
357,376.158

11728.120
354.003
1.510
4163.63

4781
35898850
470805
129.47
47
36382643
144000
144,000

42932
1440
1717280
171728
42932
618,229,80

300137.93
765.06
33.56
53
300937.06
18.83
247.17
5.29
19
252,65

42932
24000
171728000
85864
1030368000
618,220,80

358988.50
4708.05
1411
2.35
47
36384037
14,124
429.32
24000
144,000

42931
24000
171724000
85862
1030344000
618206.40

588505.747
100,045.476
4472.643
4.119

693028.67

571,428.57
57142.85

67291847
11,506.90
684425.37

6729183.37
1.71

6729184.7
47104 29 29
6729 1847
11,506,565 8.37

1177607
1177607
8243249
1177607 97

23077

1065382
304

4453169 10
4527544 5
99069382
37190146
3869100
3888,1146

60896065
5294
243584260
48064585
8032.5
83376.8110

1472
996

Fondi Lyppiunti £ 53,838.21
Fondi in tabefab. 631,765.87
685,604.08
Fabbricanti 101.116.99
1,700,720.47
1,697,716.97
3003.47

408471
4084710
20423.55
4697255.65

408471 = 45971.911494
91454022

1,149,425.2873
11494.2528
5747.1264
126.4360
6.8965

1,149,425.2873
689,655.1724
45,977.0114
6,896.5517
919.5402
91.9540
2.2988
.2988
1892968.1146

1,149,425.287
735,632.
7,816.080
94.252
298
1892967.917
57,471.877.668
57471.2643
3448.2738
919.5402
40.6781
2414
61,882.9998

1,149425.2873
804597.7011
827.2860
5402
1,954,851.1146

79504842
266050
3975242100
477029052
477029052
2385145260
2385,1474,14100
291,027,47414100

massimo

7. La Stima viene dai periti stimatori costituita
11.12 sulla rendita equitativa ordinaria lorda
che si ottiene, o si può ottenere,
21.22 depurata poi dalle spese necessarie pel
mantenimento e d. supplire al successivo
naturale deperimento, e rimin...
26.27 Perequaz. della rend. dei terreni

7 = Stima non ... .
10 = intervento delegaz. d. ...
18 = Pei fitti: si sentiranno la delegaz.
14 (48) = dedotto di modificazione — vedi pag. 50
25 = Spese mantenimento
33 = La delegaz. si occupa del solo materiale non della Stima
66 = Perequaz. ...

... il numero fisso, che pel 42 della ... andavansi omesso,

48 = ...

| Della Città 1 | Popolaz. ... 2 | Numero complessivo delle case 3 | dei luoghi ... (medio) 4 | Rendita netto complessiva 6 | medio ... fitto netto 5 | Rendita ... stima ... 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Rendita complessiva 8 | Valor capitale ... 9 | ... Capit. 10 | Rend. 11 | Aumento Cap. 12 | Rend. 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

24
6
1,44
588505747
2585425287
8474488275
1440
16666666
1666
6666
16666666
23999999040

8846
33896
16948
23,337
847448
1440
338979310
3389792
847448
1220325120

144
24
16666666
9999996

757147
3785935
1514377
18927568
14,12

61843
309415
1237660
1547075
247132
1237660
4950
61,88350

16,6666
144
66666
666664
166666
23999904
Lire 14.12

26,50614
1855112980
1325084
2385145260
2400251179598
14,121974
2847448
847448
5084688
5084688
5084688
5084688
847448
14123568368

Brescia

Cap. u. 4499217.94
2306380.26

aum. 2192837.68

R. u. 953214.-
611227.99

aum. 341984,01

4499217400 | 2306380260
| 195,07702

9532140000 | 61122799
| 155950

1527443.52
1,059,490.46
30,556.87
12222.74
1458.35
76.34
7.63

2640555.96

[illegible]

Cap. u. 2,946,765,10
v. 2057,169 —

aum. 889,596.10

R. u. 624308.00
545 18270

79,125,30

2946765,1000 | 2057169
| 143,2437

6243080000 | 54518270
| 1145135

2306380.26
9508

1845104208
1153190130
2075742234

2192906,951208

61122799
5595

305613995
550105191
305613995
305613995

34,1982060405

4,572,112.41
42.212.75
1,108489.
5,922,815.15
23,600,251.04
4,042,446.19
15216.14
70.80

27,933,984.17

Scudi
fiorini
[illegible]

2057169
4324

8228676
4114338
61.71.507
8228676

889,519,8756

545,18270
1451

54318270
27259135
21807308
54518270

79,106,009770

Reg. d'Italia
Adda — Sondrio
Adige — Verona
Agogna — Novara
Alto Po — Cremona
Basso Po — Ferrara
Crostolo — Reggio
Mella — Brescia
Mincio — Mantova
Olona — Milano
Panaro — Modena
Reno — Bologna
Rubicone — Forlì
Serio — Bergamo

Verona

nuove 4911030.77
prov. 3738031.38

aum: nuove 1172999,39

aum: [illegible] 1,040,467
prov: 990,633.82

aum: [illegible] 49,833,18

3738031.38 : 1172999,39:00

4911030,7700 | 373803138
| 131,3801

11729993900 | 373803138
| 31,38

1,172,994,247,244

Padova

Cap. { nuove 4,395,891.32
vech. 2297,825.88
aum. 2098065,44

R. { nu. 931,529
vec. 608,960,65
aum. 322262,35

4395891,3200 | 229782588
| 191.3065

9313290000 | 60896065
| 152,9360

11729993900 | 491103077
| 2,388

498331800 | 1040467.—
| 47,895

99063382 · 498331800 | 99063382
| 5,0304

104046700 | 99063382
- 4983318

Raggualio
Riparto
dell'aumento
nuove rendite
sulle rendite

al capitale | alla rendita

49,828,8,1146

2097915,028640

2098144,811,028

222,383,76.8110

470278000 | 472
| 996

Vicenza

cap. unito 226386824
ver 1,53455655
aum 729,311,69

1/5 ... 47962800
ve 40668226
aum = 72,945,74

22638682400 | 153455655
153455655 | 147,5258

729311690
613822620
1154890700
1074189585
807011150
767278275
397328750
306911310
904174400
767278275
136896125
122764524
14131601

47962800000 | 40668226
40668226 | 1179367

72945740
40668226
322775140
284677582
380975580
366014034
14961556
12200467
2761088
2440093
320995
284677

153455655
4733
460366965
767278275
1074189585
613822620
726,3747

40668226
1794
162672904
366014034
284677582
40668226
72958,74

1098150
8303
3294450
32944500
8785040
911,779450

29102748
4598
23282198
26192473
14551374
11641099
133,8143

29102748
4632
58205496
87308244
174616488
116410992
134,8039

Udine 1098150

cap 200996258
1,098,150
aum 911,812.58
425835.00
291022.48
aum 134807.52

20099625800 | 1098150
1098150 | 183031

9118125
8785200
3329258
3294450
3480800
3294450
1863500
1098150
765350

798582
710542.20
aum 88,039,8

71054220000 | 798582
6388656 | 889754

100
88,98
11,02

798582
11,02
1597164
798582
880,03

42583500 | 29102748
29102748 | 1,46321

• 100.
71.13
28,87

211637
150537
aum 61100

15053700 | 211637
1481459 | 71,129

211637
2887
1481459
1693096
1693096
423274
61,099.6019

(verna minori)

Padova

Cap. unito 1383898,48
ver 1,098,150
aum 285,688,48

1/5 aum 293183.-
ve 240025,13
aum 53157,87

138389848000 | 905700
905700 | 152792

1383898.48
905700.
aum 478198,48

1/5 293183.00
240025.13
aum 53157.87

24318300000 | 24002513
24002513 | 1221467

Dec. 8 Genn. 1731 ...

Verona

cap. unito 300950.403
76500.01
aum 204,45039

... 63760.00
25574.07
aum 38185.93

300950400 | 4650001
2895 ... | 310,865

6376000000 | 2557407
5114814 | 249315

2557407
52.27
17901849
5114814
7672221
12787035
1336226708

2557407
14932
5114814
7672221
23016663
10229628
2557407
38,187,20

650161
905700
5112706
809
90
517700

78

Nivern

cap. [illegible] 226,936,824
[illegible] 153,245,655
[illegible] 72,931,169

[illegible] 47,962,800
[illegible] 40,668,176
[illegible] 72,945.74

22618682400 | 153455655
.0752258

153455655
9733
460366965
76727827
1074189585
613822620
729377472821

Navigo

Cap. [illegible] 1,383,898.48
[illegible] 1,098,150.
[illegible] 284,688.48

[illegible] 293,183.—
[illegible] 240,025.13
[illegible] 53,157.87

[illegible] 408,4800

Caffè 1383898.48
1305700.—
[illegible] 478,198.48

293,183.00
240,025.13
[illegible] 53,157.87

7950484
301,900
7155435600
7950484
7951452
238514520
240,025,1119600
5279
2650161

2261868
1534556
729311
613822
113489
1074189
80701
76727
3973
3069
904
767
136
122
14

4796298
4066821
72945
40668
32277
28467
3809
3660
149
122
27
24

Nilver [illegible]

Cap 2009,96
1,098,15
[illegible] 91181
425,8
291,02
[illegible] 134,80

2009,962
1098,150
911812
878520
33292
32944
348
329
18
10

42583560
29102748
13480752
11641099
1839653
[illegible]
384115
1336164
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
6

N.° 33322.

Ha dovuto la Giunta rilevare che in qualche Provincia alcune Delegazioni Censuarie e Deputazioni Comunali presentarono reclami sulle Stime de' fabbricati ne' rispettivi Comuni, esponendo da una parte che le medesime sarebbero eccessive in se stesse ed in confronto a quelle di altri Comuni, e che dall' altra sarebbero troppo elevate in confronto delle Stime de' terreni. —

Essendosi da alcuno fra i Sig.i Ispettori promosso qualche dubbio sulle pratiche da esaurirsi per l'esazione de' consimili reclami trova la Giunta opportuno di comunicare anche a cotesto Ispettore le norme alle quali attenersi qualora anche in cotesta Provincia fossero stati prodotti reclami della stessa natura. —

Premesso che non è regolare e conforme al sistema di valutazione individuale adottatosi pei fabbricati la proposta che alcuno avrebbe fatta d'intraprendere cioè, estesi confronti da paese a paese e massimamente da Città a Città, basterà, onde provvedere al 1.° punto dei suddetti reclami l'istituire a senso dell' Art. 40 del Regolamento 10. Marzo 1841. gli opportuni esami ed esperimenti ne' singoli Comuni reclamanti per riconoscere se ed in quanto siano incorsi degli errori nella costituzione de' moduli di fitto e di luogo, e non si faranno, che quando sia veramente necessario confronti tra Comune e Comune, e ciò entro i limiti indicati dagli Art.i 71 e 72 della Istruzione pratiche pel Censimento de' fabbricati. —

Rispetto poi al 2.° punto non occorrerà che il Sig.r Ispettore attivi pratica alcuna, avendo la Giunta trovato d'incaricare il Collegio dei Periti degli opportuni studj in concorso, se farà d'uopo, anche de' Sig.i Ispettori, allorquando i medesimi saranno radunati in questi Uffici per le operazioni da tavolino.

Dall' I. R. Giunta del Censimento

Milano li 31. Agosto 1844.

f.° Il Vice Presidente

f.° Tezzi

N° 4442

Agli Operatori Censuarj

Sebbene non consti allo scrivente essersi reclami in Provincia di cui tratta la prefatta Circolare, pure Le si partecipa affinchè abbiano a dispiegare qualora trovassero eccessive le stime in generale

C. Silva

Spilimb.° 31 Ott.re 44

Amico!

Spilimb.° 16 Sett.e 1844

Conviene affrettare la produzione del reclamo contro il censimento attribuito ai fabbricati, giacchè stanno per cominciare le sedute della Cong.e Giunta. Vi sono colà, da quanto intendo, delle forti disapprovazioni intorno alla parificazione anche pel censo de' terreni da luogo a luogo, e la rimostranza dal Friuli è aspettata, e sarà accolta certo con interesse, giacchè ci si trovò già enormità in qualche provincia la proporzione di $\frac{1}{10}$ fra la rendita delle case e quella delle terre, quando la sarà nel caso nostro in cui è quasi ad $\frac{1}{3}$

Vi ringrazio del disturbo che vi siete per me preso di recarvi la mia Nota, e di parlar col C. Flavio. Vi prego a ragguagliarmi se sia stata ancora prodotta alla Cong.e Delegazione.

Scrissi non a guari al Prof. Giuseppe Bernardi raccomandogli di continuare a tenere quest'anno commensale presso questa Centrale di Spilimbergo il C. Enrico di Spilimbergo, che vi si trova già da parecchi anni, onesto ed infelice rampollo dell'antica famiglia.

Non riebbi ancora risposta; vi prego, aggiun-
getegli voi all'occasione di vederlo, un ricordo
mio caldamente, che farete opera misericordiosa,
ed a me grata.
Presentate i miei doveri alla vostra Signora
consorte, e addio.

Vostro amico

G. Sola.

C. Vidua

[illegible] 31 Agosto 44

Un' insulto inaspettato ad ingiusto ricevo dal Consiglio Regio ... o piuttosto dal suo Segretario Maggiore Barruzzi, a cui rispondo coll'unito foglio che v'includo a suggello alzato onde ne facciate conoscenza i suggellato quindi da voi vi prego di farlo sicuramente pervenire al Sig. Co. Daniel Flavio Presidente; e siccome voi con codesti Signori Direttori avete tutta la relazione vi prego di assicurarvi prima di tutto che Ei si compiaccia di leggerlo per intiero, e di ragguagliarmi poscia se effettivamente vanno inoltrata l'acerba ma giusta mia risposta alla M.a Maggiore, poichè altrimenti son disposto a ragguagliarmi io direttamente con apposito rapporto.

Scusate, e non vi rincresca di prendervi nel disturbo pel vostro amico

[illegible]

92 [illegible] — 2792.[illegible]
93. Padova — 1612.72
94. [illegible] — 2438.07
95 = [illegible] — 369.60
96 = [illegible] — 280.[illegible]
97 = [illegible] — 153.33

13440.84

98 – [illegible]

99. [illegible] — 143.16

100 [illegible]

101. [illegible]
[illegible] 95

[illegible]

SPILIMBERGO
17 APR.

Chiariss.

Sig.r Francesco Udoni

p.co Perito distintissimo

S. Pietro Martire Udine

8/3/10
26/10

Preg.mo S.r Vittori

Milano 29. Gennajo 1844

Con dispiacere ho inteso dal suo foglio lo stato mal fermo della Sua salute, che spero ora si sarà ristabilita. Rispetto alle modificazioni state introdotte nelle tariffe dei terreni della Prov.a del Friuli nulla le posso rispondere in proposito, perchè pendono tuttora sotto l'esame del Coll.o Peritale e non vennero finora sancite dall'I.R. Giunta del censimento.

Qualora come mi aveva fatto presentire prima della partenza, avesse a presentare [illegible] generica sulla stima dei fabbricati della Città di Udine, è di necessità che venga trasmessa al più presto possibile, onde venghi accettata e pertrattata insieme agli altri di [illegible] [illegible] dall'I.R. Giunta sud.e

Mi comandi e mi creda quale di cuore con distinta stima mi dichiaro, ricordandomi ai Colleghi ed amici

Aff. Amico e Servitore

Ing. Bonatti

Car.mo S.re

Secondo l'intelligenza ho fatto eseguire l'estratto della mappa del Com.e di Malisana D. di Palma nella parte indicata nel foglio comunicato e che unisco. A risparmio di spese l'ho spedito col mezzo della Diligenza Erariale e d'uff. diretto all'I. R. Comm. Distrettuale di Udine.

L'importo è di Aus.L 8. che si compiacerà di pagarle al S.r Giuseppe Lorenzoni da riporsi nella partita di mio credito.

Sartorini è a Padova e non so se creda venire ad Udine per realizzare i suoi crediti.

Le prego di salutare tutti gli amici e sono di spett.

Aff. Mil.o li 6 Decembre 1843

Aff. Amico Coll.o

In Bonetti

rispostoli 9 del 44

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Allo Stimatiss.mo Sig.re Ing.re
Il Sig.r Francesco Vidoni

Udine

tale
Paride
dove
ma

neh
Con=
che
ino
ven=
in
vesso
fel=
ciò
molto
iò

ne
sotto
a

piangendo

Al Pregiatiss.mo Sig.re

Sig.r Francesco Victori

Udine

Illustrissimo Sig.r Cav.re

Il ritardo fino ad oggi ad accusarle il ricevimento di quanto con tanta prontezza, generosità, e cortesia ebb'Ella a favorirmi, ed a ringraziarla ~~infinitamente~~ in relazione, dovrebbe essermi ascritto a trascuranza colpevole assai. Ma pur troppo v'è ragione, che non vorrei si fosse a scaricarmi di questa colpa – occupato in campagna fin oltre la metà del mese decorso, ritornai in Città, e colpito da un forte reumatismo dovetti starmi a letto [illegible] giorni, ed ora mi trovo bensì assai meglio, ma peraltro non sorto di casa, nè lo potrò finchè durerà l'attuale rigidezza di tempo –

Or dunque adempio al dovere il più sentito col rendere grazie infinite così delle notizie e dell'operato relativo a questa Città che riuscì colla [illegible] per 2. [illegible], come degli estratti catastali di D. [illegible] relativi alla Provincia, ch'ebbi coll'altra del [illegible] – [illegible] riserbo il piacere del primo fatto [illegible], lo conservo gelosamente, e riserbo il piacere di restituirlo personalmente in proprie di Lei mani, ciocchè, se di peggio non avviene [illegible] conto poter fare [illegible] non molto – Degli altri poi procuro le applicazioni di confronto che mi era prefisso, cosa alquanto lunga, e rimasta giacente pel sofferto impedimento ad occuparmene[*] – il lavoro però tutto, [illegible], non ha prezzo, e riterrà sempre obbligata la mia gratitudine! – L'opera però ch'Ella si diede ~~[illegible]~~ la graziosa cura di far eseguire, ebbe necessariamente un costo, e desidero di renderlo soddisfatto, per cui mi permetto pregarla a darmene un cenno dell'importo –

[*] Sono ben lontano dal presumere [illegible] riuscita nell'opera che mi son [illegible] l'ufficio appoggiato. Tuttavia non lascierò intentato verun studio possibile. Ella [illegible] egualmente per altri tempi, ed abbia il conforto di giovare ~~[illegible]~~ alla Provincia, benchè contrariato ~~[illegible]~~ tutto [illegible]... quei medesimi che per loro si bramano per essere d'un lato [illegible] all'altro. Non altro dunque che procurare il meno male a noi. La [illegible] grande [illegible]

Oggi ricevo lettera ~~[illegible]~~ del di Lei Nipote, che mi è doppiamente gratissima, e per l'annunzio del subito suo secondo esame di Laurea con esito felice, che io già mel riprometteva, e per la notizia che mi porge della di Lei attuale buonissima salute – Ne desidero di tutto cuore la più lunga continuazione. Forse Ella lo avrà fatto; ma se mai volta non le fosse venuto in mente, crederei buona cosa che scrivesse direttamente al Sig.r Ing.r Duodo dandogli notizia dei due esami bene sostenuti dal figlio, e della prossimità del terzo, e dicendogli quant'altro ~~[illegible]~~ Ella trovi opportuno di circostanza, ossia intorno all'oggetto della corrispondenza, nonchè dell' ~~[illegible]~~ epoca presuntiva dell'invio del figlio a lui, sempre inteso che io andrò ad accompagnarlo, e probabilmente in compagnia del Sig.r Franco [illegible], sempre egualmente interessato per questo collocamento –

Mi riverisca la [illegible], mi saluti affettuosamente Nipote, e si conservi tanto bene costantemente quanto io lo bramo nel confermarmi con rispettosa considerazione

D. L.

Ossequ.mo obblig.mo Serv.e

[illegible]

[illegible] 16. del [illegible]

nd

Pregiat.mo S.r Consig.re

ad 25 genn.o 1843

Mi fu gratissima la pronta notizia datami dalla gentilezza del suo buon Pierino intorno al viaggio, ed al felice di Lei arrivo in Venezia, [illegible] specialmente quella di essa continuazione a miglioramento di salute; Nè meno gradita, ma della più sentita e costante compiacenza mi riesce l'assicurazione personale da Lei favoritami nella sua [illegible] per 20 andante del [illegible] pieno raggiunto ristabilimento — Desidero di tutto cuore che lo conservi costante, e continuato sì a lungo quanto lo bramano e bramar lo possono uniti alla stessa, ~~[illegible]~~ i suoi congiunti, i veri Amici. Provvida a quest'oggetto, ed eserciti determinatamente l'economia di sé stesso, e non voglia quindi più accordare all'ufficio maggiore assiduità propria di quanto nè imponga il solo più limitato ~~[illegible]~~ dovere, non facendo frutto [illegible] del proprio esteso corredo e uno giusto sconto progressivo del più prodigato di finora. Il sentimento e il dovere della propria conservazione possono esser [illegible] s'accorderanno così colla giustizia delle proprie azioni

Sento con piacere le disposizioni e la cura di Pierino per li futuri esami, che bramo e spero sollecit[i] e di felice riuscita, onde al più presto quell'ottima pianta proceda allo studio di produzione dei frutti che promettono eccellenti — Me [illegible] lo saluti con affetto sincero — E mi ricordi con dovere alla Sig.a di Lei Consorte,

~~Non vorrei cadere in contraddizione per ciò che l'esortava ad esser parco nelle occupazioni. Tuttavia, ed animato dall'idea ch'Ella forse potesse avere in pronto mezzi utili ad ajutarmi alla sortita del mio impegno di cui la tenni parola in Dicembre, debbo pregarla di tale ajuto — Ella come la [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~fece un rapporto consultivo alla Congr. Provinciale intorno alla pubblicata Stima censuaria dei fabbricati di questa Città e di questa Provincia, la quale stima riputandosi [illegible] eccessiva sotto varj aspetti d'applicaz. rispettiva, contemplava la Congr. Prov. di produrre un ricorso alla [illegible] del caso. Il un reclamo generico alla Giunta invocando provvedimenti del caso. Il rapporto a lei ordinato d'ufficio avrebbe naturalmente ad essere d'appoggio.~~

~~Parlando della Città in un'[illegible] censuaria pubblicata ammontante ad 428,000.00 c.i, questa fu ritenuta generalmente, e credo fondatamente eccessiva in via assoluta e del pari in linea comparativa con altre Città, rispettivamente, e col complesso dei fabbricati [illegible] e col complesso dei Mozzani [illegible] nell'istessa Provincia.~~

... nell'Estimo [illegible]
... Riepi di S. Daniele
con uso di produrre
... di [illegible] veruna

, e che negli attuali
, e degli [illegible] cor=
sa, non dotto [illegible]
... stabile l'Estimo
... costi, e si com=
... al Estimo in
nuovo, ascenderebbe
, aggiungendosi [illegible]
... necessario quest'
... io temo molto
... per la Città di
... suo disegno.
la somministrare
... le due [illegible]
... Lombardi, e

... mico

...

~~La rendita censibile attuale della Città in £ 291,027,48, non è certamente la più mite e supera anzi sensibilmente l'attribuitavi nella Stima censuaria provvisoria 1811–12.~~

~~Nell'inserta memoria espongo la cosa, ed aggiungo l'indicazione delle notizie da bravo: Ella potrà generosamente se utile, lo sarà, se [illegible] certo, pure nel perdonare all'attuale mia temerità, come ad domandi quanto la riesca [illegible] di migliori lumi appresentati argomento, [illegible] che furono sempre soggette dalle sue occupazioni utilissime a questa, e alle altre Provincie.~~ –

Li Sig.i Jacuzzi, compiacentissimi delle buone notizie di sua salute mi impongono a manifestarle questi loro sentimenti, ma distintamente riverirla – altrettanto. Il buon amico e bravo ing.r Locatelli, ~~[illegible]~~, ~~mi confessò pure l'inclusione~~

Sono con immutabile rispetto e dovere

Della
Sua Ill.ma obbl.mo servo
[illegible]

---

Memoria del sottoscritto alla graziosa presenza del
Sig. Giacomo Conte Conservatore Diretto Generale del Censo in Venezia
~~[illegible]~~

La Stima della Rendita Censuaria dei fabbricati pubblicata in questa Provincia nel corrente 1843 viene generalmente reputata eccessiva ~~tanto~~ così rispetto alla Città d'Udine, come riguardo ai singoli e tutti li Comuni della Provincia; ed rispettivamente tanto in via assoluta, come in via comparativa sotto aspetti diversi –

La Rendita Censuaria della Città di Udine ammontante a circa £ 428/m, presentasi veramente eccessiva:

1°. al confronto della Rendita censibile attuale di £ 291027.48, certamente non la più mite, ed d'altronde pur questa sensibilmente superiore a quella che si era stata attribuita nella Stima Censuaria provvisoria 1811–12

2°. al confronto della Rendita Censuaria di odierna attribuzione a tutti li fabbricati della Provincia ammontante a circa £ 1,310,000 –, sebbene pur questa esagerata

3°. al confronto dell'attribuita a tutti li terreni della Provincia, ammontante a circa £ 4,572,000 –

4.° al confronto dell'attribuito ad altre Città Provinciali, p. esempio di Treviso in $ 293 —
di Padova in $ 916, di Vicenza in $ 472, di Brescia in $ 948,
di Rovigo in $ 152 — — — —

La rendita censuaria poi attribuita ai fabbricati tutti della Provincia, ammontante a circa $ 1,310,000. —
presentasi ugualmente eccessiva, mentre la maggiore parte di medesimi essendo addetti all'agricoltura, non ne deriva da questi alcuna diretta rendita; e molti non essendo gli altri in alcune principali borgate ~~[illegible]~~
che di tanto non possano considerarsi meritevoli da far supporre conveniente l'estremo complessivo suo — inoltre manifesta palesasi una proporzione colla rendita dei terreni (censuarî), mentre i fabbricati l'avrebbero di oltre ad 1/4;
nè può dirsi che tenue sia quella dei terreni —

Questa Congregaz. Provinciale contempla di produrre mediante la Centrale un reclamo alla Giunta diretto ad invocare ~~[illegible]~~ le convenienti pratiche d'emenda ~~[illegible]~~ e onde versarvi opportunamente in effetto,
diede a me con ordine regolare l'incombenza di rassegnarle un rapporto consultivo esteso, e motivato, e di quanto riesca documentato a meglio appoggiare il contemplato reclamo —

Ho raccolti, e vado raccogliendo elementi all'uopo, che molti e di vario genere ne occorrono, e fra questi mancano pure li seguenti:

1.° Per la Città di Udine

L'entità della Rendita attribuitavi nell'anno 1811 con tutte le distinzioni che possano accertarsi rispetto alle case allora affittate, ed abitate dai proprietarj, od ai fondi; ed in debite particolari divisioni ai singoli titoli che fossero contemplati; e col ragguaglio del fattore valutazione a capitale.

Quanto più estesi possano essermi codesti dati e giustificativi, tanto mi tornerebbero più soddisfacenti ed utili — Tutto però mi sarà grato, quel poco o molto di cui possa essere favorito — Ella vi operi ancora principalmente ed esaminalmente — Spero che ne conterrà risultati e dettagli, dolci o almeno risultati corretti tali da sempre giovarmi nei confronti mi debbo operare.

Nota al margine: Rilevare nel prospetto generale ... di Disp. della Direz. ... del 7 agosto 1811 N.° 6026 al N.° 17701 della Prefettura comunicato ... del Cenfo ... la Sottoscritta ...

Colonna a destra: rispetti dell'Ill.mo Sig.r ... degli Uff.i Regj di S. Daniele ... con uni di produrre ... segno di tale verun ... ; e che rispetti ... no, e che ... corr... tura, non solo quale ... tutto stabile l'Ill.mo ... enti costì, e si com... esse all'Ill.mo in ... nuovo, essendosi ... che aggiungendosi ... punto necessario quest... chiesto, io terrò molto ... nè per la Città di ... il suo disegno. ... da somministrare ... le due ricerche ... S.r Sig. Locatelli, e ... amico ... tizj

Pei fabbricati della Provincia

L'estimo censuario attuale di questi fu formato sulle notifiche 1811, ed attivato nel principio del 1812 aggregato poscia a quello di terreni, sarebbe l'estimo che trovasi separato a ciascun comune, che suppongo agevolmente desumibile dai particolari catasti vigenti anteriormente all'aggregazione rispetto dei fabbricati —

Siccome l'estimo censuario di questi era separato a catasti particolari, e colpiva le sole case utilizzabili per affitto, od altrimenti, escluse quelle di villeggiatura e le coloniche addette all'azienda agraria; troverei la cifra di codesto estimo parziale separato a comune Moderno, di cui forse esiste qualche riassunto, o in caso diverso potrà essere agevolmente desumibile dai particolari catasti vigenti anteriormente all'aggregazione seguita nei terreni colle riforme prescritte dal Decreto 25 agosto 180 — Dubito sulla esistenza dei dati di costituzione di quell'estimo, che credo compilato sulle notifiche 1811; tuttavia, se taluni n'esistessero, mi sarebbe assai grata ed opportuna la conoscenza — Il numero delle case censite in ogni comune deducibile, computerando dalle Partite allibrate in catasto, o fatto altrimenti noto, questo pure trovo conoscerlo per l'opportunità degli odierni miei confronti —

In generale queste notizie qualunque, e quelle altre che reputi utili nell'accennato argomento in cui più d'ogni altro la riguardo ricco di cognizioni le quali ne sono assai povero, e perciò ne anticipo infinite grazie

Bene inteso delle spese

Memoria

sulla domanda di

Certificato delle iscrizioni ipotecarie che siano o non siano sussistenti

Amico Pregiatissimo

Con tutta la possibile sollecitudine ho fatto allestire le copie di tutti i Prospetti dell'Estimo delle Case del Friuli fuori della Città Capo-luogo, e mi valgo della gentilezza del Sig. Biagi di S. Daniele per spedirglielo. A questi Prospetti vi ho aggiunto una spiegazione del modo con cui si procedette per la formazione del detto Estimo, e questa la reputo sufficiente, senza bisogno di darle veruna modula esemplificata.

Ritengo che l'Estimo di 4/milioni circa consiste solo li fabbricati, ed Edifizj, e che negli attuali Catasti all'Estimo delle Case è pure aggiunto quello dei fondi che occupano, e degli adiacenti cortili, orti &, e non si comprendono le Case coloniche, nè quelle di Villeggiatura, ma solo quelle effettivamente affittate, od abitate dai Proprietarj, quando nel nuovo Catasto stabile l'Estimo delle Case comprende pur quello dei fondi che le sostengono, e gli adiacenti cortili, e si comprendono egualmente tutte le Case coloniche, e di Villeggiatura. Se si aggiungesse all'Estimo in corso quello di tutte le Case coloniche e di Villeggiatura, censite nell'Estimo nuovo, ascenderebbe certo ad una somma sensibilmente maggiore, ed altro aumento riceverebbe aggiungendovi l'Estimo di tutti i fondi, non censiti separatamente nel nuovo Estimo. Reputo necessaria quest'avvertenza per quei confronti che V.a intendesse di fare. Parlando schietto, io temo molto che V.a possa riuscire a dimostrare un'eccedenza nel nuovo Estimo, nè per la Città di Udine, nè pel territorio Provinciale, e se vi riuscirà ammirerò molto il suo ingegno.

Se altre notizie le occorrono, e che io sia alla portata di potergliele somministrare mi comandi liberamente, che io mi presterò con tutto il genio a secondare le sue ricerche.

Riceva i saluti cordiali di me, e del figlio Pietro, estensibili al prof.re Sig. Locatelli; e mi consideri inalterabilmente

Venezia 6 Dicembre 1843

Il suo Obb.mo aff.mo Amico
Giacomo [illegible]

P.S. Mancano molte somme nei Prospetti che le mando, nè potrei garantire l'esattezza di quelle che sono fatte.

Pregiat.mo Amico

Colla sollecitudine che mi è stata possibile riscontro la gratissima sua 25 novembre scorso, e la ringrazio di cuore dei sentimenti che mantiene a mio riguardo.

Soddisfo anche in parte i desiderj suoi, espressimi nella Sua [illegible], nella parte cioè relativa alla Città di Udine. Molte memorie e minute io conservo è vero intorno al lavoro fatto per la costituzione del Catasto di questa Città, ma non le tengo disposte in quell'ordine che occorrerebbe per un pronto rinvenimento, e perciò ho dovuto impiegare qualche tempo a estrarne alcune che ho creduto le più importanti, e queste le ho riunite in un fascicolo, che a risparmio di spese le spedisco col mezzo del R. Commissariato di Udine, unitamente ad una breve Memoria sulla procedura tenuta. Due atti importanti che non sono voluminosi li ho fatti copiare, e di queste copie ne faccia qualunque uso conservando io gli originali. L'altro poi, che è la matrice formante la principal base di tutta l'operazione, e che io solo lo conservo, essendo voluminoso, trovo opportuno di spedirglielo in originale, e quantunque molto postillato, ed in qualche parte confuso, può servirle utilmente per qualunque confronto individuale, esprimendo la rendita di fitto rettificato d'ogni singola proprietà, e la numerazione progressiva della prima colonna si riferisce al numero progressivo del Catasto esistente presso il R. Commissariato. (Ciò premesso si comprende a primo sguardo) È inutile l'avvertire che il capital censibile esposto nel catasto è il quadruplo del fitto depurato, più in molti casi il valore delle ortaglie od altri fondi. Di questo la prego di farne un uso riservato, di custodirlo gelosamente, e di sollecitarne la restituzione più presto che potrà, potendo nascere il caso di qualche ricerca superiore a cui non potessi rispondere adeguatamente senza questo documento.

Sto occupandomi a ricercare, e far copiare i materiali per l'Estimo di Seconda Stazione del territorio friulano ex Veneto, ma essendo lunghe le copie per dare sufficienti dettagli, bisogna che pazienti ancora qualche giorno.

Il figlio Pietro trovasi a Padova a fare il primo suo esame. Dovrebbe averlo fatto Giovedì, ma ancora non è ritornato.

Se li sig.ri Conjugi [illegible] si trovano in Udine la prego di presentar loro i miei complimenti, ed in ogni caso poi mi ricordi affettuoso al sig. Francesco, il quale si trova certamente.

Ella mi continui la sua amicizia, mi comandi liberamente in tutto ciò che possa esserle utile, e mi conservi sempre [illegible] eccezione.

Venezia 2 Dicembre 1843

Il suo Aff.mo Servitore ed amico aff.mo
Giacomo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

UDINE
5. DEC.

Al Pregiatissimo
Sig. sig.r Francesco Dildani

2.

Udine

Al Pregiatissimo Signore
sig.r Dott. Francesco Vidoni
Udine

VENEZ
DE

Siccome poi la Congr. Centrale fece già nel 1841
un reclamo in via di massima
sull'accedenza di stima dei fabbricati
addetti all'agricoltura esponendovi
li confronti giustificativi desunti
dai medesimi operati censuarj,
e così pure la Commiss. Provinciale di
revisione delle tariffe nel Distretto
del Friuli accennò quel medesimo
eccesso nel suo rapporto, ed appoggiato
a prospetti dimostrativi che furono
uniti,
così in proposito potrebbesi forse anche ommettere
la pratica delle dimostrazioni
contemplate ai N.i 3, 4, 5 p. la generalità
della Provincia, riportandosi a quanto
fu già come sopra dedotto, ed invocando
i riflessi, e le giuste deliberazioni
della Giunta in proposito,
e sarebbe ancora a farsi ragionato, ed
appoggiato p. la località

| | Sentato | Rend. Censit. | Cens. Urbano | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Udine | $/6 366050 | $ 291027.48 | $ 428000 | 147% |
| 2 Treviso | $/6 301900 | $ 240,025.13 | $ ~~288649~~ 292,183.30 | — 22 |
| 3 Padova | 2765,446.6 | 608,960.95 | 6,262 | 34 |
| 4 Vicenza | 2511,518.5.1 | 406682.26 | $ 472213 | 16 |
| 5 Brescia | 2768,753.2.44 | | 4948607 | |

1) 291027,48 : 428000000 / 291027,48 / 147.

Il Catasto vigente d. Città di Udine fu riformato nel 1812 con rilievo topografico particolare, e successivamente sulla base degli affitti in corso ovvero attribuiti, e depurati dalle deduzioni di regola, ebbesi la rendita portata a capitale nel rag. di 100 per 4 =

La cifra capitale è di $ 1,696,151 variato per successivi di poco, essendo nel 1842 di $ 1,695382.71 nel 1843 — " 1/7

Cent. orig. 302900 — Decr. 12 marzo 1808

366050 — Decr. 23 ag. 1811 = D. 29 giugno 1810

1/7 — 26 giugno 1814

dei quali $ 100 corrispondono a $ 21.58 ovvero 21.59

Rend. censit. 17.1658

1843: $ 1,695382.71; $/6 366050; R.C. $ 291027,48; Imp. 58205.50; 7215.87; 67421.37

Rendita: Rendita fabbricati circa $ 419500; terreni circa 8500; 428000.

Cap. al 100 per 4 $ 10700,000 — 1,888020.083; 132161.498; $/6 2,020,181,581

1808 = Decr. 27 x 1807 = 48; 1809 = Decr. 27 marzo; 1810 = leg. marzo 10; 1811 leg. 17 marzo 11; 1812 leg. 6 feb. 12 = 1/6; 1813 leg. 24 feb. 13 = 1/7

214000; 8560; 10700000; 1,888020,083; 132161,498; 37760401

2020181.488; 366050 × 0.177; 2562350; 2562350; 366050; 647908504

291027.48; 873082.44; 97009.16; 1067100.76; 533355.038; 11641099; 587

177; 25; 195; 354; 4355

8560; $ 100; 202.33; 125; 25; $ 100,00

... Padova ... per il rendita della rendita ... Venezia, Treviso ... hanno ... 1 1 p%, ... non ... il rapporto ... i prodotti ... essendo ... riflesso alla ... come ... di rifleltere ... maggiore ...

428000 4,57211,?

~~Say 366050 @ $0,177~~ $64,790.85
~~620020 18 [illegible]~~ 357,572.12
~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

$ 2,020,181.49 = imports @ 0,177 $ 357,572.12
" 366050 - " 64790.85
1,654,131.49 $ 292,781.27

Recd. [illegible] $ 291027.48 Divi 1/5 $ 58205.50
428000.- → 85600.-
136,972.52 $ 27,394.50

366050 x ~~64790.85~~
3
1,098,150.- [illegible] $ 291027.48
64790.85
194,372.55

1,098150 1906
177 12
7687050 3808
7687050 3808
1098150 1906
194372550 23,2288

813

| | Sentato | Rendita | Rend. Valore | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Udine | 366,050 | 291027.48 | 428000 | 147% |
| 2 Treviso | 301900 | 240,025.13 | ~~288689.~~ 293,183.30 | 122 |
| 3 Padova | 765946.56 | 608,960.95 | 916,262 | 134 |
| 4 Vicenza | 311,518.5.1 | 406682.26 | 472213 | 116 |
| 5. Brescia | 768,793.7.44 | | 948007 | |

1) 291027,48 : 426000000 / 29102748 = 147.
29102748
136572520
116410992
20161528
20371923[illegible]
1896044

2) 24002513 = 288689000 / 24002513 = 120,27
24002513
48663870
48005026
65884400
48005026
17879374
16801759
1077614

293183390 / 24002513 = 122.14
24002513
53158770
48005026
51537440
48005026
35264140
24002513
112616270
96010052
16606218

3) 916262000 / 60896095 = 134
60896095
30730950
182688285
24014665
24358438
[illegible]

4) 472213000 / 40668226 = 116,11
40668226
65530740
40668226
248625140
244009356
46157840
40668226
54896140

Brescia 768793.
177
5381551
5381551
768793
136076,361
5
680380

177
85
885
354
435 5

916262
608960.95
307301.05

incontro / 100
...
40
60
...
10
100

80
30
400 (48
0 50

60 60
40 14
400 36
 20
 729

 16
 [illegible]
 8.80

10
20
 480

48. 80
 16
 320
 180
 1920 48
 40

distribuita in Cont. / 40 ... 100. —
100.000 ... a lordo ... 208.33
 ... 150
...mett. / 83.33 83.33
2000/48 208.33 40/100
 125 00
400
384 ... 25.
 160
 144
 16
208.33

83,33 20

... 1/5
 100,00

... prefigurando a ... 1/75...
... ... Padova.
... ... a ...
... ... ...
... ... 1 ... %, ...
... ... ...
non giustifica il rapporto
prodotti ed i ... essendo ...
... ... ...
... la ... di risultare sarebbe ...
... ...

428000

Rendita lorda [illegible] 100
[illegible]
il [illegible]
[illegible] 40
60 [illegible] 12
il [illegible] 20 [illegible] 12
[illegible] 100 [illegible] 48

48 : 80
30
1400 (48) [illegible] 60 60
0 50 [illegible] 40 14
1400 [illegible]
[illegible] 720
16
[illegible]
880

100
20 [illegible] 780

48 : 80
14
320
1600
1920 48
0 40

[illegible]
[illegible] attribuita in [illegible] 100.

100 [illegible] a [illegible] 208.33
[illegible] 150

48 : 10000 / 48 [illegible] / 38333 83.33
[illegible] 208.33 40/100 125.00
[illegible]
[illegible] 4/5 25
a 100.00

[illegible] prefissando il [illegible] 75
[illegible]
Dovendo [illegible] parti di [illegible] della rendita
[illegible] fossero [illegible] solamente 1/100, [illegible]
[illegible]
[illegible] non [illegible] il [illegible]
[illegible] prodotti di [illegible] essendo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

La deduz. delle case sia esplicita
come in Friuli, ed in [illegible]
come in Lucchesia, [illegible]
che possono provvisoriamente corrispondere
a 1/10 Rend. nella attrib. alle case
coloniche
Ricadere poi a carico padroni
il peso della manutenz. d'esse
case, che deve essere considerato
e portato ad ulterior detraz.
della Rend.ª dei terreni
Sicchè dalla Rend. dei terreni converrà
~~la rendita~~ 4/5 della Rend. lorda
[illegible] Case, giacchè il 5.° va
ommesso a separare fin'oggi,

case coloniche
qualunque sia la loro rendita, oltrechè
devono considerarsi quai mezzi necessarj
all'agricoltura, appena sarà bastante
agli occorrenti ristauri

Piano di procedura che sembrerebbe opportuno
d'adottarsi per l'inoltro di un reclamo
generale sulla ravvisata eccedenza di stima
dei fabbricati costituenti la città di Udine,
estensivo poi per induzione analoga,
ai fabbricati tutti della Provincia, e
specialmente agli addetti all'agricoltura

1º Che la Congr. Municipale si produca con rapporto
alla Congregaz. Prov. enunziando di
riconoscere esagerata la stima dei fabbricati
della città, e quella parte del territorio
esterno, e dei Comuni censuarj soggetti
al proprio circond. amm.vo Comunale, dalche induce
che il difetto medesimo sussista in tutta la Provincia;
e domandando quindi l'abilitazione
di insinuare relativo reclamo alla Giunta,
e per conseguenza di sostenere il dispendio occorrente
per far eseguire i rilievi, ed elaborati d'appoggio.

2º La Congr. Prov., esaminata la cosa risponda
che dessa farebbesi a ricevere il reclamo
particolare che avanzasse la municipale,
e da questo prenderebbe argomento a
trattare il soggetto estensivamente a tutta
la Provincia, inoltrando opportunamente il
generico reclamo relativo.

3º Per fondare il contemplato reclamo richiederebbesi
che dai Catasti in pubblicazione fossero estratte
le rendite attribuite ai fabbricati nelle singole
classi o categorie in cui sieno distinti
per lo meno in tre distretti della Provincia che abbracciano
le diverse circostanze all'argomento influenti
questi potrebbero essere = Codroipo, e Spilimbergo

4°. a verificare la raccolta degli elementi od altr. di cui al punto 3°. converrebbe incaricare persona o persone atte che vi si prestassero

~~indi~~

5°. Raccolti codesti elementi prebbero da estendersi

I il Rapporto o Reclamo della Cong.e Municipale alla Provinciale

II il Rap. della Prov.e alla Centrale, da cui fosse inoltrato alla Giunta, in continuazione del pro = 1841 —

Se poi invece di questa procedura, supposta conveniente, si opinasse la pratica di reclami dai parti dei possessori, sarebbe a temersi, anzi a ritenersi che non venissero accolti, mentre ogni individuo possessore dovrebbe limitarsi a parlare p. se, e non potrebbe estendersi alla generalità

ovvero almeno converrebbe che in ogni distretto ne insorgessero un numero considerabile, e in tempo utile, e con basi ancora più concludenti presentassero le ragioni dei loro reclami

Ma questa pratica la si ritiene inconciliabile, inverificabile, e sempre di minor speranza a buon effetto

Laddove, se agisse la Magistratura, specialmente obbligata p. proprio principale attributo di sua istituzione, devesi sperare migliori effetti

Memoria

La Stima censuaria dei fabbricati costituenti la Città di Udine, eseguita nel 1838 (con riferimento allo stato 1828) ed attualmente (1843) in pubblicazione, ravvisasi veramente esagerata.

Essa presenta una Rendita totale netta di circa £ 419,500

E se vi si aggiunga l'importo dei terreni entro la città, che secondo le tariffe pubblicate nel 1841 ascende a — 8,500.–

La rendita complessiva di questa città ascende ad austriache — — £ 428,000

Costituendosi il capitale nel ragguaglio censuario del 100 per 4 importo £ 10,700,000.– corrispondenti a Scudi Milanesi — £ 2,020,181,49 — —

Il valor capitale censuario invece, secondo la Stima seguita nell'anno 1812, sulla base degli affitti in corso, ovvero attribuiti, e depurati mediante le deduzioni prescritte onde renderli di netto, e sicuro percepimento padronale, ascende ad Ital. £ 1,695,151,59 pari ad austr. £ 1,948,715,76 corrispondenti a — — £ 367,921,73

E questo prossimamente si ragguaglia al sentito ritenuto incombente a questa città col Decreto 23 agosto 1811, riducendosi l'attribuito col precedente Decreto 12 Maggio 1808 di £ 402,900.–, — {che fu poi diminuito 1/10 in forza del V.R. Decreto giugno 1810, e quindi ridotto a £ 362,610 –}

perchè riconosciuto eccessivo, in — £ 366,050,

nel qual estimo fu pure riguardata conveniente e quindi confermato dall'attuale governo col Decreto 26 giugno 1814, e del pari coll'attribuzione censuaria provvisoria alle Provincie Venete, eseguita dalla Sovrana Risoluzione 28 Aprile 1815 pubblicata colla Governativa Notif. 28 Ottobre d'anno, e ripubblicata dall'altra 5 Gennaio 1816.–

| | |
|---|---|
| £ 2,020,181.49 | £ 428,000 |
| 366050 | " 291027.48 |
| 1,654,131.49 | 136,972,52 |

Cachini ... }
Visconti ... con ... di Latisana

N. S. Giorgio di Latisana = N. di ... Pariano ... S. Giorgio ... }

Gelsi

Brescia e Bergamo } Rendita dalle $ 20 fino alle $ 90 ... di una pianta

Tariffa da ... 15 a ... 35

Friuli Rendita $ 0,25 – $ 2.00
fino ad ...
adeguato massimo ... $ 1,00

Tariffa – da ... 10 a ... 2...

Quanta sproporzione! se vogliamo
non tra gelsi ma dei migliori del
... di una ... di ... tanta
ad uguaglianza una ... mezzo.
Brescia, ... favorita, ... la prossimità del confine ...

Ingiusta pare la massima di ... che stima sulla medietà della classe
In effetto di tale massima deriva
che è ... il ... non si salva
il giusto ...

Le stime ... il riparto proporzionale delle imposte –
... pagare ... imposta più di quanto
... ossia d'un'aliquota relativa.
fondata la stima sulla medietà della classe
il possessore dei fondi medi pagherà
25/100, quello dei migliori $\frac{20}{100}$, e quello
dei ... della classe $\frac{30}{100}$.
... non ... essendo
... gravati il possessore
dei fondi peggiori il quale indebito
aggravio non è ... compensato né
giustificato dal meno che paga
il possessore dei migliori. –
all'incontro, dato che ogni possessore medio
pagasse ... $\frac{25}{100}$ della ... rendita,
la convenienza e il vantaggio generale
comporterebbero ... richiederebbero
piuttosto che i possessori dei migliori,
e dei medj della classe pagassero
rispettivamente $\frac{18}{100}$, e $\frac{20}{100}$,

[illegible] anz. II [illegible]
Gelsi
Riserva di [illegible]

e li possessori degl'infimi della classe pagasse l'alimento valuta di 25/100 a ciò che quest' ultimo 30/100 —

Se dunque la necessità dell'operazione censuaria ha dovuto limitare il numero delle classi per ogni qualità, donde non è conseguibile il mezzo di trattar tutti li possessori egualmente, e non potria rimedia l'applicazione ordinata massima, per evitare l'inconvenienza maggiore che sarebbe l'ingiustizia verso i possessori degl'infimi della classe, e lasciar sussistere l'inconveniente minore, che sarebbe di favorire d'alquanto i possessori dei migliori fondi della classe, anziche sacrificare gli altri, e basandare per ciò la stima non sul medio, ma sull'infimo della classe.

[illegible]

16.05265

3221.0530
.05265

161.05265

805.26325

3221.052
1932.6318

1706.677
6826.708

1706.677
6826.708
6826.708
1365.3416
227.5569
37.926

1630.8247

3221.052
1932.6318
6442.1
161.0526
80.5263
53.6842

2872.1055

Mezzadrie, e
Fitti a somma fissa [?]

Estratti [?]
[illegible]

Perequazione fondiaria

# Estratti

Dell'opera Jacini = La proprietà fondiaria ec.
e da altri Autori
e
Degli annuarj Statistici Italiani: I 1862 [?], e II 1864 [?]
riferibili
a Censimenti, ed Imposte

Mezzadrie, e fitti a somma fissa

Annuario Italiano I – 1857–58
(pag. 554–555)

Non devesi tacere, come scarso in Italia sia il numero dei bestiami, e quanto perciò meno efficaci riescano le concimazioni, e meno sostanziale il cibo de' popolani

| | | | |
|---|---|---|---|
| Buoi e vacche | 3,355,390 | (nella Lombardia | 450,000) |
| Cavalli, asini e muli | 1,058,390; | " | 96,000 |
| Pecore e capre | 10,709,300, | " | 186,000 |
| Porci | 3,229,300 | " | 107,000 |

L'Italia non ha dunque che il terzo del bestiame grosso e il quinto del bestiame minuto che si novera in Francia, la quale nondimeno in questo come in tutte le altre parti dell'agricoltura, è assai inferiore all'Inghilterra. E la stessa Lombardia, tanto famosa pe' suoi prati perenni e pe' suoi latticinj, se può, per le grosse mandrie pareggiarsi quasi all'Inghilterra, è poi poverissima di bestiame minuto.

Non ha molti anni nessuno di noi dubitava che l'agricoltura italiana non tenesse il primo luogo in Europa. Chateauvieux, e Sismondi celebravano allora a gara l'Italia maestra delle arti rurali: e il sistema equo e fraterno delle mezzadrie toscane e delle masserie lombarde veniva degnamente contrapposto al sistema inflessibile degli affitti a somma fissa, e alle disumane conseguenze della nomade e famelica plebe dei giornalieri questuanti lavoro in sull'uscio dei grassi fittajuoli. Ora si ricomincia a dubitare; le mezzadrie trovano autorevoli oppositori; le masserie patriarcali si lasciano; i volghi campestri pajono sempre più

allontanarsi dalla nuova corrente che trascina
che trascina le città. Nei due scorsi secoli, anzi
fin dal momento in cui i commerci e le industrie si
trapiantarono dalle rive del mediterraneo a
quelle dell'adriatico, la vita italiana si rifece agreste.
Il maiz, il gelso, il riso diventarono allora grandi
e nuove industrie, che ci compensarono alcun poco del
languore in cui erano venute le nostre manifatture;
e le reliquie delle antiche nostre ricchezze, e de'
capitali commerciali furono volte all'agricoltura.
Oggimai non può dubitarsi che pigli cominciamento
un altro e diverso moto; si vogliono guadagni subiti
e miracolosi; non si temono grandi rischi per andare
incontro a grandi speranze; e la nuova generazione
impaziente di trovar la fortuna, sdegna le rassegnate
aspettazioni, e le lunghe pazienze dell'agricoltura.

# Dal Periodico = La fratellanza artigiana (Firenze 18 aprile 1875

## L'amministrazione del Regno d'Italia

Nel 1874 si sono consumati 102 Milioni di risorse del tesoro, il pareggio
resta nelle nuvole
Dalle convenzioni ferroviarie, di cui oggi si chiede ad ogni costo l'approvazione
si vogliono attingere 300 milioni di risorse, e il pareggio si allontana
sempre più
Dal Bilancio 1874 sono rimandati a quello del 75 ben 136 milioni di spesa,
sicchè i nostri veri residui attivi sono residui passivi, e tutti
i provvedimenti finanziarj si riducono a votare delle imposte, che
che portandoci al di là delle previsioni ci ingolfano a piene vele
nel mare magno dell'incognito nella borsa, bene inteso di chi paga,
ma non dei Conti che tirano
Per ristorare delle finanze i nostri legislatori ~~[illegible]~~ hanno accresciuto la tassa registro —
orbene, che cosa ci insegna una medesima esperienza fattane in Francia?
che nel 1874 le accresciute tasse di registro hanno dato 12 milioni di meno
del previsto e che la riscossione del 1874 in confronto di quella del 1873
ha dato 5 milioni e 627 mila lire di meno dell'anno precedente, il che
mostra che la tariffa grave finisce ovunque per inaridire la sorgente
della tassa
In Francia la tassa fondiaria pei beni rustici ed urbani ascende alla
complessiva somma di 333 milioni. in Italia questo onere
sale a 315 milioni
Se si considera però che il territorio della Francia ha una estensione
di più che 50 milioni di ettari, e che la rendita fondiaria
netta di quel paese si reputa superiore a 5000 milioni all'anno,
mentre in Italia non si crede raggiunga 1500 milioni, vediamo di
quanto maggiore è la tassa imposta sopra i beni immobili
del nostro paese —
In Italia poi la proprietà fondiaria va soggetta ad altri carichi, quali
non esistono in Francia, come per esempio la tassa della ricchezza
sugli interessi dei crediti ipotecarj, che sono ordinariamente
accollati al proprietario del fondo ipotecato —
il pane poi viene tassato da un imposta di 115 milioni, calcolata la
tassazione dei cereali, della farina, del macinato.

Non vi è paese in Europa dove il pane sia tassato a questo modo. In Francia non esiste macinato, in Prussia è ridotto a piccola cosa; in Inghilterra non esiste dazio-consumo, come è ordinato in Italia. Ma i nostri governanti non sapranno che taluna delle leggi di pubblica sicurezza, trasformandole pure e modificandole alla loro stregua per meglio assicurare le svariate industrie della vita e i conforti.

Le tasse sul consumo che colpiscono le classi meno agiate formano insieme al provento di quella imposta sulla ignoranza, e sulla superstizione, che è il Lotto, il 14 per cento della entrata ordinaria effettiva.

Il Lotto dal 1862 a tutto il 1876, ha sottratto alle tasche del nostro popolo la enorme somma di 805 milioni, non rese in media che Lire 24 milioni netti all'anno. Vale la pena conservare una così perniciosa macchina finanziaria per un provento così limitato?

A che creare casse di risparmio, se manteniamo un sì grande incentivo allo sciupio dei risparmi, come appunto è il Lotto?

Vol. I

al f. 1. – 1858. 28 gennaio
Istituzione d'insegnamento
incaricato di proporre
un sistema di catastazione
(in relazione alle viste contenute
nell'editto 14 [illegible] 1818
Scuola gratuita (1850) d'istituto
[illegible] [illegible] del mi[illegible]
poi relazione [illegible] 3 luglio 1858
Bellissima relazione,
storica in argomento, e
bene motivata per l'intento
proposto, cui segue il decreto
che istituisce l'[illegible]
Programma dell'insegnamento [illegible]

23. | Fasc.

[illegible] dell'istituto

de

i;

...e pubbliche di tutte quelle
...ritori –
...(Stati) con di due specie, l'uno di [illegible], p. capitazione
...[illegible], ed è distribuito tra i possessori [illegible]
...le Città che a simil tributo è soggetta.

...e la Commissione)
...ive il metodo da
...posta, o dazio pubblico

...iam) ut agri sic in censum
...n qua Civitate, et in quo pago sit:
...(t)arvum quod intra decem
...um esse videatur: vinea
...erum, et quot arbores habeat:
...os proximos sectum erit
...rum esse videatur: item
...estimet – (L. 4. pr.) Pandette Vol. XIV pag 852

...20 dell'era cristiana)

...circostanze) doveva quello
...zione del terreno tenuto
...la imposizione, quante viti
...piante contenesse l'oliveto,
...ebbi, ne segue che
...abile non debbasi
...che il Perito debba
...i cosa, e conoscer bene
...piante, rilevarne le
...pini, e le piante
...rreno sia fertile o
...costanze [illegible]

852. 855. 856

...fino ai tempi de' primi
...gni. Ma nell'anno 369
...annuale e ottimo, che

...del censo, e la distribuzione
...[illegible] dell'esazione dei tributi. [illegible]

Sch. La spesa ... [illegible]
... [illegible] ... 1927. —

Leg. [illegible] ... 15 . . . . . .

al proposito ... di ... [illegible]

---

Swiffe. Progetto ... [illegible] } non conta la facoltà
Relazione ... 6 } al governo ... [illegible]
(... [illegible] ... 17 ... 2)
osservaz. ... [illegible]

Sostenuta ... [illegible]
... [illegible]

Vol. I

a f. 1 a 50 1853 2 volumi ...
Istituzione d'insegnamento
incaricato di preparare
un sistema di catastazione
(in relazione alle viste contenute
nell'editto 1818)
decreto ... 1850 istituisce
relazione ... del ministro
poi relazione ... luglio 1858
Bellissima relazione,
storica, argomentata e
bene motivata per l'intento
proposto, cui segue il decreto
che istituisce ...

Programma dell'insegnamento ... a f. 18 — 25
I ... del catasto
II attivazione
III conservazione
Legge ... giugno 1855
classificazione generale
accertamento dei beni
stime
dei fabbricati
" terreni

Seguono — Leggi, Decreti, Istruzioni
fino a f. 105 ... riguardanti ... frequentemente ...

a f. 108 = 207
nomenclatura, e definizioni
(qualificazione)
(intestazioni)
(operazioni, ... stabilimenti)
... spese
Procedimento ... giudiziario

...

ti;

... pubbliche di tutta quella
...ritorio —
... (...) erano di due specie, l'uno di capo, o capitazione ...
..., ed è distribuito tra i possessori
... città che a simil tributo è soggetta.

... la commissione)
... il metodo da
...posta, o dazio pubblico

...iam) et agri sic in censum
... qua civitate, et in quo pago sit:
... arvum quod intra decem
... esse videatur: vinea
...erum, et quot arbores habeat:
...os proximos sectum erit
... esse videatur: item
... estimet — (l. 4. pr.)

Pardessus Vol. VIII pag. 852

... 20 dell'era cristiana)

... circostanze) doveva quello
... del terreno tenuto
... imposizione, quante viti
... piante conteneva l'oliveto, ...
..., ne segue che
...abile non debbasi
... che il perito debba
... cosa, e conoscer bene
... piante, rilevarne le
... e le piante
... terreno sia fertile o
...

... 1852. 1855. 1856

... fino ai tempi de' primi
... Ma nell'anno 364
... annuale e ordinario, che

... del censo, e la distribuzione
... della esazione dei tributi.

L. 7675185
13,250,000

07675185
12250000

383759325.0000
15350370
15350370
7675185

9,402101,625.0000

La [illegible] senza il fondo
non [illegible], onde...
i fondi restando improduttivo,
non dovrebbe avere un [illegible] della
speciale (dal valore di stima [illegible] il valore del fondo)

Il censo fondato sulla ~~[illegible]~~ [illegible]
è quello che conviene ad un
governo giusto, ad una
ragione [illegible] ed illuminata

1 Ettaro = M.q. 16,000

10 [illegible] 100,000 = 1,000000

1 Kilom. M.q. = 1000000 ~~[illegible]~~

Nè la bella opera del Conte degli
Carli, nè quella del Conte [illegible]
soddisfanno al desiderio di chi volesse
penetrare più addentro nelle particolarità
~~[illegible]~~ di questo Censimento (il milanese).
Sono quelle opere più panegiriche
che critiche — (maggio 4 50-51)

Le stime furono quel che furono...
Il Censimento — milanese è [illegible] [illegible]
bisognevole di rinnovazione

È increscevole che in oggetto di tanta
importanza (perequazione)
debba riuscire problematica e trattato
quasi per semplice congetture, e mentre
si fa un catasto così minuto e scrupoloso,
si debba poi decidere di milioni per semplice
approssimazione

in proporzione del reddito del quale
è produttivo per se stesso, secondo
le sue condizioni oggettive cioè di
abitazione, e di forma, e di uso,
di cui è per se stesso suscettivo,
fatta astrazione da ogni condizione
soggettiva del proprietario cui appartiene,
dell'uso al quale il medesimo lo adopera,
dagli oneri e delle spese che il proprietario
sostiene per l'uso stesso, tranne quelle
che la ~~[illegible]~~ legge stessa considera,
come inerenti necessariamente al
fabbricato, determinandone la
detrazione l'importo in un aliquota
del reddito lordo, e fatta quindi
pure astrazione dell'eventuale
improduttività del fabbricato derivante
dalle speciali condizioni e modalità
[illegible] il proprietario ne lo usa
Per la stessa legge l'unico criterio
che deve servire alla determinazione
del reddito dei fabbricati è quello del
valore locativo dei medesimi;
epperò quando il fabbricato non sia
affittato, il relativo reddito d'assoggettarsi
all'imposta non è già quel prodotto
che il fabbricato possa dare al
proprietario a seconda dello speciale
modo col quale ne fa uso, ma bensì
unicamente il prezzo di locazione
del quale il fabbricato sarebbe suscettibile
comparativamente ad altri
fabbricati posti in pari condizioni
e circostanze

Parte [illegible]
[illegible] valore locativo [illegible] affitto [illegible]
[illegible] in fondi, onde il valore locativo
[illegible] proporzionato [illegible]
o più [illegible] dei fondi,
[illegible]

...e pubbliche di tutto quelle
...ritori —
...[illegible]) erano di due specie, l'uno di ~~[illegible]~~ capo, [illegible] capitazione [illegible]
...[illegible], ed è distribuito tra i possessori
...[illegible] città che a simil tributo è soggetta.

...e la [illegible])
...ive il metodo da
...posta, ed è pubblico

...[illegible]) ut agri sic in censum
...n qua civitate, et in quo pago sit:
...arvum quod intra decem
...um esse videatur: vinea
...erum, et quot arbores habeat:
...os proximos sectum erit
...rum esse videatur: item
...estimet — (L. [illegible]) Pardessus Vol. VIII pag 852.

...20 dell'era cristiana)

...circostanze) doveva quello
...sione del terreno tenuto
...lla imposizione, quante viti
...piante contenesse l'oliveto,
...blico, ne segue che
...abile non debbasi
...a che il perito debba
...i cosa, e conoscer bene
...iante, rilevarne le
...pini, e le piante
...rreno sia fertile o
...rostanze [illegible]

...852. 855. 856

...fino ai tempi dei primi
...[illegible]. Ma nell'anno 3[illegible]
...annuale e ostinato, che

...del censo, e la distribuzione
...[illegible] dell'esazione dei tributi.

Se fermi i contingenti ed
invariabili fra loro
Perequaz. Conguagli rispett.
Provincie)
inutile l'occuparsi della proporzionalità
fra contribuenti, e inoltre
non si conoscono prima della nuova stima —

Nella nuova stima deve prefiggersi
la proporzionalità dei singoli enti
stimati, e questa deve poi [illegible]
sussistere fra contribuenti

e la legge [illegible] l'indispensabile [illegible]

---

Stima per tariffe.

osserv. di molti nella III [illegible] — Questione la più difficile, che merita di essere più che ogni altra approfondita, stando in essa l'essenza della perequazione ed il precipuo e massimo compito della Commiss...

---

L'imposta sui fabbricati, quantunque venga commisurata sul reddito reale e presunto dei medesimi, rimane pur sempre una imposta fondiaria, e non è punto a considerarsi una imposta personale, ossia sul reddito che ne percepisce il proprietario —
La Legge 26 gennaio 1865 non ha inteso di mutare natura alla imposta fondiaria per quanto riguarda i fabbricati, trasformandola da reale in personale, ma volle stabilire un modo uniforme di accertamento della imposta medesima allo scopo di perequarla nelle diverse provincie dello ~~[illegible]~~ Stato, esclusa quindi ogni detrazione per canoni, livelli, debiti, volendo che il fabbricato sia gravato dell'imposta in proporzione

Vorrei che coloro che abbiano
a trattare la causa dei Veneti
fossero bene istrutti della
materia, onde sperarne
pronte - efficaci le loro
arringhe; giusta il precetto
di Orazio
„Verbaque, provisam rem, non
invita sequuntur;
perche infatti apparecchiata la [illegible]

244 [illegible]
208 [illegible]
1,05[illegible]
275[illegible]
276[illegible]
2,20[illegible]
3,11[illegible]
6 1[illegible]
22 6
25
3

f 133 –

Per la massima
che una disposizione
qualunque legislativa
debba essere efficace
per l'intera estensione
del Regno
le Provincie Venete
furono, sono, e saranno
sempre pregiudicate

Un peso sì [illegible],
che sebbene portabilissimo
da tutti insieme
può schiacciare
chi vi sta posto
malamente sotto
(avv. Stat. II p. 667)
sviluppasi pure
problema insolubile
che potrebbe essere
paragonato alla
quadratura del circolo

1. 2007[illegible]
1867[illegible]8
1999[illegible]

2 19,170,995
17717438
1993847

3 2776,087
2508,719
267,368

4 3491696
3437114
54,58[illegible]

5 827
782[illegible]
45

…e pubbliche di tutte quelle
…ritorio –
…ti) era di due specie, l'uno di Lago, l'altro [illegible]
…ed è distribuito tra i possessori
…altre Città che a simil tributo è soggetta.

…e la [illegible])
…ive il metodo da
…imposta), o dazio pubblico

…iano) ut agri sic in censum
…n qua Civitate, et in quo pago sit:
…arvum quod intra decem
…num esse videatur: vinea
…erum, et quot arbores habeat:
…os proximos sectum erit
…rum esse videatur: item
…estimet – (L. 4. [illegible]) Pandette Bol. VIII pag 852.

…20 dell'evo cristiano)

…circostanze) doveva quello
…sione del terreno tenuto
…lla imposizione, quante [illegible]
…iante contenesse l'oliveto,
…ili, ne segue che
…ibile non debbasi
…che il perito debba
…i cosa, e conoscer bene
…iante, rilevarne le
…puri, e le piante
…erreno sia fertile o
…costruire

…852. 855. 856

…fino ai tempi de' primi
…pri. Ma nell'anno 314
…annuale e ordinario, che
…del censo, e la distribuzione
…tori dell'esazione dei tributi.

Se ferme le contingenti ed
invariabili fino alla
seguente [illegible] rispett.
[illegible] 2
inutile l'occuparsi della proporzionalità
fra contribuenti, e in ogni modo
non si [illegible] prima della nuova stima

della nuova stima deve proporsi
la proporzionalità de' singoli enti
[illegible], e questo [illegible] per [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] che
[illegible] ogni
[illegible] in esso
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] non è

[illegible] imposta
[illegible] che

[illegible] non ha
[illegible] alla imposta
[illegible] quando è
[illegible] reale
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] Stato,

[illegible] che
aspettato al gravare [illegible] imposta
la proporzione

Vorrei che coloro che abbiano
a trattare la causa dei Veneti
fossero bene istrutti della
materia, onde sperarne
pronte ed efficaci le loro
arringhe; giusta il precetto
di Orazio

"Verbaque provisam rem, non
invita sequuntur"

perchè infatti apparecchiata la
... mente

2449405
2081,681
1,057,540
2759377
2762,491
2,206,256
3,113,224
6192140
22,691,094

25771 : 6 / 10
257100
1,000000

1. 20,017,106
18679876
1337230

2 19,110,795
17717438
1393847
12027271
11570675
456596

3 2776,087
2508719
267368
12027277
11570675

4 3491696
3437114
54,582
456596

5 8270598
7820,040
450,558

7. 338 95334
3 3 30,353
364,981

8 10,184586
9625833
558753

v 1. 1,394290 – 1.392817
v 2. . . . . . . 267368
v 3. . . .
v 4 54,582
v 5 450,558
6 . . . . . . 456596
7. . . . . . . 364981
8, 558753
9.278629

2826789
2268,150
378639
2802069
41762

... pubbliche di tutto quel territorio –
... (detti) con due specie, l'uno di Capo, o Capitazione, l'altro
... di Testatico; ed è distribuito tra i possessori
... della Città che a simil tributo è soggetta.

... e la commisurazione
... il metodo da
... imposta, o dazio pubblico

... (Ulpiano) ut agri sic in censum
... in qua Civitate, et in quo pago sit:
... arvum quod intra decem
... num esse videatur: vinea
... erum, et quot arbores habeat:
... os proximos sectum erit
... rum esse videatur: item
... estimet – (l. 4. pr.) Pandette Bot. VIII pag 852

... 20 dell'era cristiana).

... (circostanze) dovea quello
... sione del terreno tenuto
... la imposizione, quante viti
... piante contenesse l'oliveto,
... (ta)bili, ne segue che
... (t)abile non debbasi
... che il perito debba
... cosa, e conoscer bene
... piante, rilevarne le
... pure, e le piante
... terreno sia fertile o
... costanze

... 852. 855. 856

... fino ai tempi del primo
... regno. Ma nell'anno 344
... annuale e ordinario, che

... del censo, e la distribuzione
... dell'esazione dei tributi.

Se fermi i contingenti ed invariabili [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] rispett.

[illegible] [illegible]

inutile l'occuparsi della proporzionalità fra contribuenti, ed inoguinazioni non si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nella nuova [illegible] deve proteggersi la proporzionalità [illegible] singoli [illegible] [illegible] e questa [illegible] [illegible] [illegible]

23 [illegible] 68

115 [illegible]

[illegible] 1916,56,80 [illegible]

[illegible]

9 = superf. [illegible]

9 = superf. 12 [illegible]

Padova = pct [illegible]

S = superf. in [illegible] 292 333,75

= Rendita — [illegible]

= Imposta —

[illegible] 646 2444,67 / 20295875

? 292 333,75

60706195

344337917

2066027507

344357917

9

[illegible] 90 [illegible] 1253

3279000160

2466.08907

Vorrei che coloro che abbiano
a trattare la causa dei Veneti
fossero bene istrutti della
materia, onde sperarne
pronte ed efficaci le loro
arringhe; giusta il precetto
di Orazio

„Verbaque, provisam rem, non
invita sequuntur";

perchè infatti apparecchiata la
materia, le parole spontaneamente

...teria
...tai

... di
...nere
...ssata)
...pre
... di
...o di
...o degli
...tti ne
...e istrutti;
...a stato
...a
... in faccia
...ute

...e pubbliche di tutte queste
...ritorio –
...diti) erano di due specie, l'uno di luogo, e l'altro di capitazione [illegible]
...ti, ed è distribuito tra i possessori
...la Città che a simil tributo è soggetta.

... e le somministra)
...ive il metodo da
...posta), o dazio pubblico

...iam) et agri sic in censum
in qua Civitate, et in quo Pago sit:
...arvum quod intra decem
...um esse videatur: vinea
...erum, et quot arbores habeat:
...os proximos sectum erit
...num esse videatur: item
...estimet – (L. 4. ppa) Pand. ill. Pot. VIII pag 852

...20 dell'era Cristiana)

...circostanze) doveva quello
...sione del terreno tenuto
...la imposizione, quante viti
...iante contenesse l'olivato,
...hio, ne segue che
...abile non debbasi
... che il Perito debba
...i cosa, e conoscer bene
...iante, rilevarne le
...pini, e le piante
...reno sia fertile o
...rostruose [illegible]

...852. 855. 856

... fino ai tempi de' primi
...gni. Ma nell'anno 314
... annuale e ordinario, che

... del censo, e la distribuzione
...tori dell'esazione dei tributi.

[illegible]

Se fermi [illegible] contingenti ed invariabili [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] rispett.
[illegible] [illegible] 2
inutile [illegible] della proporzionalità fra contribuenti, e in ogni modo non si [illegible] [illegible] della nuova [illegible]

Nella nuova [illegible] deve [illegible] la proporzionalità dei singoli enti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

<u>Carico</u> — Per essere giusto ed equo dev'essere proporzionato al valore effettivo sul predio rustico e sull'urbano; sulla semplice campagna e sulla deliziosa villa; sulla modesta casuccia, e sul sontuoso palazzo —

Equità pur vorrebbe che la parte di rendita di certi mobili predj costituente in comodi ed in delizie anziché in [illegible] fosse equiparata ad una somma di danaro, e tassata colla rendita reale

Ma si oppone che verrebbe tassata doppiamente la proprietà fondiaria

a togliere tale disparità provvide il legislatore regolare la quota complessiva in una proporzione sopportabile stando infatti che l'immobile qual è sempre il vero debitore deve dare al suo debitore (il [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] e l'altra parte [illegible] [illegible] imposta —

443. [illegible]
47. [illegible]
3. [illegible]

493
14 [illegible]

507

Vorrei che coloro che abbiano a trattare la causa dei Veneti fossero bene istrutti della materia, onde sperarne pronte ed efficaci le loro arringhe; giusta il precetto di Orazio

„Verbaque, provisam rem, non invita sequuntur;"

perchè infatti, apparecchiata la materia, le parole spontaneamente

teria

rai

di

vere

tata;

pre

di

, di

degl

ti ne

istrutti;

stato

faccia

le

le pubbliche di tutte quelle
ritorio —
ti stessi) era di due specie, l'uno di Capo, o Capitazione,
ti, ed è distribuito tra i possessori    testatico;
altre Città che a simil tributo è soggetta.

a la Commissione)
ive il metodo da
imposta, o dazio pubblico

iani) et agri sic in censum
in qua Civitate, et in quo pago sit:
arvum quod intra decem
um esse videatur: vinea
erum, et quot arbores habeat:
os proximos sectum erit
rium esse videatur: item
estimet — (L. 4. ptm)    Pardessus Bol. VIII pag 852

20 dell' era cristiana)

circostanze) dovea quello
sione del terreno tenuto
la imposizione, quante viti
piante conteneva l'oliveto,
tutti, ne segue che
abile non debbasi
che il Perito debba
cosa, e conoscer bene
ante, rilevarne le
fini, e le piante
reno sia fertile o
costanze

852. 855. 856

fino ai tempi de' primi
gni. Ma nell'anno 364
annuale e ordinario, che

del censo, e la distribuzione
dell' esazione dei tributi.

Se fermi i contingenti ed
invariabili fino al[?]
Relegand Lorenzano rispett.
Bravo zane
inutile l'occuparsi della proporzionalità
fra contribuenti, e inoguinand[?]
non si cambiano prima della nuova lista

Nella nuova stima deve proporsi
la proporzionalità per i singoli enti
[illegible] tra loro pr. rispetto

Vorrei che coloro che abbiano
a trattare la causa dei Veneti
fossero bene istrutti della
materia, onde sperarne
pronte-efficaci le loro
arringhe; giusta il precetto
di Orazio

„Verbaque, provisam rem, non
invita sequuntur„

perchè infatti, apparecchiata la
materia, le parole spontaneamente
la seguiranno.

In caso diverso, senza materia
apparecchiata, sarebbe assai
facile di soccombere

In concorso ed in confronto di
coloro che sempre ne tennero
e ne tengono ammassata,
giacchè lo Stato Veneto
dal 1805 in poi, fu sempre
direi quasi la vittima di
coloro in argomento di
censo ed imposte —

So bene poi che nel novero degli
Ispettori Censuarj molti ne
sono abilissimi, e bene istrutti;
ma potremo noi fare stato
della loro franchezza
in difesa della verità in faccia
a chiunque?

È motivo in qualche parte
a dubitarne —

---

...pubbliche di tutte quelle
...sitori —
...) eran di due specie, l'uno di Capo, o Capitazione
...di, ed è distribuito tra i possessori
...la Città che a simil tributo è soggetta.

...la Censuaria ...)
...il metodo da
...posta, o dazio pubblico

...iam) ut agri sic in censum
...in qua Civitate, et in quo Pago sit:
...arvum quod intra decem
...um esse videatur: vinea
...erum, et quot arbores habeat:
...os proximos sextum erit
...rum esse videatur: item
...estimet — (L. 4. ...) Pandette Vol. VIII pag. 852

...20 dell'era Cristiana)

...circostanze) doveva quello
...fiore del terreno tenuto
...la imposizione, quante viti
...piante contenesse l'oliveto,
...ne segue che
...abile non debbasi
...che il perito debba
...i cosa, e conoscer bene
...piante, rilevarne le
...pini, e le piante
...reno sia fertile o
...rottura ...

852. 855. 856

...fino ai tempi de' primi
...gni. Ma nell'anno 314
...annuale e ordinario, che

...del Censo, e la distribuzione
...tori
...dell'esazione dei tributi.

805500
718608
111398
1635406

1635406

...ue

...nche tavole pubbliche di tutto quello ...ordinato territorio –

...amento pei tributi stessi) eran di due specie, l'uno di capo, o capitazione ...su rag. dei predj, ed è distribuito tra i possessori ...ritorio di qualun città che a simil tributo è soggetta.

... stima ed la commissione)

... si prescrive il metodo da ...ivo dell'imposta, o dazio pubblico

...rimesi Ulpiano) ut agri sic in censum ...sque, et in qua civitate, et in quo pago sit: ...abent: et arvum quod intra decem ...uot jugerum esse videatur: vinea ...uot jugerum, et quot arbores habeat: ...em annos proximos sectum erit ...uot jugerum esse videatur: item ...defert estimet – (l. 4. pr.) Pandette Vol. VIII pag 852

...nell'anno 220 dell'era cristiana)

...(variazi di circostanze) doveva quello ...are l'estensione del terreno tenuto ...al tempo della imposizione, quante viti ...quante piante conteneva l'oliveto, ...ivoli, i boschi, ne segue che ...d'uno stabile non debbasi ...dini, ma che il perito debba ...ame ogni cosa, e conoscer bene ...delle piante, rilevarne le ...uolo, e i fini, e le piante ...e se il terreno sia fertile o ...lità di circostanze ecc.

vedi pag 852. 855. 856

...uso)

...era in uso fino ai tempi de' primi ...da dei bisogni. Ma nell'anno 314 ...un tributo annuale e ordinario, che

...ci, la tavole del censo, e la distribuzione tra i possessori
3° – dell'esazione dei tributi.

[illegible]

Dalla lettera del D.r G. Guttierez
Deputato al Parlamento
ai suoi elettori del Collegio
di Melegnano

Nell'imperfetto regime costituzionale...
... Sforziamoci da cavare il miglior
frutto che si possa...

La proprietà fondiaria non può
essere colpita in tutte le parti
d'Italia dal contributo prediale
nelle stesse proporzioni

Nella tanta varietà di catasti, e di
apprezzamenti nel valore, come mai
applicare con uniforme misura
un'imposta sulla terra
in tutte le parti della penisola?

L'Italia nel concetto febbrile dell'
unità ha sagrificato tutte le
sapienze legislative del passato.
La teoria dell'unificare ha portato
la devastazione in tutti gli
organismi locali preesistenti;
in questa audace demolizione
la sapienza dei nostri padri andò
~~[illegible]~~ dispersa al vento come
la polve dei sepolcri; e su queste
ruine volontarie noi abbiamo
innalzato l'edificio novello.
Se fu opera insana o savia lo diranno
i tempi che sovrastano gravidi di
lamenti e di speranze –

Imposte nuove sono come le scarpe... (Cavour)
Sarebbe stato opera provvida dei primi
Parlamenti il decretare, appena formato il Regno,
una generale triangolazione per accertare la vera
produttività di tutto quanto il territorio;
in varie parti l'operazione era da compiersi
sulla base catastale già esistente; ma l'opera
sarebbe compiuta in tutta la penisola; una vera
e giusta perequazione sarebbesi venuta operando;

Ma guardiamoci
dal ricercare una soverchia
uniformità nelle cose umane.
Poichè niuna è più alla
natura contrario dello spirito
di generale sistema, e di
conformità perfetta.
Mario Pagani: Saggi politici

2 i Legislatori avrebbero dei criterii fissi e certi coi
quali fissare i tributi –
Così come si procede ora, si colpisce a caso, e
colla stessa legge si sana e si ferisce; si ordinano e
si scompagnano e si unificano legislazioni,
mossi in fatto da ipotesi e comparazioni
progettamente a una serie di esperimenti:
[illegible] dell'azione riparatrice del tempo
che possiamo attenderci la stabilità e

...ge

...nche Tavole pubbliche di tutto quel
...porzionato territorio –
...amento pei tributi stessi) erano di due specie, l'uno di Capo, p. Capitazione
...in ragione dei predj, ed è distribuito tra i possessori
...ritorio di quella Città che a simil tributo è soggetta.

... stima o la commisura)
... si prescrive il metodo da
...ivo dell'imposta, o dazio pubblico

...nuovi Ulpiano) ut agri sic in censum
...asque, et in qua Civitate et in quo Pago sit:
...habeat: et arvum quod intra decem
...quot jugerum esse videatur: vinea
...quot jugerum, et quot arbores habeat:
...em annos proximos sectum erit
...quot jugerum esse videatur: item
...ipse estimet – (l. 4. pr.) Pandette Vol. VIII pag. 852

...nell'anno 220 circa dell'era cristiana)

...(variarsi di circostanze) doveva quello
...are l'estensione del terreno tenuto
...al tempo della imposizione, quante viti
...quante piante conteneva l'oliveto,
...coli, i boschi, ne segue che
... di uno stabile non debbasi
...ini, ma che il Perito debba
...ame ogni cosa, e conoscer bene
... delle piante, rilevarne le
...lodo, e i pini, e le piante
... se il terreno sia fertile o
...lità di circostanze [illegible]

vedi pag. 852. 855. 856

...uso

...era in uso fino ai tempi de' primi
...da dei bisogni. Ma nell'anno 3[illegible]
...un tributo annuale e ordinario, che

...ò la Tavole del Censo, e la distribuzione
... tra i possessori
2° – delle esazioni dei tributi.

[illegible]

31 Pretti :: 5 L li : 1000
71 Cost: fa

3283660 l. 97

21,283,141,24 — 312,591

428° 6,28?, — 1,662,655

[illegible] fruttuosi della stima non si resero generali, le riforme soltanto di quando in quando, ed in ristrettissimi di stima che ne fosse la risultanza onde rilevare le vere fonti, e la realtà effettiva delle rendite e proporzionali ~~fra loro~~ fra di loro nelle parti [illegible]

[illegible] Uniramente di formare ~~importanza~~ [illegible] era da ricercarsi prima di poter giudicare intorno alla congruenza proporzionalità delle rendite dei terreni — La stima dei fabbricati, Perciocchè fruttuosi d'una Provincia generalmente d'una sola mente agricola non è indubbio che traune [illegible] molti casamenti di alcune principali borgate (e della Città) e [illegible] presso gli [illegible], tutti gli altri [illegible] dipendenti sieno addetti all' agricoltura — E poichè la rendita che quindi ne dipende o ne parta [illegible] va già la massima parte di [illegible] valori comprendenti in quella dei terreni, così [illegible] della rendita di questi non sono o non crediamo [illegible] questo una detrazione del tutto [illegible] annuamente variabile e corrispondente [illegible] è che incoerenti e sproporzioni [illegible] nella stima [illegible] degli ultimi, questi estimi

accessorj fruttifici fabbricati rurali e di quegli addetti o inservienti e necessarj all' agricoltura (e pastorizia) non hanno valore se non in quanto sono il principale strumento necessario alla coltura del terreno e fanno parte integrante della rendita dei medesimi

vedi [illegible] fabbricati. Luoghi varie di leggi — decreti, disposizioni

[illegible]

...nelle Tavole pubbliche di tutto quel determinato territorio —

...amento pei tributi [illegible]) era di due specie, l'uno di Capo, o Capitazione, l'altro ... in ragione dei predj, ed è distribuito tra i possessori ... stabile di quella Città che a simil tributo è soggetto.

... stima colla Commissione)

... si prescrive il metodo da

...ivo dell'imposta, o dazio pubblico

...nei Ulpiano) et agri sic in censum ...eque, et in qua Civitate, et in quo pago sit; ...abeat: et arvum quod intra decem ...uot jugerum esse videatur; vinea ...uot jugerum, et quot arbores habeat; ...em annos proximos sectum erit ...uot jugerum esse videatur: item ...defalt estimet — (L. 4. pr.) Pand. Ital. Vol. VIII pag. 852

...nell'anno 220mo dell'era Cristiana)

...' variarsi di circostanze) doveva quello ...are l'estensione del terreno tenuto ...al tempo della imposizione, quante viti ...quante piante conteneva l'oliveto, ...oli, i boschi, ne segue che ... d'uno stabile non debbasi ...[illegible], ma che il perito debba ...ame ogni cosa, e conoscer bene ..., delle piante, rilevarne la ...lo, e i frutti, e le piante ... se il terreno sia fertile o ...lità di circostanze [illegible]

vedi pag. 852 . 855 . 856

...ugo

...era in uso fino ai tempi de' primi ...da dei bisogni. Ma nell'anno 314 ...un tributo annuale e ordinario, che

...tà, le Tavole del Censo, e la distribuzione ...tra i possessori
13° — Dell'esazione dei tributi.

[illegible]

14,8743

1487124
1285437.29
120987654

120987654
3518406
371.60
2,46
50
1285,42616

80 — 69135024
6 — 58578578
1209928848

80 — 69135024
6 — 5157857
7432080978

80 — 69135024
7 — 60493827
75184067

2380691
2987269
00665

1157
8641972
864197

con | cah
contest 827 — 14607092
2241908
1973
3709.....
200786
199710
191431
187654

191431 .....
20078622
20678 6290

922 780
2229

79.57 7957
77.11 77.11
240

3224000
26124
79360

2990008
260
10540648
40181216
52235858

57032
241908
08940
08786790 | 1941396
49910 | 10
1941296
8764,5340

5290

e ſ annotazioni ~~relative~~ Spese di leggi ne latin ov

1. dei conflitti di giurisd. – pag 9.10 – 11 – 12
~~strade grandi~~
2. strade pubbl. – pag 25 = 26
3. Strade comunali – 41.40 – 47
Regole di tutela – 42.42 – 43
4. Strade Provinciali – 3.7.8 5 6

stice

...si vede nelle Tavole pubbliche di tutto quel determinato territorio –
...ramente i tributi stessi) eran di due specie, l'uno di Capo, o Capitazione, l'altro
...si in ragione de' predj, e distribuito tra i possessori del territorio di quella Città che a simil tributo è soggetta.

...tta stima colle Commissione
...le si prescrive il metodo da
...tativo dell'imposta, o dazio pubblico

...espressioni Ulpiano) et agri sic in censum
...jusque, et in qua Civitate, et in quo Pago sit:
...s habeat: et arvum quod intra decem
...quot jugerum esse videatur; vinea
...quot jugerum, et quot arbores habeat:
...decem annos proximos sectum erit
...quot jugerum esse videatur: item
...ui defert estimet – (L. 4. pr.) Pandette Vol. VIII pag 852.

... nell'anno 220 dell'era Cristiana)

...al variarsi di circostanze) doveva quello
...erare l'estensione del terreno tenuto
...al tempo della imposizione, quante viti
...o, e quante piante conteneva l'oliveto,
...eaxoli, i boschi, ne segue che
...re di uno stabile non debbasi
...ltini, ma che il Perito debba
...esame ogni cosa, e conoscer bene
...le delle piante, rilevarne le
...il frutto, e i prati, e le piante
...e se il terreno sia fertile o
...talità di circostanze

vedi il 852 . 855 . 856

...censo

...h'era in uso fino ai tempi del primo
...onda dei bisogni. Ma nell'anno 369
...un tributo annuale e ordinario, che

...celi, le Tavole del Censo, e la distribuzione
...ti tra i possessori
...Dell'esazione dei tributi.

11 Geo. 4 c. 1–5

12 Lyliorg 1.1.57

…ritte

…si V. nelle tavole pubbliche di tutte quelle …
…per l'ordinamento territorio –
…propriamente pei tributi [illegible]) eran di due specie, l'uno di Capo, o Capitazione
…si in ragg. dei predj, ed è distribuito tra i possessori … testatico,
…el territorio di quelle Città che a simil tributo è soggetta.

…lla stima ed la Commissione
…ale si prescrive il metodo da
…tativo dell'imposta, o dazio pubblico

…:

…(esprimesi Ulpiano) ut agri sic in censum
…cujusque, et in qua Civitate, et in quo pago sit;
…os habeat: et arvum quod intra decem
…, quot jugerum esse videatur; vinea
…i quot jugerum, et quot arbores habeat;
… decem annos proximos sectum erit
…a quot jugerum esse videatur: item
… qui defert estimet – (l. 4. ppa) Pandette Vol. VIII pag 852.

(… nell'anno 220 dell'era cristiana)

… al variarsi di circostanze) doveva quello
…iderare l'estensione del terreno tenuto
… al tempo della imposizione, quante viti
…iso, quante piante conteneva l'oliveto,
… pascoli, i boschi, ne segue che
…lore di uno stabile non debbasi
…Attivi, ma che il Perito debba
… d'esame ogni cosa, e conoscer bene
…dole delle piante, rilevarne le
… del fondo, e i fini, e le piante
…, e se il terreno sia fertile o
…ntalità di circostanze ec. ec.

(vedi pag 852. 855. 856

…l censo)

…, ch'era in uso fino ai tempi del primo
…seconda dei bisogni. Ma nell'anno 349
…te un tributo annuale e ordinario, che

…

…rsuali, le tavole del censo, e la distribuzione
…buti tra i possessori … 3°. – dell'esazione dei tributi.

[illegible]

[ Annesso 1° ]

## Elaborazione di Statistica

De censibus = Censo = recensione, stima, esposiz. nelle tavole pubbliche di tutto quelle cose che ciascheduno possedea in un determinato territorio –

È noto che presso i romani il censo (detto impropriamente pei tributi stessi) era di due specie, l'uno di capo, o capitazione, testatico, e l'altro del suolo

il censo ossia il tributo del suolo è quello che si pagava in ragion dei predj, ed è distribuito tra i possessori a proporz. di quanto ciascheduno possedea nel territorio di quella Città che a simil tributo è soggetta.

Le prime tracce di fare una giusta stima ce le somministra la Legge 4. ff. de Cens: colla quale si prescrive il metodo da tenersi nel fissare il quantitativo dell'imposta, o dazio pubblico che si pagava dal proprietario:

„ Forma censuali cavetur (così esprimesi Ulpiano) ut agri sic in censum
„ referantur: nomen fundi cujusque, et in qua Civitate, et in quo pago sit:
„ et quos duos vicinos proximos habeat: et arvum quod intra decem
„ annos proximos satum erit, quot jugerum esse videatur: vinea
„ quot vites habeat: olivetum quot jugerum, et quot arbores habeat:
„ pratum quoque quod intra decem annos proximos sectum erit
„ erit, quot jugerum: pascua quot jugerum esse videantur: item
„ sylvæ cæduæ: omnia ipse qui defert estimet – (L. 4. pr.) Pand. ille Vol. VIII pag 852

* Capitatio (capitazione) poi testatico
imposizione che si pagava per ciascuna testa di quegli uomini che erano ascritti al censo, e di quegli animali che si trovavano nel predio –

Se a quell'epoca ~~[illegible]~~ insegnava Ulpiano (: nell'anno 220 dell'era cristiana)
per fissare il dazio (corrigibile al variarsi di circostanze) dovea quello che ne faceva l'imposta considerare l'estensione del terreno seminato o seminati nel decennio prossimo al tempo della imposizione, quante viti avesse la vigna, quanto fosse esteso, e quante piante contenesse l'oliveto, e quanto fossero estesi li prati, li pascoli, i boschi, ne segue che p. fissare la rendita, ed il valore d'uno stabile non debbasi * attendere la denunzia dei Contadini, ma che il Perito debba da per se stesso sottoporre ad esame ogni cosa, e conoscer bene la qualità dei terreni, l'indole delle piante, rilevarne le superficie, conoscere le qualità del suolo, e i fiumi, e le piante che vi si additano conspicuamente, e se il terreno sia fertile o sterile p. natura –, o p. accidentalità di circostanze ecc.

( vedi pag. 852 . 855 . 856

* Il tributo con denominazione generale era chiamato
Indictio = imposizione
Augustio = [illegible]
[illegible]

Pand. Tom VIII pag. 827 e 830 Titolo IV del censo

Così in seguito la storia del censo e dei tributi, ch'era in uso fino ai tempi de' primi re di Roma, e veniva ordinato a seconda dei bisogni. Ma nell'anno 369 dalla fondazione di Roma, fu stabilito un tributo annuale e ordinario, che durò fino all'anno 586 di Roma ecc. ecc.

Si esamina: 1° quali possessi ecc. [illegible]
2° In qual modo si debbano fare l'esposizione censuale, le tavole del censo, e la distribuzione dei tributi tra i possessori
3°– della esazione dei tributi.

[illegible]

annesso 1°

un abbozzatura di statistiche
non si deve porre sulla
... dello stato, e ponderare a scrupoli

Dati ufficiali - per la produzione
esprime assai poco di quel si
fede -

... cinnamo al

... tra le Provincie

allegato E
alla Legge 20 Marzo 1865

Legge sul contenzioso amministrativo

art. 6 -

Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie
Le questioni relative all' ~~di~~ estimo catastale,
ed al riparto di quota, ~~a~~,
e tutte le altre imposte dirette
sino a che non abbia avuto luogo
la pubblicazione dei ruoli -
... di ogni controversia di imposte
gli atti di opposizione per essere
ammissibili in giudizio dovranno
accompagnarsi dal certificato
di pagamento dell'imposta
eccetto il caso che si trattasse
di domanda di supplemento

... amministrative, e nelle ...

... posto in tale

annunziato
dal nostro governo
fra i quali
e si teme
... nostre

che
sistemi
Italia
... 

annuario 1°
un abbozzatura di Statistica
non si deve porre fatta
... dell'esatto, e ponderare a scrupoli

Dati ufficiali — P. la produzione
agraria assai poco degni di
fede —

... tra le Provincie

Nulla trovo detto in questo
di approfittare della Celerimensura
ma essendo lasciato
ai Comuni di provvedere
al rilievo de' rispettivi
territorj, e ad associarsi
potevano essi farne tema

Celerimensura — vedi avviso dell'autore
Nuova Geodesia.
Vedi gli ... dell'articolo
... XVI ... 445
e fatti lvi riferiti

ed anzi ... tutta
la memoria
il progresso della Geodesia
in Italia particolarmente
nelle sue applicazioni
ai lavori pubblici ed al catasto
pag. 432 — 450

ingegnere in capo d'ogni strade
al tempo degli antichi Romani
... Curator viarum —

Il potere sostituire l'esperienza del fatto
all'autorità dell'uomo costituisce
il più sostanziale progresso
della geodesia nelle effettive
sue applicazioni

più generalità ...
Indi
applicazione della
Celerimensura
alla misura generale
particolare dell'Italia
altra ...
... notizie diverse
dell'opera
indi
Capo 1° ... principij
... 2° libri confronti
confronto
tra antichi Romani
e moderni

... e nelle ...
... con tale
... dal nostro governo
fra i ... tema
... nostre
... Italia
i Romani

... Statistica ...

All'onorevole Signore
Francesco Vidoni

annotaz 1ª

un abbozzatura di statistiche
non si deve porre tutta
[illegible] dell'esatto, e ponderare scrupoli

Dati ufficiali — p. la produzione
agraria assai poco degni si
fede —

[illegible] giungono al

Dalle istruzioni p. le stime dei beni
demaniali secondo il ~~[illegible]~~ 27 maggio 1864

Basta la superficie Veneta

| | superficie | Veneto | Veneto originario |
|---|---|---|---|
| 1864 | 57,971,203 | | 52,193,264 |
| mantova | 5,796,440 | 52,174,769 | |
| 1865 | 57,957,111 | | |
| mantova | 5,783,239 | 52,173,872 | |
| 1866 | 57,958,184 | | |
| mant | 5,785,398 | 52,172,786 | |
| 1867 | 57,960,516 | | |
| mant | 5,786,077 | 52,174,439 | |

P. 1-19 aprile 1816
[illegible]
7.170 = ciascun fornimento
è responsabile verso
il tesoro dell'intiero
pagamento delle quote
rispettivamente attribuite
D. 80 luglio 22/2 1864

prodotti
[illegible]
delegato
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

parlamentare, e [illegible]

imposto un tale
[illegible]

annunziato
dal nostro governo
[illegible]
e si teme
[illegible]
a nostra

che
[illegible]
Italia
[illegible]

mente
lire, dalle Provincie

[illegible]

annesso 1°
un abbozzatura di Statistica
non si deve porre tutta
[illegible] dell'esatto, e ponderare a scrupoli

Dati ufficiali — p. la produzione
agraria assai poco degni di
fede —

del Lombardo Veneto — giungono al

[illegible] tra le Provincie

Dalle istruzioni p. la stima dei beni
Demaniali, secondo il ~~regolamento 27~~
Decreto 22 maggio 1809, e precedente 27 maggio 1806

art. 18. I prezzi adeguati o medj del novennio
sui quali deve fissarsi il valore dei prodotti
si desumeranno dalle tabelle, che verranno
a parte trasmesse a ciascun subeconomo o delegato,
p. i beni esistenti nelle rispettive amministrazioni

Sarà cura dei sub-Economi o Delegati di rimettere
copia di detta tabella al Perito [illegible] presso
la Prefettura, e di comunicarla altresì al Perito
incaricato della stima

28 — L'economo farà pervenire a parte
al subeconomo o delegato a questi ai Periti Stimatori
e [illegible] le norme per la graduata detrazione
a titolo d'infortunj, e di spese d'amministrazione
[illegible] in generale p. ciascun dipartimento
nel corso delle alienazioni precedenti

[illegible]partimento, e nell'[illegible]

[illegible] con tale

annunziata
dal nostro governo
sua [illegible]
e si teme
[illegible]
la nostra

che
[illegible]
Italia
Romani

All'onorevole Signore
Francesco Vidone

*annuario 1°*
un abbozzatura di Statistica
non si deve porre tutta
[illegible] dell'esatto, e ponderare scrupoli

Dati ufficiali — per la produzione
esprimono assai poco degni di
fede —

Nel Lomb. Ven. — giungono al
governo centrale per l'ordine delle
Delegazioni Provinciali, che a loro volta
le ricevono dai Comm. Distrettuali, e
a questi vengono comunicate dalle
Deputazioni Comunali; e queste
affidano agli agenti Comunali
l'incarico di redigere le tabelle
statistiche; e gli agenti Comunali
le raccolgono per lo più, a
mezzo dei [illegible] Comunali —
In ultima analisi però sono gli
agenti Comunali che procurano al
governo le notizie per cui questa potrebbe
conoscere l'entità delle forze produttive
del paese — — con alta maggioranza
di codesti [illegible] manca il tempo,
e la volontà, o il sapere, o la diligenza
di adempiere all'incarico in modo
soddisfacente. In parte desumono i
dati statistici da [illegible] valutazioni,
in parte attenendosi a presenti —
[illegible] in continuo timore di
[illegible] con [illegible] imposte
non [illegible] a dare esatte indicazioni
le quali potrebbero a loro giudizio servir
di norma per la distribuzione di nuovi
eventuali aggravj —
• (N.B. — di [illegible] d'imposta
per 1863 [illegible] degli operati
[illegible] 11. ottobre 1863

ar.

... [illegible] tra le Provincie

prov)

... Barbieri

[illegible]
Capitale
[illegible] — [illegible], e [illegible]

)

... [illegible] con tale
[illegible]
[illegible]
sempre

... piccoli [illegible] — ... e annunziata
[illegible], e i piccoli proprietarj ... dal nostro governo
... sua [illegible]
..., e si teme
... anzi [illegible]
... le nostre

(piaceoli di proprio ... che
[illegible] ai [illegible]) ... sistemi
la [illegible] ... Italia
... [illegible]

... [illegible] tanto
... dalle proprietà loro
... ai vantaggi loro
la società si [illegible]

[illegible]

Signore

[illegible]

annuario 1°.
un abbozzatura di Statistiche
non si deve porre sulla
bilancia dell'orafo, e ponderare a scrupoli

uccà.

unati — [illegible] della Provincia

pre)

Grand Barbieri

rimeggia —
del Sepitale.
a cattiva — dipendentemente, e nell'amministr

nati)

un gl'ospiti — [illegible] con tale
a consegnarla — [illegible]

nota sempre

iti, a'piccoli figliuoli —
attigiuoli, ai piccoli proprietarj — e annunziato
a dal nostro governo
la sua bontà
, e si teme
perdere auspiciu
le nostre

che (spiaccechi di proprie
ricchezze ai [illegible]) — che
mente loro fra — i sistemi
Vostra — in Italia
chi Romani

a tutti i cittadini dentro
e persone, e alle proprietà loro
impiegherà ai vantaggi loro
e così la società si accresce.

Signore

annuario 1°
un abbozzatura di Statistica
non si deve porre sulla
bilancia dell'orafo, e ponderare a scrupoli

abbandonati alla cura straccia.
dei municipj

... unità ... tra le Provincie

... 08 ... stata ... prov.)

## Sismondi Econom. politica — trad. Barbieri

v. I. pag. 169 = Tre fonti permanenti di ricchezza —
" 106 a 129 = in qual modo la rendita nasca dal capitale.

" I. pag. 188–197 influenza del governo sugli avanzi della coltivazione
storia, istruttiva
(a pag. 195 = rivoluzione della Prussia)
(" pag. 196–197 = abitanti della Svizzera svizzeri)

T. I. pag. 261 – 284 = coltivazione per affitto
viene generalmente riguardato qual conseguenza
di progressi dell'incivilimento...
pag. 261) il proprietario, ed assicurarsi una annua rendita sempre
eguale, cede in affitto un podere ecc.
pag. 269 ... (Irlanda) grandi affitti, e piccoli fittajuoli —
il grande appaltatore scaccia i piccoli fittajuoli, e i piccoli proprietarj
pag. 279 – campagna di Roma

T. III, – pag. 5 – a chi spetta pagare le imposte (sprecati dal proprio interesse ai tassati)
imposta diretta quella che direttamente ... sopra
pag. 6 sulla rendita dei fondi, indiretta sulla ...
Si vogliono riguardare le imposte siccome compenso da tutti i cittadini dato
alla protezione che il governo concede alle persone, ed alle proprietà loro
dunque esse sopportate ... proporzionalmente ai vantaggi loro
guarentiti dalla società, ed alle spese che per essi la società si accolla
pag. 11 e 12 = ...

lignaggio ..., e ... municipj

...posta con tale
...

e annunziato
a dal nostro governo
con sua ... dote
, e si teme
... sia ...
... la nostra

... che
i sistemi
... Italia
... Romani

§ 11 – 27 con quali norme l'imposta fondiaria si debbano [illegible]

~~[illegible]~~

(Vedi q. 15. 16. 18. 21 = 25 – 26 . [illegible]) (le [illegible] determinate in base contratti nel 1864 potrà [illegible] [illegible] q. 25. 263)

q. 29 – nelle [illegible] la [illegible] più [illegible] di uniforma [illegible]

q. 31 – facile [illegible] la rendita dei contratti [illegible]

q. 33 ragione l'interesse dei capitali egli è un moltiplicare contratti simulati }

q. 37 – 39 – Non [illegible] a soggiacere direttamente ad imposta che la rendita della terra, [illegible] edifizi destinati a lavoro, e generale dei capitali fissi

q. 47 – ~~[illegible] Decime prete[illegible] [illegible] sulla legge [illegible]~~

capo IV – imposta territoriale = le Decime q. 41 – 57

[illegible] q. 43 – 44 pretese [illegible] sulla legge [illegible]

q. 47 conseguente [illegible] imposta Decima [illegible] terreni buoni, [illegible]

q. 49 – [illegible] imposta sui fondi

q. 51 – [illegible] [illegible] della imposta

" 52 [illegible] [illegible] (molto [illegible] [illegible])

q. 53 – imposta dove non erano –

53 – 54 – 56

Cap. VI – Imposta sul Consumo = ([illegible] [illegible] [illegible])

numero 1°

33343678

~~1~~ 3337471

33340678

133374

529

1200366

266748

166870

70554846

Importo che si ridurrebbe in altri ... [illegible]

1 ettaro = m.q. 10,000

~~1 chilom ...~~

10 ettari – " 100,000

100 ettari → 1,000000 = 1 chilom

scrupoli

... – tra le Provincie

prov)

imp. ... e ...

nel tempo stesso un tale ... giunto

vede annunziato ... dal nostro governo ... della sua ... e si teme ... peggiorare ... la nostra

... che ... tti i sistemi ... in Italia ... nostri ...

Idem III, p. 266

... abbondanza di beni comunali ...

" Credo possa darsi qual conseguenza degli esperimenti replicati in tutta Europa che le terre dei comunali non sono per qualità inferiori delle coltivate ad essi vicine, e che soli eventi congiunti ai primi ripartimenti della proprietà destinarono alcune terre a rimanere nello Stato di sodi, altre di essere messe in valore.

Dal sistema feudale derivano pressoché tutti i beni dei comunali europei, i quali furono antichi possessi delle razze e degli armenti del signore della terra (vastum dominii) ma stettero lasciate a pascolo non forse per regola generale i più cattivi. Nel tempo che i patti di concessione rinnovarono, ... continuamente maggiori spese a renderli fruttiferi ed i più ... non eseguite quello ... non si ... trovarono terreni di comunali che non offrissero aspetto dei migliori fondi posti nei dintorni ... di sole

(Ciò ... dal 1840 in poi)

c. 11 – 27

(Vd. c.

c. 29 –

c. 31 –

c. 33

c. 37–38 –

c. 47–48

capo IV –

c. 43–44

c. 47

c. 49–

c. 51

c. 52

c. 53

Cap. VI –

164

armadio I°

un abbozzatura di Statistiche
non si deve porre sulla
bilancia dell'orafo, e ponderare a scrupoli

abbandonati alla corsa stracca.
dei municipj

... quanto ... [illegible] ... tra le Provincie

... prez)

... [illegible] ...

... imp. Dipartimentale, e municipj

nel tempo stesso con tale
... spirito

vede annunziato
... dal nostro governo
... della sua indole
... ità, e si teme
peggiorare anziché
... le nostre

... zione che
... i sistemi
... in Italia
... nostri ...

annesso I°
un abbozzatura di statistica
non si deve porre sulla
bilancia dell'esatto, e ponderare a scrupoli
abbandonati alla cura straccia.
dei ministri

Lo censato Veneto di 86,742,795 ~ 34,6051 = £ 399,464,717.79 cap.
intender devesi capitale per ciò stesso 15,978,588,71.16 rend. al 4 %
che si procede a confronti collo censato
milanese costituito a capitale
Avremo dunque pel Veneto 86,742,795 = 55,296,551,726
pari ad austriache £ 459,442,997
il cui interesse al 4 %
rappresenterebbe la dipendente rendita censuaria
in austriache £ 18,377,719.84
all'invece, di fronte a quello censato
venne attribuita alle Provincie Venete
la rendita censibile, ossia censuaria
formante base di commisurazione della
imposta fondiaria in ~~lire~~
sessanta milioni di lire italiane pari ad aust. £ 68,965,517.25
(corrispondente al 15 % dello censato)
a sopra cui l'imposta ordinaria determinata
per massima in cinquanta £ 13,793,103.45
Ecco dunque che la cifra dello censato non fu mai
atti alcun uso ai censiti, pagati invece sulla
espressione di rispettivi estimi locali somministrati,
ma pei riparti dei tributi ragguagliati alla rendita
censibile, e non allo censato
Ecco che la cifra dello censato fu sempre nel Veneto puramente
~~affatto~~ ideale, e surrogabile da qualunque altra
una altro è provvisorio,
altro è stabile; le cose passate nulla più hanno a che fare colle presenti

[illegible]

annuario 1°

un abbozzatura di Statistica
non si dove porre sulla
bilancia dell'orafo, e ponderare scrupoli

abbandonati alla cura stracca
dei municipj

Non altro modo che rassegnarsi
a compiere e paragonare
con calcoli proporzionali che
sempre hanno un elemento
ipotetico, le parti storiche emanate

Perchè (nel proposito) statistica
positiva, dedotta per intero dalla
diretta osservazione dei fatti,
non può ottenersi che per istituti
di istituzioni sincere, dotte, pubbliche,
pubbliche, ... a
(e piuttosto una profezia e un
desiderio che un fatto)

Troppo e più spesso gli scrivani
dei comuni rispondevano a
domande tabelle incalzanti e
bisbetiche con informazioni
fantastiche

... sospicione di qualche
angheria, o di qualche trovata fiscale
... e impressione
ogni cosa per accattare misericordia

Enorme sproporzione ed [illegible]
tra la proporzione delle imposte che
colla ricchezza del paese, ... 
la ripartizione ... 
nè l'uso del danaro, ...

Tanta lunga serie di tributi [illegible]
... di ...

... – Catasto agrario, e fondiario
... dei catasti,
la difficoltà d'introdurre
un nuovo e ragionato sistema
... 
... 

... relativo a
... larghe promesse

del conguaglio tra le Provincie

spese
... 
... (come sempre)

... sarebbe nel ... , e ...

... ma però nel tempo stesso un tale
... ne ...

Quando si vede annunziata
qualche riforma del nostro governo
si teme assai della sua indole
ed opportunità, e si teme
d'andare a peggiorare anzichè
a migliorare le nostre
condizioni.
La confusione che
... tutti i sistemi
d'amministrazione in Italia
giustifica queste nostre timori

¢. 5

[illegible]

fì del conguaglio tra le Provincie
~~ation~~
elle spese
esentanze
utilissima (cosa sempre)

no

one forse sarebbe nel Comp. rispettivamente, e nell'uno

uno abbattute ma però nel tempo stesso con tale
nti non ne videro compimento

Quando si vede annunziata
qualche riforma dal nostro governo
si teme assai della sua bontà
ed opportunità, e si teme
d'andare a peggiorare anzichè
a migliorare le nostre
condizioni.
La confusione che
ammorba tutti i sistemi
d'amministraz. in Italia
giustifica questi nostri timori

[illegible]

quando – nel 1859 – trattavasi del conguaglio – tra le Provincie
~~del conguaglio delle spese della guerra~~
della Lombardia e della Venezia delle spese
(?) la guerra 1848-49, le rappresentanze
[illegible] tendevano – impegnatissime (come sempre)

Fate i catasti ove mancano
rettificateli ove abbisognano
Lasciate le cose come sono
dove non siano manifesti
motivi di modificazioni – come forse sarebbe nel comp. [illegible], e [illegible]
il di più si farà all'occorrenza
progressiva
Smettete quindi la oggi smania
di tutto rinnovare a tamburo battente – ma poi nel tempo stesso con tale
e tanta lentezza, che li viventi non ne vedranno compimento
una riforma ricca
assai più difficile
(d'un prospetto preparato
Dunque si adotti la bella prima
massima di far tutto, cioè
lentamente (due anni) stime,
e registri, seguendo le pratiche
fin qui usate, accogliendo il
buono, e migliorando il difettoso
anziché dilapidare tempo e
spese nei raccont delle
riforme

Quando si vede annunziata
qualche riforma dal nostro governo
si teme assai della sua bontà
ed opportunità, e si teme
d'andare a peggiorare anziché
a migliorare le nostre
condizioni.
La confusione che
annullò tutti i sistemi
d'amministrazione in Italia
giustifica questi nostri timori

mente

[illegible]

[illegible]

[illegible]

quando – nel 1859 – trattavasi del conguaglio, tra le Provincie
~~del conguaglio delle spese della guerra~~
della Lombardia e della Venezia, delle spese
per la guerra 1848–49, le rappresentanze
[illegible] insegnatissime (come sempre)

Un accozzamento d'idee
ripetute; un amalgama
di fatti sparsi e
indipendenti, quelle
e questi senza relazione
e analogia alcuna.

Nelle esposizioni il Presid.
ha intercalato saggi di buon criterio;
ma nella sua relaz. al min., non
lo mantiene, e in gran parte
si contraddice.

Nè il Presidente della Camera
nella sua lett. al Minis. di fin.
nè il mi. rifer. nella sua
relaz. al [illegible]
si attengono alle conclusioni
della Camera e sotto [illegible]
nelle loro esposizioni

[illegible]nsimente

1812 – Previsione L 2,751,091.70

... 17,866,000

4

74,642,00 ... incombenti al Tesoro

1813 id. 74,642

p. 184, 15, 16

**Sunto.**

~~della~~ Relazione —— (pag. 72-79)

del Presidente della Sezione

(conte Menabrea, Senatore)

che ~~...~~ ~~accompagna~~ trasmetteva al Ministro

delle Finanze il risultato dei lavori

~~...~~ della Sezione e sue conclusioni:

~~(pag. 72-76)~~

cioè il Progetto di Legge (allegato A) con tutti

i documenti che ~~...~~ ~~...~~ sono descritti

in Elenco all. B, oltre agli allegati C, D, E –

Allegati

cioè

il Prog. di Legge (allegato A) ...

le documenti ... (elenco all. B)

il compendio ... (all. C ...)

quando – nel 1869 – trattavasi del conguaglio, tra le Provincie ~~del conguaglio delle spese della guerra~~ della Lombardia e della Venezia, delle spese per la guerra 1848–49, le rappresentanze – [illegible] – impegnatissime (come sempre)

...ensimente

...

...rne

[illegible]
[illegible]

Quando – nel 1859 – trattavasi del conguaglio, tra le Provincie
~~del conguaglio delle spese della guerra~~
della Lombardia e della Venezia, delle spese
fra la guerra 1848-49, le rappresentanze
della Lombardia tendevano – impegnatissime (come sempre)
aggravare le proprie; caricando le Venete
la Congregazione Centrale di Milano sosteneva
non doversi prendere per base del riparto (com'era stato prestabilito)
← l'imposta ~~[illegible]~~ fondiaria del 1857, regolata
riguardo il Veneto da un
ottimo censimento che aveva molto
variate le condizioni della proprietà
lombarda a tutto vantaggio! e che
Venezia – Bestemmia questa! –
che i Veneti non ne avrebbero gran fatto
a sorprendere, mentre essi ben ebbero
mai e non hanno veruna esempio
che manifesti inclinazioni propense
a loro favore da parte dei Lombardi
nei riguardi di censo ed imposte, e
ne hanno invece che dimostrano il
contrario nella costituzione degli
Estimi tanto provvisorj che stabili,
nel che sostanzialmente sul 1805 in poi
n'ebbero la parte principalissima
i Lombardi da dove partivano le
mostrine e le pratiche di applicazione,
mettendo anche non di rado, a come
loro meglio aggradiva, le provvidenze delle
Superiori autorità

Quando – nel 1851-52 agitavasi il
timore d'un pareggiamento tra il nuovo censimento
delle Provincie venete, e il vecchio censo
milanese, i Lombardi capirono che
bisognava condurre la guerra
colla tattica Fabiana, e indugiarono

Catasti censuarj in Italia

... Italiani I e II

Ann. Stat. Ital. 1857–58

Statistica agraria

a. 534 – L'agricoltura è antica gloria degli Italiani, e quanto che si perpetua tutto dì, incerto se per grazia di natura o per virtù d'uomini ...

... Danno buon conto di se quei popoli, che non lasciano nè la religione, nè le consuetudini, se non per evidenza di religioni, e di consuetudini migliori ...

Segue fino a. 539 bellissima apologia degli Itali agricol ...

---

a. 538

Stando alle dichiarazioni catastali e dov'esse mancano, alle altre notizie che possono le più accreditarsi, il valor capitale del suolo Italiano (esclusi Monaco e Malta di cui non sappiamo alcuna pubblicazione) dovrebbe ascendere a 18,344,264,937 franchi; e la Rendita netta a 722,648,589 –

---

a. 540 Catasti italiani

Catasti Censuarj in Italia

Memorie tratte dagli annuarj Statistici Italiani I, e II

annuario I

ap. 540 – 446 —— (vedi poi annuo II pag. 462 – 470)

Evvi a p. 541 – un quadro riassuntivo, dovuto alla alta diligenza, e agli studj del Dr. Pietro Maestri, (era capo dell'ufficio della Statistica)

Vi riportano gli estremi – valori Capitali, e Rendita per Napoli, Sicilia, Stati Sardi, isola di Sardegna, Lombardia, Venezia, Stati Pontificj, Toscana, Modena, Parma, Trieste Istria Gorizia, Canton Ticino Tirolo Italiano, Corsica —

Presentano l'aggregato sulla Capitale franchi 18,341,214,937.40

Rendita franchi 733,648,389,00

fra cui – Lombardia Capitali 631,544,174 = Rend. 25,261,766. –

Venezia ——— 1,148,251,800 = " 45,930,072.

(Per Venezia, la pubblicazione ufficiale notif. del[illegible] marzo 1851 N. 44631 presenta la lir. au. di [illegible] 52,193,264,28 pari a franchi 45,408,199,68 = (N. [illegible])

II

Sonovi esposte le osservazioni del T. del raccoglitore —

Dicensi tradotte le rendite in capitali, e i capitali in rendita sul piede del 4 p. cento

Il cat. milanese esprime il valor capitale dei fondi, benchè le stime siano state stabilite sulla determinazione della rendita

Certamente, se i catasti fossero, (come non riusciranno forse mai ad essere) esattissimi, – rendita e capitale dovrebbero potersi reciprocare nel calcolo come si rispondono nel fatto –

accenna alle diverse specie e forme di catasti succinti – altri geometrici, altri arbitrarj – Governativi da possessori e da amministrativi

47

Geometrici, che furon ordinati su una misura esatta della terra, e su una estimazione reale | In questi, ma con merito speciale Lomb. Ven. – Stati Romani Toscana S. Marino

amministrativi – quelli che furono stabiliti ad arbitrio dei governi, o per comodo tra il fisco, e i territorj tassati, quasi sempre su misurazioni imperfette, o dietro presunzioni arrischiate. In questi la certezza non è che legale. Negli altri si cercò per quanto è possibile la certezza matematica – | tutti gli altri Stati d'Italia

Napoli – il catasto doveva essere temporaneo, e dura da mezzo secolo –
r. 542 – relazione sulla costituz. fond. toscana dalla commissione della statistica 1853

Sicilia – relazione come sopra
r. 542

Stati sardi r. 542–543 – Relazione d'operati di commissioni recenti, e discussioni in Parlamento dell'atti e discussioni [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] Torino – stamp. reale 1855
Vedi Stagetti – Despine, e menabrea 13. marzo 1855
Catasto provvisorio – opuscolo dell'ingegn. D. Mandoj – Albanese – Torino 1858 – | Le operazioni continuerebbero 1855 al 68 Presezioni un [illegible] tempo di 20 anni almeno, ed un costo di 24,500,000 franchi –

L'isola di Sardegna – ha un suo particolare catasto temporaneo anch'esso, e condotto a fine in soli due anni colle norme della legge 6. maggio 1850 – | Vedi osservaz. importante r. 549

Del catast. milanese r. 543–544 – è notissima la storia, e antica la lode, | è antica tenuità aggiunti popolarità –
accenno dell'operato nel Lombardo Veneto [illegible] 1817 –

Risultanze dei catasti riportate nella tabella pag. 542 dell'annuario I dovuto alla diligenza, ed agli studj del Dr. Pietro Maestri

| Stati | Rendita franchi | Capitale franchi | attivati |
|---|---|---|---|
| Napoli | 263,518 628 | 6,587 965 700 | 1807–8 |
| Sicilia | 7[illegible],632 608 | 1,765 815 200 | 1833 |
| Stati Sardi | 195 007 694 | 4,877 442 363 | ..... |
| Isola di Sardegna | 3 385 575 | 84 639 375 | 1853 |
| Lombardia | 25 261 766 | 631 544 174 | 1760 |
| Venezia | 40 930 672 | 1148 251 800 | 1851 |
| Stati Pontifici | 35 801 825 | 895 045 646 | 1833 |
| Toscana | 41 514 480 | 1,037 862 000 | 1834 |
| Modena | 23 040 660 | 575 768 500 | ..... |
| Parma | 14 137 173 | 353 429 428 | ..... |
| | | | |

Trieste Istria
Gorizia
Canton Ticino
Tirolo italiano
San Marino

Stati della Chiesa — accenna delle operazioni ordinate dal Motoproprio pontif. 6 luglio 1816, ed ai regolam. per l'esecuz.
p. 544

abbiamo pei ultimi dei risultati fino al 1859 = vedi supplemento di 26 dell'armonia . . . . . . .

Toscana — catasto regolare compiuto 1836
rendita imponibile — come dal prosp.

Stati estensi — non si hanno esatte notizie e pare il risultato di valute particolari —
p. 544-546

---

p. 538 i catasti italiani fatti in tempi diversi e con norme difformi male si possono raggruppare e connettere insieme; perchè alcune parti d'Italia hanno, come il Piemonte, in luogo di un catasto, una cotal raccozzatura di vestigia arbitrarie e disparate; altri per necessità di finanza, più che per lume delle statistiche catastarono le loro terre abbozzatamente e con animo di rifarsi a capo con più agio; e il solo catastico che abbia conseguito fede d'esattezza — = il milanese, è omai antiquato, e lontano dal rispondere alle presenti condizioni delle cose, altrettanto anch'esso fu ordinato non tanto a scoprire il valore effettivo, quanto a stabilire un equo termine proporzionale, e una misura comune, che agevolasse il ripartimento e l'esazione dei carichi territoriali

[illegible]

Dall'Annuario Statistico italiano del 1862 (II)

Popolazione 1859 { Lombardia = 2,869,682
{ Venezia — 2,329,670

~~1862~~ Lombardia = abitanti = 1862 = 3,104,838
presenti 1863 — 3,117,437

Superficie = 23,084 Kilom.²



p. 262 e segg.

i catasti che dovrebbero fare esattissimo ritratto della proprietà fondiaria, mancano nella più parte d'Italia; e quelle note scarse e difformi che in molte Provincie fanno officio di catasto nella ripartizione delle tasse e delle imposte fondiarie, pajono, ad accozzarle tra loro e co' catasti regolari, più atte a confondere e a trarre in inganno, che a preparare qualche sicura conclusione, come se ne vide testè la prova nei lavori dei Commissarj incaricati di trovare qualità compense che permettesse di ragguagliare fra loro le cifre censuarie; ai quali dopo aver fatte meravigliose prove di pazienza e d'ingegno, e ritentati tutti gli artifizj della cabalistica, non rimase in mano altro filo saldo, se non se quello che non era loro stato dato dai vecchi catasti — vogliamo dire le note cavate dai contratti e dagli affitti —

2.263

I catasti irregolari ci sono, ed hanno a durare
ancora Dio sa quanto!

Catasti complessivi, fatti più o meno bene, 7 —
ma su un piano ordinato veramente

1. Lombardo, che fu il modello di tutti gli altri
che si distingue in
vecchio – attuato 1760 – pel Ducato di Milano
nuovo – att. 1846 a 1853
2. Parmense attuato 1809-1819 —
3. Toscano 1834 ——— (e rettificato fino al 18[illegible])
4. Romano 1804-1835
5. Napoletano . 1817-36
6. Siciliano – 1831-53
7. Veneto – 1853

Difetti, essendo stati questi ultimi
fatti provvisionalmente, non pretendendovi
un censo ottimo, e durabile fino alla fine
dei secoli (come si diceva del milanese)
ma allo scopo di più ragionevole distribuzione
delle imposte
nelle Provincie – Terraferma Veneta, e in quella
dell'antico Ducato di Mantova
Soli catasti frammentari non coordinati
fra loro nè in origine, nè da operazioni successive

Quelli dell'Italia meridionale, e dell'
antico Piemonte non hanno veruna
parte essenziale (misura e stima delle terre) (– Le due parti essenziali d'ogni catasto conclusivo sono la misura e la rappresentazione delle terre
dei piemontesi le estimazioni delle terre
varia da provincia a provincia, per modo
che l'imposta comunitativa della stessa
proporzione nominale, riesce in alcune fatta
dieci volte più grave in una che nell'altra

In codesti difformi catasti sono desunte le cifre
riportate nel qui annesso foglio —

Dall'annuario Statistico italiano - anno II 1864 - pag. 464 - 466

## Rendite cavate dai Catasti difformi del Regno

| Compartimenti | Rend. censuaria sui Beni non pagati | Rend. Cens. comprensivi Beni censiti ma esenti d'imposta | Imposte Prog.° Minghetti p. 1863 | Raggio | rendita reale migliaja di Lire |
|---|---|---|---|---|---|
| Piemonte Liguria | 131 766 847 | 131 766 847 | 18 254 000 | 0,1325 | 190,859 |
| Lombardia | 56 270 881 | 56 270 881 | 16 107 . | 0,2862402 | 158,518 |
| Parma e Piacenza | 12 886 732 | 13 828 036 | 2 280 . | 0,17692536 | 24,476 |
| Modena | 17 471 127 | 17 536 874 | 3 174 . | 0,1816711 | 32,204 |
| Toscana | 41 318 467 | 41 450 144 | 8 005 . | 0,193729 | 76,683 |
| Romagne Marche Umbria | 30 194 524 | 32 785 640 | 10 095 . | 0,332344 | 113,438 |
| Napoli | 166.404.418 | 166.404.448 | 30 482 | 0,1831802 | 286,216 |
| Sicilia | 60 263 803 | 60 263 803 | 9 280 | 0,153989 | 96,964 |
| Sardegna | 19 252 947 | 20 688 947 | 2 406 | 0,124967 | 25,459 |
| | 545.829.756 | 551.055.590 | 100.023.000 | 0,18325 | 1,004,815 (mille e quattro milioni e 815 m.) |

Cifre desunte dal Progetto Morandini che fa parte del Lavoro della Commiss.ne istituita col R. Decr. 11 agosto 1861 per la perequazione delle imposte. La Commiss.ne, prima dell'operato Morandini avea tenute altre cifre portanti la R. C. di L 535,419,997, non compresi li beni esenti e privilegiati

La differenza riguardava specialmente la Liguria ed il Piemonte
da Morandini attribuivasi la rendita di L 131,766,847, e dagli altri della Comm. L 109,614,220
alla Lombardia Morandini attribuiva L 56,270,881.–, e gli altri le davano L 65,172,489
Quanto a Modena, Morandini fissa una rendita di L 2,492,584 superiore a quanto gli altri
Per tutte le altre Regioni eravi l'accordo

Tutti poi rimarcavano l'esistenza d'una massa di beni censiti ma esenti d'imposta per privilegio, portanti una rendita, secondo Morandini di L 5,225,831, e secondo gli altri della Commiss.e di L 6,624,260 –

La rendita reale (poichè non si riuscì di rinvenirne altri dati migliori) la ricavai; poi la desunsi dai contratti di compravendita avvenuti nel decennio 1851 a 1860 – in numero di 750 mila circa, per un valor venale di oltre 1033 milioni, sopra beni portanti una rendita censita di quasi 24 milioni di lire –
la quale rendita reale fu dedotta da valori venali dopo accurate e diligenti ricerche del saggio d'interesse del denaro, e delle imposte fondiarie cosicchè in via estimativa nel trascelto decennio –

in seguito alle osservazioni diverse riferibili
al tenore, all'importanza, ed allo scopo del
Prospetto riportato nel seguente foglio, ed ai modi
e mezzi onde fu compilato, leggesi [illegible]

p. 467 „il problema affidato alla commissione per la perequazione
„ delle imposte fondiarie diventerebbe ancora più insolubile,
„ e potrebbe veramente essere pareggiato alla quadratura del circolo,
quando si estendesse alla perequazione tra i proprietarj tassati;
ma esso come avverte il ministro delle finanze nella
sua relazione al Parlamento (19 marzo 1863) non riguarda
che la miglior distribuzione proporzionale dell'imposta
fondiaria tra i varj catasti. Vuolsi però osservare
che l'arduo lavoro, se anche fosse riuscito
convenientissimo, non potrebbe giovare all'intento
di agevolare l'esazione delle imposte fondiarie,
quando esse venissero, com'è pur necessario che vengano,
notevolmente accresciute; imperciocchè
l'interna sproporzione di alcuni catasti, e principalmente
del catasto piemontese, non concederebbe di aumentare
le imposte senza estrema ingiustizia verso quei comuni
e quei privati che già sono ora sopragravatissimi, e
è un peso sbilanciato, che sebbene portabilissimo
da tutti insieme, può schiacciare chi vi sta posto
malamente sotto —

Del catasto generale del regno
cui il Rendiconto di lavori, risultati e spese eseg. 1859, 60, 61
nella seduta al Parlam. 27 giugno 1861 —
atti del Parlam. vol. . . . p. 1119

Continuaz.
p. 467 = aggiungonsi osservazioni fatte dai sig. [illegible] delle proprietà
p. 468 – Prospetto delle quote della contribuz. fondi all'urbana e rurale
distinte per ciascuna Regione
minori di Lire 10 = da 10 a 20 = da 20 a 30 = da 30 a 50 = da 50 a 100 =,
da 100 a 300 =, da 300 a 500 =, da 500 a 1000 =, e maggiori di 1000 –

p. 469 = Tabella ~~[illegible]~~ superficie censita, apprezzamenti della proprietà = poste dei ~~possessori~~
numero dei possidenti
con varj confronti, ed assennate osservazioni

p. 470. Prospetto delle rendite poste stabili in mano
al demanio, o cassa ecclesiastica, a clero regolare, e secolare,
d'opere pie, a comuni

Del Consultore amminist. N.° 5 = 3. febb.° 1868. pag. 39

Dal Consultore Amminist. N.° 5 = 3. febb.° 1868 = pag. 39

## Fabbricati rurali

Si legge nel giornale *Le Finanze* 19. pp. Gennajo

È noto come una delle disposizioni in materia sui fabbricati sui fabbricati che abbia dato luogo a maggiori quistioni sia stata quella relativa alla esenzione delle case coloniche.

L'art.° 2.° della Legge 26. Gennaro 1865.
dichiara le costruz.i rurali ecc. ecc. . . . . (vedi la Legge)

L'art.° 11. del Regolamento, interpretando quella disposizione, dichiarava . . . . . . . (vedi il Reg.° 28 maggio 1865)
il quale art.° (bestiale) non fu poi ritenuto nel Reg. 13 8bre 1867. pel 1868

Non tutte le commissioni di Sindacato furono concordi nell'ammettere quella interpretaz.
Intanto i reclami dei contribuenti erano innumerevoli, e giunsero perfino al Parlamento il quale deliberò doversi stare alla parola della legge.
In seguito a questo voto, venne il Decreto 27. Genn.° 1867 N.° 5300, che in sostanza pose una via di mezzo, una specie di transazione, — non però sufficiente ad acchetare i lagni dei contribuenti
Intendevasi poi ad altri provvedimenti, li quali — se effettuati — lasciavano sperare che venisse tolta una grave causa di non pochi lamenti ~

Per Imposte sui fabbricati (e specialmente rurali)

Veggansi quistioni, e soluzioni
Consultore Amministrat.
1868 — pag. 35 a 39
1869 — pag. 207, e 325 a 327 ~~d~~

NB) Sulla promessa restituzione del più pagato, la deve essere la grande compiacenza per chi ha pagato la doppia imposta, super che venne depositata nelle casse del Regno d'Italia!

Jacini – Studj economici
sulla proprietà fondiaria, e sulle popolazioni agricole
in Lombardia
Edizione seconda Milano 1856. Tipi Civelli

p. 60 – 61
"Fra le cause che promossero la
... Lombardia ...

Legge 28 maggio 1867 n° 3718
art. 5
Dei fabbricati rurali
continueranno le disposizioni
ora vigenti nelle Provincie
delle quali ...

Legge 26 genn. 1865 n. 2136
per l'unificaz. dell'imposta
sui fabbricati

(nelle Prov. Venete, e Mantova)
art. 2. – Saranno esenti dalla imposta
... 3° le costruzioni rurali destinate
(esclusivamente all'abitazione dei
coltivatori, o al ricovero del bestiame
o alla conservaz. e prima manipolaz.
dei prodotti agrarj, purchè tali
costruzi. appartengano ai propriet.
dei terreni cui servono

art. 18. ... esenzione ... beni pubblici ...

Legge 11 agosto 1870 all. F
art. 4 – nessuna esenz. dell'imposta
dei fabbricati sarà ammessa, oltre le
con le leggi 26 genn. 1865 – per tutto il Regno

(irrigatorj, beni di mano ... d'ortaglia ecc.)
Cause che [illegible] d'ortaglia ...
E beni, che a quel tempo erano soggetti
ad un'agricoltura molto perfezionata
(marcite) in confronto d'altri
di straordinaria suscettibilità, ma
allora non usufruita, figurano oggidì
come trattati ingiustamente. –

1/2 · 40/100

alta
88
56
22
8

1624
1700
76
19
57
17,1

non [illegible]
se non inganato sono
il primo strumento
necessario alla storia
dei terreni e [illegible]
[illegible] del valore
della rendita dei mezzi

Jacini – Studj economici
sulla proprietà fondiaria, e sulle popolazioni agricole
in Lombardia
Edizione seconda Milano 1856: Tipi Civelli

p. 60 – 61

„Fra le cause che promossero la
„ ricchezza in Lombardia,
„ devesi assegnare uno dei
„ primi posti al Censimento

accenna ai risultamenti benefici
di quel Censimento.

Osserva che l'estimo rimanendo
costante riuscì e riesce
sempre più sproporzionato
in confronto del valor reale dei
fondi, mutabile ogni giorno,
e necessariamente aumentabile
mercè i progressivi miglioramenti

osserva pure che altre varie
sproporzioni che s'incontrano
oggidì in Lombardia fra lo scudato
d'estimo, e il valore e la rendita
attuale non dipendono unicamente
dai miglioramenti più o meno
estesi, ma devono pure attribuirsi
a certe norme seguite nella
originaria stima dei fondi

indica in genere taluni beni che allora
furono severamente gravati
(irrigatorj, beni di mani-morte,
case che servivano d'osteria &)
& beni, che a quel tempo essendo soggetti
ad un'agricoltura molto perfezionata
(marcite) in confronto d'altri
di straordinaria suscettibilità, ma
allora non usufruita, figurano oggidì
come trattati ingiustamente. –

osservo però che

Secondo che tali circostanze
si verificarono più o meno
nelle diverse Provincie,
ne risultarono le proporzioni
così varie tra il valore,
e la rendita censuaria, e
la rendita reale

Per il che si credette
opportuno di dar mano
al progetto di una Perequazione d'[illegible]

osserva però - dovere la pubblica
amministrazione andar
cauta nell'introdurre simili
riforme

il sistema censuario (milanese)
essere eminentemente saggio
solo perchè si presta a stimolare
nel maggior grado possibile
l'industria umana -

il dubbio di cangiamenti fa sospendere
i miglioraz. Bisogna esser certi
franchi senza tema d'aumenti
di carico -

La disparità delle contribuzioni
(in Lombardia) è nota, fatta astrazione
posta a calcolo nelle contrattazioni

È poi giusto che nelle Provincie
montuose siano minori i carichi
in proporz. delle rend. reali
Nelle montagne la suscettibilità del suolo è minima
poi la produzione dipende da un solo fattore - il lavoro -

N. 62.

Espone (af. 62) La Statistica delle Provincie Lombarde negli estremi seguenti

| Provincie | Estimo in Scudi | Superficie censita in Pert. Milanesi | Valore della Produz.e 1838 in Lire Austr. |
|---|---|---|---|
| Milano | 24,755,779 | 2 852 259 | 56,582,220 |
| Bergamo | 12,785,134 | 6,126,666 | 42 874 812 |
| Como | 9.539,363 | 3,781,018 | 47,015.160 |
| Brescia | 17,974,890 | 4,694 844 | 41 881 494 |
| Cremona | 14,790383 | 1,922797 | 30 660 978 |
| Lodi, Crema | 14,517,088 | 1 650 928 | 44 988,537 |
| Mantova | 15,310,277 | 3 425 178 | 44 213 076 |
| Sondrio | 1 682 184 | 4,803 298 | 15 363 494 |
| Pavia | 12,492609 | 1,484 896 | 48 675 102 |
| | 123,827,701 | 30,617 794 | 372,354,873 |

| Rendita censuaria dei Terreni e fabbricati delle Provincie Venete in Lire austr. | |
|---|---|
| Venezia | 6 107 904.41 |
| Padova | 8 900303 99 |
| Rovigo | 4 833368 65 |
| Verona | 8 980661 16 |
| Treviso | 6 314 425 98 |
| Bellano | 1,476,888 43 |
| Vicenza | 9 529 828 25 |
| Friuli | 6 379 880 41 |
| | 52,193,264,28 |
| capit.e al 100 p. 4 1/2 | 246,354,827,85 (34. 6/8 .40/100 |

avverte che

Per la parte di Lombardia, che non era compresa nei Ducati di Milano, e di Mantova, cioè il Bergamasco, meno poca parte, il Bresciano, il Cremasco, la Valtellina, e il distretto di Asola, e parte di quello di Voltarne (Mantovano), sono esposte le cifre d'Estimo provvisorio, quali erano in prec.te così conservato, perchè necessario pei confronti colle altre Provincie di Lombardia in cui vige il censimento Milanese del 1760, onde servirsi di dati desunti da un metodo omogeneo di valutazione, com'è il valor Capitale dei fondi espresso in scudi di Milano, e riferibile alla misura in Pertiche Milanesi, mentre il nuovo censo prende per base la rendita dei fondi, espressa in lire austriache, e riferibile alla misura di Pertiche metriche. ./.

Per la parte di Lombardia contro indicata, venne attivato il nuovo censo, cioè nel Bresciano, Cremasco, Mantovano coll'anno 1853, nel Bergamasco, e anche Valtellina col 1854, ed importa

| | |
|---|---|
| Prov. di Brescia = [illegible] | 12,283,843,88 |
| " Sondrio | 1,578,396.66 |
| " Bergamo | 7,473,765.82 |
| Territ.o Cremasco | 1,845,440,68 |
| Distretti mantovani | 468,035,48 |
| (Capitale di 111,613,090.24) | L. 23,646,589,64 |

§. 63) Osserva che la bassa Lombardia irrigua, (specialmente le Provincie di Cremona, Lodi, Pavia) trovasi già aggravatissima, secondo il vecchio censo; – e perciò si è stabilito dal governo di procedere ad una nuova misura e stima di tutti gli stabili che si trovano nei territorj non irrigati, e di attenersi in questi pei fondi rustici alla valutazione del censo vecchio ridotta peraltro da valor capitale a rendita mediante la seguente formola:

Lo scudo d'estimo pari a austr. £ 5,29, l'interesse al 4 p% = £ 0,21 ...
moltiplicato tale interesse di ciascun scudo del censo vecchio per austr. £ 2.64 si avrà la corrispondente rendita censuaria, secondo il nuovo censo –

(NB. sc. 100 = aust. £ 529,0551724
al 4 p%. £ 21,1862068 96
cioè £ 4,72005020 8 per ogni lira di rend.
formisi cioè £ 2 44,999960, ossia £ 100 –
ciocchè dimostra
che il ragg.º di £ 2,64 sarebbe al 5 p%
mentre al 4 p%, dovrebbe 2,11862 ecc.)

§. 64 Opina poi

che per effetto di tale ragguaglio, e dei lavori già eseguiti ad una minima parte della Lombardia restano ancora da applicarsi le operazioni del censimento; dal che ~~prevede~~ dice potersi prevedere che la cifra approssimativa nel censo nuovo sia per essere poco minore di 70 milioni; e allora ritiene che sarebbero più gravati i Lombardi che i Veneti; ma si astiene dal mettere in campo la quistione, come quella che facilmente potrebbe assumere un apparenza odiosa quando non venisse completamente esaurita –

NB – Non saprebbesi comprendere da qual dato esso presuma poter ascendere la rendita della Lombardia a 70 milioni, e riguardi la più gravosa al confronto dei Veneti
L'Estimo Lombardo – capitale, viene esposto in scudi 123,827,701. –
pari ad austr.e £ 655,859,[illegible] 823.21
il cui interesse al 4 p%, che rappresenterebbe la rendita, sarebbe di £ 26,234,392,93

il Veneto invece è caricato della R.ta £ 52,192,264,28,
dante il capitale in scudi milanesi = 246,354,827.85/100 (24.6/8. 40/100)
vedesi dunque come li 70 milioni Lombardi [illegible] pur dato già, come questi già gravati !

ma nei paesi in nuovo censimento
fossero comprese e valutate tutte le
migliorie d'ogni sorta avvenute
fino a 27. maggio 1825
. alle quali non si estende la rid.ᵉ cens.ᵉ

-- aumentati in riguardo ai prezzi assunti nel venti, superiori = 544:1000 (183,82 p%) = ascende a L.83,204,061,21 =
£26,234,393 x 2.64 = £69,258,797.52 sarebbe l'aggrav.ᵒ cens.ᵒ secondo il nuovo censo
e se invece di 32,64, si assuma l'estremo più vero di 32,1186 x 26234393 = £55,509013,06

Sistema

Jacini – La proprietà fondiaria e le popolaz. agricole in Lombardia

ediz. II. Milano, Verona 1856

Sistema amministraz. dei Comuni C. 100 e 105 — Si farà migliore specif. poi fatali desumendola dall'ultima classif. terr.

(Imposte = vedi pag. 108 a 116 prediali, dalla sulla rendita, legge sui trapassi

Boschi = pag. 126, e seg. = Boschi –
in vista di un guadagno (o di un bisogno) del momento hanno distrutta una delle perenni ricchezze del paese
l'assoluta mancanza diffonde giorna[lmente]
alla conservazione dei boschi
assai più che i regol. governativi
nei territorj più remoti dai centri di consumo (nelle infinite)

Comuni – in gran parte aggravati di debiti, si trovarono nel dilemma, onde soddisfarvi, di ricorrere al privato peculio dei singoli abitanti, o d'intaccare la ricchezza, il solido denaro del Comune – È naturale che si risolvessero in quest'ultimo espediente

Le strade comunali eseguite a carico dei Comuni, hanno prodotto maggiormente l'effetto anche nei paesi montuosi (Dove però la ...)

La Provincia offre tutte le coltivazioni, tutti i sistemi di economia agraria, tutti i sistemi di economia politica ..., di ... nel ... suolo e nell'estensione degli stabili, che si possano immaginare

La regione montuosa offre un carattere speciale
... occupa il ...
della Provincia
vedi tabella

Per le condiz. in generale dei ... condizioni
Strade comunali fatte ...

I vasti possessi dei beni comunali andò a risolversi nell'abuso più smoderato, ed egoistico: quello che era di tutti cominciò a considerarsi di nessuno

~~Si imposte ...~~
" non si aumentino le contribuzioni fondiarie
" e più presto che sia possibile – si
" tolgano le addizionali degli ultimi
anni: e sia annullata la legge sui trasporti di proprietà –
" L'imposta addizionale del dominio, naturalmente in quest'ultimi tempi difficili, ma che lasciarono ... ... senza posta sotto la tutela ... del rapporto del ...
5/36% delle imposte fondiarie ... è la più grande ... (l'effettivo ... è il 70 e più)

| |
|---|
| 135615 ... 63 |
| 5708008'85 |
| 78.53,499'78 |

34
46
43
39
34
43
45
78

[illegible]

... di Tabelle ... d'imposta

f. 8718098 - Imposta 1866
264

102668
9487292
17436196
23,5337,0206 ital.

123827700
59
61917385051
7305834,359

7305834,3

26284393
264
104937572

26,234,393
264
104937572
52468786
69,258,79

544 = 100000 / 544
100000 / 544
183,82

0,0983753,75
0,153563700
0,04413772
1765517724

18591850
18382

123827701
264
18591850
184 annuali fl. 544:000
74127400
148254800
18591850
24,0986041,00

1356675400
18591850
5409860

26284393
18982
52468786
209875144
487031179
209875144
26234393
48,204,061,2126

123827701
8382
24765540
608
123827701
21
123827701
24765540
26003,817,21

1851 = ... = 1/2
nel 59 1/16
nel 63 1/6

26234393
21186
137406358
138703129 4
2623439 3
2623439 0
52468786
555090130598

90487547
123827701
33340254

991,994
827701
11429,3

90,648922
129827701
39,189,479

33340254
4
133361016
264
53344064
8001660 96
26672203 2
3520738 2,24

33340,000
5297
233980
300060
66680
166700
176601,980
4
7064079,20
264
28256316
42384474
14128158
1870916856
18,6463589
23,6464 21
4,547,421

33340254
264
133361016
200041524
66680508
8801827

[illegible] d'imperfa

Cartella delle quote d'imposta



Estratto del Progetto di Legge = 21. marzo 1864
p. un conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria,
convertito in

Legge 14 Luglio 1864 N. 1831. . . .
pel
conguaglio dell'imposta fondiaria fra le diverse Provincie dello Stato

---

art. 1°. Il principale tributo fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette all'imposta Prediale, è fissato in 110 Milioni esclusi il Decimo di guerra, e le spese di riscossione. Il contingente dei 110 milioni è così ripartito tra i diversi compartimenti catastali del Regno

| | | Però negli anni 1864, 65, 66 sarà | |
|---|---|---|---|
| 1. Piemonte | L. 20,079,106 | 18,679,876 | — |
| 2 Lombardia | 17,717,478 | 19,110,295 | + |
| 3. Parma e Piacenza | 2,508,719 | 2,776,087 | + |
| 4 ex Ducato Modena | 3,491,696 | 3,437,114 | — |
| 5 Toscana | 8,270,598 | 7,820,040 | — |
| 6 ex Pontificio | 11,570,675 | 12,027,271 | + |
| 7. Prov. Napoletane | 37,530,330 | 38,895,334 | + |
| 8 Isole Siciliane | 10,184,536 | 9,625,833 | — |
| 9 Sardegna | 2,646,789 | 2,268,150 | — |
| | L. 110,000,000 | L. 110,000,000 | |

Tutte notate queste dimensioni in meno di 3 ½ [illegible] quelle [illegible] di riscossione

art. 2°. — (vedi foglio inserto II)

art. 3°.
L'imposta principale sui fabbricati urbani nella Lombardia di vecchio censo è stabilita nel 12½ per cento della rendita imponibile a norma della Legge 31. Marzo 1851 vigente nelle antiche Provincie il totale aumento. . . . .

(. . . vedi continuaz. nel foglio inserto II)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] II) [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

[illegible]

1851 [illegible]

[illegible]

Aliquote delle quote d'imposta



ag 22

i contingenti stabiliti nell'art. prec. verranno applicati in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore pei compartimenti 3. 5. 7. 8. 9

Pei compartimenti 2, 6 i contingenti verranno applicati secondo i quadri A, e B annessi alla presente legge.

Pel compartimento 1° il Min. delle finanze applicherà il subriparto del contingente, tenuto conto della condizione e trattamento dei diversi estimi, ed uditi i Consigli Provinciali ed il Consiglio di Stato - gli aumenti d'imposta in conseguenza del subriparto non potranno oltrepassare in nessun caso il 50 per cento

B.

L'imposta - (come nel prog. Min.)

il totale aumento d'imposta portato dalla presente legge nei terreni del compart. di 1 sarà nel 1864 distribuito in contingenti speciali fra comuni e consorzi stabilito d'imposta nei catasti della ricchezza mobile in ragione della loro quote attuali

Ove nei Comuni e consorzi il contingente fosse limitato in guisa che dall'imposta principale non eccede la [illegible] d'ogni lira d'estimo comunale o consorziale. La eccedente imposta non distribuita per la cennata limitazione, sarà compensata all'erario coi proventi dei beni [illegible] del compartimento D. 1.

Queste disposizioni avranno effetto negli anni 1864, 1865

4

Pel 1866 il contingente del Comune o consorzio sarà ripartito fra i contribuenti in ragione della rendita netta dei terreni, la quale sarà valutata secondo la media dell'ultimo triennio, o dell'ultima rotazione se questa eccede il triennio -

La rendita netta sarà determinata nei modi prescritti da speciale regolamento, e colle norme indicate negli articoli 11. 15. 18. 19. 20 21. 22. 23. 26. 31. 33. 35. 36 della legge d'imposta sulla ricchezza mobile dalle commissioni comunali e consorziali i quali [illegible], sulle proposte degli agenti fiscali, [illegible] dai Periti delle finanze delegati dal ministro delle finanze

Pel 1865 l'aumento d'imposta sarà distribuito in contingenti provinciali in proporzione della rendita netta che fu determinata in ciascuna provincia nell'anno precedente -

i consigli provinciali sulla proposta degli agenti di finanza, e con le norme stabilite da decreto reale, dovranno ripartire il contingente provinciale tra i Comuni o consorzi della Prov.

L'aumento d'imposta così ripartito in nuovi contingenti comunali o consorziali si distribuirà in ragione della rendita netta dei contribuenti determinata nell'anno precedente, salvo quella rettificata da istanza degli interessati e degli agenti delle finanze fatta anche dalle commissioni [illegible] nei casi in cui la [illegible] si [illegible] oltre il [illegible] 30. [illegible] esposte nonostante alti [illegible] d'imposta di ciascun anno, l'[illegible] [illegible] in proporzione della [illegible]

Calcolo delle quote d'imposta



5°

Nel 1866 i Ministri delle finanze sulla base delle predette operazioni ed tenuto conto di tutti gli elementi raccolti per gli effetti catastali presentati, uditi i Consigli Provinciali ed Consiglio di Stato, delibereranno il riparto di tutta l'imposta fondiaria applicata al compart. N. 1

6

In pendenza della promozione legge Prov.le che dovrà provvedere in modo uniforme circa i pubblici servizi da porsi egualmente a carico di tutte le Prov.e la somma di 7 milioni ora gravitante sul tributo fondiario delle prov. piemontesi, Sarde, Lombarde, Parmigiane e Modenesi p. rimborso allo Stato delle spese già provinciali, sarà ripartita in ragione dei nuovi contingenti che ne[?] assegnati

Le Prov. Toscana ed ex Pontificie continueranno intanto a provvedere direttamente alle proprie spese provinciali

Le Prov. napoletane e Siciliane continueranno pure in via provv. il sistema ora vigente di pagare le spese provinciali in parte direttamente ed in parte mediante rimborso allo Stato di L. 7,463,231 p. le Prov. napoletane e di 2768813 p. le prov. siciliane

7

Finchè non sarà uniformato il sistema di percezione del tributo fondiario per ogni parte del regno, nei compartimenti segnati coi N. 2, 4, 5 dell'art. 6°, si continuerà la ripartizione a carico diretto dei contribuenti; negli altri compartimenti segnati coi N. 1. 3. 6. 7. [illegible] lo Stato si rimborserà dell'addizionale di esazione mediante [illegible] tributo principale del 6 c.mi

8

Il decimo di guerra sarà applicato al contingente principale stabilito dall' art. 6°, ma non agli addizionali prescritti dagli art. 6, 7 –

9

Mediante l'attuazione della presente legge cesseranno d'aver effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria finora vigenti presso dello Stato nei varj compartimenti catastali, e che si designano nell'annesso Quadro C.

10

Sono aboliti tutti i privilegi, ed qualunque speciale esenzione dalla imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto unicamente esenti i seguenti immobili

1° i fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato e le loro dipendenze
2° i cimiteri e le fabbricati sui terreni o fabbricati
3° i fabbricati di terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari, e loro dipendenze
4° l'alveo dei fiumi e dei torrenti, le superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le rocce, le ghiaie, le sabbie ed anche gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi
5° le strade nazionali, provinciali, comunali, le Piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per pubblico servizio gratuito

Ai terreni occupati dalle fortificazioni militari, si accorderà una diminuzione proporzionata sui contingenti compartimentali e delle provincie

[illegible]

[illegible]

11

Dal 1° genn. 64 l'imposta fondiaria sarà tenuta indistintamente da tutti gli altri immobili di ogni specie di qualunque natura e pertinenza

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente nel compartimento catastale cui appartengono

Essi però non pagheranno negli anni 1864-65-66 che due terzi dell'imposta medesima

12

Ai Comuni compresi nel compartimento N. 1, i quali non pagano imposta sui terreni, si applicherà nel 1864 un contingente in ragione di una lira per individuo, secondo la popolazione risultante dal regio decreto 10 maggio 1863 n° 1268. Questo contingente andrà a benefizio dell'erario a norma dell'art. 3°

I beni non censiti dello stesso Compart. di cui parla l'art. 1° della legge 1° giu. 1857 n. 1, compresi entro a Comuni censiti, pagheranno un'imposta analoga a quella che è stabilita per i beni dello stesso Comune o Consorzio.

Rispetto ai beni non censiti degli altri compartimenti, il Min. delle Finanze farà i provvedimenti necessari per stabilire per ciascuno di essi un'imposta analoga a quella del rispettivo Comune, o del territorio confinante

Il prodotto di quest'imposta però non andrà in diminuzione del rispettivo contingente compartimentale, ma formerà per il compart. n. 1 la parte che fosse tenuto a rimborsare all'erario a norma dell'art. 3

Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie Provincie del Regno fino alla generale perequazione fabbricativa –

13

Le quote non esatte per qualsiasi motivo di sgravio, rimborso o moderazione accordate ai particolari, o in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei contingenti rispettivi stabiliti dalla presente legge, per le Provincie, pei compartimenti, o per le categorie dei beni.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 p% dell'imposta principale

Le Rendite ulteriormente dichiarate dei fabbricati urbani del Piemonte, e di quelli compresi nel territorio di vecchio catasto di Lombardia si tasseranno con un'aliquota d'imposta eguale a quella stabilita nella presente legge

Le variazioni d'imposta dipendenti da rendite accresciute o diminuite saranno tenute a calcolo nella determinazione dei contingenti annuali d'imposta

14

La presente legge non ha effetto che per gli anni 1864, 65, 66, e 67

Dentro il mese di febbraio 1867 al più tardi, il ministro delle finanze presenterà al parlamento il nuovo Progetto di perequazione del tributo fondiario per le Provincie del Regno

/ i. quadro

Calcolo delle quote d'imposta

V XX

| Quadro A<br>Lombardia | 1864. 65. 66 | 1867 |
|---|---|---|
| Fabbricati di vecchio censo | L 2,396,788 | L 2,396,788 |
| Terreni di vecchio censo | 11,567,915 | 10,603,902 |
| Terreni e fabbricati di nuovo censo | 5,145,592 | 4,716,788 |
| | L 19,110,295 | L 17,717,478 |

Quadro B = altri paesi, che non mi importa

Quadro C

Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati, o surrogati dalla presente Legge

Lombardia

1. Contribuzione prediale e addizionale
2. Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo
3. Rifusioni d'imposte arretrate

Gli altri paesi non mi importa

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Estratto degli Stati allegati alla Legge pel solo Compartimento di Lombardia | | secondo il riparto attuale di 104,921000 — A | secondo il riparto attuale di 110,000000 — B | sui 110000000 secondo la legge approvata dalla Camera dei Deputati — C | sui 110000000 secondo il riparto approvato dalla Camera dei Dep.ti pegli anni 1864 1865 – 1866 — D | Quadro delle differenze tra i contingenti sui 110000000 stabiliti dall' art. 1° della legge e i fissati per 64.65.66 — E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie | geografica | 1,931,507 | cont | cont | cont | |
| | censita | 1,689,076 | cont | cont | cont | |
| Popolazione | assoluta | 2,729,818 | cont. | cont | cont | |
| | relativa p. Kilom. | 141 | cont | cont | cont | |
| Rendita censu.ria | dei Terreni | 52,157829 | cont. | | | |
| | dei fabbricati | 12,998010 | cont | | | |
| | Totale | 65,155839 | cont. | | | |
| Imposta Erar.le | sui Terreni | 16,718553 | 17,527,875 | 14,182,992 | 15,297,952 | |
| | sui fabbricati | 4,166,365 | 4,368,051. | 3,534,488 | 3,812,343 | |
| | Totale | 20,884,918 | 21,895,929 | 17,717,480 | 19,110,295 | |
| Imposta p. Lira di Rend.a | sui Terreni | 0,32 | 0,34 | | | |
| | sui fabbricati | 0,32 | 0,34 | | | |
| | Totale | 0,31 | 0,34 | | | |
| Rendita relativa | sui Terr.i per Ettaro censito | 30,88 | 30,88 | | | |
| | sui Fabbr. per abitante | 4.70 | 4.76 | | | |
| Imposta relativa | sui terreni p. Ettaro censito | 9,89 | 10.37 | 8.40 | 9,05 | |
| | sui fabbricati p. abitante | 1.58 | 1.60 | 1.29 | 1,40 | |
| | sul totale per Ettaro | 12,36 | 12.96 | 10,49 | 11,31 | |
| | sul totale p. abitante | 7.65 | 8,02 | 6,49 | 7.00 | |

| | |
|---|---|
| Contingenti stabiliti dall' art. 1° della Legge approvata dalla Camera | 17,717,480 |
| e fissati in via di transazione pegli anni 1864, 65, 66 | 19,110,293 |
| Differenza assoluta in più | 1,392,817 |
| in più per cento | 7,86 |

[illegible]

Cedole delle quote d'imposta

Calcolo delle quote d'imposta

Estratti

Dalla Relazione del Progetto di Legge di conguaglio provvisorio della imposta fondiaria

presentato al Senato dal Ministro delle finanze (Minghetti) nella tornata del 21. marzo 1864, adottato dalla Camera dei Deputati il 20. mese stesso

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Catasti delle quote d'imposta

Estratti della Relazione del Progetto di legge sull'unificaz. e perequaz. dell'Imposta fondiaria 1

Per raggiungere la perequaz. dell'Imposta fra ciascun contribuente nel Regno d'Italia, si sarebbero richiesti lunghi studj, ed operazioni molteplici; ma siccome era necessario di devenire senza indugi all'assunzione dell'attuale riparto fondato sopra disparatissimi catasti censuarj, la commissione dovea proporsi ne' suoi studj intorno ad un conguaglio provvisorio di cercare il mezzo più spedito ed acconcio di far cessare le più grandi disuguaglianze, che esistevano nelle somme d'imposta pagate in ciascuno degli antichi stati, che ora formano il Regno d'Italia, ritenendo per ora nella maggior parte di essi il riparto interno sufficientemente perequato.

Perciò termini o soggetto della perequazione erano i diversi catasti esistenti

[illegible]

Calcolli delle quote d'imposta /

2

Ne la commissione potea presumere di riuscire ad una perequazione di matematica esattezza e sarebbe impossibile raggiungerla in un lavoro ~~[illegible]~~ di questo genere anche con diuturne operazioni.

La commissione non potea poi che formare un giudizio complessivo pei varj elementi ch'essa avrebbe raccolti i quali se presi separatamente l'uno dall'altro, possono dar luogo a critiche e dubbietà, uniti insieme e giudicati l'un coll'altro, bastano a dimostrare la ragionevolezza dei risultati ottenuti; tanto più che la commiss. nel contemperare i risultati conseguiti pei varj elementi, fu guidata costantemente dalla idea di non alterare eccessivamente gli attuali contingenti ~

Calcolo delle quote d'imposta

I

Nella Commissione governativa
si riconobbe per tempo la necessità di trovare
per ciascuna parte del Regno la rendita imponibile;
e, per meglio dire, stabilire per ciascun
compartimento catastale una rendita
fondiaria che fosse in un giusto rapporto
colle rendite censuarie diversamente
stabilite.

Per arrivare a questa meta tre diverse
vie furono tentate.

La _prima_ - dai catasti attuali procedeva
per via di confronto, e di analogie;

la _seconda_ - seguiva il criterio della popolazione
principalmente, e d'altri indizii di ricchezza; -

la _terza_ - per mezzo dello spoglio dei contratti
di compra-vendita seguiti nell'ultimo decennio,
riusciva a determinare la rendita, applicando
al valore reale dei fondi il saggio ordinario
dell'investimento del ~~capitale~~ denaro in fondi stabili

Però, se i due primi metodi hanno portato
molta luce nella difficile questione il primo
servendo a far conoscere la condizione dei
varj catasti, il _secondo_ raccogliendo
utilissime notizie sulla condizione economica

4

delle varie provincie, sullo stato dell'agricoltura, e in generale sulla ricchezza territoriale, —

il sistema che deve dirsi la vera base del progetto, fu quello dello spoglio dei contratti di compra-vendita. Esso formò il primo principale del lavoro della commissione che si valse delle indicazioni risultanti dagli altri stati per modificarlo e migliorarlo —

In tale progetto si volle da taluni vedere un vizio d'incostituzionalità inquantochè il fissare i contingente d'imposta per compartimenti sia cosa che eccede il potere del Parlamento, dovendo esso limitarsi a stabilire il contingente generale dell'imposta di tutto il Regno, e dare le norme per equo riparto tra i singoli compartimenti

Si rispose che nel caso attuale il riparto compartimentale era una conseguenza necessaria dello scopo di perequare fra loro i diversi territorj imposti con norme diverse;

Calcoli delle quote d'imposta

5

che trattandosi di conguagliare ~~[illegible]~~
provvisoriamente;
l'imposta dei diversi compartimenti catastali; —
non le quote individuali di
contribuzione,
ma gli estimi catastali
erano la materia dell'operazione:
che dopo questo provvisorio conguaglio,
si procederà ad altra più esatta
perequazione.
altri proponevano la tassazione
della rendita fondiaria
in tutto il regno, sulla
base delle dichiarazioni o
denunzie —
Si opponevano questo sistema
[illegible] opportuno per la tassazione
della ricchezza mobile, della quale manca qualunque catasto;
non per la tassa della ricchezza fondiaria,
che ha in quasi tutto il regno
una base in regolari catasti, — (Ma se li avete riconosciuti ordinariamente irregolari, confusi, incerti come osservate voi stessi ragione!)
nè conveniva affidare in cerca
degl'incerti risultati delle
denunzie — inoltre
la rendita fondiaria, per quanto siano
soggetti le vicende dell'industria
agraria ha una stabilità
innegabile: la rendita della
ricchezza mobile soggiace a innumerevoli
vicissitudini economiche e industriali
quale imponibile è sempre certo e determinato — Certo determinato, va bene; ma la sua rendita? . . .
e la rendita fondiaria: incerta e variabile
per imposta non fondiaria

[illegible]

a molte altre opposizioni
intorno all'uso dei contratti alla
loro quantità, alle loro date, e alle
circostanze [illegible] = alle mancanti norme
a tutte fu risposto esaurientemente, e si
concludeva
non trattarsi di formare un catasto, né
di stabilire una precisa equiparazione
d'imposta tra contribuente e
contribuente; ma semplicemente
di un approssimativo conguaglio
tra compartimento e compartimento,
al che erano sufficienti le norme
dalla commissione seguite –
E come per l'urgenza non erano
possibili, così per la natura delle
operazioni non erano necessarie
tutte quelle garanzie legali che
richiederebbersi per l'accertamento
delle rendite, e per l'ammissione
di reclami quando si trattasse
di una determinazione di rendita
individuale –

In complesso (direi)

Le operazioni furono eseguite con quella cura che il fermo
criterio di persone esperte e coscienziose poteva suggerire,
e tutto procedette sotto la direzione del ministero, e
col mezzo di quegli stessi agenti ai quali dovrebbe
affidarsi ~~[illegible]~~ l'esecuzione di qualsiasi
sistema di perequazione –

Calcoli delle quote d'imposta /



Molte, e divarie però vi furono osservazioni sul ragguaglio degli estimi riguardo ai contratti –

a tutte risposte con più o meno di concludenza –

Sui contingenti d'imposta ottenuti col metodo usato p. ciascun compartimento Catastale, nessuno potè dimostrare che offendessero la giustizia

i contingenti proposti vennero dalla Commissione dei Deputati approvati con leggiera modificaz – al compartimento romano in più – toscano in meno per le ragioni

rapporto fra lo stato attuale dell'imposta fondiaria, e quello che sarà dopo il conguaglio, che dimostra come questo renda l'imposta ovunque più proporzionata agli elementi che devono sopportarla.

Piemonte = Popolaz. 3,800000 – Superf. Ettari 3,730000 – imposta £ 15748000 – = £ 7.96 p. abitante, £ 4.55 p. ettaro (ed. l'imposta sui fabbricati considerata oltre 1/3 di 1 femm. Superf. 1,93000 ettari = imposta £ 20,88500. –

Lombardia = Popol. 2790000. onde £ 7.14 p. abitante, £ 12.40 p. ettaro

Colla perequaz. rappresentata all'attuale contingente del Regno avremo = Piemonte £ 4.92 p. abitante £ 3.66 p. ettaro

Lombardia £ 6.12 p. abit. £ 10.20 p. ettaro

Queste quote vengono dovunque accresciute proporzionalmente per il riparto fra i contingenti compartimentali dell'aumento di tributo che la presente condizione delle finanze

Dell'altezza delle quote d'imposta



impone di richiedere dalla proprietà fondiaria
tuttavia non la si ritiene eccessivamente gravata
colla imposta di 110 milioni
accenno ai progressi dell'agricoltura
sotto l'influenza della libertà economica,
delle nuove vie di comunicazione,
all'incremento delle altre industrie,
e dei commercj, onde = moderati i 110 milioni
imposta molto più grave in alcune parti
del Regno, ma in nessuna eccessiva.
accenno ai compensi che dovevano
per altro abolite, o scemate imposte
al Piemonte, – alla Toscana, – alla Sicilia, –
il provvedimento di ridurre a ⅓ pei primi
tre anni gli effetti della perequazione,
renderà più agevolmente rassegnati
i contribuenti dei Compartimenti
ov'è l'aumento a sopportarlo –
Era poi necessario provvedere al subriparto
del contingente in quei Compartimenti
nei quali v'è richiesto per circostanze
speciali
La perequazione tra l'estimo urbano
ed il rustico nelle Provincie Romane
Il non abbastanza certo rapporto
tra l'estimo antico ed il nuovo
nella Lombardia,
reclamavano per questi due compartimenti
disposizione apposita –

[illegible]

La mancanza di catasti in molta
parte delle Prov. Piemontesi:
La moltiplicità d'irregolarità
degli estimi nelle modenesi
non permettevano un equo
sub riparto
Il metodo proposto p. quei quattro
compartimenti risulta
dagli atti della Commissione
È approvato dalla Camera dei Deputati,
e dal ministro è riferibile
ai Compartimenti Romano
e della Lombardia
Pel modenese prendere gli
art. 3. 4. 5 del Progetto di legge
Pel Piemonte adottate le
denunzie perchè pel Piemonte i catasti, quivi non esistono [illegible] di riparto
che in tutto il resto d'Italia si trovano,
ivi giovano di certo.
La necessità in questo compartimento
sta nel sub riparto giusto e ragionevole
mentre il contingente compartimentale
non può dirsi equivoco.

Tabella delle quote d'imposta /

Calcoli delle quote d'imposta /

Progetto di Legge
per l'unificazione della
imposta fondiaria
nelle Prov. Venete e in quella di Mantova
Presentato dal Ministro delle finanze
li 21. xmbre 1866
con
Relazione che lo commenta
=
Estratto del Progetto di Legge
p. l'unificazione d'imp. fond.
in tutte le Prov. del Regno
con
Estratto della Relazione che la comm.

Calcoli delle quote d'imposte
Per Provincia, e
per lira di Rendita
sullo stesso d'imposta proposto
del Progetto precedente 21. xmbre 1866

Memorie di confronto
tra l'Estimo Censuario Provvisorio e Stabile
Veneto, e Lombardo
e
delle imposte fondiarie che vi erano addebitate

Esaminati quei Progetti,
e le loro basi,
desumonsi bene fondati
gli accenni del giornale
il Tempo 2gmo sudd.to

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57.960.516,57 = 12,8 | 1247000 | 57.960.516,57 (10)
1159.103314 | 20,723153

Estratti della
Relazione premessa al Progetto di legge di Unificazione d'imposta fondiaria nelle Prov. Venete, e in quella di Mantova

1. molti furono i criteri che, per la grande varietà di tempo, di metodi, di stima, con cui furono compilati i catasti dell'Italia, allora a servire di base alla legge 14 luglio 1864 — per conguagliare generalmente — nel miglior modo possibile — l'imposta fondiaria —

2. fu annetata nei compartimenti = misti
Ligure-Piemontese
Modenese
Siculo
Toscano
Lombardo
Parmense
Pontificio
Napolitano
— ma l'attivazione di 1/3 in tre anni
— onde la quota definitiva del 1867 —

3. Ora sarebbe opera lunga, difficile, e forse impossibile il rendere da applicare questa regola ad un compartimento novello, che non ebbe parte agli studj —

Ma nessun bisogno di studj e delle pratiche altra volta usate trattandosi del Veneto che ha catasti, e estimi completi, regolari di recente attuazione.

4. Le Provincie Venete e la Mantovana hanno catasti regolari, ed uguali a quelli della Lombardia in massima parte

Dunque — così conosciuta e confessata la similità, e la nessuna convenienza delle pratiche che precedettero la legge del 1864 —

5. La legge 1864 avendo distinto i contigenti in Lombardia:
sui terreni di vecchio censo,
sui fabbricati di vecchio censo
sui terreni e fabbricati di nuovo censo
quest'ultimo serve di guida a fissare il contingente all'estimo de' Veneti e Mantovani

Quadro A unito alla legge

Calcoli delle quote d'imposta per lire di rendita, e per provincia

57960516,57 = 12,8 | 12470000 | 57960516,57 (10)
1159?103314 | 20,723153

SESSIONE 1867

N° 4

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

**presentato dal ministro delle finanze**

**(SCIALOJA)**

*nella tornata del* 21 *dicembre* 1866

## Unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e Mantovana.

SIGNORI! — La condizione delle provincie Venete e Mantovana rispetto all'imposta fondiaria è oltremodo grave per se medesima, ed in confronto delle altre provincie italiane colle quali si sono ora congiunte in unità di Regno.

L'unificazione delle leggi sulle imposte dirette, come di ogni altra legge finanziaria, in questa novella parte dello Stato, discende dall'articolo 25 dello Statuto; si aggiunge che, ove l'imposta fondiaria erariale continuasse ad assorbire in quelle provincie quasi la metà della rendita censuaria, sarebbe forse impossibile che quei cittadini potessero sopperire, mediante le sopratasse, all'aumento della spesa derivante dal nuovo regime comunale e provinciale.

Com'è ben noto, molti furono i criteri che, per la grande varietà di tempo, di metodo, di stima, con cui furono compilati i catasti in Italia, ebbero a servire di base alla legge 14 luglio 1864, numero 1831, per conguagliare generalmente nel miglior modo possibile l'imposta fondiaria.

La legge suddetta poi per un riguardo ai quattro compartimenti, nei quali veniva aumentata l'imposta, cioè il Ligure-piemontese, il Modenese, il Siculo ed il Toscano, non volle che d'un sol tratto se ne sentissero gli effetti; ma invece prescrisse che i disgravi e gli aumenti pei primi tre anni si attuassero per due terzi;

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

di maniera che le quote definitive dell'imposta fondiaria si dovessero satisfare nel quarto anno, cioè nel 1867.

Ora sarebbe veramente opera difficilissima e lunga, se non impossibile, l'estendere ed esattamente applicare codesta medesima regola ad un compartimento novello dello Stato, che non ebbe a partecipare agli studi ed ai calcoli, che per la determinazione di quella regola si dovettero lungamente e diligentemente eseguire.

Le provincie Venete e quella di Mantova hanno però i catasti omogenei a quelli di nuovo censo in Lombardia. Anzi e gli uni e gli altri sono così conformi nei metodi e nei regolamenti che ben potrebbe affermarsi unico essere il catasto veneziano e lombardo.

E sebbene in Lombardia si trovino ancora catasti di vecchio censo, e nel Veneto e nel Mantovano sieno tutti già riformati, nondimeno avendo provvidamente la legge del 14 luglio 1864 diviso il contingente generale della Lombardia in tre parziali contingenti sui terreni di vecchio censo, sui fabbricati di vecchio censo e sui terreni e fabbricati di nuovo censo, può facilmente quest'ultimo servire di guida per rintracciare il contingente che in giusta proporzione si debba corrispondere dalle provincie Venete e Mantovana.

Infatti, se quelle provincie avessero potuto portare le loro rendite imponibili nei calcoli elevati prima di luglio 1864, essendo esse determinate con metodo conforme a quelle di nuovo censo in Lombardia, non avrebbero certamente potuto ricevere un trattamento diverso da quello che ebbero le provincie lombarde di catasto riformato.

Basta per conseguenza mettere in rapporto le due rendite censuarie, per determinare equamente l'imposta fondiaria che si deve corrispondere nel Veneto e nella provincia di Mantova in proporzione di quella fissata pel 1867 dalla legge di luglio 1864 nella Lombardia di nuovo censo.

In questo modo non solamente rimangono i due compartimenti conguagliati esattamente fra loro, ma inoltre i Veneti ed i Mantovani contribuiranno per questa parte ai pesi dello Stato proporzionalmente a quello che si pratica dagli altri proprietari di terreni e di fabbricati nel Regno.

Che se la Lombardia, il Parmense, l'ex-Pontificio ed il Napoletano non ebbero immediatamente a godere di tutto il beneficio della legge di conguaglio che diminuiva la loro imposta fondiaria, fu questa una necessaria conseguenza della misura prudenziale dalla legge medesima adottata, di non fare cioè immediatamente

Calcoli delle quote d'imposta per lire di rendita, e per Provincia

57,960,516,57 (10)
20,723153



risentire in altri compartimenti dello Stato tutto il peso dell'aumento della tassa fondiaria, che per taluni di essi veniva sensibilmente accresciuta, di maniera che, quanto per un triennio si pagava dagli uni di meno, doveva essere contemporaneamente compensato dagli altri. Del resto, negli ultimi tre anni trascorsi, i Veneti, dal cui voto non dipendette se la loro consociazione cogli altri Italiani soffrì più lunga dimora, pagarono tali gravezze fondiarie che vincono d'assai quella quota triennale provvisoria di maggior carico, che avrebbero dovuto sopportare, se al riordinamento delle loro imposte si fosse provveduto nello stesso tempo in cui fu provvisto per la Lombardia e per le altre parti del regno.

Ora poi che tutto rientra nello stato normale, e che ciascuna provincia dovrà nel 1867 pagare la quota intera d'imposta, dalla legge di luglio 1864 definitivamente stabilita, mancherebbe la ragione di chiedere alle provincie Venete e Mantovana il sacrifizio stesso, al quale nei decorsi tre anni si dovettero sobbarcare le provincie Lombarde e le altre di sopra ricordate.

Rendendosi ora d'un sol tratto completa la giusta ragione d'imposta dovuta dalle suddette provincie Venete e Mantovana, verranno poste esse in grado migliore di sopportare le altre imposte dirette, che vi si debbono per necessaria unificazione di sistema tributario introdurre ed applicare.

La rendita imponibile dei terreni e delle case di nuovo censo in Lombardia fu ufficialmente accertata pel secondo semestre 1864 nella somma di lire austriache 22,759,702; e quella delle provincie Venete e Mantovana secondo le notizie ufficiali raccolte presso il Ministero, ammonta a lire 57,958,184.

Se pertanto la legge di luglio 1864 attribuì in definitiva alla Lombardia di nuovo censo l'imposta fondiaria di lire 4,716,718, quella che in ragione diretta dovrà essere pagata nelle provincie Venete e Mantovana sull'anzidetta rendita di nuovo censo corrisponde a lire 12,011,247.

Questo contingente d'imposta diminuisce di più che 9,317,543 lire italiane la tassa finora pagata nel Veneto, ed in Mantova; imperciocchè, secondo il bilancio pel 1867, l'imposta fondiaria, senza contare la sovrimposta nel fondo di dominio o territoriale, ammonta per la Venezia a lire italiane 21,328,790.

Dopo l'attuazione poi nel Veneto e nel Mantovano della legge 26 gennaio 1865 per l'unificazione della imposta sui fabbricati, si dovrà necessariamente procedere, come nel resto d'Italia si è praticato, allo stralcio da quei catasti della rendita dei fabbricati medesimi e dell'imposta correlativa.

Inoltre, secondo la legge di luglio 1864, nº 1831, le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico debbono essere reimposte nell'anno seguente sulla massa dei contribuenti di ciascuna provincia.

E finalmente le disposizioni della detta legge relative alla cessazione dei precedenti titoli d'imposta, dell'abolizione dei privilegi od esenzioni attuali, della debita imposta sui beni finora incensiti e della continuazione delle norme attuali per la riscossione delle imposte dirette, debbono essere giustamente applicate alle dette nuove provincie Venete e Mantovana.

La unificazione dell'imposta fondiaria nelle provincie Venete e nella Mantovana dovrebbe avere effetto soltanto col secondo semestre del 1867, nel quale tempo, secondo altro progetto che ho l'onore di presentare, andranno colà in vigore i tributi diretti mobiliari vigenti nelle altre provincie del regno.

Per queste considerazioni vi prego di volere approvare il seguente disegno di legge.

Calcoli delle quote d'imposta per lire di rendita, e per provincia

57960516,57 = 12,011247000 / 57960516,57 (10)

11592103314 / 20,723153



## PROGETTO DI LEGGE.

---

## VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il contingente principale fondiario a carico delle proprietà rustiche, urbane ed altre già soggette alla imposta prediale nelle provincie Venete e Mantovana rimane fissato in lire italiane 12,011,247.

Questo contingente pel 1867 sarà applicato solamente nel secondo semestre, in ragione dei riparti d'imposta ora in vigore nelle dette provincie; e sarà pel primo semestre riscossa la metà dell'attuale contingente annuo d'imposta fondiaria.

Art. 2.

Mediante l'attuazione del suddetto contingente, cesseranno di avere effetto i diversi titoli d'imposta fondiaria sin qui vigenti per conto dello Stato nelle provincie Venete e nella Mantovana.

Art. 3.

Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto esenti i seguenti immobili:

1° I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2° I cimiteri e le loro dipendenze, sieno terreni o fabbricati;

3° I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato costituenti le fortificazioni militari e loro dipendenze;

4° L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiagge, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5° Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gli immobili di proprietà dello Stato, sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito.

Pei terreni occupati dalle fortificazioni militari si accorderà una diminuzione proporzionata sul contingente di sopra stabilito.

Art. 4.

Dal 1° luglio 1867 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili fin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

L'aliquota d'imposta di questi beni sarà commisurata a quella vigente sul compartimento catastale a cui appartengono, ed il suo ammontare formerà aumento al contingente fissato all'articolo 1° della presente legge.

Art. 5.

Il ministro delle finanze darà le disposizioni necessarie per istabilire sui beni omessi in catasto o non censiti una imposta analoga a quella del rispettivo comune o del territorio confinante.

Il prodotto dell'imposta sui beni non censiti andrà in disgravio del contingente sopra stabilito.

Pei fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle dette provincie Venete e Mantovana.

Art. 6.

Le quote non esatte per qualsiasi motivo di scarico, rilascio o moderazione accordata ai particolari, od in altro modo non esigibili, saranno compensate all'erario nell'anno successivo in aggravio dei rispettivi contingenti provinciali.

Tali reimposizioni non potranno però eccedere il 3 per cento dell'imposta principale.

Art. 7.

Finchè non sarà unificato il sistema di percezione del tributo fondiario in ogni parte del regno, si continuerà nelle provincie Venete e Mantovana la riscossione dell'imposta fondiaria a carico diretto dei contribuenti, e continueranno eziandio ad aver vigore le norme attuali per la riscossione della detta imposta, le quali verranno inoltre applicate alla riscossione delle altre imposte dirette.

Art. 8.

In conseguenza della presente legge le disposizioni degli articoli dell'altra legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 2248 (Allegato *A*) che furono sospese nelle cennate provincie col decreto reale del avranno ivi il loro pieno vigore.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57960,51657 = 12,01 | 1247000 0 | 57960,51657 (10)

1159 | 103314 | 20,723153

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57960516,57 = 12,0 | 1247 0000 | 57960516,57 (10)
1159 03314 | 20,723153

6. Se queste Provincie avessero potuto portare le loro rendite imponibili nei calcoli di base alla legge 1864 essendo determinate con metodi uniformi a quelli di nuovo Censo in Lombardia, doveano ricevere trattamento uguale a quelle di Lombardia in nuovo Censo –

7. Basta quindi mettere in rapporto le due rendite per determinare il carico alle Prov. Venete conforme all'applicato alle Lombarde di nuovo Censo pel 1864 colla legge 1864

8. Per tal modo ricevono coi pareggiati li due compartimenti fra loro ed in concorso proporzionale cogli altri del Regno

9 – Se i Compartimenti che si pareggiarono nel 1864 (3.2) non si potevano subito, per prima delle perequazioni provvisorie nella legge 1864, ma frattanto i Veneti ebbero carichi gravissimi, ben superiori a quanto avrebbero pagato se per essi fosse stato provveduto contemporaneamente agli altri

10 – Ora che tutti vanno al pari nel 1867 col fissato dalla Legge 1864, non parrebbe ragione di adottare pei Veneti la diluzione come fu per quelli che minorarono

11 Rendendosi ora parificate le Prov. Venete e Mantovana, verranno poste in miglior grado di sopportare le altre imposte dirette che vi si dovranno introdurre e l'unificazione di sistema tributario

I metodi, le forme, le ~~[illegible]~~ norme, le discipline delle stime dei territorj di Lombardia in nuovo Censo erano li medesimi che nel Veneto –
Resta però a vedersi in fatto se le stime prendevano proporzionali al merito degli uni al confronto degli altri Paesi, ossia se perequati sotto ogni riguardo

Ma non può esservi concorso nel concorso proporzionale cogli altri del Regno, mentre per tutti altri del Regno, si eseguirono calcoli ed applicazioni sopra basi ben diverse dalle regolari degli estimi di nuovo censo

Osservazione che appoggerebbe la massima di ammettere i Veneti al godimento del ribasso coll'anno 1867 intero

Ecco dunque la ragione invece di parificare i Veneti agli altri pel l'intero 1867

[illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

29 [illegible]

30 [illegible]

31 [illegible]

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57960516,57 = 12,6 | 12470000 | 57960516,57 (10)
11592103314 | 20,723153

12 Imposta attribuita dalla legge 1864
alla Lombardia in nuove lire 4,716,718.—
Rendita terreni censo della
Lombardia in nuovo censo
austriaco —— L 22,759,702
Rend. Provincie Venete
e Mantovana — L 57,958,184

vedi osservaz. in seguito al n. 14

13 Quindi imposta attribuita dalla legge 1861
alla Lombardia in nuove lire
italiane — L 4,716,718,
onde proporzionale
alle Venete, e Mant. L 12,011,247

(Dal mio calcolo —— L 12,007,085
meno —— L — 4,162.)

57958184
4716718
463505472
57958184
57957288
405567104
347629184
57958188
405567288
231752736
23177767 5 3 6 0 1 57 | 22759702
| 12007085
23227767
22759702
456806 5
4551940 4
161251360
159317914
193344611
182077616
11267057
11379851 0

14. Il contingente d'imposta diminuisce
al Veneto e Mantovano fin L 9,217,543
italiane, mentre dal bilancio
1867 di imposta fondiaria del
Veneto era di L 21,228,790 —

15. Dopo l'attivaz. nel Veneto e Mant.
della legge 26 genn. 1865 per
l'unificazione dell'imposta sui fabbricati
si dovrà procedere come nel
resto dell'Italia si è praticato,
allo stralcio dai rispettivi estimi della
rendita dei fabbricati rurali e dell'
imposta correlativa

Ci vorrà somma attenzione
in questo stralcio specialmente
per distinguere gli addetti
all'agricoltura
quanto all'imposta degli altri
gl'interessati dampioranno alla legge

16 — Per la legge stessa le quote non pagate
vanno reimposte sulla massa
dei censiti nell'anno susseguente

Nel Veneto non può verificarsi
il caso di quote non esatte
avendosi la responsabilità
dei ricevitori provinciali

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per provincia

57,960,516.57 (10)

57960516,57 = 12,0 | 124700000 | 57,960,516.57
11591 03314 | 20,723153

17 - Le disposizioni della legge relativa alla cessazione dei grandi titoli d'imposta, dell'abolizione privilegi, ed esenzioni attuali, dell'imposta sui beni non censiti, della continuazione delle norme attuali della riscossione delle imposte dirette debbono essere applicate alle Provincie Venete e di Mantova —

I titoli che debbono cessare pel Veneto si riducono ~~[illegible]~~ alle addizionali all'imposta sulla rendita, perchè pareggiavano sotto altro titolo contributi [illegible] poi modificati sui fabbricati. Per la riscossione, sarà dell'interesse dell'erario mantenere il sistema attuale se vuole variarlo, sel faccia

18 - L'unificazione pel Veneto dovrebbe aver effetto soltanto col principio 1867, nel qual tempo, secondo altro progetto andranno colà in vigore i tributi diretti mobiliari vigenti nelle altre provincie del Regno

Dal canto medesimo di questa relazione emerge la sproporzione e la ingiustizia che quella unificazione dovesse effettuarsi col 1° del 1867 — una seria proposta del ministero nol consentirebbe, in questo caso sarà doveroso e giusto di stabilire che l'importanza corrispondente venga abbuonata nel 1868

---

19 osservaz.

La riferita tabella della Relazione del Ministro al N. 12, accenna

Rendita Prov. Venete, e di Mantova L 57,960,516.-

Sottraendo Mantova resta — 5,786,077

rispettivamente Veneto L 52,174,439

Lombardia sulla rendita di 123,827,701 che comprende anche Mantova, detratti i carichi avrebbe secondo i calcoli attribuiti dagli [illegible] (vedi mio estratto dall'opera [illegible]) rendita 69,238,797

dedotti quelli di nuovo carico — 22,759,702

resterebbe alla Lombardia 46,519,095

ricevuto Mantova — 5,786,077

Contributo Lombardia eguale alla Veneto — L 52,505,172

E prescindendo dalle separazioni di [illegible] a nuovo carico

La Lombardia avrebbe

Rend. detratta dalle tabelle 69,238,797

il Veneto — 52,174,439

il Lombardo supera il Veneto solo di 17,064,358

Proporzione che non appaga,

rend. attribuite nel 1864

tabella A 165,155,839

Veneto 52,174,439

Proporzione che appagano 12,981,400

Calcoli delle quote d'imposta
per Lire di rendita, e
per Provincia

57,960,516,57 = 12,011247000 | 57,960,516,57 (10)
1159[illegible]03314 | 20,723153

[illegible] 12 [illegible]017000

Progetto. delle imposte fond. 1867 – 68
riparto dalla Gazzetta di Venezia
del giorno 27 aprile –

alle prov. Venete Manto £ 12,241,700
e si minaccia l'aumento d'1/5 „ 2448260
14,689,960
Era fino al 1867 21,328,790
Meno £ 6639230 che
e se non fosse [illegible] 2448250
avrebbesi meno £ 9,087480

Nota spese
per la rinnovazione di iscrizioni ipotecarie
Carnelutti 18 marzo 1867

| |
|---|
| 3.75 |
| 2.50 |
| 1.25 |
| 1.[illegible] |
| 2.45 |

[illegible] Due iscrizioni rinnovative

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57,960,516,57 = 12,0|1247000 | 57,960,516,57 (10)

1159210331 | 20,720153

12,0|1170000

Calcoli delle quote d'imposta
per lire di rendita, e
per Provincia

57,960,516,57 = 12,011247,0000 | 57,960,516,57 (10)
1159210331 4 | 20,723153

gl. 10 7,67 ... 
1

= 120112470000
115921 03314
4191436866
40572361599
13420070010
11592103314
18279665960
17388154971
8915119890
5796051657
31190082330
28980258285
2210424045
1738815497 1

57,960,516.57
20723153
17388154971
80258285
289 6051657
579 154971
17388 103314
11592 61599
4057236
11592103314 0
12011,246.5283.91.45.21
57960516 57
7,10799

mancherebbe al pareggio £. 14
ponendo l'ottava cifra 4 invece di 3 eccederebbe
il pareggio di £. 11, onde al caso di calcoli
quando restasse la cifra d'imposta
nell'estremo esteso di 12011247, si ritenuta
... 20,20723153 per lira

[illegible]

[illegible]

S. M.

Nel caso di sporre la Cifra di Mantova;
emenderete la partecipatavi jeri di £ 21,199,209.42
nella rettificata in £ 1,199,057.79 —
avendo fatti i calcoli delle quote incombenti
alle singole Provincie, deriva di ridurre in
£ 1,322,176.64
invece dell'attuale ~~2,169,276.~~
2,347,910. —
diminuzione £ 1,025,733.36

e invece di 0,2072913⅓
invece di 0,368
minore di 0,1606846 } della di Rendita

21,527080.79
12011247.
9,516833.79

21,329270.08
12011247. —
~~8877069~~
9,318,023.08

Si intende poi che cesserà il carico
del fondo territoriale, di cui nulla dice
lo schema di legge, ma lo contemplano
gli art. 297, 298 del Decreto 2 Xbre 66

Mantova

errato

57868048,4
20723153
173604145 2
2893402426
57868048 4
57868414 52
17360 4 0568
11573 60968
40507 63388
115736 19680
11573619 4208 04605 2
11992 0942 08

Udine

6,380,19027
20723153
1914057081
191405 7135
3190095135
638019027
1914057081
1276038054
4466133189
1276038054 0
1322176591 3439 13 1

Vicenza

889028538
20723153
2667085614
4445142690
889028538
266708 5614
1778057076
6223199766
177805707 60
1842347425434034 41

Belluno

148775417
20723153
446326251
743877085
148775417
446326251
297550834
1041427919
297550834 0
3083093529 129801

Treviso

641573636
20723153
1924720908
3207868180
641573636
1924720908
1283147272
4491015452
128314727 20
13295428619594908

Verona

899343067
20723153
2698029201
4496715335
899343067
2698029201
1798686134
6295401469
1798686134 0
186372239769 10251

ivi

15

65

0.05
30
50
00
34
89
23
19
13

47
37
48
28
31
22
31
28
10

9.21
~~10812,188.77~~
1199057.84
12011,246.32

6
7
4
2
1
8
5
4

mio

20942
57.75
min. 151.67
mundum rettificato

5,78607778
20729153
1735823334
2893038890
578607778
1735823334
1157215556
4050254446
1157215556
1199,067710484074

1842238.61
1831512.68
10725.93
minore
Saturn rettif.

889800192
20723133
2631400576
4419000960
889800192
2651400576
1767600384
6186601344
1767600384
1831,512660024576

6,14915152
20729153
1844745456
3074575760
614915152
614915156
1844745456
122983030 4
4304406064
1229830304
1274,2980776981256

275038
274298
minore 2 ... 740
Venerio rettificato

6149151
6149151
12298302
1,3919321.71
274298
13043 1844,7459

5
5
15
50
50
00
34
39
23
39
13

into

Rovigo

5019888 56
20723153

1503966550
2509944250
501988850
66550
15039
77700
10039
7719 30
3513772
100397770 00
100397817 42 844050
1040278
1040278

8838001.92
20723153

Padova
Esatto

26514005 76
4419000960
883800192
2651400576
618660 1344
1767600 3840
1767
1842258 8 19545376
1842258

614915152
20723153

Venezia
Esatto

184474 5456
3074575760
614915152
1844745456
12298303 04
1229830304
1274406064
1229830304
1275038077 6914236
1275038077

Venezia — 1,275,038,977,69
Padova — 1,842,225,761,95
Rovigo — 1,040,278,174,28
Verona — 1,863,722,297,69
Treviso — 1,329,542,861,75
Belluno — 308,309,533,91
Vicenza — 1,842,347,429,43
Udine — 1,322,176,594,34

Mantova — 1,199,209,420,8

| | | |
|---|---|---|
| Venezia | 1,275,038,08 | |
| Padova | 1,842,225,62 | |
| Rovigo | 1,040,279,21 | |
| Verona | 1,863,722,48 | |
| Treviso | 1,329,542,22 | |
| Belluno | 308,309,58 | |
| Vicenza | 1,842,347,52 | |
| Udine | 1,322,176,64 | |
| | 10,812,189,22 | |
| Mantova | 1,199,209,40 | |
| | 12,012,247,00 | |

25
.45
.15
.50
.50
00
.34
89
23
89
13

[illegible]

Schema di legge proposta dal Ministero (vedi [illegible] 7 Genn.° 67 [illegible])

1 Alle provincie venete, e Mantovana
è fissato il contingente d'imposta fondiaria in it.l 12,011,247
Questo contingente pel 67 sarà applicato
soltanto pel secondo semestre, in ragione
dei riparti vigenti,
e pel primo semestre sarà riscossa la metà
del vigente tributo annuo –

2. Coll'attuazione del pred. contingente
cessano d'effetto i diversi titoli
d'imposta in corso p. conto erariale . . . . . . . . . [illegible] il fondo territ. resterà pei comuni.

4. L'aliquota d'imposta dei beni fin qui esenti
commisurata alla vigente nei rispettivi
territorj censuarj aumenterà il contingente fond.

5. Pei fabbricati rurali continueranno le disposizioni
ora vigenti nel veneto e mantovano

=

Dicesi che questa legge appaga le giuste brame dei veneti
che diminuisce di più che 9,317,543 lire italiane
l'imposta finora pagata dal Veneto e mantovano
giacchè pel bilancio 1867, l'imposta è calcolata 21328,790 (senza [illegible] al fondo territ.°)

117,25

03.45

18.[illegible]

18,50
0.50

12 00

33.34
1889

223
889

1.13

[illegible]

L'Estimo Censuario delle ... costituito ...

L'Estimo Censuario Provvisorio attribuito alle Provincie Venete, costituito a Rendita determinato da risultati ...

...517.25

...103.65

Memoria di confronti

tra l'Estimo Censuario Provvisorio e Stabile Veneto, e Lombardo

e

delle imposte fondiarie che vennero collettate ...

...908.3.

...0[illegible],50

...670.50

...682.00

...3.333.34

888889

22223

...88889

...111.13

L'Estimo Censuario della Lombardia, costituito a Capitale, espresso in Scudi milanesi di Lire 6 l'uno corrispondenti ad aust. £ 5,297, fu determinato dal Prospetto inserito nell'opera di Stefano Jacini „La Proprietà fondiaria, e la Popolazione agricola in Lombardia. (: Edit. II Milano e Verona Civelli 1856) alla pag. 62 in Scudi 123827701

L'imposta ordinaria pel medesimo additata nell'opera pred. pag. 108, era di Centesimi 17.7 austriaci per ogni Scudo importanti £ 21,917,507

L'addizionale di 1/3 introdotta nel 1851 — " 7,305,834

(trascurando la transitoria del 50 p%)

£ 29,223,337

italiane — £ 25,424,302.11

così continuarono finchè Solferino ne mutava le sorti

N.B. Nel 1856 attivato il nuovo censo nei Paesi della Lombardia che lo avevano Provvisorio, ed aggregatovi il nuovo Censo Veneto, derivò aumento alla prima, e minorazione all'altra di ...

L'Estimo Censuario Provvisorio attribuito alle Provincie Venete, costituito a Rendita venne determinato da risoluzione sovrana 28 ... 1815 in 60 milioni di Lire italiane pari di aust. £ 68,965,517.25

L'imposta ordinaria rispettiva determinata in 1/5 £ 13,793,103.45

che fu poi aumentato nel 1818 d'una sovrimposta, che rimase costante di £ 2,500,000 ridotta poscia per unita erariale £ 1,900000 " 2,183,908.05

£ 15,977,011.50

1/3 addizionale 1851 — " 5325670.50

£ 21,302,682.00

italiane £ 18,533,333.34

1859 = aumentato 1/6 3088888.89

21,622,222.23

1863 do — 3088888.889

24,711,111.12

| Lombardia | Venezia |
|---|---|
| £ 25,424,302 | £ 24,711,111 |
| " 1,040,000 | " 1040000 |
| £ 24,384,302 | £ 23,671,311.– |

a ... ... calcolato ...

Come desumesi dall'annuario Statistico italiano = anno II pag 462

Dal Progetto Morandini che fa parte del lavoro della Commissione istituita col Reale Decreto 11 agosto 1861 per la perequazione delle imposte, vien fatto attribuita alla Lombardia la rendita censuaria di £ 56,270,881 mentre gli atti della commissione le davano 65,172,489

L'imposta pel 1863 secondo il Progetto Minghetti — £ 16,107,000

Dall'ulteriore Progetto Minghetti, presentato alla Camera il 11 marzo 1864, adottato dalla Camera dei Deputati il 20 mese stesso, avrebbesi le imposte —

| | per 1864 65, 66 | per 1867 |
|---|---|---|
| Fabbricati di vecchio censo — | £ 2,396,788 | £ 2,396,788 |
| Terreni di vecchio censo — | 11,567,915 | 10,603,902 |
| Terreni e fabbricati di nuovo censo — | 5,145,592 | 4,716,788 |
| | £ 19,110,295 | £ 17,717,478 |

altro progetto —

| | Terreni | Fabbricati | Totale |
|---|---|---|---|
| Rendita — | £ 52,157,829 | £ 12,998,010 | £ 65,455,839 |
| imposta — | 16,718,553 | 4,166,365 | 20,884,918 |
| carico per Lira — | £ 0.32 | £ 0.32 | £ 0.31 |

L'Estimo censuario Lombardo costituito a capitale in scudi, secondo le massime e norme additate nell'opera Jacini pag. 63 –, si riduce a Rendita censuaria corrispondente al nuovo censo colla seg.te formola:

1: Scudo pari ad austr. L. 5,29 =
sua Rendita al 4 per % – L. 0,21,
onde moltiplicato tale interesse per ciascuno Scudo del Censo vecchio per 2.64, si avrà la Rendita censuaria fronte il nuovo censo –
quindi

Lo scudato complessivo della Lombardia, riportatovi nella Tabella a pag. 62, di 123,827,701 = pari ad L. 655,859,823
al 4 per % importa la Rend. L. 26,234,393,
e questa moltiplicata per 2.64
porge la Rendita censuaria
secondo il nuovo censo di L. 69,258,797

Ma nella cifra totale dello scudato Lombardo suesposto si comprendono estimi d'Estimo stabile, ed altri d'Estimo provvisorio che l'autore Sr Jacini aggrega ~~[illegible]~~ per motivi sotto espressi alla sua Tabella

La Rendita censuaria del Veneto, risultante originaria è di L. 52,193,264
e siccome varia in più e meno ogn'anno per le variazioni che succedono negli enti censiti
l'abbiamo pel 1856 di L. 52,530,157
e pel 1867 — " 52,532,535

ma come che la Lombarda vedesi stabile, così si ritenne la veneta nell'estremo originario di L. 52,193,264
questa eccede il 75 per % della censuaria di Lombardia

Perciò non volendosi supporre esagerato in sè stesso l'estimo veneto, si ha la prova della somma mitezza dell'Estimo Lombardo –

~~Le Provincie della Lombardia e parte di Paesi accennati dalla osservazione Jacini stie... Estimo Provvisorio~~

L'estimo provvisorio incombente ai Paesi, e parti di Paesi accennati dall'osservazione Jacini, e d'altronde notorj, ammontava a scudi 33,940000 m. corrispondenti ad aust. — al 176,601,980

La cui rendita al 4 p% — al 7,064,079.—

e questa moltiplicata per 2.64 porta la rendita la rendita censuaria secondo il nuovo censo i — L 18,709,168

Le stime censuarie però eseguite nel sistema delle Provincie Venete importa L 23,646,589.—

Differenza in più in queste ultime — L 4,947,421

N.3) Gli elementi desunti nel presente riportati sono desunti dalla menzionata opera del S. Jacini, la virtù, l'ingegno, e la diligenza del quale non permettono di dubitare dell'esattezza de' suoi lavori —

Censimento di Milano

Nel paesi di censimento Lombardo l'imposta fu elevata a C.mi 17.7 annui p. ogni scudo di capitale che corrisponde a circa 4/5, e precisamente all'83 p% della Rendita censuaria

Scudi 123827701
17.7
866793907
866793907
123827701
21,917,503,077 imposta

123,827,701 4 p% r. censo
4953,108,04

~~[illegible]~~

~~Imposta [illegible]~~

Rendita censita Scudi 68,965,517.24
imposta 1/5 13793103.45
imposta totale 21917.503.07
33,710,606.52
1/3 11903,536.50

5297
33340000
21188
15891
15891
15891
176601,580000
4
706407,920

Pel veneto

Scudi 86,743,795
imposta 316,666,673.67
sono 30.192 [illegible]

Rendita censita Scudi 68,966,317.24
imposta 2497

Li C.mi 17.6 corrispondono a 1 1/4 di milanese ossia 4 8 denari fissati dal gov. locale nel 1802 [illegible]

123827401 4 p% 4953108
329 63317

p. [illegible]
4953108
530
148593240
2476554 0
26251,47 2,4 0
2 73734417 20

655859823
4
2623439292

3334000

~~[illegible]~~

5297
3334000
88

173
33
90

176 601980
4
706407920

[illegible]

Governo di Milano.
Compartimento territoriale emesso 1. luglio 1844*, surrogato a quello del 12 febbrajo 1816

(*) notif. gov. 12 luglio 1844 N. 9733

Scuteto Censuario
Desunto da una Statistica del 1815 (che dubito inesatta)

Prestito 1850 di 5 milioni [illegible] = colle condizioni della 165

| | | |
|---|---|---|
| Lombardia | 3,160,690 | notificaz. 25 genn. 1850 del Governatore Giulay |
| Veneto | 1,833,310 | |
| | = 5,000,000 | |

Prestito 1859 di 75 milioni

| | | |
|---|---|---|
| 3/5 Lombardia | = 1.500000 | notificaz. Luogot. Veneta 14 maggio 1859 N. 2421 |
| 2/5 Veneto | 30. | |
| | 75 | |

29273337
87
204563359
234786696
25,424,302,19
21302682
87
149118774
170421456
18,5333333 4

Governo di Milano.
Compartimento territoriale emesso 1. luglio 1844*, surrogato a quello del 12 Febbrajo 1816

# Scutato Censuario
Desunto da una Statistica del 1815 (che dubito inesatta)

(*) notif. Gov. 12/2 44 N. 4733 1803

| Provincie | Distretti | Comuni | Stabile | Provvisorio | Totale | Rendita censuaria stabile | vedi Jacini pag. 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milano | 16 | 340 | 24,787,737 | . . . . | 24,787,737 | | |
| 2. Mantova | 17 | 74 | 14,685,486 | 739 283 | 15,424,769 | 1,68,035.48 | attivato 1855 |
| 3. Brescia | 16 | 235 | - - - - | 17,944,151 | 17,944,151 | 12,283,843,88 | |
| 4. Cremona | 9 | 168 | 14,570,563 | - - - | 14,570,563 | | |
| 5. Bergamo | 18 | 349 | 2,115,229 | 10,667,686 | 12,782,915 | 7,473,765,82 | attivato 1854 |
| 6. Como | 26 | 324 | 9,527,531 | 13,573 | 9,541,104 | — | |
| 7. Sondrio | 7 | 79 | - - - | 1,682 093 | 1,682,093 | 1,578,596.66 | id. |
| 8. Pavia | 8 | 167 | 12,543,484 | . . . | 12,543,484 | | |
| 9. Lodi, e Crema | 9 | 175 | 12,418,292 | 2,296,889 | 14,715,181 | 1,845,410.68 | att. 1855 |
| | 126 | 2111 | 90,648,322 | 33,343,675 | 123,991,994 | | |

£ 23,646,559,64

Capitale corrispondente £ 111,613,090.34
al confronto di —— £ 33,343,675
meno Como - - - - - , £ 13,573
—— 33,330,102.–

aumento della stima stabile £ 78,282,988.34

Eguato a rendita
Stima nuova —— £ 23,646,559.64
Stima 33,330,102 : al 4 p% —— £ 1,333,204,08

aumento della stima stabile £ 22,313,355,56

Rend. Censua d. £ 23,646,589.66 = £ 111,800,579.75 = 6.75 = £ 4.1/8

... Lombardi

## Provincia di Mantova
## Parte unita al Veneto colla Pace 1859

| Distretti | Popol. | antico Censuato mantovano |
|---|---|---|
| I Mantova | 70,812 | £ 3,859,593.5.6.45⅝ |
| II Revere | 21,336 | 1,265,777.2.2.9 |
| III. Gonzaga | 34,003 | 2,362,268.1.7.7¼ |
| IV Sermide | 16,328 | 1,075,174.4.... 41⅝ |
| V. Ostiglia | 12,321 | 719,520.1.7.30 |
| | 151,800 | 9,262,314.4.1.38⅝ (*) |

(*) Nel Comp. Statistico Ufficio Veneto pubblicato in Venezia (tip. G. Ant. 1862) Indicazione farebbe indicato d.ti — 9262148 invece 9262314.4.1.38⅝ Differenza — 133.15.10.9.½

Nell'estimo stabile Rendita ... 5796 440.12 corrisponde a £ 24,003,512.12

c. li 9262,314 minuti 2 ½ — 2315,578 — 6,946,736

resta 6,946,736

Dunque vantaggio 20 ... per punti ... del vario soggetto = 17,056,776

Per l'anno 1864 figura aggiunta alle Provincie Venete colla Rendita censuaria d. £ 5,796,440.12 = £

Notif. Pref. di finanza 11. aprile 1864 N. 3958/1752

Per 1865 figurano £ 5,783,239.64
" 1866 ——— 5,785,398.43

64. 5,796,440 / 9,262,314 = 20,6258 di Rendita di ogni scudo

65. 5,783,239 / 9,262,314 = 20,62438 id

66 5,785,398 / 9,262,314 = 20,6246 id

Li 7 Comuni del Dist. IV di Volta, e li 5 Comuni formanti l'intero distretto di Asola, portavano in Censo Provvisorio Scudi 739,283 —

La Rendita attribuitavi in Censo stabile ammontava al 468033

Scudi 468033 / 739283 = 20,63296 d. scudo provvisorio

... niuo calcolato ...

maio

Rend. Censu di £ 23,646,589.64 = £ 111,800,579.45 = C.^mi 75 = £ 4.1/8 —
dei Censi lombardi
in nuovo censo

Quei territorj e frazioni loro, avrebbero lo scutato

| | Stabile | Provvisorio | Totale |
|---|---|---|---|
| Mantova | £ 14,685,486 | £ 739,283 | £ 15,424,769 |
| Brescia | — — — | 17,944,151 | 17,944,151 |
| Bergamo | 2,115,229 | 10,667,686 | 12,782,915 |
| Sondrio | — — — | 1,682,093 | 1,682,093 |
| Crema | — — — | 2,296,889 | 2,296,889 |
| | £ 16,800,715 | £ 33,330,102 | 50,130,817 |
| | | | 4.1% |
| | | | 2,005,232,68 |

avrebbesi dunque £ 111800,579
50130817

un aumento nel censo di 61,669,762

e nella rendita £ 23646589
£ 2005232

in più nel censo £ 21,641,357

Rend. Provv: V.ti £ 52,193,264,28 = £ 246,354,827.85
aggiunti li distretti di Mantova nel 1864 — 5,796,440.12 = 27,359,488,39
£ 57,989,704.40 £ 273,714,316.24

facendo taluni calcoli di aumenti, o rettifiche soggetti più
ad essere variati ancora = si verrebbe a formare un nuovo censo provvisorio

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

maio 18

Tabella Vedi 21 ... 1863

avviso Municipale di Milano
4 aprile 1863, e
Decreto reale 21 ... 1862
stabilisce ~~[illegible]~~ £ 0.207394 p. Scudo
e 0,348092 per Lira [illegible]

Estimo vecchia Lombardia [illegible] = Scudi 81,358,438 } imponibile [illegible],
Rendita di nuovo [illegible] — £ 223,469. — } [illegible] rappresentò
{ 34,216,873,296

imposta sulla rendita e tassa dei
fabbricati nel territorio Lombardo
di vecchio [illegible] — [illegible]
di cui risultare dai prospetti anteriori
al 1859 — a [illegible] 200 ([illegible] £ 1,104,584)

il Reddito della fondiaria Lombarda
sarda p. 1863 £ 10,589,463
247

74126241
42357852
21178926

Ital. £ 26,155,973,61

Tabella 210
nel 1856 furono associate le
provincie [illegible] alla imposta
fondiaria colle provincie lombarde
[illegible] e derivò un sollievo
alle [illegible], caricato alla Lombardia di £ 1,153000.—

il [illegible] per [illegible]
[illegible]

123827,701
476

742966206
866799907
123827701

217936753376

2

32
14
35.

Dal Sole – 26. genn° 66 n° 326

Dice

in Lombardia si è fatta la perequaz.e
delle imposte precisamente sulla
base di quel censimento, che dal
Parlamento venne dichiarato
per il più perfetto che avesse l'Italia.
In occasione del recente Prestito
forzoso fu adottato il Rapporto
fra le rendite (capitale) e la terra
censuaria della naz.e L.re 31.155

L'Austria nel 1815 trovò in Lombardia
un censimento modello, e non
trovò nel Veneto verun cens.o regolare
ordinò pel Veneto un censimento –
intanto l'imposta fondiaria
assegnata al Lomb.-Veneto veniva
divisa per 3/5 alla Lomb., e 2/5 al Veneto –

Nel 1855 l'Austria ordinò il censimento dei fabbricati nel Veneto. E la riforma a quello dei terreni
in Lombardia come erasi fatto nel Veneto.
S'intrapresero le opere nel 1857, ma venne Solferino
ad attraversarla, e rimase sospesa.

Nel 1856 – ordinata la Perequazione fra le Provincie Venete, e le Provincie Lombarde di nuovo censo, in virtù della quale vennero sgravate le Provincie dalle imposte allora in carico, di £ 1,276,208 – trasportandole a carico delle Lombarde

il ~~forte~~ vero espediente del lamento incessantemente dalla giustizia e comandato in pari tempo dalla necessità, è la perequazione generale –

12000000
87
1200,000
174
87
10440000

25424302
~~1400,000~~
1040000
26,084302

25424302
1040000
24384302

24,711 111
1040000
23671,111

16,718853
4166965
20884918

[illegible]

Associazioni si ricevono all' Ufficio del

A Mantova

Sulla Rendita di L. 5,786804.84

compresovi l'importo (del corpo di L. 12011247) L. 1,199209.42

12011247
1199209
10812038

a venire … più corrisposto …

N. 8. VENEZIA, Mercordì 9 Gennaio 1867. Anno. VII.

# IL TEMPO

Il *Tempo* si pubblica tutti i giorni, meno le domeniche, nelle quali si daranno, occorrendo, dei *Supplementi straordinarii*.

Associazioni per *Venezia* (franco a domicilio) e per tutto il Regno d'Italia it. Lire 8 per un trimestre, 15 per un semestre, e 28 per un anno. — Pei *Paesi esteri* il prezzo d'associazione viene aumentato delle relative spese postali.

Un numero separato a Venezia Cent. 10 (pari a soldi austr. 4). — Un numero arretrato Cent. 20 (pari a soldi austr. 8.)

Articoli comunicati nella terza pagina, dopo la firma del gerente, Cent. 75 la linea.

Associazioni si ricevono all' Ufficio del giornale, Tipografia del *Tempo*, Campo Ss. Filippo e Giacomo, Corte del Rosario, N. 4286, e presso il sig. *Antonio Castagnari*, libraio, a S. Lio. —

Ordinazioni o lettere *non affrancate* vengono respinte. — Non si restituiscono i manoscritti.

Inserzioni di avvisi nella quarta pagina Cent. 2[illegible] linea, o lo spazio di linea, di carattere testino, si ricevono presso l' *Agenzia P. Crespi*, Campo Ss. Filippo e Giacomo, Corte del Rosario, N. 4286. — Pagamenti anticipati da effettuarsi in Venezia.

## CRONACA POLITICA

VENEZIA 9. gennaio.

Pare che tra Firenze e Roma si sia venuti effettivamente ad una specie d' accordo in materie ecclesiastiche. Questo si rileva da una nota dell' *Opinione* di ieri, nota che l'*Agenzia Stefani si affrettò* il farci conoscere per telegrafo parecchie ore dopo che l' *Opinione* ci era giunta nelle vie ordinarie. Del resto sull' accordo, se è tale quale viene annunziato dall' *Opinione*, non abbiamo a fare che una semplice domanda. Che cosa ci ha guadagnato il governo italiano? Tanto valeva non incomodare il sig. Tonello, e decretare a dirittura a Firenze che in tutto e per tutto si sarebbe fatta la volontà del papa.

Le notizie da Costantinopoli suonano assai sfavorevoli pegl' insorti di Candia. La sottomissione di una parte di essi e la fuga degli altri sarebbero un fatto compiuto. Da questo lato dunque, ammesso bene inteso, che a Costantinopoli non si prenda per una realtà, ciò che è solo un pio desiderio, sarebbero rimossi i pericoli d'una conflagrazione. Ma pur acquetata la Candia, il governo turco non può dire di aver superato tutti i pericoli da cui è minacciato. « I serbi, dice il *Times*, sono determinati d' insistere pel ritiro delle guarnigioni turche dalle fortezze del loro territorio, e si apparecchiano ad appoggiare le loro dimande, anche con la forza delle armi. La guardia nazionale di Belgrado fu già mobilizzata, e durante la settimana scorsa cominciò a far servizio in città ed al palazzo dell' Hospodaro. Gli studenti formarono una legione armata. I serbi, abituati a portare il fucile sino da giovani, sono pratici di quell'esercizio, e secondo l' organizzazione del 1854, il paese può in un momento porre sul piede di guerra 48,000 uomini di fanteria, 6,000 di cavalleria e 8,000 di artiglieria con 150 cannoni da campagna e da fortezza. Quest' armata può altresì in pochi giorni esser portata sino a 150,000 uomini, ma ciò includerebbe tutta la parte vitale del paese, la cui popolazione di poco oltrepassa un milione di anime.

« Le finanze dello Stato sono fiorenti, e le sue rendite, montanti a circa undici milioni di franchi, risultano in gran parte dalla tassa di testatico. La rendita supera sempre la spesa e non vi esiste debito nazionale; si crede però che il governo abbia determinato di fare un prestito all' estero, e ciò per prepararsi alla guerra inevitabile.

« La condizione delle strade nell' est di Europa rende difficile un movimento di truppe durante l' inverno, ma l'eccitamento è talmente grande in tutto il territorio serbo, che uno scoppio può manifestarsi da un momento all' altro.

« Se la guerra dovrà quindi aver effetto, ciò dipende esclusivamente dalle differenze che pendono fra la Turchia e la Serbia. Questa non sarà soddisfatta che allorquando verrà posta sullo stesso piede della Rumenia, ed i turchi sembrano risolti a non voler accordare maggiori concessioni. Un'insurrezione dei cristiani soggetti alla Turchia, se appoggiata dalla Serbia, sarà molto formidabile. »

Il governo prussiano ha annunziato ai suoi alleati del Nord, che le elezioni per il parlamento del Nord avrebbero luogo in Prussia il 12 febbraio. Secondo la legge elettorale le elezioni devono farsi lo stesso giorno in tutti gli stati della Confederazione. Le liste elettorali devono essere pubblicate quattro settimane prima delle elezioni e i lavori preparatori dovranno essere compiuti col 15 gennaio. Il ministro dell' interno di Prussia ha diramato alle autorità sottoposte una circolare in cui loro raccomanda di fare il possibile per mantenere il termine indicato.

Il cinque gennaio dovevano riunirsi ad Orb i commissarii della Prussia, della Assia e della Baviera per prendere possesso dei territorii cedutisi tra queste tre potenze. Da quel giorno il territorio della Confederazione del nord sarà definitivamente stabilito.

Da una lettera da Madrid 1. gennaio l'*Italie* spicca un brano che caratterizza assai bene le condizioni della Spagna. « Gli arresti, vi si dice, continuano in grandi proporzioni; i calcoli meno esagerati fanno ascendere a 1500 le persone deportate od imprigionate dall' avvenimento al potere del ministero attuale; per il momento esso infierisce contro i partigiani dell'unione liberale, che non hanno d'altronde il difetto di essere troppo liberali; un malcontento sordo, concentrato, ma quasi generale, anima tutti i cittadini, perfino i meno rivoluzionarii, e se esso dovesse divampare, la Spagna sarà testimone di scene spaventevoli. La regina ha torto di contar troppo sull' attaccamento dei provinciali, ch' è più apparente che reale; il giorno in cui il partito clericale sarà affatto padrone della situazione esso proclamerà la ristaurazione degli eredi di don Carlo, e quando pure non vi riuscisse, il trono e la dinastia d' Isabella cadrebbero per non più rilevarsi. »

La *France* riporta la lettera colla quale l' imperatore Ferdinando Massimiliano esponeva al sig. Lares, presidente del consiglio dei ministri, i motivi che l' inducevano a fare appello, patriottismo dei suoi consiglieri per risolvere le gravi questioni del momento. In seguito a questa lettera i consiglieri radunatisi più volte averebbero deciso dietro proposta dell'imperatore:

1. Si radunerà un congresso nazionale sulla più larga base per pronunciarsi sulla forma di governo. Il consiglio di stato stabilirà il giorno ed il luogo in cui avrà a riunirsi questo congresso, e provvederà i mezzi di mandare ad effetto questa rappresentanza;

2. Si esamineranno le forze finanziarie e le risorse del paese allo scopo di sapere s' è possibile di stabilire un bilancio sufficiente per sostenere il governo eletto;

3. Si compilerà un progetto di legge per la leva militare a fine di organizzare l'armata nazionale;

4. Si compilerà un progetto relativo alla colonizzazione del paese;

5. Si studieranno i mezzi di risolvere le questioni pendenti colla Francia;

6. Si studieranno i mezzi più proprii per arrivare ad uno accordo cogli Stati Uniti.

Il giorno stabilito per il ritorno dell'imperatore al Messico era il 5 dicembre.

---

Veniamo a sapere da buona fonte che la regia prefettura di Venezia, sentendo quanto fosse ingiusto che i veneti avessero a pagare la tassa austriaca del 7 0|0 sui *coupons* del *Monte veneto*, e ricevere il pagamento dei medesimi in carta moneta, fece analoga rimostranza al ministero ancora nel mese di dicembre. Ma il ministero non se ne diede punto per avvertito, non rispose nulla alla prefettura, e lasciò che i veneti godessero le delizie dei balzelli austriaci e insieme quelle della carta-monetata italiana. Una lapide al signor ministro delle finanze del regno d' Italia!

---

Da Pergine nel Tirolo, che dovrebbe essere *italiano*, scrivono al *Sole*, che il signor G. G. Masasa, ingegnere, oriundo *piemontese*, e stabilito, per affari della sua professione, in quel luogo appartenente all'Austria, fu negli ultimi giorni brutalmente aggredito e percosso da quattro paltonieri austriaci, perchè *piemontese*, presente al fatto il capo della gendarmeria di quel distretto; il qual capo, richiesto d' aiuto dal mal capitato Masasa, gli diede per risposta: Taci, o t' arresto, tu che sei *piemontese*. Se qualche cosa di simile fosse accaduto, in un paese qualunque dell' orbe civile od incivile, ad un cittadino inglese, noi sappiamo benissimo quale e quanta soddisfazione chiederebbe immantinente il gabinetto della regina Vittoria al governo, nel cui paese fosse stata commessa la brutalità di Pergine. Ora siamo curiosi di sapere quel che ne farà il gabinetto di Vittorio Emanuele, e se fuori dei confini del regno un cittadino italiano può essere impunemente oltraggiato, non solo da mascalzoni, ma anche da un pubblico funzionario com' è un capo di gendarmeria. Preghiamo i nostri confratelli, che hanno qualche entratura nelle aule governative, a darci qualche consolante notizia su questo proposito.

---

## UNIFICAZIONE DELLE IMPOSTE

Abbiamo letto nei giornali, che nella presente sessione parlamentare il ministro delle finanze presenterà un progetto di legge per la unificazione delle imposte delle nostre provincie col resto d' Italia.

È della massima importanza di prendere in esame, un po' sulle generali, la bontà di questo progetto, sia nella sua essenza, che nella sua attuazione.

Diciamo francamente, che quando vediamo annunziata qualche riforma dal governo nazionale, temiamo assai della sua indole ed opportunità, e temiamo che si vada a peggiorare, anzichè a migliorare, la nostra condizione, checchè ne dica in contrario l' inspirata *Nazione* di Firenze.

E questo timore viene condiviso da quasi tutti i cittadini, quanto mai si può dire liberali, patriottici e costituzionali.

Nè perciò meritiamo le censure di alcuno, perchè i malcontenti succeduti per le identiche ragioni in Lombardia, e la confusione che ammorba tutto il sistema di amministrazione in Italia, sono fatti che ci giustificano a sufficienza.

Le provincie venete vogliono essere parificate alle altre, alloraquando le riforme che si vanno progettando ed attuando, tolgano o diminuiscano i mali dell' attuale condizione di cose, e si dia loro un sistema di amministrazione migliore di quello da cui furono finora gratificate.

E quanto ai pubblici carichi, il Veneto sente il vivo bisogno di esserne un po' sollevato; dacchè ogni sua risorsa fu smunta ed inaridita dal cessato governo; ma pur troppo in oggi ebbe qualche aumento nelle imposizioni, anzi che una diminuzione, e basti per tutte quella del sale che produsse lagni nel popolo minuto.

Che il governo abbia idea di ribassare del 33 per 0|0 l'imposta fondiaria qui fra noi, è da molto tempo che si vocifera; trascorsero però 5 o 6 mesi senza alcuna provvidenza in proposito; tutto stà a vedere se tale misura non sia palliativo anzichè un vero ribasso. E ci spieghiamo.

In uno stato ben condotto ed amministrato le imposizioni devono colpire le attività con giustizia e proporzione, perchè altrimenti, se il commercio a mo' d'esempio, trovasi più aggravato delle industrie, e queste più della possidenza, ne discendono quei danni istessi che partorisce l'imposta esorbitante ed esagerata. Nelle funzioni organiche lo stato segue la legge dell'individuo; se un solo dei suoi organi o delle sue funzioni rallenta il corso, o si ferma tutte le altre si disordinano, si rallentano, e sostano con indicibili mali nell' ordine interno economico e politico.

Se adunque in oggi si diminuiscono gli oneri sui fondi, e si mantengono, ed anzi si accrescono in proporzione, quelli sul commercio, sulle industrie, sì grandi che piccole, il mezzo non è appunto che un palliativo, un orpello.

Non sappiamo fra il cessato governo e l'Italia chi abbia fatto gridare maggiormente la popolazione per le inusitate forme di esigere denaro, accarezzando i balzelli i più odiosi e molesti.

Non sappiamo quindi cosa intenda di fare l'onorevole Scialoja col suo progetto d'unificazione, mentre qui avemmo ed abbiamo quell'identico sistema d'imposte che regola il resto d'Italia, nelle due forme di *dirette* ed *indirette*.

Solo non abbiamo, in sì larga estensione, *l'imposta sulla ricchezza mobile*, benchè l'Austria abbia inteso di regalarci una cosa simile colla sua *imposta sulle rendite*.

È appunto quel balzello istesso che desta ed ha destato in Italia le più violenti recriminazioni, ed i malcontenti maggiori; è quel balzello che l'Austria non tentò mai di organizzare colle forme e coi modi che fu pensato ed attuato dal governo nazionale; è quel balzello infine che toglie tutti i beneficii del ribasso promesso del 33 per 0|0 sul *terratico*, depauperando e rovinando le piccole industrie ed il lavoro.

Se l'on. ministro delle finanze vuole unificare in siffatta guisa il nostro sistema d'imposte, egli non opera saggiamente, da che dopo tutto quello che ha sofferto il Veneto, esso ha bisogno e diritto di ogni possibile agevolezza.

I municipii ed i comuni da cui ordinariamente si ritraggono i criterii della prosperità di una provincia, sono fra noi quasi tutti carichi di debiti, e disponenti di debolissime risorse; ed il censo, già di troppo tormentato e battuto, volge a precipitosa rovina, colpito da una caterva d'ipoteche.

Il sig. ministro, prima di procere sopra infedeli rapporti o dati statistici, a dei progetti che possono gettarci in nuovi imbarazzi, ed esporci alla miseria, dovea da sè stesso accertarsi di ogni fatto, ed esaminare con più quiete e più accuratamente la nostra reale condizione economica.

Sia per l'Italia che per noi non v'ha altra unificazione possibile e proficua, che il cangiamento radicale nel sistema d'imposte.

Il vizio sta nel sistema, e si deve quindi mutarlo; e frattanto un governo saggio deve medicare più presto che esacerbare le funeste conseguenze di questo cattivo ordinamento d'imposte, toglierne e non aumentarne il numero già strabocchevole.

L'on. ministro dovrebbe infine pensare a rendere meno odiosa l' imposta sulla ricchezza mobile, e meno molesta nella percezione là dove è già attuata; e per le provincie nostre avere un po' di riguardo alla loro tristissima posizione ed ai tanti sagrifizii sopportati, per non aggravarla ulteriormente di pesi.

---

## APPENDICE

## SCENE DEL BRIGANTAGGIO

### IL MARCHESE NERO.

X.

**Rosidda.**

Di mezzo a quelle tenebre della mente fui rischiarato da un raggio di cielo. Incontrai una giovane bella e innocente: era la figlia di una boscaiuola; ma il suo volto, i suoi occhi, le sue forme erano degne di una regina. Volli piacerle, e mi spogliai de' miei modi austeri e brutali: tornai ad affezionarmi alla vita. La luce d' amore era venuta a illuminarmi.

A che curar tanto le ricchezze e gli onori, quando in fondo ai boschi io poteva esser felice colla mia Rosidda? Ella mi amava, mi amava con tutto l' ingenuo rapimento de' suoi quindici anni. Passarono tre mesi di felicità nuove, ignorate, ed io più non chiedeva al mondo altro che l' amore.

Per isposare Rosidda era necessario l'assenso di mio padre, ed io attendeva ansiosamente la sua venuta. Quando venne, io mi gettai a suoi piedi, dicendo:

— Per tutta la mia vita vi chiedo una grazia sola: vorrete negarla?

Egli montò in furore quando apprese il mio desiderio. Io voleva, diss' egli, avvilire la sua casa, divenire un testimonio perenne di obbrobrio, e perpetuare il mio disonore con una razza di miserabili che avrebbe portato il nobile nome dei Serramora.

Onde troncare il corso a' miei divisamenti, mio padre mi costrinse di seguirlo a Palermo.

Dunque invano io mi era rassegnato alla mia vita misera e oscura? Mi si invidiava perfino il meschino angolo che io mi era prescelto; mi si negava il mio sorso di felicità, mi si vietava il mio sorriso d' amore!

A Palermo mio padre m' introdusse nelle nobili case, mi pose a parte delle feste e dei divertimenti, forse perchè io dimenticassi il mio amore: ma esso mi era fitto troppo addentro nel cuore. Le delizie della gran città mi facevano desiderare la cappannuccia del bosco. Nessuna delle ricche fanciulle di Palermo possedeva le ingenue grazie della mia Rosidda. E se io non fuggiva dalla città per rinselvarmi nella mia valle, era solamente perchè non voleva pormi in aperta ribellione con mio padre; io non disperava di vincere il suo rifiuto a forza di sommessione e d' obbedienza.

Intanto si era combinato il matrimonio di mio fratello. V' era in Palermo una giovinetta napolitana che vinceva tutte le siciliane nella bellezza della persona e nelle grazie dello spirito. Era le figlia del barone S...., stabilito da qualche anno in Sicilia, dove copriva un' alta carica di stato. Quella fanciulla aveva una dote ricchissima. Mio fratello, giovane come lei, era destinato ad ereditare un immenso patrimonio; si convenivano in tutto. Le trattative erano condotte a buon termine ed erano promessi.

Non si parlava a Palermo che della fortuna di mio fratello, poichè la figlia del barone era desiderata dai giovani delle più cospicue famiglie. Io pensai che la felicità rende buoni e proclivi alla compassione, e decisi di ricorrere a mio fratello; egli era onnipossente sull' animo del padre che lo amava con idolatria.

Nessun vincolo di affetto ci aveva uniti mai; i nostri stessi genitori avevano eretta una barriera fra i nostri cuori. Ma in quella circostanza mi venne spontaneo il linguaggio dell' amore fraterno. Gli parlai con tenerezza, con effusione di sentimenti, mescendo le mie lagrime alle mie parole.

Fernando si mostrò commosso e mi abbracciò: mi promise di adoprarsi presso del padre perchè io ottenessi l' intento. Mi disse di stare tranquillo sulla sorte di Rosidda; al giorno seguente doveva recarsi al castello per una caccia; avrebbe cercato di lei, l' avrebbe rassicurata su' miei sentimenti e resa certa dell' avvenire.

L' interesse che prese a miei casi il fratello mi fu cagione di conforto, e sperai. Ma una spina acuta mi si era fitta in pari tempo nel cuore: egli avrebbe veduta la mia amante, ed io per ordine del padre restava quasi prigioniero in Palermo. Egli così volubile e impetuoso, si era mostrato attonito alla descrizione della beltà di Rosidda, che io, incauto, aveva esposta con tutto l'entusiasmo di un amante: la bramosia di vederla gli era sfavillata negli occhi.

Ma che aveva io a temere? non era egli fidanzato alla bella napolitana? E della fede di Rosidda così amabile e buona aveva io a temere?

XI

**Gelosia**

Mio padre partì col fratello pella caccia, ed io affidato alla custodia di un austero maggiordomo rimasi solo in Palermo. Passarono cinque giorni che furono secoli per me, e nessuno tornava; finalmente al sesto giorno fu di ritorno il padre, il quale, più scuro e severo che mai, al primo vedermi esclamò: Tu sei l'origine di tutti i miei mali. Alle mie inchieste non rispose, e per più giorni si aggirò cupo e meditabondo per casa.

Fernando non ritornava; mio padre, recatosi di nuovo a Serramora, tornò più volte a Palermo, sempre torvo e irritato, e sordo sempre alle mie domande. Così passarono due mesi e Fernando non ritornava!

Io era agitato da una tumultuosa impazienza, e le fiamme della gelosia cominciarono a divamparmi nel sangue. Mio padre mi aveva lasciato alla solita custodia; m' era impedito l'uscire di casa, e alla notte veniva chiuso a chiave nella mia stanza.

Le mie smanie si raddoppiavano in quella violenza come quelle della tigre rinchiusa in una gabbia di ferro. Una notte mentre tutti dormivano mi feci una scala coi lenzuoli del letto, e discesi dalla finestra, poi mi diedi a camminare, finchè fui fuori della città; quasi correndo per tutta la notte, giunsi in sul mattino al feudo di Serramora, e corsi alla capanna di Rosidda.

Bussai alla porta: era trafelato, ansante, sudato, il cuore mi batteva forte per la corsa, e più per la commozione. Bussai di nuovo, e nessuno mi apriva: con un urto vigoroso spezzai la fragile serratura, e fui dentro. Non v'era Rosidda, non v'era la madre: la capanna era vuota. Io la percorreva furiosamente, quando mi colpì la vista di uno scrignetto aperto sul desco; esso conteneva un ricco vezzo di perle, che pareva dimenticato in quel luogo. Sul lettuccio miserabile era gettato come a caso un mantello ricchissimo, e in un angolo di quel cadente abituro riluceva uno specchio elegante che contrastava stranamente colla rozza nudità delle pareti.

Io rimasi qualche istante come affascinato a contemplare quegli oggetti; non poteva connettere le mie idee. Finalmente un pensiero mi balenò nella mente: misi un grido feroce, e corsi verso la porta; ma in quell' istante sentii il sangue rifluirmi alla testa, barcollai, poi caddi all' indietro. Non so quanto tempo rimanessi fuori dei sensi. Quando tornai agli usi della vita, io mi trovava nella casipola del vecchio Francesco, il guardaboschi, e sua moglie mi stava seduta vicino con un cucchiaio di cordiale in mano.

— Bevete, mi disse la vecchia quando mi vide aprir gli occhi, bevete e riposatevi.

— Rosidda? chiesi io con violenza, dov'è Rosidda?

— No, non parlate, replicava la donna. Vi farà male.

— Rosidda! Rosidda! io ripetei con furore, balzando dal letto.

A quel punto entrò nella stanza il vecchio Francesco, e fatto segno alla moglie di uscire, mi venne vicino, e mi disse:

— Per carità, padroncino, calmatevi; non vi fate sentire. Se il vostro signor padre sapesse che io vi ho nascosto in casa mia, senza avvertirlo, nessuno potrebbe salvarmi dalla sua collera.

— Ma Rosidda, la mia Rosidda!

— Calmatevi e vi parlerò di lei; ma prima tornate a coricarvi, e bevete questo cordiale; quando vi vedrò quieto vi parlerò.

Obbedii come un fanciullo, seguitando a tenere gli occhi in modo interrogativo sul vecchio.

— Rosidda, egli soggiunse, è sparita da molti giorni, e nessuno di noi sa dove sia andata.

— E mio fratello?

Egli venne, or sono appunto due mesi a cercare di lei, a cui doveva comunicare a quanto disse, vostre novelle, ma essa era già partita dal giorno innanzi, e non ha potuto vederla.

— Ma voi non cercaste...

— Nessuno ha potuto averne sospetto; tutti credemmo che fosse venuta a Palermo in cerca di voi. Sua madre stessa è corsa colà.

— E le ricchezze che ho trovate nella sua capanna?

— Quei doni non furono mandati da voi?

— Da me? non mai... Oh! ma bisogna cercarla. Saprò trovarla ben io... I miei abiti!

- Ma voi avete la febbre.

— Non importa.

- Ma sentite!... se voi usciste di qui, in questo stato, vostro padre, vi farebbe prendere e rinchiudere come un furioso. Aspettate almeno la notte, e allora vi prometto di accompagnarvi io stesso. Ecco mio figlio Paolo, egli vi terrà compagnia. Io vado al castello, e vi saprò dire se vostro padre si dispone alla partenza; in tal caso noi saremo pienamente sicuri.

(*Continua*) Gaetano Sanvittore.

CIV[illegible]

## CARTEGGI PARTICOLARI

FIRENZE 7 gennaio

(Z) Ieri ebbi modo di trovarmi con un signore romano venuto allora allora dalla città che noi abbiamo proclamata capitale d'Italia. Egli appartiene al partito nazionale per convinzioni politiche, quindi il suo giudizio non può apparire sospetto, benchè taluno potrà giudicarlo troppo severo.

Questo signore uso a vivere a Roma in mezzo a tutte le classi sociali, mi assicurò, che noi fidiamo troppo, quando crediamo possibile una rivoluzione radicale nella città. Havvi, è vero, un partito che desidera l'unione all'Italia, ma esso è troppo debole a paragone di quello legato, o per pregiudizi religiosi, o per particolari interessi, alla Santa Sede.

A Roma esistono numerosissimi conventi, luoghi pii ecc., coi quali i cittadini hanno vincoli molti, e dai quali guadagnano delle somme rilevanti. Il timore, che andandovi il governo italiano vengono soppressi tutti questi stabilimenti, mette in dubbio ed anzi mantiene decisamente contrari ad ogni innovazione, quanti hanno interesse alla loro conservazione.

Da qualche tempo poi la popolazione venne accresciuta di un numero strabocchevole di stranieri, venuti dalla Spagna, dal Belgio, dall'Irlanda, a fissar quivi la loro dimora. Il giornalismo non se ne addiede quasi, perchè non sono individui che portino nomi clamorosi o che vivano con un certo fasto; ma essi ci sono, e ad un dato caso non mancheranno di prender la difesa del partito clericale. Parenti od amici degli zuavi o dei soldati delle altre armi, ne condividono le opinioni, e gli aiuteranno se il giorno della lotta dovesse giungere.

La mossa poi dei romani stessi non è tale, da dovervisi molto contar sopra. Fiacchi ormai dalla eunuca educazione impartita loro da secoli, da un governo che ha bisogno della debolezza fisica, come della rilassatezza morale, non offrono ormai più il benchè minimo indizio di discendere da quella stirpe di eroi, che giunse a dominare il mondo.

Quel poco di gioventù cui bolliva generoso il sangue nelle vene, trovasi in esiglio, ed a meno che in un modo o nell'altro non potesse giungere a rimetter piede fra le patrie mura, non si potrà sperare un moto serio e duraturo.

Sul corso delle trattative seppi che esse procedono regolari, ciò che si può ammettere facilmente, essendochè l'Italia accorda ai preti tutto quello che vogliono, senza obbligo di reciprocanza. Infatti noi sappiamo che le oltre 200 diocesi che abbiamo nello stato, secondo i piani governativi, dovrebbero essere ridotte a 68 per mettersi al livello delle altre nazioni, ma per deferenza al pontefice si consente di lasciarle per oltre quattro quinti come sono e tutto al più si ottiene la soppressione di una dozzina di esse, dove le prebende sono tanto meschine, che un vescovo non potrebbe, nonchè mantenere carrozze e cavalli, fornire nemmeno la sua tavola delle imbandigioni, che sono quasi un diritto dei poveri mitrati.

Io mi stupisco solo che si dia nome di trattative alle vertenze attuali colla Santa Sede. Quando non si fa che rinunciare a tutto un sistema, senza ottenere in compenso alcun vantaggio, non credo che si possa vantarsi d'essere in trattative. Il nostro rappresentante ha chiesto una mitigazione dei rigori usati dalla polizia romana verso i passeggieri che transitano da Roma, provenienti dall'Italia centrale e diretti alla meridionale, ma gli fu risposto che questo non riguarda la sua missione, e che il governo pontificio ha diritto di guarentirsi contro i rivoluzionarii che potrebbero essergli mandati dal governo di Firenze. Ecco cosa si ottenne dalla Santa Sede con tutta l'arrendevolezza dimostrata in questi ultimi tempi!

Il Persano si è sognato di scrivere una lettera al *Vessilo d'Italia*, nella quale vuol provare, citando appositi articoli del regolamento di nautica militare, che i comandanti della riserva dovevano fare nella giornata fatale di Lissa, quanto egli o per ignoranza o per imprudenza non aveva ordinato. In una parola, dovevano fargli vincere la battaglia senza suo incomodo, come hanno fatto in occasione della presa di Ancona, e non avendolo fatto essi hanno trasgrediti i regolamenti.

Intanto il senato si è inquietato per tale pubblicazione, che prova una cosa sola, ed è che per il conte Pellion di Persano, grande ammiraglio della marina italiana, senatore del regno, non si è seguita la regola comune verso i detenuti in carcere preventivo, e lo si lasciò scrivere a chi e come egli volle, senza darsi pensiero, se ciò non potrebbe esser contrario a tutte le prescrizioni di qualsiasi codice di procedura penale.

In causa di questa inconsiderata pubblicazione venne dato ordine che d'ora in poi nessuna sua lettera possa esser mandata a destinazione, senza che sia stata prima passata per le mani di uno dei membri della commissione per l'istruttoria del processo. Il Persano dovrà rimetter le lettere all'uffiziale d'ispezione che sta di guardia nella sua anticamera, il quale la deve inviare al membro della commissione incaricato della sorveglianza.

Circa alle conclusioni del rapporto della commissione si crede che esse contengano un biasimo severo contro l'ammiraglio per la condotta da lui seguita dal principiar della guerra fino e durante la giornata di Lissa, ma escludano totalmente l'accusa di alto tradimento.

L'esposizione finanziaria dell'onorevole Scialoja alla camera dei deputati pare che non verrà fatta se non dopo che sarà stato approvato il trattato di pace coll'Austria. Anche la convenzione colla Francia per il debito pontificio sarà approvata prima che sorga la grande discussione finanziaria. Questa almeno è l'opinione generale.

## NOTIZIE ITALIANE

Alla relazione del ministro della guerra riassunto nelle *Ultime notizie* di ieri e che pubblicheremo domani, tengono dietro i regi decreti per i quali:

1. Sono soppressi: il gran comando di Palermo e le divisioni di Messina, Udine e Forlì.

La Sicilia costituirà una divisione territoriale direttamente dipendente dal ministero della guerra.

La divisione di Forlì è incorporata alla divisione di Bologna; quella di Udine a quella di Treviso.

Collo stesso regio decreto che ordina le dette soppressioni è stabilita una nuova circoscrizione militare del regno in relazione col regio decreto 23 dicembre 1866 che aboliva i comandi militari di circondario e instituiva quelli di provincia e fortezza.

Per questa nuova circoscrizione l'intera provincia di Pavia, cioè i circondarii di Pavia, Voghera, Bobbio e Lomellina, passano nella giurisdizione della divisione di Piacenza; la provincia di Lucca passa alla divisione di Livorno, e così pure il circondario di Pontremoli appartenente alla provincia di Massa e Carrara; il circondario di Treviglio appartenente alla provincia di Bergamo passa alla circoscrizione della divisione di Brescia.

2. *È provvisoriamente* soppresso il quarto battaglione in ciascuno degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

3. *È provvisoriamente* soppressa la quarta compagnia in ciascsno dei 45 battaglioni bersaglieri.

4. Soppressione provvisoria di quattro compagnie per ciascuno dei reggimenti d'artiglieria da piazza, e di due compagnie nel reggimento pontieri.

5. Soppressione provvisoria di quattro compagnie in ambidue i reggimenti zappatori del genio.

6. Sono provvisoriamente soppresse la settima e l'ottava compagnia in ambidue i reggimenti del treno di armata.

Per effettuare numericamente le dette riduzioni sarà congedata la classe del 1842 nei corpi di fanteria e fors'anche quella del 43 nel treno e nel corpo d'amministrazione.

Gli uomini delle compagnie soppresse passeranno in aggregazione alle altre compagnie del corpo, cosicchè il quadro non ne sia distrutto e possa riformarsi ad ogni occorrenza e senza veruna difficoltà amministrativa.

### ATTI UFFICIALI.

La *Gazzetta Ufficiale* del 4 corrente contiene:

1. Un regio decreto del 23 dicembre, a tenore del quale la tavola pei consorzi approvata col regio decreto del 14 agosto 1864 con le varianti apportate dai rr. decreti del 7 settembre, e 3 e 13 ottobre dello stesso anno, è modificata nella parte che riguarda le provincie di Alessandria, Arezzo, Ascoli, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari Caitanissetta, Campobasso, Caserta, Cosenza, Cremona, Firenze, Forlì, Genova, Grosseto, Lecce, Milano, Modena, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio (Calabria), Salerno, Sassari, Siracusa, Siena, Sondrio e Teramo, in conformità della tabella annessa al decreto medesimo ed autenticata dal ministro delle finanze.

2. Un r. decreto 6 dicembre, con il quale la società anonima *La Perseveranza* costituitasi in Castellamare di Stabia con atto pubblico del 12 settembre 1866 e con l'atto suppletivo del 22 ottobre 1866, rogati Bonadia, per le assicurazioni dei trasporti marittimi fluviali e terrestri, per gli sconti degli effetti commerciali, pei cambi marittimi e per le compre e vendite dei fondi pubblici, ecc., è autorizzata e ne sono approvati gli statuti inserti al primo dei detti atti e riformati col secondo, introducendovi alcune modificazioni.

3. Un r. decreto del 14 dicembre, a tenore del quale la camera di commercio e d'arti di Reggio nell'Emilia è autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli industriali e commercianti nel territorio dipendente dalla medesima.

Detta imposta, il di cui ammontare sarà stabilito sulla base dei bilanci annuali della camera debitamente approvati, verrà ripartita in ragione dei redditi industriali desunti dalla tabella dei redditi formata per l'applicazione della tassa di ricchezza mobile.

Sono esenti dalla tassa suddetta quegli esercenti industria o commercio il cui reddito netto risultante dalla tabella sia inferiore alla cifra di L. 250.

4. Un r. decreto del 14 dicembre con il quale il *banco del popolo di Certaldo* ha facoltà di emettere una seconda serie di duecento delle sue azioni da L. 50 cadauna.

5. Un r. decreto del 20 dicembre, a tenore del quele le direzioni dei magazzini dell'amministrazione militare avranno sede nelle città di Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli e Venezia. Il numero dei magazzini principali è accresciuto di uno con sede a Venezia, ed al personale occorrente pel medesimo si provvederà con proporzionate riduzioni negli altri magazzini. Il ministro della guerra stabilirà da quale direzione debbono dipendere i varii magazzini dell'amministrazione militare.

6. Il testo della relazione del ministro delle finanze a S. M. in udienza del 14 dicembre 1866, sul decreto per l'autorizzazione di maggiori spese e di economie in via di urgenza sul bilancio passivo del 1866 del ministero dei lavori pubblici.

7. Nomine e promozioni nell'ordine Mauriziano.

8. Disposizioni nel personale dell'ordine giudiziario.

9. Un decreto del ministro delle finanze, in data del 31 dicembre, che è così concepito:

Art. 1. L'interesse da corrispondersi per le somme che si depositeranno a frutto nelle casse dei depositi e dei prestiti dal 1. gennaio a tutto 31 dicembre 1866 è fissato come segue:

*a)* Nella ragione del 5 0[0 per i depositi volontari dei privati, delle casse di risparmio, e degli altri corpi morali e pubblici stabilimenti;

*b)* Nella ragione del 4 0[0 per i depositi di cauzione di contabili, d'impresari, affittuari e simili;

*c)* Nella ragione del 3 0[0 per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

Art. 2. L'interesse per le somme che le Casse daranno a prestito ai corpi morali entro il periodo di tempo stabilito all'articolo precedente è fissato nella ragione del 6 0[0.

Gli amministratori delle casse sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

10. Un decreto del ministro della pubblica istruzione in data del 3 gennaio, a tenore del quale gli esami di concorso ai posti gratuiti nei convitti nazionali delle antiche provincie del regno invece del 14 avranno principio col giorno 31 del corrente gennaio nelle città infraindicate, tanto per il corso classico che per il corso tecnico.

*Alessandria* per gli aspiranti della propria provincia, e per quelli della provincia di *Genova*.

*Torino* per gli aspiranti della propria provincia; e per quelli delle provincie di *Cuneo* e di *Novara*.

*Cagliari* per gli aspiranti della provincia propria.

*Sassari* per gli aspiranti della propria provincia.

## NOTIZIE ESTERE

**Austria.** — *Vienna 6 gennaio.* — Leggiamo nella *Debatte*: A quale punto giungerà la forza diffensiva dell'Austria, dopo l'introduzione della nuova legge sull'armata, lo dimostrano in forma approssimativa le seguenti cifre, risguardanti il solo Tirolo e Vorarlberg, che togliamo dal *V. e Sch. Zeit.* del Tirolo: Dietro un prospetto statistico, il numero degli uomini obbligati alla leva in massa in Tirolo, dai 19 ai 26 anni, dà una cifra di 53,093; dai 27 ai 40, di 89,469; e dai 40 ai 50, di 45,485 uomini; insieme quindi 188,047 uomini. Di questi ne spettano 8754 al reggimento e 6200 ai cacciatori del paese.

A quanto rileva l'*Hon* l'imperatore sarebbe atteso a Pest pel 15 corrente. Almeno sarebbe stati già impartiti gli ordini e le disposizioni che sogliono precedere ordinariamente il viaggio di S. M. per Buda-Pest.

## GAZZETTINO DELLA CITTÀ

E

### FATTI DIVERSI.

**(Indirizzo a Garibaldi.)** La commissione incaricata di recare l'indirizzo a Garibaldi fece pratiche presso il signor Antonio Antonaz, perchè in una riunione di compagni d'arme del generale si addvenisse alla nomina di un garibaldino per far parte della commissione stessa.

Dietro tale proposta avvenne ieri una riunione nelle sale del signor Dell'Era, alla quale non avendo potuto intervenire il signor Antonio Antonaz, presiedette il sig. Augusto Tijoni

Dopo pacata discussione, l'adunanza decise all'unanimità di declinare l'onorevole incarico per i seguenti motivi:

1. Perchè non ritiene che la commissione sia costituita con mezzi abbastanza popolari.

2. Perchè ritiene che l'indirizzo non sia redatto in modo da riescire gradito al generale.

All'uopo però di togliere ogni idea di dualismo, l'adunanza determinò, che ove la commissione convochi una numerosa assemblea, nella quale venga convalidata la nomina di coloro che devono recarsi a Caprera, e metta in discussione l'indirizzo, i garibaldini vi prenderanno parte, onde avvisare ai mezzi, perchè la cosa abbia efetto nel migliore modo possibile.

**(Società del carnovale di Venezia)**, Ieri ebbe luogo una riunione nelle sale del sig. Giacomo Levi, nella quale si è costituita provvisoriamenle la società per le feste carnevalesche. Il sig. Giacomo Levi iniziò la seduta con questo discorso:

Signori!

Il motivo per cui il conte Pietro Correr ed io vi abbiamo pregati di venire oggi in casa mia, voi lo sapete dalla lettera ch'ebbimo il piacere di mandarvi. Permettetemi però di aggiungere qualche parola in proposito.

A Torino esiste da più anni una società denominata — *La società del Gianduja* — composta di varie classi di cittadini, cioè possidenti, negozianti, artisti, ingegneri, giornalisti, ecc. la quale, aiutata moralmente e materialmente dal municipio, raccoglie denaro da varj signori e dagli esercenti, e relativamente all'incasso fatto, destina un genere di feste da darsi negli ultimi giorni di carnovale onde attirare forestieri dalla provincia e da altri paesi, e questa società ottenne sempre il suo scopo. — Si calcolano per lo meno 25,000 persone che in quell'occasione si portano all'ex-capitale.

Tal movimento di forestieri reca un grande vantaggio al paese e calcolando il meno possibile 10 franchi a testa al giorno di spesa ordinaria, senza parlare delle straordinarie, trovate un giro di 250,000 franchi al giorno, che in otto giorni sarebbero nientemeno che 2 milioni di franchi. Il carnovale di Venezia ha una fama tradizionale, e non avrebbe bisogno di simili feste onde attirare forestieri; ma l'epoca eccezionale in cui ci troviamo, il paese depauperato, impiegati fuori d'impiego, operaj con poco lavoro, ecc., il tutto porta naturalmente una specie di apatia e di cattivo umore, per il quale, se non si desse un impulso, il carnovale forse non sarebbe quest'anno che di nome soltanto. Egli è appunto questo impulso che si domanda da voi, signori, che siete amantissimi del vostro paese.

Ad esempio di Torino procuriamo di costituire una consimile società, denominandola *La Società del carnovale di Venezia*, e tentiamo cogli stessi mezzi, le stesse risorse, lo stesso sistema, di attirare un buon numero di forestieri onde avvantaggino molte classi di cittadini, che ci saranno grati d'aver preso per tale scopo, una nobile inizativa.

Crediamo di sapere che non mancano i mezzi pecuniari e che l'idea di dare un impulso a tali feste ebbe l'approvazione di persone alto locate,

Speriamo, che mercè l'operosità degli iniziatori, si ottengano quei risultati che l'esempio di altre città ci danno il diritto di sperare.

**(Guardia naziona'e).** In seguito ad una dichiarazione del Comando generale della guardia nazionale, colla quale veniva annullata la seduta tenutasi il 29 dicembre p. p., per la nomina dei graduati della 14.a compagnia, legione 2.a (dopo consegnati e ritirati i brevetti) fu riconvocata la compagnia stessa per la sera del 7 corrente.

Aperta la seduta procedevasi regolarmente alla nomina del capitano, che rimase confermato nella persona dell'onorevole signor Zanchi; ma non si potè proseguire alla nomina delle altre cariche, perchè alcuni militi firmatari, a quanto pare, di una protesta per la nullità della seduta del 29 dicembre, si sarebbero intesi fra loro, che nel caso non venisse eletto a tale carica uno di essi, dovessero escire dalla sala senza curarsene più. È così fu fatto.

Noi diciamo peraltro, e senza tanti complimenti, che queste le son gare e suscettibilità deplorabili assai, e che sarebbe ormai tempo di farla finita con certe ostentazioni ambiziosette.... anzichenò.

— Domani è chiamata ad assumere il servizio la 12.a compagnia, 3.o battaglione della 1.a legione. Luogo di riunione: Campo Santa Maria Formosa.

**(Pulizia Stradale.)** Il municipio di Venezia ha fatto affiggere poco tempo fa su pei canti delle piazze e delle vie, un sequispedale manifesto col quale veniva ordinata e regolata la pulizia stradale. Il municipio, poco tempo fa, incominciò la lodevole opera di far battere i selciati ed i gradini dei ponti della nostra città, onde evitare possibilmente ai passanti le facili cadute.

Ma il municipio, con quella negligenza che è propria dei municipii e municipalisti, s'arrestò così nell'una come nell'altra misura a metà strada. Perchè?... Vattelapesca.

Domenica sera le nostre strade furono imbiancate dalla neve..... Il municipio si è affrettato di farla spazzare il giorno appresso. È caduta altra neve e fu fatta sparire per opera di una provvida pioggia.

Ma lasciamo la neve.... che è un frutto di stagione, e veniamo ai ponti e alle vie della nostra città. Questi, come si disse dissopra, e come lo constatano le frequenti disgrazie, presentano tuttogiorno dei gravi pericoli. Chi passa per un ponte fa mestieri vi rifletta due volte prima di poggiar il piede. Dunque come va questa faccenda, signor municipio?? Quando è che vi deciderete a far battere *tutti* i ponti e *tutte* le strade? Dabbravo! non mostratevi tanto da poco.

Noi non tralasceremo il nostro *Memento* ogni qualvolta avvengano disgrazie.

Oggi dobbiamo ricordarvi che uno dei nostri soldati sdrucciolato giù d'un ponte si fraturò una gamba; e fu necessaria l'amputazione!!

**(Associazione 1848-49).** I signori ufficiali della guardia civica 1848-49 sono invitati a seduta generale per la sera di venerdì 11 c. nel locale della società a S. Stin, palazzo Molin.

**(Spettacoli)** Alla *Fenice:* Riposo.

Al *S. Samuele:* Riposo.

Al *S. Benedetto:* *La Rivincita* commedia, ore 8 1[2.

All'*Apollo: Giulietta*, ossia *La pazza di Tolone*, dramma, ore 8 1[2.

*Al Malibran:* Riposo,

*Sulla Riva degli Schiavoni*: Grande rappresentazione della compagnia di scimie, cani, ecc., ore 7.

**(Epigrafia.)** — Le seguenti due iscrizioni furono dettate dal professore Pietro Gandolfi, autore delle epigrafi poste sulla tombe del magnanimo Carlo Alberto, del principe Ferdinando Maria duca di Genova, e del principe Oddone duca di Monferrato.

I.

**Torino a Venezia.**

*Quando i generosi tuoi figli o Vinegia — Da mala signoria accorati — In questo propugnacolo — Di libertà e di fede — — Esularono — Affanni speranze lagrime — Con essi mestamente ho diviso — Or che surta sfavilli — Gemma d'Adria — Col raggio fulgidissimo — Dello invocato grand'astro — A te esultante li adduco — Tra cantici di pace ed amore.*

II.

**La corona di ferro.**

*Il regale diadema — Che cinse Agilulfo — Sfolgori di nova luce — O Vittorio — A te Iddio lo diede — Affetto di popolo — Lealtà di principe — Lo proteggano — Da ogni insulto straniero.*

**(Strano motivo di suicidio).** Si è ucciso un uomo nella Pensilvania e si trovò in una delle sue tasche lo scritto seguente, che proverà fino a un certo punto la ragione che lo spinse a ricorrere al suicidio.

« Io mi sono ammogliato con una vedova che aveva una figliuola di primo letto, ora, siccome mio padre veniva spesso a vedermi, s'innamorò della mia figliastra e lo sposò; per cui mio padre divenne mio genero e la mia figliastra mia madre, poichè essa era moglie di mio padre.

»Poco tempo dopo, mia moglie ebbe un figlio, che fu cognato di mio padre e in pari tempo mio zio, poichè era fratello della mia matrigna.

»La moglie di mio padre, diventò madre d'un bel maschiotto che divenne mio fratello e mio nipote, poichè era figlio di mia figliastra. Mia moglie era nonna, poichè essa era madre di madre; io era il marito di mia moglie ed anche suo nipote, e siccome il marito della nonna d'una persona è il suo nonno, così io divenni mio nonno. »

## ULTIME NOTIZIE

Siamo in grado di confermare ciò che fu già annunciato da altri giornali, che cioè siasi stipulata la rescissione del contratto di costruzione della strada ferrata ligure fra il governo e la Società che lo aveva assunto, rilevando il governo i lavori eseguiti al loro valore di estimazione, e con rinuncia della Società costruttrice ad ogni beneficio. La Società può essere lieta di questa transazione, senza la quale in ultimo conto avrebbe finito per perdere una somma rilevante; ma lo devono essere del pari il governo e il pubblico, perchè una Società che si vedeva esposta a certa perdita non poteva cercare altro scampo che in quello di contrastare al governo il terreno palmo a palmo, e di cagionare perditempi, ricorrendo agli appigli legali, e facendo sorgere nelle liti sempre nuovi incidenti. Questo risultato lo si deve attribuire alla attitudine risoluta e infine prudente presa dal governo ultimamente in questa quistione, e che abbiamo avvertita a suo tempo.

Ora il governo potrà, senza contrasto, spingere rapidamente i lavori sull'importante linea, ed utilizzare assai presto le spese finora incontrate in opere in gran parte già molto avanzate, servendosi dei lavoratori e dei cottimisti che erano al servizio della Societa.

I periti nominati per le estimazioni sono i signori ingegneri Protche, già direttore della costruzione della linea della Porretta, l'ispettore Marsano, ed il commendatore Spurgazzi.

La transazione avvenuta non elimita in sostanza la legge proposta in circostanze eccezionali, del conte Cavour e dal ministro Jacini nel 1860, ma è la rescissione del contratto stipulato dal potere esecutivo per virtù di quella legge, in seguito ad un ribbasso del 5 0[0 offerto dalla Società (Credito mobiliare, duca di Galliera, ecc.) Oggi nel nuovo stato di cose, la somma che mancasse ad ultimare la ferrovia ligure, oltre quella asseguata dalla legge del 1860, sarà prelevata, a termini della recente convenzione colle romane, dalle sovvenzioni che il governo, appunto per l'esecuzione della ligure, si è riserbato il diritto di trattenersi fino alla concorrenza di 116 milioni, sul complesso delle guarentigie da lui assicurate all'estesa rete delle romane. Per tal modo la cifra complessiva che le nostre finanze tengono impegnata per la linea ligure, in virtù della legge del 1860, e per il gruppo delle romane, in virtù della legge del 1864, non sarà oltrepassata.

Del resto sappiamo che la ferrovia ligure non meno che parecchie altre quistioni, a cui fu rivolta la pubblica attenzione in questi ultimi tempi, formeranno oggetto del piano generale sulle ferrovie, del quale ora si stanno occupando i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, e che risulterebbe in parte dalla conclusione di negoziati pendenti, in parte da progetti di legge di immediata presentazione. *(Opinione.)*

— L'onorevole ministro dei lavori pubblici, dovendo differire l'annunciata sua gita nell'isola di Sardegna, attesi gli affari che si trovano accumulati in questi giorni presso quel dicastero, ha incaricato il signor Bonino, sardo, distinto ispettore del genio civile, di una missione relativa ai lavori governativi dell'isola rispetto sia ai bisogni del momento, sia alla loro sistemazione definitiva. L'ispettore Bonino partirà giovedì prossimo per Cagliari.

— L'esperto ingegnere del governo, signor Cappa, che recentemente sopravegliò i lavori della costruzione della ferrovia Rovigo-Ferrara, parte per la Sicilia e per la Calabria

onde sopraintendere sul luogo ai lavori delle linee calabro-sicule.

---

Leggesi nel *Nuovo Diritto*:

Ci si assicura che fu ieri sottoscritto dal ministro delle finanze un compromesso con un onorevole deputato, come rappresentante di una casa bancaria belga, per una operazione sui beni del clero.

Per quello che ce ne fu detto, è qualche cosa che somiglia assai al progetto che l'onorevole Minghetti pubblicò l'anno scorso nell'*Opinione*. La casa bancaria assicurerebbe al governo 600 milioni di lire, a nome delle corporazioni religiose, le quali sarebbero esse stesse incaricate della vendita dei propri beni. Esse non potrebbero mantenerne collettivamente il possesso; ma potrebbero trasferirlo nel vescovo della diocesi. Ci si dice che il progetto presentato insista, anche sotto il pretesto della libertà di associazione che è garantita dallo statuto, sul diritto che hanno le corporazioni religiose di essere rispettate, se non come enti morali, almeno come associazioni private.

Per quanto le nostre informazioni ci permettono giudicarne, questo progetto, ove fosse approvato, avrebbe per effetto di rendere vana la legge, per quel che riguarda la soppressione delle corporazioni religiose, e di ridurla invece ad una operazione meramente finanziaria.

Se è vero che l'onorevole ministro delle finanze abbia accettato in massima questo progetto, così contrario ai fini essenzialmente morali e politici che si propose il parlamento, quando approvò la legge della soppressione, noi speriamo che la camera e il paese, nel modo più formale e solenne, rifiuteranno la loro approvazione all'opera dell'onorevole Scialoja.

Se è vero, questa proposta colmerebbe la misura dei troppi meriti che già l'onorevole ministro delle finanze ha verso l'Italia!

---

— Ier l'altro è arrivato a Firense il giovane conte Arese, ufficiale di marina, latore dei due trattati di commercio stipulati col Giappone e colla Cina. Il conte Arese ha compiuto in 44 giorni il viaggio da Sciangai a Firenze, perdendo due giorni nel Mediterraneo pel mare grosso. La *Magenta* avendo ricevuto l'ordine di proseguire il viaggio, il conte Arese rimane a disposizione del ministero della marina.

Ci si dice che nel trattato colla Cina l'Italia abbia ottenuto condizioni più favorevoli delle altre potenze, ciò che torna a lode del cav. D'Armenjon, comandante la *Magenta*, la cui abilità ed avvedutezza sono abbastanza note.

---

Ecco la nota della *Patrie*, annunciata dal telegrafo, circa la quistione cretese.

Nel riferirla dobbiamo avvertire che il *Moniteur* l'ha designato come opera di pura invenzione:

Alcuni giornali stranieri hanno preteso che il governo francese abbia fatto tentativi rimasti infruttuosi, appo le grandi potenze, per indurle alla riunione di una conferenza, allo scopo di trovare una soluzione alla quistione cretese.

Questa notizia è assolutamente priva di fondamento.

Se la Francia, in questi ultimi tempi, obbedendo ai generosi sentimenti ch'ella ha sempre dimostrato pei cristiani d'Oriente, ha fatto udire a Costantinopoli consigli di moderazione, già in parte prevenuti dal governo del Sultano, mercè una politica di umanità verso gl'insorti, essa non ha però esitato a biasimare i movimenti candiotti, i quali non potevano in alcun caso avere un esito favorevole alle pretese formulate dagli autori di quei movimenti.

In questa doppia attitudine, la Francia si è trovata d'accordo coll'Inghilterra; e le due grandi potenze hanno riconosciuto di nuovo la necessità, per la pace dell'Europa, del mantenimento del dominio turco nell'arcipelago.

# ULTIMI DISPACCI

*Agenzia Stefani.*

**Firenze** 9 gennaio. L'*Opinione* smentisce la notizia che la quistione del *Principe Tommaso* sia definita. La mediazione dell'ambasciatore inglese non poteva essere nè proposta nè accettata. Il governo italiano insiste puramente e semplicemente per la riparazione.

**Parigi** 8 gennaio. Il generale Montebello fu nominato senatore.

La sottoscrizione pel prestito spagnuolo conchiuso ultimamente dai banchieri di Parigi sarà aperta dal 12 fino al 14 corrente.

Il *Moniteur* scrive: I dispacci dell'ammiraglio Roze recano, che dopo parecchie esplorazioni con esito sempre favorevole ai francesi, l'ammiraglio vedendo che il re di Corea non dava alcun seguito alle incominciate trattative e temendo che l'inverno venisse ad interrompere la navigazione, decise di partire da Kanghoa dopo avere distrutti tutti gli stabilimenti governativi e il palazzo reale. La distruzione di Kanghoa deve avere dimostrato al governo Coreese che la morte di missionari francesi non rimane impunita.

**Londra** 8 gennaio. Il *Times* annuncia: Il governo spedì all'ambasciatore inglese a Washington l'ordine di domandare se il governo americano accetterebbe l'arbitrato per vertenze pendenti fra i due stati a condizione che vengano prima fissati i punti da sottoporsi all'arbitraggio.

**Costantinopoli** 7 gennaio. La vertenza fra la Turchia e l'Italia per l'affare del *Principe Tommaso* fu accomodata colla mediazione dell'ambasciatore inglese (*Vedi telegramma di Firenze*). Il governo turco manterrà a Nuova-York un ambasciata permanente.

**Washington** 7 gennaio. La camera dei rappresentanti adottò con 108 contro 38 voti la proposta di nominare una commissione incaricata di fare un'inchiesta sulle offese commesse dal presidente Johnson. È questo il primo passo per procedere all'accusa formale. I radicali sono decisi di fare una proposta in questo senso. Il presidente pose il veto al progetto tendente ad accordare ai negri il diritto di suffragio.

**Nuova-York** 7 gennaio. Alla camera dei rappresentanti fu fatta la proposta di mettere formalmente Johnson in istato di accusa. — Cotone 35 1[2.

# COMMERCIO

## DAZII.

Col primo del corrente gennaio le dogane del nostro regno ebbero l'ordine di applicare alle importazioni austriache le disposizioni concesse col trattato austro-sardo del 1852, alle nazioni più favorite.

Sono gli oggetti di produzione austriaca, di così detta nazionalità austriaca, quelli che godono e devono godere del beneficio.

Ora, p. e. gli olii d'oliva, che sono prodotti dell'Istria, della Dalmazia, che sono di nazionalità doganale austriaca, devono godere per il trattato di commercio del favore della tariffa entrando nel territorio doganale italiano.

Ma sappiamo che olii d'oliva, prodotti di Corfù, del Levante, dei quali si fa grande spaccio nelle nostre provincie, provenienti dal portofranco di Trieste, ebbero ingresso nel territorio doganale italiano nel Veneto, pagando il dazio di favore.

Non è a dire che possa accadere equivoco nella classificazione del genere, e che perciò l'impiegato della dogana italiana possa facilmente venir tratto in errore, perchè v'hanno caratteri salienti di distinzione fra gli olii d'Istria e Dalmazia, e quelli di Corfù e Levante. È però evidente l'interesse che ponno avere gli speculatori nel far passare per olii di nazionalità austriaca, quelli delle isole dell'arcipelago e del Levante, perchè, in luogo di soddisfare il dazio d'entrata di ital. L. 10 per ogni quintale metrico, che vi sarebbe commisurato per la tariffa italiana, pagano soltanto it. L. 3, che è il dazio di favore del quale godono gli olii di nazionalità austriaca, considerati al tasso delle nazionalità più favorite, come la Francia.

Da questo fatto derivano due mali, l'uno al commercio e gravissimo, l'altro pure non meno sensibile per le finanze dello stato.

Gli olii delle isole greche, del Levante, anzichè procedere direttamente per il nostro porto, si presentano al porto di Trieste, e di colà, come merce di nazionalità austriaca, s'introducono nel territorio doganale italiano, e in gran copia vi vengono importati per la provincia del Friuli.

Venezia si vede di tal guisa privata di un articolo importantissimo di commercio, che pur tuttavia si mantiene; e ne sente scapito in generale il commercio tutto degli olii d'oliva, che provengono dai paesi meridionali della penisola.

La finanza del pari va a subire una perdita considerevole, perchè la maggior copia di olii della specie suaccennata proviene appunto dai paesi di Grecia, e minima è quella che viene importata dall'Istria e Dalmazia; e si vede quindi sottratto un provento non indifferente cui andrebbe a raggiungere colla applicazione del dazio superiore di ital. L. 10 al quintale metrico, anzichè quello di it. L. 3.

Anche su questo fatto richiamiamo l'attenzione degli onorevoli ministri della finanza e del commercio, perchè vi pongano pronto riparo; e tutelando gli interessi del commercio nazionale e della finanza italiana, facciano in guisa, che non si abbiano a violare i trattati; e si sappiano far rispettare una volta anche da coloro per i quali, ove loro giovi, sono lettera morta.

---

A proposito degli spropositi dell'amministrazione delle finanze nel trattamento daziario degli olii austriaci e non austriaci, abbiamo questa positiva notizia: Una deputazione del commercio di Venezia, composta dei signori Savini, Suppiei e Piamonte, si è recata dal sig. Cacciamali delegato di finanza, e gli espose il gravissimo inconveniente degli olii della Grecia, che passando per Trieste, vengono poi a Venezia come olii austriaci, e subiscono un dazio di favore, per cui saranno sempre allettati a prendere, anzichè la via diretta di Venezia, quella di Trieste, chè i nostri famosi statisti sembrano non aver saputo essere porto franco. Il sig. Cacciamali comprese perfettamente che i negozianti veneziani hanno ragione; promise di scriverne al ministero; e sospese intanto nel territorio doganale dipendente da lui il trattamento daziario degli olii provenienti da Trieste non muniti del certificato di origine austriaca. Fece benissimo il signor Cacciamali; — ma resta ora a vedersi ciò che farà il sapientissimo ministero.

*P. S.* Alcuni negozianti appresero ieri, che olii di Corfù, provenienti da Trieste, transitarono Venezia, e furono sdaziati a Brescia alla tariffa di favore conceduta agli olii austriaci, vale a dire con 3 franchi al quintale. Su di ciò la commissione composta dei signori Savini, Suppiei e Piamonte, ritornò dal sig. Cacciamali per informarlo del fatto. Il signor Cacciamali questa volta rispose alla commissione, conoscere il fatto, ed essere a lui impossibile di sospendere a Venezia, come avea promesso il giorno innanzi, il daziamanto degli olii provenienti da Trieste, dovendo egli star ligio alla legge. La commissione telegrafò allora col mezzo della camera di commercio al ministro delle finanze, ed attende risposta.

Non è a dirsi quanto siffatto modo di trattar le dogane *disilludesse* i nostri bravi negozianti, che dall'avvenimento del governo nazionale aspettavano la risurrezione del commercio di Venezia, la venuta su questa piazza di negozianti triestini, massime nel ramo *Olii*, ed ora sentono quasi il bisogno di trasportar essi stessi le loro tende a Trieste, all'ombra del commercio austriaco. È tutto dire, per dio! Se fosse possibile, i nostri uomini di Stato scompaginerebbero con un tratto di penna quanto fu composto con tante fatiche, con tanto sudore, e cementato con tanto sangue generoso. Vergogna! per dio!

---

**Firenze**, 6 gennaio. — Scrivono alla *Perseveranza*:

È atteso oggi il giovine conte Arese, latore del trattato di commercio stipulato nei mesi decorsi fra i rappresentanti del governo italiano e il Celeste Impero chinese. In poco più di quattro settimane, il giovane ha compiuto cotesta gita di piacere fra Pechino e Brindisi. Rimarrà qualche pò di tempo in Firenze, quindi rifarà tutta la strada percorsa; e raggiunta a Pekino la propria nave *Magenta*, l'avventurosa colonia italiana compirà il suo viaggio. Di lei non si potrà dire davvero che abbia perduto il suo tempo.

Che cosa avranno guadagnato da cotesta spedizione le scienze naturali, ce lo saprà dire un giorno il commendatore De-Filippi, che fa parte dell'aquipaggio della *Magenta*.

# DISPACCI TELEGRAFICI

**Lione** 7 gennaio. Affari meno calmi, ma piuttosto difficili in causa dei prezzi. Oggi passarono alla condizione: 38 balle organzini; 40 balle trame; 41 balle greggie, 10 balle pesate.

Peso totale 9360 chilogr.

**Nuova-York** 3 gennaio (*sera*.) Oro 133 3[4 — Cambio su Londra, 109 1[4. — Fondi Americani, 1882, 107; Illinois, 121 1[2; Erie 67 3[4. Middling Upland, 35 1[2 c. la libbra inglese (453 grammi).

Arrivi di cotone nella settimana 82,000 balle. Petrolio greggio, 19 1[2; raffinato 28 c. il gallone (9 litri 78 cent.)

**Havana** 15 dicembre. Zuccari fermi, si quota il terroso n. 12 da 8 a 8 1[4 l'arroba.

Cambio in ribasso; su Parigi 19 3[4 0[0 premio. (*Sole*).

## MERCATI.

**Venezia** 9 gennaio.

In marcanzie nulla di nuovo ci si manifesta, maggior abbondanza nei vini, fermezza negli olii con buoni dettagli allo interno, e molti anche de' salumi, de' quali non mancano trattative che non sappiamo se riuscissero a conclusioni.

Le valute rimasero al disagio di 4 1[8 ad 1[4, il da 20 franchi a f. 8,16 1[2, la rendita italiana ognora simile da 54 1[4 a 1[2, le banconote aust. a 78 1[5, il da 20 franchi a L. 21,10.

---

**Amburgo**, 5 gennaio. — Perdura il favore nelle *granaglie*. Lo *spirito* in aumento, per gennaio rt. 23 1[4 lett., 22 1[2 dan. Il *caffè* in assai favorevole opinione; si trattarono 2300 s. Santos e Rio, e 1800 s. *Zuccheri* in buona tendenza. *Zinco* invariato, ma fermo.

**Amsterdam**, 5 gennaio. — La *segala* ferma; per marzo f. 217, per maggio 219, per ottobre f. 206.

**Anversa**, 5 gennaio. — *Petrolio* raff. fiacco; tipo bianco fr. 50 1[2.

**Havrs**, 4 gennaio: Le vendite di cotoni ammontano a 1500 balle consegnabili, di cui la più gran parte d'America. I prezzi sono generalmente deboli.

Vendite d'indaco, 5 casse Bengala a fr. 10 per 40 chilogrammi.

**Marsiglia**, 4 gennaio. *Cotoni*. Jumel, a fr. 215 e 212, 50, per 50 chilogr. Vendute, 500 balle disponibile e consegnabile.

(*Cereali*.) Arrivi di grani nulli. Venduti 8000 ettol. Compratori riservati Detentori fermi

*Zucchero*. Porto Ricco in magazzino a fr. 25, per 50 chilogr.; vendute, 250 botti; raffinati, i grossi colli da fr. 40, 50 a 40, per 50 chilogr. Venduti 400,000 crilogr.: in quarti, fr, 42, 50, per 50 chilogr. Vendute 700 botti.

*Marsiglia* 5 *gennaio*. — *Cereali*. — Il nostro mercato dopo aver principiato con grande attività si era alquanto rallentato in questi ultimi giorni. Ma ieri vi fu una effervescenza, provocata dalle notizie del Belgio, Inghilterra e Parigi, le quali annunciano un notevole ribasso nei corsi. Queste notizie provocarono numerosi ed importanti affari, principalmente per la primavera.

Si vendettero nel corrente della settimana ettol. 130,880, il tutto per 160 litri, sconto 1 per cento al deposito.

Non s'importarono che 4,320 ettol. di grano di Taganrog.

Le nostre importazioni di tutte le provenienze ammontarono, durante il mese di dicembre a ett. 367,860.

*Zuccari*. — Il prezzo dei greggi si mantiene fermissimo, sebbene la raffineria non abbia comperato in questa settimana che 250 botti di Porto Ricco, in magazzino, venute dai depositi, a fr. 25 per 50 chilogrammi, a 4 mesi, per la buona 4.a dell'Havre.

Questa fermezza è dovuta in parte alla debolezza del nostro deposito, che da lungo tempo non era mai stato tanto ridotto. Non ci rimangono infatti, in prima mano, che 2600 botti di zuccari greggi delle colonie francesi e straniere, 5000 casse dell'Avana e 6000 balle della Riunione.

Nei raffinati si fecero degli affari di qualche importanza, per del consegnabile nel corrente gennaio a fr. 41 per pesti in grossi colli; fr. 42 per pesti in quarti; fr. 44 per pani di 3 chilogr. alle condizioni d'uso,

I prezzi sono più fermi oggi: pesti in grossi colli, fr. 41.50; in quarti fr. 42; pani nudi e carta, 1 1[2 0[0, fr. 41.50, seconda scelta, fr. 40.50; pani di 3 chilogr., fr. 44, per 50 chilog., sconto di 2 0[0, contanti al deposito.

*Olii*. — Nell'olio d'oliva non si cita alcun affare durante l'ottava scorsa, bisogna attribuire questa mancanza assoluta di transazioni all'assenza di mercanzia. I carichi attesi sono sempre in ritardo, e perciò il disponibile godette d'un nuovo favore.

Noi quotiamo:

Disponibile da fr. 114.05 a 115.50; tre primi mesi fr. 112.50; secondo trimestre, fr. 109.35 l'ettolitro.

Gli olii di sesame e arachide rimangono da fr. 120 a 121; l'olio di lino, da fr. 105.50 a 105.75, per 100 chilog.

*Petrolio*. — I corsi variarono poco dopo la nostra ultima rivista; ritroviamo infatti l'olio raffinato bianco quotato da fr. 54 a 54.50, per 100 chilog., al deposito.

Il nostro deposito ammonta oggi a 11,445 barili di raffinato ed 800 di greggio.

Si attendono nel nostro porto, da oggi alla fine del mese, 12,000 barili greggio e raffinato.

*Riso*. — I prezzi del riso si mantengono; Furono vendute 300 balle del Piemonte da fr. 41 a 48 per 100 chilogrammi.

Noi quotiamo:

Risone schiumato ghiacciato, fr. 48; detto prima, fr. 47; detto seconda, fr. 45; detto terza, fr. 43; detto quarta, f. 42.

**Napoli** 6 gennaio. — *Cereali*. — La mancanza d'affari nei *grani* ha proseguito anche in questa settimana; dimodochè non possiamo registrare una cifra d'operazioni che valga la pena di essere notata.

I *grani* a prossima consegna sono deboli, e relativamente quelli futuri sono piuttosto sostenuti nella nostra borsa.

Al consumo e a Castellammare il rialzo si rafferma; con acquisti piuttusto scarsi pei bisogni degli sfarinanti.

Anche i *granoni* e i *legumi* sono in aumento, ma gli acquisti per esportazione continuano a mancare.

Le *avene* non hanno presentato transazioni, i prezzi li registriamo giornalmente nei listini.

*Olii*. — Tanto nei Gallipoli, quanto nei Gioia, la settimana ha constatato prezzo di ribasso. Le operazioni mancano quasi del tutto, tanto per pronti quanto per quelli a futura consegna. Le feste hanno in parte contribuito a questa inazione dannosissima sotto tutti i rapporti.

Alla nostra marina e a Castellammare si nota, egualmente che nella borsa, una stanchezza marcata negli acquisti, e se si fa qualche cosa è in olii da ardere e a prezzi abbastanza fermi.

*Frutti secchi*. — Le *mandorle* e le *nocelle* non presentano alcuna operazione per esportazione. Le prime sono quotatate a Lire 131 : 75 — D. 31 cantaio. le seconde sono a prezzi puramente nominali.

*Vini*. — In questi giorni gli affari in questo liquido risentono quasi ogni anno, gli effetti della stanchezza generale; perciò la settimana non ci offre che compre insignificanti, che non possono dare una norma qualunque sulla situazione del liquido.

*Coloniali*. — Gli *zuccheri* sono in aumento, con scarsi affari ai seguenti limiti.

Avana dorato L. 97.75 — D. 23; Bianco rosso L. 95.62 — D. 22.50; Cucuvenos L. 89.25 D. 21; Pilè raffinato Olanda extra L. 125.37 — D. 29.50; di Francia L. 119. — D. 28; inglese L. 140.25 — D. 33; WZ e BH n. 1 L. 119 — D. 28, n. 4 L. 117.93 — D. 27.75; BK n. 1 L. 119 — D. 28, n. 2 L. 117.93 — D. 27.75.

Il tutto al cantaro al consumo.

Le altre qualità sono inalterate.

Nei *caffè* pure stanchi gli acquisti ai prezzi che seguono:

S. Jago fino L. 289 — D. 68; mezzano L. 272 — D. 64: Avana fino L. 255 — D. 60, mezzano L. 242.25 — D. 57; Costaricca L. 246.50 — D. 58; Bahia L. 197.62 — D. 46.50; Santos L. 204 — D. 48; Rio fino verde L. 216.75 — D. 51; Maracaibo Lire 225.25 — D. 53; in tutto al cantaro al consumo.

**Trieste**, 8 gennaio. — *Cereali*. — Vendute per Inghilterra St. 4000 grano Banato l. 116 a f. 10 — Vendute per speculazione St. 4000 avena Banato l. 64[63 giri contratti Gennaio-Aprile a f. 3.15 — St. 2500 avena pronta a f. 2.60 ogni l. 60; egualmente per speculazione.

*Coloniali*. — Venduti S. 400 caffè Rio lavato a f. 60.

*Cotoni*. — Vendute Balle 21 Smirne — 11 Macedonia — 16 Mako.

*Frutti*. — Vendute Cent. 1700 uva Smirne vecchia nera a prezzo ignoto — 1400 uva passa a f. 7 1[2 — 500 fichi Calamata a f. 9.

*Olii*. — Arrivarono orne 900 Calamata ed or. 300 fini da Bari. Si vendettero or. 120 Corfù primitivo a f. 44, or. 100 Mettelino basso a f. 41, or. 300 Puglia da f. 43 a 44, or. 60 fino a f. 60, or. 100 Calàmata in otri a f. 43.

## ARRIVI.

**Venezia**, 8 gennaio. Oltre alle varie barche con vino dalla Dalmazia, giunte nei dì passati, ieri avemmo da Trieste il vapore del Lloyd *Eolus* con merci, e questa mattina il vapore *Milano*; si aspetta oggi pure da colà il vapore italiano *Cairo*.

### BORSA DI MILANO

7 gennaio.

*Fondi pubblici*: Rendita italiana 5 0[0 god. I gennaio contanti, 56.75 —, spezzati —. Azioni strade ferrate Meridionali, da 220 a —; relative obbligazioni 140.

*Corso dei Cambi*; Francoforte tre mesi 221. 25*d* — Lione, un mese, 105. 45 — Londra, tre mesi, 26 43*l*.,. Id., breve e 3 1[2 0[0 3 mesi, 26 41*l* — Parigi, un mese, da 105 45.

*Sconto*: Ancona, Bologna, Napoli, Genova, Torino, Firenze, Livorno, 6 — Milano, 5 50 — Banca Nazionale, 6.

Pezzo da 20 lire L. 21 09 a — —

Argento, aggio, 4 75 0[0.

### BORSA DI FIRENZE

8 gennaio.

5 0[0 I. gennaio 1867 cont. l. 56.90 den. 56.85 fine corr. l. —.— —.— d. nominale. —.—

Imprestito naz. tutto pagato 5 0[0: nom. l. 70.— liberato contanti —.— d. —.— fine corr. l. —.— d. nomin. —.— prezzi fatti —.—

3 0[0 —— contanti —.— l. 36.50 d. 36.40 d. fine cont. —.— l. —.— di — nominale —.— l. —.—; prezzi fatti —.— e. —

5 0[0 pezzi piccoli 58.— nom.

3 0[0 » » 38.— »

### BORSA DI PARIGI

| | 7 gen | 8 gen. |
|---|---|---|
| Fondi fr. 3 0[0 (liquidazione) | 70. 20 | 70. — |
| id id. fine mese | —. — | —. — |
| id. 4 1[2 0[0 | 99 05 | 99. — |
| Consolidati inglesi | 90 3[4 | 91. — |
| Id. id. per gennaio | —. — | —. — |
| Consol. ital. 5 0[0 in cont. | 54 10 | 54. 05 |
| Id. id. in liquid. | —. — | —. — |
| Id. id. fine mese. | 54. 20 | 54. 10. |
| Id id. 15 corrente | —. — | —. — |
| *(Valori diversi)* | | |
| Azioni del cred. mob francese | 510 | 510 |
| Id. id. id. italiano | — | 315 |
| Id. id. id. spagnuolo | 305 | 305 |
| Id. str. ferr. Vittorio Emm. | 98 | 97 |
| id. id. L. Ven. *coup st.* | 392 | 390 |
| Id. id. Austriache | 396 | 395 |
| Id. id. Romane. | 95 | 95 |
| Obbligazioni id. | 142 | 142 |
| » della ferr. di Savona. | — | — |

### BORSA DI VIENNA

| | 7 gen | 8 gen |
|---|---|---|
| Argento | 129. 75 | 130. — |
| Londra. | 131. — | 131. — |
| Metalliche | 61. 70 | 58. 50 |
| Nazionale. | 68. 20 | 68. 70 |
| Mobiliare. | 157. — | 160. — |
| Prestito lotteria 1860. | 84. 10 | 84. 30 |
| id. id. 1864 | —. — | —. — |
| Zecchini Imp. | 6. 20 | 6. 21 |

Direttore: ANTONIO ANTONAZ.
Gerente responsabile: *Celeste Azzano*.

# ARTICOLI COMUNICATI.

(**Avviso al municipio**). Sembra fatalità che pegli onesti bisognosi non si trovano che parole sostanzialmente vuote, mentre sovente si trova pane per chi non si fece degno di meritarlo. Ecco il fatto: Questa mattina in Ghetto si vide soprastante allo sgombro della neve per conto ed ordine del municipio, da un fante del quale coadiuvato, certo Davide Usigli ex capo contrada, intrinseco amico ed adepto del famigerato consigliere Ramponi d'infausta memoria. Dopo esser stato, per gran tempo, nascosto in casa per tema non vengagli aspramente rinfacciato qualcuno de' suoi trascorsi sotto il *paterno regime austriaco*, usciva oggi in pubblico per usurpare indegnamente un pane che a buon diritto spettava ad uno dei tanti onesti e bisognosi capi di famiglia.

Venezia 7 gennaio

G. D.

# L'EFFICACIA

del nuovo metodo del dottor *G. Tirat* di Parigi e sanzionato dalle ottenute guarigioni nel breve tempo che trovossi in Venezia oltre a quelle numerose in di lui possesso ostensibile a qualunque e specialmente agli ammalati.

## RENDE NOTO

Che avendo acquistato moltissime clientele, ill dottor *G. Tirat* trovò indispensabile di prolungare il suo soggiorno in questa Città ancora per qualche tempo, e precisamente al nuovo suo domicilio in *Campo S. Gallo* N. 1077, ove continuerà a ricevere dalle 12 meridiane alle 3 pom.

*Dimostrazione delle malattie* guaribili *col metodo Elettroterapico* e cogli apparecchi portatili del Dott. *G. Tirat* privilegiati in *Italia*, in *Inghilterra, Olanda, Francia, e Belgio.*

**1. Paralisia in generale — 2. Paralisia dei muscoli della vita di relazione — 3. Parilisia dei muscoli della vita organica — 4. Paralissia del sentire, e dei nervi degli organi dei sensi — 5. Sordità nervosa — 6. Amaurosi nervosa — 7. Convulsioni, Nevrosi 8. Ipocondria — 9. Nevralgia — 10. Ischiade nervosa — 11. Cardialgia e Gastrodinia — 12. Malattie spasmodiche — 13. Alterazioni del moto, e del senso — 14. Contratture — 15. Tetano — 16. Corea, o Ballo di S. Vito — 17. Epilessia — 18. Catalessia — 19. Eclampsia — 20. Angina Pectoris — 21. Nervosismo — 22. Ephialite o Incubo — 23. Asma nervoso — 24. Vomito cronico — 25. Cefalea — 26. Soda, bruciore di stomaco — 27. Apepsia, e dispepsia, ossia mancanza od indebolimento dell'appetito — 28. Vertigine o capogiro — 29. Astralgia — 30. Atrofia muscolare, ossia paralisia atrofica 31. Atrrofia muscolare essenziale — 32. Paralisia Atrofica dell'infanzia — 33. Amenorrea ecc.**

*N.B.* Gli apparecchi galvano-chimici del dott. *Tirat* dovendo la loro efficacia à una corrente galvanica dolce, ma continua, non possono giammai causare il minimo inconveniente, e dolore impiegati anche per giovinetti, e pelle persone più delicate; portati sotto i vestimenti non cagionano alcun inconveniente nelle occupazioni abituali, e si possono portare la notte e il giorno all'insaputa di ognuno, e sovente qualche giorno di loro applicazione bastano per ottenere la guarigione la più radicale; però nei maggiori dei casi egli ha l'abitudine di ricorrere ad una medicazione razionale che conta i più numerosi successi. — Il Dottore spedisce anche i suoi apparecchi in Provincia mediante lettera di spiegazione della malattia.

### Tutti i giorni si danno sedute di Elettro-Terapia.

Le malattie nervose sono la disperazione degli ammalati, perchè queste affezioni vengono riguardate come incurabili.

Questo errore, al quale parteciparono i medici più istrutti, è costretto far posto alla verità al cospetto dei mezzi tanto dolci quanto possenti che fornisce alla scienza medica gli apparecchi chimico-galvanici del dott. TIRAT, coi quali ottenne mirabili successi in Olanda, in Inghilterra, in Italia e in Francia.

Tra i dotti che ne riconobbero la maravigliosa efficacia, possiamo citare i più distinti dottori di Milano, Genova, Firenze, Napoli, Parigi e Loudra.

Per le consultazioni e le sedute il dottore Tirat è assistito da un distinto medico di Milano, dottor Viglessi, il quale può certificare le di lui cure ottenute in quella città, e già pubblicate.

Alle lettere già citate in altri avvisi rispetto alle guarigioni ottenute altrove, rendiamo pubbliche le qui sotto annotate lettere di miglioramenti e guarnigioni ottenute in questa città, e che siamo autorizzati di far conoscere.

*Pregiatissimo sig. Dottor,*

Nei soli dieci giorni che mi posi sotto la vostra cura, non posso abbastanza esternare la mia riconoscenza pella totale guarigione ottenuta mediante il vostro apparecchio galvano-chimico all'oppressione e dolore di petto da cui mi trovava fortemente attaccato.

Iddio ve ne rinumeri, mentre quel poco che vi ho retribuito fu niente in confronto del bene ottenuto.

Vi autorizzo a rendere di pubblica notizia, e come meglio credete, questa mia sincera gratitudine. Ho l'onore di dirmi.

Venezia, 16 dicembre 1866. Obbligatissimo servo LUIGI BIASIOLI.

*Preg. signor Dott. Tirat,*

Certifico che da parecchi anni da forte e generale reumatismo trovavami aggravato per cui avendo risolto di pormi sotto la di lei cura galvano-chimica che in soli 15 giorni venni abilitato a camminare ed aver l'articolazione atta a disimpegnare i miei affari.

Per tale miglioramento debbo infinitamente esserle riconoscente, e mostrarglielo colla presente mia; facoltizzandola a farne quell'uso che meglio credesse del caso.

Ho il piacere di dirmi

Venezia. Suo affezionatissimo servo GAETANO DELLA MARTINA
Negoz. di Olii medic. Calle della Fava, S. Lio.

*Stimatissimo sig. Dott. Tirat,*

Io sottoscritto, oppresso da un forte urto nervoso da circa 4 anni, che mi rendeva talvolta incapace di accudire a'miei affari, dacchè mi assoggettai alla di lei cura, galvano-chimica, posso dire di migliorare a segno tale di attendere fra poco una totale guarigione.

Intanto le sono obbligatissimo, ragione per cui le rilascio la presente perchè ne faccia quell'uso che meglio trovasse di fare.

Frattanto mi dichiaro Di lei obbligatissimo servo
Venezia, 26 dicembre 1866. COLETTI CARLO
Impiegato al Tribunale Civile.

*Sig Dottor Giuseppe Tirat,*

Per la cura galvano-chimica da voi suggeritomi, scorgendo qualche miglioramento del ronzio all'orecchio sinistro, che mi molesta da vario tempo, sento mio dovere di gratitudine farvelo noto, sperando poter presto dichiararvi, continuando tale cura di aver raggiunta una perfetta guarigione

Con stima vi riverisco J. LEVI.
Venezia. Cannaregio, lista di Spagna.

## AFFEZIONI DI PETTO

Ogni giorno il Dottore da consultà sulle mallatie di petto, éd in aggiunta alla sua abitazione, tiene unà Stanza per la respirazionee, e polverisszazione. Per mezzo di queste si ottengono risultati rimarchevoli nella cura delle malattie degli occhi, delle orecchie, del naso della gola, dei bronchi, del polmone e delle glaudole scrofolose al collo, ed altrove.

### Opere mediche del profesore Tirat che si vendono a Milano presso la Libreria dei fratelli Dumolard.

1. Trattato delle malattie di petto, e del cuore. = Quinta edizione, prezzo L. 6. = 2. Trattato dell'Asma, e Cattaro. Terza edizione prezzo L. 6. = 3. Guarigione delle malattie nervose dall'*Elettro-terapia*, e degli apparecchi *Elettro-Chimici.* = 4. Trattato della affezione nervose dello stomaco (*Gastralgia*) e *dispepsia*, indebolimento dell'appetito, ecc. prezzo L. 7. = 5. Guarigioni delle malattie reumatiche prezzo L. 5.

---

Raccomandato dalle più
RINOMATE AUTORITA MEDICHE!

## SPIRITO AROM. di CORONA

del Dr. BERINGUIER
Quintessenza d'Acqua di Colonia
*Bocc. orig. 3 franchi.*

Di superior qualità — non solamente un Odorifico per eccellenza, ma anche un prezioso Medicamento ausiliario ravvivante gli spiriti vitali, etc.

Dr. BORCHARDT

## SAPONE D'ERBE

Provatissimo come mezzo per abbellire la pelle, ed allontanare ogni difetto cutaneo, cioè lentiggini pustole, nei, bitorzoletti, effelidi etc. etc.; anche utilissimo per ogni specie di *bagno* = in suggellati pacchetti di 1 franco. =

Dr. BERINGUIER

## TINTURA VEGETABILE

per tingere i Capelli e la Barba.

Riconosciuta come un mezzo perfettamente idoneo ed innocuo per tingere i capelli, la barba e le sopracciglia in ogni colore. — Si vende in un astuccio con due scopette e due vasetti al prezzo di 12 franchi e cent. 50.

Prof. Dr. LINDES

## POMATA VEGETABILE IN PEZZI

Aumenta il *lustro* e la *flessibilità* dei capelli e serve a fissarli sul vertice; = in pezzi originali di 1 fr. 25 c. =

Tutte le sopraddette specialità provatissime per le loro eccellenti qualità si vendono genuine a **Venezia** da G. Zampironi farmacista S. Moisè e da Emilio Sarri Dall'Armi già farmacia Accordi, campo S. Fantino, poi a Bassano: V. Ghirardi, farm. — **Belluno**: Ang. Barzan, negoz. — **Fiume**: Giov. Prodano, farm. — **Mantova** Ipp. Peverati farm. — **Padova**: Pianeri e Mauro, farm. ed A. Spinelli. — **Riva**: Gugl. Strein, drinc. — **Rovereto**: F. Menestrina, Chic. — **Sebenico**: A. Polistina, negoz. — **Trento**: Luigi Zambra, negoz. — **Udine**: A. Filippuzzi, farm. e G. Comessatti, farm. S. Lucia. — **Verona**: A. Frinzi, farm. alle due Campane e al S. Antonio.

---

## SERVIZIO REGOLARE

A GRANDE VELOCITÀ

# TRA TRIESTE E VENEZIA

CON PIROSCAFI ITALIANI

Della Società Anonima Italiana di navigazione

## ADRIATICO-ORIENTALE

Partenze da VENEZIA (tempo permettendo) Martedì, Giovedì e Sabato a 7 ore di mattina.

Partenze da TRIESTE (tempo permettendo) Martedì, Giovedì e Sabato a mezzanotte.

**PREZZO DEI POSTI**

Da VENEZIA a TRIESTE e viceversa (viaggio semplice) I classe it. L. 14, II classe it. L. 10, III classe it. L. 6.

Da VENEZIA a TRIESTE e viceversa (andata e ritorno) I classe it. L. 20, II classe it. L. 16, III classe it. L. 10.

Per merci e passeggieri rivolgersi presso i Scrittoi della Società; A *Venezia:* Piazzetta S. Marco sotto le Procuratie N. 12 — A *Trieste:* Piazza del Teatro N. 1.

---

(48) **DE-BERNARDINI** (24)

Privilegiato in Ispagna ed Italia, fregiato della grande Medaglia d'oro (fuori classe) ed altra del merito civile di Londra, è membro dell'Accademia unitaria dei Chimici d'Inghilterra, ecc.

**La iniezione balsamico-profilatica** è l'unica che guarisce igienicamente le *gonoree incipienti, recenti, croniche, goccette e fiori bianchi*, essendo **PRIVA AFFATTO DI SOSTANZE MERCURIALI** o di altri astringenti nocivi. Si usa anche come **SICURO PRESERVATIVO** e con somma facilità — (EFFETTI GARANTITI). — Prezzo fr. 6 l'astuccio, con stringa e con tutto il necessario, e fr. 5 senza stringa. — Sonovi le istruzioni.

**Dell'istesso autore vi sono inoltre i seguenti preparati:**

**Nuovo Rob antisifilitico jodurato vero rigeneratore del sangue.** Preparato a base di Salsapariglia, coi nuovi metodi chimico-farmaceutici, espelle radicalmente tutti gli *umori sifilitici* e *cronici*, cioè *mucosi, linfatici, bilosi, erpetici, podagrici* ecc., e per conseguenza guarisce prodigiosamente gli *scoli recenti* o *inveterati*, le *ulceri*, i *bubboni*, la *rachite*, i *tumori*, le *pustole*, le *scrofole*, i *mali cutanei*, le *piaghe* l'*erpete*, ed i ribelli *mali degli occhi*, di *orecchie*, delle *articolazioni*, delle *ossa*, ecc. Per ogni persona stata affetta ancorchè leggermente dalle suddette malattie, è prudenza la cura di almeno due bottiglie di questo prezioso farmaco. Prezzo l. 8 la bottiglia con l'istruzione. — *Effetti garantiti.*

**Le famose pastiglie pettorali dell'heremita di Spagna** composte di vegetali semplici, e famose in tutto il globo, come *Superiore ad ogni altro Preparato*, sono protagiose per l'immediata guarigione della *tosse, angina, grip, tise di primo grado, asma, rancedine* o voce velata o debilitata dei cantanti (effetti garantiti). L. 2.50 la scatola coll'istruzione.

**Nota**: Ad oggetto di eliminare la falsificazione, si è posto un francobollo particolare nel fondo della scatola, e le istruzioni che l'accompagnano sono firmate di proprio pugno dell'Autore *De-Bernardini.* I consumatori esigeranno tali requisiti, e non verificandoli si riterranno come falsificati, dandone parte all'Autore, o al depositario generale in Genova signor Carlo Bruzza, si procederà a termini di legge.

**La soluzione antiulcerosa**, priva di mercurio e nitrato d'argento, che guarisce in pochi giorni le ulceri, qualunque ne sia l'indole, senza l'uso della pietra infernale o del mercurio e preserva dagli effetti del contagio. — It. l. 6 l'astuccio col necessario, ed istruzioni.

Vendita all'ingrosso per i signori farmacisti presso l'Ufficio del *Corriere della Venezia*, Campo S. Lio.

Depositi principali: Venezia ZAMPIRONI e *Alla Croce di Malta* — Padova, Pianeri e Mauro, farmacia reale, Cornelio, e farmacia del Carmine. — Verona, Frinzi. — Bassano Chemin. — Pordedone, Roviglio. — Belluno, Valeri. — Rovigo, Duse. — Udine, Filippuzzi. — Mantova, Zampolli. — Vicenza, Maiolo. — All'ingrosso in Milano, all'Agenzia MANZONI e C., via Sala 10.

---

## COLLA CEMENTO A FREDDO

per accomodare Cristalli rotti, Porcellane, Terraglie, Pipe di schiuma, ed ogni altro oggetto consimile. — Prezzo Cent. 80 ogni boccetta. — Bologna, Agenzia Foschini.

Vendita in dettaglio in *Venezia* all'Agenzia di C. Costantini, San Lio — in *Padova* presso Giovanni Donato, via Turchia, 522 — in *Vicenza*, alla Farmacia di Gerolamo Concato — in *Rovigo* da Antonio Bulgarelli — in *Firenze* all'Agenzia Compaire — in *Milano* da A. Valedi — in *Genova* all'Ufficio dell'Indespensabile, ed infine in tutta Italia ed all'estero da chi ne tiene esposto relativo cartello.

---

## SI DOMANDA

per parte d'un giovane di buona famiglia un pronto impiego sia come commesso viaggiatore che altro, presso una ditta commerciale.

Conoscenza delle lingue italiana, inglese, francese e tedesca.

Dirigersi sotto iniziali **C. B. posta restante.**

---

# AUX FABRIQUES DE HOLLANDE

## DEPOSITO DI TELERIE

D'OGNI GENERE

**CASA A. DORDRECHT**
OLANDA — Doelstraal, 502

## S. WYNANDS

**VENEZIA — Merceria dell'Orologio, 268-269**

**SUCCURSALE A PARIGI**
Rue Culture S.te Catherine, 17

**Servizii da Tavola, Tele, Camicie, Fazzoletti, ecc.**

**PREZZI FISSI**
ALL'INGROSSO — AL MINUTO

**Damaschi operati, Biancherie lavorate, Flanelle ecc.**

SIGNORE,

In causa della tensione generale degli affari che si è prodotta in tutte le piazze, in seguito agli ultimi avvenimenti politici, le grandi fabbriche del Nord per non sospendere il movimento dei loro lavori, e togliere così a migliaia di operai, il salario dal quale essi traggono il loro sostentamento sono forzate d'inviare nei grandi centri, l'eccedente delle loro mercanzie, per essere vendute assolutamente a prezzi di fabbrica, onde averne subito lo smercio. È ciò che spiega il buon mercato veramente senza precedenti dei miei prezzi, dei quali dò un saggio per qualche articolo:

| | | |
|---|---|---|
| **5000** | dozzine di **SALVIETTE** da The con frangia a . . . . . . . | **L. 4** |
| **500** | pezze di **TELA d'OLANDA** per Camicie da cent. **50** al braccia fino a | „ **6** |
| **500** | id. id. id. per Lenzuola da cent. **80** id. fino a | „ **3** |
| **200** | id. id. id. da metri **2 50** di larghezza da **L. 5** fino a | „ **10** |
| **2000** | dozzine **FAZZOLETTI** da **6 25** a **9, 10, 12** e **15** la dozzina | |
| **2000** | id. id. battista da **9, 12, 15, 24** id. | |
| **6000** | **CAMICIE** di Tela d'Olanda per uomo col davanti di battista . . . | „ **14** |
| **100** | pezze di **FLANELLA** da **L. 1** al braccio fino a . . . . . . . . | „ **5** |

Si troverà inoltre una gran bella scelta di servizii da tavola da **12, 18** e **24** coperte da L. **35** sino a **300**, come pure un grande assortimento di roba confezionata, come per esempio, Salviette da L. **8** la dozzina fino a **24**. Lenzuola per domestici da L. **14** fino a **20** il paio, e fini da L. **20** fino a L. **50**.

Fazzoletti di lino orlati a giorno, tovagliuoli da thè, asciugamani, ecc. ecc.

N. B. *Io mi farò un piacere di sottomettere a domicilio tutti i campioni che si potessero desiderare, ed onde evittare inconvenienti avverto,* ch'io non incarico alcuno per la vendita dei suddetti generi a domicilio.

S. WYNANDS.

---

# INJECTION BROU

IGIENICA, INFALLIBILE e PRESERVATIVA, la sola che risana senza aggiungervi altra cosa. Trovasi nelle principali farmacie del globo; a Parigi dall'inventore BROU, boulevard Magenta, 112. (Richiedere l'opuscolo) 20 anni di successo.

---

**LAMPADE-LIGROINE**
CHE
**SI ACCENDONO SENZA CRISTALLO**
Nuova e recente illuminazione
A BUON PREZZO
senza fumo ed esente da ogni pericolo.

In forma tascabile d'appendere al muro, al soffitto per carrozze, per tavoli, ecc. ecc.

Prezzo da soldi 6 a fiorini 1.50.

Con questa nuova materia combustibile si ottiene l'effetto della maggiore candela per lo spazio di **6 ORE a SOLDI 2.**

*Per stabilimenti* — *Tascabile*

I prezzi correnti si spediscono franchi di posta. — La Ligroine può aversi in qualunque quantità in fiaschi di metallo, all'ingrosso ed al dettaglio.

Per le commissioni dirigersi al deposito principale

**SIGISMONDO REISNER**
**IN VIENNA**
Margarethenstrasse, 66, od alla filiale, Spiegelgasse, 6.

---

# AVVISO

Nella soppressa fabbrica **Zuccheri G. Vitorelli e C. in Treviso.** trovansi vendibili

## QUATTRO MACCHINE A VAPORE FISSE

Una della forza di 8 cavalli — **Verticale**
Una » » di 10 » — **Bilancer**
Una » » di 12 » — **Orifontale**
Una » » di 15 » — **Verticale**

in istato quasi nuovo, munite di relative pompe ed accessorii, e costruite nelle primarie fabbriche dell'Olanda e del Belgio secondo i recenti sistemi.

Nello stesso locale trovansi pure vendibili quattro **CENTRIFUGHE** di una velocità sorprendente, costruite esse pure nella principale fabbrica privilegiata d'Olanda.

Allo scopo di facilitarne la vendita i prezzi saranno assai ridotti.

Per ulteriori dettagli come per trattarne l'acquisto rivolgessi alla ditta **Civita e Fano di Venezia.**

Tipografia del *Tempo.*

BIBLIOTECA CIVICA

# SUPPLEMENTO

## Di Commercio, Scienze, Letteratura, e Cose patrie.

Martedì 16 Luglio 1850 N. 5.


*Verona 14 Luglio 1850.*

## RELAZIONE

Della Commissione stata eletta pel riparto delle spese inerenti al Prestito dei 120 Milioni, che l'Adunanza in Verona per acclamazione ha destinato alla stampa, come veniva annunciato nel Supplemento N. 4.

*Onorevoli Signori!*

La Commissione che vi compiaceste di scegliere nell'adunanza del giorno 5 corrente per proporre il riparto del prestito di 120 milioni ha subito una modificazione. Il sig. Consigliere Imperatori altro dei Deputati della R. Città di Milano ha rinunciato all'onore della sua nomina perchè sembravagli meno conducente ad ingenerare una pubblica persuasione dell'equità del riparto subalterno fra le diverse Città e Provincie della Lombardia se la relativa proposta fosse concretata col concorso sovra tre membri dei due deputati di Milano. Declinata da lui per tale sentimento di troppo apprezzabile delicatezza la sua nomina, vi subentrava di pieno diritto quella del sig. Benedetti Deputato della R. Città di Brescia che raccolto aveva il successivo maggior numero di voti, e la Commissione deve alla compiacenza della sua accettazione d'essersi potuta immediatamente costituire.

L'oggetto che Voi demandaste, Onorevoli Signori, alla Commissione era duplice, l'uno di proporre la divisione del prestito fra le Provincie di Lombardia e quelle della Venezia, l'altro di proporre il riparto susseguente fra le Provincie comprese nei rispettivi territorj Lombardo e Veneto. Il primo per essere di comune interesse di entrambi, fu affidato alla intera Commissione, il secondo rispettivamente ai Commissarj Lombardi e Veneti.

Se il riparto così complessivo come parziale dovesse servire a base d'un prestito forzato, a base di divisione d'imposte future, una sola sarebbe stata la voce degli individui chiamati a far parte della Commissione, quella cioè della loro incapacità assoluta a segnare quella linea di giustizia che severa e scrupolosa deve presiedere nel chiamare coattivamente i Cittadini al concorso di pubblici bisogni. Impossibile in sè, impolitico per le successive sue conseguenze, e riconosciuto inopportuno dalla stessa Autorità del Consiglio dei Ministri essendo l'accollare tutta la somma del prestito all'estimo censuario che è l'unico misuratore legale delle forze fondiarie delle singole Provincie e Città, era pur d'uopo che una parte fosse applicata alle altre fonti di risorse nazionali, vogliam dire al Commercio, all'industria, ai capitali ecc. e ciò anche pel dovere di giustizia distributiva imponente che i pesi siano comuni a tutti quelli che partecipano ai vantaggi della protezione sociale. Ma come Voi ben sapete, o Signori, queste fonti di risorse nazionali sono difficili a conoscersi nella loro numerica estensione, e se studii profondi e ricerche diligentissime possono condurre ad un'approssimativa valutazione, per la stessa loro indole sfuggono all'assoggettamento d'un positivo conteggio. La scienza della statistica puossi chiamare ancora bambina e forse per l'indefinibile concorso delle circostanze che agiscono a variare gli enti soggetti alle di lei indagini, rimarrà altra di quelle prove che attestano un limite essere pure assegnato allo scibile umano oltre il quale non è possibile sperare la ricerca della verità.

I lavori che in questa materia furono pubblicati prima dell'anno 1848 non ponno servire di un dato coscienzioso sia perchè molto è a dubitarsi della loro esattezza, sia perchè gli avvenimenti successivi hanno importato essenzialissimi cangiamenti. Il nuovo ordine di cose che si va per l'emanata Costituzione ad introdurre nel Regno Lombardo-Veneto, il sistema delle strade ferrate, il metodo di fortificazioni militari, la verificazione delle preconcette idee d'unione doganale fra diversi Stati d'Italia, persuadono che con diverse norme si dovranno in seguito valutare gli elementi della ricchezza commerciale od industriale, e che proporzioni molto differenti dalle antiche si verificheranno nelle diverse Provincie di questo Regno.

Ma la Commissione ha considerato che assolutamente straniera alle intenzioni espresse dalle rappresentanze delle Provincie e Città è l'idea di rendere a peso dei loro Amministrati forzoso quel prestito che la Sovrana Sapienza ed Autorità proclamò volontario. Ha considerato che nel processo verbale 18 Maggio scorso fu dalle Rappresentanze Provinciali raccolte in Verona convenuto di provvedere col mezzo di un prestito garantito sull'estimo del Regno Lombardo Veneto la somma occorrente, che appare dall'invito di S. E. il Conte Governatore Generale 14 scorso Giugno essersi dal Consiglio dei Ministri encomiate quelle cure ed in massima accettate quelle proposte. Ha considerato che perciò la dal Consiglio dei Ministri accettata offerta di assunzione del prestito a carico delle Provincie e Città fu alligata al mezzo, il quale pur unico si presentava possibile per conciliare coi bisogni dello Stato, la conservazione diremo fisica e materiale di queste Provincie, cioè dal rinvenimento di chi assumesse di pagare a scarico delle medesime la somma del prestito, e che perciò l'operazione del riparto veniva sostanzialmente a fissare la quota che ciascuna Città e Provincia doveva sostenere pel soddisfacimento della provvigione e delle spese relative per la statuizione del mezzo suindicato. Il pensiero che qualsiasi sproporzione verificabile nel riparto porta così limitate conseguenze tolse alla coscienza della vostra Commissione quella esitanza che nasce da difetto di dati positivi nel segnare le quote rispettivamente applicabili, la determinò ad accettare il mandato di cui la onoraste, le fece sentire che poteva a particolari circostanze tuttochè non stabili e perpetue di alcune Città e Provincie, ma pure per alcun tempo durevoli avere riguardo; la persuase che ogni deputato senza declinare sensibilmente dal rigore delle proporzioni poteva piegare a conciliativi accordi, e che perciò il suo lavoro sebbene onorato della vostra approvazione, o Signori, così per riguardo agli effetti contemplati, come riguardo ai cardini speciali che lo diressero, non avrebbe mai potuto offrire un dato qualsiasi per norma a qualunque altra operazione. Egli è colla premessa dichiarazione di questa franca condizione che la Commissione discende a presentarvi il risultato delle sue meditazioni.

Quantunque la ricchezza principale della Lombardia e della Venezia derivi dal suolo, sicchè questo in confronto del complesso degli altri elementi sia il maggiormente tassabile pure la vostra Commissione doveva avere riguardo alle gravissime imposte onde furono sempre aggravati i beni fondi con corrispondente sollievo degli altri elementi. Quindi e pel principio politico di evitare i danni considerabilissimi derivabili all'agricoltura da un nuovo sopracarico, e per un sentimento di distributiva giustizia fu concorde la Commissione nell'applicare all'estimo censuario la metà delle provvigioni e delle spese di cui s'è fatto superiormente discorso, accollando così per necessaria conseguenza, l'altra metà alle altre fonti di risorsa nazionale. Queste fonti si ritennero nel Commercio, nell'industria, nei capitali fruttiferi e nell'esercizio delle professioni liberali. Seguendo però questa divisione come base fondamentale del riparto generale non intese la Commissione di vincolare l'arbitrio di ciascuna Città o Provincia a seguirla per norma degli accollamenti nel rispettivo loro interesse. Era duopo proclamare un principio generale, uniforme che dividesse il carico di ciascuna rappresentanza raccoltasi in Società, ossia dei singoli socj fra di loro. Ma non era necessario che ciascuna rappresentanza nel raccogliere i mezzi pel contributo fosse pregiudicata in quella libertà d'azione che la legge le concede di provvedere cioè come meglio aggrada all'interesse dei propri amministrati.

Fissata tale norma di riparto dovevasi pel quoto relativo all'estimo partire dal dato legale che serve di misuratore dell'imposte. Quindi la necessità di dividere la metà del prestito accollabile all'estimo per gli effetti come si disse della provvigione e delle spese secondo la massima legale ordinaria di assegnazione di tre quinti alla Lombardia, e di due quinti alla Venezia.

Quanto all'altra parte si presentarono naturalmente gravissime le difficoltà nell'assegno. Pochi come sovra vi riferimmo erano i lumi dei vostri Commissari sulla forza delle complessive e delle individuali fonti di ricchezza: i dati che il sig. Consigliere Ministeriale Presidente di questa assemblea ebbe la compiacenza di comunicarci derivavano da epoche ben diverse dalle presenti e future, e quelle pure desunte negli anni 1848 e 1849 sentir dovevano necessariamente gli effetti degli eventi allora accaduti. Ma sebbene diversamente giudicati dall'invido straniero uno è pur sempre e da entrambi i lati dell'Adige il sentimento, costante e sincera la fratellanza dei cuori. Il desiderio di rispondere alle ingiuste accuse dei nostri avversari col presentar loro l'eloquente ragion dei fatti prevalse al gretto scrupolo degli interessi municipali, e qualora Voi accettiate le nostre proposizioni od altre nel miglior vostro senno abbiate a sostituirne, noi daremo sempre l'esempio della piena concordia fra i rappresentanti della Lombardia e della Venezia radunati nella prima assemblea del Regno Lombardo Veneto.

L'equità sempre figlia d'un coscienzioso amore del vero suggerì la divisione della seconda metà del prestito nella proporzione di due terzi al Lombardo e di un terzo al Veneto, e noi andiamo convinti che nessuno dei territori sarà per elevare lagnanze.

Egli era sulla subdivisione soltanto di questa quota proporzionale che presentavasi il bisogno del riparto fra le Città e Provincie appartenenti ai diversi territori, mentre per quella attribuita all'estimo censuario la subdivisione deve fondarsi ai legali dati dell'imposta diretta.

Comunque limitate le attribuzioni di riparto ai rispettivi membri Lombardi e Veneti, pure fu comune il desiderio di avere il concorso reciproco di tutti i lumi, prova novella di concorso reciproco in una sola volontà, quella del miglior bene del paese.

Dubitare non si poteva che la Città e Provincia di Milano, come il sono nella quota censuaria dovessero in primo grado collocarsi anche nel riparto della porzione attribuita alle altre sorgenti di ricchezza nazionale. La difficoltà stava nel fissarne il quantitativo che dalla proporzione dell'estimo non potrebbesi certamente raccogliere senza pesare sulle altre Città e Provincie. Aggiungevasi ad accrescere tale difficoltà il bisogno d'un riguardo di sollievo ad una Città e Provincia che incomparabilmente più delle altre sofferse nelle vicende, e che deve per lunga pezza risentirne gli effetti. Voi bene comprendete, o Signori, che intendiamo parlare della Città e Provincia di Brescia. Se gli Statisti ed i Geografi le assegnavano specialmente nell'industria un posto distinto, il genio dei suoi abitanti trova ora nell'assoluto esaurimento dei Capitali un'ostacolo alle imprese altre delle quali, come la fabbrica delle armi, è per fatto Governativo assolutamente impedita. A Milano ed alla sua Provincia fu dalla nostra Commissione ritenuto di applicare in gran parte le conseguenze del sollievo della Città e Provincia di Brescia, sicchè fu complessivamente attribuito a Milano e sua Provincia di sopportare per due quinti la metà del prestito assegnato alle fonti straniere all'estimo censuario. Divisa quindi questa metà in cento Carati la Città e Provincia di Milano congiuntamente ne assumeranno il numero di quaranta, ed il caricamento di Brescia sarà ridotto a sette Carati soltanto.

Seconda Provincia in Lombardia florida per commercio, industria e capitali è quella di Bergamo, alla quale perciò vennero assegnati quattordici Carati. Avrebbe dovuto tenervi dietro Mantova. Ma la Commissione ha considerato quanto le vicende della guerra l'abbiano danneggiata, e siansi quindi diminuite le forze del suo commercio e della sua industria, le quali però si rileveranno facilmente in conseguenza di tranquillo ordine di cose. Per tale motivo la si pose in linea inferiore a Como che altrimenti avrebbe dovuto superare. Furono perciò assegnati nove Carati a Mantova e dieci a Como, Provincia per la sua posizione di confine, e per l'industria dei suoi abitanti molto commerciale e manifatturiera. Limitati sono il commercio e l'indu-

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

stria nella Provincia di Cremona, d'alcun che più limitati nella Provincia di Lodi e con pari gradazione si ritenne discendere il limite nella Provincia di Pavia. Eccovi i motivi pei quali si propone l'applicazione di sette carati alla prima, di sei alla seconda, di cinque alla terza. Non crediamo bisognevole di giustificazione il tenuissimo contributo di soli due carati per la Provincia di Sondrio troppo nota essendo la povertà di lei.

Passando ora ad accennare il riparto delle Città e Provincie Venete siamo sicuri di trovarvi pienamente concordi nel nostro pensiero che non si poteva per Venezia attribuire gran calcolo alla circostanza d'esserne la Capitale. Le subite vicende l'hanno ridotta a compassionevole stato, e se benefica mano del Governo non la sorregga, i calcoli di previdenza persuaderebbero a ben più tristi risultamenti. Nel quoto qui pure diviso in cento carati, abbiamo proposto per Venezia il limite di ventidue. Verona fra le altre Provincie consorelle è certamente di forza maggiore e la geografica sua posizione che la fa scalo della Germania, e la rete di strade ferrate delle quali vedrassi fra poco per tutte le direzioni più importanti il centro, le danno fondamento a sperare sensibile aumento di prosperità. Non parrà quindi ai suoi rappresentanti soverchia l'applicazione che la Commissione per questa Provincia propone di venti carati.

La Provincia di Udine è importante per le molte ed alcune di esse rilevanti manifatture che attestano l'industria di quegli abitanti. Le attribuimmo perciò sedici carati.

Alquanto meno manifatturiera è la Provincia di Vicenza, e quindi limitammo il suo contributo a tredici carati.

Nelle Provincie di Padova, Treviso e di Rovigo tenue è tuttavia il commercio e l'industria, e tranne l'arbitrio della miglior volontà non si presentano dati calcolabili di miglioramento. Progressivamente minore è l'importanza della seconda e della terza di dette Provincie sicchè crediamo di non andare gran fatto errati assegnando a Padova nove carati, otto a Treviso e sette a Rovigo, riservando solo cinque carati alla Provincia di Belluno più povera di tutte.

Credette opportuno la Commissione di non discendere alla operazione del riparto fra le Provincie e le rispettive loro Città principali sebbene ciò pure si comprendesse nel suo mandato perchè parvele meglio lasciarne la cura alle loro rappresentanze ordinarie siccome meglio istrutte degli opportuni rapporti di confronto. Attesa però l'insistenza del Deputato di Milano membro di questa Commissione onde almeno per quella città e Provincia si segnasse la quota rispettiva, la Commissione propone che i 40 carati siano divisi per sedici alla Città e ventiquattro alla Provincia.

Prima di chiudere il presente rapporto e subordinarvi le concrete proposizioni sulle quali crediamo dover versare le saggie vostre deliberazioni, permetteteci, o Signori, due riflessi a schiarimento del nostro lavoro. Il primo tende a prevenire la domanda sui dati che condussero il nostro criterio nella suddetta ripartizione: il secondo a darvi ragione per cui anzichè di cifre positive abbiamo adottato aliquote divisioni. Sul primo vi diremo francamente che la notorietà ci ha servito di guida in mancanza, come abbiamo già espresso, di elementi positivi di fatto, che questa notorietà fu per quanto era possibile nella miglior buona fede illuminata dalle cognizioni pratiche di ciascun membro della Commissione, animati tutti, come il dover nostro, e la vostra fiducia esigevano, dal solo sentimento di avvicinarsi alla verità. Ma consentite che vi ripetiamo ancora che la nostra coscienza non sarebbe in questa specie di proposta d'arbitramento, tranquilla, e non sarebbevi il voto d'alcuno concorso se l'oggetto si estendesse oltre il limite che indicammo di sancire la quota per la quale nelle spese al rinvenimento del prestito, e nel soddisfacimento della convenibile provvigione debba concorrere ciascuna Provincia o Città.

Abbiamo tenuta la divisione in quote aliquote per due ragioni. La prima perchè questa rimane intangibile anche coll'imputazione a favore di ciascuna Provincia o Città dell'importare del prestito volontario a seconda delle dichiarazioni che faranno i singoli soscrittori giusta anche la recente notificazione 6 luglio 1850. La seconda perchè proclamato il prestito ad estinzione dei settanta milioni di viglietti del Tesoro emanandi in forza della Notificazione 22 Aprile 1849, ci sembra di tutta giustizia che la somma complessiva dei 120 milioni come deve essere ridotta per l'ammontare delle private soscrizioni sia pure ridotta proporzionalmente per l'ammontare dei viglietti del tesoro che queste Provincie col fondo d'una sovrimposta speciale estinsero di già od estingueranno. Senza di ciò od il prestito non sarebbe convertito nella causa di estinzione dei 70 milioni di viglietti del tesoro indicata da S. M., o sarebbe violata la volontà sovrana rispetto alla causa nella quale deve convertirsi l'accennata sovrimposta speciale. Per la parte dunque dei suddetti viglietti del tesoro che col prodotto della sovrimposta speciale vennero ritirati e mediante abbruciamento distrutti, nonchè per la parte che fino all'effettuazione del prestito verrà dalle Casse pubbliche ritirata col fondo della sovrimposta medesima devesi necessariamente verificare una corrispondente deduzione della somma originariamente stabilita dei cento venti milioni, deduzione che la vostra Commissione non aveva nè gli elementi per conteggiare nè l'incarico di proporre.

Compiacetevi ora, onorevoli signori, di sentire le nostre conclusionali proposte che abbiamo redatto in forma di deliberazione.

Al solo effetto di stabilire la caratura passiva che ciascuna Provincia del Regno Lombardo Veneto intende di assumere in concorso di chi fornirà la somma occorrente a completare il prestito volontario proclamato nella Notificazione 16 Aprile 1850 di S. E. il sig. Governatore Generale Civile e Militare Conte Radetzki i Rappresentanti delle Provincie medesime convengono in quanto segue:

1.° L'ammontare delle conseguenze derivanti dal Contratto o dai Contratti che si stipuleranno al suindicato scopo dalla Commissione nominanda è caricato per una metà all'estimo fondiario, e per l'altra metà al Commercio, all'Industria, ai Capitali fruttiferi ed agli esercenti arti liberali.

2.° La metà incombente all'estimo è divisa secondo le norme attuali delle imposte regie prediali per tre quinti alle Provincie Lombarde, e per due quinti alle Provincie Venete.

3.° L'altra metà è divisa per due terzi alla Lombardia e per un terzo alla Venezia.

4.° La quota complessiva colle suddette norme assegnata alla Lombardia ed alla Venezia sarà pure rispettivamente fra le Provincie dei singoli territori ripartita per una metà sull'estimo fondiario coll'ordinario metodo delle imposte regie prediali e per l'altra metà sulle altre fonti di ricchezza nazionale come nell'articolo 1.°

5.° Questa seconda metà viene ripartita in cento Carati per le Provincie Lombarde coi seguenti rispettivi assegni.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alla Provincia di Milano | - | Carati | 40 dei quali 16 alla Città e 24 alla Prov. |
| Bergamo | - | » | 14 |
| Brescia | - | » | 7 |
| Como | - | » | 10 |
| Cremona | - | » | 7 |
| Mantova | - | » | 9 |
| Lodi | - | » | 6 |
| Pavia | - | » | 5 |
| Sondrio | - | » | 2 |
| | | | 100 |

6.° Viene pure in cento Carati ripartita la seconda metà incombente alle Provincie Venete coi seguenti rispettivi assegni

| | | | |
|---|---|---|---|
| Venezia | - | Carati | 22 |
| Verona | - | » | 20 |
| Udine | - | » | 16 |
| Vicenza | - | » | 13 |
| Treviso | - | « | 8 |
| Padova | - | » | 9 |
| Rovigo | - | » | 7 |
| Belluno | - | » | 5 |
| | | | 100 (*) |

7.° Nelle quote come sopra rispettivamente assegnate si imputerà l'importo delle soscrizioni private al prestito volontario a norma di ragione.

8.° Nelle medesime proporzioni sovra espresse di caricamento all'estimo ed alle fonti suindicate di risorsa nazionale si intenderà fatta ad ogni Provincia la sovvenzione da ottenersi e la corrispondente quota sarà garantita coll'estimo rispettivo di ciascuna Provincia.

9.° I Rappresentanti delle Provincie dichiarano d'essersi determinati ad ammettere i riparti indicati nei precedenti articoli per solo amore di conciliazione, e per facilitare vieppiù l'esecuzione del prestito volontario assicurando da un lato alle loro Provincie i vantaggi superiormente promessi e sottraendo i loro amministrati ai danni derivabili dal minacciato prestito forzoso, escludendo però la persuasione della giustizia intrinseca di questo riparto. Protestano quindi che il riparto stesso non potrà mai addursi ad esempio, e molto meno a base di qualsiasi altra distribuzione di carichi pubblici.

10.° Malgrado le massime indicate per la divisione fra i due territori e fra le Provincie dei territori rispettivi si dichiara che sarà libero a ciascuna provincia e alla Città di Milano di adottare nella ripartizione fra i suoi amministrati quelle norme che crederà meglio convenienti.

ANDREA GIOVANELLI *Presidente della Commissione.*
LUIGI MINISCALCHI
GIUSEPPE DA LION
FRANCESCO VIDONI
MAFFI MAFFINO
VINCENZO BENEDETTI
ENRICO GUICCIARDI
} *della Commissione*

(*) Riferito all'assemblea questo riparto fra le provincie Venete dietro le osservazioni fatte da alcuni Rappresentanti si è ritirata la Commissione per prenderle in esame e dopo matura deliberazione ha proposta la sostituzione del seguente articolo:

ARTICOLO 6

La Commissione a rettifica del riparto proposto per le provincie Venete dietro le deduzioni sentite dai respettivi rappresentanti ha concordemente stabilito di ritenere la divisione in cento Carati, e di proporre il seguente riparto

| | | |
|---|---|---|
| Provincia di | Venezia | 23 |
| » | Verona | 22 |
| » | Udine | 16 |
| » | Vicenza | 12 |
| » | Treviso | 7 1/2 |
| » | Padova | 10 |
| » | Rovigo | 6 |
| » | Belluno | 3 1/2 |
| | | 100 |

ANDREA GIOVANELLI Presidente della Commissione
VINCENZO BENEDETTI della Commissione
MAFFI MAFFINO della Commissione
MINISCALCHI della Commissione
ENRICO GUICCIARDI della Commissione
GIUSEPPE da LION della Commissione
FRANCESCO VIDONI della Commissione

Verona, Tipografia del *Foglio* Contrada S. Eufemia Num. 515.

CIVICA UDINE

Il veneto per un
più contratto dell

N.

Il
le dc
rend
As
cilio)
8 pe
28 p
prezz
relat
Ur
(pari
trato
Ar
dopo

P
nuti e
in mat
una m
*genzia*
per tel
*nione*
resto s
nunziat
che un
guadag
va non
tare a
tutto si
Le
sai sfav
tomissi
gli altr
sto lat
Costant
ciò che
mossi i
acqueta
dire di
è mina
determ
migioni
rio, e
dimand
guardia
zata, e
a far s
spodaro
armata.
sino da
e secon
può in
48,000
e 8,000
campag
altresì
150,000
parte v
poco ol
« I
le sue r

Ricordi saltuarj

sul caso di provocare Perequazione nella Lombardia

Trattamento Lombardo

Trattamento nel Veneto

Perequazione

dopo p. 156 e vedi maggi p. 34 – 37 – 63 – 67 – 69 – 79 – 80

i catasti prediali eretti disgiuntamente per comuni o per circondarj distrettuali, quando non abbiamo degli anelli che connettano di mano in mano gli uni cogli altri, ossia le diverse parti col tutto, non possono i caratteri della giustizia assoluta nel circolo della loro parziale costituzione, ma è quasi mutato impossibile che abbiano quello della comparativa in concorso di tutte le altre masse comunali, distrettuali e dipartimentali, componenti l'intero stato, – voglio dire la perequazione generale delle singole cifre d'estimo fra tutti gl'individui collettabili –

Pel Veneto vedi operati nostri del 1840 susseguentemente alla pubblicazione della forma stabile; e vedi reclami, osservazioni, proposte delle autorità Provinciali e centrali

antichi, e moltiplici ripetuti furono i lamenti dei Veneti che invocavano che invocavano la perequazione

se quelli antichi si raggiungono, la Venezia sarà di molto sollevata

Case Decreto 22 aprile 1752 = Cod. p. 73

"si formi il cal. capitale sopra la terza parte della rendita al lordo di ciascuna dei mondiali (Beni di II Stazione) notificata, o stimata, e in tal guisa sia descritta nel catasto, dichiarandosi compresa nel difalco degli altri due terzi ogni legittima deduzione che p. qualunque causa potessero pretendere, e tutto quel ribasso che inoltre per compiegliarsi il censo di questi col complesso di terreni è necessario.

"Censo dei terreni è la stessa regola tanto per ... delle case che in queste della campagna

vedi Effetto delle ... (in margine)

Quindi tutte le case indistintamente e tutti gli altri fabbricati del il venale capitale sulla terza parte della rendita lorda notificata o stimata –

poi modificato vedi Maggi p. 39, 40, e seguenti p. 41–44 dopo p. 127 – 130, 131, e 139 – 141

i nuovi ordini introdotti oltre mincio occasionarono certamente ai comuni ed alle Provincie riparti di gran lunga superiori a quelli che ne gravitavano il Veneto, ne poteva non ne doveva ripetersi il tributo non ne doveva ripetersi lo stesso finchè privo della libera istituzione

magg. p. 63 p. 7

Maggi p. 19 = la Lombardia alle condizioni della Lombardia più gravosa della altre regioni

p. 20 = sarebbe sgravata colla perequazione l'imposta della Lombardia più si troverà più caricata delle altre. Tanto più dunque il Veneto per due fonti più caricato della Lombardia

vedi tutta pag. 20

Codice Censuario Milanese — p. 321 e seg —

## Sentenza dell' Estimo generale (dello Stato di Milano) — 20. Decembre 1797 —

art. 5.° — Dichiara la Stima totale dei Beni denominati di prima e seconda Stazione dello stato di Milano, importare Scudi 74,619,683. L. —, S. 12, D. 7 ⁷⁄₈ da Lire sei, moneta di Milano p ogni scudo, e conflata dalle seguenti Partite, cioè:

cioè

| | |
|---|---|
| Città e Ducato di Milano | Sc. 39,768,778. — 6. 10 ⁴⁄₈ |
| Città, e Principato di Pavia | 6,194,185. 1. 6. 3. — |
| Città e Comitato (contado) di Cremona | 12,963,225. 2. .. |
| Città, e Comitato (contado) di Lodi | 11,021,832. — 1. 10 ⁴⁄₈ |
| Città di Como | 1,514,525. 5. 13. 1 ⁴⁄₈ |
| Comunità di Como | 590,051. 5. 1. 8 ⁵⁄₈ |
| Città di Casalmaggiore | 1,108,368. 1. 12. 6 |
| Comunità di Treviglio | 345,951. 2. 12. 6. — |
| Comunità di Soncino | 277771. 5. 3. — |
| Comunità di Fontanelle | 158,132. 2. 10 |
| Pizzighettone | 239,490. 1. 12. 6 |
| Castel Leone | 373,977. 4. 10 |
| Valle Intelvi | 63,392. 5. — 3 |
| Totale | 74,619,683. — 12. 7 ⁴⁄₈ |

art. 6.° In quella Stima non sono compresi i Distretti di Calciana, Somma, Cremenaga, Val di Sette e Val-Solda, per li quali sono da osservarsi le rispettive Convenzioni, come in atti, con però, che il Distretto di Calciana debba pagar la somma convenuta colla Cremonese, della quale, sebbene separata, forma parte; e che i Distretti di Somma, Cremenaga, Valdisette, e Val-Solda debbano pagare alla Provincia di Milano, nel cui Territorio sono situati.

art. 7.° Devesi aumentare l'Estimo della Provincia di Cremona di Sc. 12,500. —, cui corrisponde il Capital valore dell'annua prestazione di L. 3000 alla med.ª pagabile dal Distretto Calcio; e l'Estimo della Provincia di Milano deve aumentarsi di Scudi 1258, — cui corrisponde

Il Capitale delle annue prestazioni che le pagano i Distretti di Sonico, Cremenaga, Vaderetto (Val-solda); — ed a ciascuna di esse Provincie da inscriversi nei Libri Censuarj per l'estimo come sopra aggiunto di cui sono tenute a tutti gli oneri, in sollievo degli aggravj —

art. 11 Nella Stima sono compresi anche i Beni di coloro che aveano ricorso alla Giunta per emenda d'aggravj, pei quali, mentre alcuni dalla stessa giunta già riportarono decreti favorevoli, e per altri pende questione indecisa, e per altri finalmente trascorso non sia per anco il termine a ricorrere, perciò ad esecuzione di questa sentenza dichiara:
quanto ai primi doversi far detrazione a norma delle cose giudicate;
quanto ai secondi essere salve loro ragioni nel pendente giudizio; e
quanto agli ultimi essere pur salvi loro diritti se e per quanto di ragione;
Dimodochè a norma delle cose tanto giudicate quanto da giudicarsi, in esecuzione di quanto è detto, debba per tutti effettuarsi la detrazione dello enunciato valor Capitale di Stima

Assegna in fine un termine fino a tutto Giugno 1750 (sospesa in frattanto l'esazione dei tributi sul censo pubblicato) — a ricorrere contro le erronee intestazioni; e sopra le qualità e quantità dei Beni intestati —

(Codice Censuario Milanese a(?) 1759 e seg.)

attivato col 1° Genn.° 1760

Liquidazione dell' Estimo Censibile di tutto lo Stato di Milano con le suddivisioni delle appartenenze di ciascheduna Città e Provincia, e delle Terre separate, compilata in esecuzione della Sentenza (d'Estimo) della R. Giunta del Censimento 20. Dicembre 1757 – portata dall' Editto = 19 Novembre 1759 –

| | Lire | Soldi | Denari |
|---|---|---|---|
| Ascende il totale Estimo depurato censibile a Scudi | 64,226,090 | 3 | 6 |
| costituiti dalle seguenti Partite | | | |
| Città, e Provincia di Milano, comprese le terre convenzionate | 34,009,717 | 2 | 2 47/48 |
| Treviglio, separato dal Milanese | 309,213 | 3 | 2 16 |
| Città, e Provincia Pavese | 5,254,262 | 5 | 6 33 |
| Città, e Provincia Cremonese, compresa la Calciana convenzionata | 11,298,150 | 1 | 7 |
| Terre separate dal Cremonese: Soncino £ 266,109.2.4 – Fontanella 138,195.–.16 – Pizzighettone 228,591.2.– – Castelleone 349,225.1.23 | 982,129 | 5 | 8 |
| Città e Provincia Lodigiana | 9,318,334 | – | 6 40 |
| Città e Territorio di Como | 1,278,659 | 1 | 1 19 |
| Contado di Como | 556,026 | 1 | – 28 |
| Valle Intelvi | 62,226 | 5 | – 40 |
| Città e Provincia di Casalmaggiore | 1,057,270 | – | 5 |
| (salva l'obbligazione solidale di tutto lo Stato in corpo) | 64,226,090 | 2 | 6 |

assegna quattro mesi decorribili dalla pubblicazione, al fine che siano altresì desaminati i ricorsi delle Parti, e rettificato tanto nella sostanza che nel modo ciò che si troverà giusto nei medesimi – avvisa che

(termine prorogato fino li 31 maggio 1760 coll'editto 3 aprile 1760)

le imposte dei tributi riguardanti l'universalità dello Stato si faranno sulla massa dei predetti £ 64,226090.2.6, e sopra qualunque altro eventuale in seguito alle disposizioni [?] così; e saranno sottratte le Partite di esenzioni di fondi dietro le [?] denunciate –

quell'Editto è un modello di scienza, sapienza, e prudenza Governativa, e di giustizia in punto di amministrazione Comunale, Provinciale, ed economica (N.)

(N. a cui si mantennero aderenti le massime e le pratiche del primo Regno Italico, ed a cui attentò quel caos abborracciato colle leggi del Regno d'Italia 1866)

Confronto tra lo scutato dichiarato nella sentenza 1757, e il definito nella Liquidazione 1759 + per 1860)

| | Sentenza 1757 | Liquidaz. 1759 | minoraz. 1757 |
|---|---|---|---|
| Totalità (commesse le frazioni) cadenti sopra | 74,619,683 | 64,226,090 | 10,393,593 |
| Città, e Provincia di Milano | 39,768,778 | 34,009,717 | 5,759,061 |
| Città e Principato Pavia | 6,194,185 | 5,254,763 | 939,422 |
| Città e Provincia di Cremona | 12,963,225 | 11,398,150 | 1,565,075 |
| Città e Provincia di Lodi | 11,021,832 | 9,318,334 | 1,703,498 |
| Città di Como | 1,514,526 | 1,278,659 | 235,867 |
| Contado di Como | 590,052 | 556,026 | 34,026 |
| Città, e Provincia di Casalmaggiore | 1,108,368 | 1,057,270 | 51,098 |
| Comunità di Treviglio | 345,951 | 309,213 | 36,738 |
| Comunità di Soncino | 277,772 | 266,109 | 11,663 |
| Id. Fontanella | 158,132 | 138,194 | 19,938 |
| Pizzighettone | 239,490 | 228,591 | 10,899 |
| Casal-leone | 373,977 | 349,235 | 24,742 |
| Valle Intelvi | 63,393 | 62,327 | 1,066 |
| | 74,619,683 | 64,226,090 | 10,393,593 |

Gelsi

N. 5892.

Circolare

Agli Ingegneri Ispettori Censuarj Provinciali

All'oggetto che il prezzo della foglia dei gelsi già liquidato, e concertato nelle scorse conferenze, sia reso proporzionale a quelli, che per gli altri generi sono stati adoperati nelle Stime Censuarie, il Collegio dei Periti, esaminate le proposizioni dei Commissarj Stimatori, ed il voto dei rispettivi Ispettori, e fatte in proposito le proprie considerazioni, ha trovato di determinare:

Che dai rispettivi prezzi della foglia dei gelsi, già liquidati e concertati come sopra abbia a farsi la deduzione del cinque per cento per le Provincie Venete, e del dieci per cento per le Provincie di Bergamo, di Brescia, e della Valtellina.

Analogamente alla suespressa determinazione gli Ispettori Censuarj Provinciali vengono incaricati di far tosto esporre nelle predisposte finche sui fogli delle rispettive proposizioni, che a quest'effetto vengono loro restituiti, i prezzi ridotti come sopra, tondeggiandoli però di 5 in 5 centesimi di Lira, di ritornarli, colla firma propria, e dei rispettivi Commissarj Stimatori.

Così pure faranno esporre gli stessi prezzi ridotti sul foglio a stampa portante i dati definitivi per la stima dei gelsi, posto in fronte ai singoli quaderni, colla data e firma come sopra.

Dal Collegio dei Periti dell'I. R. Giunta del Censimento

Milano il 10 Maggio 1836.

Il Capo del Collegio

firm. G. Pirola

firm. Speranza

8

# Epilogo graduale

Della produzione annua in foglia per un gelso in essere espressa in libbre grosse di Milano;

Dei Prezzi in lire austriache per ogni libbre cento grosse di Milano, ond'è valutata la foglia dei gelsi censibili;— e

Della Tariffa dei gelsi in essere, concretata secondo le varie combinazioni di produzione e di prezzo, fatte le competenti deduzioni

adottati nelle stime censuarie stabili delle Provincie Venete cioè

| | Venezia | Padova | Polesine | Verona | Vicenza | Treviso | Belluno | Friuli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione | | | | | | | | |
| Prezzi | | | | | | | | |
| Tariffa | | | | | | | | |

Provincia di ... Industria ...

... 30 ... 25 ... 20 ... 25 ... 20 ... 15

Mantova – in nuovo ...

del distretto di Volta ... comuni censuarj

– 1 Monzambano – che viene in provincia ...
– 2 Castellaro
– 3 Pilastro ...

12150000
1620000
13770000

Non mancano mai valenti soggetti da proporsi ai differenti ministeri ove i sovrani abbiano l'arte ... quali il secreto di saperli rinvenire

210.5.5
62.5
779.283.2.5

impoverimento progressivo degli abitanti
fra le cause principali
la gravezza esorbitante delle imposte
che formano la maggior parte delle
rendite ... e ... capitale

Quanto alla proporzione dell'imposta fondiaria non è probabile che l'aumento
se pure al contrario non scemasse
quella della Lombardia
(non sapesi perchè)

L'Austria aumentò quella veneziana dell'imposta in ragione della miseria che per tutti modi le affliggeva

Pubblicato
1838
... redatto
... 1720
... per ...

49

10647,686
2135229
12782915

Essendo l'agricoltura lombarda nel 1756 nel più deplorabile stato (perchè si pose al confronto di quel ch'era al principio del secolo), vennero allora stimati meschinamente una quantità prodigiosa di terreni che erano pure ricchissimi e che tuttavia pagano come i fossero dotati di ben più generosa produzione

nel 1786 Gius. II volle si procedesse anche all'estimo del Ducato di Mantova che fu condotto alla foggia d'allora, dopo la morte dell'ultimo Duca e sebbene fosse, ma che non la fu assicurato che da più forti ristretti.
finchè le stime i mantovani reclamarono al Trono rappresentando che la pretesa equalità coi lombardi

era una manifesta ingiustizia che forse incorrerà ai terreni lombardi e mantovani

nel 1850

operati molti della Giunta, e Collegi tecnici, e Commissioni delle Perizie trattandosi di Lombardia non consta di rispettare le Istruzioni

a.f. 30 . a.f. 25 . a.f. 20 . a.f. 25 . a.f. 20 . a.f. 15

Mantova – in nuovo censo

Del Distretto di [illegible] [illegible] 7 comuni censuarj

- 1 Monzambano – che [illegible] in provincia [illegible]
- 2 Castellaro
- 3 Villafranca [illegible]
- 4 Peschiera
- 5 [illegible]
- 6 Ponti
- 7 [illegible]

[illegible] 20 [illegible] 25

[illegible] 229,720.5.5 } 229,283,2.5

[illegible] 299,562,3

Distretto di Asola cinque comuni R. G. XVII

1. [illegible]
2. [illegible]
3. Casalmoro
4. Casaloldo [illegible] 40
5. Castelgoffredo

[illegible] facevano parte dell'antico Bresciano

2400000000 / 4,60
2300
500
460 = 1

123,000000
4
492,000,00
492

Regol.o di la Pubblica

7. febbrajo 1838

[illegible]

[illegible]

[illegible] 1829 [illegible] 1720 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Fattioni, o ratifiche dei [illegible]

L'esperienza ha fatto già palese a tutti le imperfezioni e il difetto di tale sistema (se pur merita un tal nome) giacchè non si può esigere e certo non si trova in tutti gli uomini quella fede, quella esattezza, quel disinteresse, e [illegible] [illegible] che tal convenienza che [illegible] [illegible], e [illegible] gli esteri [illegible] in tal guisa ridondarono [illegible] di commissioni, di supposti, e [illegible] [illegible] mai la pubblica fiducia

~~[illegible]~~

i Paesi Veneti fin dal principio della [illegible] fino al 1814 furono [illegible] che risentirono [illegible] gli effetti della [illegible] vicenda, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comuni, [illegible] che [illegible] della contribuzione generale, ma quelli [illegible] molto [illegible] d'esser [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible] [illegible] in meno di [illegible] anni

(a partire dal 1790 [illegible] qualche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle francesi [illegible]

Per conoscere fin dove [illegible] il tributo senza esser [illegible] —

Per incolti, [illegible] [illegible] [illegible] foglio separato

Per fabbricati
Stima [illegible]
[illegible]
Rap. Mag. VI

Colla Stato 1827
nel confronto del 1820
[illegible] [illegible] dei veneti
che il tal periodo ([illegible] un secolo) [illegible] [illegible] e migliorare i frutti dei loro fondi, esponendo capitali

In [illegible] delle stagioni

# Provincia del Friuli

## Stima Massima e minima di un Gelso in essere

**Massima** = Comune di Sant. Vito

Prodotto adequato medio in foglia = Libbre 28 — metà compatibile 14. £ 3 05 p% £ 0,43

Deduzioni

| | | |
|---|---|---|
| Per occupazione del fondo a metri quad. 8 per £ 2,50 rendita media del suolo dell'arat. arb. vit. di una pertica cens. di metri quad. 1000 c(irc)a — | £ 0,02 | |
| Infortunj 1/5 - - - - - - - - - - - | 0 08 | |
| Spese annue di coltivazione 1/10 - - - - - - - | 0 04 | |
| Per ogni altra eventuale deduzione in analogia al censimento mil.se 1/10 - - - - - - - - | 0, 04 | |
| Sommano le deduz.ni £ | 0 18 | - - - - - - - - - - - - 0,18 |
| Rendita netta di un gelso in essere | | £ 0,25 |

**Minima** = Comune di Tolmezzo

Prodotto adequato medio in foglia = Libbre 16. — metà compatibile 8. £ 2 55 % £ 0,20

Deduzioni

| | | |
|---|---|---|
| Per occupazione del fondo metri quad. 5. per £ 2.10 rendita media dell'arat. colt.vo di una pertica cens.le | £ 0,01 | |
| Infortunj 1/5 - - - - - - - - - - - | 0 04 | |
| Spese annue di coltivazione 1/10 - - - - - - | 0 02 | |
| Per ogni altra eventuale deduz. c.s.a 1/10 - - - - - | 0 02 | |
| Sommano le deduz.ni £ | 0 09 | - - - - - - - - - - - - 0,09 |
| Rendita netta di un gelso in essere | | £ 0,11 |

Ritenuta per livellamento alla scala in £ 0, 10.

II Prezzi foglia gelsi per 100 libr. gr. di Mil.

| Mantova | Venez. | Pad. | Pol. | Ver. | Vic. | Trev. | Bell. | Friul. | Brescia unita | Berg. col Cremasco | Valtellina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | | | 2.30 | | | | | 2.30 | | | |
| 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | 2.35 | | | | |
| 2.45 | 2.45 | 2.45 | | | | | 2.45 | | | | |
| 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | 2.55 | 2.55 | 2.55 | | | |
| 2.65 | | | | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | — | | | |
| 2.75 | | | | 2.75 | 2.75 | 2.75 | | 2.75 | | | |
| 2.85 | | | | 2.85 | 2.85 | 2.85 | | 2.85 | 2.85 | | |
| 2.95 | | | | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 3.05 | | | | 3.05 | ~ | | | 3.05 | 3.05 | | |
| 3.25 | | | | | | | | | 3.25 | 3.25 | |
| 3.35 | | | | | | | | | | | 3.35 |
| 3.40 | | | | | | | | | 3.40 | 3.40 | |
| 3.60 | | | | | | | | | 3.60 | 3.60 | |
| 3.70 | | | | | | | | | 3.70 | 3.70 | |
| 3.80 | | | | | | | | | 3.80 | 3.80 | |
| 3.95 | | | | | | | | | | 3.95 | |
| 4.15 | | | | | | | | | | 4.15 | |

Questa scala risulta dai prezzi venali del triennio 23, 24, 25 rilevati dagli Stimatori per ciascun Comune, e registrati nei rispettivi Quaderni dei Gelsi, ridotti però in armonia con quelli dei cereali principali mediante una congrua deduzione concertata dagli Ispettori Provinciali, ed approvata dal Coll. dei Periti

---

I

Produzione annua in foglia vendibile per un gelso in essere espressa in lib. grosse di Milano in analogia a quanto fu praticato nel Censo milanese

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 10 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| 12 | 13 | 13 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 |
| 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 15 |
| 15 | 15 | | 12 | 15 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 18 |
| | | | 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 18 | 18 | 20 |
| | | | 14 | 20 | 17 | 15 | 14 | 20 | 20 | |
| | | | 15 | 23 | 18 | 16 | | 23 | 23 | |
| | | | 18 | 25 | 20 | | | 25 | 24 | |
| | | | 20 | 28 | 21 | | | 28 | 25 | |
| | | | 24 | 30 | 28 | | | 30 | 28 | |
| | | | | 35 | | | | 33 | 30 | |
| | | | | 40 | | | | 35 | 33 | |

Questa scala nascè dalle produzioni medie concertate dagli Stimatori per ogni comune, e registrate nei rispettivi quaderni dell'annuo dei Gelsi; ritenuta però censibile la sola metà delle produzioni stesse perchè fu concordemente ritenuto, che Lib. 25 di foglia valutata nella classe di mediana, corrispondano alla sola metà di produzione

III

Scala in Centesimi austriaci delle Tariffe d'un Gelso in essere

| Scala generale | Venezia | Padova | Polesine | Verona | Vicenza | Treviso | Belluno | Friuli | Brescia compreso il mantovano | Bergamo compreso il Lodigiano | Valtellina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | applicazione della Scala alle Provincie | | | | | | | | | | |
| 10 | $ — | $ — | $ 0.10 | $ — | $ — | $ — | $ 10 | $ 10 | $ — | $ — | $ — |
| 12 | 12 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | — | 25 | — | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | — | — | — | 30 | 30 | 30 | — | — | 30 | 30 | 30 |
| 35 | — | — | — | 35 | 35 | 35 | — | — | 35 | 35 | — |
| 40 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 | 40 | — |
| 45 | — | — | — | | 45 | — | — | — | 45 | 45 | — |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | — |
| 55 | — | — | — | | | | | | 55 | 55 | — |
| 60 | | | | | | | | | 60 | 60 | — |
| 65 | | | | | | | | | — | 65 | — |

Questa scala nasce dalle due antecedenti, secondo le varie combinazioni di produzione e di prezzo, nonchè dell'entità e valore dell'area occupata dal gelso, fatte le deduzioni p. infortunj di 1/5; p. cure annue di 1/10, e p. ogni altro meritato riguardo di 1/10 — Per la natura poi delle operazioni censuarie i risultamenti di stima che secondo i suesposti elementi avrebbero una scala continuata da c. 9 a c. 67 sono stati con equa semplificazione ridotti alla suesposta scala col voto concorde degli Ispettori Provinciali, e del Collegio Peritale —

Provincia di Treviso - Graduatoria [illegible]

[illegible]

| | a C. 30 | a C. 35 | a C. 40 | a C. 25 | a C. 20 | a C. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto | Città | S. Palè | Tasso | [illegible] | | |
| | Borgo Treno | Vascon | Arcade | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | S. Maria del Rovere | Cendole | Ponzano | Carrano | Piavè | [illegible] |
| | Lancenigo | [illegible] | Preganziol | [illegible] | Fratta | |
| | [illegible] | [illegible] | Sambughè | Portobuffolè | Rustignè | |
| | [illegible] | Isola | S. Trovaso | | Cimadolmo | |
| | S. Antonino | Ospedaletto | Roncade | | Faganello | |
| | S. Bartolomeo | Pezzan di Campagna | S. Biagio di C. | | Lutrano | |
| | S. Bona | Sala | Cavriè | | Mansuè | |
| | S. Lazzaro | Villanova | Novarè | | Ormelle | |
| | [illegible] | Bonisiolo | Biancade | | Roncadelle | |
| | [illegible] | Zerman | S. Floriano | | Ponte di Piave | |
| | Villa d'Altino | Monastier | Spresiano | | S. Andrea di Barbarana | |
| | Canizzano | Padernello | Visnadello | | [illegible] | |
| | S. Angelo | Porcellengo | [illegible] | | [illegible] | |
| | [illegible] | Postioma | Fontane | | [illegible] | |
| | [illegible] | Castagnole | Lancenigo | | Salgareda | |
| | Dosson | Poisano | Zenson | | Campodipietra | |
| | [illegible] | Merlengo | Negrisia | | S. Polo | |
| | Casier | Paderno | Barbarana | | | |
| | Varago | Camalò | | | | |
| | [illegible] | [illegible] | | | | |
| | Sandone | Quinto | | | | |
| | Mogliano [illegible] | S. Cristina | | | | |
| | Campocroce | [illegible] | | | | |
| | Mogliano [illegible] | | | | | |
| | [illegible] | | | | | |

Distretto di Motta

| | | |
|---|---|---|
| Cessalto | Motta | Meduna |
| [illegible] | Villanova | [illegible] |
| S. [illegible] | [illegible] | |
| | Chiarano | |
| | Gorgo | |
| | Cavalier | |
| | [illegible] | |

a C. 25 . q. 20 . [illegible] . q. 13 . q. 16 . [illegible]

Distr. Conegliano

| | |
|---|---|
| Ogliano | Formeniga |
| Collalbrigo | Godega |
| Costa | Bibano |
| il Piano | Mareno |
| Orsago | S. Michiel di P. |
| Castel Roganzuol | Cosfrutta |
| Sarano | Refrontolo |
| S. Vendemian | Barbisano |
| Scomigo | S. Fior di Sopra |
| | S. Fior di Sotto |
| | S. Lucia |
| | S. Pietro di F. |
| | S. Maria di F. |
| | Soffratta |
| | Collalto |
| | Vazzola |
| | Visnà |

Distretto di Serravalle

| | | |
|---|---|---|
| Serravalle | Longhere | Nove |
| Cappella | Cozzuolo | Fregona |
| Anzano | Revoran | Cordignano |
| | Follina | Lago |
| | Farrò | Montanaro |
| | Meschio | |
| | Sarmede | |

Distretto di Ceneda

| | | |
|---|---|---|
| Ceneda | S. Giacomo | Carpesica | S. Lorenzo |
| | Cordignano | Cozzuolo | Tarzo |
| | | Formeniga | Arfanta |
| | | Colle | Fossamerlo |
| | | S. Martino | |

segue [illegible]

[illegible]
Ponte di [illegible]
Villa di Villa
Pieve di Soligo
Castel Roganzuol
Solighetto

Distretto di Valdobbiadene

| | | |
|---|---|---|
| Valdobbiadene | S. Vito | Miane |
| Bigolino | Farra | Combai |
| Vidor | S. Martino | Premaor |
| | Soligo | Visnà di [illegible] |
| | Guia | S. Pietro |
| | Premaor | Guia |
| | Moriago | |
| | Mosnigo | |
| | Segusino | |
| | Covolo | |
| | Falzè | |
| | Fontigo | |
| | Colbertaldo | |

Distretto di Montebelluna

| | | |
|---|---|---|
| Pederobba | Montebelluna | Fossalunga |
| | Biadene | Trevignano |
| | Caonada | Bavaria |
| | Guarda | Onigo |
| | Selva | Falzè |
| | Posmon | Musano |
| | Visnà | Signoressa |
| | Cornuda | |
| | Cassignano | |
| | Ciano | |

a: 25 a: 20 a: 15 a: 25 a: 20 a: 15

segue Montebelluna a: 10 Distretto di Castelfranco

Giavera
Cornuda
Ciano
Nervesa
Pederobba
Onigo
Volpago
Selva
Venegazzù

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Godego
Loria
Bessica

a: 35

Castelfranco
S. Marco

Castelfranco
Treville
Riese
Poggiana
S. Andrea
Resana

Albaredo
Campigo
Salvarosa
Treviso
Villarazzo
Brusaporco
Spineda
Vallà
Salvarosa
Salvatronda
S. Floriano
S. Martino

S. Vito di Godego
Borsi

Distretto di Asolo

Borso
Semonzo
S. Zenone
Liedolo

Asolo
Villa d'Asolo
Pagnano
S. Vito
Casella
Castelcucco
Cavaso
Crespano
Fonte
Maser
Coste
Crespignaga
Paderno
Pietta

## Gelsi

(Relaz. ... 1756 pp. 127 e segg.)

1 Dalla relazione dei Periti 12 genn.° 1732

D'ordine dell'Imp. Carlo VI col disp.° 17 genn.° 1729 (... ai Periti ... 6.8.bre 1729 = p. 165)

p. 139 "Avendo ordinato l'Eccellentissima giunta
" di considerare i moroni in essere,
" si considerarono quelli che eccedono
" la rendita di Lib. 25 di foglia, li quali
" unicamente sono accrescenti il di lui prodotto,
" come da minuta presentata alla detta
" Ecc.ma Giunta si ricava calcolandoli
soldi quattro, che sono di capitale Lir. 5

(legge fondamentale ... che non potevano essere i gelsi ... giunta variate)

Relaz. Periti pag. 153 e segg. ... [illegible] ... rendita ... dei mori detti questioni ... dalla ... dei mori ...

p. 155 ... proposta di numerare i moroni ... qualunque terreno si trovassero, sopra ... aggiungendo al valor dei fondi quel valor ... che ne sarebbe risultato dal numero dei moroni, che si fossero ritrovati

... e fu arbitrato che i moroni novelli, e incapaci di produrre almeno Lib. 25 di foglia non si dovessero ... e che similmente non si dovesse avere alcun riguardo dei moroni ... anche solo si dovessero numerare ... quelli, che si trovavano in florido stato ... di quattro soldi l'uno di entrata ... cioè una lira di valor capitale

Dunque ... suggerirono d'apprezzare i moroni considerati solo in essere quelli che rendono Lib. 25 di foglia, quando siano ... e perchè molte d'esse piante ... sono un ... [illegible] ... ogni morone ... Lib. 25 di foglia ... [illegible] ... foglia intiera ... [illegible]

... non ... fosse conto ... dei mori che ... Lib. 20 di foglia ... e per ... [illegible] ... Lib. 25 di ... [illegible]

(Casa)

Fabbricazione predetta

Relazione del Collegio dei Periti sopra i Beni di seconda stazione — a c. 182–187

Si stabilisca, secondo il Decreto della Giunta 8 gennaio 1731

Esclusi dal censo tutte le case di natura tale che nei Borghi e tutti i luoghi foranei, che servono di abitazione ai propri Padroni; Deferendo il fatto si fecero le deduzioni per qualunque riflesso di riparazioni e manutenzione infruttuose, ossia secondo lo stabilito dalla Giunta nelle sue istruzioni 26 gennaio 1725, e Decreto 23 giugno 1731

1/5 alle case nelle città
1/3 a quelle fuori delle città
2/3 ai molini, Pista, magli, folla
1/3 [illegible]
1/4 alle Osterie
1/4 ai forni, e fornaci

Si restrinse a capitale netto

[illegible]

---

Decreto 22 aprile 1752 Cart. c. 73
nel Capitale dei beni di seconda stazione sopra la terza parte detratta, ossia ai 2/3 s'intenda compreso ogni compenso tanto [illegible]

c. 29 a effetti le Pertinenti e [illegible] per l'annue
[illegible] vedi Leggi c. 141

Libri

Nella relazione del [illegible] 12 [illegible]

[illegible] Carlo VI [illegible] 17 [illegible] 1729 [illegible]

[illegible]

Qual fu la soluzione aspettata
da tutti i Veneti coll'angoscia
di chi porta un peso ingiusto
e sproporzionato alle sue forze?
i Lombardi seppero che bisognava
condurre la guerra colla tattica
Fabiana, ed indugiarono:

Le congregazioni che dapprima
reclamavano, poi si tacquero;
e i Veneti continuarono e continuano
a gemere sotto tributi enormi (per 60. anni)
Ciò spiega forse la causa dell'
agiatezza lombarda, e della nostra miseria
Nè vogliamo dire che le perdite da noi patite
siano pari ai dati tanto diversi dei due censi,
poichè una mitigazione di quella si è fatta
nel riparto generale del tributo
fin dall'anno 1816. Ma i dati ed i fatti
considerisi per la notif. del 1856 — del censo lombardo (al confronto del nostro elevatissimo prezzo)
portarono l'effetto che la mitigazione riuscisse
molto minore del vero.
Può supporsi che riformato il censo lombardo
sulla base del nostro, si avrebbe di gravezza
almeno d'1/3

Per la chiusa vedi art. 2. del 1851,
e riporta esempio di Mantova

195

costante nel complesso
ogni provincia

00939
47955

0.07995
00319
0,08314
1
08633
4952
09554
7669
10223
0.19188
02558
0.21746
22586
23144

095939
00319
1,096253
0.19187
00319
15506

12791
2878
15,669

98
1519333 19
6,129179
154
7718
2549277
3061589
6129179
9423569.5

5867098
1979419,68
19188
1279
20467
12791
2558
15349

sue prefetto)
Pedr
pre
qualche cosa
me
e
esso

... proposte
Comunale ("86/140")

Secondo che leggesi nel Giornale
Le Finanze
sta per essere nominata presso il Ministero
delle finanze una commissione
avente per mandato di fare
gli studj opportuni p l'unificazione
del sistema tributario delle
Prov. Venete con quello di
tutto il Regno —
Gr. di Ven. 24 giu 66

ne sortirà fuori
un bel pastiggio,
come il solito —
che vedesi nella legge
28 gennaio 1866
e sua Regolamento
intorno i fissati delle
Imposte [illegible]
pel 1866

3
3
2
1..3
8.1.7
3.3.6
5.5

campof. 1797. 17. 8bre Veneto all'Austr.
presb. 1805. 26. xbre 9 all'It. d'I.

trattato di Campoformido in cui
un governo nuovo distruggeva
un governo antico, ed un governo
antico conservava, e si
arricchiva delle spoglie di un
governo antico, ed amico,
disonorato, l'uno d'aver
rapito, poco onoratosi l'altro
d'aver accettato le rapine,
se però non ispensano questi
ultimo le affermazioni magnifiche
del primo dell'uscita obbligo
alla necessità di accettar la
pace qualunque che fosse —

nel prefetto)

Vedi il Del 11/5 d[illegible]
provinciale della legge
21.8bre 1860

qualche cosa — Dei gli [illegible]

mentre i più fabbricati
era principii diversi
in Lombardia

esso

l'ultimo Meilan portò innanzi
benefici
i [illegible]
Lupi — [illegible] 149.150

Dava applicabile al [illegible] perchè
basi uguali, così Lupi, ma sicc[ome]
~~[illegible]~~ stesso anche il [illegible] Veneto
... principale nella parte [illegible]
Comunale (C. 146)

Non si [illegible] a confronti odiosi
ma lo si [illegible] [illegible]
perchè non avremmo alcun mezzo
di confronto colle altre Provincie
di Italia —
D'altronde le basi di confronto ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ mancherebbero, dove nell'ultima
differenti avessero le basi di valut[azione]

Vedi annuario statist.co anno II 1864

vedi osservazioni mie sulla pubblica[zione]
vedi voti [illegible] Prov. [illegible]

i veneti non furono fortunati manco nella
procedura di costituz. dell'estimo; furono
sottoposti dai conduttori — vedi commissione
di [illegible]

costanti del complessivo [illegible]
ogni provincia

1155
1124
4620
2310
1155
14,3 3 2 0000000

3

3

2

2

1.3

1

8.1.4

3.3.6

15.5

costanti nel complesso di
ogni provincia

Fuochi Veneti (come nella minuta segnata sopra   A

poi

L'aggregato delle gravezze o contribuzioni.
cui erano sottoposti gli abitanti delle
Provincie Venete — derivanti dai titoli

~~del~~ Decima — in origine la Decima parte
degli annui prodotti, che nei
secoli più remoti veniva corrisposta
al fisco in natura

~~del~~ Campatico — che gravitava q (come segnato in minuta)

Sussidio — La sola gravezza avente una traccia
di proporzione commune a tutti i sudditi,
la cui quota di concorso rappresentante
la forza d'estimo di ciascuna Provincia
era stata stabilita fin dall'anno 1542 —

Straordinarj, siccome
Dadia — Tasse di genti d'arme — fabbriche di Legnago —
Tezoni, e condotta salnitro — Foraggi — milizie —
Macina — e simili

costante nel complessivo
ogni provincia

[illegible]

3

9

2

7

3

8.1.7

1.3.6

5.5

costanti nel compilare ... ogni provincia

H

Prezzi dei generi cereali principali (massimi e minimi) adottati nelle stime pel censimento stabile nelle Provincie Venete, espressi in Lire austriache per ogni soma metrica

| Provincie | Formento massimo | Formento minimo | Segala | | Granoturco | | Riso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Venezia | 18.50 | 11.50 | – | 6.50 | 5.25 | 6.25 | 29 | 25 |
| Padova | 9.50 | 10. – | 6.50 | 6.25 | 6. – | – | 26. – | |
| Polesine | 9.50 | 8.50 | 6.50 | 6. – | 6. – | 5.50 | 25. – | 23. – |
| Verona | 11. – | 9. – | 7. – | 6. – | 7.25 | 5.50 | 27. – | 23. – |
| Vicenza | 11. – | 9.50 | 7.50 | 6. – | 7.25 | 5.50 | 27. – | 25 |
| Belluno | 11.50 | 11. – | 7.50 | 6.50 | 6.75 | 5.25 | – | – |
| Friuli | 11.50 | 8.50 | 6.50 | 6. – | 6.25 | 5.25 | 20. – [illegible] | |
| Treviso | 11.50 | 9. | – | 6.50 | 6.50 | – | – | |

~~[illegible] 7.24 – 6.24 – 6.89 – 4.29 – 9.62 – 9.02 – 9.05 – 7.85~~

Prezzi adottati nell'antico censo Milanese

costanti nel complesso di ogni provincia

H

Epilogo delle Rendite censuarie attribuite ai Terreni, e fabbricati nelle Provincie Venete colle operazioni eseguite in ordine alla Sovr. Pat. 23. Dicembre 1817 riferite allo Stato materiale in cui si trovavano all'epoca 27. Maggio 1828 — colla corrispondente riduzione a Capitale, ~~espresso in Scudi~~ ~~Censuarie~~ nel ragguaglio del cento per quattro espresso in Scudi Milanesi,

e

confronto delle Dotato, e delle Rendite censibili di cui erano caricate le Provincie stesse in via provvisoria dal 1815 in poi, fino all'attuazione rispettiva del Catasto stabile

aggiuntavi la differenza d'importo della Rendita censuaria stabile al confronto della Rendita censibile provvisoria, col ragguaglio d'essa differenza per ogni Provincia

| Epoca dell'attivazione | Rendite censuarie stabili in Lire censuarie | Capitale corrispondente nel ragguaglio ~~[illegible]~~ del 4 per % | Estimi provvisori | | Differenza nella Rendita censuaria stabile al confronto della provvisoria censibile | | Ragguaglio del % della differenza | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotato complessivo | Rendita censibile in Lire austr. | in minore | in più | in meno | in più |
| ~~[illegible]~~ 7 Provincia | (1) | (2) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

costante nel complesso ogni Provincia

8

.1.3

1.3

.6.2

3

2.2

17.3

158.1.7

89.3.6

15.5

costanti del complessivo [illegible]
ogni provincia

# Estimi provvisorj attribuiti ai Dipartimenti Veneti nelle seguenti Epoche = espressi in Scudi Milanesi in Lire 6, suddivise in 8.

B.

| B. Nel Decreto 1808 = [illegible] dell'anno [illegible] quest'Estimo unito all'Estimo provvisorio già imposto alla parte destra dell'Adige formerà il totale estimo del [illegible] 1 | Col Decreto 12. marzo 1808 2 | modificati all'anno 1812 [illegible] 3 | Riduzione 20. 7bre 1815 [illegible] 5 | (1815). Rendita censibile L. italiane 6. | Rendita censuaria Stabile 1832 | Decreto 26. Giugno 1814 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1857.34 | 8,950,361.16 | 14,471,694.1.3 |
| | | | | 019.23 | 6,107,904.41 | 7,025,858.1.3 |
| | | | | 700.29 | 9,529,828.25 | 10,812,691.–.– |
| | | | | 056,56 | 8,900,303,99 | 15,089,146.2 |
| | | | | 2,448,97 | 6,379,880,41 | 11,189,659.–.– |
| | | | | 286,72 | 1,470,838,40 | 1,842,052.2.– |
| | | | | 249,03 | 6,314,478,98 | 16,031,697.–.3 |
| | | | | 662,75 | 4,523,968,65 | (diminuzione) + |
| | | | | 000000 | 52193264,28 | 76,475,758.1.7 |
| | | | | rimbors | [illegible] | |
| | | | | 1,965,517.25 | 68965517.28 | + 5,014,783.3.6 |
| | | | | Stabile | 16,772,253.. | 81,990,541.5.5 |

F.

Estratto dal Regolamento della Giunta del Censimento, di data 7. febbrajo 1828 N. 17879 – 1808? per la pubblicazione delle Tariffe d'Estimo pei terreni nelle Provincie del Regno Lomb. Veneto da sottoporsi al nuovo Censimento

~~art. 11.~~ 11. amotivo

Perequazione ossia proporzione fra il nuovo Censimento e quello antico milanese

applicati alle singole Provincie = in relazione proporzionale agli estimi rispettivi locali di ciascun corpo d'estimo costituenti il complesso d'ogni Provincia; e quegli estimi locali variando annualmente in causa d'aumenti e diminuzioni nei medesimi, variano pure di conseguenza li corrispondenti estimi di Scudato, e rendita censibile, ma rimangono sempre costanti nel complessivo per ogni provincia

vedi Lettera Provinciale unita di detta 20. Giugno 1841 –

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B

# Estimi provvisorj attribuiti ai Dipartimenti Veneti nelle seguenti Epoche = espressi in Scudi Milanesi da Lire 6, suddivise in 8.ⁱ

| [illegible] nel Decr.[?] 1808 ... [illegible] dell'Adige divenuto[?] quest'Estimo unito all'Estimo provvisorio già imposto alla parte destra del Veronese formerà il totale estimo del Veronese = in | Col Decr.º 12. marzo 1808 2 | modificati all'anno 1812 vigente fino [illegible] 1818 3. | Risoluzione 20. 7.bre 1815 [illegible] 5. | (1815) rendita censibile Italiana 6. | Rendita censuaria Stabile 1832 | Decreto 26 giugno[?] 1814 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| { nel 1812 compr. parte destra { Adige - parte Sinistra; antec.º 8,523,705.3.3 | 6,135,049.2.5 | 14,665,127.2.1 | 12,941,534.1.7 | 8,451,857.34 | 8,950,601.16 | 14,971,634.1.3 |
| Adriatico | 7,035,858.1.3 | 7,035,858.1.3 | 11,711,885.5.- | 8,101,019.23 | 5,107,904.41 | 7,035,858.1.3 |
| Bacchiglione | 13,613,400.- | 13,650,460.3.6 | 13,670,603.1.1 | 9,455,700.29 | 9,529,828.25 | 10,812,691.-.- |
| Brenta | 19,480,541.5.5 | 19,480,541.5.5 | 16,159,019.3.6 | 11,177,033.36 | 8,900,303.99 | 15,089,146.3.6 |
| Passariano; comun. cens.º [?] | 23,536,873.- (3) | 17,213,693.4.6 (3,313,798.5.1) | 11,121,203.-.3 | 7,692,448.97 | 6,379,880.41 | 11,189,659.-.- |
| Piave | 2,342,052.2 | 2,342,052.2.- | 2,432,101.2.- | 1,652,286.23 | 1,476,838.40 | 1,842,052.2.- |
| Tagliamento | 18,954,667.1 | 18,954,667.1.- | 13,156,502.-.6 | 9,100,249.03 | 6,314,478.48 | 16,034,697.-.3 |
| Polesine antico, e porzioni aggregate; antec. 4,157,164.3.2 | — | 5,014,783.3.6 | 5,551,115.1.6 | 3,839,662.75 | 4,533,968.65 | (fluttuazione[?]) + |
| | 90,9[?]7,421.4 [?] 90,898,442,1.- | 98,670,480.5.0 | 86,743,794.5.5 | 60,000,000 cens.i rimane | 52,193,264.28 | 76,975,758.1.7 |
| | | | | 68,965,517.23 | 58,965,517.28 | + 5,014,783.3.6 |
| | Minorazione impartita sulla Stima per Stabile | | | | 10,772,253.. | 81,990,541.5.5 |

= applicati alle singole Provincie in relazione proporzionale agli estimi risultati locali di ciascun corpo d'estimo costituente il complesso d'ogni Provincia; e questi Estimi locali variando annualmente in causa d'aumenti e diminuzioni nei medesimi, variano pure di conseguenza li corrispondenti estremi di [illegible], e rendite censibili, una diminuzione sempre costante nel complesso di ogni provincia

vedi le osservazioni unite alla[?] nota 20. Giugno 1841 –

| | Preesistenti col Decreto 12. marzo 1808 | imposti col Decreto 12. maggio 1808 | vigenti fino a Giugno 1814 | adottati col Decr.º 26 Giugno 1814 | Definiti nel Tirol. 20 luglio 1815, a capitale in Scudi | Definiti sovrano 1815, a rendita in Lire italiane |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Adige (Verona) a destra | 8,523,705.3.7 | | 14,665,127.2.1 | 14,971,694.1.9 | 12,941,536.1.7 | 12,951,857.34 |
| Adige (Verona) a sinistra | | 6,131,049.2.5 | | | | |
| Adriatico (Venezia) | | | | | | |
| Bacchiglione (Vicenza) | | | | | | |
| Brenta (Padova) | | | | | | |
| Passuriano (Friuli) | ~~[illegible]~~ | 23,336,879.-.3 | 17,213,693.4.6 | 11,189,659.-.- | 11,121,203.-.3 | 7,692,448.97 |
| 1° Comuni austriache | 313798.5.1 | — | 313,7985.1 | | | |
| Piave (Belluno) | | | | | | |
| Tagliamento (Treviso) | | | | | | |
| Polesine (Rovigo) | 4,157,184.3.2 | — | 5,014,783.3.6 | ~~5,014,783.3.6~~ | 5,551,115.1.6 | 3,839,662.75 |
| | 12,994,669.-.2 | 90,895,442.1.- | 98670960.5.3 | 81,990,541.5.5 | 86,743,794.5.5 | 60,000,000.- (a) |

(a) Le attribuzioni alle singole Provincie seguirono in relazione proporzionale.

La rendita annuale d'italiane 60 milioni, per la Patente monetaria 1° genn. 1823 fu ridotta in lire austriache 68,965,517.28

104 [illegible] [illegible] 104 – 100

[illegible] 107

[illegible]

[illegible]

Ricorsi dal [illegible]
nel caso di [illegible]

Ma in rispetto alle gravi difficoltà, e forse anco all'impossibilità che si frapporrebbero; per il soverchio tempo, ed forse troppo ingenti dispendi che richiederebbersi all'uopo; — in riguardo alle condizioni e circostanze attuali dei paesi veneti e lombardi, [illegible] aggregati alla unità del Regno d'Italia; in riflesso ai già [illegible] dissesti [illegible] negli riparti delle imposte fondiarie, separandone la incombenza ai terreni da quella caduta sui fabbricati, rispetto alle quali havvi la legge 26 gennaio 1865 ora in corso di esecuzione — non senza contrasto; — e attese le pratiche, pure in corso, dirette a rettifiche d'estimi nella Lombardia anche relativamente a terreni; —

Per ciò tutto [illegible] comprendesi [illegible] necessario di dover attendere quei provvedimenti in proposito che la sapienza e giustizia del Governo saprà di emettere debitamente, opportunamente ed efficacemente, e che rispondano [illegible] efficacemente allo scopo ritenuto di provvedere all'emendamento all'invocato del [illegible]

[illegible]

~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] Milano ~104~106
[illegible] Brescia 107

Riguardi [illegible]
nel caso di [illegible]

[illegible] 15
2° che il provvedimento
a sollievo del Veneto
debba importare ~~[illegible]~~ compensazione
fin ora corrispondente alla
~~[illegible]~~ eccedenza fondiaria
certamente eccessiva del
confronto della Lombardia,
fino a che siano raggiunta
la perequazione, venga
desunta tecnicamente
dai dati dei due censi
presenti, e del carico loro
attuale, e determinata
per lo studio d'una
competente commissione
di periti e veneti e lombardi
in pari numero, o del tutto
estranei al Veneto e
alla Lombardia —

3° — in quanto poi ai modi
d'~~[illegible]~~ la perequazione
questa certamente presentandosi
il ragionevole della
revisione e correzione
del censo di Milano fra dati
e valori del censo Veneto —

~ 104 [illegible] di Milano ~ 105 — 106
[illegible] 107

Riguardi dall'Ing.
nel caso di [illegible]

#

E ~~chiaro~~ evidente però a concepirsi, è
chiaro a vedersi quanto debba
interessare ai Veneti, che
in corso delle operazioni, quali e
quante siensi per essere, a compiere l'invocata perequazione,
venga intanto e immediatamente
~~[illegible]~~ preso e dato un
provvedimento di equità e
di salute ai medesimi, li
quali continuarono e continuano
a gemere sotto tributi enormi
ormai da settantun anni (1806 al 1866 anche in Italia!) —

conseguenza principalissima
delle loro miserie —
onde giustizia non consente
un rifiuto ulteriore ~~[illegible]~~ d'ogni
riparazione ~~[illegible]~~ possibile —

Egli è dunque nei voti dello
scrivente

1° Che sia tosto e senz'altro diminuito
~~sollevato~~ il Veneto dalle imposte fondiarie
addizionali del 33⅓ per cento, e
dei 3/12, e della sovrimposta
territoriale, conforme e per quanto
esponevasi nell'Indirizzo. . . . . . (Seduta 8. 8bre
N. P. 24, 25. T.)

~ 104 [illegible] Milano — 104 — 106
[illegible] 107

Ricordi [illegible]
pel caso di pensione [illegible]

Caso — Per [illegible] Municipalità
[illegible]

Memoria [illegible] Maggi
[illegible] 1849
1848 in Brescia
[illegible]

il
Veggo ~~l'attuale~~ governo dell'attuale
Regno d'Italia di non trattare il
Veneto come fece ~~[illegible]~~ l'antecedente
Regno d'Italia, che quando nel 1806
si aggregò i Dip. Veneziani loro
~~una tutela~~ un Estimo di Lire
maggiore di quello della Lombardia
e tanto eccessivo, che prepotente
fu ridotto [illegible]
che [illegible] Veneto fu riconosciuto
eccessivo dell'istesso governo [illegible]
(tant'è vero che [illegible] nell'aggravare
il Veneto [illegible]
[illegible] lo ridusse a [illegible])
e fece pure [illegible], poiché [illegible]
il sistema di [illegible] la [illegible]
nel rapp. del [illegible], ne ha
calcolato all' [illegible] p% [illegible]
a [illegible] di Livelli

3,250000
1630000
30589754
1151277

che ai Veneti se sia accordato quell'estimo [illegible] rappresent. che fu [illegible] dell'Estimo

ai medesimi non [illegible]
quel governo, prima del ripartimento, [illegible]

[illegible]
potrebbe venire loro [illegible]
sia come proporzionale [illegible] dell'
attuale loro [illegible], sia con [illegible]
del loro [illegible] —
£. 100 — giustifica [illegible] del [illegible]
104

2 modi [illegible] — [illegible] città di Milano — 104 — 106
[illegible] Brescia 107

Iosa 4a. pug

Traspatta lelu pug 13282 —

0.1279
0258
1525

0,038375
4
153500

566.100000 | 544
544 | 183,8235
4560
4352
2080
1632
4480
4352
1280
1088
1920
1632
2880
1720

1838235
544
7352940
7352940
9191175
999999840

11106.4662
10823609
772573
1074015

0,127919
0.025584
153503

0.01279
0.01279
02558

soldi 1 = 0,039799

1 = 0,0383759
4
soldi 4 = 0,1535036

Denari 10 = 0319799
2300639

7,448235,85 0,383718
287356
10344.12
1137.93
4.50
1.14

Ricordi dal [illegible]
pel caso di [illegible]

Casi — Per [illegible] capitoli
1/3 [illegible]
[illegible] 22 aprile 1752
[illegible]

Memoria
del Conte Gaetano Maggi
[illegible] scritta 1829, pubblicata 1849
[illegible] 1848 in Archivio
del nuovo [illegible]

Tempo per l'esecuzione, e modi
vedi Maggi [illegible] — 52
[illegible] 52–53

[illegible]

La [illegible] del corpo sociale,
siccome quella del corpo
umano, dipende dalla prosperità
di tutte le sue membra,
e non di alcuna soltanto

[illegible]

bene appigliarsi [illegible]
contraria, poichè [illegible]
potrebbe venirne loro grave danno
sia come proporzionale aumento dell'
attuale loro [illegible], sia con la diminuzione
del loro [illegible] —
[illegible] 100 – 104 – giustificazione di tal principio

e modi [illegible] per [illegible] — vantaggi e circostanze
[illegible] città di Milano – 104 – 106
[illegible] 107

1882 4a. parz.

Trasporto della parz. 13282 —

Superficie del Regno Lombardo Veneto

Lombardo – censite — P.ci 9,291,960

incensiti — 10,378,552

P.ci 19,670,512

Veneto totale — 22,728,723

Totale censite P.ci 42,399,235

aumentato — 1,560,225

22,728,733
10,378,552
33,107,285

11,095,761
22,191,52

Ricordi del Verri
pel caso di produrre la Relazione

Cuse  Per documenti a stampa capitali
1/3 della Negoziante
part. Decr. 22 aprile 1752
cod. Cens. n. 73 =

Memoria
del Conte Gaetano Maggi
~~Proposte Maggi~~ fatta 1829, pubblicata 1849
Progetto 1845 in Archivio
sul nuovo censimento

Tempo p. l'esecuz., e modi
Verri Maggi n. 48 – 52

Stravaganze relative 52–53

Maestri tetti milanesi n. 56

mirando il censo degli altri
abbisogna prima d'essere } Maggi n. 57
rinnovato

Necessità a migliorie } Maggi n. 60–61–63
mezzi ed effettuarle

per Mantova ——— n. 63
difficoltà del Censimento

gelsi Maggi n. 70 – 71

Prezzi n. 78 – 79 – 80

Speciali – p. Brescia n. 90 – 98 Maggi

n. 99 abuso di provv. altri stabili  Le cose passate nell'anno che passato fece senza successo

Le spese per la perdita del corpo sociale, siccome quella del corpo umano, dipende dalla proporzione di tutte le sue membra, e non di alcuna soltanto

« Bisognerebbe i Milanesi a fare strade (sul nuovo)
« Il loro è intellettuale che sia fatto giustamente, e sia noto quanto la giustizia il comporta e sia bene equiparato col catasto dell'Ex-ducato austriaco, poiché senza non fosse potrebbe venirne loro grave danno sia come proporzionale aumento dell'attuale loro contributo, sia con la riserva del loro patrimonio –

n. 100 – 104 – giustificazioni dal principio

i modi di procedere } vantaggiose circostanze della città di Milano – 104 – 106
Pavia e Brescia 107

[illegible]

100
12.50

1250
3060,000
7500000
37500
38250000
37575,00

3,060,000,00
38250000

seconda
D[illegible] circoscrizione formazione [illegible]

osservaz. [illegible] alla memoria Maggi

quelle osservaz.
in sostanza
riportavano le
disposizioni
legislative e
disciplinari
che regolavano
i due [illegible],
e i modi d'esecuzione
accennano alle
differenze tra l'uno
e l'altro, le
quali [illegible] dal
Sovrano sanzionate,
contraddice ma
assolutamente ad
alcuni degli
appunti del
Maggi —
Nulla dunque
d'importante
in queste
osservaz.

§.1 Le difficoltà di nuovo censimento,
sempre gravi e moltissime,
si accrescono a dismisura se non si vuoi
soltanto alla sua [illegible]
[illegible], non si voglia ancora coordinarlo
d'altro preesistente; tali [illegible]
si desideravan fra noi —

§. X. XI. XII. XIII
§. 11. 12. 13
interpretaz. delle disposizioni [illegible]
dei Maggi, e sulle d'[illegible]
e corrispondente approvaz. [illegible]

NB — Ma dunque avevamo [illegible]
di ripeterne, come potevo
[illegible]
Se le proposizioni fosse accettate
anche in Lombardia, [illegible]
dunque ad un [illegible]
[illegible] il [illegible] lombardo,
e [illegible] il veneto

§. XIV
XV — §. 13-14 risposta di ripiego a quelle osservaz.
con affermazioni [illegible]
e rimessa la perequaz.

XX — §. 17 — Valore [illegible] in origine [illegible]
la proposta [illegible] del gl[illegible]
[illegible]
Maggi. [illegible] [illegible]

XXIV §. 22-24 Enumera gli operatori, e tutto il [illegible]
componente la Giunta [illegible]
essere tutti milanesi, come asserisce Maggi
ma in pari numero dei Veneti ed appartenenti
alle varie provincie dello [illegible]

XXV – q. 25-26 = accenna la qualità
delle incombenze porte
da Stattbürger ed a quali
il Magistrato attribuisce
un importanza grande
sua supplica fra riflessioni
adienza 1827 (gennaio)

XXVI – q. 26-27 = Rimarca al Magistrato
aver esso rilevato i molti
difetti inerenti li Censimenti
aver promesso ripetutamente
che ne addiverebbe li
rimedj, ed avere poi ac-
cennato, limitandosi
invece ad invocare
il pareggiamento fra
li due Censimenti, senza
però suggerirne i modi,
pareggiamento promosso dal
Sovrano, quindi pur adatto
giusto, e che non [illegible]

XXVII q. 27 = avverte della necessità
e della giustizia di
devenire al pareggiamento pro
avvisa che la somma
importante ed alte
difficoltà di istituirlo

100
12.50

1250
3,060,000
7500000
37500
38,250,000
37,575,00

3,060,000,00
38,250,000

Le Provincie Venete (che formavano parte dell' antico stato veneto) ~~ora~~ (-della seconda circoscrizione formatasi dall'unione delle stesse nel 1815) ~~ora~~
redente dal dominio straniero
e unite alla Patria italiana,

pagavano tante per i loro tributi — sfuggiva
esigevansi e ripartivansi
con metodi, projetti e sistemi da sottoporre

Per le vicende — passarono in tre epoche
all'Austria, e vi rimasero 1806
Passarono al Regno d'Italia

Estimo applicatovi — indica imposta
Reclami continuati } indica antitesi } avanti il Senato di Milano / Senato di Milano
modificazioni accordate }

Col 1813 = si pensava agli 86/milioni
Rendita 60 mi
imposta 12 mi

ma pi sempre sospette
per i tributi erariali
e le comunali, che poi
trovavansi riflessi
dai erariali

Notasi la Patente 1817 = 23 xbre
e la successiva 1818 31 xbre } doveva essere continuata per milanese
dovevano operare lombardo e Veneto
non fu sempre dominio lombardo
doveva seguire il peggioramento col lombardo
una sopra compilata le stime dei lucri da
confitti = risoluti sovrani 16 luglio 35, visto
col risultato della massima perdita delle stime gallicate

Reclami sui risultati
inutili sottili, di dettagli
perdere quello della pericolosità che finisce

gettavasi su i
non solo delle visite del stato ma
non dalle norme della giustizia

# Prodotti

Non attendibili li proposti dalle Delegazioni Censuarie riguardati come semplici numeri di paragone attendibili invece li determinati dai Commissarj Stimatori

[illegible] avviso della Giunta 26 Giugno 1838 N. 1896.6. in risposta alla Deleg. Censuaria di [illegible] – comunicata dall'ispett. prov. alla Delegaz. di Udine [illegible] 1838 N. 3109 (Prot. Deleg. 6/28 di 1880)

Domande di [illegible] appunto Gl' interventi, e le proposte della Delegaz. Cens.

Prati
indicati il prezzo del [illegible]
Dopo lo Spatio § 13
Gelsi § 12 – infine
Case § 11 ——— ed introdotte dettagli al §. [illegible] 1844
generale § 15
[illegible] § 14

In sostanza e in generale furono ricevuti i mezzi di contratto delle pubbliche di impossibilitati gli esami che si erano fatti consulti e nelle [illegible] [illegible]

Gl' imposta a cui il cessato governo fece aumentare le annuali imposte sulle terre eccedette manifestamente i limiti richiesti da una ben regolata pubblica economia, e perciò capace di [illegible] a produrre gradatamente l'abbandono delli [illegible] da quale eccedente [illegible] sproporzionatamente [illegible] la rovina delle famiglie ed accelerare [illegible] per le speciali circostanze della economia economico [illegible] si trovano li possidenti dell' inaudito innalzamento dell' interesse del denaro della diminuzione del valore dei fondi – cause codeste che non essendo passaggiere, ma subordinate e dipendenti [illegible] la massima parte dal carico eccessivo delle imposte, continuerebbero tutte ancora a consumare la rovina della Provincia ove continuasse l'eguale [illegible] disposizioni parziali, onde [illegible] mezzo per rispondere in qualche modo i mali avvenuti e per ristabilire l'equilibrio tra i frutti delle terre e quelli del denaro, sarà [illegible] [illegible] fondiaria [illegible] reclamato non solo dalle viste di Stato ma [illegible] della giustizia

un imposta che tolga al proprietario 2/5 della sua rendita, manifestati al [illegible] eccedente, giacchè se non toglie affatto al possessore onde [illegible] gli toglierà i mezzi di migliorare l'agricoltura, e di formare un avanzo per gli anni di scarsa od infelice raccolta, quindi lasciare languire la coltivazione, poi al primo anno di scarsezza di prodotti si caricherà di debiti; e finalmente sarà costretto ad alienare, e a cedere ai speculatori il suo fondo –

L'imposta prediale [illegible] stata
compresse le spese [illegible]
per effetto della [illegible] della
guerra [illegible] aumentò
nel 1806 a den. 60 il [illegible] 0.1918
nel 1807 — 50 = 0,1599
pagliamo [illegible]
fino al 1813 = 48 = 0,1535

0.01535
0.00095
0.01630

Li dipartimenti Veneti che avevano
un Estimo provvisorio trovavano
per sostenere un secondo
sopraddecima di [illegible] = 0,009596
per ogni scudo
per le spese del [illegible] [illegible]
e pel mantenimento delle
compagnie [illegible] di
riserva

XX inoltre più [illegible] per ogni scudo
a riguardo delle spese comunali
attento che li [illegible] particolari
dei comuni compensavano le
provvisioni degli [illegible]
di più più [illegible] nel 1811
e nel 1812

misure di carico gravoso a tutti
li dipartimenti del Regno
d'Italia, ma ben [illegible]
più ai dipartimenti Veneti ai
quali al [illegible] della loro
aggregazione venne attribuito
uno [illegible] ossia Estimo di molto
[illegible] quello della Lombardia,
a cui [illegible] [illegible],
[illegible] produttore loro [illegible]
un [illegible] importo delle imposte
prediali non solo in confronto
di quello che si pagava del 1805 ancora
bel [illegible] del 1796, che [illegible] comprese
tutte le gravezze allora vigenti
sotto diverse denominazioni
non [illegible] al 1/5 [illegible],
ma [illegible] in confronto degli altri
dipartimenti

(resultava [illegible] 6371,172=3½
123,259994.98

| |
|---|
| 3,070,076.07 |
| 153,503.70 |
| 35,817.33 |
| 511.68 |
| 51.17 |
| 35.81 |
| 1.72 |
| 3,259994.98 |

La ~~spropriazione~~ spropriazione sofferta da tanti possidenti per difetto di pagamento, le innumerevoli ratrotazioni [illegible], non offerte gli incanti per le vendite, il deterioramento [illegible] dell'agricoltura per mancanza di capitali, e della mano d'opera, finalmente il deficit [illegible] sofferto dallo stesso regime italiano negli ultimi anni malgrado l'avvedute sistema di percezione, e l'intervento personale dei ricevitori comunali e dipartimentali, manifestano pur troppo l'[illegible] della [illegible] imposta

ai reclami dei possidenti per l'eccedenza [illegible] il [illegible] pose riparo il Gov: austr. colle rettif. 1814, 1815

l'estimo prov: italiano era sc. 98,551,951
che al [illegible] dava lordo sc. 3,942,078
ma [illegible] ~~[illegible]~~
colla norma dell'[illegible] lombardo
la rend. effettiva, ammonterebbe sc. 11,826,234. — sc. 52,459,807
[illegible] produce £ 19,132,366

Il carico prodotto a [illegible] 20.[illegible]/60
con se lo [illegible] attribuito fosse stato giusto,
dell'effettiva la rendita detrattane, l'imposta avrebbe importato il 36,23 p%
ma il carico ascese a grado molto magg. — era £ 49,135,640 = ~~[illegible]~~ ... 20,206,593
l'estimo dei dip. ~~Passariano~~, ~~Brenta~~ [illegible]
onde in adequato pagarono sotto il Gov. ital. 20,48,62 p%,
ed il Lombardo solo 35 p% fino all'Estimo fino
[illegible] quei dip. 196,2 p%
a [illegible] corrispondi parità coi lombardi avrebbe [illegible] £ 35,271,591
ossia 104,050 in più del [illegible] dal Gov. aust. 1816 di 35,267,145

arrivati al 1811, [illegible]
n.° netto 1837 [illegible]
dal Gov. austr. 1850 1840
[illegible]
16. [illegible] 1834 [illegible] 2616 / 61 [illegible]

II [illegible]

Procedettero le operazioni
[illegible] provinciali separate

[illegible] secondo le proposte [illegible]

Rendita Terreni — £ 6,579,582.71

" " [illegible] — £ [illegible] 142,755.75

" " Fabbricati " 1,308,489.—

£ 6,030,837.42

428,000.—

6,458,837

[illegible] la pubbl. del [illegible]

23 — pei [illegible] — come osservato [illegible] pubb. [illegible]

Procedettero le operazioni partitamente per Provincie } ma con relazioni col confronto dell'[illegible] Lombardo [illegible]

La prima riferita ai Terreni pubblicata [illegible] 7. feb. 58

[illegible] quella pubblicazione ed in appresso procedendosi [illegible] seconda stima delle [illegible]

Pubblicazione del [illegible] (Terreni [illegible]) [illegible]

Intanto delle definitive Tariffe sospese delle tariffe definitive si fossero pubblicate

Pendevano eccezioni gravissime delle tariffe

Eppure intanto si [illegible] definitive quando [illegible] Padova e Rovigo si venne alla pubblicazione

[illegible] pure le [illegible] osservazioni [illegible] a respingere i [illegible] dei [illegible] Veneti, ma [illegible] la tabella delle [illegible] la [illegible] all'[illegible]

[illegible] sotto [illegible] tutte [illegible] nelle oper. [illegible] per [illegible]

Siamo in [illegible] di altra circostanza [illegible] sotto il dominio di [illegible] autorità di ben diversa [illegible]

La [illegible] [illegible] [illegible] per quanto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Lombardo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al Governo; ma tutto [illegible] [illegible]

n. 1. a.

nella quale rimanendo, e levandosi
le sproporzioni dannose altrimenti
a diffetti, aggravi, ed a singoli
contribuenti nel riparto delle
imposte secondo le norme vigenti
provvedersi al rimedio di giustizia
mediante la stima delle proprietà
soggette secondo all'estimazione
e norme prescritte,
al quale effetto in riguardo al Lombardo-Veneto,
veniva poi stabilita coll'altra Patente
31 Xmbre 1818 la particolare Magistratura denominata
sotto il nome di Giunta del Censimento, con residenza in Milano,
affidandosi a questa l'esecuzione
e la direzione, ed ordinando che i
membri a comporla fossero presi in pari numero
dalle Lombarde e dalle Venete Provincie

E poiché nell'art. 26 della Patente 1817 si teneva
continuativo nelle Provincie del R. L. Veneto,
dov'esiste, il Censo Milanese intrapreso
nell'anno 1718, e messo in esercizio l'anno 1760,
veniva conseguente, e da prescritto
dalla risoluzione Sovrana che nella
formazione del nuovo Catasto avessero
a seguirsi le massime e le norme
colle quali fu formato l'antico Censimento
milanese, anche venne poi prescritto, relativamente ai Boschi, colle dette disposizioni,
nella risoluzione Sovrana 29 Luglio 1825
pubblicata dalla Giunta colla Circolare 26 agosto 1826 ——— art. 6

publ. e reclami
art. 15. e succ.

Perequaz. art. 16
6
altra generale — art. 23
col Lomb. Ven. attendere
il termine dell'operazione
in tutto la Monarchia } n. 25
mantenuto l'Estim. 1760
nei Comuni Lombardi
che lo hanno } n. 26

[illegible]

[illegible] 26 [illegible] 1817 [illegible]

[illegible]

[illegible] 1776 [illegible]

[illegible]

[illegible] 23 luglio 1825 [illegible]

[illegible]

[illegible]

VI [illegible] [illegible] [illegible] 3 al Vicere

sostiene

a) che la stima dei fabbricati è legata essenzialmente con quella dei terreni,

b) che è impossibile giudicare della congruenza e proporzionalità delle tariffe se non si conoscono le deduzioni operate per [illegible] attesi [illegible] e i principii che diressero ambe le operazioni di 1ª e 2ª stima

c) che quindi è indispensabile la conservazione dei principii della pubblicazione stessa come parte essenziale del processo censuario

d) che questa conservazione è vieppiù importante ove [illegible] luogo il futuro generale perequamento fra i due estimi condotti sopra principii in gran parte differenti [illegible] della mattina [illegible] pubblicato

che per i reclami alle stime [illegible], ulivi e [illegible] carrozzati, e loro proporzionalità [illegible] con la stima terreni finanziaria [illegible] concorrenza delle rappresentanze come strettamente legate alle risultanze di stima terreni e che siano [illegible] conosciuti i dati relativi

che a regolare gli esami dei postercensi [illegible] [illegible] sia dalla Giunta consentito alle [illegible] i limiti di produzione per giudicare dei [illegible], [illegible]

~~IV protesta [illegible] in risposta alle osservaz. della giunta (I) del 27 maggio 1839 –~~

~~[illegible] della Congr. [illegible] non seguisse [illegible] ricostruito [illegible] [illegible] la giunta [illegible] con pretesto d'inopportunità, e la [illegible]~~

(V) = alle osservaz. della Congr. (IV) = 24 maggio 39 N. 1650

la giunta 11 giugno 39 N. 2132

partecipava al governo [illegible] al loro destino: che infrattanto procedeva alla pubblicaz. del Catasto, giusta il Reg. 7 maggio; che la Congr. era stessa a quanto non le competeva pei Regolamenti; che [illegible] alterava [illegible] fatte stime dei fabbricati, [illegible] avute le [illegible] e [illegible]

La Congr. 20 giugno 39 N. 1997 – rispondeva al Governatore

I che il Reg. 7 febb. 38 contemplava si fosse proceduto alla pubblicaz. dell'Estimo, la definitiva [illegible] delle tariffe (art. 6.

II) che vi combina la [illegible] del Reg. 7 maggio il quale [illegible] definiz. delle tariffe [illegible] ma pretende la definitiva [illegible], [illegible] il prodotto reclamo

III che altera le dispos. del Reg. 38, e disposiz. 18, 19, 24 del med.

IV – osserva [illegible] definito [illegible] ed altri; [illegible] tariffe possono essere definitive [illegible]

V. sostiene [illegible] l'importanza dei reclami

VI. – conchiude che [illegible] le sottoscrive [illegible] della giunta

IV. Nota della C. C. 15 maggio 29 – in risp.a alle osservaz. della Giunta (1)

(1) per quanto risulti assai sparso [illegible] timida ed servile, [illegible]

La supplica della C. C. al Sovrano, prodotta mediante il V. R. venne comunicata V. R. 28 marzo 29 abbassata alla Giunta perché dasse le proprie osservaz.ni Le di lei osservaz.ni furono dal V. R. abbassate al Governo [illegible] il quale [illegible], sentita all'Uc. ammin. [illegible] — Il Governo con nota 27 aprile [illegible] 17217–1172 [illegible] ritornò l'incartamento alla [illegible] (in sostanza) a desistere dalle fatte rappresentanze, poiché il [illegible] 7 febb.o e le osservaz. della giunta – la respingevano

La C. C. dichiaravasi non soddisfatta delle osservaz. della giunta, e del Governo. Richiama i motivi che la indussero a ricorrere al Sovrano

quali erano

Che la diffidenza entrò negli animi dei Veneti. È provato che questa diffidenza, palesatasi anche allora che si costituì il censo lombardo, nacque da cause positive quali la mancanza di pari rappresentanza nel corpo giudicante della giunta, e dei corpi operanti del collegio Peritale, e dei commissarj ed aggiunti stimatori, e degli ispettori provinciali sostituiti alle commissioni provinciali, – tutti lombardi questi ultimi, e presso che tutti i sedenti ed operanti nei corpi suindicati —

Che la diffidenza è tanto meno condannabile quanto che il censimento operandosi dovea servire alla Prov. Veneta

Che la Pat.e 1818 – prescriveva pari numero

Che le innovazioni nel nuovo censo erano emanate sopra proposizioni della giunta, in cui non esisteva rappresentanza veneta –

a togliere tale disparità
implorava che il perequamento
del Veneto non seguisse prima
che fosse ricostituito il Lombardo
perchè altrimenti una commisurazione
del Veneto col Lombardo sarebbe
riuscita più dannosa al Veneto
portandogli una quota di tributo
superiore all'attuale, mentre
al futuro pareggiamento avrebbe
tolte le [illegible] nel Veneto
tenevasi ingente sagrificio - per le
dissonanze introdotte nel censimento
veneto al confronto del lombardo

Convalidava l'esposto ad [illegible]
il lavoro della Congregazione Prov. di Vicenza e
posteriormente [illegible] (2 marzo 1839)
indirizzato al Vicerè con Disp. 11 aprile del 1841.

altra giunta [illegible] compilava
giustificare per [illegible] [illegible]
dal portare la perequazione [illegible] a
procedere la revisione d'estimo del
veneto - il dubbio della giunta sulla
necessità di ricostruire il censo lombardo
e di risparmiare le antiche [illegible]
avvalorava i timori dei Veneti
Se il modo di perequazione contemplato fosse stato
nel Veneto per mantenere, ridonderebbe
sempre danno più sensibile pel Veneto
stesse le variazioni introdotte nel
Censo Veneto.

Seconda domanda della [illegible].

che il tributo attuale del Veneto sia tenuto separato fino alla perequazione da effettuarsi col nuovo [illegible] (riunione [illegible])

questa seconda domanda, conseguenza della prima, tende a riparare i disastrosi effetti di un pareggiamento per censo fra due estimi, l'uno il lombardo di massima larghezza, e minima estimazione, l'altro il veneto di massima strettezza, ed eccessiva estimazione

[illegible] approvata la [illegible] dell'estimo lombardo [illegible] della Giunta [illegible] 10 marzo 1825 = Relazione dello Stato dell'Opera = [illegible] 1802 e regolata nel modo [illegible]

Terza domanda

Che siano comunicati gli elementi che servirono di base alle tariffe

La giunta osserva che probabilmente richiederebbesi la minuta di stima

La quale non chiedeva le minute, ma soltanto l'indicazione delle prove di fatto [illegible], e delle [illegible] cioè:

1° come determinarono i prezzi dei cereali e quelli del vino

2° qual periodo [illegible] [illegible] il [illegible] (art. 14 [illegible])

3° quale detrazione fu calcolata [illegible], perchè l'istruzione sulle stime [illegible] a tal [illegible]

4° Qual limite di [illegible], al rispetto del quale [illegible]

5° quale Tad.° g. p. spese d'ammin.e

6. quali p. concimi, strami, utensili e scorta viva

7. quale p. manut.e piantagioni, e compens.i perdita di frutti

8. quale p. le spese d'irrigazione di difesa, e sostegni fissi

9 = e quindi quale aliquota di prodotto p. ogni un—

Ciò chiedendo chiedevansi dati di fatto, non aziende di stima tutti che soli possono mettere in grado i possessori e le pubbliche rappresentanze — a giusti conoscenza della verità

Osservan che i vitali possono essere maggiormente stimati secondo che sia superiore il prezzo del vino chiede in sostanza quanto ebbero le pubb. rappresentanze nel pesto di Milano, e riportati l'accennato dubbio n. 79, d n. 81

Ragione e giustizia vuole che altrettanto si conceda ai Veneto — la disparità

La vuole ragione, perchè il sospetto p. entrambi nell'animo dei veneti, dapprima le rappresentanze loro che giunta nel collegio centrale furono, e quali ultimi, dappoichè alle commissioni provinc. sostituirono ispettori tutti Lombardi, e nuovi periti operatori lombardi

La vuole giustizia — perchè l'esistenza delle commissioni provinciali doveano formare parte integrante dell'autorità censuaria perchè numero pari di veneti e lombardi dovevano sedere nella giunta e nel collegio, perchè i lavori d'ambo ragionati furono proposti dalla giunta

La voluta giustizia e ragione perchè e
convenivoli perchè nella rappresentanza
di rappresentanti venuti nella giunta,
e nella sorveglianza Prov.^e, le sole
leggi Prov. eseguite, mai interpellando
p. il [illegible] possono fare scelta
il [illegible] e i [illegible] delle Prov.
osserva la giunta che nessuno
[illegible] delle Delegazioni censuarie
può aver le necessarie cognizioni
ma nessuna Delega^z censuaria
può conoscere quali gelsi vadano inclusi
o esclusi, i quali siano la deduzioni
p. [illegible] coloniche, [illegible]
le Delegazioni operano quanto di fatto
a loro cognizione: ciò [illegible]
ciò [illegible] variato — fra [illegible]
arbitrio degli operatori censuarj
i [illegible] le operaz. delle Delegazioni:
quel che [illegible] [illegible] dei Periti
non possono dunque fare confronti
non hanno dunque controlleria
E il regolamento [illegible] ogni intervento
all'esame delle Delegaz. nell'operato delle
[illegible]
Alle osservaz. della giunta [illegible]
si risponde quanto al [illegible] ritardo
che questo viene compensato dalla giustizia
dei risultati degli esami, che non si
chiedevano [illegible] [illegible] di fatto
quanto all'essere giudizj approssimativi e
di opinione, [illegible] [illegible]
[illegible] ma non [illegible]
e conformità della [illegible], e [illegible]
[illegible]
E i [illegible] di fatto non possono aprire il campo
a contestazioni, ma [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

La Pat. Sovrana 1817. art. 15° ordinava
di portare a pubblica notizia i risultati
di ciascuna estima, non gli elementi
da cui deriva la stima.

Ma la Pat. 1818 chiamava a sedere ed
operare nella giunta promiscua di
veneti, e di Lombardi, e la commissione in
ogni Provincia [illegible] le
che invigilasse nei lavori, e negli operatori
Sicchè fosse eseguito poteva essere forsi
anche inutile la pubblicazione, mentre
avendo tutti chi difendesse i loro interessi,
la pubblica fiducia non avrebbe sospetto,
Ma tutto inverso si operò. – Dunque occorre
provvedere

osservando la differenza fra le due Provincie
Lombarde in nuovo censo non si fecero
reclami come dalle Venete

Rispondesi che quelle Lombarde
confessano essere trattate in miglior modo
delle Venete, ed anzi essere state
in corso d'opera riformate le loro stime.

Continua le Risposte da parte [illegible]

[illegible]

III Giunta )

La [illegible] Prov. di Vienna [illegible] [illegible]
[illegible] aveva prodotto [illegible]
al [illegible], in cui ~~[illegible]~~ rammentando
la [illegible] degli estimi, la [illegible] dei prezzi,
la [illegible] dei gelsi, e nel tempo stesso [illegible]
[illegible] ; [illegible] l'operazione [illegible]
con [illegible], [illegible] [illegible]
e [illegible] della [illegible] [illegible]
estendersi a tutte le parti dell'operato e [illegible]

I. ~~[illegible]~~ – [illegible] la perequazione
[illegible] [illegible] dell'estimo milanese
[illegible] all'opera Sabbatini [illegible]
in Milano 1831, in cui a pag. 131
sostiene essere ottenuta dalla provincia
costante di [illegible] [illegible]
milanese il [illegible]

II [illegible] la [illegible], e il [illegible] dell'
operato, della pubblicazione [illegible]

Dal [illegible] rimesso alla Giunta
con [illegible] 25 aprile 1[illegible] [illegible]
e la giunta risponde 8. maggio

Sulla I – perequazione
riportasi a quanto aveva detto nel II

Sulla 2a [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] catasto, necessaria [illegible]
[illegible] incompleta della [illegible] di [illegible]
[illegible]
Quanto ai prezzi [illegible] il [illegible]
[illegible] II, e richiama [illegible]
[illegible]

Sulle [illegible] dice [illegible] quello del
milanese, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
dell'[illegible] 29 genn. 1759, e dice
[illegible] giusta [illegible] 25 [illegible]
nella pubblicaz.

Sulle [illegible] non [illegible] giacchè
la [illegible] [illegible] nel [illegible]
[illegible]

Sulla [illegible] proporzionalità [illegible]
[illegible] quando [illegible]
[illegible] la proporzione

Decreto
Risposta della Giunta
26 giugno 1838 N.° 1899 b.
alla Deleg.ne Prov.e di Cremona
sopra il reclamo della poss.e di Stagno

1.° vero che per la risposta Gov. 19 febb.° 25 — (circolare fin da quando)
nella stima della Prov. Lomb. erano
da eseguirsi — dovevano adottarsi le
massime che servirono di base al
censo della Prov.e Lombarde
in ciò segnatamente che si riferisce
all'assegnaz.e dei prezzi normali
che dedursi si inferirsi i simili
vero che quei prezzi e dedotti furono
li riportati nella circolare (fin da
2 agosto 1826 — (fin da quando)

Nella quantità dei prodotti
fermati avendo i catasti della prop.
del Prospetto di classificaz. già
nel fine trovato regolare

[illegible] a cui furono data la variaz.
per motivi art. 14 del Reg. [illegible]
ed in riforma del precedente
pareggiamento come 11 Reg. [illegible]

Perciò i prezzi non possono
essere realmente della tab. rapporto

Dunque si porta
apparente l'intervento
e le proporz. della tab. [illegible]

non sono [illegible] stime stesse
le proporzioni date dalle
come mezzi di paragone
ma non come dati di quantità
reali valevoli per la stima
onde insussist.e il reclamo

Dunque . . . come [illegible]

Stabilito effettuato il calcolo
[illegible] maggio 1838

Rif. Giunta | N. 2015/4

II della gt.

La Cesa con ist.za del Vice Re 20 marzo 39 domanda al Sovrano

1º che la Perequaz.e del Veneto ed[illegible] non abbia luogo fino a che il Censo lombardo non sia ricostituito sulla massima del nuovo
2º che frattanto il tributo sia separato
3º che siano comunicate alla Deleg.e e Congr. gli elementi di base della seguita stima
La giunta = 1839 li 16 aprile n. 21 o 37.
osserva

al 1º ora si tratta di compiere e mettere in attività il nuovo censo – per base di riparto delle imposte tra le Prov. Lombarde; e che misure in corso prima del pareggiamento come fu ordinato dalla Risol. Sov. 16 luglio 39, e dall'art. 23 della Rel.e

quando si tratterà del pareggiamento si prenderanno in consideraz.e le circostanze dei [illegible] per conoscere se sia o no necessario di rifare l'antico sulle basi del nuovo. Deciderà il Sovrano. La giunta eseguirà –

al 2º – il tributo è già in fatto separato, e sta in relaz.e alla Risol.e Sov.a e all'art. 1º

al 3º – si nega che nell'antico censo fossero comunicate le minute – si allega una Risoluzione 20 X.bre 1776 che lo conferma

Produce un [illegible] della [illegible] 1726 [illegible] di [illegible] e di Regola

Produce un'[illegible] della [illegible] alcuni alega il Regol.o 7 [illegible] 38 [illegible] alega le [illegible] sulle stime alcuni [illegible]

Produce un voto del [illegible] presso di essa giunta in data 1 aprile 39 –

Dopo lunghe e stimolanti [illegible]

Concluda che nulla si deve comunicare che tutto ciò che ha fatto la giunta [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] forse impropriamente smentita –

vedi [illegible] 79, 81 relativi decreti della giunta antica che attestano [illegible] [illegible] di sentimenti di [illegible]

Risp. Giunta I ) La Giunta — N. 2015/4 1898 = 22. genn° sopra relazione della C. C. Veneta [illegible] prezzi diretto al [illegible]

osserva

essere le domande della C. C. [illegible] [illegible] quanto [illegible] ulteriori [illegible] in base al Risp. 7 febb. 98 e dell'importanza delle [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible], ed istruzioni in argomento sulle variazioni introdotte nel nuovo censimento in confronto del milanese relativamente ai Prezzi

ai [illegible] Gelsi

al modo di [illegible] [illegible] comunica pel rispetto tributario le [illegible] superiori approvazioni emanate intorno a quei punti

A. Disp. aulica 21. Xbre 1833 N. 2268, con cui riconoscendo la necessità di variare i prezzi (in generale) } parlò [illegible] fa [illegible] della Giunta. 53

B — Disp. aulica 8. maggio 32 N. 1439 – 740, [illegible] portante la Sovrana Risoluzione 28. aprile precedente con cui venne approvata la proporzione della Giunta intorno ai Prezzi }

C — Decr. ~~aulico~~ [illegible] 9. febb. N. 15506 } nel mentre conferma dovesi mantenere il sistema del [illegible] Milanese, vi [illegible] [illegible] lasciando poi [illegible] al giudizio della Giunta sul modo di censire i gelsi

e questo giudizio sotto diversa [illegible] [illegible] [illegible] nel [illegible] Milanese

D) Disp. aulica 11. agosto 1837 N. 3179 portante la Sovrana Risoluzione 3. agosto [illegible] con cui venne approvata [illegible] [illegible] pel censimento dei fabbricati [illegible] [illegible] [illegible] Giunta 28 genn. 1827 — } ~~[illegible]~~ ordina che il censimento dei fabbricati pel nuovo catasto nel [illegible] debba mandarsi ad effetto in conformità dei principj proposti dalla Giunta [illegible] [illegible] [illegible] del [illegible] Milanese e fatto dipendere dalla [illegible] e da Giunta [illegible] di [illegible] 500 53

viene poi giustificando qualche variazione, ma in [illegible] [illegible] [illegible] Bergamasco (Disp. del Regno) [illegible]

E — Risol. Sovrana 16 luglio 35 [illegible] dal Disp. aulica 31 d. } ordina l'attuaz. parziale di [illegible] [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ed opera [illegible]

Prodotti dommanda [illegible] in base alle

lagnanze [illegible] delegaz. non essere

rilevanti a base di stime li denunziati

onde stabilire i dettagli dai quali

risultino le differenze

osserva che [illegible] denunziata [illegible]

Al classamento, [illegible] [illegible] aggiungevan

ad classamento =

rilevanti i prodotti e fitti opposti

come [illegible] di paragone [illegible] la [illegible]

tutto quanto [illegible] di [illegible] stime

fu rilevato opportunamente dagli stimatori

Dove [illegible] però [illegible] egualmente

[illegible] corrispondenti [illegible]

stime. Se non lo fossero avrebbero

[illegible] di errori o nel classam. e

nelle stime — [illegible] la classific. fu [illegible]

[illegible]. Dunque le stime [illegible]

non hanno dati identici, [illegible]

proporzionali. [illegible] ragione

di [illegible] confronti

Dunque l'intervento delle delegaz.

censuarie, e le loro deposizioni

furono di pura forma

Dettagli delle stime, di cui pag. 73 del [illegible]

osserva

Le indagini dei Periti operatori [illegible] erano

dirette a confronti al tavolo e sul luogo

dai rispettivi loro rilievi — si restringevano

ad esami, e discussioni verbali fra stimatori,

e non presentano documenti scritti.

[illegible] le minute di stima, come

le avevano chieste le delegaz. censuarie

cui furono negate, avvisa che il [illegible]

7. [illegible] 29 non incarica le [illegible]

di una revisione delle minute di stima

[illegible] il loro esame soltanto delle

tariffe, [illegible] [illegible] delle [illegible]

Solo le delegaz. censuarie potevano giudicare

[illegible] delle tariffe [illegible]

erano atte a giudicare [illegible] conoscere

di fatto, [illegible] sarebbero nemmeno colle minute

E meno quindi [illegible]

Le minute di stima [illegible] fondate su dati [illegible] prove

[illegible] delle Giunte

All'epoca del [illegible] non furono

comunicate alle [illegible]

la [illegible] 1817 [illegible] di [illegible] i risultati

[illegible] di [illegible]

assicura la relaz. [illegible] 1750 p. 128

che la prima Giunta obbligò i Periti

Stimatori di [illegible] Giunta

in [illegible] delle loro operaz.

[illegible] in buona forma la giustific.

del modo [illegible] nelle loro

operaz. procedendo

[illegible] ([illegible])

[illegible]. [illegible]

risposta del [illegible]

[illegible] comunicazioni —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

800

[illegible]

Decreto 12 marzo 1808
fissa l'Estimo dei Dipp. Veneti
a sinistra dell'Adige ——— £ 90,898,242 —

Passariano 23,336,872 —

Molti reclami elevaronsi da tutti
li dipartimenti, contro tale
attribuzione non corrispondente
alla forza intrinseca, né comparativa
delle Provincie. Dei Reclami
la [illegible] tanto più giusti quanto era
il conseguente tributo, [illegible] stata la ripartizione
[illegible]

Il Passariano gravatissimo al confronto di tutti
e sopra reclami, con Decreto 8. maggio 1809
l'estimo fu ridotto da 23336,472 a £ 21,000000
un tale ribasso non era sufficiente ad equilibrarlo
e sopra nuovi reclami,
con Decr. 25 agosto 1811 ridotto a £ 17,866050. —

cessato il Governo Ital.
reclamo Passariano
[illegible] (n. 2. 64)
con decr. 26 giugno
1814 ridusse l'est.
a £ 11,180,659
e pel 1815 [illegible]
11,121,203

Nè con ciò si fu tolto il dispositivo
di una eccessiva valutazione
comparativa del dip., [illegible]
d'altronde insufficienti di [illegible]

Nè meno appoggiati erano i reclami
degli altri dipartimenti —

Bacchiglione ridotto — £ 20,822,691
Brenta il più gravato dopo il Passar. ridotto a 13,089,148
Piave (infelicissimo dip.) ridotto a £ 1,842052 —
Tagliamento ridotto a 16,924,697 —
Adige modificato per variazioni
territoriali ——— £ 14929,253 — [illegible] sopra nuovi
reclami minorato 2551,800
— 14377,453

Adriatico — lasciato in riserva

Polesine — minorato di £ 546,794

Queste rettificazioni furono esclusivamente
sviluppate nelle [illegible] del governo
[illegible] nel 1814 — 1143415
5940

16 genn^o 1805
(strumento)

prescrive norme
giuste di riparto

19 g^o governo
provv.^e del friuli
richiama
l'esempio

Guerre ~~in italia~~ nel Veneto

1796 a 1800 – 1805 – 1809 – 1813 – 1866

Imposizioni straordinarie
del governo austriaco 1797 a 1806
distribuite in varj modi sopra
ogni sorte di possessi, di rendite, di fondi,
di capitali

Per l'esazione e compensazione degli arretrati
il Prefetto del Passariano con ordinanza
6 agosto 1807 N. 422 Pris. ordinava
ai comuni del paese di versare fra
residui delle rate ed imposte
arretrate anteriori al 1806
prefiggendone i termini
La comune rispondeva 6 8bre 1807
mediante il dettaglio delle requisizioni
e trattati

Successa al Veneto governo coi primi
dell'anno 1797 un aut. provv.^e che
durò fino ai primi genn.^o 1798
il gov.^o austriaco coi metodi molteformi
suoi continuò l'azione dal suo
ingresso genn.^o 1797 fino al gastigo
mesi genn.^o 1805

1797 – 5 giugno
" 27 "
" 30 luglio
" 28 agosto
" 30 "
" 3 7bre
" 14 "
" 4 genn.
" " "
" 30 "
1798, 16 luglio
1799 21 agosto
1800 = 16 genn.
10 febb.
(in seguito alle vicende politiche avvenute)

1801 = 16 genn.
1804 = 17 "
1805 = 30 "

NB
~~All'attribuz. delle imp. prov.)
Venezia come fosse allora
confronto di Venezia decaduta
con Milano florida capitale~~
Tutti gli uffici sempre più
incrementavano! !!
era un errore!

Venezia it. L. 4,429,939.3 = 1808
9,797,091.3 = 1815
10,768,040. = 1866
1846 = aust. L. 22781348
Milano it. L. 4,742,781. – aust. L. 189711
[illegible] 556,193. –

[illegible]

[illegible]

113,28125
12250,000
566406250000
22656250
22656250
11328125
1387,6,953,1250000

14,663,121 12250000
6125044 3
8,329,072
98670984
90898441
47725442

6,767518
12250,000
383759
1535036
1535036
7676918
767518
9402,1

767518
383759
9279592.50
927959.25
463979.75
10,[illegible]

757518
12250000
378759
1515036
1515036
757518
9279,595,50,0000

[illegible] al [illegible], il Governo si occupò di equiparare le Prov. Ven. a [illegible] delle [illegible] nella entità del tributo [illegible] negli altri Paesi componenti allora il [illegible] trovavasi però affatto diverso il Censo Lombardo

Riparto Veneto

Imposta fissata pel 1806 col Decr. 15 Lugl.o di annue £ 12,250000 milanesi = £ 9,279,595.50

ripartiti a proporzioni prefettive

Legge di finanza per l'anno 1807 – data 12 genn.o fu prescritto

la confezione del Catasto generale del Regno

che si [illegible] a dire la continuazione negli altri dipartimenti del Censo Lombardo – con metodi uniformi

E riserbato di stabilire in seguito l'estimo provvis. di [illegible] bimestre [illegible]

di [illegible], calcolati intanto [illegible] 2300000

13,800,000

Tutte le susseguenti [illegible] determinaz. relative al Censo ebbero per iscopo di estendere a queste Provincie il Censo Milanese

[illegible]

La cifra della sentato non è
di alcun uso ai giusti (nell'intento)
che paghiamo [illegible] sulla espressione
dei rispettivi estimi locali
La cifra medesima è puramente
[illegible] letterale

Brescia — [illegible]
Bergamo — [illegible]   [illegible]
Sondrio — [illegible]
Cremasco
mantovano

Altra e importantissima delle cause
onde praticato [illegible] la sorte
economica della Provincia [illegible] furono
le esorbitanti imposte prediali, stabilite
per loro stessi approssimati, e perciò [illegible]
sopra un estimo [illegible] al confronto
d'altre Provincie che [illegible]
[illegible]

5.19
20
05,8°

in ogni tempo)
lo è stato

Rimo

Si reclamava
perchè ~~[illegible]~~
la stima [illegible] con principii ~~[illegible]~~ identiche
~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~ tosto compiuta, essendo proporzionale
nell'interno d'ogni
comune, d'ogni
provincia
= sarebbe spettata base alla perequazione
[illegible] provincia solo addizionale
ma le basi vennero alterate

[illegible] (Stimatori)

Il censo mancava di un egual regolare
aveva [illegible] differenti [illegible] corpi d'estimo
nel 1815 [illegible] ad una imposizione di [illegible] di [illegible]
il quale [illegible]

La cifra dello scudato non è
d'alcun uso ai censiti (nel Veneto)
che pagavano ~~[illegible]~~ sulla espressione
dei rispettivi estimi locali
La cifra medesima è puramente
ideale, onde può essere surrogata
da qualunque altra
Cassa della commissione sopra la entità
dell'imposta allottata a ciascun
dipartimento istituita nei diversi
corpi d'estimo di procedere al riparto
senza bisogno della [illegible]

5.20
5.29
20
105,80

Dei trasporti d'estimo

Li Contribuenti hanno già sostenuto
le spese degli atti da cui dipende
la mutazione di possesso.
Il trasporto interessa più l'Erario
che viene a conoscere prontamente
il debitore dell'imposta, ...... (che già in ogni tempo e ancora lo è il fondo)
di quello sia il privato, che dai
Registri pubblici non riporta
veruna prova di proprietà
e possesso in via civile
Perciò le spese di petizioni ~~di trasporti~~
e tasse per trasporti
sono ingiuste —

808
stivo
suale

1333.
Com
ro
mva
di
modi;
mi
e im
latto
l'im
ante
lla
le
re,
to
ario
tto
sono
ino
ne
o.

te

dia
ma
to,
no
e

Leggi Venete portanti
Limiti all'ingrandimento di possidenze de' Corpi morali religiosi  F.I. 34 6,10,8

Queste Leggi tendenti ad impedire un maggior ingrandimento dell'asse Ecclesiastico negli Stati Veneti, furono emesse forse ad imitazione di Mosè, il quale facendo pubblicare che nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii: avea insegnato che anche la pietà dovea avere i suoi confini.

## Parte Maggior Consiglio

### 1767: 10 Settembre

### In Pregadi

Con moltiplici Leggi, e particolarmente con quelle dell'anno 1333. 24 Settembre, 1536 ultimo Decembre di questo Maggior Consiglio, e con l'altra 1605 26 Marzo del Senato si procurò d'impedire, che li Stabili di questa Città, e Stato nostro non vadano, non cadano negli Ecclesiastici, e Cause Pie per via di Legati, Donazioni, Obbligazioni, Alienazioni, o per altri modi; al qual oggetto fu in allora deliberato, che li predetti Beni Stabili fossero venduti, ed il tratto di essi dovesse essere impiegato nelle pie ordinazioni. Ma l'esperienza avendo fatto conoscere, che la norma di quelle Leggi non produsse l'importante effetto di cui contemplato, qual è quello di mantenere la proporzione de' Corpi sommamente necessaria alla quiete, e al buon ordine di ogni Stato, e di preservare le fortune delle Famiglie Secolari, base principale delle forze, e della felicità d'ogni Principe, la prudenza del Senato trovò quindi col suo Decreto 12 Aprile 1766, che si rende necessario di aggiungere più efficaci presidj alla materia. Con l'oggetto pertanto salutare di trattenere quel rapido corso, ove tendeano, e sono avviate le sostanze de' Laici, e d'impedire il danno gravissimo che ne deriva al servizio di Dio Signore, e al bene della Nazione dalla sproporzionato ingrandimento degli Ecclesiastici, e Luoghi Pii.

Primo. L'anderà Parte, primo, che salve le altre Leggi alla presente non repugnanti, li Fondi, Beni, Capitali, e Pro di Zecca, Affitti, Censi, Rendite, ed Emolumenti stabili di qualsivoglia natura, i quali ora sono posseduti dalli Sudditi Secolari, in avvenire sotto qualunque forma di Testamento, Codicillo, Legato, Successione, Donazione Intervivos, Contratto, Affittanza, Consolidazione, Livello tanto perpetuo, quanto francabile, o sopra la vita, Convenzione, Transazione, Concambio, Acquisto, Enfiteusi, Prelazione, Scrittura, ne meno col mezzo di Procuratori di S. Marco, di Scuole grandi, di Sacerdoti Secolari, o di altre

Commissarie, Persone, e Collegj Laicali, o in altro alcun altro imma-
ginabile modo niuno eccettuato non possano senza permissione del
Senato nel modo, che verrà espresso nell'Articolo settimo, esser lascia-
ti, donati, venduti, cessi, o trasferiti in Opere, e Cause Pie, Chiese,
Benefizj, Comunità, e Case Religiose, Comende, e Titoli di Ordi-
ni Militari, Collegj Ecclesiastici, Frati, Monaci, Monache, Chie-
rici Regolari, Preti Regolari, Seminarj, Scuole, Conservatorj,
Congregazioni, e altri Luoghi Pii, e Compagnie Laicali, sotto
qualunque nome introdotte, o che ottenessero grazia d'introdursi.

Secondo. Non possano parimenti tali Beni, Frutti, e Rendite Stabili,
o Capitali, e Prò di Zecca per verun modo, tempo, e quantità es-
sere ipotecati, obbligati, e corrisposti ai detti Corpi, e Persone Eccle-
siastiche, ovvero ad Opere, e Cause Pie sotto qualunque titolo,
causa, e nome, le quali tutte si abbiano per espresse, e compre-
se nella presente Legge.

Terzo. A questo fine s'intenderà caduca, irrita, nulla, e di niun vigo-
re ogni Disposizione, Istromento, Testamento, e Carta la qua-
le non avesse ancora ottenuta l'esecuzione, e fosse effetto
contrario alla presente Deliberazione, alla qual Legge
s'intenderanno pure soggetti li casi per la sussistenza degli
Eredi Laici non ancora verificati, abolindo questo Consiglio
con la sua Sovrana Autorità ogni vocazione, azione, o ra-
gione, che a chiunque potesse competere e che contraria fos-
se alla presente Deliberazione.

Ommissis.

Nono. Si dichiara, che ogni, e qualunque spiegazione, che dar si vo-
lesse alla presente Legge ne' casi dubbj spiegare si debba
favorevolmente al Laico ad oggetto, che riceva più beni-
gna, ed estensiva interpretazione.

Ommissis

E la presente non s'intendi presa, se non sarà posta, e presa
nel Maggior Consiglio.

1767. 20. Settembre

Fu posta, e presa nel Maggior Consiglio.

Pietro Giambatta Segret.

nici
vitra
noti:
tutto

ria
ab.,
dar
ne
tta
er
lo

lo
or
[illegible]
lla

F. Panapeli 1002

# Decreto del Senato

## 1605 26 Marzo

## In Pregadi

Essendo stato altre volte provisto intorno all'Alienationi de' Beni Laici alli Ecclesiastici, overo ad Pias Causas, che sono situati in questa nostra Città di Venetia, et Dogado, e convenendo per li rispetti molto ben noti a questo Consiglio, che la medesima provisione sia fatta anco in tutto lo Stato nostro.

L'anderà Parte, che senza derogar all'altre Parte prese in questa materia alla presente non repugnante la Provisione, et Deliberatione del 1536, nella qual è dichiarito, che nessuno possi lasciar, donar, et obbligar Beni in perpetuo, come è espresso in essa Parte, ma che passati li due anni debbano essi Beni esser venduti, et il tratto, che di ragion aspetta con li Ordini, et Regole contenute in essa Deliberatione debba haver luogo, et esser inviolabilmente esequita, et osservata anco in tutto lo Stato nostro, et di più sia aggionto, et fermamente deliberato, ch'alcuno così in questa Città, come nel Stato nostro non possa sotto qualsivoglia colore, o pretesto vender, donar, o quovismodo alienar alcuna sorte di Stabili, Possessioni, o altri simili Beni a persone Ecclesiastiche, se non con licenza di questo Consiglio proposta per la maggior parte di tutti li Ordini, et presa con la medesima strettezza de' Voti, che si ricerca quando si vogliono alienar Beni della Signoria nostra, et ogni Vendita, o Alienatione, che per qualsivoglia modo fosse fatta contra l'ordine sopradetto s'intendi nulla, et di niun valor, dovendo essi Beni esser venduti, et il terzo del ritratto sia della Signoria nostra, un terzo del Magistrato, che farà l'esecutione da esser diviso secondo l'ordinario con li Ministri loro, et l'altro terzo del Denontiante, se vi sarà, et non vi essendo vadi alla medesima Signoria nostra con la medesima pena delli Nodari, ch'è espressa nella sopradetta Parte del 1536., et la esecutione della presente per quello tocca alli Beni di questa Città, et Dogado sia commessa a Dieci Savj a Rialto, et per li Beni di tutto il nostro Stato sia commessa a quelli Rappresentanti nostri, nella giurisditione de' quali sarà fatta la transgressione.

# Decreto del Senato

## 1451 - 23 - Decembre

Si quis possiderit in futurum per annos 50. continuos, et solverit unam certam Pensionem uniformem continuam, licet non appareat an de jure Livelli, vel Locationis solverit, nec de hoc constare possit per formam publicam, aut alio modo, aut presuntione, quod in tali dubbio intelligatur quod talis persona solverit jure Livelli, et quod ex talibus continuis solutionibus uniformibus presumatur esse Livellus, et sic possit, et debeat investiri de eo, ut Livellarius.

Item quod illi, qui recognoverint aliquid ab Eclesia per spacium 40. annorum sub uniformi pensione, debeant investiri ab ipsis Eclesiis sub forma supra dicta, prout jus disponit.

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Per uso di affrancare le annualità perpetue verso luoghi Pii

# Terminazione esecutiva del Decreto del Senato 1768. 12. Marzo
## 1768. 8. Aprile

Ha conosciuta il Serenissimo Maggior Consiglio colla Sovrana Legge 20 Settembre 1767. la necessità di preservare le sostanze de' Sudditi Secolari dagli ulteriori acquisti degli Ecclesiastici, e Luoghi Pii, e ne ha stabilito con quel vero spirito di pietà, e di giustizia, da cui sono animate le massime, e le direzioni della Repubblica Nostra, quel maturo provvedimento, che ha riputato sufficiente ad allontanare il pericolo de' mali estremi. Col fine pertanto di mantenere inviolata la sua esecuzione, e di prevenire gli arbitrj, e le delusioni, che potrebbero facilmente esser commesse nelle Affrancazioni, e nelle Reinvestite de' Capitali, che la Legge stessa ha trovati già coperti da legittimi Titoli, e Istromenti a credito delle mani Morte, l'Eccellentissimo Senato col suo Decreto 12 Marzo decorso addotta la massima, che li Corpi Laici delle Città, e Territorj sudditi, da destinarsi tra li più regolati, ne debbano assumere l'incombenza della direzione, e libera reinvestita, appoggiando a queste due Magistrature la cura di estenderne, e far note con articolata Terminazione le indicate regole di facile disciplina, e di semplicità di metodo: onde assieme colle Pubbliche providenze restino salvi gli oggetti della Giustizia, non sia diminuito nelle Provincie il Capital nazionale, e si mantenga quella circolazione del danaro, che è conosciuta necessaria alle moltiplici, ed importanti loro esigenze. Dato però il dovuto esame alla materia, alli suoi varj, e gelosi rapporti, ed alle perniciose conseguenze, che potrebbero derivare al pubblico ed al privato interesse, così dalla giacenza infruttuosa dei Capitali predetti, quando sono depositati, come dall'arbitrario impiego, e disposizione, che venisse fatta a talento da' Proprietarj, ovvero dai Corpi Direttori, hanno Sue Eccellenze estese gli ordini seguenti per norma generale delle Reinvestite, con la vista paterna di conciliare gli oggetti del comune economico bene.

I. Tutto il danaro proveniente da Affrancazioni di Capitali, che prima della Legge 20 Settembre 1767. del Serenissimo

Maggior Consiglio, sono stati con legali, e giusti Contratti dati a Censo, o Livello dagli Ecclesiastici, Luoghi Pii, Opere e Cause Pie, niuno eccettuato, delle Provincie suddite ai Secolari, Comunità Regolari, e Luoghi Pii, debba di volta in volta essere depositato dal Debitore nelle respettive Casse de' Monti di Pietà, come si è sin oggi utilmente osservato. Senza il qual Deposito non possano farsi in avvenire Istromenti, o Carte di Affrancazione, e di estinzione, e nemmeno di Reinvestita, o Subingresso, che altrimenti si avranno per illegittime, nulle, e di nun vigore: dovendo in esse Carte esser sempre nominata, e registrata la Copia di partita del Monte, onde consti con sicurezza, che il Capitale fosse investito a legittima Censo, o Livello prima di detta Legge.

II. Il denaro, che di questa natura fosse, o venisse depositato ne' Monti, debba essere di volta in volta notificato dal Depositante, e dal Cassiere, o Tesoriere del Monte alli Corpi Pubblici destinati; perchè riconosciuta prima dai medesimi Corpi la identifica qualità, e quantità, possa essere impiegato col loro mezzo, ed interveento in estinzione di altri Capitali passivi Istromentali, che effettivamente sussistessero a pesi dell'Ecclesiastico, o Luogo Pio proprietario, e con Istromenti parimente di surrogazione, e subingresso ne' Monti di Pietà, in Fondachi pubblici, ed anco in Persone Secolari dello Stato Nostro, ricevendo a nome proprio le obbligazioni, e le ipoteche de' Beni; purchè in questi particolari casi non segua altro cangiamento, che quello del Debitore nelle stesse misure, e la traslazione dell' ipoteca; previo però sempre l'assenso ancora in scritto del Corpo Ecclesiastico, o Luogo Pio proprietario, e previo l'esame de' fondamenti, e la relazione giurata da farsi dalla Persona Legale infrascritta per le dovute cauzioni; restando espressamente proibito l'aggiungere, e trasferire nel Laico somma alcuna oltre la depositata, ed oltre quelle, che la Legge 20 Settembre 1767 ha trovate in circolazione de' Laici; altrimenti ogni eccedenza sarà vindicata cogli ordini prescritti da essa Legge etc.

VI. E perchè le cose procedano senza molesti ritardi, con facilità di metodi, con disciplina uniforme, e colla possibile comune soddisfazione, dovrà farsi dai Corpi qui sotto descritti la deputazione di Soggetti sudditi Laici tra li più onorevoli, e accreditati, col nome di Deputati, ovvero Sopraintendenti alle Cause Pie, i quali attendano a questa gelosa incombenza, in quel numero, per

quel tempo, e con quegli obblighi di contumacia, di abitare in Città, colle discrete mercedi per li Ministri ad esso Offizio inservienti, e con quelle altre avvertenze, che paressero convenienti alla propria rispettiva conformazione, e disciplina; dovendo però immediatamente rassegnare a questo Magistrato de' Revisori, e Regolatori dell'Entrade Pubbliche le regole, che ne fossero divisate, perchè passino quindi alla notizia, ed approvazione dell'Eccellentissimo Senato etc.

VIII. Caduti poi sotto i Pubblici riflessi gli aggravj introdotti sopra i Fondi Secolari colla illegale obbligazione, e vincolo di perpetuità espressamente contraria alle Leggi del Serenissimo Maggior Consiglio 1536. ultimo Decembre, e dell'Eccellentissimo Senato 1605. 26 Marzo, sarà lecito ai Possessori di affrancare, e liberare cogli stessi ordini sopra enunziati i proprj Beni, e Facoltà da qualunque obbligo di Legati, Censi, Pesi, e Corrisponsioni di ogni genere, e nome verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie con qualunque marca di perpetuità instituite sopra Fondi, e ragioni Laicali dopo l'anno 1536. nella Dominante e Dogado, e dopo il 1605. nelle altre Provincie, ove non fosse Statuto anteriore; avendo la pietà insigne dell'Eccellentissimo Senato col Decreto 12. Marzo passato voluto discendere alla grazia particolare di restituire le instituzioni predette all'osservanza delle Leggi, in luogo di sottoporle ai rigori del Fisco minacciato dalle medesime.

IX. Acciocchè siano anco possibilmente prevenute le difficoltà, le fraudi, e le controversie, che potrebbero insorgere all'occasioni delle permesse francabilità, ed estinzioni di questa classe, dovrà preventivamente al Deposito, e alla Reinvestita essere prodotto il Titolo originario della Causa Pia alla naturale conoscenza degli Eccellentiss: Sigg. Dieci Savj sopra le Decime in Rialto, dove colle forme solite del loro Collegio saranno in oltre conteggiati i generi delle rispettive contribuzioni ai prezzi ministeriali correnti, e sopra i medesimi ragguagliato il Capitale a tenore dei proprj metodi; quando però una valutazione diversa non fosse prefissa da qualche Statuto, o Privilegio Municipale, ovvero da patti leciti, e condizioni particolari inserite nei Titoli, e Contratti legalmente effettuati, ai quali non è intenzione Pubblica di derogare.

X. Oltre queste conoscenze e ragguagli, dovranno precedere anco le consuete intimazioni dell'affrancazione tre mesi prima di farsi il deposito del Capitale; e chi ne farà l'effettivo esborso, s'intenderà bensì subentrato nelle azioni, ragioni, e prerogative della

Causa Pia soddisfatta col proprio danaro quanto all'anzianità sopra i Creditori posteriori; ma non giammai nella marca dell'abolita perpetuità. Non s'intenderà per altro tolta la libertà ai proprietarj Capitalisti di fare le Reinvestite medesime nei Depositi della Zecca, quando però dopo il Deposito fatto sopra i Monti fossero corsi due anni senza averle effettuate nelle Suddite Provincie etc.

1768. 22. Aprile

approvata con Decreto dell'Eccellentissimo Senato

Pietro Franceschi Segr.

# Decreto Senato

## 1768. 12 Marzo

## In Pregadi

Ommissis.

Necessaria trovata dunque la circolazione medesima, preso un serio riflesso dato ai riguardi nostri, ed ai rapporti suoi, ed inteso il parere di legali Persone, la maturità di questo Consiglio adotta la massima proposta dalla esperienza, ed aperto discernimento degli Estraordinarj Deputati; che li Corpi Laici delle Città, e Territorj sudditi della Terra Ferma tra li più regolati da destinarsi dal Magistrato di Revisori Regolatori dell'Entrade Pubbliche, conoscitore per l'ispezioni sue della costituzione, e maggiore capacità dei Corpi stessi, debbano assumere l'incombenza della direzione, e libera reinvestita de' Capitali Ecclesiastici caperti da legittimi Instrumenti avanti la Legge 20 Settembre, o che provenissero da Affrancazioni Laiche, che si permettono per liberare li Fondi de' Possessori da qualunque obbligo di Censi, Legati, Pesi, e Corrisponsioni di ogni genere verso gli Ecclesiastici, e Cause, e Luoghi Pii, che sotto nome, condizioni di perpetuità fosse stato istituito sopra Beni, e Facoltà Secolari dopo la Legge 1536 nella Dominante, e Dogado, e dopo quella 1605. nelle altre Provincie dello Stato; con questo, che tutte le reinvestite seguir debbano sempre con l'assenso ancora del Corpo Ecclesiastico, o Luogo Pio Creditore, e con l'esame dei documenti da farsi da proba legale persona respettivamente assegnata da cadauna Città, e Territorio della Terra Ferma a cauzione del Creditore medesimo.

Ommissis.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Norme p. l'affrancazione d'annualità perpetue verso luoghi pii

# Terminazione Magistrato X Savj, e Deputati Estraordinarj Aggiunti.

## 1768. 18. Gennaro M. V.

Conoscendosi dagli Eccellentissimi Signori Dieci Savj, ed Eccellentissimi Signori Deputati Estraordinarj aggiunti al Collegio medesimo dei Dieci Savj sopra le Decime in Rialto li pericoli, che sovrasterebbero dal lasciare abbandonati alla sola memoria, ed alla voce del Ministero li metodi comandati da tenersi sopra la licenza stata concessa nelli Capitoli ottavo, nono, decimo della Terminazione 8. Aprile passato degli Eccellentissimi Revisori, e Regolatori dell'Entrade Pubbliche, ed Eccellentissimi Signori Deputati Estraordinarj aggiunti suddetti approvata dall'Eccellentissimo Senato ai Possessori dei Fondi Secolari di affrancare, e liberare li proprj Beni, e Facoltà da qualunque obbligo de' Legati, Censi, Pesi, e Corrisponsioni d'ogni genere, e nome verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie, onde ogn'uno abbia presente la norma da seguire, non succedano arbitrj, e si mantenga in una inalterabile disciplina la tanto utile, ed importante esecuzione medesima nelle parti, che riguardano la naturale ispezione del detto loro Collegio, sono devenuti allo stabilimento de' seguenti Ordini da doversi osservare.

Primo. Doverà il Fiscale del Collegio nostro ogni volta, che sarà per nascere il caso di dette affrancazioni, ed estinzioni esaminare diligentemente il Titolo originario di cadaun Legato, Censo, Peso, Mansionerie, Aggravio, e Corrisponsione di qualunque genere che il Possessore, o l'Acquirente del Fondo, o ragione Laica vorrà affrancare, ed estinguere in ordine alla facoltà accordata dalli Capitoli ottavo, nono, e decimo di detta Terminazione verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie suddette, e di volta in volta riferire in iscritto alli N. N. H. H. Deputati alle Vendite la cognizione, che averà fatta, onde con positivo Atto da seguirsi sotto la relazione stessa dai medesimi Deputati alle Vendite apparisca ammessa l'istanza, e comandato il ragguaglio del Capitale, che doverà esser depositato coi metodi espressi in detta Terminazione per la Terra Ferma nei rispettivi Monti, e nella Cassa dell'Eccellentissimo Provveditor Ori, ed Argenti in Zecca per la Dominante, e Dogado, i quali Atti doveranno esattamente restar conservati in

Polizze numerate e distinte a Territorio, e per Territorio, ed esserne data copia alle Parti le quali eseguito il Deposito del Capitale ragguagliato per tal modo s'intenderanno sciolte da ogni obbligo ulteriore, e legittimamente quietate, ed assicurate nel loro esborso. —

Secondo. Li prezzi ministeriali correnti nelle Biade, Vino, Oglio, Cere, e d'ogni altro prodotto, e genere saranno descritti sopra una Tabella a stampa, la quale sarà appesa in detto Eccellentissimo Collegio ad universale notizia

Terzo. Sopra li detti prezzi ministeriali calcolata ogni cosa in danaro, e così parimente sopra l'aggravio, che fosse di soli pezzi contanti, averà a restar ragguagliato il Capitale dell'aggravio medesimo a ragione del quattro per cento per li Beni situati nella Dominante, e Dogado, ed in ragione del cinque per cento per quelli posti nella Terra Ferma tutta, quando però una valutazione diversa non fosse prefissa da qualche Statuto, o Privilegio Municipale, ovvero da patti leali, e condizioni particolari inserite nei Titoli, e Contratti legalmente effettuati, come nel Capitolo nono di detta Terminazione 8. Aprile, ai quali deverà aversi relazione

Quarto. Al caso poi si professasse smarrito il Titolo dell'aggravio da affrancarsi, saranno abilitati gl'interessati a poter eseguire la prova del Titolo medesimo anco con altri documenti legali, e sufficienti, che facciano prova, che l'aggravio medesimo abbia avuto la sua origine posteriormente all'anno 1536. rispetto alla Dominante, e Dogado, e rispetto alle altre Provincie dopo il 1605. quando però un tempo anteriore non fosse indicato dai respettivi Statuti, ai quali deverà riportarsi, dovendo la prova stessa essere conosciuta con l'ordine prescritto nel Capitolo primo della presente Terminazione, e non costando del Titolo, come neppure d'altra prova indicante l'origine dell'aggravio, deverà la Deputazione alle Vendite di detto Eccellentissimo Collegio far seguire intimazioni all'Ecclesiastico, o Luogo Pio, perchè entro entro il termine di mesi tre abbia a produrre il Titolo d'esso aggravio; spirato il qual termine, e non prodotto il Titolo medesimo s'intenderà l'aggravio affrancabile, cosicchè si potrà da cadaun interessato farne l'affrancazione, e l'estinzione, nascendo Laico ogni fondo; regola questa, che di già fu comandata a tenersi dall'Eccellentissimo Senato con suo Decreto 7 Settembre 1759. anco nella vendita de Beni Stabili etc.

Z. Antonio Da Riva Deput. Estr. Agg.
Andrea Querini Deput. Estr. Agg.
Alvise Vallaresso Deput. Estr. Agg.
Z. Alvise Mocenigo ai Dieci Savj Deput. alle Vendite.

Lunardo Dolfin ai Dieci Savij Deputato alle Vendite.
Giacomo Marcello ai Dieci Savij.
Pietro Contarini ai Dieci Savij.
Augusto Zacco ai Dieci Savij.
Claudio Avogadro ai Dieci Savij.
Giustin Donà primo ai Dieci Savij.

Pietro Franceschi Segr.
Francesco Antonio Zanetti Nod.

Addì 11 Gennaro 1768.

Pubblicato sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

Seguano li Prezzi

Prezzi delle Biade, Vino, Legumi, Fieno, Strame, Legna, Carne Porcina, Pollame, ed altre Rendite da doversi ragguagliare nelle affrancazioni da farsi de' Legati, Censi, Pesi, e Corrisponsioni da ogni genere, e nome verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie.

In relazione al Decreto dell'Eccellentissimo Senato 11 Gennaro 1768.

| | |
|---|---|
| Il Formento a ragion di Staro Veneto D. 2 e mezzo cor. da L. 6. 4 | L. 15:10 |
| Il Vino al Mastello | 6: 4 |
| Il Formenton al Staro | 6: 4 |
| La Spelta al Staro | 9. 6 |
| Li Fasoli, Lente, e Cesara al Staro | 12: 8 |
| La Segala al Staro | 9. 6 |
| La Vena, ed il Miglio al Staro | 6: 4 |
| La Grana al Staro | 7:15 |
| Il Fieno al Carro Trevisano | 24:16 |
| Il Strame al Carro Trevisano | 12: 8 |
| Il Canevo alla Libbra | :12 |
| Il Lino alla Libbra | :16 |
| La Carne Porcina al Cento | 40:— |
| Li Ovi al Cento | 4:— |
| Le Legna al Passo | 8:— |
| Le Fassine al Cento | 3: 2 |
| Li Dindi, e le Ocche al Paro | 4:— |

Li Capponi al Paro ———————— L 3: 2
Le Pollastre al Paro ———————— 2:
Li Pollastri al Paro ———————— 1:
La Cera a ragion di Piazza ———————— :
L'Oglio a ragion di Piazza ———————— :

Francesco Antonio Saruti Nod.

# Decreto del Senato

## 1602. 23. Maggio

## In Pregadi

Essendosi dalla supplicazione hora letta di D. Francesco Zabarella Dott. potuto chiaramente comprender li molti disordini, et inconvenienti, che seguiriano, quando contro l'uso antico, approbato da diversi Giudici fusse permesso alli Padri di Praglia la Prelazione nei Beni posseduti da Laici.

Sopra di che havendo parimente la Magnifica Città di Padova fatto col mezzo del suo Nontio esponer in voce, in conformità della sopradetta supplicazione il pregiudizio, et gravame suo.

Et essendosi all'incontro inteso dalla Scrittura dei medesimi Padri quanto essi hanno voluto addurre.

Ricerca il servitio delle cose nostre per quiete, et consolazione de' Sudditi, che questa materia sia terminata in modo, che non solo nella presente occasione del suddetto Zabarella, ma per sempre in ogni altra de' simil natura non habbia a succeder nell'avvenir diversamente dalla buona consuetudine, et dalli Giudizj in conformità di essa più volte seguiti; però

L'anderà Parte, che li suddetti Padri di Praglia non possano al presente, nè in alcun tempo pretender atione di esser preferiti sotto qualsivoglia titolo o colore nei Beni possessi da Laici.

Nè per ragion di Prelazione, nè per consolidazion di diretto, nè per estinzion di linee de prime Investiture, nè per qualsivoglia altra causa appropriarsi li Beni suddetti. Salve però sempre ad essi Padri le ragioni sue dirette.

Et l'istesso sia, et s'intenda dichiarito, et fermamente deliberato di tutti gli altri Frati, Preti, Hospitali, Monache, Chiese, et altri luoghi Ecclesiastici, cioè di non potersi appropriar li Beni possessi da Laici sotto alcun pretesto di Prelazione come di sopra.

Dovendo della presente dichiarazione esser mandata copia a tutti li Rettori delle Città nostre, a fine, che non abbiano a permetter, che seguano Giudizj contrarj a questa Deliberazione, ma che mediante essa restino li Sudditi nostri liberi, et sollevati da questa indebita molestia, et travaglio

La Questa [illegible]

[illegible]

Permessi di affrancaz.e di [illegible] perpetui [illegible]
[illegible]

# Decreto Senato.

## 1775. 23. Novembre
## In Pregadi.

1779 – 10 Giugno Decreto di Senato, che ordina, che abbiano di restituirsi al corpo laico tutti i beni pervenuti negli ecclesiastici, e quegli sii dopo la Legge 1605

1414 – 16 8bre proibisce le vendite ai Religiosi

1657 – 17 maggio
1659 8 marzo } proibisce le vendite ai Religiosi

1663 – 5. 7bre veder anche questa Legge

[illegible] gl'ostacoli promovano la circolazione del Patrimonio inserviente alle giornaliere esigenze delle famiglie, della Patria, e del Principato. A questo fine si delibera:

Che la Pensione, Cannone, Censo, Legato, o qualsivoglia altra contribuzione sotto qualunque nome, titolo, e causa niuna eccettuata pagata dal Laico con misura sempre uniforme, alle Chiese, Monasteri, Ecclesiastici, ed altri Mani Morte per lo spazio continuato di anni quaranta determinati dalla Parte di questo Consiglio 1651. 23 Decem.

da questa [illegible]

Permessi di affrancaz. [illegible] perpetue [illegible] ... [illegible] ... [illegible]

## Decreto Senato

## 1775. 23. Novembre

## In Pregadi

Alla massima spiegata dal Senato nel Decreto 26 Febbraro 1773 per l'estinzione degli aggravj anteriori alle due Parti 1536, e 1605. corrispondono in pieno modo le dotte, e prudenti riflessioni della Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas, onde verificarle generalmente sopra questi medesimi principj di equità, e proporzione, che furono già stabiliti per l'affrancazione de' carichi posteriori ad esse Parti dai Decreti 12 Marzo, 23. Aprile, e 14 Gennaro 1768; e ciò con l'oggetto di preservare li fondi, e le sostanze nelle Famiglie Secolari, qual base fondamentale delle forze, e della felicità d'ogni Stato: preservazione presidiata con molte Leggi antiche, e recenti dalla Sapienza de' nostri maggiori, specialmente dall'ultima del Maggior Consiglio 20 Settembre 1767; in conseguenza delle Leggi stesse furono con li Decreti antedetti stabiliti li metodi, e li prezzi per l'estinzione degli aggravj perpetui introdotti dopo le dette Parti 1536. ultimo Decembre, e 1605. 26 Marzo. Ma perchè li possedimenti Laici quantunque tutelati dalle medesime Leggi, dall'antica consuetudine, e dal Titolo di prescrizione restano tuttavia involupati in moltissime pericolose confusioni, e generalmente, soffrono un'altro ingombro pesantissimo di carichi anteriori ad esse Parti con grave danno del pubblico, e del privato interesse Perciò necessario si riconosce di aggiungere quelle dichiarazioni, e providenze, che insieme colla quiete de' Possessori assicurino il sistema delle massime prese con tanta maturità, e sciolti gl'ostacoli promovano la circolazione del Patrimonio inserviente alle giornaliere esigenze delle famiglie, della Patria, e del Principato. A questo fine si delibera:

Che la Pensione, Cannone, Censo, Legato, o qualsivoglia altra contribuzione sotto qualunque nome, titolo, e causa niuna eccettuata pagata dal Laico con misura sempre uniforme, alle Chiese, Monasterj, Ecclesiastici, ed altri Mani Morte per lo spazio continuato di anni quaranta determinati dalla Parte di questo Consiglio 1451. 23 Decem-

bre, renda sicuro, e fermo il possesso dello stesso Laico, così che il medesimo in verun escogitabile modo non possa mai esser spogliato del fondo, nè esser costretto ad alterar la pensione, o corrisponsione, e ciò non solo per esecuzione de' due Decreti del Senato stesso 1602. 23 Maggio, e 1759. 15 Decembre ma per la debita osservanza ancora della Suprema Legge del Maggior Consiglio 20. Settembre 1767, che vuol preservati tutti li Beni, e Rendite di qualsivoglia natura in ora posseduti dai sudditi Secolari, e che ne ha vietate parimenti le consolidazioni.

Tolta da ora innanzi la distinzione di Canoni, Censi, Pesi, e Contribuzioni anteriori alle Parti 1536 ultimo Decembre, e 1605. 26 Marzo, che sussistono con marca di perpetuità, si dichiarano tutti egualmente, ed indistintamente, siano essi di qualunque derivazione, tempo, e nome costituiti nella condizione di poter essere affrancati, ed estinti dal Laico debitore con le stesse norme, prezzi e metodi già comandati dalli Decreti del Senato 22. Aprile, e 14. Gennaro 1768. per li posteriori, e spiegati dalle Terminazioni a stampa ad essi relative, potendo altresì l'Ecclesiastico, il Luogo Pio, e chiunque lo rappresenta reinvestire il Capitale ritratto nelle forme da quelli prescritte.

Dalla premessa generale affrancabilità, ed estinzione restano per altro eccettuati li soli contratti, che dietro le suppliche de contraenti hanno conseguita l'espressa approvazione del Senato con suo speciale Decreto a senso delle Leggi.

Resta pur eccettuata quella Classe di feudi affetti tutt'ora alla disposizione delle mense Ecclesiastiche, le investiture dei quali sono permesse dalle deliberazioni del medesimo Senato 1765. 8 Giugno e 1774 29 Settembre, e vengono in conseguenza autorizzate di tempo in tempo dal Magistrato sopra Feudi; dovendo però nel giuramento, che prestano gl'Infeudati alle dette mense, essere sempre espressa la clausola (salva la fedeltà alla Serenissima Repubblica,) come esigono i diritti della Sovranità Territoriale, e dispongono li Decreti anteriori.

Si eccettuano pure per ora le Mansionerie instituite innanzi le Leggi 1536, e 1605., che tuttavia sussistessero, affinchè congiungendo questa Parte alle precedenti commissioni sull'argomento in generale delle mense derivino al Senato dalla Deputazione Estraordinaria ad Pias Causas li frutti di quei studj, che con replicati Decreti furono colla medesima commessi.

L'esecuzione della presente si demanda alla solita vigilanza del Collegio di X Savj sopra le Decime in Rialto, con incarico di farla

stampare, pubblicare, e diffondere ad universale notizia in tutto lo Stato Nostro.

# Parte Maggior Consiglio

## 1536 ultimo Decembre

Non è da permettere, che tutti li Stabili di questa Città vadino in Ecclesiastici per via de Legati, o de Donation, si fanno ad Pias Causas, come bona parte sono andati, al che fu ben provisto per li Maggiori Nostri statuendo, che non si potesse lassar, over dispoiner altramente di alcuno Stabile di questa Città ad Pias Causas in perpetuo, over per più tempo, che per anni diese: ma non essendo tal ordine stà servato, il che è da creder sii processo per il termine troppo longo, che si haveva da vender ditti Stabili, et essendo pero da proveder di nuovo, come richiede una così importante Matteria, così per lo interesse Pubblico, come privato.

L'anderà Parte, che senza derogazion dell'altre Parte prese in questa matteria, per quanto aspetta alle cose sin'hora successe contro la forma de' quelle, le quale etiam siano confermate in cadauna sua Parte alla presente Parte non repugnante, sia da nuovo preso, et statuito, che non si possi per alcun lassar, over per Donation intervivos dar alcun suo Stabile posto in questa Città, over Dogado, over obligar quello ad Pias Causas in perpetuo, over in più tempo di anni doi: Essendo obligati li Nodari, che saranno rogati di alcun Testamento, o altro Istrumento, che lassi, doni, over obblighi alcun de' ditti Stabili a ditte Piè Cause per più de ditto tempo (sotto pena de perpetua privazion dell'esercizio del Nodaro in questa Città) andar a dar in nota il punto di tal Testamento 25. giorni dapoi havuta la notitia di quelle, et similiter dell'Istrumenti 15. giorni dapoi quelli rogati, all'Officio di Dieci Savij sopra le Decime dove siano tal ponti notati sopra un Libro a parte. Et passato li ditti anni doi, ditti diese Savij siano tenuti sotto debito di Sagramento far vender al Pubblico Incanto ditti Stabili ut supra lassati, donati, over obbligati ad Pias Causas; ed il tratto di essi sia mandato alle Procuratie Nostre, secondo li ordeni di quelle dove li Procuratori, con intervento delli Commissarj, o altri Esecutori de ditte ordinationi, se ne saranno de ditto tratto, habbino a esequir l'ordine di quelli havera lassato, donato, over alla morte obbligato

ditto Stabile ad Pias Causas, videlicet, dando tutto il tratto di quello, se il Stabile sarà liberamente lassado, over per Donation inter vivos dato a chi el doverà haver, over distribuendo di quello alli tempi, et in le quantità de danari, et altre cose doveranno esser distribuite, justa ordination sopra ciò fatte. Et se per via de Cedule Testamentarie, over altramente, che per man de Nodaro sarà ordinato de ditti Stabili ad Pias Causas per più delli doi anni, non possino però dette ordination haver loco, se non secondo l'ordine soprascritto. Dechiarando, che li ditti Diese Savij haver debbano nelle vendite, che faranno un sopra doi per cento dal Compra dor, da esser divisi tra loro, et li Nodari, et altri suoi Ministri, siccome si fa de simil utilità al Collegio de' Esaminador. Et in tutte ditte Vendite se intendi sempre reservata ogni ragion de presentation alli Propinqui, et Collaterali justa la forma delle Leze Nostre. Et sia mandata la Copia della presente Parte al ditto Officio di Diese Savii, et notata sopra il Capitolar di quello.

rini
no
col
legge
erma
ase
rai
he
angi
sa
quali
sino
di
ise
di
no
nu

Copia M.V. 1779. 22. Genn.° in Sen.to   b. 35

1779
22. Gennaro M.V.

Alle Sov.e massime di general provvidenza, ed alle Commissioni particolari emanate dal Decr.° 4. Marzo decorso, corrispondono in pieno modo li studj con lodevole sollecitudine prestati dalla Conferenza della Dep.ne Str.a ad Pias Causas col mag.to ed Agg.to sopra Monasteri in proposito degl'Ordini Regolari.

Accogliendosi dunque le prudenti riflessioni della Conferenza coll'addottare li progetti divisam.te spiegandosi sopra ciascuno dei medesimi la mente di questo Cons.° si delibera:

Che nei dodeci Ordini di stabile sussistenza non ancora pervenuti al numero tassato, per giungere al quale la distanza in complesso procede dai due sino ai ventisette, come risulta dal Foglio accompagnato, possa da ora innanzi seguire la vestiz.ne di un solo Individuo dopo la mancanza di due degl'attuali sopraviventi, avvenga essa per morte, o per Secolarizzazione.

Negli altri sette Ordini poi della stessa qualità indicati egual.te mente dal Foglio, nei quali camina la distanza dai 33. sino ai 134. si osserverà, che la vestiz.ne med.ma venga effettuata di uno soltanto dopo la morte, o Secolarizzaz.ne di tre. Riflessasi però, che rimanendo questi alla sola distanza di 30 per ridursi al respettivo num.ro di Tassa s'intenderanno pur essi partecipi in allora della facilità di vestir uno dopo la verificaz.ne di due mancanze, con la proporzione stessa dei primi.

Egualee Lig. Ordini sopradetti abbiano in low un permesso
contrassegno della Reg.a Grazia si accorda loro in presente
la vestizione di due Individui, e non più per ciascuna Pro=
vincia dovendo in seguito aver corso il metodo inaltera=
bile qui sopra comandato.
La Custodia stessa di tali discipline si demanda alla vigi=
lanza del Mag.to ed. Agg.to sopra Monasterj coll' incarico
di comunicare nei modi consueti ai Visitatori, e Provin=
ciali respettivi insieme con questo atto di Sovrana
condiscendenza le premesse Sovrane, dentro alle quali
senza alterazione delle Leggi possa ciascun d'Essi Istitu=
tuti riaprire la vestiz.e, e gradatam.te ritornarsi al n.o
della Tassa stabilita dalla Reg.a autorità. Si farà nel
tempo stesso avvertiti, che ciascuna Provincia, e Congregaz.ne
dovrà avere, e confermare li suoi noviziati la Probaz.ne la
Professione, e gli studj dentro li stessi della Repub.ca nei
Monasterj soliti, o meglio disciplinati.
Che se oltre gl'assensi Reg.ci necessaria fosse per tale apertura
una qualche Eccl.ca Licenza potranno li Superiori suddetti
impetrarla al debito fine di produrla immediate ad Esso
Mag.to ed Agg.to, onde sia riconosciuto nei termini delle
Leggi prima della sua Esecuz.ne ovvero accompagnata al
Coll.o nostro per il Regio Exequatur nel caso, che fosse pro=
veniente

veniente di fuori.

Quanto alla preferenza fra le due Classi di Chierici, e de Conversi, e nella destinaz.ne delle Figliuolanze sarà in facoltà degl'Ordini predetti di ricevere il Novizio in quella Classe, e Figliolanza in cui ciascheduno maggiorm.te abbisogna, purchè in quelle vi siano li vacui respettivi dei due, e dei tre senza il numero attuale delle sopr'abbondanze indicate dal Foglio, e colla norma fissata nelle relative Tasse di Famiglia.

Per le Quote dovute degl'Ordini Possidenti alla Cassa Opere Pie averanno con adattata proporzione a cessare alla med.ma insieme coi carichi annessi le contribuz.ni di quelle sole, che verranno di tempo in tempo occupate dalle permesse surrogaz.ni degl'Individui vestiti.

Stima per altro di rilasciare le Licenze per le vestizioni medesime sarà cura attenta del Mag.to, ed Agg.ti di aver riscontrati di volta in volta li requisiti voluti dalla Parte 7: 7bre 1768, e dal Decr.to 4: 7bre 1779. facendone seguire nel Loro Off.o li registri corrispondenti.

E siccome l'introduz.ne, ò sia incorporaz.ne degl'altri Religiosi quantunque sudditi vestiti in Provincie aliene dopo l'anno 1767, in cui furono sospese le prime vestiz.ni, potrebbe

nuncire di nostro istituto alle vestiz.ni della Giovenù Regio=
nale, particolarm.te contemplata da esso Decr.to 4: 7bre
decorso, alterandosi per tal modo il numero attuale
degl'Individui nelle Provincie suddite, e venendo oc=
cupati li luoghi, che sarebbero per verificarsi; così nec=
cessario si riconosce di rendere men facile il corso loro
nell'avvenire; e perciò si stabilisce, che somiglianti
Grazie di Statiziam.to p. Religiosi Suddiri di qualunque Ins=
tituto vestiti in Stato Estero dopo l'anno pred.o 1767,
non possano aver effetto se non proposte, e prese nel
Colle.o e Sen.o con Palle sole, e colle sovrenze dei $\frac{4}{5}$.
Qualora poi fosse concesso lo Staziam.to non averà
egli a frapporre ostacolo alle vestizioni permesse.
Sull'articolo delle Bonificaz.ni da farsi nelle Tasse
dovute dagl' Ordini Residenti alla Cassa Opere Pie
per li motivi precisam.te espressi dal Decr.to 4: 7bre
1779. si loda pienam.te il cauto metodo tenuto
d'inviar li Superiori Locali a giustificarli con
legali documenti, perchè siano questi il fondam.to
delle successive Terminaz.ni, che avranno a se=
gnarsi dalla Conferenza, sempre però con la norma
determinata.

determinata.

Degna in fine di laude si ravvisa dal Senato, e si aggiunse in ogni sua parte anche la Terminaz.ne espressa per le discipline da osservarsi nella raccolta, e disposiz.ne degli spogli dei Religiosi defonti dietro l'esemplare dell'altra Term.ne 1656. affinchè ogni cosa venga effettivam.te convertita in benefizio dell'insieme Comm.tà. A questo oggetto dovrà esserne fatta la stampa e diffondersi a tutti li sudditi monasterj per la dovuta sua esecuz.ne

Notizie Istoriche

Cl. [illegible]

Udine 31 Marzo 1791.

Nella controversia vertente trà li M.M. R.R. Vicarj della Metropolitana di questa
Città da una parte, ed il M. R. Parroco di S. Giacomo di M.r N.r dall'altra riguard.te il
giuspatronato Parrocchiale sopra la casa fù di rag. Fracassi or posseduta dalli Sig. Frat.li Scal-
la in M. Vec.o per quanto s'aspetta a quella parte, che vien abitata da med.mi e riserva-
ta per loro uso sopra della quale cade la questione precisam.te richiesti noi sottos.ti del
nro. parrere, e quindi con l'intervento delle parti trasferitici sopra loco, e fatti gl'
opportuni riflessi eziandio sopra altre cose a lume mag.re del punto controverso; udito in
seguito e matturam.te considerate le separate informaz.ni e tutto ciò che si è dalle Parti
detto, dedotto, e prodotto esponghiamo riverentem.te il nro. sentim.to il quale è che at-
teso l'incontrastabil titolo di Parle.o diritto sopra detta Casa contenziosa spiccante chi-
aram.te dal decretto allegato dal Patriarca Barbaro di ch. M.e in favore de M.M. R.R.
Vicarj del Duomo e consecutivo pacifico possesso, ed esercizio, del med.mo sino alla recente
Introduz.ne dell'ind.ta controversia, ed attesa pur anche l'identica situaz.ne della Casa ri-
levata da noi dal qual era a tempi, che abitavasi dalli Sig. Fracassi nel sopra loco
fatto, non possa competere ne giudicarsi devoluto al M. R. Parroco di S. Giacomo ve-
run diritto di Parrochialità sopra la med.a, ne per conseguenza senza un manifesto of-
fenso attendarne lo spoglio ne' M.M. R.R. Vicarj d'un tanto fondato, e naturale loro
diritto, perciò solo li Sig. Frat.li Scalla si sono determinati di servirsi per tutti gl'usi
Domestici del Portone di dietro, che riguarda la contrada detta Pellizzeria, che pur
trovavasi anche a tempi del q. Fracassi, e tener aperta la Bottega sopra merca-
vecchio agl'usi del Negoz. solam.te Questi fondam.ti che ci sono sembrati fortissimi c'han-
no determinato a pensare esser giustiss.ma cosa, che la Casa contenziosa sia di Par-
rocchiale diritto de Sig. Vicarj, e che per conseguenza ridotte le cose in statu quo era-
no sotto li Sig. Fracassi, ne possano esercitare le loro funzioni pacificam.te come pri-
ma; tanto rassegniamo in adempim.to del nro. dovere, e per puro amore di verità
niuna impressione avendo fatto nell'animo nro. gl'esempj addotti in contrario o perchè
non facenti al proposito o perchè non sufficientem.te legittimati, e lasciate correre
non sappiamo per quali rag.ni

Suplica, che fanno li Confratelli della Fraterna de Pellizzari di S. Giacomo di Mercà nouo d'Udine a Mons. Ill.mo, e R.mo Patriarca

Ill.mo, e R.mo Sig.r mio P.ne Col.mo

1595

Hauendo la Pia Confraternità di S. Giacomo de Pellizzari col mezzo della pubblicazione oggi fatta, intesa quale sia l'intenzione, et volontà di V.S. Ill.ma in proposito delle Parochie della Città d'Udine, e particolarmente di permetterne una nella detta Chiesa di S. Giacomo in Mercà nouo, uiene ora colla presente ai piedi di lei, per umilmente suplicarla, che degni ad essa Confraternità, come fondatrice, dotatrice, e Patrona di detta Chiesa, concedere, ch'ella possa cassare, e rimouer il Capellano presente, dalla cui opera ella si serue nella detta Chiesa, et in uece sua elleggere un Paroco, da esser però presentato, a chi di ragione s'aspetta per auere la confermazione, prout de [illegible] nel suo titolo della erazione, il quale nella medesima Chiesa abbia da celebrare la S. Messa, et Diuini Offizj, amministrare i SS. Sacramenti per esercitare la cura dell'anime; promettendo ella sin da mò, salua però sempre ogni sua ragione dell'elezione, et del jus patronatus in perpetuo, et successiuamente di tempo in tempo, a cui non intende in modo alcuno di pregiudicare, et di ragolare temporalmente le cose necessarie per essa Parochia, con espressa riserua, che in detta Chiesa far non si possa giamai nell'auuenire alcuna nouità, o altra seruitù, o introduzione senza l'espressa uolontà, consenso di detta Confraternità, di dar, et pagar al detto Paroco, da esser come di sopra eletto, presentato, ogni anno formento st.a 12. e f.a 36. di L 6.4. et per sua abitazione la casa della detta Chiesa aderente. Nel che non dubita la Fraterna sud.a, che V.S. Ill.ma non sia benignamente esaudirla, poiche così decretando, e concedendo, uerra ella nel medesimo tempo a far la sua uolontà, e a fauorire il giusto desiderio dei Confratelli Pellizzari sud.ti, i quali prontissimi saranno sempre di pregare Nostro Signore Iddio per la sua saluezza, et esaltazione, e nella sua buona grazia umilmente si raccomandiamo

Die Dominico 22. Januarij 1595

Illmus, et Rmus in Xpto P., et Dns Franciscus Barbarus Dei, et Apostolicae Sedis gratia Patriarcha Aquilejensis. Existens in Camera noua Palatij Patriarchalis Ciuitatis Utini, uisa supradicta suplicatione presentata nomine Confraternitatis supradictae per D. Joannem Moscatellum Priorem, D. Nicolaum Amatium Camerarium, D. Nicolai Louariae, D. Vincentium Amatium, D. Mathia Julianum Prouisores predictae Vrae Fraternitatis S. Jacobi Pellizariorum de Foro nouo dictae Ciuitatis, una cum presentia D. Sebastiani Berganalli, ac sp. D. Hieronimi Fistularij Ciuis, et Not. Utini, et dictae Fraternitatis Cancellarij, ad hoc rogatum deputator eidem Fraternitati Pellizariorum extrutricis Ecclesiae S. Jacobi et dotatricis Curati futuri, ut in ejus suplicatione concessit, ac jus plenum attribuit, attributum, concessumque esse uoluit, ut uacante Ecclesia predicta, ex nunc erecta in Parochialem, et extincta Capellania, quam presenti decreto extinxit et extinctam declarauit, uel ea potius in par.e manus translata eidem Fraternitati jus competat eligendi, et presentandi juxta fratrum uoluntatem, et beneplacitum, ac deinde seruato juris ordine aprobandi, et confirmandi Presbiterum idoneum ad prefacta cura Parochialis Ecclesiae S. Jacobi juxta limites prescriptos, imitandos tam Fratribus dictae Fraternitatis dicti Parochi predicta Ecclesia S. Jacobi Fori noui, sit Parochialis distincta independens, et ab alijs separata, juxta suos limites jure comuni, spetiali, ut in suplicatione fulta, et subnixa, mandans fieri super premissis scripturam publicam

Presentibus ad premissis RR. DD. Jacobo Nusio de Terra S. Danielis, et Benedicto Urano Imolensi Familiaribus ejusdem Illmi Dni Patriarchae Testes. Nec [illegible]

L. S.

Supradictam suplicationem cum decreto subjuncto ex uno Originali extraxit, subscripsit, et signauit Joanes Bottana Publicus Not.s Cancell.a Patriarchalis. etc.

Tollo a yacil

Diametri in Centimetri

| Arbori Legno forte | Arbori Legno dolce |
| --- | --- |
| | ~~com~~ comprendesi vi i pioppi, salici silvestri, ontani e le Scarvazzi (ontani). |
| 0,03 a 5 | Classificaz. media |
| 6 a 9 | |
| 10 a 15 | |
| 16 a 20 | |
| 21 a 25 | |
| 26 a 30 | |
| 31 a 35 | |
| ~~[illegible]~~ | |

Gelsi decrepiti

0,03 a 5

Folio a [illegible]

# Feudi

Avvertenza

L'Europa conquistata dai Re barbari fu data in preda ai capitani loro: uomini e terre caddero in potestà di questi.
Così, se ai tempi romani le generazioni erano partite in uomini liberi e schiavi, ai tempi barbari furono divise in conquistatori e servi. Tal è l'origine degli ordini feudali.

Il Duca Ercole Rinaldo d'Este, Principe buono, ed avverso agli ordini feudali, affermava ch'essi erano più funesto flagello all'umana generazione, che la guerra, e la peste — (Er. R. d'Este)

ut attentius militarent proprio vere defenderent dominio

Possedendo priscis diebus illis i più potenti più vasti campi d'intorno al paterno recinto, a' fedeli clienti ne concedean parte, onde contro l'invasione de' nemici si facean de' loro sudditi trinciera: non altrimenti, che i grandi imperi cercano di essere fiancheggiati da potenze loro dipendenti — Tant'è pur vero, che riguardati gli uomini in grande ed in piccolo son sempre l'istesso — Ed è pur questa l'origine generale e prima de' feudi — (M. P. - S. P.)

La parte della giurisprudenza feudale è più d'ogni altra variata, controversa, tenebrosa, quella che traendo origine nella notte del medio evo da tempi e fatti di conquiste, di tirannidi, di anarchia, svegliò le meditazioni erudite dei giurisprudenti, ed impiegò penne infaticabili di parecchi scrittori —

Governo feudale

Da cui traggon' origine quelle leggi e consuetudini, che senz'alcuna violenza o frode apparente, offendono sordamente la proprietà stabile, o l'indeboliscono in una maniera impercettibile, ed indiretta. Con queste l'avidità del fisco, mal conoscendo il proprio interesse, cerca una rendita là dove non dee ritrovarla.

Questo governo vizioso nella sua origine, e ne' suoi effetti, dovrebbe sparire necessariamente a misura che le nazioni addolciscono i loro costumi, ed acquistano le cognizioni più profittevoli: ma tra noi esiste ancora. Ergo.

Rendendosi co' feudi la proprietà precaria, non attacca il possessore al suo podere, e non potendo goderne se non che limitatamente, non può far le spese necessarie per migliorar il terreno. Siffatte possessioni incerte saranno sempre trascurate, e lo Stato perderà tutto il di più delle produzioni, che le anticipazioni agrarie di un vero proprietario avrebbero create per vantaggio della società —

L'imposizione conosciuta sotto il nome di Laudemio impedisce la circolazione de' fondi, la quale reca vantaggio alla società ed a' suoi membri pe' miglioramenti che si fanno per lo più dal chi acquista la sua nuova proprietà: e trattiene l'antico possessore dal vendere il proprio fondo, quantunque le circostanze richiedessero, ch'egli si disfacesse di una terra ch'egli è d'aggravio. Questa imposizione, quantunque pagata in apparenza dal compratore, cade sempre sul venditore, il quale per questo riguardo non ardisce di disporre della sua proprietà col trasferirla in un altro, giacchè è sforzato a farlo con suo svantaggio. Dunque questo diritto di Laudemio è un'imposizione contraria alla proprietà stabile.

~~Albero Genealogico~~
~~Atto di Nascita di Carlo~~
~~Atto di Matrimonio~~
~~Atto di Morte~~
~~Atto di Nascita di Bern.^o~~
~~" di Franc.^o~~
~~Atto di Matrimonio di Bernardo~~
~~Atto di Morte del med.^o~~
~~Atto di nascita di tutti li figli viventi~~

All' Eccelso I. R. Governo [illegible]
per [illegible]
l'Eccelsa I. R. Commiss.^e Araldica in [illegible]

Sotto il N. 694

Sin dal dì ~~[illegible]~~ 20 Maggio 1818 li Nobb.^i Signori Bern.^o e Franc.^o figli del fu Co. Carlo Ferrari [illegible] con istanza 17. Maggio insinuarono a codesta I. R. Eccelsa I. R. Commiss.^e Araldica li titoli e documenti tutti onde ottenere la conferma della Nobiltà, e del titolo Comitale.

Con il Decr.^o 31. Maggio 1819 N. 692 l'I. R. Commiss.^e Araldica domandò nuovi documenti onde occuparsi della conferma della Nobiltà, dichiarando non essere autorizzata ad occuparsi per ciò che riguarda la conferma del titolo Comitale.

Corrisposto alla ricerca con l'inoltro delli nuovi richiesti documenti, li Nobili Signori [illegible] ricevettero il Decr.^o in data 17. Sett.^e 1820 N. 7365 dell'I. R. Commiss.^e Araldica, ~~col quale~~ venne Signori dichiarato che non era in grado di procedere alla conferma del titolo Comitale.

# Col Decr.^o Governativo in data 21. Ag.^o 1820 N. 12595/1275 C. la conferma della Nobiltà, e con altro Decr.^o

In forza però delle successive emanate Sovrane risoluzioni riguardanti la conferma di titoli Araldici in favore de' sudditi delle Provincie Venete, tolte le restrizioni, che non davano facoltà all'I. R. Commiss.^e Araldica in allora d'occuparsi della implorata conferma della Nobiltà il sottoscritto cogliendo de' benefici effetti delle Sovrane deliberazioni, richiama l'insinuaz.^e e la domanda già anteced.^e fatta per la conferma del titolo Comitale. /.

[illegible] il antico [illegible] ... Natali.

Siccome però dopo l'epoca della prima domanda avvenne un qualche cangiamento nello stato della famiglia, così aggiunge li documenti che vi mancano ad integrare l'insieme medesimo, e sono

1. L'Originale Investitura 29 Genn. 1798 portante la conferma del titolo Comitale in testa del fu Co: Paolo Padre, e di Co: Bern. e Ivanio figli Tisthulario.
2. L'atto di Nascita di Ivanio figlio di Paolo Tisthulario
3. L'atto di Nascita di Bern. figlio di Paolo Tisthulario
4. l'atto di Matrimonio del med.
5. l'atto di Nascita di Giorgio
6. l'atto di Nascita di Girolamo

In base quindi all'enunciata prima e riferita insieme di Documenti; ed a quelli che vengono con la presente annessi, il sottoscritto Ivanio Tisthulario fa a domandare la conferma tanto in testa propria, quanto al nome de di lui Nipoti Giorgio, e Girol. figli del fu Bernardino Tisthulario L'imperial [illegible] di cui gratello la conferma del titolo Comitale

Napoleone

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia.

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze
abbiamo Decretato, e decretiamo quanto segue

Dal complesso delle Leggi contenute nel Codice feudale Veneto sembra che l'origine, e le diverse qualità de' Feudi, singolarmente nella Provincia del Friuli, possa dividersi nelle seguenti Classi.

1.° Feudi meramente prediali,
e questi suddivisi:

a./ In feudi censuarj e livellarj, cioè con carico i quali di anco potrebbonsi Enfiteotici, ed impropri

b./ In feudi semplici, senza carico, e senza providenza.

c./ In feudi retti legali con patto e providenza a favore dei discendenti dell'Investito, maschi e femmine, a tenor della prima concessione. —

2.° Feudi meramente personali, che sono li giurisdizionali contenenti i patti, e la providenza a rube non espressi, sorgenti dalla natura dello stesso feudo

3.° Feudi misti, cioè prediali e personali con patto e providenza di la loro espansa —

~~i Laudemj, ...~~

art.° 3.

Si dovranno unire alla Dichiarazione l'ultima Investitura ottenuta dal possessore attuale, o da' suoi autori, e l'Investitura originaria o la più antica almeno, la prova dell'età del Dichiarante, e in generale i titoli, e documenti giustificativi della Dichiarazione in ogni sua parte.

che inavvertitamente fu in questi ... dal vincolo feudale —

ne

ni,
il carico cadente to e d. fatali.

Siccome però dopo l'epoca della prima domanda avvenne un qualche cangiamento nello stato della famiglia, così accianano li documenti

## Napoleone

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni
Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia.

Sopra rapporto del Ministro delle Finanze
abbiamo Decretato, e decretiamo quanto segue

articolo 1:

Tutti quelli che possedono nel nostro Regno d'Italia Beni, o Redditi feudali, o si credano in diritto di recuperar Beni, e Redditi feudali in attual amministrazione del Demanio, o de' Comuni, dovranno entro il Mese di febbrajo prossimo, averne presentata la Dichiarazione al Protocollo della Direzione del Demanio del Dipartimento in cui sono situati detti Beni, e Redditi, colle indicazioni seguenti, che sono di rigore

art: 2:

Dovranno esprimersi nella Dichiarazione

1: Il Nome, e Cognome, la Patria, il Domicilio, l'Età del Dichiarante, se maritato, o celibe, se abbia, o nò figli, di qual sesso, e quanti.

2: La natura del Feudo, se e quali linee, famigli, persone siano chiamate al Feudo alla Morte del Possessore attuale —

3: La qualità, quantità, e situazione dei Beni, e Redditi feudali, quale sia il loro prodotto annuale brutto, quali le spese di percezione, e quanto, avuto ad ogni cosa riguardo, calcolare si possa l'ordinaria Rendita annua depurata.

4: Le Obbligazioni inerenti al Feudo, come l'obbligo dell'investitura, i Laudemj, i Canoni annuali.

art:, 3:

Si dovranno unire alla Dichiarazione l'ultima investitura ottenuta dal possessore attuale, o da suoi autori, e l'investitura originaria o la più antica almeno, la prova dell'età del Dichiarante, e in generale i titoli, e documenti giustificativi della Dichiarazione in ogni sua parte.

che inavvertitamente fu in quest' ... dal vincolo feudale —

art. 4.

I Direttori del Demanio prenderanno sotto Sequestro tutti i Beni e Redditi feudali pei quali non fosse stata fatta dichiarazione al 1. Marzo 1807.

art. 5.

Le Dichiarazioni, e Documenti annessi si trasmetteranno entro i primi dieci giorni di Marzo al Direttore Generale dell'Amministraz. del Demanio, e Diritti uniti, che ne farà formare gli Stati classificati secondo le Istruzioni del Ministro delle Finanze; il quale ci sottometterà il Lavoro p. le nostre determinazioni.

art. 6.

Il nostro Ministro delle Finanze del Regno d'Italia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato dal Nostro Quartier Generale Imperiale di

Varsavia, questo dì 12. Gennajo 1807

Napoleone

Per l'Imperatore, e Re

Il Ministro Segretario di Stato

A. Aldini

che inavvertitamente fu in quest'ultimo contratto ritenuto [illegible]
dal vincolo feudale —

(Copia)

N.° 5286 / 1202

Ecc: i. r. Governo

Sembra alla Procura Camerale che non sia di competenza amministrativa il decidere la quistione che si agita tra il Nob. Gherardo Freschi e Giuseppe Lovaradizzi. Ben è vero che per il §. 72 della S. P. 18 aprile 1816 il proprietario od il creditore ipotecario devono presentare al Prot. delle Amm.ni Comunali la istanza di riscatto dei Beni venduti, accompagnandola del deposito in Cassa Comunale del prezzo d'acquisto, e degl'interessi del 5 per % oltre alla offerta di reintegrare le spese; ma se l'acquirente dopo ciò si rifiutasse di restituire i Beni, l'autorità amministrativa non potrebbe farsi giudice, e costringerlo al rilascio. Difatti la istanza presentata al Prot. dell'Amm.ne Comunale entro tre mesi, il deposito del prezzo e degl'interessi, e la offerta di reintegrare le spese sono altrettante formalità prescritte dalla Legge perchè l'azione di riscatto possa venire esercitata. Ma l'azione di riscatto tende a spogliare l'acquirente del possesso e della proprietà dei Beni, e quest'azione sebbene abbia la sua origine nella scossione delle Pubbliche imposte, pure in se stessa è del tutto civile. Così l'aulico Decreto 2 Maggio 1837 pubblicato colla Circolare 27 detto stesso mese dichiarò che spetta bensì all'autorità amministrativa il decidere sulla regolarità od irregolarità degli atti eseguiti dall'Esattore, e sulla validità od invalidità dell'asta, ma che le ulteriori quistioni sulla restituzione dei Beni e del prezzo, e sul risarcimento dei danni dietro un'asta annullata spettano all'autorità Civile, trattandosi di rapporti di diritto privato, benchè originati dalla scossione delle pubbliche imposte

vedi annot. all'art. 76 della S. Pat. [illegible]

Che inavvertitamente fu in quest'ultimo contratto ritenuto liberato dal vincolo feudale –

ne –

enti.

ditti

ni, il codice vendette ... d. fatali.

Il quale principio è tanto più applicabile al caso Freschi e Leonarduzzi, perchè in esso la quistione del riscatto è essenzialmente collegata con atti e quistioni affatto civili. Di fatti l'acquirente Leonarduzzi contende al Freschi il diritto del riscatto, perchè nega la feudalità del Beni, e nega la vocazione al feudo del Freschi medesimo — Devesi dunque previamente decidere l'uno e l'altro punto per farne venire come conseguenza la decisione sulla promossa azione di riscatto. Ora le quistioni feudali per le massime prefinite sono di esclusiva competenza dei Tribunali civili, e quindi questa Procura opina che annullate le contestazioni in sede amministrativa, e restituiti alle parti gli atti rispettivamente prodotti, si avesse a rimetterle al foro civile, perchè ivi facciano valere le loro qualunque ragioni, ed eccezioni

Si ritornano gli atti rimessi col riv: dec: 12 maggio corr.te N. 17761 - ...

Dall' i. r. Uff. fiscale Centrale.
Venezia, 23 maggio 1840

L'i. r. Cons. aul. Proc. Camer.

[signature]

[illegible]

N. 25733 — Certo

Alla Delegazione di Udine

perchè ne abbia norma e direzione nel compatente di Lei giudizio di pieno istanza, del quale ne dovrà rassegnare copia per notizia allo scrivente col ritorno degli atti che gli spettano

Dall' I. R. Governo

Venezia 7. Luglio 1840

[illegible]

20167 / 4455 Luglio 1840 / 18. Xvmd

che inavvertitamente fu in quest' ultimo contratto [illegible]
dal vincolo feudale —

Direz.e del Dem.o, Ille Prov: Ven.e

N.o 8461. 9.a / 1566 P.a

10. aprile 1822.

all' I. R. Ufficio fiscale del Fisco

N.o ~~35757 229~~ N.o 24562–1955

Decreto Gov.o 30. 7.bre Giugno 1826

i fondi camerali che dalla cessata veneta
repub. venivano decennalmente
accordati med.te invest.e ai comuni
= non erano insigniti del carattere feudale
= poichè il loro godimento era meramente
= precario, e revocabile a volontà
= del governo veneto, che lo ebbe
, ad accordare, e per questi beni
, esistendo particolari regolam.
,, non pon confondibili con quelli
,, che hanno la marca di feudi
,, proprj —

Per essi non è quindi applicabile
la notif. 24. Gen.o 25 N.o 35757 / 1279
sull'obbligo delle
denunzie

Avviso Deleg. 25 Luglio 1826
N.o 15252 / 798

La casa con, fa… …tiv: N.o 393 è soggetta al feudo
Censuale… …del S.r Girol.o Coletti che n'era
il propri… …uno med.o di testamentaria
disposiz… …Andrea e frat. Mattioli, li quali
poco ter… …Antonio pel prezzo di £ 27282.00
come l…

Accortisi in se… …annessi fondi era soggetta
a feudo… …tore Gratti all'ufficio Deman.e
di Udine… …, implorarono la conferma
del fond… …fferta di adempiere a tutti
li Docu…

L'argomen… …, del Demanio di Milano
le quali… …uncpate dalle Parti contraenti
igna… …attesa la circostanza, che li
vendi… …uindi la prefata Direz.e interpo:
tando… …1635 si compiacque di avvalorare
il già… …ncaricando li contraenti a dover
pagare…

Insorse un… …di questa tassa, poichè li
contrae… …nto era molto più ristretto
di quello… …avori e miglioramenti
verifica… …venisse applicato allo stabile
relativ… …ruinato, come lo comprovano
gli au…

Si praticò… …90.00. – il valore tassabile
Delegazi… …agato il laudemio, ed abbe
fine o… …

Ora lo stes… …attioli nel 1827, ha creduto
di priv… …d'agosto pross. alli sigg. antivari
alfabo… …re l'autorizzazione, e senza
suppli… …sse una libera proprietà.

Dopo scope… …Demaniale di Udine, il Gratti
nel ra… …mente ricercato, offrì di
pagare … …edente vendita 1808, dichiarando
che inavvertitamente fu in quest'ultimo contratto ritenuto libero lo stabile
dal vincolo feudale —

…na … …anti. … Voti … il carico … andante … to e p. … fatali.

Direz.e del Dem.o della Prov. Veneta

N.o 8461. g.a / 1566 p.a  10. aprile 1822.

all' I. R. Ufficio Centrale del Fisco

La Casa con fabbriche e fondi adjacenti situati in Udine coll' anagr.° N.° 393 è soggetta al feudo censuale, e come tale nel Febbrajo 1807 venne notificata dal Sig.r Girol.° Coletti che n'era il propriet.° — Questa casa e fondi passarono nell'anno med.° p. testamentaria disposizione del nominato Coletti nelli Sig.ri Pietro Andrea e frat.i Mattioli, li quali poco tempo dopo alienarono essi stabili al Sig.r Gratti Antonio p. lo prezzo di £ 27282.00 come liberi da ogni carico —

Accortisi in seguito li venditori Mattioli che la Casa con gli annessi fondi era soggetta a feudo censuale, si produssero unitamente al compratore Gratti all'ufficio Deman.e di Udine, e rappresentandogli la relativa circostanza, implorarono la conferma del contratto in tutta buona fede seguito verso l'offerta di adempiere a tutti li doveri di legge, ed alle condizioni occorrenti.

L'argomento venne assoggettato alla Direzione gen.e del Demanio di Milano la quale ha creduto di valutare la buona fede accampata dalle Parti contraenti che ignoravano entrambe della sussistenza di un tale vincolo, attesa la circostanza, che li venditori Mattioli successi erano in fatto di morti; quindi la prefata Direz.e interpretando favorevolmente la Legge feudale 14. agosto 1535 si compiacque di convalidare il già seguito contratto con Decisione 2. luglio 1808, incaricando li Contraenti a dover pagare la Tassa Laudemio.

Insorse un contrasto anche rispetto alla commisurazione di questa Tassa, poichè li contraenti dimostrarono che anticamente il Fabbricato era molto più ristretto di quello apparisce presentemente, a merito dei ristauri e miglioramenti verificati, quindi insistettero perchè il Laudemio venisse applicato allo stabile relativamente allo stato in cui attrovavasi in epoca remota, come lo comprovano gli antichi documenti —

Si praticò di concerto una Perizia, e venne riconosciuto in £ 9000.— il valore tassabile della Casa e fondi censuali, e con tale ragguaglio fu pagato il Laudemio, ed ebbe fine ogni soggetto di pendenza —

Ora lo stesso Gratti, che acquistò lo stabile dai frat.i Mattioli nel 1807, ha creduto di privarsi del medesimo alienandolo fin dal mese d'agosto p.p. alli Sig.ri Antivari e Fabris; e questo contratto è seguito senza ottenere l'autorizzazione, e senza supplire alla tassa del Laudemio quasichè fosse una libera proprietà.

Dopo scoperta una tale contrattazione dall'Ispettorato Demaniale di Udine, il Gratti nel rassegnare l'istromento che gli venne officialmente ricercato, offrì di pagare la Tassa nella misura tenutasi p. la precedente vendita 1808, dichiarando che inavvertitamente fu in quest'ultimo contratto ritenuto libero lo stabile dal vincolo feudale —

Il R. Aggiunto fiscale di Udine, consultato nell'argomento, opinò che si dovesse e si debba approvare anche quest'ultimo contratto benchè seguito in contravvenzione delle leggi feudali, usando quell'indulgenza che ebbe ad esercitare l'anno 1808 la Direz. gen. di Milano rispetto al contratto d'allora.

La scrivente Direz. non trova di poter associarsi al voto del prefato Agg. fisc. non essendo meritevole di tale indulgenza il Gatti, il quale conscio che li di lui beni venduti erano affetti dal peso feudale, per la pendenza agitatasi in di lui confronto l'anno 1808, ha agito con aperta mala fede tenendo occultata tale circostanza p. defraudare l'amministrazione, che scoprì segretamente l'usato trapasso.

Dovendosi quindi agire a tutto rigore di diritto, non v'ha dubbio che p. il senso letterale della Legge feudale 14. agosto 1635 nullo si debba ritenere ipso facto il seguito contratto, cosicchè il venditore Gatti decaduto dalli beni feudali che ricadere devono in seno dello stato, dovrà rifondere agli acquirenti da lui ingannati il prezzo dai medesimi sborsato pel fatto acquisto. A questo principio si uniformano le massime feudali dettate da tutti li giuristi che han trattato un argomento sì importante, e lo stesso viene qui trascritto ritenuto dalla citata Legge „ e se p. l'avvenire alcuno in frode alienasse tutti o „ parte dei beni soprascritti (: parlando dei beni feudali semplici censuali e livellarj :) senza „ licenza del pubblico rappresentante, e dicendo essere allodiali e liberi, ingannasse „ il compratore con pregiudizio espresso delle pubbliche ragioni, debba intendersi „ perciò detta vendita ipso facto e senz'alcuna dichiarazione decaduto da tutte e cadauna sorte de beni feudali che possedesse, restando obbligato restituire „ il prezzo al compratore.

In quest'attrito di pareri disparati viene pregato codesto R. Fisco Centrale di dedicare le utili sue applicazioni a quest'argomento che involve una massima di non lieve importanza, facendo conoscere il risultato de' suoi studj a mezzo delle riputate sue conclusioni.

Magistrato del Camerale delle Provincie Venete

N. 1970

Venezia 11. Gennaro 1817

Trovato regolare dalla Ragionateria centrale la Liquidaz.e della Tassa Laudemio già pagata dalle Sorelle Bradolini per la porzione di casa in Udine al civico N. 1809 vincolata a Feudo Censuale giusto le Investiture 1758, e 1764 si ritornano all'ispettorato tutte le Carte relative accompagnate col suo rapporto 11. agosto 1816 N. 4133. avvertendo che all'avvenire di simili casi dovrà rassegnarle a questa direzione senza riserva alcuna mossa contro le parti; onde sia così diretto all'autorità superiore se debba aver luogo la caducità delle originarie Investiture.

Legge Veneta

14. agosto 1675

Stabi. la caducità delle inv: orig. colla devoluz.e del feudo tanto pel caso di vendi. come per iscr. d'ipoteca senza le prev.e dipend.

fosse

ificanti.

feddi

go

e

to

ioni,

il carico

cendente

ito e di

fatali.

Noi Giuseppe II ecc.

Propostosi il quesito se e quale bollo debbasi usare nella stesa del Decreto di aggiudicazione nel caso che l'eredità fra ascendenti e discendenti fosse stata aperta prima del 1.° genn.° 1840 non avesse potuto essere aggiudicata che dopo l'attivaz.e della nuova legge sul bollo e sulle tasse

L'I. R. magistrato generale con dispaccio 11. gennaro p. p. N.° 520 ha dichiarato quanto segue

"La Sovrana Patente 27. Genn.° 1840 non accorda "in nessun caso il rilascio di un Decreto di aggiudicaz.e "ereditaria in carta semplice, e l'articolo II della "Notificazione 1.° Genn.° 1840 N.° 3284 nelle "sue ultime espressioni la conferma

"Pel disposto di detto articolo deve detrarsi "dall'importo della tassa ereditaria "quello del bollo, e ne sorge da ciò la "conseguenza che ove la tassa non sia "commisurata, nulla possa essere detratto

Locchè si comunica a codesto inclito Trib.° p. opportuna norma e ...

Dalla R. Int. di Fin.a Ven.a 11. Feb.° 1841 —— N. $\frac{801\ V}{171.\ I.}$

2308. 25/2. 41

vocabile;
stri
riscono
ificanti.
ato,
ssare
1785
vigesimo,
Chotek
R. Maj. pr...
hner
...Brucker...
ioni
...

Noi Giuseppe II ecc.

Sebbene le Patenti d'intavolazione espressamente comandino di prenotare tutte le proprietà aggravanti un bene intavolabile; viene nulladimeno ad osservarsi, che molti Beni ed Effetti provinciali che col nesso feudale sono vincolati, compariscono nelle pubbliche Tavole come allodiali

Comandiamo noi perciò che p. tutto il dì 1mo Gennajo 1787 la feudalità di ciascun bene provinciale intavolato, tanto infallantemente debba essere prenotata, quantochè in caso contrario l'effetto d'ogni atto d'intavolazione riconosciuto sarà come se il bene intavolato fosse propriamente allodiale –

Dato nella nostra capitale, e Residenza di Vienna, il dì 12 del mese di aprile 1785, del nostro romano impero l'anno vigesimo, e dell'Ereditario l'anno quinto

Giuseppe (L. S.)

Leopoldus Comes a Kollowrat, Johann Rudolph Graf Chotek

Tobias Philipp Freyherr von Gebler

ad Mandatum S. Caes. Reg. Maj. propr.
Wenz. Graf v. Sauer

Triest, gedruckt in der k. k. Gubernialbuchdruckerey

# Feudi

1643. 27. Giugno. In Pregadi. Decreto che stabilisce la Tassa Laudemio sulle alienazioni dei Beni Feudali, semplici, e Censuali, e livellarj nella Patria del Friuli nel 5 per Cento.

15 1645. 31. 8bre. In Pregadi.

Decreto di Senato che stabilisce la Vendita dei Censi, chiamati affitti di Corte, fondati sopra Beni Feudali, semplici, Censuali, nella Città di Udine, e Patria del Friuli, congiuntamente a tutte le Pubbliche Ragioni, e Azioni, ad essi unite, e dipendenti, e la porzione ancora di Laudemio spettante.

abilita inoltre i Possessori di essi affitti di Corte di poterseli affrancare entro due Mesi a ragione del 5 p%.

Stabilisce egualmente la Vendita delle due Gastaldie di Fagagna, e Rosmezzo, e dei Capitaniati di Tricesimo, e Gemona.

1587. 17. Decembre. In Pregadi

i Beni Feudali comperati che fossero jure Feudi, possono passare in qualunque sorta di Erede o Maschio, o Femina. E quelli che li compreranno possono di essi liberamente disporre dandoli in Dote, vendendoli, e permutandoli, con qualsivoglia altra sorte di contratto, di essi disponendo; con obbligo però di pagare, sempreche di essi sarà contratto, il Laudemio, e di essere tenuti a rinnovare le investiture.

1634. 30. Marzo. In Pregadi

Disposizioni particolari intorno ai Beni soggetti alla Gastaldia di Cividale

1635. 11. Gennaro. In Pregadi — al Luogot. di Udine

in tutti i casi di qualsisia alienamento di Beni feudali devesi pagare il Laudemio dei Beni stessi, conforme il Prezzo, che saranno stati venduti, e dei Livelli conforme la stima che sarà fatta di presente, dovendo esser detratti gli aggravj anticipatamente.

1665. 7. Gennaro

Nell'affrancazione dei Censi, o affitti di Corte permessa dal Decreto 31. 8bre 1645 non deve in alcun modo esser abbracciato il Laudemio.

1665. 24. Febbraro. In Pregadi

Al Luogotenente di Udine

Ordine di far pubblicare Proclama, acciò, nel termine di due Mesi, debba ognuno dare in nota le Compreade, o vendite fatte de' Beni con i Censi Feudali, e per esse obbligare i medesimi al pagamento nel termine di altri due Mesi, del Laudemio, che è contribuzione riservata al Pubblico Beneficio, come dal Decreto 7. giugno 1665: non intendendosi coll'affrancazione de' Beni Censuali, liberati i Particolari dall'obbligo del Laudemio stesso.

---

1696. 17. aprile. In Pregadi

È decretata la vendita del residuo delle alienazioni, e francazioni prescritte dagli affitti di Corte nella Patria del Friuli, con tutte le azioni, e ragioni, ad esso dipendenti, e la Porzione ancora di Laudemio appartenente.

---

1633. 17. Febbraro. In Pregadi

Disposizioni precettive al Luogotenente d'Udine sulla formazione del Catastico de' Beni Feudali.

Il Catastico deve esser fatto in più Corpi, e libri: in uno si contengano i Censi che si chiamano affitto di Corte. Nell'altro i Beni non giurisdizionali obbligati a carico militare: nell'altro i Beni che pagano regalie al Luogotenente. Se vi è altra natura di Feudi se ne fa un altro; in modo che ogni natura di Feudo abbia un particolar Catastico senza confondere l'uno coll'altro.

Ai possessori di quei Feudi, che nel tempo prescritto dalle Leggi non ricercano le debite investiture nella loro persona, si faranno sequestrare i frutti de' Feudi, nè se ne permette loro il godimento se non avranno riconosciuta la sovranità del principe coll'attuale investitura.

È fermo l'obbligo di rinnovare ogni dieci anni li Confini dei Beni Feudali, e Censuali conforme alla Parte 1588: 23. agosto.

Non si può rinnovare investitura ad alcuno se non mostrerà d'aver effettivamente pagato il Censo, o altro aggravio, cui fossero obbligati li Beni.

fosse

ificanti.

Geddi

go

to

ioni,

il carico

candente

ato e di

fatali.

# Serie Cronologica

## delle Leggi contenute nel Codice Feudale Veneto

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1587 | 11 | febb. | 1624 | 25 | agosto | 1642 | 11 | Giugno |
| | | | | | | 1588 | 23 | agosto | " | 21 | xbre | 1643 | 27 | d° |
| 1328 | 2 | 8bre | 1555 | 2 | agosto | " | 27 | d° | 1625 | 11 | marzo | " | 3 | agosto |
| 1421 | 23 | aprile | 1557 | 12 | xbre | " | 27 | xbre | " | 29 | aprile | " | 1 | xbre |
| 1485 | 2 | agosto | " | 28 | d° | " | 3 | 8bre | " | 30 | d°. | 1645 | 20 | aprile |
| 1435 | 7 | Luglio | 1561 | 29 | d° | 1589 | 3 | gen. | " | 27 | Luglio | " | 23 | Giugno |
| 1436 | 9 | maggio | 1565 | 23 | Giugno | 1590 | 29 | xbre | " | 8 | gen. | " | 21 | 8bre |
| 1451 | 25 | marzo | " | 30 | d°. | 1592 | 21 | maggio | " | 27 | Genn. | 1646 | 29 | agosto |
| " | 25 | maggio | " | 6 | Luglio | " | 24 | xbre | " | 28 | febb. | " | 11 | xbre |
| 1467 | 14 | agosto | " | 20 | agosto | 1594 | 24 | maggio | 1626 | 24 | marzo | " | 22 | xbre |
| 1469 | 31 | maggio | 1566 | 19 | xbre | 1596 | 25 | xbre | " | 3 | xbre | 1647 | 8 | Giugno |
| 1472 | 19 | aprile | 1567 | 30 | Luglio | 1599 | 18 | xbre | " | 9 | d°. | " | 12 | d° |
| 1486 | 15 | maggio | 1568 | 21 | Giugno | 1602 | 12 | 8bre | 1628 | 25 | agosto | " | 12 | 7bre |
| " | 14 | xbre | 1568 | 13 | gen. | " | 9 | Genn. | 1629 | 5 | aprile | " | " | " |
| " | 20 | Genn. | 1569 | 18 | agosto | 1603 | 14 | aprile | 1630 | 18 | maggio | " | 19 | d° |
| 1487 | 1 | aprile | 1570 | 25 | 8bre | 1607 | 13 | Luglio | 1631 | 9 | xbre | " | 31 | d° |
| " | 4 | xbre | " | 17 | xbre | 1608 | 27 | marzo | " | 7 | febb. | 1648 | 24 | 8bre |
| 1496 | 11 | Giugno | 1571 | 25 | febb. | 1611 | 14 | xbre | 1633 | 17 | d° | 1649 | 21 | Giugno |
| 1505 | 10 | Giugno | 1573 | 6 | febb. | 1612 | 5 | 8bre | 1634 | 30 | marzo | " | 16 | Luglio |
| 1506 | 19 | maggio | 1577 | 1 | d° | " | 12 | Genn. | " | 21 | Giugno | " | 17 | d° |
| " | 6 | Giugno | 1578 | 26 | xbre | 1613 | 2 | gen. | " | 23 | xbre | " | 21 | agosto |
| 1515 | 14 | xbre | " | 9 | xbre. | 1615 | 10 | aprile | " | 7 | 8bre | " | 15 | xbre |
| 1519 | 15 | marzo | 1579 | 31 | Luglio | " | 25 | Luglio | " | 14 | agosto | " | 19 | d° |
| 1530 | 17 | xbre | 1581 | 17 | marzo | 1616 | 1 | Giugno | 1635 | 11 | Genn. | 1650 | 26 | gen. |
| 1533 | 28 | Luglio | 1580 | 20 | 8bre | " | 5 | Luglio | 1636 | 25 | agosto | " | 11 | febb. |
| 1535 | 10 | Giugno | 1580 | 13 | xbre | " | 17 | xbre | " | 30 | d° | 1651 | 7 | marzo |
| " | 29 | xbre | 1586 | 7 | febb. | " | 12 | 8bre | " | 12 | xbre | " | 2 | maggio |
| 1540 | 22 | " | 1587 | 29 | maggio | 1617 | 15 | maggio | 1637 | 25 | Giugno | " | 7 | 8bre |
| 1545 | 17 | febb. | " | 25 | Luglio | " | 11 | agosto | " | 4 | febb. | 1652 | 6 | Luglio |
| 1547 | 22 | agosto | " | 16 | xbre | 1618 | 1 | marzo | 1639 | 18 | febb. | " | " | " |
| 1550 | 24 | gen. | " | 26 | d° | 1620 | 27 | Giugno | 1640 | 3 | marzo | " | 4 | Genn. |
| — | 24 | Genn. | " | 27 | d° | " | 31 | 8bre | " | 27 | d° | 1653 | 30 | aprile |
| 1551 | 5 | marzo | " | 4 | xbre | 1621 | 3 | gen. | 1641 | 12 | xbre | 1654 | 25 | febb. |
| 1554 | 11 | xbre. | " | 17 | d° | " | 14 | xbre | 1642 | 7 | Giugno | 1655 | 19 | xbre |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 15 | marzo | 1670 | 16 | maggio | 1697 | 10 | maggio | 1751 | 25 | aprile | 1777 | 27 | 9bre |
| 〃 | 24 | aprile | 〃 | 9 | agosto | 1699 | 30 | marzo | 1752 | 6 | maggio | 1779 | 22 | luglio |
| 〃 | 21 | agosto | 1673 | 13 | 9bre | 〃 | 8. | agosto | 〃 | 31. | genn° | 1780 | 27 | d° |
| 〃 | 26 | agosto | 1673 | 12 | genn° | 1702 | 25 | agosto | 1753 | 24 | marzo | 〃 | 31 | d° |
| 1658 | 16 | 9bre | 1674 | 16 | giugno | 〃 | 14 | febb° | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | agosto |
| 1660 | 18 | marzo | 1675 | 6 | agosto | 1705 | 20 | febb° | 1754 | 27 | febb° | 〃 | 23 | 9bre |
| | 3 | aprile | 〃 | 〃 | d° | 1708 | 8 | luglio | 1755 | 27 | 9bre | 〃 | 6 | Xbre |
| 〃 | 2 | giugno | 1676 | 5 | giugno | 〃 | 21 | d° | 1756 | 18 | maggio | 〃 | 9 | d° |
| 1661 | 25 | aprile | 1677 | 28 | luglio | 1710 | 24 | marzo | 〃 | 27 | d° | | | |
| 〃 | 27 | d° | 〃 | 3 | agosto | 1712 | 24 | 7bre | 〃 | 19 | agosto | | | |
| 〃 | 15 | luglio | 1678 | 18 | d° | 1713 | 21 | giugno | 〃 | 22 | Xbre | | | |
| 〃 | 24 | 7bre | 〃 | 17 | 9bre | 1715 | 10 | luglio | 1758 | 31 | agosto | | | |
| 〃 | 7 | 8bre | 1680 | 13 | agosto | 1720 | 27 | aprile | 1759 | 19 | aprile | | | |
| 〃 | 4 | febb° | 〃 | 11 | 7bre | 1720 | 12 | Xbre | 〃 | 27 | febb° | | | |
| 1662 | 24 | marzo | 〃 | 16 | d° | 1722 | 20 | aprile | 1761 | 31 | marzo | | | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 31. | 8bre | 1727 | 19 | luglio | 1763 | 29 | Xbre | | | |
| 〃 | 20 | maggio | 〃 | 15 | 9bre | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | | | |
| 〃 | 14 | genn° | 1682 | 26 | 9bre | 1728 | 21 | aprile | 1764 | 3 | marzo | | | |
| 1663 | 6 | maggio | 〃 | 28 | d° | 〃 | 〃 | 〃 | 1765 | 6 | aprile | | | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1684 | 10 | giugno | 〃 | 14 | maggio | 1765 | 5 | giugno | | | |
| 1664 | 3 | marzo | 〃 | 4 | 8bre | 〃 | 16 | Xbre | 1765 | 8 | giugno | | | |
| 〃 | 23 | agosto | 〃 | 10 | febb° | 〃 | 20 | genn° | 〃 | 31 | agosto | | | |
| 〃 | 2 | 8bre | 1685 | 14 | giugno | 1729 | 21 | aprile | 1766 | 19 | 9bre | | | |
| 〃 | 13 | Xbre | 〃 | 20 | 7bre | 1733 | 12 | agosto | 1769 | 1 | aprile | | | |
| 1665 | 11 | aprile | 1687 | 22. | Xbre | 1734 | 4 | febb° | 〃 | 23. | 9bre | | | |
| 〃 | 7 | 9bre | 1688 | 9 | febb° | 〃 | 〃 | 〃 | 1770 | 30 | agosto | | | |
| 〃 | 24 | febb° | 1690 | 17 | agosto | 1735 | 27 | 7bre | 〃 | 22 | 7bre | | | |
| 1666 | 31 | luglio | 1691 | 27 | aprile | 1736 | 24 | marzo | 1772 | 4. | febb° | | | |
| 1667 | 19 | marzo | 〃 | 12 | giugno | 〃 | 12 | genn° | 1773 | 24 | marzo | | | |
| 〃 | 16 | luglio | 〃 | 30 | agosto | 1738 | 23 | luglio | 〃 | 2 | 7bre | | | |
| 〃 | 24 | 7bre | 1692 | 6 | febb° | 〃 | 〃 | 〃 | 1774 | 29 | 7bre | | | |
| 1668 | 30 | luglio | 1694 | 27 | maggio | 1739 | 29 | aprile | 〃 | 〃 | 〃 | | | |
| 1669 | 20 | luglio | 〃 | 29 | genn° | 1743 | 7 | 7bre | 〃 | 1 | Xbre | | | |
| 〃 | 3 | agosto | 1695 | 3 | marzo | 〃 | 11 | genn° | 1775 | 23 | 9bre | | | |
| | | | | | | | | | [illegible] | | | | | |
| 1670 | 13 | maggio | 〃 | 9 | aprile | 1744 | 27 | luglio | 1776 | 21 | marzo | | | |
| 〃 | 〃 | 〃 | 1696 | 17 | aprile | 1747 | 11 | marzo | 1777 | 16 | agosto | | | |

2.

... [illegible] ...
[illegible] agosto 93

1655. 14. agosto
in Pregadi

Dispposizioni intorno alla diversa quantità di Beni Feudali, Semplici, Censuali, e Livellarj, che si trovano nella Patria del Friuli.

Si deve quanto prima dare perfezione al Catastico d'essi Beni già principiato, pubblicando di nuovo, che quelli che non sono ancora comparsi a dare in nota, o far descrivere i Beni Feudali, Semplici, Censuali, e Livellarj, da essi in qualunque modo posseduti, colla intera quantità, qualità, confini, aggravj, e ogni altro particolare, debbano farlo entro tre mesi sotto pene.
Quelli che tenuno della tal nota, e che hanno obbligo di pagar Censo, o Livello o altra ricognizione, se non avessero riportati i saldi di quanto ne fossero in dipendenza debitori; li riportino quanto prima coll'obbligo del pagamento in 2. Rate trimestrali. Così pure quelli che se daranno.
Quelli che avessero occultati, od occultassero Beni, decadono non solo dagli occultati, ma anche dai denunziati.
Per facilitar l'Esaz. dei Censi, livelli, od altri aggravj si elegga, e si denunzia al Luogotenente un Capomasso dei Consorti, obbligato all'intiero pagamento. Debba partita con regresso verso i Consorti.
Ogni vassallo che voglia vendere tali Beni deve denunziare al Luogotenente la qualità, quantità, confini, prezzo, compratore dei Beni che vuol vendere, riportarne la licenza, dietro cui il compratore deve tosto pagarne la Tassa Laudemio. Ogni alienazione contraria a tal Legge è nulla, nè per corso di tempo può ricevere sussistenza.
Per le vendite seguite in precedenza, sebbene molte, non si paga che un solo Laudemio dall'ultimo possessore.
Tutte le vendite successive saranno registrate nel Catastico col nome del Vend.re, comprat.re, qualità, quantità, prezzo, data del rogito, notajo rogante, e Decreto permissivo, obbligato l'acquirente a prendere l'Investit.a entro due mesi dall'acquisto, e rinnovarla poi ogni dieci anni.

1796. in Pregadi
Decreto che stabilisce, che, in seguito, mancando a vivi alcun investito, possano i superstiti fratelli ricavare le investiture in via di terminazione, e tale stassasi dipendente dalla Mariscia rispegnata dal Magistrato sopra feudi, che riporta la sigillata sua approvazione.

1647. 12. Giugno in Pregadi

Ognuno può acquistare giurisdizioni, castelli, ed altri maggiori gradi, anche feudi, e Villaggi, e qualche annua rendita dalle Camere fiscali per linea mascolina cogli obblighi relativi alle leggi feudali. Si escludono i Dinasti, e Beni posti ai confini dello Stato.

1588. 23. agosto. In Pregadi
al Luogotenente d'Udine

Ordine di vendere all'incanto i Beni Censuali, e Livellarj al prezzo per cui sono stimati: e non riuscendo la Vendita sieno posti in signoria, applicati al Governo dell'affrancaz. della Zecca, come sono altri Beni decaduti ne la Signoria.

Si faccia pubblico Proclama, che tutti quelli, che in esecuz. delle ultime Leggi hanno preso investiture de Beni censuali, o Livellarj nelle quali non siano particolarmente e nominatamente specificati i Beni colla vera quantità e qualità di essi, i confini, e il censo che debbano pagare siano tenuti fra due mesi averle rinnovate con tai requisiti sotto pena del decadimento.

Si faccia inoltre sapere, e descrivere in tutte le investiture l'obbligo di rinnovare le Partite de' loro Beni Censuali, e feudali coi veri confini ogni dieci anni.

Ciò ritenuto, com'è di fatto, non avrebbe potuto, nè mai

Copia

N.° 725

# Nota

Presentata li 16. Giugno 1843.

Colla istanza accompagnata colla pregiata Nota 27. Aprile p.p. N.° 11471. 1573. il Nob: Francesco Fistulario di Fagagna domanda di essere esonerato da qualunque produzione di documenti relativamente alle denunzie feudali presentate in passato dalla Famiglia Fistulario sostenendo ora non possedere la Famiglia stessa beni soggetti a vincolo feudale.

Dagli Atti della Commissione risulta, che Maria Vedova del fu Co: Bernardino Fistulario quale figlia ~~del Co: Giorgio di Caporiacco denunziò di possedere~~ ed Erede della Co: Felicita Montegnacco q.^m Girolamo fu moglie del Co: Giorgio di Caporiacco denunziò di possedere nel Comune di Udine.

Un pezzo di Terra Arativo di due Campi fuori della Porta S. Lazzaro descritto nella Mappa Censuaria al N.° 3132 dell'estensione approssimativa di Pertiche 14.05.

Altro pezzo di Terra Arativo di due Campi nel luogo sud.° descritto nella Mappa al N.° 3131. di Pertiche 6.82.

Braida Arativa detta della Casetta presso l'Ancona della Armentarezza fuori della Porta S. Lazzaro di Campi due, quarti tre, tavole 92. descritto in Mappa al N.° 2953. di Censuarie Pertiche 9.46.

Nella frazione di Paderno, Comune di Udine, un Pezzo di terra Arativo nel luogo detto Faulis descritto nella Mappa al N.° 555. di Censuarie Pertiche 6.95.

All'Imp: Reg: Delegazione di Udine

e nella frazione di Chiasovis, Comune sud.°
un pezzo di terra arativa nel luogo detto Gravarut descritto nella Mappa Censuaria al N.° 380 di Pertiche 3:36: —
Altro pezzo di terra arativa nel luogo suddetto descritto nella Mappa Censuaria al N.° 388. di Per.^e 3.44.

Questi beni furono notificati siccome soggetti a feudo censuale, e la notifica fu corredata della copia dell'ultima investitura 6: Decembre 1691. ed appendice 2 Maggio 1727. concessa a Girolamo Co: Montegnacco degli Estratti di Mappa dei beni suddetti, e del Certificato Censuario. Dichiarò la ricorrente, che all'investito Girolamo Co: Montegnacco successe la di lui figlia Co: Felicita maritata col Co: Giorgio Tribulanio, e mancata questa a vita ne fu erede la ricorrente figlia della defunta Co: Felicita.

In base poi d'altra Investitura 24 Nov.^e 1650. riportata dal Nob. Vincenzo Montegnacco fecesi riserva la denunciante di notificare anche altri beni feudali dichiarando essere necessario di proseguire le pratiche per identificare fra i beni posseduti quelli soggetti a questo feudo.

Sopra questa notifica la Commissione ha richiamato la denunciante a produrre le prove legali della rappresentanza degli ultimi investiti mediante le fedi Parrocchiali dei matrimonj e di nascita.

La stessa Marzia di Caporiacco Tribulanio quale tutrice dei figli Paolo, Giorgio, e Girolamo Tribulanio del fu Co: Bernardino Tribulanio, e Francesco Tribulanio contutore notificarono possedere li suddetti minori quali eredi del Co: Giorgio Caporiacco nel Comune di Fagagna.

Un Bearzo detto di Porta ferrea incorporato nel numero di Mappa ~~32..~~ 3253 per l'estensione di Campi 1 6/10 ~~[illegible]~~. pari a Censuarie Pertiche 4.40.

~~Un fondo di terra, Arativo, e Prativo detto Seccarezza con [illegible] di Campi [illegible] incorporato~~

Altro Bearzo incorporato nel sud.° Numero di Mappa per Campi 1. pari a Pertiche 3. 50.

Ciò ritenuto, com'è di fatto, non avrebbe potuto, nè mai potrebbe la famiglia Fistulario nè produrre investiture antiche o recenti che non tiene, e non conosce, e non saprebbe come, e dove, e con quali fazi direttive di date e interessenze ripetere; nè indicare se o meno sien soggetti a tasse di qual si fosse genere indole, o denominazione, ovvero di sì fossero li Beni notificati nel caso di passaggio loro da uno in altro ditta, oneri giammai conosciuti nè sopportati, e neanmeno presumibile assolutamente, astrazione fatta di quelle in addietro conosciute sotto il nome di tassa registro, ed in presente d'imposta del bollo; in conseguenza di venire, e rimane mancante affatto il soggetto di documentare successioni, e rappresentanze qualunque nei notificanti.

Se non se, a togliere nel proposito qualunque dubbio, e quindi ad esonerare la famiglia Fistulario, una notificante come dicesi, di atto di obbedienza prudenziale alla Sovr: Pat: 3 Maggio 1817, da relativi obblighi ulteriori, venne pubblicata la Notificazione Governativa 24 Giugno 1825 N.° $\frac{35757}{2399}$, p. la quale dichiarandosi compresi q. l'obbligo delle prescritte denunzie di possessori dei Beni o Redditi

a) provenienti da dotazioni o donazioni fatte dal Principe, di loro natura reversibili allo stato;

b) procedenti da investiture a titolo di feudo, o subfeudo concedute da Vescovi o Curie, o Podestà ecclesiastiche;

c) vincolati a feudo improprio o censo feudale, o q. altri titoli sottoposti al diretto dominio, o di eventuale reversibilità allo stato;

chiaro appariva che siccome nessuna di tali categorie appartengono i Beni da essi Fistulario notificati, questi non erano quindi compresi per l'obbligo delle denunzie prescritte dalla Sovrana Patente 3 Maggio 1817, ... parlando d'altronde essenzialmente questa stessa Sovrana Patente ... di Beni e Redditi feudali, dipendenti dal dominio diretto del Principe, ovvero dello stato, e ... di conservazione di diritti e titoli ai diritti spettanti ... alla Reale Corona fu chiamati, e di diritti spettanti ... a la Reale Corona fu Beni feudali, della qual indole, natura, e saggezione non furono e non sono li denunziati da Fistulario.

Implora pertanto il sottoscritto l'esonero da qualunque carico d'obbligo d'ulteriori legittimazioni, documentazioni, e dichiarazioni relative, fermo sempre a termini di ragione il carico delle annualità verso la Gastaldia di Tolmezzo, e ripetute le riserve d'indennità ricadente alla sua famiglia Fistulario ed ogni altro titolo o diritti nell'argomento, se ed in quanto e p. quanto ne fossero tassati, e valessero legalmente constatati.

0.30

Alla i. r. Delegaz. Prov. in Udine

L'eccitamento abbassato al sottost., e suoi Nipoti (attualmente tutti maggiorenni) dalla Congregaz. Municipale di Udine, in ordine ai Decreti di quest'I. R. Delegaz. 23. Marzo ultimo decorso N. $\frac{7528}{1009}$, $\frac{7529}{1010}$, $\frac{7530}{1011}$ tutti riflettenti sull'oggetto identico di richieste integrazioni a Denunzia feudale 1823 della Famiglia Pittolo, da parte della Commissione feudale Veneta, è consecutivo di altro pervenuto col Decreto di questa medesima R. Delegazione 11 Aprile 1842 N. $\frac{9714}{1024}$, abilitante all'evasione relativa anche verso la R. Delegazione stessa.

Approfittandone quindi il sottost., rassegna a questa Provinciale magistratura, pregandola dell'involtro alla richiedente i. r. Commissione Governativa feudale, intorno all'argomento quindi unito le rispettose dichiarazioni seguenti –

Quando nel gennaro 1823 prodursi la notifica di Beni dalla propria Famiglia posseduti, riguardanti li oggetti feudali – censuali, e li oggetti contemplati dalla Sovrana Patente 3 Maggio 1817, ebbesi pur a dichiarare nelle speciali avvertenze che non si sono tracce sulla origine del feudo stesso. E soggiungeva aversi in famiglia delle investiture, ma queste riguardanti il feudo della Gastaldia di Fagagna, abbraccianti pochissimi fondi dei denunziati, e rimontanti ad epoche remote, per cui all'oggetto della predetta Notifica, fu d'uopo ritenere dai fondi dominii e d'alto, possesso a titolo di feudo retto e legale della Gastaldia di Fagagna, e percipienti li redditi annessi, il dettaglio dei fondi notificati, sui quali appunto la notificante Famiglia Pittolo contribuiva li canoni denunziati; e quindi la Fatta Denunzia, non procedente da titoli, atti, né appoggiata a documenti che ne costituissero scopo e soggetto, risolvesi in un semplice atto prudenziale di obbedienza alla Sovrana Patente suddetta, non pregiudizievole però in parte veruna ai notificanti; ma sibbene invece accompagnato dalle più ample riserve espresse a salvezza delle ragioni d'ogni parte.

Commissione Governativa feudale di Venezia

Nota 25 febb.º 1843 = N.º 594 - - Ricorda che

Prodotta dalla famiglia Pistulario d'Udine
la notific.ⁿ d'alcuni Beni feudali, la Commiss.ⁿᵉ
con lett.ᵃ 19 maggio 1823 N.º 1679 ha richiamato
la Nob. Margarita Pistulario a presentare
le prove legali della rappresentanza degli
ultimi investiti med.ᵗᵉ fedi parrocchiali
dei matrimonj, e di nascita
eccitata con lett.ᵃ 13 Luglio 1824
ed inoltre pure il generale eccitamento
della Gov.ᵉ Circolare 4 febb.º 1.ᵒ N.º 3714/67
e la richiamava a prestarsi

//

altra N.º 595 = ricorda che con lett.ᵃ
18. magg.º 23 d.ᵗᵒ 1680 ha richiamato
Margarita di Capor.ᵒ Ved.ᵃ Pistulario tutrice, e
Franc.ᵒ Pistulario Contutrice dei minori
Paolo, Giorgio, e Girolamo Pistulario di Bern.ᵈᵒ
a presentare
1.ª, ed ultima investitura (ritirab. dalla finanza)
prova legale della rappres.ᵉ degli investiti p. conto dei pupilli;
indicaz.ᵉ se in caso di passaggio di beni da una
in altra ditta, siano obbligati a Laudemio
e lo stato, ed a manier —
Eccitata 13. Luglio 24

//

con altra 596 = ricorda che con lett.ᵃ
18. magg.º 23 d.ᵗᵒ 1681 ha richiamato
march. Girolamo Pist.ᵒ q.ᵐ Fr.ᶜᵒ — Franc.ᵒ Pist.ᵒ di Paolo,
Giorgio, Giulia, Margarita, felicita, e Girolamo
Pist.ⁱ q.ᵐ Bern.ᵈᵒ
a dichiarare se in caso di passaggio dei Beni da una
in altra ditta sia obbligato a pagare la tassa
Laudemio e lo stato, e a manier —

301



L'e

Da

23

su

ji

è

m

a

applie

Quan

6

6

Un fondo di Casa, Orto e Bajarro detto Saccavan con fondo di Campi 1. circa incorporato nel numero di mappa suddetto per la quantità di Pertiche 3.50.
e dichiararono soggetti questi beni a feudo censuale, ed obbligati ad alcuni ca:noni alla Gastaldia di Fagagna, alli Co: d'Adda, e Co: Antonini, ed al Regio Demanio.
Non produssero essi le investiture, ma solamente l'Estratto di Mappa, e il Certificato Censuario. La Commissione richiamò pertanto con lettera 24. Maggio 1823. N.o 1680 la tutrice a produrre le prime, e l'ultima investitura facendone ricerca all'I. R. Ispettorato del Demanio di Udine, ove I. R. Intendenza delle Finanze, e le prove legali della rappresentanza degli ultimi investiti coll'avvertenza di indicare se nel caso di passaggio dei beni notificati da una in altra Ditta sia obbligata la denunciante a pagare la tassa laudemio allo Stato, oppure alla famiglia Manin tanto per li fondi da essa posseduti, quanto per quelli posseduti dai Minori.
In fine venne prodotta altra notifica da M.r Girolamo Fistulario q.m Francesco, Ma:ria di Caporiacco tutrice, e Francesco Fistulario contutore dei minori suddetti di beni soggetti a feudo censuale, riservandosi però di proseguire le pratiche occorrenti per rilevare se questi beni siano feudali, o liberi; e la Commissione richiamò con lettera 24. Maggio 1823. N.o 1681. il consorzio suddetto a dichiarare se in caso di passaggio dei beni feudali censuali da una in altra Ditta sia obbligato a pagare la tassa laudemio allo Stato oppure alla famiglia Manin, come acquirente dalla Repubblica Veneta anche di porzione di essi laudemj.
S'interessa quindi la compiacenza di codesta I. R. Delegazione Provinciale di comunicare alli Fistulario queste indicazioni, e richiamarli a portarsi all'eseguimento della suesposta ricerca avvertendoli, che in caso

di rifiuto dovrebbe la Commissione farne rapporto all'Eccelso Governo per l'applicazione delle comminatorie portate dalle leggi feudali. La Regia Delegazione vorrà loro prefiggere il termine di due mesi a riscontrare la presente ~~richiesta~~.

Dall'I. R. Commissione Governativa Feudale.

Venezia 18. Maggio 1843

Salvagondi

16564.
2124.

31/5. 43. II

9

Fuochi Veneti.

Venezia, come ~~capitale~~ centro dello Stato teneva la massima che tutte le proprietà stabili degli abitanti nella capitale, comunque giacenti nelle diverse Provincie, erano ascritti a Venezia, e formavano l'Estimo conosciuto sotto la locale denominazione di <u>Fuochi Veneti</u> e pagavano le <u>Decime</u>

In seguito anche li beni del Clero tanto regolare che secolare e delle Pie fondazioni dello Stato furono aggregati ai <u>Fuochi Veneti</u> e sottoposti al pagamento della Decima, e sottratti dagli Estimi delle Provincie

Tra le varie gravezze che erano imposte ai possedimenti degli abitanti della Provincia, la sola che offriva una traccia di proporzione comune a tutti i distretti era quella denominata <u>Sussidio</u>, le cui quote di concorso rappresentavano la forza dell'Estimo di ciaschedun Provincia erano state stabilite fin dall'anno 1542 —

Il <u>Campatico</u> gravitava unicamente sui campi, li quali venivano distinti in <u>tre classi</u>, I arativi, II prativi, III boschi e valli, accordato generalmente esenzione dal tributo a fondi sterili, a quelli di nuova messa di coltura, ed ai giardini e broli limitati a tre ~~campi quattro~~ campi, ed un sollievo proporzionale ad alcuni paesi montuosi, a quali era accordato o di pagare un'annua somma complessiva pel Campatico, ovvero una tassa moderata per ciascun campo senza riguardo a classe

Li titoli di contributo erano

<u>Decima</u> — era in origine la decima parte degli annui prodotti, che nei tempi più remoti veniva corrisposta al fisco in natura

<u>Campatico</u> — ripartito sui campi Classe I d. 1.18.9 = Cl. II d. 1.5.10; Cl. III d. —.12.11

<u>Sussidio</u> — ripartito proporzionale fra Provincie

Dadia

Tasse di genti d'arme di cavalleria

Fabbriche di Legnago

Tezoni, e condotta Salnitri

Foraggi

Milizia

Marina — finiti

600

A

Prodotto delle Decime, del Campatico ed altre gravezze sotto diverse denominazioni, che percepiva il governo Veneto, e delle quali il governo austriaco, ha continuato la riscossione collo stesso metodo;
e ragguaglio in cui stava tale prodotto colla rendita presuntivamente goduta nel principio del corrente secolo dai proprietarj degli stabili censiti

| valori capitali [illegible] | Corpi d'Estimo | | Prodotto in Lire Venete | Ragg.° al per cento della rendita | Imposta pel 1806 in Lire di Milano |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,250,000 | Fuochi Veneti | Beni dei Privati | £ 3,060,000 | 8 | 6,125,000 |
| | | d.° Ecclesiastici e Luoghi Pii | 862,172 | 9 | |
| 9,579,688 | | | | | |
| 12,571,442 | Padova | | 880,000 | 7 | 1,837,500 |
| 10,333,333 | Vicenza | | 620,000 | 6 | 1,531,250 |
| 2,280,000 | Verona (sinistra dell'Adige) | | 114,000 | 5 | 367,500 |
| 8,333,333 | Treviso | | 500,000 | 6 | 1,184,200 |
| 1,214,285 | Feltre e Belluno | | 85000 | 7 | 183,750 |
| 8,333,333 | Friuli | | 250,000 | 3 | 1,020,800 |
| 90,895,414 [illegible] | | | | | |
| 45,447,707 = [illegible] £ 19,212,115 | | | £ 6,371,172 | | £ 12,250,000 |
| | Italiane | | £ 3,259,995 [illegible] | | £ 9,402,101,62 |

ripartibili a proporzioni presuntive e salvo conguagli.

E colla Legge di finanza 12 Gennaro 1807, ordinandosi la confezione del Catasto generale del Regno, che è quanto dire la continuazione del Censo Lombardo con Regole uniformi negli altri Dipartimenti
ed in riserva di stabilire in seguito l'Estimo provvisorio dei nuovi Dipartimenti Veneti,
vennero intanto caricati dell'Imposta d'Italia £ 9,000,000 per bimestre = annualità 13,500,000.—

NB. Tutte le susseguenti Dichiarazioni in varj Decreti relativi al Censo, ebbero per iscopo di estendere alle Provincie Venete il Censimento Lombardo —

## Diritto di albinaggio.

Sussiste in què paesi, ove il Sovrano si reputa l'unico Erede de' forastieri morti senza posterità nel recinto de' suoi stati, e dove non è permesso a costoro di dispor de' propij beni per testamento. Questo preteso Diritto del Sovrano, deriva da' costumi de' feudi barbari, in cui ogni forastiero creduto nemico della nazione con questa qualità era anticipatamente destinato ad esser rubato, e forzato a pagare il riscatto da quella potestà medesima, la quale avrebbe dovuto proteggerlo —

Quel sovrano che fa uso del Diritto di albinaggio impedisce l'accrescimento del numero de' suoi sudditi, e diminuisce l'industria, e la massa delle richezze de' suoi stati —

1111

3

# Legati, Livelli, Censi, ed altre annualità perpetue

(Vedi anche il titolo Culto per oggetti simili)

e

Risposta del perito Giuseppe Vidoni

al Progetto

della vendita a livello delle proprietà stabili

de' Corpi Morali, Beneficenza e Culto.

50.
CENT.

# REGNO D' ITALIA

## DIPARTIMENTO DI PASSARIANO

*L' Anno 181*

Ad instanza del Capitolo Metropolitano della Comune di Udine

Io

ommesso l'esperimento della conciliazione a termini di Legge ho citato

Domenico, e Francesco qu. Giuseppe Piccolo detti Cecon Agricoltori, Antonio qu. Leonardo Chiarottini nativo di Frezzis in Cargna Sarto, Giovanni qu. Giacomo Trigatti Agricoltore, Battista, e Biaggio Fratelli qu. Valentin Gallo Agricoltori, Gio: Battista qu. Sebastiano Piccolo Agricoltore, Francesco qu. Domenico Piticco Agricoltore, Sebastiano, e Gio: Battista Fratelli qu. Giovanni Sottile Agricoltori, Sig. Giuseppe qu. Sig. Antonio Trigatti possidente, Giuseppe Fabbro, e Lucia sua Figlia Agricoltori, Sign. Daniele, Filippo, Gio: Battista, e Pietro qu. Sig. Antonio Trigatti possidenti, Giovanni, e Giacomo Fratelli qu. Battista Rainar Agricoltori tutti domiciliati nella Comune di Galleriano, Sig. D. Girolamo qu. Carlo Zio, e Sigg. Gio. Battista, Antonio, e Francesco Fratelli qu. Giacomo qu. Carlo Nipoti Tosoni possidenti domiciliati nella Comune di Nespoledo, Antonio qu. Pietro di Filippo detto Romagnolo Agricoltore domiciliato nella Comune di Carpenetto, Sigg. D. Giacomo, e Patrizio Fratelli qu. Sig. Giuseppe Patrizio domiciliati come possidenti nella Comune di Udine

a comparire entro di giorni prossimi venturi avanti la Camera Civile della Corte di Giustizia Civile, e Criminale del Dipartimento di Passariano residente in Udine per sentir pronunziare Giudizio come nelli Capi seguenti.

Cap. 1. Sarà deciso, che alli RR. CC. come possessori de' Beni sui quali è infisso l'annuo Censo di Formento Stara quattro, Avena Stara quattro, Miglio Stara quattro, Galline quattro, Ovi quaranta era a debito di Domenico qu. Giuseppe, e Nipoti Piccoli della suddetta Comune di Galleriano incomba respettivamente, ed in proporzione dei loro possedimenti il debito di corrispondere al detto Metropolitano Capitolo rateatamente la suddetta annua corrisponsione.

Cap. 2. Sarà deciso, che incomba alli stessi, e nella proporzione come sopra il pagamento pro quota di L. importar delle contribuzioni arettrate alla partita sopraindicata.

Cap. 3.

Cap. 3. Sarà deciso in confronto di Domenico, e Francesco qu. Giuseppe Piccolo detto Ceccon come possessore.

N. 1. Di una parte del Sedime situato nella Comune di Galleriano nel loco detto via di Selva che comprende Stanze N. 11. compreso il Portico coperte di Coppi, Aria coperta di paglia, Cortivo, ed Orto, tutto confina a levante li possessori al Capo 5. N. 8. al Capo 7. N. 10. e 11. al Capo 5. N. 9., e parte il seguente N. 2., e parte li possessori al Capo 9. N. 13., e Capo 13. N. 19., mezzodì Strada pubblica della Villa detta Via di Selva, ponente Sig. Girolamo Caratti, ed a tramontana Fosso di Comun con fondo di circa C. — q. 2. tav. 133.

N. 2. Di altra porzione di Sedime, situato nella suddetta Comune di Galleriano nel loco detto via di Selva con una Stanza coperta di Coppi, Cortivetto, ed Orticello confina a levante parte Strada pubblica, e parte Casette delli Possessori al Capo 9. N. 12., ed al Capo 11, N. 18., mezzodì Cortivo del possessore al Capo 9. N. 13., ponente porzione di Orto compreso nel suddetto N. 1., ed a tramontana il possessore al Capo 5. N. 9. con fondo di circa Campi — q. — tav. 63.

N. 3. Di una Braida detta Via di Selva arativa nuda situata in pertinenze di Galleriano di quantità di circa Campi due, confina a levante Antonio qu. Pietro di Filippo detto Romagnolo, a mezzodì Fosso di Comun, ed oltre Orto compreso al N. 1., ponente Sig. Girolamo Caratti, ed a tramontana Strada consortiva detta Castenaria.

N. 4. Di un Campo detto in Vedrizzotto arat. nudo situato in pertinenze di Galleriano di quantità di circa Campi uno, confina a levante Sigg. Daniele, Filippo, e Gio: Battista Fratelli quond. Antonio Trigatti loco Sgrazzutto, mezzodì li detti Sigg. Trigatti, ponente Terra lavorata da Giuseppe, e Michiele Fratelli qu. Daniele Sgrazzutto, e da Sebastiano qu. Domenico, e Zuanne Figlio di Giacomo qu. Michiele Sgrazzutti, ed a tramontana detti Sigg. Trigatti.

N. 5. Porzione della Braida detta S. Agneda per la quantità di Campi uno quarti due circa arativa nuda situata in pertinenze di Galleriano, confina a levante Sigg. Daniele, Filippo, e Gio: Battista Fratelli qu. Antonio Trigatti, ed altri particolari, mezzodì Sigg. Lodovico, e Giacomo Fratelli Ottelio di Udine, ponente il possessore al Capo 13. N. 20., ed a tramontana detti Sigg. Fratelli Trigatti loco Sgrazzutto.

N. 6. Di un Campo A. N. detto S. Agneda situato nelle pertinenze di Galleriano confina a levante pertinenze della Comune di Lestizza, mezzodì Valentin qu. Domenico Sottile, ponente Metropolitano Capitolo con Terra condotta in Affitto perpetuo da Zuanne qu. Giacomo Trigatti, ed a tramontana parimenti della quantità di Campi 2. circa.

N. 7.

N. 7. Di porzione della Braida A. N. loco detto di Prat Mestri situata in pertinenze di Galleriano per Campi 1. e mezzo circa, confina a levante Comugna detta Magredo o Vieris grandi, mezzodì Rev. Sig. D. Gio. Battista qu. Valentino Tosone in loco del Sig. Filippo qu. Cesare di Colloredo, ponente detta Comugna Magredo, ed a tramontana Francesco qu. Daniele Piticco.

Che siano tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 4. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione, e base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati, che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 5. Sarà deciso in confronto di Antonio qu. Leonardo e Nipoti Chiarottini come possessori.

N. 8. Di una parte dell'antedetto Sedime situato nella Villa di Galleriano in loco detto Via di Selva consistente in un Orticello, che confina a levante Strada pubblica detta Via di Selva, a mezzodì il possessore al Capo 7. N. 10., a ponente il possessore al Capo 3. N. 1., ed a tramontana Fosso di Comun, ed oltre li possessori al Capo 27. N. 30., Capo 9. N. 14., Cap. 15. N. 22. con fondo di circa Campi — quarti — tavole 131.

N. 9. Di altra parte dell'antedetto Sedime situato in Galleriano in Borgo detto di Selva consistente in due Stanze coperte di Coppi, Fondo di Cortivo ed Orticello a ponente; confina a levante Strada pubblica detta via di Selva, mezzodì il possessore al Capo 3. N. 2., ponente il possessore al Capo 3. N. 1., ed a tramontana il possessore al Capo 7. N. 11. con Fondo di circa Tavole 29.

Che sia tenuto alle contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' beni obnoxj al medesimo.

Capo 6. Sarà pure il medesimo colla stessa proporzione e base condannato al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati, che sarà per risultare ad esso incombente.

Capo 7. Sarà deciso in confronto di Giovanni q. Giacomo Trigatti come possessore.

N. 10. Di altra parte del detto Sedime situato in Galleriano nel Borgo detto Via di Selva consistente in un Orticello che confina a levante Strada pubblica detta Via di Selva, mezzodì il seguente N. 11., ponente il possessore al Cap. 3. N. 1., ed a tramontana il possessose al Capo 5. N. 8.

N. 11. Di altra porzione di Sedime situato nel Borgo detto Selva nella Villa di Galleriano che comprende due Stanze sollerate coperte di Coppi con Cortivetto ed Orticello confina a levante Strada pubblica detta via di Selva, mezzodì il possessore al Cap. 5.

 N. 9.

N. 9. ponente il Possessore al Cap. 1. N. 1. ed a tramontana l'antescritto N. 10. con Fondo di circa Campi - q. - Tav. 101.

Che sia tenuto alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Capo 8. Sarà pure il medesimo colla stessa proporzione, e base condannato al pagamento di quella summa in conto frutti arettrati che sarà per risultare ad esso incombente.

Cap. 9. Sarà deciso in confronto di Gio: Battista, e Biaggio Fratelli del fu Valentin Gallo come possessori.

N. 12. Di altra porzione del Sedime stesso consistente in una Stanza sollerata coperta di Coppi situata in Borgo di Selva della detta Comune di Galleriano, confina a levante Strada pubblica detta via di Selva, a mezzodì il possessore al Cap. 11. N. 18., a ponente il possessore al Capo 3. N. 2., ed a tramontana il detto possessore al Capo 3. N. 2. con fondo di circa tav. 11.

N. 13. Di altra porzione del Sedime stesso situato in Galleriano consistente in una Stanza sollerata coperta di Coppi con Cortivetto, confina a levante Strada pubblica detta via di Selva, a mezzodì il possessore al Capo 13. N. 19., ponente il possessore al Capo 3. N. 1., ed a tramontana parte il possessore al Capo 3. N. 2., e parte il possessore al Cap. 11. N. 18. con fondo di circa tav. 29.

N. 14. Di un pezzo di Terra A. N. detta via di Selva situato in pertinenze di Galleriano della quantità di Campi 1 ½ c. confina a levante li possessori al Cap. 15. N. 22, mezzodì Fosso di Comun ed oltre il possessore al Capo 5. N. 8., ponente il possessore al Capo 27. N. 30. ed a tramontana Strada consortiva detta Castenaria.

N. 15. Di pezzo di Terra A. N. detto via di Molin di C. 1. c. confina a levante via detta di Molin, mezzodì Nalale Turco di Talmassons di ragione dotale di D. Lucia sua Moglie Figlia di Sebastiano Trigatti, ponente Sigg. Detalmo, Francesco, e Lodovico Fratelli qu. Antonio di Brazzà, e parte Sigg. Daniello, Filippo, e Gio. Battista Fratelli qu. Antonio del fu Pietro Trigatti di Gallerian, ed a tramontana parte Sig. Caratti, parte Valentino Tommada, e parte Bearzi loco della Chiesa di S. Martino, e parte Sigg. Daniello, e Fratelli Trigatti, e parte D. Maddalena Trigatti ora Pilosio di Tricesimo, e parte altri particolari.

N. 16. Di un Pezzo di Terra di C. 1. q. 1. c. dal corpo della Braida A. N. detta S. Agneda in dette pertinenze di Galleriano confina a levante Francesco qu. Domenico Piticco col pezzo di Terra al Capo 13. N. 20., mezzodì Sigg. Ottelio di Udine loco Marchi, ponente Sigg. Daniello, Filippo, e Gio. Battista Fratelli qu. Antonio Trigatti di questa Villa, ed a tramontana detti Sigg. Trigatti loco Sgrazzutti.

N. 17. Di una porzione di Terra dal corpo della Braida A. N. detta

Prat

REGNO D'ITALIA 50 CEN.



Prat mestri in pertinenze di Galleriano, confina a levante Comugna detta Magredo o Vieris grandi, mezzodì Francesco qu. Domenico Piticco, ponente detta Comugna Magredo, ed a tramontana Sigg. Daniele, Filippo, e Gio. Battista Fratelli qu. Antonio Trigatti, e parte Giovanni qu. Giacomo Trigatti per la quantità di C. 1. circa.

Che sieno tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 10. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione, e base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti aretratti, che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 11. Sarà deciso in confronto di Gio. Battista qu. Sebastiano Piccolo come possessore.

N. 18. Di una Stanza sollerata coperta di Coppi faciente parte dell' antedescritto Sedime situato in Galleriano in Borgo detto via di Selva, quale Stanza confina a levante Strada pubblica, a mezzodì il possessore al Capo 9. N. 13., ponente il possessore al Capo 3. N. 2., ed a tramontana il possessore al Capo 9. N. 12. con fondo di circa tav. 8.

Che sia tenuto alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 12. Sarà pure il medesimo nella stessa proporzione, e base condannato al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati, che sarà per risultare ad esso incombente.

Cap. 13. Sarà deciso in confronto di Francesco qu. Domenico Piticco come possessore.

N. 19. Di una porzione dell' antedetto Sedime situato in Galleriano in Borgo di Selva consistente in una Stanza sollerata coperta di Coppi intersecata nel Sedime del possessore al Capo 3. N. 1. con fondo di Cortivo tutto confina a levante Strada pubblica detta di Selva, mezzodì detta Strada pubblica detta via di Selva, ponente parte due Stanze pertinenti al possessore del Capo 3. N. 1., e parte Cortivo allo stesso N. 1., ed a tramontana parte altra Stanza al detto N. 1., e parte il possessore al Capo 9. N. 13. con fondo di circa tav. 97.

N. 20. Di una porzione di Braida A. N. per C. – q. 1 circa in dette pertinenze detta S. Agneda, confina a levante Domenico, e Francesco Fratelli qu. Giuseppe Piccoli con Terre al Capo 3 N. 5. mezzodì Sig. Lodovico, e Giacomo Fratelli Ottelio loco Marchi, ponente Terra al Capo 9. N. 16., ed a tramontana li Sigg. Trigatti.

N. 21. Di una porzione di Campi – q. 1. c. di Terra A. N. incorporata nella Braida detta di Prat mestri situata in pertinenze di Gal-

Galleriano, confina a levante Comugna detta Magredo o Vieris grandi, mezzodì Fratelli Piccoli con Terra al N. 7., ponente detta Comugna Magredo, ed a tramontana Gio. Battista, e Biaggio Fratelli qu. Valentino Gallo.

Che sia tenuto alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 14. Sarà pure il medesimo colla stessa proporzione, e base condannato al pagamento di quella summa in conto frutti arretrati che sarà per risultare ad esso incombente.

Cap. 15. Sarà deciso in confronto di Sebastiano, e Gio. Battista Fratelli qu. Giovanni Sottile come possessori.

N. 22. Di un pezzo di Terra A. N. detto via di Selva situato in pertinenze di Galleriano, confina a levante Strada pubblica detta via di Selva, mezzodì Fosso di Comun, ed oltre il possessore al Capo 5. N. 8., ponente il possessore al Capo 9. N. 14., ed a tramontana Strada detta Castenaria di quantità di circa Campi 2.

Che siano tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 16. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione e base condannati al pagamento di quella summa in conto frutti arretrati che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 17. Verrà deciso in confronto del Sig Giuseppe del fu Sig. Antonio Trigatti come possessore.

N. 23. Di porzione del pezzo di Terra per Campi 1. circa incorporato nella Braida A. N. detta S. Agneda in pertinenze di Galleriano, confina a levante Gio. Battista, e Biasio Fratelli quond. Valentin Gallo, mezzodì Sigg. Lodovico, e Giacomo Fratelli Ottelio loco Marchi, ponente Prado del Metropolitano Capitolo condotto in affitto perpetuo da Zuanne qu. Giacomo Trigatti, ed a tramontana Sigg. Daniele, Filippo, e Gio. Battista Fratelli qu. Antonio Trigatti di Galleriano.

Che sia tenuto alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 18. Sarà pure il medesimo colla stessa proporzione, e base condannato al pagamento di quella somma in conto frutti aretratti che sarà per risultare ad esso incombente.

Cap. 19. Sarà deciso in confronto di Giuseppe Fabbro, e Lucia sua Figlia come possessori.

N. 24. Di una Braida A. N. di Campi 3. circa loco detto S. Agneda in pertinenze di Galleriano confina a levante Sig. Amalia rel. qu. Francesco qu. Antonio Beretta, mezzodì remise di Comun,

e via

e via consortiva, ponente Sign. Amalia Beretta, ed a tramontana Sigg. Daniele, Filippo, e Gio: Battista Fratelli qu. Antonio qu. Pietro Trigatti loco Sgrazzuto di Galleriano.

Che siano tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa avuto riguardo alle totalità del Censo, ed alle totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 20. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione e base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 21. Sarà deciso in confronto delli Sigg. Daniele, Filippo, Gio: Battista, e Pietro del fu Sig. Antonio Trigatti come possessori.

N. 25. Di un Campo loco detto sotto Viuzza A. N. in pertinenze di Galleriano di quantità di Campi 1. e mezzo circa, confina a levante D. Gerolamo qu. Carlo Zio, Gio. Battista Antonio, e Francesco qu. Giacomo qu. Carlo Nipoti Tosoni di Nespoletto, mezzodì Sigg. Daniele, Filippo, e Gio. Battista Fratelli quond. Antonio qu. Pietro Trigatti, ponente detti Sigg. Trigatti loco Tavian, ed a tramontana Strada consortiva detta Viuzza.

Che sieno tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 22. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione e base condannati al pagamento di quella summa in conto frutti arretrati che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 23. Sarà deciso in confronto di Giovanni, e Giacomo Fratelli qu. Battista Rainar come possessori.

N. 26. Di un pezzo di Tersa A. N. detto Chissar denominato Selva in pertinenze di Galleriano di Campi 1. circa, confina a levante Giacomo, e Zuanne qu. Gio. Battista Rainar, mezzodì Zuanne, e Giuseppe Fratelli qu. Angelo Trigatti, e Bastiano, e Giacomo qu. Battista Trigatti, ponente la Lavia, ed oltre li suddetti Trigatti, ed a tramontana Stradella consortiva.

Che sieno tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 24. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione, e base condannati al pagamento di quella summa in conto frutti arretrati che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 25. Sarà deciso in confronto delli Sigg. D. Gerolamo qu. Carlo Zio, e Sigg. Gio. Battista, Antonio, e Francesco Fratelli qu. Giacomo del fu Sig. Carlo Tosoni come possessori.

N. 27. Di un pezzo di Terra A. N. di Campi 2. circa nelle pertinenze di Galleriano detta Castelliero, ed in presente Riva, confina a levante Sigg. Tosoni di Nespoledo, mezzodì Prado detto

Ca-

Castelliero o Riva di Comun, ponente Francesco, Giacomo, e Domenico Fratelli qu. Angelo Sottile, ed a tramontana Vener. Chiesa di S. Martino di Galleriano con Terra lavorata da Giuseppe qu. Gio. Battista Fabbro.

N. 28. Di un pezzo di Terra A. N. di Campi 3. circa detto in via di Fellet situato nelle pertinenze di Galleriano, confina a levante parte Sign. Amalia rel. qu. Francesco qu. Antonio Beretta di Udine, parte Sigg. Daniele, Filippo, e Gio. Battista Fratelli del fu Antonio qu. Pietro Trigatti, e parte Giuseppe qu. Zuanne Piticco, loco del Sig. Sebastiano Trigatti, mezzodì Signori Fratelli Trigatti, ponente Vener. Chiesa di S. Martin di Galleriano, e diversi Particolari, ed a tramontana Strada pubblica tende a Villacaccia.

N. 29. Di un pezzo di Terra detto in Comugna A. N. sito in pertinenze di Galleriano di quantità di Campi 1. circa, confina a levante Giacomo qu. Gio. Battista Tosone di Nespoletto detto Fusetto loco del Sig. Angelo di Sebastiano Trigatti, mezzodì Rever. D. Leonardo qu. Pietro Bassi di Nespoledo, ponente una metà di ragione delli Sigg. Girolamo, e Nipoti Tosoni di Nespoletto, ed oltre li Sigg. Daniello, e Fratelli Trigatti, ed a tramontana Strada consortiva detta via di mezzo.

Che sieno tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 26. Saranno pure li medesimi colla stessa proporzione, e base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati, che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 27. Sarà deciso in confronto di Antonio del fu Pietro di Filippo detto Romagnolo di Carpenetto come possessore.

N. 30. Di una porzione della Braida A. N. detta Via di Selva in pertinenze di Galleriano per C. 2. circa, confina a levante Terra detta Via di Selva descritta al Capo 9. N. 14., mezzodì Fosso di Comun, ed oltre il possessore al Capo 5. N. 8., ponente il possessore al Capo 3. N. 3., ed a tramontana Via consortiva detta Castenaria.

Che sia tenuto alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Capo 28. Sarà pure il medesimo colla stessa proporzione, e base condannato al pagamento di quella summa in conto frutti arettrati che sarà per risultare ad esso incombente.

Cap. 29. Sarà deciso in confronto delli Sigg. D. Giacomo e Patrizio Fratelli qu. Sig. Giuseppe Patrizio di Udine come possessori

N. 31. Di un pezzetto di Selva detto Chissar A. N. nelle dette pertinenze di Galleriano della quantità di Campi uno circa, confina

na a levante la Lavia, mezzodì Sig. Daniello, e Fratelli Trigatti, ponente Giacomo qu. Giuseppe Sgrazzutto detto Cos, ed a tramontana Giuseppe qu. Zuanne Piticco.

Che siano tenuti alla contribuzione annuale di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

Cap. 30. Saranno inoltre li medesimi colla stessa proporzione, e base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti arretrati, che sarà per risultare ad essi incombente.

Cap. 31. Saranno nominati Pubblici Periti d'Ufficio ove le Parti non concorressero a termini di Legge, perchè abbiano a riconoscere per l'effetto, ed applicazione delli Capi premessi dal 3. sino al 30. ambi inclusive la quantità possessa respettivamente da cadauno delli RR. CC., ed in seguito dividere pro quota sopra cadauna porzione, con ogni creduta norma di ragione, di giustizia, e di pratica tanto la Rata di Canone annuale incombente, quanto colla proporzione medesima, la relativa porzione dell'importare delli censi aretratti.

Saranno finalmente li RR. CC. condannati nelle spese.

Appoggia la presente Domanda quanto alli Capi primo e secondo.

Alla qualità dell'azione esercitata dal Capitolo Metropolitano.

Al fatto, che li RR. CC. sono rispettivamente possessori dei fondi obnoxj al censo di cui si tratta.

Al conseguente debito ad essi incombente del pagamento della rispettiva porzione del censo annuale e dei frutti arretrati.

Quanto alli Capi terzo inclusive usque al Capo 30. pur inclusive.

Alla conseguente giustizia del premesso principio, che ciascuno abbia a corrispondere in relazione al proprio possedimento.

Quanto al Capo 31.

Al Titolo XIV. del Libro secondo del Codice di Procedura Civile.

Ho nello stesso tempo significato, che il Sig. Giuseppe de Nardo Patrocinatore presso la Corte munito di Patente del Sig. Podestà di Udine 28. Giugno 1812. N. 32. procederà per l'istante.

CIVICA DI UDINE

# Consulto Legale

sul Quesito

se possa essere conveniente

per

i Luoghi Pii

il livellare tutti gli Stabili

che

posseggono.

---

Losanna

S. Bonamici e Compagni

Tipografi – Editori

1846.

# Consulto legale sul Quesito

## se possa essere conveniente per i Luoghi Pii il livellare tutti gli Stabili che posseggono.

Il governo Austriaco ha sottoposto or ora alla deliberazione delle congregazioni provinciali ed altri uffici consulenti, il quesito. se non possa essere nell'interesse dei Luoghi Pii il livellare tutti gli stabili che posseggono, onde semplificare le amministrazioni, ed avere una rendita certa dovendosi poi convertire i capitali che verrebbero a percepire in acquisto di carte dello stato. Alcuni vogliono ascrivere tale misura agli imbarazzi finanziarj nei quali si trova il governo austriaco; scemando, dicono essi, ogni giorno il credito, nè trovando modo di procurarsi danaro che a patti onerosissimi che vogliono imporgli banchieri insaziabili, avrebbe ideato di sortire da suoi imbarazzi coll'obbligare tutti i Luoghi Pii ad un prestito forzato, il che verrebbe effettuato coll'emissione di tante nuove cartelle del Monte L.V. quante ne occorrerebbero per impiegare le somme introitate dal pagamento dell'adeaue dei livelli, il che deve ammontare ad una cifra enorme, giacchè si calcola che dal solo Ospitale Maggiore di Milano verrebbe a percepire da oltre quattro milioni di franchi. Per dare poi a tale misura l'apparenza di legalità, e mostrare che non si venne a quel passo che dietro il voto degli uffici chiamati a tutelare i Luoghi Pii, si volle interpellarli in proposito, essendo però di già stabilito di non valersi del loro voto che nel caso che sorta affermativo. Queste cose si dicono e ripetono da alcuni, ma forse a torto, poichè sta la presunzione che non si voglia ridersi di quegli uffici, nè esporsi a giuste critiche, se dopo aver fatto quell'appello all'opinione pubblica legalmente espressa per quelle vie, si tenesse per nessun conto dei risultati. Ad ogni modo il tempo proverà qual fondamento avessero quelle asserzioni, per ora sta il fatto dell'interpellanze operate e del modo già prefisso col quale si vorrebbe venissero impiegati i capitali disponibili colla formazione dei livelli, quando si trovasse conveniente per i Luoghi Pii l'appigliarsi a quel partito. Questa condizione dalla quale dovrebbe dipendere la soluzione del quesito, è l'oggetto principale del presente consulto, il quale se non potrà essere raccomandato all'attenzione dei lettori da autorità di nome, spero lo potrà essere da quella dei fatti ai quali si appella. —

La prima dimanda, che si presenta naturalmente parlandosi dei beni dei Luoghi Pii, si è quella di chiedere, da chi provengono essi e quale poteva essere l'intenzione di coloro dai quali provengono? Tutti i beni stabili dei Luoghi Pii nel regno Lombardo Veneto, a pochissime eccezioni, provengono dalla generosità dei privati, i quali nel lasciare immobili hanno voluto assicurare anche l'avvenire di quei stabilimenti di carità, avvisando che il minor reddito che offrono d'ordinario, venga compensato dalla sicurezza che presentano. Il codice austriaco è partito dal principio che la volontà dei testatori debba essere tenuta ferma sempre e dovunque essa non sia in urto colle leggi. Questo principio che realmente è fondato sulla più sana politica, fu anche in realtà tenuto sempre fermo dal governo, il quale ha proclamato e mantiene l'inviolabilità delle disposizioni per

ultima volontà. Colla misura proposta di convertire tutti i fondi liberi dei Luoghi Pii in livelli, si verrebbe anzi tutto ad urtare contro quel principio, ed il diritto di adottare quella misura dovrebbe ritenersi per assai dubbio, se non si possa provare che l'autorità superiore appigliar si deve a quel partito, pel miglior interesse dei Luoghi Pii; ma vediamo come si possa sostenere questo vantaggio.

Noi abbiamo già detto che i benefattori dell'umanità col lasciare stabili ai Luoghi Pii hanno avuto evidentemente di mira d'assicurare il loro avvenire, che dipende dalla sicurezza del capitale piuttosto che dal maggior o minor reddito di esso. Col convertire i beni liberi in livelli, si cambia totalmente la natura di queste proprietà. Il capitale originario rappresentato dal valore dei fondi liberi è diviso in due parti; l'una viene convertita in danaro effettivo, che si riscuote colla formazione del livello e si chiama l'adeale, corrispondente a tre annate della prestazione livellaria, e questa parte viene impiegata nell'acquisto di carte dello stato; l'altra parte rappresentata dal canone annuo, rimane assicurata al fondo stesso, ma in sostanza e realtà altro non è che un capitale garantito in perpetuo da uno stabile, e che dà una rendita certa ed inalterabile. Ora consideriamo più da vicino la natura di entrambi questi modi d'impiego di sostanza. –

Il governo austriaco ha fatto più d'un prestito dal 1816 a questa parte, e la storia dei suoi debiti si trova dettagliatamente scritta nell'opera del Tegoborski Sulle finanze dell'Austria, non che in quella dell'Austria e suo avvenire. Risulta da queste che tutti i prestiti vennero fatti a patti onerosissimi, il che non è certo un segnale di gran fiducia in colui che impresta; ma le condizioni dell'Austria, lungi dall'essersi migliorate dagli ultimi prestiti in poi, sono anzi peggiorate; poichè, oltre all'avere sempre creato nuovi debiti, ha venduto ormai tutte le proprietà demaniali che si trovavano nel regno Lombardo Veneto, e che pure erano state destinate ad estinzione del debito pubblico; il quale per tal modo dovette perdere nella pubblica opinione, non solo perchè venne aumentato, ma perchè fu privato di quella garanzia reale che persuade ed assicura. A nulla monta l'indagare se sia vero o falso che i banchieri, soliti ad impinguarsi al desco delle finanze d'Austria, non vogliano più prestarsi che a condizioni esorbitanti; il fatto, che non può essere contraddetto che dalla più aperta mala fede, si è quello che le finanze austriache si trovano a mal partito, e che il suo credito dal lato finanziario va diminuendo di giorno in giorno. E sono queste le circostanze che sembrarono favorevoli per proporre di convertire una parte della sostanza dei Luoghi Pii in acquisto di carte dello stato? Nel 1830, quando nessuno dubitava della solidità del governo austriaco, si facevano prestiti collo sconto del 20 e 25 p%; e quando il prestigio della solidità è sparito si chiamerebbero i Luoghi Pii ad assumere un prestito al pari? Egli è forse perchè si chiamano corpi tutelati che vengono prescelti a fornire al governo quei mezzi che non sa trovare altrove e pei quali non può somministrare garanzia di sorta? Non è forse un fatto noto a tutti che nel 1831 al solo sospetto di una guerra i fondi pubblici austriaci decaddero del 12 e del 15 p%? Eppure allora gli imbarazzi finanziari erano lontani dall'essere in quel grado nel quale oggi si trovano; e che sarebbe ora se avessero a ristorarsi

quei pericoli? Che dire di quei consiglieri che avessero ad opinare si converta una parte delle sostanze dei Luoghi Pii in carte dello Stato? Interroghino sè stessi se vorrebbero fare altrettanto colla loro sostanza; essi che pure sarebbero liberi ad ogni evento di convertire di nuovo le carte dello Stato in effettivo danaro, mentre i Luoghi Pii ne sarebbero impediti dall'autorità tutoria e dalla stessa enorme quantità di carte pubbliche che possiederebbero e che non potrebbero essere poste sul mercato che con perdite tali da equivalere ad un fallimento? I fatti che ho citato valgono pure a giustificare queste conclusioni, e se taluno mi volesse opporre come una prova del credito dell'Austria il corso sostenuto dei suoi effetti pubblici, e le statistiche del consigliere aulico Adriano Balbi, io risponderò quanto alla prima obbiezione, richiamando di nuovo l'esempio del 1831 quando pure le finanze austriache non erano così screditate (1); quanto alle statistiche del consiglier aulico farò osservare di passaggio, che dopo aver egli nella sua pretesa confutazione del Tegoborski enumerate tutte le possibili risorse dell'Austria, vi aggiunse che per altre risorse si potrano ancora calcolare cinquanta milioni di fiorini, lasciando che indovinasse il lettore d'onde provengono. In realtà non era che per ottenere la cifra o somma totale di duecento milioni, ai quali mancavano già cinquanta, che probabilmente non avranno impinguato molto l'erario. Sotto nessun governo sarebbe prudente il consigliare i Luoghi Pii o corpi tutelati a convertire beni stabili che possieda in carte dello Stato, e meno d'ogni altro può meritare simile confidenza il governo austriaco nelle sue attuali circostanze.

Noi abbiamo considerata la sorte che verrebbe a colpire una parte delle sostanze dei Luoghi Pii, cioè quella in capitali convertiti in acquisto di carte pubbliche; rimane ora a vedere quale sarebbe la condizione loro rispetto alla sostanza livellata, e se almeno da questo lato offra compensi tali da potersi appoggiare e consigliare simile misura. –

Il canone livellario è una prestazione certa assicurata sopra uno stabile, e quindi garantita per sempre; costituiti una volta i livelli, i Luoghi Pii, che divengono direttori dei fondi, non hanno che a ricevere ogni anno la prestazione, non che il laudemio ad ogni trapasso, e così viene semplificata l'amministrazione nel medesimo tempo che rimane assicurato il capitale. Questa è la ragione principale che si mette in campo da coloro che consigliano la formazione dei livelli. Incominciamo dal chiedere come si proceda in oggi coll'esigere i redditi dei Luoghi Pii? I beni stabili dei Luoghi Pii vengono d'ordinario dati in affittanza e questo si fa mediante asta pubblica esigendosi sempre dai rilevatori una cauzione legale per l'esatto adempimento degli obblighi assunti; rare sono le eccezioni a questa regola generale. Posto questo, non si vede qual sensibile vantaggio possa avere rispetto alla semplicità il metodo livellario; perchè, nelle amministrazioni

1. L'anonimo Lombardo, ne suoi Pensieri sull'Italia spande gran luce su questo punto; a pag. 181 e seg. con tutta evidenza dimostra il corso sostenuto degli affari pubblici dipendere da tutt'altro che dalla fiducia nel credito austriaco. Per necessità di non poter fare altrimenti, si trovano nel regno Lombardo-Veneto in cartelle dello Stato vincolati almeno 150 milioni, che appartengono a pupilli, a corpi tutelati, a depositi per vendite giudiziarie ecc. Se si volesse ritirare solo una parte di questa somma, il fallimento sarebbe certissimo. A meglio conoscere i dolorosi misteri della finanza austriaca e la ruina verso la quale trascinano tutto lo stato si legga l'anonimo Lombardo, che ciò più chiaramente e brevemente espone di quanti esaminarono prima lo stesso argomento, come l'autore dell'Austria e suo avvenire, e il Tegoborski. Non parlo del Balbi, il quale non è certo per nulla consiglier aulico (Nota dell'Editore)

in genere dei corpi morali, la difficoltà della controlleria non risguarda l'entrata che presto si può verificare segnatamente quando basa sopra atti pubblici, ma sibbene l'uscita che può essere facilmente alterata e da questo lato nulla può essere cambiato dal nuovo sistema. La condizione di una rendita certa ed inalterabile potrebbe tuttavia risguardarsi per utile, qualora si potesse ammettere un ribasso nelle rendite degli stabili, ma per l'identica ragione potrebbe anche tornar dannosa se in luogo di ribassare avessero ad aumentare; converrà quindi indagare quale dei due casi è il più probabile; dal 1816 al corrente 1846 sono corsi trent'anni che comprendono tre novenni e più, quale si è la durata ordinaria delle affittanze, ora si consultino gli atti di quante amministrazioni di Luoghi Pii esistono nel regno L.V. e si troverà certamente che novantanove sopra cento aumentarono i loro redditi colle affittanze successive; e se vi è qualche rarissima eccezione lo dovrà a circostanze speciali; ma il maggior numero, senza confronto, aumentò d'assai, e questo ad ogni nuova affittanza, talchè in molti casi i redditi attuali sono aumentati del 20 p%, del 50 p% ed anche perfino del doppio in confronto al 1816. Che sarebbe stato dei Luoghi Pii se taluno in quell'epoca avesse proposto di livellare tutti i fondi liberi onde semplificare le amministrazioni? Noi saremmo ora in grado di valutarne i danni; ma quello che accade ai giorni nostri non potrà forse ripetersi ancora? Chi mai ardirà assicurare che non aumenteranno ancora i redditi, quando pur non lo fosse nelle misure accennate! Qual ragione vi può essere di dubitare di una diminuzione, mentre tutti i dati portano a supporre il contrario! La popolazione che aumenta ogni anno, i metodi d'agricoltura che vanno sempre perfezionandosi, le vie per lo smercio delle derrate che vengono agevolate, sono tutti dati che portano alla probabilità di un aumento di ricchezze; sono queste le circostanze precisamente opposte a quelle sotto l'influenza delle quali vennero creati i livelli che ripetono in gran parte la loro origine dai tempi disastrosi, quando le pestilenze e le guerre avevano rese deserte le campagne, e per allettare i coltivatori si assicurò loro in perpetuo parte della proprietà che dovevano coltivare.

Queste considerazioni si riferiscono più specialmente ai redditi; qualora poi noi vorremmo portare la nostra attenzione al capitale stesso, ossia al valore degli stabili, noi troveremo che la relazione suaccennata del confronto dei redditi nelle due epoche, fu variata pei capitali in proporzione ancor maggiore. Nel 1816 il valore medio dei terreni liberi era dalle 100 alle 120 lire milanesi alla pertica, e per massimo 130; ma il valore crebbe al segno che gli identici fondi oggigiorno non valgono meno di 200, 250 e 300 lire. Colla formazione di un livello ogni aumento nel valore dello stabile va a profitto dell'utilista se i fondi aumentassero anche del quadruplo, la prestazione rimane sempre la stessa; poichè in realtà, come si è già detto, un livello altro non è che un capitale assicurato in perpetuo con rendita certa e con la ricognizione del direttario ad ogni cambiamento d'utilista, condizione che lo rende assai più certo di un'ipoteca, ma sempre di gran lunga inferiore ai fondi liberi.

Col livellare uno stabile libero esso perde, non solo per la sottrazione che viene fatta del capitale che si chiama l'utile, ma oltre di questo anche per la sua qualità di livello; talchè

riunendo il valore del fondo livellato col capitale ricavato dalla formazione del livello, non si ha più
il primitivo valore del fondo libero, e la ragione di questo si è l'avversione generale che si ha delle proprie-
tà vincolate. Una persona che à un capitale disponibile di rilievo acquista spesso uno stabile non
solo per impiegare il suo danaro, ma sibbene anche per procurarsi un'occupazione, o perchè
ama la vita campestre, e per questo può consacrare volontieri nell'acquisto di un fondo libero
anche una somma vistosa, quando pure sia certo che non renda che il 4, ed il 3 p%. Ma
questa persona istessa non farà mai acquisto del dominio diretto di un livello che quando sappia
d'impiegare lucrosamente il suo danaro: il prezzo così detto di affezione non esiste, e se vi fos-
se, sarebbe a profitto dell'utilista e non mai del direttario; la generale avversione a questi vinco-
li è tale che in molti luoghi gli utilisti affrancano le prestazioni livellarie a condizioni onerosis-
sime, calcolandosi i capitali in ragione del 3, del 2 p% ed anche meno. Nè questo sen-
za ragione: poichè per una proprietà libera si trovano cento compratori, sarà ben molto
se per la medesima se ne troveranno dieci, livellata che sia. Un esempio chiarirà me-
glio le idee sopra espresse.

Un Luogo Pio possiede uno stabile di cinquemila pertiche. Nel 1816 il valore
di questo fondo era di cento lire alla pertica, in totale cinquecentomila lire; si ammetta
che rendesse pure in ragione di lire cinque alla pertica ossia venticinquemila lire. Se
in quest'epoca si fosse creato un livello, l'<u>adeale</u> sarebbe stato di sessantaseimila lire, ed
il canone livellario di ventiduemila, la qual cifra sarebbe stata inalterabile; ma nel
1846 quello stesso fondo vale a prezzo medio duecento lire alla pertica ossia un milione; ed
ammesso il reddito anche solo al 4 % ovvero otto lire alla pertica, che è il minimo
dei concenti, rende quarantamila lire. Se ora si volesse formare un livello, l'adeale
non sarebbe più di 66 mila, ma di 105 mila, ed il canone annuo non di 21 mila,
ma di 35 mila. Vent'anni soli bastarono a produrre sì enorme differenza che andò
tutta a vantaggio del Luogo Pio che conservò libero il suo fondo; e laddove l'avesse livel-
lato nel 1816, non percepirebbe mai altro che le 22 mila, e volendo capitalizzare quel-
la somma, nessuno gli offrirebbe più di 400 mila lire. Suppongasi che realmente
il Pio Luogo venga in bisogno di dover realizzare il suo stabile di 5 mila pertiche per il prezzo
già attribuito di un milione, può essere certo di trovare acquisitori; ma se invece il Luo-
go Pio livellasse la sua proprietà e ne ricavasse 105 mila di adeale, il suo fondo livel-
lato non vale più di 805 mila, che unite al capitale già ricavato darebbe ancora il valo-
re del fondo libero, ma sarà ben molto se potrà ottenere 700 mila lire, poichè non è più
un fondo che il Luogo Pio vende, ma una rendita assicurata sopra un fondo; il prezzo d'af-
fezione è sparito, e quando un ricco capitalista vuole impiegare il danaro unicamente per
il reddito, ei fa acquisto di effetti pubblici di stati che inspirano fiducia per la buona
amministrazione delle finanze, come sarebbe in Piemonte, poichè il reddito è egualmen-
te certo, e del capitale ne dispone ad ogni istante.

Si applichi l'esempio da me citato ai soli Luoghi Pii della città di Milano e si
vedrà a quali perdite enormi potrebbero venire esposti. Si calcola a 26 milioni di lire austria-

che —

che la sostanza dell'Ospitale Maggiore; ma se di questa un 20 milioni fossero in stabili, è certo che nel 1816 non valevano più di 10 milioni. I Luoghi Pii riuniti della medesima città posseggono oltre 100 mila pertiche di terreno e verrebbero quindi a pareggiarsi ne' danni e perdite all'Ospitale Maggiore. Venti milioni sarebbe stata la differenza nella sostanza di questi corpi morali della sola città di Milano, qualora nel 1816 si fosse adottato quel sistema che ora si propone, e quanto avvenne, ripetiamolo pure sino alla noja, non potrà forse verificarsi ancora? Dov'è l'uomo così stupido e destituito di buon senso che possa negare questa possibilità! ed a fronte di tanto pericolo si vorrà farne la prova coi Luoghi Pii, chiamati i Corpi Tutelati. La tutela si risolverà dunque nel privarli delle sostanze le più solide con tutte le probabilità di aumento in loro favore, per convertirle parte in capitali totalmente destituiti d'ogni garanzia ed esposti a tutti gli eventi delle carte dello stato, e l'altra parte assicurata, gli è vero, ma senza speranza di aumento, ed a certo scapito del capitale? E questo si tenterà di fare sotto il pretesto di una più facile amministrazione? Ma fosse almeno vero anche questo preteso vantaggio, così tenue in realtà in confronto ai tanti danni ai quali verrebbero esposti i Luoghi Pii, ma non sussiste nemmeno esso; poichè l'aperta facilità non si manterrà che per il corso delle prime due o tre generazioni; ma in seguito le amministrazioni divengono anzi più complicate che coll'attuale sistema. L'utilista che ha diritto di usare del suo fondo in tutti i modi che gli accorda la legge, è bensì vincolato ad una data prestazione; ma il possessore può venderlo in tutto od in parte; può dividerlo per spontanea volontà, o può venire diviso fra gli eredi dell'ultimo possessore, e succedendo questo per il corso di cinque o sei generazioni, può avvenire che quel fondo che in origine era un livello posseduto da un utilista, lo sia dopo quel tempo da cinquanta utilisti. Tutti questi saranno solidali è vero, per la prestazione del canone che gravita sul fondo, ma a fronte della solidarietà non vi saranno per questo meno imbarazzi per il direttario, il quale, se uno non paga, deve convenirli tutti in giudizio, e se anche è certo di non soffrir perdita, nessuno lo potrà dispensare di quelle noje e complicazioni che sono portate dalla natura delle cose, come oggigiorno nessuno può dispensare un creditore che prima aveva a che fare con un sol debitore a dover trattare invece con dieci, se tanti fossero gli eredi del suo debitore. Se i Luoghi Pii vogliono sottrarsi a queste complicazioni, è d'uopo stabilire che i fondi livellati siano indivisibili; ma allora si urta il principio della libertà delle contrattazioni, e si dovrebbe attribuire alle amministrazioni la facoltà di scegliere chi fra gli eredi dell'utilista debba continuare a possedere solo il fondo salvo a lui di compensare altrimenti i coeredi. E con questo mezzo si darebbe luogo ad arbitrii ed abusi senza fine; se la facoltà di possedere solo il livello si volesse accordare al primogenito, allora (anche ammessi i compensi agli altri) si verrebbe a creare una nuova specie di primogenitura. È un bivio dal quale è impossibile il sortirne: o bisogna correre pericolo di complicare l'amministrazione per favorire gli utilisti, o vincolare questi nel libero esercizio dei loro diritti per favorire i direttari. È poi da notarsi che nel primo caso, che è il più probabile perchè più consentaneo al principio del libero uso dei diritti, il valore dei

livelli dee decadere in proporzione che si aumenta il numero dei debitori, nullostante della garanzia del fondo; se si trovano dieci individui pronti ad impiegare un capitale nell'acquisto di un livello di 20 mila lire di rendita pagato da un solo, non se ne troveranno forse cinque per fare acquisto di eguale livello che venisse pagato da venti individui, e chi l'acquistasse non lo farebbe che a condizioni onerose per il direttario venditore, onde indennizzarsi delle noje e complicazioni per l'esigenza de' molti prestatori. Tutto questo è possibile, e quando pure non lo fosse che dopo due o tre secoli, è sempre da aversi in considerazione, mentre nulla di consimile può avvenire ai fondi liberi, che anche dopo mille anni ponno conservarsi indivisi come oggigiorno.

Noi abbiamo considerato le conseguenze che ponno derivare ai Luoghi Pii dal metodo livellario, date le attuali circostanze e quelle inevitabili che devono avvenire seguendo il corso ordinario degli avvenimenti; in altri termini noi abbiamo fondato i nostri ragionamenti sopra basi talmente probabili che ponno ritenersi certe per quanto è dato dall'antiveggenza umana l'usare di quel termine parlando del futuro, ma oltre quei danni inevitabili nella misura indicata, altri e ben maggiori vi ponno essere quantunque si abbiano a chiamare piuttosto possibili che probabili; ma noi dobbiamo tener conto di tutti gli avvenimenti anche solo possibili, quando questi sono rette conseguenze del metodo che si vuole introdurre. La prestazione livellaria, qualunque sia il metodo che si adotterà nella formazione dei livelli, sia per atto pubblico od altrimenti, verrà fissata in danaro; ma il danaro ossia l'oro e l'argento ammessi universalmente come i rappresentanti dei valori, sono tutt'altro che rappresentanti stabili e fissi dei valori reali dei prodotti sia della natura che dell'industria. L'oro e l'argento diminuiscono di valore a seconda della quantità che di questi metalli si trova sul mercato del globo intero. E chi non sa che prima della scoperta dell'America il valore dell'oro e dell'argento era del triplo e più di quello che ha in oggi! Nel 1450 una persona che possedeva una quantità di frumento eguale a 100 ettolitri era egualmente ricca di chi possedesse una somma di danaro eguale ad 800 franchi; ma un secolo dopo chi avesse posseduto 100 ettolitri di frumento era ricco del doppio di chi aveva 800 franchi, perchè non si poteva più avere quella quantità di frumento che per 1600 franchi; oggi sul mercato di Milano 100 ettolitri di frumento equivalgono a 2400 franchi, dal che risulta che 800 franchi nel 1450 equivalevano a 1600 fr. nel 1550; e quella somma in quell'epoca equivale a 2400 fr. dei giorni nostri. Quella famiglia o corpo morale che avesse avuto sempre la rendita in frumento sarebbe stata egualmente ricca in ogni epoca; ma quella invece che avesse avuto i suoi redditi in danaro si sarebbe trovata, un secolo dopo la prima epoca citata, più povera della metà in confronto d'allora, e nei giorni nostri lo sarebbe di due terzi. E chi vorrà contrastare ancora la possibilità che si rinnovino questi casi, non batterebbe forse all'uopo la scoperta di nuove abbondanti miniere d'oro od argento? E che sarebbe allora di que' disgraziati Luoghi Pii che hanno una rendita stabile in danaro? Prendiamo ancora l'esempio dell'Ospitale Maggiore di Milano che conta appunto circa quattro secoli di esistenza. I suoi proventi che si calcolano ad un milione di franchi bastano scarsamente a mantenere i 1300 ammalati che per adequato ricovera giornalmente sotto il suo tetto. Suppongasi, che vengano livellati tutti i suoi beni stabili, e si ottenga pure con questo anche un sensibile aumento, e si avesse

un milione e cento mila franchi di rendita ma tale rendita proveniente da quà stabili sarà sempre eguale anche nell'anno 2000 e 2500; or chi ne assicura, che allora quel danaro non rappresenti che la metà del valore che possiede in oggi? E che farà l'Ospitale colla metà de' proventi al confronto d'oggigiorno? Se i suoi beni stabili non fossero stati livellati, le sue affittanze si sarebbero accresciute nella misura che deperiva il valore del danaro, e nel 2500 col reddito di due milioni si sarebbe trovato egualmente ricco che nel 1846 con un milione, ma in causa dell'infausto sistema si troverà privato della metà delle sue rendite, e tutto andrà a profitto degli utilisti, che colla metà delle derrate al confronto d'oggi provvederanno con che soddisfare il canone livellario. Vi sarà forse chi fa le meraviglie perchè io vada sì lontano col pensiero, mentre pure si tratta di una misura che deve influire per sempre? Ho pure già detto anch'io che in questo grado non sono probabili i danni; ma non basta forse che siano possibili per indietreggiare all'idea di correre tanto pericolo? Si supponga pure minore il grado del danno, ma desso è inevitabile ed irreparabile; l'unica possibilità sarebbe quella di riservarsi il diritto di fissare la prestazione in genere e poi ad ogni epoca determinata fare il conguaglio del valore che rappresentano ridotto a danaro; ma allora dov'è la pretesa semplificazione? allora chi vorrà farsi utilista con quelle incertezze? Come prevenire gli arbitrii nel determinare i nuovi canoni? Eppure non vi è via di mezzo: o fissare le prestazioni in danaro con tutti gli svantaggi inevitabili per i Luoghi Pii direttari; o fissarla in generi con tutte le complicazioni e danni che arreca agli utilisti. A questo dilemma si sarebbe dunque arrivati, analizzando un metodo che pretendeva semplificare le amministrazioni? Da qualsiasi lato si voglia considerare il metodo livellario, esso non presenta che pericoli per chi si spoglia di fondi liberi onde vincolarli; si direbbe che la terra vuol esser libera anch'essa di vincoli stranieri alla sua natura, e vuol essere libera per allettare chi ad essa rivolge talenti e capitali.—

La bassezza d'uomini venduti e le sottigliezze di fiscaleggianti potranno bensì tentare d'illudere l'opinione pubblica, ma giova sperare che l'interesse sommo, che accordar si deve a questione di tanto momento, varrà a provocare la discussione e porre in evidenza il pericolo grandissimo, al quale verrebbero esposti i Luoghi Pii, la cui esistenza per l'avvenire sarebbe compromessa. Concludiamo adunque che: fatto riflesso che coll'adottare il sistema livellario a danno dei Luoghi Pii si verrebbe a cambiare totalmente la natura delle loro proprietà; fatto riflesso che la ragione che poteva autorizzare questo cambiamento, contrario alla volontà dei donatori, quale ragione sarebbe stato l'utile dei Luoghi Pii, non solo non sussiste, ma è provato colla massima evidenza il contrario; ed i suddetti Luoghi Pii oltre essere danneggiati direttamente con quel metodo, lo sarebbero anche indirettamente per i minori lasciti che loro verrebbero, non ravvisandosi più dai testatori sicurezza alcuna contro la rapacità, si dichiara essere destituita d'ogni fondamento di diritto l'innovazione che vorrebbe farsi a danno dei Luoghi Pii dal governo austriaco; e quando seguisse, non potrebbe essere che l'opera della violenza.

) fatti dai rispettivi Comunisti e

Esaurito dalla Deputazione Comunale in quanto viene chiamata nel modo sovraposto, ha creduto di dover esporre all'Inclito Ro. Delegazione, come segue.

La Pieve di Fagagna, composta di tutte le Ville che ora formano le 5. Parrocchie di Caporiaco, di Madrisio, di Ciconicco, di Lauzzana, e di Pieve di Rive, nel 1250. colle spoglie del vivente Pievano di nome Rizzardo, fu concessa al Vice-Decano de' Canonici di Cividale dal Patriarca Bertoldo, il quale quasi diffidando del proprio fatto, e chiedendone al Papa Innocenzo IV. la conferma asserì che ciò avea fatto in castigo del Pievano stesso nemico della Chiesa d'Aquileja, il Pievano stesso e non mai il Popolo di Fagagna. Tanto fu tratto dall'istesso Archivio Capitolare, e si conserva in un Processo di 4. Tomi esistente nella Canonica Vicariale.

L'esame di quel Processo induce senza difficoltà a concludere, che l'asserito Delitto del Pievano non dovea caricare la Pieve, se per li dettami di ragione e le Ecclesiastiche Leggi trascurar non si debbono in una materia di tanta importanza. Ma quantunque su tale fatto molte difese si potrebbero, e trarre molte altre conseguenze; ciò nondimeno la Deputazione Comunale ora non intende dimandar in modo alcuno d'essere rimessa nello stato di prima; e volentieri lascia appese al muro quelle armi, di cui potrebbe servirsene per tale istanza.

Non può per altro dissimulare, che l'Insigne Capitolo ha l'obbligo di provvedere ai bisogni ed inerente al decoro di questa sua Chiesa, che ad esso porta il lucroso titolo di Pievano di Fagagna, e delle altre 5. sue Filiali Parrocchie. Dall'altra parte Essa mai dimentica di rappresentare il Juspatronato, e che come tale debbe tutelare la sua Chiesa, e però ricordare al Capitolo, che li suoi carichi verso la medesima crescano al pari

Dalle

delle circostanze de' tempi; e che se la Popolazione accresciuta ha aumentate le raccolte del doppio, un tal vantaggio non debbe a sostegno di chi funge la Cura delle anime parimente duplicare.

Quindi Essa veggendosi ora chiamata dalla superiorità alla Nomina del Coadiutore voluto dalle Leggi del Governo, e considerando come con tre Editti d'Esame non si è presentato un solo, e questo per un puntiglio per la tenuità dell'onorario stabi: lito; e considerando che sopravvenendo per fine la vacanza Parrocchiale, il suo nobile diritto di Patronato anzichè sostenersi, verrebbe egualmente deserto fuori d'alcun ignorante sacerdote o disperato; questa Deputazione Comunale trova di dover supplicare perchè a quiete perpetua di questo Popolo il Rever: rese, ch'esso paga, venghi esente dal proprio Parro: co, affinchè la sua rendita, netta dal più conveniente onorario dovuto al Coadiutore, non rimanga più vile di meno de' Benefizj medj della Diocesi.

Di simili conversioni si trovano ~~[illegible]~~ in questa Provincia moltiplici gli esempj, che danno l'assicurazione all'Insigne Capitolo, che le sue Decime rimarrebbero, quali possono essere salve, ed intere.

[illegible] ) fatti dai nobili a [illegible]

Atti di elezione dei Vicarj di Lagaggia fatti dai Nob: e Comunità, e confermati, ed istituiti Vicarj dal Cap. di Cividale

- Fino al 1820

A. 1371. 27. Giugno
B. 1408 ...
C. 1438 ...
Stampa pag. 1 per l'università de' cittadini, e popolari di Fagag.

D. 1509. 1°. Gennaro — d° — p. 6

~~1671. 29. xmb. supplica della Comunità al Cap. Prim. per le prete ... del Capitolo — p. 40, 41~~

E. 1718. 2. Maggio — Sentenza che conferma alla Comunità il diritto d'eleggere i Vicarj — p. 43 a 45

F. 1722. 8/21. Maggio — Sind. di conferma de' due Santi Sud. — p. 51. 52

G. 1722. 24. Maggio. Sind. di Rossi e Benedetti — p. 53, 54

H. 1753. 7. Maggio — Sentenza contro i feudatarj — p. 75 a 77

I. 1782. 25. Maggio — Decreto di possesso del Vicario Ermacora — Ms. Vic. p. 37

K. 1799. 16. Marzo — Ricevuta Governativa ed ordine di possesso al Vicario Basilagna — p. 38

Ispettorato del Demanio
del Friuli

Udine li . 8 . Aple 1812.

Sezn. 3.

N. 2406.

E' superiormente commessa a questo R.° Ispettorato un'operazione diretta ad assicurare l'esistenza dei Livelli, Censi, Legati ed annualità perpetue. Le occupazioni di cui è aggravato l'Ingegn. Demd. S. Clocchiatti non permettono di affidare allo stesso il nuovo incarico che esige assiduità e sollecitudine, e perciò lo scrivente si trova così abilitato dietro invito di appoggiare il contemplato lavoro ad esso S.r Pubblico Perito. A tale effetto lo invita a trasferirsi in Uffizio per trattare nell'argomento, e combinare quanto occorre tanto per l'esecuzione del lavoro, come pure pel compenso da darsi per lo stesso.

Pel R.° Ispettore
G. B. Borossi

Al S.r Vidoni Francesco
Pubb.o Perito
Udine.

Ricev.to li 22. 8.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2406.

Al Sig.r Vidoni Francesco Pubb.o Perito

Udine

N.° 784 Stegr. gid.
8. appendice

N.° 5615-307. P.

# Circolare Governativa 29 Gennajo 1816 agli Ordinariati con Istruzioni per la compilazione dei Consuntivi dei Seminarj Vescovili

Sempre intento il Governo alla sistemazione degli affari Ecclesiastici ed a dare un ordine migliore ai Seminarj, che tanto interessano il ben essere della Chiesa, e dello Stato, ha trovato utile di semplificare in parte, e rendere più facile l'operazione, che in ciascun anno gli Ordinarj sono tenuti a presentare, p. far conoscere l'amministrazione delle Rendite attualmente possedute dai Seminarj, affinchè dar si possano quei provvedimenti che fossero reclamati da particolari circostanze, e dai bisogni di questi utili stabilimenti.

Sotto questa vista trova il Governo stesso opportuno di diramare a tutti gli Ordinarj Diocesani alcune Istruzioni nell'unito foglio comprese, e che serviranno di norma nella compilazione de' consuntivi, che nell' intervallo dei trè mesi dopo l'anno Militare, e che ricomincia il prossimo ottobre di ogni anno, si faranno solleciti di accompagnare al Governo, conformati secondo la Modula, che p. maggior intelligenza, ed uniformità si accompagna.

L' importanza dell' argomento, e l'impegno che anima Mons. per la regolare amministrazione delle sostanze applicate alla istruzione del Clero, rendono meno che inutile qualunque ulteriore raccomandazione p. ottenere che questa operazione tanto interessante sia compilata nel modo sopra indicato, e venga rimessa al governo con la desiderata sollecitudine, e con tutte quelle osservazioni che fossero credute necessarie, e ritrovate utili per migliorare, o portare delle innovazioni a quest' azienda, specialmente affidata alle cure, e sorveglianza degli ordinarj.

## Istruzioni

1.° Il bilancio Consuntivo portante tutte le rendite e spese dell'anno si riepiloga in un quadro generale (Mod. B)

2.° Esso non deve limitarsi ad un semplice conto di scosso e pagato, ma deve pur anco comprendere tutto quello che avrebbe dovuto esigersi, o pagarsi.

3.° Il Quadro generale dev'esser corredato da tutti quegli allegati, che si rendono necessarj col titolo, o numero delle rispettive rubbriche, tanto per la parte attiva, come per la parte passiva, portante ognuno le finche del prospetto cioè = Competenza = esatta, e da esigersi in quanto all' attivo, ed egualmente per la passività = Competenze = pagato = da pagarsi, e questi allegati devono servire p. conoscere partitamente tutte le competenze dell'anno.

4.° Per le partite di restanze attive e passive di qualunque natura si osserveranno inoltre le prescrizioni portate dagli articoli 2. 3. 4, e 5 delle istruzioni in corso annesse al Decreto 3. agosto 1803.

5.° Tutti gli altri capi d'entrata o d'uscita si dovranno collo stesso modo giustificare cogli allegati subalterni unendovi tutti i relativi confessi da essere separati a titolo p. titolo, od inserti nell'allegato rispettivo per l'opportuno confronto, osservando il disposto dagli articoli 6 delle suddette istruzioni, e susseguenti, avuto riguardo alle altre discipline portate dalla Circolare del fu Ministero p. il Culto in data 12. agosto 1811. diramata ai Monsignori Vescovi

6.° Li Conti Consuntivi dovranno uniformarsi all'anno militare principiando dal primo di novembre a tutto ottobre, senza ommettere che il primo così riformato consuntivo fu compilato soltanto p. 10. Mesi.

Segue la Modula

Il carico di fabbriciere è un carico importante, sommamente delicato;
è un carico civico gratuito, cui li cittadini non ponno
sottrarsi – Ed è quindi ben ragionevole e naturale
a ritenersi che le discipline relative alla istituzione
ed all'azione dei fabbricieri abbiano provveduto colla
opportuna convenienza intorno alle persone, al numero,
e alla durata in esercizio dei fabbricieri
p. ciascuna Chiesa – Codeste discipline, dettate in
prima nelle Ministeriali di Culto 15. Ottobre 1807,
ed 11. Giugno 1811, richiamate poi, e <u>sussistenti</u> <u>in vigore</u>,
come raccogliesi dalle Circolari dell'I. R. Delegazione
di Udine = 9. Novembre 1825 N. 21958 - 1617 - IV,
e 30 Agosto 1826 N. 22598 - 1520 - VI, avrebbero quindi
non solamente autorizzata, ma reclamata la provvista <u>almeno di quattro</u>
fabbricieri p. <u>le Chiese di Fagagna</u>, tanto esigendo la
convenienza delle particolari circostanze locali, od altrimenti
l'estensione, e l'entità degli oggetti cadenti in tale gestione;
e la convenienza provvedendo colla legge avrebbe pure richiesto che il gravoso
carico di tale fabbriceria non avesse continuato sopra
taluni cittadini <u>oltre</u> <u>il normale</u> <u>quinquennio</u>.

All'invece <u>coll'anno</u> <u>1823</u> la fabbriceria di Fagagna
venne conferita <u>a soli due</u> fabbricieri <u>Domenico Pecile</u>, e <u>Domenico Schiratti</u>:
all'invece, compinto il quinquennio, ed anzi ben <u>prima ancora</u>,
astenutosi col <u>fatto</u> da ogni utile prestazione <u>il fabbriciere Pecile</u>, conservato
di nome, vi rimase a portarne l'integro peso ingente
<u>il solo fabbriciere Schiratti</u>: all'invece quando ripetutamente
Schiratti invocava opportune provvidenze pel proprio
esonero, non veniva ascoltato, e in effetto non veniva esaudito,
per modo che rimase <u>solo fabbriciere</u> <u>fino a tutto l'anno 1841</u> (<u>anni 19 interi.</u>)

A quest'epoca ebbe la delegazione di Udine devenuto alla nomina di quattro fabbricieri per la Chiesa di Fagagna, accordando inoltre ai medesimi l'assunzione di un agente salariato convenevolmente a carico della Chiesa amministrata.

Questo fatto giustificava, e giustifica il soverchio carico sostenuto dai sottoscritti per dieci anni, e potea quindi ben anco lasciargli non infondata lusinga di superiore e generale compatimento ed indulgenza, se in qualche parte della gestione trovavasi per necessità in arretrato, e difficoltato a rispondere tosto per tutto, e in ogni senso e rapporto col rigore di regole contabili, e di moltiplici discipline amministrative —

All'invece venne di sperimentare e di soffrire un trattamento ostile, ingiurioso quando trattavasi della consegna degli atti della fabbriceria, che la si volea effettuata e in tempo e in modo cui nè ragione nè convenienza l'avrebbero potuto chiamare obbligato, e così pure quando trattavasi dei rendiconti negli ultimi due anni 1840, 1841, de' quali versava in arretrato per ciò solo che l'opera non era a portata di sua attitudine, e non sarebbesi giammai potuta da lui eseguire, che quindi dovea adattarsi alle circostanze di dipendenza dall'opera e prestazione altrui —

E quando poi si è trattato della revisione e liquidazione di que' rendiconti, ei fu soggetto il medesimo sottoscritti a tale austerità di trattamento, che non avrebbe potuto assolutamente attendersi la maggiore neppure laddove fosse stato effettivamente reo e convinto di arbitrio, di abuso, di dolo —

Di fronte a tale tanto inatteso, quanto non meritato trattamento, ha egli prodotte e riprodotte alla R. Delegazione le proprie giustificazioni e rimostranze. Sono esse le ultime pendenti per le sue deliberazioni presso la R. Delegazione, e però riguardabili per analogia le contemplate dall'art. 26 del Decreto 15 Giugno 1807 -

Se nella gestione di Domenico Chiaratti abbiavi arbitrio imputabile, abbiavi abuso, abbiavi dolo, non aspira egli al condono: agisca giustizia.

Ove peraltro si tratti d'inesattezze innocenti; d'irregolarità inevitabili per un uomo inetto, ~~[illegible]~~ al confronto di tante normali, e regole, e discipline, fra quali il più istrutto non troverebbe agevole la via di sortita; e di mancanze che si appalesano dipendenti dalla entità risplendibile della gestione, ~~la fonte dell'opera~~ per la quale ultimamente si destinarono quattro fabbricieri assistiti anche da un agente salariato, al confronto d'un uomo solo che dovette sostenerla, e onorato la sostenne, per diecinove anni, in questi casi egli crede aver titolo a corrispondente indulgenza -

N.° 170. Vol. VII P. II
1364. Pr: [illegible]

N.° 28829–3965 Prot.

Circolare gov. alle Delegazioni sul metodo con cui debbasi verificare d'ora innanzi la divisione della rendita intercalare, e dietim dei beneficj.

La divisione delle Rendite intercalari, e dietim, stabilita col circolare dispaccio 6. aprile p. p. n.° 10963–1437. lascia luogo a differenti discussioni sul modo di raccogliere i prodotti del suolo, che vanno a maturarsi qualche tempo dopo ottenuto il possesso delle temporalità dai nuovi provvisti.

Vorrebbe taluno degli amministratori ecclesiastici continuare nell'azienda fino al termine del anno camerale, massime quando si tratta di raccolti, la minor parte de quali appartenenti al beneficato; e qualche beneficato al contrario sostiene una opinione diversa, appoggiato all'atto di possesso, che gli dà in percezione della rendita.

Per togliere da qui in avanti qualunque contestazione su questo punto trova necessario il Governo di prescrivere, che la gestione delle rendite divisibili in parte tra gli aventi diritto all'intercalare, si affidi ai nuovi beneficiati all'atto di conferire loro il possesso delle temporalità, quando per altro dietro calcoli approssimativi, garantiscano l'amministrazione tutoria con sufficiente deposito o con idonea fidejussione, ben inteso che gestione abbia ad essere controllata dall'amministrazione pell'interesse delle parti condividenti da liquidarsi dall'agente de vacanti al finire dell'anno camerale. Ove taluno dei beneficiati si rifiutasse dal sottostare alle pratiche suindicate, allora l'amministrazione continuerà a sostenere l'azienda delle rendite beneficiarie fino al compimento dell'anno, facendone analoga avvertenza nel processo verbale, che si tiene al conferimento del possesso, ove si noteranno anche i motivi, che indussero il beneficiato a rinunciare la gestione all'amministrazione.

L'I. R. Delegazione istruirà di conformità gli amministratori del vacante

Venezia li 24. Agosto 1820.

[illegible]

Reg.a Direz.e del Dem.o, Boschi, e D.ti in Udine!

L'Arrendatario di questa R. Direzione, S.r Antonio Basina, ha fatto presentare li 8 Marzo corrente alla Dita Calice S.r Giacomo loco Vianelli Pasini S.r Luigi la Circolare Diffida N.o 776. dell' 8 Marzo stesso, con cui venne avvertita che risulta dagli Elenchi d'Esazione rivoltigli dalla predetta R. Direzione che la Partita specificata appiedi della Diffida stessa di provenienza del soppresso Convento dei Carmini d'Udine sussiste a di lei carico estenuata nella Classe dei Legati sopra cui non devesi trattenere l'abbuono in causa di corrispettivo p. carichi prediali, viene in pari tempo avvertita la Dita stessa che avendo senza titolo percepito negli anni 1815 e 1816 l'abbuono sopra l'avvis. detta Partita in somma di L. 84.80 debba pagare la somma stessa entro il termine di otto giorni — Una simile diffida è stata sotto il med.o giorno col numero stesso praticata al sud.o S.r Pasini p. gli anni anteriori p. la somma del preteso rifondibile corrispettivo in Italiane L. 184.78. — Credevano essi Calice, e Pasini che p. solo effetto di uno sbaglio di norme fossero queste Diffide state loro praticate — Ma diffidati nuovam.te

A. colle intim.i 17 corr.e nel N. a verificare il pagamento di rispettiva competenza colla minaccia in caso diverso delle fiscali esecuzioni dopo l'espiro di 5 giorni, vedono opportuno la Dita medesima, ed il prefatto Sig. Vianelli Pasini Luigi incontinente anche alla riserva inserta nelle sud.e intimazioni, di assoggettare alla maturità, e saggezza di questa R. Direzione Provinc. le credute convenienti deduzioni p. far vedere, come p. errore sia stata posta la Partita di cui si tratta nella Classe dei Legati —

Osservano in primo luogo i predetti Sig.ri Calice, e Passini, che avendo l'Amministraz.e Demaniale annoverata la partita predetta tra quelle sopra le quali vi è il diritto della ritenuta a causa delle imposte prediali, incomberebbe all'amministraz.e stessa p. sottrarla da questa classe e rimetterla in quella de' Legati di giustificare con i più concludenti ed ineccepibili documenti, che la partita sud.a relativamente ai contribuenti, star debba nella classe dei Legati: vale a dire che i contribuenti l'annua esazione costituente detta Partita, l'avessero in origine ed in progresso pagata al soppresso Convento del Carmini a titolo di Legato; cioè come debitori di un Legato: mentre qualificata una volta la Partita sud.a soggetta alla ritenuta, intendendo la direzione che siasi accaduto p. errore, toccarebbe a Lei a provare l'errore stesso — Ma li Sig.ri Calice, e Passini esuberantemente procedendo, senza però pregiudizio delle loro ragioni, e difese da esercitarsi in via ordinaria se facesse bisogno, sono in grado di mostrare colla indicazione degli opportuni documenti che la pensione di cui si tratta non è stata pagata dai contribuenti a titolo di Legato; ma bensì a titolo di Censo Enfiteotico, o affitto perpetuo.

Non è ignoto a questa Direzione Demaniale che la Pensione suddetta veniva corrisposta dal Sig.r Cima da cui il S.r Passini ha acquistato i Beni in Codrignacco sopra i quali vi è infissa la Pensione stessa. Dai Registri del soppresso Convento, che esister dovrebbero presso codesta R. Direzione, risulterà evidente tale circostanza.

Ora il Convento pred.o ha mai sempre in confronto del contribuente Cima ritenuta, e qualificata la Pensione stessa p. un censo Enfiteotico o sia affitto perpetuo

I Sig.ri Calice, e Passini, che per ritrarre gli opportuni lumi nell'argomento, si sono rivolti al Sig.r Giuseppe

Cima, hanno da lui avuta la serie delle quietanze rilasciate dal sud.° Convento a lui stesso, ed al q.m Sig.r Vincenzo di lui Padre comminciando dall'anno =1775. fino a questi ultimi anni = In queste quie: tanze si dice espressamente che il Sig.r Cima paga di Censo perpetuo pel Maso Celotto.

Li sud.i Calice, e Pasini si dichiarano pronti a qualunque richiesta di questa R. Direz.e a rassegnare p. ispezione la Massa delle suindicate quietanze. Per ora ne presentano in Copia, e saltuariamente N.° 4. delle medesime sub B. protestando che tutte le altre sono del medesimo tenore. Aggiungono

sub C. un estratto in Copia di una Rata giorale se: guita dietro un Contumaciale giudizio ottenuto dal sud.° Convento, nell'anno - 1747. ove si attribuisce alle Terre in Villa e Pertinenze di Lumignacco di ragione del Maso del Torre poscia Celotto obnoxie al rispettivi Censi, il proporzionato carattto a cadauna di esse Terre = Vi si uniscono poi i seguenti Documenti: cioè

sub D. Una Convenzione seguita dell'anno: 1791. tra il Sig.r Cima, ed il Convento, in cui viene qualificata la Partita suddetta p. una Partita di annuo Censo infisso sopra Beni di Lumignacco, di Formt.o St.a 3. Avena St.a 1.3 Miglio St.a 1.3. Vino Co: 3. Galline 2. Ovi: 20. Sub: E

una Petizione dello stesso Convento contro il sud.° Cima in cui pure viene qualificato p. Affitto antico, e perpetuo.

Il Sig.r Cima bramoso di penetrare fino all'origine della Cosa ha potuto avere dall'archivio del soppresso Convento la Copia del titolo del Convento stesso, che consiste in una

Donazione fattagli dell'anno: 1428: sub F. da certo Giuseppe Pellizzaro Di bonum bonum situm in Villa Lumignaci et ejus Pertinentiis rectum, et laboratum p. Jacobum

de Quater de dicta Villa pro quo solvit annuatim de ficto ad ditini Monsevoni frumenti staria quatuor, vini Congia quatuor, avenæ staria duo milei St.a Duo-

Ho inoltre ottenuto la Copia di alcune memorie dell'origine e progresso del titolo di d.o Convento e delle vicissitudini a cui è stato soggetto il Maso donato fino all'anno = 1749. - qual pure s'annette sub F.

Tutti questi documenti che conducono a conoscere a luce di mezzogiorno, che la Partita che paga attualmente il S.r Castiche non viene da esso pagata a titolo di Legato, ma a titolo di Canone Enfiteutico, o affitto perpetuo devono essere presso questa I. Direz.e - e se si vorranno usare le convenienti diligenze si rinveniranno certamente con degli altri ancora da togliere ogni dubbio.

Premesse le cose sudd.e si riflette, che qualunque possessore del Maso, il quale pagava l'affitto a Giuseppe Pelizzaro in seguito in forza della donazione lo ha pagato al Convento donatario - Egli non è divenuto perciò debitore di un Legato, ma il titolo del suo debito ossia della Contribuzione che pagava, è rimasto lo stesso -

Se Tizio, per esempio, lascia a titolo di Legato un Canone Enfiteutico, che riscuote da Sejo, quest'ultimo sarà bensì tenuto a pagare il canone a Sempronio in esso stato posteriormente donato ma avrà certamente il diritto della ritenuta in confronto dell'erede di Tizio

Nel caso nostro, se Pelizzaro non avesse fatto la donazione del Maso, i possessori del medesimo Maso, ossia dei beni addetti allo stesso, avrebbero certamente il diritto della ritenuta del 5t.o sopra l'affitto perpetuo che pagassero tuttavia ai di lui Eredi, o successori, ovvero a lui med.o se gli si potessero attribuire dare gli anni di Nestore quei medesimi doveri, e quei medesimi diritti che i contribuenti avrebbero in confronto degli Eredi, e successori

di Pellizzaro, li hanno in confronto del Regio Demanio successo al Convento, e questi successo al detto Pellizzaro

Il Legato annuale non soggetto alla ritenuta, è quello, che si paga dall'Erede, o da un'altro Legatario cui è stato ingiunto l'obbligo di pagarlo – Per esemp. se uno avesse lasciato a titolo di Legato che il suo Erede pagasse annualmente mille franchi al Convento tale, questo Legato non sarebbe soggetto a ritenuta – Ma il caso di cui si tratta è differente, mentre il Sr. Calice e quelli da cui egli ha avuto causa rimontando fino a quelli che possedeva il Maso Donato al Convento hanno mai sempre pagata la Pensione a titolo d'affitto cadente sul Maso stesso, e non a titolo di Legato –

Dimostrato a piena evidenza, che la Partita non debba stare, riguardo a chi la contribuisce nella Classe de' Legati, ma sibbene degli affitti perpetui, si lusingano i Ricorrenti, che la prelodata R. Direzione vorrà prontamente rilasciare all'arrendatario l'ordine opportuno affinchè desista di procedere p. la esazione della chiesta somma p. pretesa restituzione dell'abbuono a causa delle Prediali imposte, e che vorrà nello stesso tempo compiacersi di rendere intesi i ricorrenti medesimi dell'ordine che fosse p. rilasciare a loro quiete, poichè diversamente sarebbero nella necessità p. garantire il loro interesse di assoggettare l'argomento alla competente autorità Giudiziaria, giacchè l'esame se la Partita controversa sia di Legato, ovvero di censo ossia affitto perpetuo riguarda un oggetto puramente Civile, decisibile col confronto del Diritto Civile, e quindi della competenza dei Trib. di Giustizia

Nella fiducia di non aver bisogno di ricorrere a quella autorità ma di ritrarre dalla Rettitudine di q.sta Regia Direz.e la conveniente Giustizia, le protestano il loro profondo ossequio

Udine li 12. Marzo 1817.

[illegible]
[illegible]
bisogni
[illegible]
[illegible]

[illegible]

All' Inclita imp. R.^le Direz.^e del Demanio, Boschi, e Dir.^ti in Udine

Esibito

delli Sig.^ri Giacomo Calice, e Luigi Cassini Pianelli Possid.^ti e Negoz.^ti domiciliati in Udine

con cui

dimostrando come p. errore sia ritenuta nella Classe dei Legati la Partita di Provenienza del soppresso Convento del Carmini d'Udine, che attualmente sussiste a carico della Ditta Calice Giacomo sud.^to, negli Elenchi d'Esaz.^e rivolti da codesta R. Direz.^e al di Lei arrendatario S.^r Antonio Bassina

e

comprovando con varj ineccepibili documenti che tal Partita giammai ebbe il titolo di Legato, ma sempre di Censo Enfiteotico, o affitto perpetuo,

implorano p. urgenza

che dalla R. Direz.^e stessa esaminate sieno le prodotte convenienti deduzioni nel proposito, ed inoltre rilasciato l'ordine al di Lei arrend.^o sud.^o della sospensione degli Atti fiscali alle Ricorrenti Ditte minacciati cogli atti Diffidatorj = 17. Marzo corrente p. il pagamento di L 84.80 dal primo, e L 184.78. dal secondo, somma da esso arrendatario pretesa a rifusione del corrispettivo p. carichi prediali sopra l'anzid.^a Partita, e come ut intus

Decreto V. R. 29. genn. 1807. B. L. II c. 967

art. 1. I Notaj che ricevono atti da cui risultano Donazioni
o Legati a favore degli spedali, dei poveri di un Comune
o degli stabilimenti di pubb. utilità, li notificano
ai pubbl. amm. per organo del Prefetto o vice prefetto
del Distretto

=

1809 6. febb. Dichiaraz. di massima sulla valutaz. degli oneri
nelle affrancaz. permesse o prescritte da reali Decr.
(Racc. Decr. di Culto Vol. II c. 24) R.

=

1807. 21. xbre (B. L. v. II c. 1229 / Racc. Min. V. II c. 144) gli oggetti risguardanti la Pub. Benef. furono compresi nelle attribuzioni del Ministero dell'Interno —

art. 2. i Comuni rispett. son obbligati di supplire ai bisogni degli ospitali...
art. 6. Se qualche comune mancante de' stabil. approfitti di quelli d'altri comuni, soggiace in proporz. alle spese

Decr. V. R. 5. ... 1807 — M. Min. dell'int. 4. 88
art. 10 - gli ispettori generali non potranno ordinare nessuna spesa nessuna variazione nell'amministraz. d'uno opiù stabilim. di beneficenza — Gli ordini di tale natura saranno sempre dati dal Ministro, o in suo nome

a propos. che l'attuale deleg. Prov. arrogasi attualm. che la risolta togliendo il metodo precedente

Istr. 6. 8bre 1807 del Ministero ai Sig. Cons. di Stato Ispettori generali approvata da S. A. I. con disp. della segr. di Stato N. 8066 4 8bre 1807 — (R. c. 102 Vol. II)

Per l'indirizzo delle ricerche loro sono loro comunicate le modul. in essa indicate sono

ospedali

quesiti

8 - Se il numero dei letti sia determinato, e di quanti; ovvero se si ricevono tutti gli ammalati che si presentano -

12. Dove il numero dei letti è determinato, se vi abbia preferenza d'alcuni comuni, od alcune classi di poveri, e con qual metodo, e con quali cautele si determini la scelta degli accettandi

13 - Con quale metodo e cautele si accettino, dove si ricevono tutti quelli che si presentano

15 - Se vi abbia piano scritto o stampato per il regolare metodo della cura, del trattamento e del governo economico — in tal caso si manderà una copia

25 – Se l'ospedale sia gravato del peso di altri [illegible] di limosine, doti od altro, e per quanta somma annua

30 – Si aggiungeranno a parte

1° Le notizie storiche riepilogate sopra l'origine e le vicende dell'istituto

2° Se vi abbiano osservazioni particolari sullo stato attuale dell'istituto e mezzi p. migliorarlo nei diversi rapporti di economia, cura, disciplina

Vorrebbersi le risposte a tai quesiti date dall'Ospital di Udine

=

Circolare del Ministro dell'interno 4 Genn. 1808 N. 166 (V. II a c. 146)

art. 4 – i Prefetti che non hanno esaurite tutte le risposte dovute ai quesiti . . . vi corrisponderanno prontamente a norma delle date istruzioni – . . . . .

Da ciò desumesi che le risposte di cui sopra dovrebbersi trovare forse in minuta nell'archivio della cessata Prefettura di Udine

D'altronde varj lumi potrebbersi trarre dagli atti della Congregaz. di carità istituita anche in Udine in esecuz. del Decreto 21 xbre 1807; sebbene vedrassi dov'esistono e particolarmente lo stato attivo e passivo che [illegible] dovrebbe essere stato trasmesso al Minist. dell'interno in esecuz. alla Circolare 10 xbre 1808 N. 29408 ed istruzioni annesse (Racc. vol. II c. 240 e seg.)

Memor. [illegible]

Qualunque sollecitudine e cura tutoria che non si esercitasse colla dovuta cognizione del patrimonio a cui si vede applicata lascerebbe certamente esposti al pericolo d'inopportune disposizioni, ed alla incertezza di provvedimenti non dedotti dal complesso delle più essenziali circostanze, a seconda delle quali debb'essere ogni pubblica amministrazione dalla prudenza governativa regolata e diretta –

Raccolta delle Regole dell'Ospitale di S. M. della Misericordia d'Ud.e
Dedicata a S. E. il N. H. Pietro Canal
Luogotent. Gen.le della Patria del Friuli
Ediz. II - Ud. 1795. - Per Murero -

avvertimento - c. 6

~~...~~

..... prendendo forma di Ospitale questo pio stabilimento fu di tempo in tempo accresciuto di rendite colle beneficenze de' testatori. ....

. . questa vasta Provincia del Friuli coll'essersi di molto aumentata nella bassa popolazione, ha prodotto l'effetto, che sempre più sensibile si va scorgendo l'affluenza de' poveri d'ogni sorte. ....

> Non era dunque la sola Comune d'Ud.e Non è detto, e non è in fatto che li testatori fossero solamente di Udine

Per li Magnifici Sig.ri Priore e Cameraro

I. ..... hanno la bella opportunità di giovare ~~...~~ ..... agl'infelici loro ~~...~~ ..... prossimo ......

> il loro prossimo non era quel solo della Comune di Ud.e)

Per gli affari interni

VII ..... molte volte, particolarmente li poveri villici, si congedano dal pio luogo prima di essere ben ristabiliti in salute

> Sono dei villici anche nella Comune di Udine. Ma più certamente s'intendono indistintamente varj villici

XIII. Ogni ammalato o ammalata dovrà essere accompagnato da fede giurata del Parroco, che attesti la povertà, ed indi visitato dall'Eccell.e medico, onde riconosca il loro male - Per li forastieri, che fossero mancanti di fede od altri casi straordinarj, la ciera, ed il portamento delle Persone è il più sicuro indizio della povertà e malattia, onde dipende in tali circostanze dalli Sig.ri Governatori di far quanto credessero conveniente al caritatevole loro zelo

> Questo prova ad evidenza che l'Ospitale era aperto ad ogni concorrente

XIX. Tutte le ricette delle medicine, che occorrono alli poveri fuori del Pio Luogo, dovranno esser sottoscritte da qualche medico, ed accompagnate con fede giurata del Parroco che denoti la povertà dell'ammalato. . .

> id.

Doveri dell'infermiere generale

V. Scriverà sulla vacchetta d'ogni famiglia il nome, cognome, patria, ed età di ciascheduno, e morto, se ammalato, -

Se ci fossero soltanto di Udine era inutile questa indicaz. Patria

Decreto Delegaz. 18 aprile 1820 N.° 7626/550 VII

dipend. dal Decr. Gov. 18. marzo preced. N.° 10754. 615

e relativo alle prescriz. del § 22 debe istes. a norma Gov: 18 Giugno 1821 dedotte p.

la soppressione della Congreg. di carità

Paragr. IV. V. VI XIV

Circol. 2. mag. 1826 portante la Risol. Gov: 30. xmb 1824 —

Circolare 30. agosto 1827 N.° 18248.501 — arbitraria della R. Delegaz.

Circol. 13. xmb 1827. N.° 25397

Est enim in rebus omnibus magna consuetudinis auctoritas; nec jure et recte plerumque agit qui novitates inducit, aut inducendas suadet —

Vale molto in tutte le materie l'osservanza, e per lo più ha torto chi innova o consiglia d'innovare —

441. T.o 14. C.di C. d'ind. alla Ca... 1814 f. A. posiz. II

Il Pio ospital maggiore di Ud.e ebbe principio nell'anno 1300
sotto il nome di Confraternita de' Battudi,
ed erasi proposto ad unico scopo il ricovero e l'assist.a
de' poveri infermi della Città di Udine. —
Le reiterate largizioni di caritatevoli famiglie
cittadine ed estranee accrebbero le di lui possidenze
a modo che potè ed anzi dovette di forma delle
conseguite largizioni estendere le sue cure anche
sopra gli infermi dei circostanti villaggi, ed accogliere
un certo numero di fanciulli e fanciulle orfane
commiserabili; e deposto perciò il nome di Confrat.a,
quello assunse di ospital maggiore, a distinzione
di altri due ospitali di poca entità in allora esistenti
conosciuti l'uno sotto il nome di Confr.a de' Calzolari
l'altro di S. Maria Maddalena. Sussidiava il primo
gli indigenti ed infermi di quell'arte; l'altro accoglieva
li figli spurj, e stava questo a peso della Città —
Non erane grande il numero, ma pur superiore ai prevalenti
de' fondi ad esso ospitale assegnati — La Città procurossene
il sollievo, progettando al corpo amministrante l'ospital 1810 D.B. p. 10 d. 30
maggiore la rinunzia e consegna di detti fondi
d'un aggiunta contribuzione; d'annue D. 1580. Tenute
insorsero molte discussioni ed obbietti; ma tutto
venne appianato, ed il trattato avverossi nell'anno 1584 —
Non consta però dell'atto relativo, nè dell'approvazione,
di assenso della Superiore autorità Dominante allora; ma esiste la parte di consiglio 8 luglio 1584
Gravi e funeste riescirono veramente alla prosperità
dell'ospitale le conseguenze dell'aggregazione
sud.a, mentre dimostrando i registri un sempre
crescente deposito di esposti provenienti non dalla
sola Provincia tutta del Friuli, ma ben anco dalle
limitrofe contrade illiriche mancanti di providenze
a quest'importante oggetto —

incontro a tanto peso, pur l'istituto si sostenne, perchè
assistito di tratto in tratto da testamenti e dalla
pietà di faci agiati, e liberi nell'impiego delle
loro sostanze superstiti al necessario per le rispettive
famiglie; e senza degradare nel suo stato
economico, e senza mancare ai doveri di sua
istituzione, e dipendenti dalle prescrizioni espresse
de' benefattori, potè alimentare da c.a 200 infermi
e maniaci, e circa 60 esposti, somministrando
inoltre mensili elemosine e medicinali a poveri
infermi riconosciuti da medici, e da Parochi
rimanenti nelle abitazioni rispettive, ed accordate
dalla pietà di privati, quando spesso non poteansi
ospitare al luogo Pio per mancanza in esso di capacità
conveniente
un bilancio relativo porge la prova di quei fatti, ed un
confronto col 1.mo 1804 a 1813 dimostra la decadenza
ed il languore subentrato —
Le cause principali del decadimento ritengonsi essere;
una la caducità delle disposizioni fedecommissarie
che avverandosi a favor del Pio luogo si sperimentò
dalle frequenti [conversioni] ~~[illegible]~~ di capitali, occasionata
dall'affluenza degli esposti; ed ~~[illegible]~~
altra l'avocazione al Demanio de' beni delle fraterne
e corporazioni religiose e laiche, quali per contratti obblighi
e varie convenzioni sanzionate dal senato Dominio,
contribuivano al Pio luogo delle annue pensioni —
queste particolarmente [illegible] la Camera della Contadinanza,
la confrat.a delle anime purganti, e quella poi de' Calzolari
quale [sebbene] ~~[illegible]~~ dimostrossi e con fatti costanti, e
con usi e per tradizione, appartener esclusivamente
alla classe de' stabilimenti di pub.a beneficenza,
dichiarati questi dai R.i Decreti immuni dalle pronunziate
avocazioni, tutto fu inutile, massime per la circostanza
che un incendio avvenuto ne' passati tempi, aveva tolto il mezzo
di comprovare con documenti autentici l'originario possesso e
la destinazione delle sue facoltà —

Altra causa ancora derivò dall'eccessivo incremento delle imposte cadenti sui fondi e sui generi di consumo; giacchè p. supplire a queste fu d'uopo disporre capitali diversi con superiore approvazione 1809. R. B. p. 13 p. 1164 . 1181

A riparo degli avvenuti sbilancj la Congr. di Carità attivò alcune riforme; [illegible]
sospese la distribuzione (di grazie a poveri figlie nubili;
sospese l'accettazione di fanciulli orfani e d'abbandonati;
sospese la dispensa di medicinali alle case private e infermi poveri; 1811 R. B. pag. 8, 148
sospese ogni altro soccorso a famiglie; 1812 R. B. p. 2.
restrinse (con autorizz. eccles.) il numero delle messe ordinate da' testatori;
minorò il numero di sacerdoti addetti all'assistenza degl'infermi;
minorò le mercedi ai ritenuti;
ridusse l'accettazione degl'infermi (prod. sup. del gov: it.) ai soli casi di demenza, e di temuta perturbazione della pubblica tranquillità;
E da ogni ricoverato, fuori de' casi predetti, attivò l'esazione d'una tassa quotidiana d'it. cmi 80, o quel di più che riuscito gli fosse di ottener mendicando (tal che fece veramente risuonare amare querele d'ogni parte.)

Ma tali forzate misure, se valsero a salvare d'un totale crollo il pio stabilimento, non giunsero a rimetterlo nel perduto equilibrio, e molto meno a dargli speranza di rimettersi nell'esercizio degli originarj suoi doveri — Le cose di C. producono replicate istz. al gov: supplicando d'una provvidenza riferibile all'enorme carico degli esposti, abbandonati, ed orfani. il gov: conobbe l'indispensabilità, e dilucidò quiete e conforto del Pio istituto vedi il Decreto 17. Genn.º 1812 importante l'assegno di $\frac{600}{m}$ fr: [illegible] a favore de' luoghi pii di carità nel Regno aggravati del mantenimento degli esposti, abband. ed orfani e dichiarati bisognosi di suffragio — Il suffragio, conforto perchè non poi avvera tosi, ~~[illegible]~~ mentre li tempi mutaronsi

L'unico sollievo che l'Istituto potè conseguire del Gov. It.
derivò dall'incarico datogli d'insinuare i suoi
crediti all'uff. di Liquid. del deb. pub.

Un foglio riassuntivo dimostra che lo spoglio sofferto
dal Pio Luogo p. la seguita avvocaz. de' beni delle
Corporaz. ammonta p. capitale a . . . . . L 77777.245
p. interesse annuo a . . L 3465.696
p. arretr. a . . L 28715.672 — L 114958.611

Per tutto ciò riportò l'assegno d'annue L 2540.
nella Cartella 2 marzo 1812 di L 15355 —

1812 f. A p. 22 d. 29

Il foglio sud. dimostra che lo spoglio sofferto dall'avvocaz.
dalle Fabb. . . dell'Ospital di Caligari ammonta
p. cap. a . . . . L 66727.589
p. int. annui a . . L 3372.517
p. arret. . . . L 11246.895

Nessun compenso ebbe per questi — Si chiese a fronte ed
appoggio del Dec. 30 Luglio 1811 la Restituz.
o relativo compenso; ma inutilmente, perchè
l'amministraz. Dem. negò costantemente
la consegna de' Documenti d'appoggio asportati,
e ch'erano custoditi nel suo archivio.

Dimostra pure quel foglio un cred. dell'Ospit. verso le
Comunità di Ud. e di Tolmezzo in sostanza cap. L 20089
int. 1004
arret. 1795

Queste Comunità furono abilitate a sospendere
il pagamento — Si chiese poi la riattivaz.

Li due Gov. It. ed Illirico posero a vicenda sotto sequestro li beni
che le Corpor. possedevano ne' rispettivi Territori.
L'Ospitale possed. a Gorizia alcuni beni nel Territ. di Monfalcone

Per convenz. seguita tra gli Stati, furono tolti que' sequestri con
obbligo reciproco della restituz. de' frutti percetti;
dell'Interdetto ed assumendo la rifusione ebbe l'Ospit. dal
Demanio illirico la liquidata import. di frutti a suo carico
di L 1373.01

1811 f. B. p. 6 d. 179

Li Governatori del Pio luogo trovandolo confinato entro
angusti limiti e disagiati p. abitazione, e bisognoso
di riflessibili riparazioni devennero fin dall'anno 1780
con la generosa assistenza dell'insigne Prelato
Girolamo Gradenigo e di altri Benefattori
all'acquisto di un fondo, ed alla erezione d'una
grandiosa fabbrica pel suo traslocamento —
Era questa prossima al suo termine quando scoppiarono
li politici sconvolgimenti — Le truppe belligeranti
se n'impadronirono, e d'indi in poi rimase ad uso de'
militari — L'Imp. Decreto 25. Luglio 1806
ordinava la restituz. all'ospitale proprietario,
ma questo non la potè ottenere —
Le sue incessanti rimostranze diede luogo ad
altro R. Decr. p. cui si ebbe effetto il concambio
il Convento dei Frati di S. Francesco, ed un risarcimento
o in dinaro o in fondi equivalenti — Trovandosi
di fatto agli usi dell'ospitale l'ex Convento, furono
al dinaro preferiti li fondi siccome mezzo di sussistenza
di più facile e pronta verificaz. — Fecesi quindi
seguire la stima del fabbricato e fondo dello
spedale p. conto approssimat. d'ammontò ad
It. L 201826 —
restarono pendenti le trattative

Siccome poi quand'anche l'ospitale ottenesse il pagam. degl'indicati
suoi crediti non giungerebbe, come consta dal Bilancio
dell'ultimo quinquennio da cui risulta un deficit di L 469295
ad estinguere gli effetti prodotti dalla lunga loro
giacenza, accompagnata dalla motivata esorbitanza
de' pubb. aggravj, dal citato difetto di ogni eventuale
caritatevole sussidio, e dalli avvenute distraz. di parte
de' suoi capitali, e ad assicurarsi le forze equivalenti
al supplimento intiero degli incombenti doveri
riguardanti dotazioni di fanciulle, educaz. di figli
e figlie abbandonati, celebraz. di messe, ricovero di tutti
li Pazzi del Dipart. e di un numero di poveri infermi corrisp.
alla miseria del Dipartim. med. qualora non si sopraggiunga

1810 Z. B. p. 11 N. 354

1811 Z. B. p. 28 N. 169

una providenza tendente al sollievo dell'indebito peso de' figli esposti, li quali in onta della volontà de' benemeriti Testatori invece di essere partecipanti delle sue sostanze vanno ad esserne i consumatori; perciò la Co: Di.: la implorava, giusta la dimanda dagli art. 2, e 6 del Dec.: 21. XIII 1807; giacchè in tutto il Diparto. non havvi altro stabilimento che accolga ed alimenti li figli esposti, li pazzi, e indistintamente tutti li miseri impiagati ed infermi, che quello di Udine

Proponevasi la contribuz. del Dipo. med. un impo. sopra il vino venditile al minuto tanto nella città che in tutto il Dipo., imposta che già prima si praticava con felice successo a profitto dell'ospitale nella città di Ud.e, e pel ristauro delle Pubb. strade nel resto del Dipo.

Tale imp. ebbe pur luogo p. la erez. del nuovo ospitale nel anno 1780 e seg.

=

II. istituto è il Monte di pietà istituito dalla Città di Ud. nel secolo XIV ad esempio di molte città dello Stato Pontificio, per sottrarre li cittadini alla voracità degli usuraj.

III. orfanotrofio della casa della carità istituito dal D.n Filippo Renati, era ebreo, fatto cristiano, il cui scopo era di raccogliervi li orfani miserabili d'ambi li sessi principalmente della città, di nodrirli, educarli, istruirli, levandoli dalle fatali conseguenze dell'ozio e dell'ignoranza, e rendersi utili alla Patria, ed allo stato

ne parla Zanon nelle lett. T. Tom VI

IV istituto della casa del soccorso o delle Convertite eretto nel 1700 con sovrano placitato sopra ricorso della città di Ud.e all'oggetto di ricoverarvi quelle figlie che per seduzione o per mancanza di custodia sono traviate o in pericolo di traviare, e tenervele fino ad emenda

V. Commissaria Delfino istituita da testamento disposiz.
Del Patriarca Daniele – di questo un istituto
propriamente Elemosiniero
i suoi redditi sono disposti metà alla cassa di carità e
metà ai parrochi della città p. distribuirli
a poveri a Pasqua e Natale.

VI. Commissaria Leudis
fondata da Lodovico di Leudis con suo testo.
1431 – Ci redditi de beni lasciati
doggionsi mantenere in apposito Collegio
cinque fanciulle vergini nate da legittimo
matrimonio, indi dotarsi le med. negli
avanzi progressione.

VII. Commissarie
Grimani
Marin
Accademia de' Secolari
Vinis

in Lov. 200 ... Val. ... 65 ... in
Test. Cor. 26. ag.o 1801 –

Testo 1455. I Marzo ... Gian. Querini
Dod. di ... di ...
in Madr. ... 50 ...
Dod. ... in Cir. e città ... 7 ...
in ... 24 ... agg. del ...

Prior. il 801 ... infer. ... e ...
Pagarono a peso dell'Erario – ... a ...
a peso Comune – ...
... restano li soli ...

Quella lodevole [illegible] suggerita dalla umanità
prescritta dai benefattori

Sì fia vero che la giustizia fia tanto esigente
essa costringesi a sovrapporre colla propria dignità
gli umani errori, e [illegible] rendesi complice —

Ora soltanto si è varcato il tenebroso limite
che il tempo divide dalla eternità, e si è
potuto avvicinarsi [illegible] [illegible] benefici,
li quali il povero [illegible] obbliando ne' preziosi
giorni della loro vita, diedero a lui anche
l'ultimo sguardo sospirando, e la mano,
quasi torpida dal gelo di morte, [illegible]
a sollevare l'afflitta indigenza [illegible]
le sostanze loro in tutto o in parte al
pio istituto — E si è preteso di sentir
cangiata la loro volontà, e limitata
ad alcuni soltanto

Le benemerite sollecitudini di chi presiedeva
a quel luogo, le cure quanto spontanee
altrettanto indefesse di tutti quelli
che gli [illegible] agi loro sagrificando al
pubblico bene vegliavano, amministravano,
dirigevano l'asilo de' poveri, degli infermi,
degli esposti, e [illegible] abbandonati, esigevano
ammirazione e lode, ma non [illegible]
Ma non v'ha d'uopo d'espressioni in tanta
eloquenza di fatti

~~[illegible]~~ L'indigente che assistenza e soccorso trovava
nel pio asilo, or ricorrendovi vedrà
l'orrore della propria condizione stamparsi
sull'atterrita fisonomia di chi stento
ne ode le querele, poi le rigetta — [illegible]
precetti Eccl. c. IV
Rogationem contribulati ne abjicias, et non
avertas faciem tuam ab egeno —
Declina pauperi aurem tuam, et redde debitum
tuum ... delle proprie verbis non [illegible] alla Divinità
[illegible] ~~[illegible]~~ maledicentis enim in
~~[illegible]~~ amaritudine animae exaudietur deprecatio
illius —

Perché di campagna

Son eglino penitenti, cui lagrimevoli vicende o tarda etade, od inferma salute trasse[ro] nella miserabilità, giacché la timidezza e il rossore, figli delle antiche reminiscenze rendono a questi fiacca la voce e trepidante la mano —

Di città

Procacciando coll'incontro conturbando con lunga querimonia, tenacemente insegnando di rovinarsi il soccorso destinato alla vera inopia —

Avendo di certo un sussidio gratuito della pubblica beneficenza, e calcolando quasi certo un secondo soccorso dall'industria della questua, la campano essi molto meglio che mediocri artefici che sudano l'intero giorno nella propria officina di guadagnarsi onesto sostentamento, e degl'infelici villici che consumano la loro vita nei lavori i più utili alla società la coltivazione della terra.

Audace e intemperante si fa il servo col suo signore, perché gli resta una vita sicura da fatiche, non soggetta a comodi, e in fine un asilo sicuro. L'artiere divenne ... nella officina conoscendo ...

La volgare fanciulla meno gelosa mostrossi del suo pudore sapendo di potere appartenere ad una classe! di cui la violata verecondia non era l'ultimo degli fregi.

Secondare la nostra passione è così naturale che la chiamiamo umanità! — Potremo anche dirla Beneficenza; ma questa parola esprime piuttosto il secondo impulso a donare nel caso che chi riceve non si trovi in grave bisogno — Dare a chi non ne abbisogna, a chi non ha titolo alcuno a ricevere è liberalità.

N. $\frac{25015.\ R.\ VII.\ C.\ P.}{1859.}$ *Beneficenza.* *Titolo erroneo – [illegible]*

# *LA REGIA DELEGAZIONE*

## PROVINCIALE DEL FRIULI

*Udine li 10. Gennajo 1829.*

*Alli Regi Commissariati Distrettuali,*
*Alle Deputazioni Comunali, ed*
*Alli Reverendi Parrochi della Provincia.*

Colla Circolare Delegatizia N. 18248. - 501. VII. del giorno 30. Agosto 1827. fu già annunziato, come l'Ospitale Civico di questa Regia Città non potesse considerarsi come un Ospitale Centrale per la Provincia, ma che per le sue Istituzioni fosse puramente obbligato a provvedere agl'Infermi della Regia Città, e Territorio di Udine.

Ad onta di ciò parve a taluni, che la pratica di non accogliere gratuitamente Infermi Poveri per l'unica ragione ch'essi appartengono ad estranei Comuni, o di negarne l'asilo agl'Infermi, od ai miserabili quantunque non Infermi, o della Città, o della Provincia fosse un'offesa al vero spirito della Beneficenza, ed ai riguardi dovuti all'Umanità sofferente, e che quindi rimettere si dovesse in attività la pratica, che in qualche peculiar caso usavasi per l'addietro a riguardo de' Poveri benchè non appartenenti alla Regia Città, e suo Territorio.

Condotta pertanto questa Provinciale Magistratura dalla considerazione, che le Pie Istituzioni per espressa Sovrana volontà deggiono conservare il carattere dell'originaria loro fondazione, e che non convenga perciò ammettersi un abuso per una troppo lata interpretazione della volontà de' Testatori per l'effetto, che rispettar volendosi gl'interessi dell'Umanità, si pregiudicasse poi a quelli della Giustizia; ha fatto praticare i più diligenti esami negl'Archivj del Pio Ospitale, ed ha potuto assolutamente convincersi, che Patria fu l'istituzione dell'Ospitale; che i suffragi convertir doveansi nella primitiva Istituzione tassativamente ai soli Poveri Infermi della Città e Territorio; e che i Testatori mai contemplarono esplicitamente nelle loro disposizioni Poveri estranei alla Città, nè altre Classi di Persone, tranne i miseri Infermi. Che se dalli Governatori cessati ammettevasi la pratica in qualche caso d'accogliere Poveri estranei, ciò dipendeva dalla loro volontà, e non mai da quella dei Testatori. Che le sole disposizioni che particolarmente riguardano Poveri estranei benchè non Infermi, e che religiosamente vengono eseguite, sono quelle dipendenti da' Legati Antiveri, Girardis, e Coronella, ma che tutte le altre parlano del Pio Ospitale, e quindi ritener devesi ch'esclusivamente abbiano inteso di beneficare i Poveri Infermi della Città, perchè nell'originaria fondazione dell'Istituto venne contemplata quella sola classe di miseri perchè la beneficenza era limitata alla sola Città; e perchè diversamente dovrebbesi ammettere il principio, che tutti i Poveri in genere a qualunque Provincia appartenessero avessero diritto a fruire gratuitamente di quella beneficenza.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible] esami potrebbe essere sfuggita qualche [illegible] dalla quale sorger potesse od a qualche Individuo, od a qualche Corpo Morale un diritto qualunque a fruire di quella beneficenza, e quindi a mezzo de' Regi Commissarj, delle Comunali Deputazioni, e de' Reverendi Parrochi si renderanno edotti li rispettivi Amministrati di queste disposizioni, e perchè non nascano ulteriori abusi, e perchè ove alcuno credesse lesi i proprj diritti possa produrre il suo reclamo debitamente documentato a quest' Imp. Regia Magistratura per le opportune decisioni.

Ciò ritenuto, viene quindi determinato:

1. Che il Pio Ospitale Civico della Regia Città di Udine non sia obbligato che ad accogliere, curare, e mantenere gratuitamente che i soli Poveri Infermi della Città e Territorio di Udine.

2. Che in via di eccezione alla regola generale per quel sentimento che viene reclamato dall' Umanità debba egualmente accogliere, mantenere, e curare gratuitamente quegl' Individui tutti, che per qualunque siasi caso o circostanza non appartenenti alla Città e Territorio cadessero ammalati in Città, e privi fossero d' ogn' altra assistenza, quando però il loro stato, e la malattia da cui fossero attaccati potesse compromettere la loro esistenza.

3. Che per tutti gl' altri Poveri della Provincia che venissero o tradotti dai Comunisti, o spediti dalle respettive Comunali Deputazioni, o dai respettivi Parrochi debbansi osservare le pratiche prescritte dalla succitata Circolare, perchè in caso diverso sarà autorizzato il Pio Stabilimento a rifiutare d' accogliere l' Infermo, e perchè le Comuni della Provincia non hanno dichiarito di volere verso pagamento approfittare del mantenimento e cura di quell' Ospizio, e perchè come si disse dapprima, non conviene pregiudicare i riguardi dovuti alla Giustizia per rispettare gl' interessi dell' Umanità, ove agl' estranei venisse accordato il ricovero gratuito per essere poi negato a quelli che hanno il diritto d' essere accolti.

Edotte le Parti tutte che potessero avere interesse in quest' argomento, anche mediante la pubblicazione della presente Circolare dall' Altare, ritiene la scrivente, che cesserà per l' avvenire ogni soggetto di controversia su quest' argomento, perchè la Regia Delegazione renderà sempre ragione a cadauna Parte che giustificasse i pretesi suoi diritti, come garantirà sempre la Direzione del Pio Civico Ospitale sulle misure che addottasse coerenti alle premesse prescrizioni.

In quanto poi alle due speciali malattie Pazzia, e Sifilide restano ferme le providenze, e disposizioni vigenti.

Pel Regio Delegato in permesso

Il R. Vice-Delegato

**TRENTO.**

Il Regio Segretario

D. PROVASI.

BIBLIOTECA CIVICA UDINE

La misura d'accogliere individui esteri finchè il locale e le forze dell'Istituto lo comporti; di riferire alla R. Superiorità l'accoglimento; di chiedere che vengan obbligati li Comuni ed anche gli stessi Deputati a portarne il carico della spesa che il Pio luogo incontra, fu providamente stabilita dalla R. Delegaz.e particolarmente nel Decreto 13. Gennaro 1829 N. 492-14 —

Quanto dicesi dalla Direz. Medica del Civico Ospitale di Udine nel suo Rapp. alla R. Delegaz. 10. Febbrajo 1830 N. 94 - Beneficenza riguardante il ricoverato infermo miserabile Paolino Pecile di Fagagna.

[illegible] esami potrebbe essere sfuggita qualche [illegible] della quale sorger potesse od a qualche Individuo, od a [illegible] Corpo Morale un diritto qualunque a fruire di quella beneficenza e quindi a mezzo de' Regi Commissari, delle Comunali Deputa- [illegible]

[illegible] Ammi- [illegible] usi, e [illegible] il suo [illegible] ta per

[illegible] sia ob- [illegible] i soli

[illegible] mento [illegible] mante- [illegible] unque [illegible] cades- [illegible] uando [illegible] com-

[illegible] o tra- [illegible] zioni, [illegible] dalla [illegible] Sta- [illegible] della [illegible] fittare [illegible] dap- [illegible] a per [illegible] ordato [illegible] diritto

[illegible] argo- [illegible] all'Al- [illegible] to di [illegible] nderà [illegible] ritti, [illegible] isure

[illegible] stano

[illegible] rio [illegible] I.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

LA REGIA DELEGAZIONE

*PER LA PROVINCIA*

DEL FRIULI

Udine li 30. Agosto 1827.

N° 18248. 501. R. VII.

*Alli Regi Commissariati Distrettuali*
*Alle Deputazioni Comunali*
*Alli Reverendi Parrochi*
} *della Provincia.*

L'abuso che ora è quasi generalmente invalso nella Provincia di spedire ammalati a questo Civico Spedale per essere ivi curati, e mantenuti, determina la Reg. Delegazione a ricordare colla presente Circolare, che l'anzidetto luogo Pio non è uno Spedale centrale per la Provincia, ma che per le sue istituzioni è puramente obbligato a provvedere agli infermi della Regia Città, e Territorio di Udine.

Ciò premesso, l' I. R. Delegazione richiamando le prescrizioni già altre volte promulgate, dichiara che non saranno quind'innanzi accettati dalla Direzione dell' Ospitale suddetto gli ammalati che le pervenissero dalle altre Comuni (tranne Udine), se prima non si obblighino concludentemente o le Famiglie degli ammalati, o le Deputazioni Comunali, od i Reverendi Parrochi, se sono miserabili, di sottostare alle spese di cura, e di mantenimento di tali infermi, e non si rivolgano direttamente a questa I. R. Magistratura per averne l' autorizzazione, corredando la domanda dell' atto di obbligazione in discorso.

quanto poi alle due speciali malattie *pazzia*, e *sifilide* restano ferme le provvidenze, e disposizioni vigenti.

L' IMP. R. CONSIGLIERE EFFETTIVO DI GOVERNO

REGIO DELEGATO

STRATICO.

Il R. Segretario
D. Provasi.

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

[illegible] che le [illegible]

[illegible]

obblighiamo [illegible]

quanto [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]

Culto
Beneficenza Pubbl.
Ospital di Udine

Schombernero - Politicorum Lib. III pag. 45

riport. da Zanon lett.a VI. Tom IV ~~[illegible]~~ Ed. fenzo Ven. 1764

tutti li savj scrittori di politica inveiscono contra gli oziosi come affai pregiudiziali a pericolosi alle città; e li vogliono o discacciati o impiegati —

.... È una cosa ingiusta, che gli oziosi godano privilegj uguali a quelli che godon coloro, i quali onestamente adempiscono i loro uffizj — Siccome i fuchi sono occupati nel depredare gli alveari, così questi nel togliere le comodità ai cittadini

. I mendicanti validi che fuggono la fatica sono di scorno alla città mentre questi sbadigliano — spogliano gli onesti cittadini che colle loro fatiche si acquistano il patrimonio —

Nell'istesso piano sul provvedimento degli affitti, annesso alle

~~Nell'istessa~~ raccolta delle Regole dell'Offizio vien fatto un triste quadro e danneggio de' vizj della canaglia cittadinesca, dove al confronto si encomia e meritamente l'onorata industria de' campagnuoli

L'arte agricola, dicesi, dona all'uomo una vita semplice e tranquilla, una sanità robusta, nemica dell'ozio e della mollezza, germi fecondi de' vizj che inondano nella città la bassa popolazione, orrendi vizj che mettono sempre più in rovina l'incauta umanità —

Piano [illegible] [illegible]

25. Luglio 1806

Decr. di S. M. che restituisce all'antico uso d'ospitale la Caserma della Città di Udine

Patria — luogo d'onde traesi origine, o dove si nasce —

Ne' secoli della mezzana età ogni Provincia venia dichiarata col nome di Patria

Noi colla denominaz.e di Patria s'intese nominar Udine ~~[illegible]~~ e suo territorio soltanto, ma bensì l'intera Provincia del Friuli V.d. Zanon Tom. V Lett. V. Ed. Venez. an. 1765 a c. 76 e seg.

in quanto alla denominazione —

in quanto poi al fatto — abbiamo Statuti, Leggi, Governi, Difese

25. Luglio 1806

Decr: di S. M. che restituisce all'antico uso d'ospitale la Caserma della Città di Udine ec.

Daru [illegible] P. 1. c. 104

Non hassi nemmen ad ommettere di ricordare ai Testatori i Luoghi Pii, così prescrivendo le leggi [illegible] 1401, [illegible] 1490, ed altre nel proposito.

Vedi [illegible] leggi lo Statuto Veneto

Doveano per decreto 17 no. 16. marzo di senato riassumersi da Termine 17. marzo 1768. [illegible] cong. d'lle leggi ricordate unde l'ospitale di S. M. [illegible]

e [illegible]

25. Luglio 1806.

Decr. di S. M. che restituisce all'antico uso di ospitale la caserma della Città di Udine &c.

all eg f.
J. Vidoni
P.

25. Luglio 1806

Decr. di S. M. che restituisce all'antico uso d'ospitale la caserma della Città di Udine

# Elezione di Parrochi

1802. 14. Maggio – N.° 14781 – Circolare del Ministro p. il Culto ai Prefetti, sull'esercizio de' Padronati dei Comuni, e dei capi di famiglia riguardo alla nomina de' Parrochi o di altri beneficiati — Racc. Min.° Int.° 4. III p. 334

=

1802. 16. agosto. Circolare del Ministro p. il Culto ai Vescovi sulla provvista delle Parrochie, in cui ritiene che i Diritti patronati di qualunque sorte rimangono illesi, e la nomina resti ai rispettivi Patroni siano individui, siano Comuni, salvo ai Vescovi il diritto di riconoscere previamente l'idoneità degli aspiranti — Fog. off.° 1802 p. 168

1802. 26. Giugno. Circolare del Ministro p. il Culto ai Prefetti sulla destinaz. dei Vice Parrochi o economi alle vacanti Parrochie demandata ai Vescovi salva l'approvaz. dei Prefetti; all'oggetto che il nominato possa conseguire l'assegno portato dai veglianti Regolamenti (i.e. cioè i locali sulle temporalità dei vacanti Benefizj) — F.° id. p. 122

=

1804. 7. Maggio. Circolare del Ministro p. il Culto ai Vescovi dell'ex Lombardia sulla unicità di un Parroco nella istessa Chiesa, dichiarato coadjutore alla vacanza una delle prebende — Racc. Leoi I. p. 95; F.° off.° 1804-5 p. 24

=

1804. 15. Maggio. Regolamento p. l'esercizio del diritto patronale dei Comuni, e dei Consigli comunali nella elezione de' parrochi — Racc. Coll. I. p. 96; Racc. min.° III. p. 336; F.° off.° 1804-5 p. 25

Sanzionato da Risoluz. Sovrana 30. Genn. 1827 = Circol.° Delegat.° 17. Genn.° 1828 N.° 997-97. G.38 con alcune modificaz.

=

1809. 8. Febbrajo = Circolare del Ministro p. il Culto sopra l'unità dei Parrochi in ciascuna Parrochia — Racc. Coll. II p. 26

=

1810. 17. aprile = Decisione del Ministro dell'interno N.° 2730, per cui l'esercizio del Padronato dei Comuni fosse competente ad una sola frazione del Comune attuale; è devoluto ai Consigli comunali, benchè in sua origine —

art. 223. del Regol. 4. apr. 1816 –

Nella elezione dei Parrochi di diritto dei Comuni intervengono i Cancellieri del Censo incaricati di eseguire esattamente le prescrizioni che in questa parte si saranno comunicate dal Governo sia p. l'ammissione dei concorrenti sia pel metodo da tenersi nella elezione, seguita la quale saranno solleciti d'informarne la competente autorità superiore —

1804: 11. Giugno =

50
20
70
15
85
15=
100
50
10
15
50
2
10

Giornale di Giurispr. Sta

I.80–84
II 11–13
VII.146–150

Benefizj Parrochiali

## Circolare 14. maggio 1802

1. L'esercizio Padronato dei Comuni s'intende devoluto ai Consigli Comunali siccome quelli ne' quali risiede la pienezza della pubb. rappresz. ed ai quali conviene, per ogni riguardo, una facoltà di tanta importanza, sia per il decoro di questi distinti corpi, sia per l'opportunità di ricorrere per l'organo d'essi l'espressione della volontà generale —
non può quindi giammai intendersi affidata codesta parte gelosa di pubbco. diritto, alle subalterne, e delegate municipalità —

2.° Dove però, in forza di originaria istituzione, la nomina predetta fosse attribuita ai capi di famiglia espressamente indicati, in questo caso restano fermi i loro diritti siccome quelli di qualunque altro consorzio patrono non impedito legalmente, nulla avendo questi di comune colla generale pubbca. rappresentanza.

Queste massime bisognano di norma a termini della circol.
16. agosto 1802

---

## Regol. 15. maggio 1804

1. accadendo vacanza di parrocchia o vicaria di patronato dei Comuni o dei Capi di famiglia il Delegz. ne fa rilievo nel suo Rapp. al Prefo.
il Delegz. ne fa rilievo nel suo Rapp.° al Prefo. ne fa pure ril. nel Rapp.

2. Dov'emergano titoli di controversia sul patronato, ne porge avviso all'ordo.

3. il Pref. ne' casi d'assoluto e certo patronato ne comunichi i risultati onde inviti gli aspiranti all'esame canonico, poi ne comunichi i risultati colla spec. de' sogg. riconoscti idonei

4. in caso di dubbio o sul patronato in massima, o sul diritto delle diverse rappresentz. che vi pretendono, non si fa luogo all'esame, se prima sentiti gl'interessati, e consultati gli ordi. non venga innoltrata la controversia ai ministri, onde sia definita

1807
1824
5. il Prefetto, ricevuta la specifica degl'idonei, la rimette alla municipalità onde, premessa per giorni 8 la pubb. affissione dei nomi de concorrenti disponga la celebrazi. dei comizj per l'elezi. da non protrarsi oltre 10 giorni

6. Si fa luogo ai comizj anche per un solo aspirante — se a questo il comune fosse avverso, si sospendono fino al presentarsi d'altro idoneo

7. Nei comuni di I. e II. classe presiede un deleg. politico deput. dal Pref. — in quelli di III classe il cancell. distr. e il del. polit

8. L'uffo. municip. del luogo forma il consesso assist. che si rimise in libertà —

9. La forma dei comizj è regolata dalle discipline vigenti

10. i cittadini aventi diritto a votare devono essere riconosciuti idonei a termini del regol. sull'esame annuo — la ricogn. si fa dal consesso

11. Per determinare la legittima rappresentanza che ha diritto a votare, si ritiene che dove si tratti di ~~p~~ patronato comunitativo la rappresentanza a termini delle massime superiormente dichiarate ~~[illegible]~~ risiede nel Consiglio Comunale.

Dove il Patronato sia riconosciuto appartenere ai capi di famiglia, o ad altro consorzio Patrono, è riservato ai soli capi famiglia, ed ai componenti quello tale consorzio.

12 - i cittadini di culto diverso non votano pei ministri cattolici

13 - Dove circostanze particolari esigano particolari dichiarazioni quanto al diritto ed al modo di votare, i Prefetti ne consultano il competente ministero prima di permettere la celebrazione dei comizj -

14 - Riuniti, e registrati i votanti, son letti i nomi degli aspiranti, ed invitati i presenti a votare sopra ciascuno -

15 La sorte decide dell'ordine della proposta degli aspiranti alla votazione - l'estrazione a sorte dei nomi si eseguisce dal curato alla presenza de' votanti, di terza mano -

16. i voti si emettono con ballottaz. secreta colla pratica de' consigli comun. il numero dei voti si pubblica dal Deleg. polit. -

17. Vien proclamato eletto chi riporta maggiori suffragi, che eccedano almeno uno della metà dei votanti

18. Nel caso dell'unico aspirante, la maggiorità assoluta dei voti favorevoli basta per l'elezione

19. Nel caso di molti concorrenti, se nessuno ottenga maggioranza assoluta, la prevalenza comparativa non basta. Quindi si ripiglia la votazione fino ad aversi l'assoluta e comparativa maggiorità

20. Nel caso che il diritto del comune o della rappresentanza patrona sia circoscritto alla proposiz. d'una terna, questa si forma dei tre prevalenti

21. il Deleg. pol. rimette il pr. verb. dell'atto coll'elenco dei votanti, e col numero dei voti, ed ottenuto il Pref.

22. Ri, ultimando la regolarità della nomina, il Pref. la dichiara legittima, e l'avvisa mons. presenta il nominato all'ord. per la canonica istituz., che viene in appresso insinuata alla statistica del ministero -

23. In caso di controversia sulla legalità dei comizj, e regolarità della votazione, decide il compet. ministero del culto, e dell'interno -

24. Riconosciuta dai ministri legitt. l'elez., si procede agli atti successivi - in caso contrario, si rinnovano l'adunanza dei comiz. per l'elezione

25. Dipenderà dal giud. dei ministri l'ammettere il supposto eletto alla nuova votazione, quando che avesse avuta parte nella notata irreg.

26. Se risultando pure la regolarità, fossero titoli di sospetto sul carattere dell'eletto, si rende necessario il riferirne al minist. pel culto

27. Se l'eletto non fosse accetto al governo, si esclude da nuova votaz.

28 - Le spese sono regolate sulla tariffa in corso

29 - Se sono a carico del nominato, le paga prima di ottenere il possesso temporale

30 - In caso di contrasto od altro, ne decide la superiorità compet.

Circol. Gov: 14. Feb: 183[illegible]

che vacanze dei Benefizj di qualunque carattere, sia Parrochiali, sia semplice, sia di mansionaria, sui quali s'abbia diritto Padronale dei terzi, devonsi sempre, non avuto riguardo ad un precedente comprovato diritto di patronato, esporsi ad editali giusta le discipline prescritte dal Decreto italico = 11. Giugno 1804

Non è bisogno [illegible] di più aprire concorsi, perchè non si formino aspiranti q. li [illegible] paga – L'accrescere d'un

~~il [illegible] del quartese quando fu istituito in [illegible] minore [illegible]~~

Quando era istituito di pagare il quartese era assai minore popolaz.e ed in abitato più unito –

Ora è assai più estesa la popolaz.e e bisogna aumentare l'assist.a –

il quartese ne offre il mezzo, perchè di molto aumentato in quantità di quando era minor [illegible] coltivate, e dava minor numero di braccia lavoratrici

Erano più [illegible] l'adesso, e maggior facilità [illegible]

Erano varie [illegible] fraternità laiche le quali facevano assai limosine ai bisognosi, e [illegible] ed infermi [illegible] s'ant. che costituivan un ospitale)

Ora [illegible] ~~[illegible]~~ ma quel che avanza ai Parrochi o [illegible] ai poveri; ma [illegible] sul quartese; ma se il quartese non ti esige nulla resta, anzi non basta –

Se non si [illegible] concorrenti con quella paga, si avranno col quartese –

Perchè [illegible] [illegible] sotto il riflesso che il quartese mantiene il parroco, poi va ai poveri; ma [illegible] [illegible], nulla ai poveri –

anzi allora il quartese si aumenta; perchè la popolaz.e la paga volontaria, e lo porta al posto destinato; e così è risparmiato 1/5 a forza più che costituisca correspet. agli esattori –

Se forse il quart., il beneficio non sarebbe dei [illegible] deficienti e percipienti sulla cassa [illegible]

È un calcolo immaginario nella esposizione nel foglio [illegible] fatto dal capriccio di qualche ignorante o mente prevenuta –

Vedasi che gli accertatori [illegible] [illegible] sono bastasse

ri 26 et Lombardia,

[illegible]chiese

–

[illegible]golamenti

stessa chiesa,

[illegible], all'erezione

. Distretto separato,

unica è rimasto, e venga

[illegible] fosse tale.

[illegible] negli stessi legittimi

[illegible] in ce[illegible] sito

[illegible] dal Parroco

[illegible] rimasto, o per

[illegible] da cui l'ordine,

l'opportuna deroga

[illegible] i Prefetti ed

[illegible]ove –

[illegible] di questa prammatica,

delle Parrocchie;

[illegible] necessaria.

, la rivalità naturale

stessa chiesa

Novara

[illegible]

---

[illegible], senza turbare i diritti degli attuali [illegible] istituzione, permessa l'opzione della [illegible] collocato la principalità in [illegible] parroco [illegible] un coadjutore titolare [illegible] dall'aspirante –

[illegible] caso che le Parrocchie siano assistite da un solo fra essi divenga capo, e gli altri siano [illegible] coll'intervento della [illegible]astica [illegible] e politica, unico [illegible] l'unico titolo parrocchiale [illegible] questa lettera li rettore saranno comunicate [illegible] ai signori Vicari [illegible] ordinarj diocesani ai [illegible] individui [illegible] applicazione, e esatta osservanza [illegible]

587.9½
100.2½

687.12
97.15

589.17
376.12

213.5

38
40
15.20
7.16
3.15
7

26.12

571.43
342.85
5.71
1.15
26

947.40

2

167.85
83.16
41.18
1.10

293.15
282.17

576.12

161.16
80.16
40.5
1.2

282.17

1427.4½
47.15

1379.19½

sed nostra id certe culpa non accidit —

S. S. quasi fundamentum futuris actionibus posuit

Eligantur in posterum ad ecclesiastica munera obeunda, qui virtute, non ambitione praestent, quique populi comodis, non suis inserviant, et prosint potius, quam praesint —

Confr.

1. S. Ant. e Nicolò — (ospe.)
2. Rosario (S. Giov.
3. S. Giorgio
4. Battuti (ospedale)
5. S. Apollinare
6. S. Giov. decoll.
7. Confr. di S. Giov.

avvertendo che oltre ai due vicarj la Comune deve a proprio carico mantenere un capellano)

Circolare del Ministro p. il Culto ai Vescovi dell'ex Lombardia, sull'unicità di un Parroco nella stessa Chiesa.

7. Maggio 1804

Il Vice-Presidente ha richiamato l'osservanza de' Regolamenti che prescrivono l'unicità di un Parroco nella stessa chiesa, ed ha determinato

1.° Che i Delegati siano prevenuti di rilevare, all'occasione di vacanza delle Parrocchie, se questa abbia Chiesa e Distretto separato, oppure sia porzionaria nella stessa Chiesa.

2.° Che in questo caso si dichiari Parroco unico il rimasto, e venga trasferito alla migliore Prebenda, se la vacante fosse tale

3.° Che in luogo del cessato si sostituisca negli stessi legittimi modi un coadjutore titolare, e sia convenientemente investito o dell'istessa Prebenda vacante, o della lasciata dal Parroco promosso alla migliore

4 Che dove, o p. l'incapacità del Parroco rimasto, o per altre circostanze, emergessero titoli da deviare da quest'ordine, se ne debba riferire a questo Ministero p. l'opportuna deroga alla massima generale.

5. Che i Vescovi dell'ex Lombardia, non meno che i Prefetti ed i Delegati siano intesi di questa disposizione. –

La vostra Saviezza conoscerà l'importanza di questa prammatica, p. la quale, senza pregiudicare al servizio delle Parrocchie, vi si procura l'ordine migliore, e la tanto necessaria armonia troppo sovente disturbata p. la rivalità naturale di due capi eguali in giurisdizione nella stessa Chiesa.

Bovara

Polini segr.

---

colla qualità prescritto doversi alle rispettive vacanze, senza turbare i diritti degli attuali ordinatamente concordare il vizio della istituzione, permessa l'opzione della prebenda migliore ai parrochi rimasti, collocata la principalità in un solo parroco e sostituito di mano in mano in luogo del cessato un coadjutore titolare colla stessa prebenda o colla prebenda lasciata dall'optante –

VI La stessa norma dovrà tenersi nel caso che le Parrocchie siano assistite da più vicarj curati perpetui o amovibili, onde un solo fra essi divenga capo, e gli altri siano subalterni, finchè non si faccia luogo ad istituirvi coll'intervento della ecclesiastica autorità e colla competente approvazione politica uno stabile ed unico titolo parrocchiale

Le dichiarazioni e disposizioni comprese in questa lettera circolare saranno comunicate dai signori Prefetti ai signori Viceprefetti e Delegati, e dai sig.ri ordinarj diocesani ai signori vicarj foranei, ove si indulga, onde ne sia fatta l'applicazione, e ne sia procurata ne' casi individuali l'esatta osservanza. stavarin

1809. 8 feb. f. II p. 26 —

Essendo dimostrata la necessità che in ciascuna Parrocchia vi abbia apposito Parroco o vicario curato residente, e che dove una parrocchia sia assistita da molti sacerdoti in cura d'anime, un solo propriamente sia il parroco il quale diriga l'azione de' cooperatori, presieda alle funzioni, risponda al Governo ed agli ordinarj diocesani per l'osservanza delle prescrizioni politiche e delle regole ecclesiastiche; si rende indispensabile di regolarne le istituzioni e costumanze varie in modo che non si lasci giammai parrocchia senza capo individuo, nè d'ora innanzi si permettano in una sola parrocchia più capi uguali.

I. Pertanto ad ottenere il primo intento non sarà più oltre tollerato che alcun beneficiato o corpo o persona morale qualunque attribuendosi qualità di parroco abituale abbandoni i singoli circondarj parrocchiali senza destinazione d'apposito funzionario in attualità di servigio, o si supponga che destinazione da farsi nelle regole e da supplirsi in sua mancanza dagli ordinarj diocesani.

II. Fermo in proposito il diritto di nomina che gli attribuisce l'originaria istituzione, o la non interrotta nè disputata osservanza, non potrà nondimeno farsi esercizio di autorità nè di funzione parrocchiale alcuna da esercitarsi da altri che non sia il parroco o vicario curato costituito in attualità di servigio.

III. Nel caso che questi si debba nominare dai così detti parrochi abituali, sebbene per istituzione sia vicario amovibile, dovrà sempre approvarsi nelle forme regolate dagli Ordinarj diocesani, e quindi coll'assenso ministeriale entrare al godimento delle rendite annesse all'incombenza, nè potrà rimuoversi ad arbitrio dai così detti parrochi abituali, ma solo per cause legittime dagli ordinarj diocesani coll'assenso parimenti del ministro.

IV. Siccome però si vuole fermo che gli emolumenti annessi all'incombenza di vicario amovibile si debbano loro garantire, ed è riservato al ministro di provvedere ne' casi speciali che i così detti parrochi abituali si rinunziassero di costituire in vicarj attuali quegli stipendj che prima indisciplinatamente si corrispondessero ai diversi funzionarj mutabili ad arbitrio; così pure è tenuto fermo che dove i così detti parrochi abituali per legittima consuetudine hanno parte negli emolumenti derivati dalle diverse funzioni parrocchiali debbano continuare a goderne nella stessa misura, finchè non sia ne' casi individui altrimenti disposto.

V. Provveduto in questa maniera a sistemare l'attualità del Parrochiale servigio per ciò che riguarda l'esclusione di più parrochi in una sola parrocchia, sotto esame è stato in secondo luogo proposto, s'intenderà messa in vigore per tutto il Regno la disposizione Governativa compresa nella circolare 7 maggio 1804

–/–

Orat. in Conc. –

Sanctus hic Synodus .... quasi fundamentum futuris actionibus poneret

Eligantur in posterum ad Ecclesiastica munera obeunda, qui virtute, non ambitione praestent, quique populi commodis, non suis inserviant, et prosint potius quam praesint –

Adeant suis gregibus, et invigilabunt Episcopi, caeterique quibus animarum curam commissa est, neque extra creditam sibi custodiam vagabantur –

avaritia, quo nullum vitium est tetrius, praesertim in Domo Dei, ab ea omnino tolletur: gratis Sacramenta omnia, ut par est, conferentur –

Ex una Ecclesia plures, ex pluribus una, ut populi commodum, et ratio postulabit, constituentur –

Beneficiorum (ut aiunt) pluralitate sublata erit, haereditaria Sanctuarii Dei possessione prohibita –

Status et ordo familiae mutabitur si quod requiritur in corpore non inquiratur in capite –

Sess. 22. De reform. C. 1. et 4
" 6. " " " 2
" 7. " " 7. 8. 16. 3
" 21. " " 8. 9. 7. 14. 8
" 25 " " 16. 8. 12
" 14 " " ~~11. 12. 13. 16~~
" 14 " " 18. 10. 15. 13. 8. 16. 15. 1. 9. 4.
" 24 " " 18. 1.
" 23 " " 2. 4
" 5 " " 2. 4
~~" 26 " " 18~~

5. De ref. 2 – Sulla necessità della predicaz. del Vangelo, e della istruz. della legge, unificatisi dai Decreti [illegible] Episcoporum..... sollicitudo non desit ne illud impleatur, Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis –

6. De ref. 2 – Sulla residenza –

Devesi provvedere, che in niun modo sia neglletta la cura delle anime, med. deputaz. di vicarj idonei, e assegnazione d'una congrua porzione di frutti, non suffragando a chiunque in quanto a questo, qualunque privilegio od esenzione.

(: ciò in quanto dell'aver rimane in vigore le indulgenze e dispense temporali soltanto concedute per vere e ragionevoli cause e da provarsi legittimamente dinanzi l'ordinario :)

7. De ref. 3 – i benef. eccles. aventi cura d'anime, siano conferiti a persone .... che possano risiedere in luogo ed esercitare per se medesime la stessa cura, altrimenti la fatta collazione o provisione sia interamente abolita, e l'ordinario collatore soggiaccia alle pene –

7 De ref. 7 – i benef. eccles. curati ... uniti a ... collegiate ... siano visitati dagli ordinarj, che provvedano onde lodevolmente si eserciti la cura delle anime per idonei vicarj anche perpetui, che devono esser deputati colla poss. sopra cose certe della terza parte dei frutti, o maggiore o minore ad arbitrio degli ordinarj –

21. De ref. 4 – i vescovi in tutte le chiese parrocchiali ove sia sì numeroso il popolo che uno Parroco basta non possa per amministrare i sacramenti della chiesa, e per esercitare il divin culto, obblighino i Parrochi, od altri cui appartenga, ad associarsi per questo ministero tanti sacerdoti quanti bastino per amministrare i sacramenti ed esercitare il divin culto – ove per distanza, o difficoltà locali non possano i parrocchiani senza grave incomodo venir ad essere i sacram. ed ascoltar gli uffizj divini, possano stabilirsi nuove Parrocchie, anche contro la volontà de' Parrochi, ed assegnar quota di redditi, ed occorrendo obbligare i popoli a contribuire il necessario a sostentar li sacerdoti.

22. De ref. 1. Non vi è cosa che più ammaestri gli altri continuamente alla pietà, e al culto divino quanto la vita, e l'esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero; poichè vedendosi sublimati dalle cose del secolo ad un luogo più alto gli altri rivolgono gli occhi ad essi, come ad uno specchio, e da loro prendono ciò che hanno ad imitare. Onde importa assai che i Chierici, chiamati alla sorte del Signore, compongano la vita, e tutti i loro costumi in tal guisa che non manifestino nell'abito, gesto, passo, discorso, e in tutte le altre cose, se non gravità, modestia e religione, schivando ancora le colpe leggere, le quali in essi sarebbero gravi, acciocchè le loro azioni siano venerate da tutti.

23. De ref. 1. Essendo comandato per divino precetto a quelli tutti cui è commessa la cura d'anime conoscere le proprie pecore, offrire il sacrifizio per loro, e pascerle colla predicaz. della divina parola, amm. de' sacramenti, ed esempio di tutte le opere buone, aver cura paterna de' poveri, ed altre miserabili persone, e applicarsi agli altri impieghi pastorali, quali cose tutte non possono eseguirsi ed adempirsi da quelli che non vegliano alla propria greggia, nè l'assistono, ma l'abbandonano a guisa di mercenarj; il concilio gli esorta che memori de' precetti divini e fattisi esemplare alla greggia, la pascano e reggano in giudizio e in verità.

(Perciò seggano residenti, nè assentarsi senza la licenza ed modi – costituiti)

(mancando – perdita de' frutti del beneficio pel tempo d'assenza –)

Le cose med. sian per curati inferiori, e chiunque altro che ha benefizio Ecclesiastico con cura d'anime, quali assentandosi legitt. e con approvaz. del vescovo, lascian degli idonei vicarj da approvarsi, con dovuta assegn. della mercede

Vedi Ses. 6 de ref. 2

24. – De ref. 13 – ... anche nelle stesse Parrocchiali frutti sono così tenui che non possono soddisfare ai dovuti pesi, procurerà il vescovo che si rimedj tanto coll'assegnazione di primizie, o decime, o con collette di parrocchiani quanto basti secondo la necessità decentemente del Rettore o Parroco, se questo non potrà farsi per unione di benefizj –

Vedi 25/16

in qualsiasi unione però da farsi per tali cause, le Chiese Parrocchiali non si uniscano a ... collegiate .... ; e quelle che fossero unite si riesaminino dagli ordinarj secondo lo Decretato .... –

Conc. Trid. Ses. 21 C. 4

Episcopi, etiam tanquam Apostolicę Sedis Delegati, in omnibus Ecclesiis Parrochialibus, vel Baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus Rector non possit sufficere Ecclesiasticis Sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo; cogant Rectores vel alios, ad quos pertinet, sibi tot Sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda, et cultum divinum celebrandum — In iis vero in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem Parrochiani sine magno incomodo ad percipienda Sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas Parrochias etiam invitis Rectoribus, juxta formam constit. Alex. III, quę incipit: ad audientiam, constituere possint. Illis autem Sacerdotibus qui de novo erunt

qui de novo erunt

1/143
100,000 / 142857 2857 2857
7
30
28
20
4275718571857

344

al diritto di possesso quello pure appartiene di mantenersi nel suo possesso e di respingere colla forza conveniente la forza nel caso in cui tardi si otterrebbe il soccorso del giudice (19). Del resto è dell'autorità politica l'avervi cura perchè la tranquillità pubblica sia conservata, siccome del Crim. erud. il punire le pubbliche violenze

19) ad ognuno che si crede leso ne' suoi diritti è libero di portare le sue querele alle autorità stabilite dalla legge — Chi le pretermette e si fa giustizia da sè, o chi eccede i limiti della necessaria difesa, si rende perciò responsabile —

Circolare 12 luglio 1819

Le autorità politiche giusta il § 344 del C.C. non possono ingerirsi nelle cause fra privati in punto di possesso, se non in quanto si tratta di sorveglianza e di tutela della pubblica autorità. Sono chiamati a proteggere a mantenere momentaneamente nel suo stato di godimento quegli che già effettivamente possedeva la cosa controversa. Posto che poi senza contestato il possesso, e si tratti della legittimità o illegittimità del medesimo, la decisione relativa non è delle autorità politiche, ma delle autorità giudiziarie

25. De ref. 12 — Non debbono sopportarsi quelli che macchinano di sottrarre le decime che sono di soccorso alle chiese, o che s'impossessano temerariamente di quelle che debbono pagarsi agli altri, e le convertono in cose proprie. Essendo dovuto a Dio il pagamento delle Decime, usurpano cose aliene quelli che ricusano darle, o impediscono coloro che le danno.

Comanda dunque il S. Conc. a tutti di qual si sia grado e condizione a cui spetta il pagamento delle decime, che interamente le paghino a cui sono obbligati di diritto, nelle avvenire alla cattedrale, o a qualsisia altra chiesa, o persone, a cui si debbono <u>legittimamente</u>.

Quelli che le sottraggono o impediscono siano scomunicati, nè assolti, se non dopo piena restituzione.

Esorta poi tutti p. la carità cristiana e pel dovuto officio verso i loro Pastori, che non gli sia molesto dar largo soccorso coi beni dati loro da Dio, ai Vescovi e Parrochi che presiedono a tenui chiese, a lode di Dio, e p. conservare la dignità de' loro Pastori, che vegliano in loro vantaggio.

=

25. De ref. 16

I Benefizj ecclesiastici aventi cura d'anime p. istituz. primitiva o in altro modo non possonsi convertire in semplice benefizio, anche assegnata al vicario perpetuo congrua porzione.

In quelli poi in cui contro la istituz. o fondaz. di essi, la cura d'anime è trasferita al vicario perpetuo, quantunque così si trovino da tempo immemorabile, se al vicario della chiesa con qualunque nome si chiami, non fu assegnata congrua porz. di frutti, debbasi tosto fare (vedi Bolla di Pio V. 1567 che ammira la riforma)

Che se ciò non possa farsi comodamente, o non sarà fatto entro un anno, alla prima vacanza, il benefizio riceva la cura d'anime e cessi il nome di vicario, e si ristabilisca all'antico stato

p. 24 / 15

1718. 2 maggio in lett.° — [illegible] c. 43

5.2. che debba il Cap. assegnare ali due vicarj la loro congrua giusta la decisione del S. C. di X. acciò possino sostentarsi ed essere provvedute persone sufficienti a leviare di trasferirvisi

6. querelata alli avvogadori

confermato, decr.° avvog. 21. mag. 1722

80542

ità di Jagogna[?] .
D.r Stimano[?]

5: 455
456
457

Tomi
elezione
e le g. ...

Domanda [illegible] fatto ora di recente (17 [illegible] 1830 [illegible] N. 931, [illegible] N. 3542 [illegible] fatto conoscere e [illegible]

Dep.e Cons. con Mag.t 7 Genn. 1837 N.o 4

[illegible]

[illegible]

Gli Esami finanziali

[illegible] in corso, la relaz. della Prov.a,

[illegible] antico dis.o 19 marzo 1818, ripetuto [illegible] art. 10 della [illegible] legge 1828 –

[illegible] 30 [illegible] 1821 [illegible]

[illegible]

Ora è da vedersi, se le domande della Dep.e Com. di Jagogna possano venire assecondate, e come si possa o si debba contenersi da parte della Dep.e Cons. P. l'affetto, [illegible]

5.2.

6.

1718. 2 maggio in Coll.° — $\frac{fil}{6}$ c. 43

che debba il Cap. assegnare [illegible] vicarj
la loro congrua giusta la decisione del
S. C. di X: acciò possino sostentarsi ed
essere provveduta persona sufficiente alla
cura di [illegible]

[illegible] all'avvogador

confermato dall'avvog. 21 magg. 1722


80542

cia di Fagagna.
D°. Stimero

N°. 455
456
457

Poscia l'elezione e la g.[illegible] | Domanda fuor di regola, mentre ciò tutto era di recente (=17.xbre 1820 Disp. N°. 351, relativo all'ord. 11. 8bre N°. 3542 dell'I. R.) fatto conoscere, e dovea quindi osservarsi gli antecedenti

Dopo il Cons. con Disp. 7. Genn°. 1827 N°. 4

sul diritto di elez. al Comune; giacchè anche nel
[illegible] il Coadiutore, come consta dagli atti

[illegible] sulle forme della elez. perchè votarono
[illegible] e frazioni, credendosi così lesa nei suoi diritti,
[illegible] trattar possa e debba gli affari d'amministraz.
[illegible] usurpati alla popolaz. di Fagagna

[illegible]

dei voti della sola popolaz. di Fagagna, ed [illegible]
[illegible] dalla superiorità, non [illegible]
[illegible] dai non aventi diritto

[illegible] per la nomina stessa dalle frazioni perchè

negli Esami finali

[illegible] i Reggenti in corso, la relaz.
[illegible] frazioni,
[illegible] comune; e nei privanti Nobili di Fagagna
antico disp. 19. marzo 1818, ripetuto nell'
[illegible] a sensi di legge a' art. 11. della
[illegible] 1828 –
[illegible] nella circol. della [illegible], il quale
Disp. di [illegible] 30. [illegible]
L'esame segua indipend. da qualunque eventuale conflitto sul Juspatronato
devesi sopprimere [illegible], e in ogni modo determinabile; infrattanto –
Dopo l'esame, prefissa egli una tabella [illegible], che mediante il cons. [illegible] la risulta
alla Comune [illegible] dei Comunisti, nella quale [illegible] caratterizzati i sacerdoti secondo i loro
meriti.

Ora è da vedersi, se le domande della [illegible] Com. di Fagagna possano venire assecondate,
e come si possa e si debba contemplare la parte della [illegible] Com. per l'effetto,
dopo l'avvenuto finora.

1718. 2 maggio in colo — [illegible] 6.43

[illegible]

5.2

Casa = in Borgo Viola Civico N. 654, e 654 B.

Ved. interesse in senso provvisoria *

6

il 2 in senso stabile = 1781 [illegible] 29 [illegible] 120.7 [illegible] Casa, [illegible]

Vedi Documenti nel caso ne' siano che provassero essere tutta, e sempre stata della Chiesa

Del resto delle spese sostenute nei lavori avvertire al già dichiarato nel Rapp. 15 giugno 1457 = in atti

ed che la spesa fu preventivata col N 714-47 autorizzata dal Decr. 11 agosto 1838 N $\frac{21421}{3288}$ = in atti copia

col quale anzi ordinavasi l'asta

vedere se fu fatta —

avvertire = affittata 110 per locazione 31 Genn. 1844 approvata col Deleg. Decr. 19 Giugno di [illegible] tutto in corso

vedere di questa, e produrla

Quanto alla Congrua

Era liquidata con decr. gov. 31 agosto 1838 N. 33484 comunicato dall'I. R. Deleg. 17 [illegible] 1838 N $\frac{26447}{7930}$

= in deficienza di [illegible] 99.71

Per contrario Decr. gov. N $\frac{29479}{4395}$ = 25 Luglio 1839

comunicato dall'I. R. Deleg. 8 agosto 39 N $\frac{22898}{4171}$

si riconobbe la deficienza di [illegible] 145.71, ed ordinavasi di darne il [illegible] fuori

Ultimamente si [illegible] ... ma intanto perchè [illegible] fare [illegible] [illegible]? [illegible] ... ogni modo potrebbe [illegible], [illegible] ma intanto perchè [illegible]?

Dovrebbe [illegible] fare dom[illegible] allegando [illegible] dell'[illegible] [illegible] in ogni [illegible] in[illegible] colla[illegible]

80542

Rendita Casa Canonica attuale £ 195.75

... ai Piani superiori estendesi anche sopra il N.° 1402

III Sup. Mod. 9.80.224 — £ 235.20
incasso £ 293.

Provvisoria (attiv. 1812)

428 Chiesa filiale sotto il titolo di S. Lucia di questa Città

Casa d'affitto al civ. N.° 654 consistente

a pian terreno 6. stanze rustiche due Corticelle, e un sotto portico

Primo piano quattro camere civili e un camerone

2.° piano superiore una camera rustica e porzione di Granaio tanto in questo che nel primo piano

| | | |
|---|---|---|
| Tabb.ca | | £ 262.46 |
| fondo | 0,211 | 105.50 |
| Cortile | 0,089 | 32.04 |
| | 0,300 | £ 400. — |

Dovrebbe il Parroco fare domanda speciale allegando anche il pagam. dell'Equivalente d'imposta dicendo che a lui in aspettando anche importa della giustizia colla Chiesa ...

... Mensa di Fagagna

... irato D.r Simeone

...836

...

... N.° 455

— 456

— 457

... della Deputazione Comunale
... di elezione
... di elezione

Domanda fuor di regola, mentre ciò tutto era di recente (17. 1830 Reg. N. 351, relativo all'ord. 11. D. N. 3542 della Mand. fatta conoscere e dovea quindi osservare gli antec.

... la Deputazione Comunale con Reg. 7. Genn. 1837 N. 4

... sul diritto di elez. al Comune, giacchè anche nel ... detto il Coadiutore, come consta dagli atti

... si ripetè sulle forme della elez. perchè sotto nome ... i suoi diritti, ... Comune ... anche la ... degli affari d'amministrazione, ... trattar possa e debba gli affari ... dello spirito ... della popolaz. di Fagagna

... fraz.

... dei voti della sola popolaz. di Fag., e allora la fraz. ... forma veduta dalla superiorità, non ...

... dei ... diritto

... dacchè per la ... della ... perchè

... doveva

... negli Esami fiscali

... in corso, la relazione ... della Prov.,

nel Comune, e nei privati Nobili di Fagagna ... antico dispaccio 19. marzo 1818, ... pubblicato a forza di Legge e ... 1828 — ... della ... sul jus Patronato, il quale

... Esame segue indipendentemente da qualunque eventuale contesto sul jus Patronato, ... infrattanto —

... dovesi soltanto noto, ... il ... Diritto. ... Dopo l'esame, ... una tabella ... della ... che ... il ... Diritto ... che ... comune ... dei comizj, nella quale ... i ... meriti

Ora è da vedersi, se le domande della Deputazione Comunale di Fagagna possano venire esaudite, e come si possa o si debba contenersi da parte della Reg. Com. Prov. stesso, attesa l'avvenuto finora.

52

6

1718. 2 Maggio in Coll.° — [illegible] 43

[illegible]

che rebbe il Cap. [illegible] [illegible] vicarj

[illegible]

## Memoria

Avvenuta la vacanza della vicaria curata di S. Maria di Fagagna
p. la morte dell'ultimo immediato vicario curato D.n [illegible]
Bevilacqua seguita nel giorno 27. Xmbre 1836,
la Deput.e Comunale di Fagagna ne fece partecipaz.e

... med. N.o 455
... — 456
... — 457

...lla Dep.e Com.e ... ritto di elezione ... atto di eleg.ne

Domanda fuor di rag.e, mentre ciò fatto ora di recente (17. Xmbre 1820 Rap.o N.o 351, rispettivo all' ord.e 11. D.e N.o 3542 della Deleg.ne) fatto conoscere e dover quindi attenersi gli antez.

...da la Dep.e Com.e con Rap.o 7. Genn.o 1837 N.o 4

...ntesto sul diritto di elez.e al Comune, giacchè anche nel ...n eletto il Coadjutore, come consta dagli atti

... si rispetti tale forma della elez.e perchè ... ne' suoi diritti, ... altre fraz., credendosi così lesa ... [illegible] trattar possa e debba gli affari d'amministraz., ... spirit.e ... della popolaz.e di Fagagna

...fraz.

...pure dei voti della sola popolaz.e di Fag.a, e ... la fraz. ... conforme ... dalla superiorità, ... [illegible] ... dai ... [illegible]

... ad accompag. la ... della ... perchè

... [illegible]

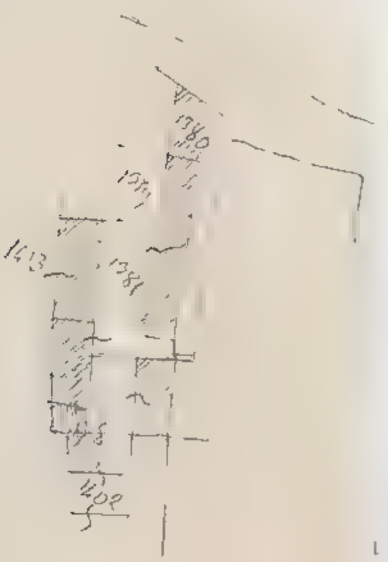


Esso agli Esami finodali

Negli approvati canonicamente all'esame della ... [illegible] si giusta i Regolam.i in corso, la relaz.e
ritenendosi il diritto di nomina nel Comune e nei ... di Fagagna ...
antico disp.o 19 marzo 1818, rispettato nell'art. ... della
Tale diritto riservato è pubblicato a ... di Legge ... 1828 —
... del 30. Genn.o 1827 ... nella circolare della ... Patronato, il quale
L'esame segue indipend.te da qualunque eventuale contesto sul jus-Patronato —
... in fatto ... ogni modo determinabile ... in frattanto —
Dopo l'esame, ... una tabella ... che ... il ... la ... 
... Comune ... della quale tabella sono caratterizzati i ... secondo i loro
meriti

Ora è da vedersi, se le domande della Dep.e Com.e di Fagagna possano venire assecondate
e come si possa o si debba contenersi da parte della Reg.a Com.e p. l'effetto,
attesa l'avvenuto finora.

5-7.

1718. 2 maggio in lat.° — [illegible] 43

[illegible] il Cap. [illegible] vicarj

[illegible] la deritione del

6

## Memoria

avvenuta la vacanza della Vicaria curata di S. Maria di Fagagna
p. la morte dell'ultimo immediato vicario curato D. Simone
Bevilacqua seguita nel giorno 27. Xmbre 1836,

La Depd. Comunale di Fagagna ne fece partecipaz.

al Comm. Distrett. di S. Daniele — Rapp. del d. med. N. 455
all'ordinl. Diocesano — Rapp. 28. d. — 456
al Capo di Cividale — Rapp. 28 d. — 457

il Comd. Distrett. con ord. 29 d. N. 4572 ordinò alla Depn. Com.
„che facia conoscere a chi spetti il diritto di elezione
„ vacando la forse possibile l'ultimo atto di elez."

Domandava fuor di rep., mentre ciò tutto era di raccolto (= 17. Xmbre 1820 Rapp. N. 351, rapporto all'ord. 11. d. N. 3542 del Comd.) fatto conoscere e doveva quindi ottenere gli antez.

Sopra tale domanda la Depn. Comd. con Rapp. 7. Genn. 1837 N. 4 dichiarò
non esser luogo a contesto sul diritto di elez. al Comune, giacchè anche nel
1831 fu dal Comune eletto il Coadjutore, come consta dagli atti
osserva poi

Vedi autorizzato dalla Legge (circolare di Culto 16 maggio 1810; Decisione minist. del [illegible] 14 aprile 1810 —)

che allora la popolaz. si ripartì sulle forme della elez. perchè voteranno
anche i consiglieri d'altre fraz., credendosi così lesa ne' suoi diritti,
ritenendo che il Consiglio trattar possa e debba gli affari d'amministraz.
e non oggetti di giurisd. spirit. riservati alla popolaz. di Fagagna
con esclus. delle altre fraz.
domanda quindi
che s'eleggerà il nuovo a seguire dei voti della sola popolaz. di Fagagna, esclusa la fraz.
di qualunque forma veduta dalla superiorità, non [illegible] —
escluso [illegible] dai non aventi diritto
di interessar il Comd. ad avvertire la sua oblaz. della perchè
abbia effetto tale domanda

L'ordinario Diocesano pubblicò l'editto di concorso agli Esami sinodali
di data 29. Xmbre 1836 N. 623
riservandosi poi d'intimare, giusta i Regolam. in corso, la relaz.
degli approvati annunciando alla Depd. della Prov.
ritenendosi il diritto di nomina nel Comune, e nei possidenti Nobili di Fagagna
antico Disp. 19. marzo 1818, ripetuto nel art. 10. della

Tale editto desunto è pubblicato a base di Legge e Sovr. Risol. 30. Genn. 1827 dedotta nella circol. della Cong. 14 Genn. 1828 —
L'esame segue indipend. da qualunque eventuale contesto sul jus-Patronato, il quale
deve suppone noto, ovvero o dubbio in altro [illegible] —
Dopo l'esame, prefatto egli una tabella alla Depd., che med. il Comd. Distrett. la rimette
alla Comune di uso dei comizj, nella quale tabella sono caratterizzati i sacerdoti secondo i loro
meriti.

Ora è da vedersi, se le domande della Depd. Com. di Fagagna possano venire esaudite
e come si possa o si debba continuarsi da parte della Depd. Com. p. l'effetto,
ottenuto l'avvenuto sinora.

L'Uso l'avvenuto finora, ebbe diverse epoche 1830, 1834, avendosi nel 1830
sostenuto che il Diritto di nomina od elezione appartenga al Consiglio Comunale;
il che si intese anche provare coi Documenti rassegnati al Cons. Dep. col
Rapp. 17 Xbre 1830 N. 357, responsivo all'ord. Gov. 11 detto N. 3542,
ed avendosi poi col Rapp. 7. Gen. 1834 N. 6 sostenuto il contrario,
limitar volendo il Diritto non al Consiglio Com., ma alla popolaz. di Fagagna;
e stando le disposiz. di massima che escludono diritto appartenesse
alle Comunità, sarebbe ora deciso a Consiglio di quanto senza frazioni
a comporlo; potrebbesi attendere le superiori decisioni sull'
ultimo rapporto, prima di altro dire —
E se ancora venisse deciso la competenza a Consiglio, potrebbesi contrastare
~~[illegible]~~ opponendo che il Patronato non era amministrativo, nel qual
caso soltanto la rappresentanza diversa sarebbe nel Consiglio Comunale;
ma era dei Capi di famiglia, e consorzio di vicini; ed a questi
spetta quindi la rappresentanza —
E siccome sarebbe contrasto nel fissare questi Capi di famiglia, e consorz.,
onde vennero aboliti laqui; si devolga alla popolaz. il diritto
quindi Comunisti di Fagagna, e non del Consiglio —
Ma forse viene accordato il Diritto alla Popolaz. di Fagagna quindi inutile
e forse dannosa una mossa diversa dopo quella del Rapp. 7 Gen. 34 —

... verrà negato si proceda

Confronti

Miglioramenti nell'attivo, ritenute le quantità ma ribassati li prezzi

Sul frumento — f 26.23
" Segala — 4.50
" Sorgoturco — 29.44 [illegible]
" [illegible] — 1.40
" Sorgorosso — 6.25
minore [illegible] f 67.82

Ma siccome nello stato eravi errore di calcolo in meno sul Sorgot.° ... — 59.51

la minorazione [illegible] f 8.31

Esclusioni — orto — f 5
[illegible] — 5 — 10.—

minore totale attivo f 18.31 [illegible] 18.29

Stato 1805 [illegible] 10827 [illegible] 924.81
esposti 154.57
[illegible] 170.04

Stato prod. att. 310.42
[illegible] 292.13
minore [illegible] 18.29

nel passivo
aumento sulle raccolte [illegible] rettificate 27.51 f 0.67
che nello stato era f 25.84
sui prezzi, appunti [illegible] 14 — 42.—
f 42.67

minorazioni
sulle imposte — f —.14
sul [illegible] al [illegible] esposte [illegible] li prezzi come in attivo — 5.28
spese lavori dell'orto, perchè esclusa l'attivo — 4.20 — 9.62

resta aumento [illegible] 33.05 — 00.08

netto = minorazione attivo, od aumento passivo che [illegible] a meno att. [illegible] f 51.34

Stato prodotto = Rendita — f 150.65
rettificato — f 99.31
[illegible] f 51.34

Stato prodotto [illegible] f 150.65
Congrua 201.15
Deficit f 50.50 — f 50.50
f 101.84.

Deficit unito
Prospetto [illegible] Rend. [illegible] 292.13
Pass. — 192.82
[illegible] 99.31
Congrua 201.15
Deficit f 101.84.

I. R. Delegaz. Prov. del Friuli in

Udine

Le rendite del Beneficio Parrocchiale di Sedegliano sono veramente meschine – Lo comprova senz'altro lo Stato attivo e passivo di detto Beneficio assunto in occasione dell'ultima vacanza (all. A) che forma corredo dell'atto di relativa immissione in possesso del Parroco attuale, in data 18 giugno 1860 – all. B –

La consistenza [illegible] di queste rendite, [illegible] alla loro tenuità, ed è anche per la massima parte di natura incerta nei suoi risultati –

La possidenza stabile [illegible] a un solo appezzamento di terreno di Pert. 11.62 (campi 3 1/4 corrispondenti)

L'estratto del [illegible] censuario all. C dimostra la possidenza stabile appartenente a d. Beneficio limitata a solo un appezzamento di terreno aratorio di cens. Pert. 11.63 (corrispondenti in misura locale a campi 3 [illegible] ) [illegible]

[illegible]

[illegible]

La rendita annua attribuita al d. terreno [illegible] di frumento st. 2 [illegible] il quale [illegible] nel sistema locale, in via ordinaria ed l'abitudine del [illegible] certo che coltivandolo [illegible] coll'acquisto a prezzo delle opere e dei concimi che [illegible] risultati passivi –

La rendita proveniente dal quartese (sopra novali soltanto) dei territori di Sedegliano e Gradisca, e dal Decime [illegible] [illegible], di natura incerta, dipendendo dall'andamento delle stagioni, pur troppo, è proporzionatamente meno prospera [illegible] e dalla discrezione dei contribuenti – [illegible] il fatto il Parroco ricorrente [illegible] gli [illegible] di quantità esposti nello Stato all. A –

[illegible] di [illegible] Sovrano sussidio – [illegible]

[illegible] Ed è per ciò che il Parroco [illegible] [illegible] quel [illegible] di supplemento, [illegible] di giustizia nella [illegible] dell'attivo [illegible] nello Stato [illegible] A

D'altronde li prezzi onde risultano valutati li generi di rendita sono veramente elevati oltre l'ordinario. Se pochi anni anteriori al 1860 corsero in luogo i prezzi dei grani alquanto vantaggiosi, ciò fu momentaneo; e in oggi sono molto scemati e perciò [illegible] il frumento valutato nello stato [illegible] 17. 11 ¢ austr. (f. 3,99) ora [illegible] [illegible], mentre [illegible] e [illegible] sol [illegible] li f. [illegible] — Negli altri generi [illegible] prezzi — I [illegible] [illegible] Stato in [illegible]

Si [illegible] in esso stato a [illegible] attiva, quelli [illegible] [illegible] i prodotti dell'orto. Sebbene però [illegible] [illegible] [illegible], tuttavia quell'elemento va [illegible] per la [illegible] di [illegible] (f. 0,54); [illegible] per le [illegible] vanno [illegible] in aumento [illegible] [illegible] a [illegible] 3 [illegible] [illegible] superiore a [illegible]

Si includono in altro f. 14,24 [illegible] [illegible] di Stalla, elemento [illegible] in questa [illegible] di [illegible] generalmente [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] l'[illegible] fatto [illegible] [illegible] al [illegible] [illegible]

Nei [illegible] sono contemplati [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] riferibili [illegible] [illegible] della [illegible]; [illegible] il [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] li [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Della [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] e di [illegible]. La [illegible] [illegible] [illegible] Deputazione Comunale [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]

Per tali circostanze di fatto credo il riconvenire [illegible], [illegible] [illegible] che l'Autorità Superiore [illegible] [illegible] principj di equità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di questa misura il seguente calcolo di Rendita [illegible] [illegible] in luogo del [illegible] nello Stato di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

Rendita [illegible] le quantità dei generi [illegible] [illegible] [illegible] sebbene in [illegible] [illegible] costantemente [illegible] e modificati li prezzi conformemente ai limiti [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] al [illegible] [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 16.3/6 | f. 4.40 | f. 72.60 |
| Frumento | 9 | 3.50 | 31.50 |
| Segala | 46 | 3.15 | 144.90 |
| Sorgoturco | 2.3/6 | 1.75 | 4.38 |
| [illegible] | 12.0/6 | 1.50 | 18.75 |
| Sorgorosso | | | 272.13 |
| Contributo dalla [illegible], [illegible] del Comune di [illegible] come nello Stato A = [illegible] 57.13 | | | 20.— |
| omessi prodotti dell'orto e di Stalla, giusta il sopra [illegible] | | | f. 292.13 |

f 201.13 — f 292.13

Pesi e spese (alt. C)

1. Le tasse [illegible] 67.13 [illegible] 251.82 f 17.86
rappresentano [illegible] 80 [illegible] 76 [illegible] 57.34 [illegible] 20

2. Le riparazioni fabb. [illegible]

3. Il contributo [illegible] di Codroipo, ridotto
ai prezzi [illegible] in attivo
frumento [illegible] f 4.40 [illegible] 5.908
segala [illegible] 3.50 [illegible] 6.66
[illegible] 3.13 [illegible] 4.172
[illegible] 1.56 [illegible] 2 — 15.75

II 5 — Lavoro [illegible] — ommesso come in attivo

I 4 [illegible] del calcolo — 27.21
[illegible] attivo f [illegible] a 10/100

Per [illegible] — 70. —
[illegible] — 42. — 192.82

Per [illegible] f 120

Rendita depurata — f 399.31
201.15
Congrua [illegible]
Deficienza reale 101.84

Della quale il ricorrente implora il [illegible] di supplemento
~~con rispettose [illegible]~~
[illegible] che [illegible] favorevole [illegible]
[illegible] l'istanza [illegible] e c.

[illegible]

L. M.

L'urgenza di [illegible] che [illegible]
sono [illegible] esame
le varie disposizioni che [illegible] attuale
[illegible] Italiano, [illegible]
Fatto [illegible] a confronto
lo stato [illegible]
[illegible] nel 1860 in occasione [illegible]
al [illegible]
domanda di sussidio in supplemento [illegible]

41

si trovasse una somma, e forse insuperabile difficoltà. ristretti perciò in questo i limiti delle sue (?) illustrazioni, tale fug... [illegible]

Di riuscita ad ottenere l'intento.

Perciocchè lo Stato ~~che~~ presenta un'attività [illegible] — f. 310.42
Ecco gli ostacoli ... Lo Stato fa ... — 159.77

E un Passivo [illegible] — f. 150.65
onde ~~quanto~~ rendita netta — 201.15

E la congrua ~~essendo~~ dovendo essere di f. 257.(?) — quindi viene deficiente di f. 50.50

titolo al Parroco a chiedersi il supplemento

~~Eliminando~~

che nel compendio dei Passivi vengono compresi — fiorini 62, riferendosi [illegible]

~~[illegible]~~

(*) n.o 37.11 — f. 20. — a titolo riparazioni a fabbricati ... dal 14 aprile 1810 ... comprensivi i dazi del gratuito ... riguardantesi le Parrocchie ... aggiunge alla Congrua

(*) 120. — 42. — per messa d'obbligo domenicali e festive ... d'obbligo inerente al Benefizio, ... dal 1807 ... per la parrocchia ... sopra

non riescono considerare come passività ... 1807 ... del 18 aprile 1810 —

13 marzo 1808 ... del 21 ... 1807 ...
... 14 ... 1809 ...

— f. 62 Se dunque dai Passivi ... le due partite ammontanti a f. 62, si ... deficienza di Rendita, ma sibbene ... l'ammontare di un importo di f. 11.50 eccedente la Congrua —

Ma non basta; ed anche nel supposto ~~[illegible]~~ che venissero ammesse in Passivo quelle due Partite senza eccezione (cosa peraltro non sperabile), tuttavia per un rilevato errore di fatto commesso nella compilazione dello Stato att. e Pass. parrocchiale, saremmo nella condizione di una rendita netta superiore alla Congrua — di ... M.20, che

10827 / 2 / 32481 tale errore si verifica nella valutazione del frumento

n.o 310.827 importa — f. 324.37
e nello Stato è calcolato — 154.77
in meno del vero — 170.04 corrisponde f. 59.51

Or — Il quale importo, che potrebbe aggiungersi all'attività, compensata l'apparente deficienza di — 50.50

e lascia un importo superiore alla Congrua di f. 9.01

Attività

I. Fitto del ... frutti £ 2.3.317.115 — 342.79 { Devesi per la massima valutare la rendita nei prodotti, non per fitti attuali. Ne risulterebbero però meno ... di coltivazione — nel 59 ... maggiore ... 3.32 ... 108 — Il prezzo è esagerato — maggiore ... 108 —

II. Prodotti dell'orto ——— 14.28 — non essendo compresi per massima non può il Passivo le ... nel 59 ... 18.—

III. Quartese ... frumento £ 217.115
i ... 344 ... segala £ 11.446
... 3.79 sorgo ... 30.10.877 — 345.38 ) compresi ... nel confronto 39—60
... 2.71 ... 6.59
sorgo ... 3 ... 5.71

frumento 11 — ... 2.50
segala 10 — 2.50
sorgo 9 — 3.15
... — 1.85
sorgo ... 1.50

frumento £ 10.6 — in meno £ 3.2
segala ... 9.3 — 13 ... 1.3
sorgo ... 56.— 19 in più — £ 10
sorgo ... 12.3 meno £ 1.2

IV Decima di Codermo
frumento £ 8
segala 6
sorgo 16
sorgo ... 6 ) — 413.02

Scogliano — arativi 2300
Grions — — 800
Codermo — — 1100

V. ... = fabb.a di Codermo £ 24.—
" di Scogliano 17.15
" di Grions 6.85
... di ... 9.15 — 57.15

VI. Proventi di stola — — 14.28 — nel 59 — ...
£ 886.90

Passivo
VII Imposte pubbliche — 351.426 ... £ 1.13 ... 75 ... £ 50.36, ... in ... minore è ...

VIII Riparazioni a fabbrica — 151.142 — questo può dubitarsi che vengano ... a senso delle ... ... di luglio 18.1810 che riguarda ... compensato ... dal ... gratuito del ...

IX Contributo all'... 
frumento 1.2
segala 1.2
sorgo 1.2
sorgo 1.2 ) — 60.10 — questo deve essere ammesso. Se ... potrebbero ... — ... in proporzione anche questo

X. ... quartese ... 10/100 ... 26544 — 75.85 } questo carico del Decipercento si ... esagerato ... come in attivo

XI. ... dell'orto — 12.— — questo ... esagerato ... maggiore ... non ... annesso ... le ...

XII. Spese di ... — 80.—

XIII Messe d'obbligo — le ... (80) ×1.50 — 120 — questo si ... eliminabile ?
2436.52

~~...~~
~~...~~
~~...~~

nel 59 spese ... per ... negli anni precedenti
spese per la ... quartese ... £ 18.51

... in fine
~~Compensando~~
Il prezzo dei generi 32 a 60 è ... frumento non più di £ 14 sorgo ... 8 a 9, e sorgo ... 3

... le ... costo medio
... nel 59 £ 21.47
... — 29.60
... allo ...

argomento che da molti anni non avea ... e ... ... di ... in ... stato ... di ... rag...

In conseguenza il ... prodotto, ... non ... quale ...

Beneficio Parrocchiale di ... vacante 13 agosto 1859
e conferito al nuovo Provvisto ... Ferdinando ...

Immissione in possesso — 16 aprile 1860. Deposito dell'Ill.mo ... Dispaccio de' Benefici ... 12 marzo

Stato attivo e passivo — che porta la data 1º agosto 1864,
ma che deve essere stato assunto anteriormente
alla immissione in possesso, mentre in questo lo si
... al ... N.º 3

Conto consuntivo del Beneficio dell'anno 1859
che pure porta la data 16 agosto 1864,
... molto prima,
ossia ... dopo l'immissione in possesso —

Certificato ... stabili
spettanti al Beneficio

... (...) ...
Del numero dei ... del Bene...

Lettera ... di
tutti li Benefici
... di fatto ...
che ... completi
per le ... 27 maggio 29

... 1639
... ...
13 maggio 1816, ...
2 ... 1839 = ... 10
per ... 100

... II. p. 610 – 681
... 355 = congrua — ... 500 — abb. 10 ... per ogni 100 — Raccolta ... I. 6.1
Decreto 21 X.bre 1807 fissa la congrua 500 Racc.ta I. 6.183
" 194
Decreto 13 marzo 1808 per l'esecuzione —
... 18 ... 1810 ... III ... 73

... la rendita ...

| | Stato consuntivo | Resoconto |
|---|---|---|
| Attività | f 310.42 | f 370.21 |
| Passività | 159.77 | 208.59 |
| R. N. | f 150.65 | 161.62 |
| Congrua | 201.15 | 201.15 |
| Deficienza | f 50.50 | f 39.53 |

Per ... 1845 ...
... 19 ... 1500 —
... i proventi di stola
che non fanno parte di ...

... accettati ... per le ... ... di ...
esistono ... 500

... commissioni ... reale deficienza delle prebende
... tutti i parrochi obbligati a presentare il ...
... giustificante della loro rendita ... giustificante ...
i proventi di stola come parte di rendita delle parrocchie
deficienti ... in attività ... 10 ...
... che ciascun Parroco
... legittima
... presunzione ...
...

Circolare ... 73
non ammessi in detrazione
... di festa, eccettuate
la Patronale, e quella del
Corpus Domini, quando queste
per colletta, ... 
come sopra (...) 
... non ... al
parroco senza compenso per
altra parte —

Non ... di riparazioni per
le case parrocchiali ...
ammessi ..., ...
i Parrochi compensati dal
gratuito godimento ...
alla congrua —

La limitazione delle messe ...
... 1809
non ...
... —

§ 12. nel calcolo della attività non vanno comprese le case
d'abitazione ... gli annessi giardini
quando non eccedano ...
... in detrazione

§ 13. Non sono ammesse in detrazione, dall'attività
se non se
i pesi estranei ai doveri parrocchiali, dall'...
... del Beneficio ...
... e coadiutori ...
... festivi
... a poveri
... feste titolari
non ... riferibili a ...

§ 15. il ... — ...
il ... 
Le imposte — dell'anno corr. —
Non ... , perchè ... 

In riflesso alle eccezioni di massima presunzione, [autorità]
che sarebbero d'attendersi anche nel caso di esattezza nel resto
dello Stato attivo; e ciò vista del rilevante errore di
calcolo nello stato attivo, si può anche all'infuori delle
eccezioni sudette, non avrebbesi deficienza, ma sibbene
una eccedenza - come a termine della congruazione
si farà l'avviso di nemmeno avanzare domanda
di supplemento.

Ma in altra parte ~~fittizia~~ effettivamente l'esagerazione
dei prezzi d'ordine nello stato di consegna furono calcolati
di generi ~~[illegible]~~
~~potendosi pur apparire [illegible]~~
potendosi pur apparire l'introduzione
in buona parte delle [illegible] riparazioni, anche fittizie,
giacchè sarebbesi di buona fede, fostochè le
congrue della amministrazione ecclesiastica, [difetto dell'autorità politica] - salvo solo
a contrastare secondo il caso, quando il ministero
opposte le elezioni, ricadendo (per esempio che l'alloggio non sarebbe perfetto, allora che si dovesse perdere di mandamento, esplicitamente alloccorre; inconvenienti il numero delle [illegible], e quindi le lineazioni; sarebbe una tempesta nella [illegible] principale del Prete;

Potendosi ommettere in altro e passivo di somma importanza
la Partita dell'orto, per quanto è considerata solamente parte
essendo per massima
dell'abitazione (art. 12 Dec. 1808) la Partita
potendosi escludere e sotto opportuna osservazione
proventi di stola, ~~[illegible]~~ mentre le istruzioni 1808 le contemplano
~~[illegible] omettere~~, in addebitabile dei suoi redditi legittima presuntivamente
valutabili solo in minima parte, che risulta il Parroco asserisce errore
annualmente non mancante, e quindi sicurtà che negli uffizi contabili
minimi omessi - Bisogna peraltro ricordare il numero dei stanzi potrebbe non esser invero a quantità
potendosi ~~[illegible]~~ portare a cinque il numero dei stanzi dovendosi
in base all'arti finta Comunale, ben inteso che il 10 aprile 1810 non
preparati a contrastare, poichè la circolare 18 aprile 1810 non
non ne ammette che soli due (Ritorno, aspergo Giorgini) 30. Nov. 1849
e perchè l'eccezione potrebbe anche versare sul resto
dei medesimi = di fin. 1.75 di [illegible], misura tenue se forse per gli impiegati contabili di Stato, ma che dovi forse le potrebbe riguardare troppo [illegible] per poveri Preti di villa;

nel prospetto che tutti i Parroci furono diramati [illegible] ordinazione Delegatizia

14/8
8/1.75
60

E riflettendo finalmente, che

se nulla si ottiene, poco anche

si perde ad inoltrar la domanda;

~~pitella~~

io ne la ho abbozzata quale

la unisco alla presente;

rispetto le deliberazioni

del Parroco il produrla o meno, come pure di bene osservare se

nel fatto i ... esteso ad asserzioni

meno vere, o difficili a sostenersi. *

* in ogni modo io devo ripetere che

non ne ho certamente la

minima fiducia di buon

risultato —

il ... prodotto, ... contrarie ...

... qualora questi ... fosse

... dal ...

... io devo ripetere

che non ho certamente la

minima fiducia di buon

risultato della domanda

Siccome però l'animo del Eccelentissimo ...

... potrebb'essere meritato

a dare mio voto nell'argomento,

io non crederei inopportuno

che il Sig. Parroco lo consultasse

prima di produrre la domanda

dandogli a conoscere quella

e le presenti avvertenze,

e di dipendere anche dal suo consiglio

Udine, li 26. aprile 1822

# Annualità Perpetue

di Corpi Morali, Beneficenza e Culto.

Udine, li 26. Aprile 1822

All'I. R.º Ispettorato del
Demanio
Udine

~~[illegible]~~ Vidoni Francesco
P.º Perito in Udine

a riscontro della fattagli communicazione, d'invito colla lettera 18. cor.te N. 2406, subordina le proprie deduzioni sopra il propostogli lavoro sulla identificazione ed apurazione delle Partite d'annualità perpetue a credito dello Stato.

Con sua Lett.ra 18. cor.te N. 2406, l'I. R.º Ispettorato sud.º ha dichiarato al sott.º la propria determinaz.e d'appoggiargli l'opera di riconoscimento delle Partite di Livelli, Legati, Censi accrediti dello Stato, giacchè l'ordinaria occupaz.e dell'imp.º d'Ufficio non gli permetta di eseguire sur questa, invitandolo a tal effetto a trasferirsi in uff.º per trattare nell'argomento, e combinare sull'esecuz.e del lavoro, e sul relativo compenso.

Comecchè del lavoro medesimo io ne tengo qualche cognizione p. essere stato varj anni operatore presso il P.º Chiurlati imp.to di codesto uff.º, ed avendo d'altronde esaminate le istruzioni recentemente dall'indicata I. R. Direz.e Generale del Demanio in proposito emesse ~~[illegible]~~ sotto il N. 1557. a.c., così anzichè trasferirmi in ufficio per versare a voce intorno all'esecuzione dell'~~[illegible]~~ opera, mi permetto di subordinalle in iscritto quanto penso sulla medesima dietro la fatta lettura delle sullodate ultime istruzioni, mentre quanto al compenso ritengo facile di combinarsi combinato che sia la massima disciplinare ad eseguir il lavoro

Nulla mi emerge da osservare intorno all'
art.o 1.o delle suddette istruzioni, poichè
si riferisce all'amministraz.e Demaniale.

L'art.o 2.o ingiunge al Perito di operare colla
scorta dello Stato (Mod. I.) e la ricognizione
dei passaggi successivi de' Beni Fondi sui
quali sono assegnate le annualità p. desumere
i possessori attuali, e fare le corrispondenti
annotazioni nella Tabella sovraccennata.

A tale precetto io non sarei al caso di obbedire
nell'esteso suo senso, nè potrei accollarmi
che di fare le possibili indagini per la cono-
scenza de' Fondi, e degli attuali lor possessori
~~e di loro passaggi~~ Oppure, trattandosi
dei passaggi dei fondi, potrei assumere di rilevare ~~avere~~
quelli successivi all'attivazione dei medesimi
nelle attuali Tavole censuarie, poichè agevole
ciò riuscirebbe all'appoggio di queste; ma
se si tratta di riconoscere pur quelli successivi
ai Possessori risultanti dai Registri dell'ammi-
nistrazione, o dalle Notificazioni anteriori
all'Estimo attuale, od anche dalle trascri-
zioni rilevate agli Uffici delle Ipoteche
non trovomi in grado d'assumere tale
incarico, che conosco della maggiore
difficoltà, mentre p. adeguatamente eseguirlo
converrebbe aver la sorte di trovare
in ogni Comune un uomo che contasse
gli anni di Nestore, ed alla conoscenza
di tutti gli affari del Paese s'accoppiasse
in lui la memoria sufficiente p. tutti
rammentarli e dettarli.

Quanto poi alle annotazioni da farsi nella ridetta Tabella (Mod. I) osservo che dovrebbesi questa modificare pella Provincia del Friuli, ed attenersi alla sola corrispondenza colle Mappe censuarie, e relativi Registri; abbandonando quella coll'Estimo Provvisorio, che p. mio avviso riuscirebbe al sommo lunga e difficile, non meno che inutile, ne da me potrebbesi assumere.

Ritenuto che se anco non riuscirà di conoscere tutti i passaggi dei fondi affetti alle annualità, si possa per altro identificare i fondi stessi, ed i di loro possessori attuali, e ciò in precisa individuale corrispondenza coi titoli, e Registri delle corporazioni, o delle notifiche dei censiti, o degli estratti delle ipoteche, vuole l'art. 3. che dietro queste identificazioni abbiano i Periti a riportare coll'opera dell'archivista, e della Ragioneria d'ufficio gli estratti legali dei titoli, così dei Negozianti dall'amministraz. Demaniale, delle Notifiche dall'ufficio Prov. del Censo (Mod. 2) e degli atti d'iscriz. dall'uff. delle Ipoteche (Mod. 3) ed a corredare con questi le domande di annotamento, o voltura (Mod. 4) da eseguirsi poi a cura dei Commissi Distrettuali colle norme della Circolare 31. Genn. 1821 N. 136 della Direz. Generale del Censo.

Io per me ritengo che l'esecuzione a quest'articolo nella Provincia del Friuli riesca moralmente impossibile, e quando pure la si volesse tener dietro colla maggior premura, parmi poter asserire che niente meno vi vorrebbe di mezzo secolo a verificar esattamente simili pratiche d'assicurazione forse inutili

minor numero delle partite di annualità perpetue a credito di
codest' Amministrazione — Diffatti
è ben noto all'amministrazione stessa
che tali annualità procedenti p. la
maggior parte da titoli di remotissima
epoca consistono in una immensità di
tenuissime corrisponsioni;
mentre o dipendono da concessioni di fondi
anticamente fatte dalle manimorte a' laici
verso un annuo perpetuo canone, e questi li divisero nelle linee delle
loro famiglie, li disposero in eredità, ed in
gran parte li alienarono col carico stesse
fiate delle annualità di cui sono gravati;
o procedono da disposizioni dei laici
a favor delle manimorte con testamenti,
donazioni, od altri titoli sui
beni delle proprie eredità, ed a carico de'
loro eredi di alcune annuali prestazioni
e queste eredità sono trapassate in più mani
di eredi con ripartizione degli stessi carichi
ed anco in estranei compratori dei beni
spesse volte senz'alcun aggravio in causa
di essi annualità; così ridotte sono
in un prodigioso numero di spezzati costituendo
difficile l'identificaz. non solo, ma pur anco
l'esazione delle medesime pertanto negli ultimi
tempi delle soppresse Corporazioni, costumavano
stilavano queste di far seguire in varietà
di epoche le Reconfinazioni di essi beni
coll'indicazione dei rispettivi possessori p. con-
servare possibilmente questo loro reddito, e
per tener dietro ai beni obbligati

A partire poi solo dall'Epoca dell'avvocazione allo Stato di questi Redditi; si conoscono avvenuti tanti altri passaggi di divisioni, alienazioni, permute di questi fondi che sempre più frazionarono le partite, e Compartiti con di più ~~e ciò maggior [illegible] si è~~ che i nuovi possessori van sempre procurando di sottrarsi dagli oneri, specialmente facendoli gravare alle asse di Prediali gravi tutti que' fondi di ~~[illegible]~~ cui esse verificatesi ancora l'identità trovansi mille ostacoli a convincerne i possessori —

Ora in sussistenza di simili circostanze, risulta ben chiara la presoché invincibile difficoltà di trovare la corrispondenza precisa a Partita per partita e coi Ruoli e Registri delle corporazioni, e colle notifiche dei censiti, e cogli estratti de' medesimi delle ipoteche, e quindi impossibile di riportarne gli Estratti Legali, e certificati come contempla l'Art.° 9 delle istruzioni, e massime nella forma tracciata coi modelli = 2, 3 alle medesime annesse, e di corredarne le pur difficilmente praticabili domande di annotamento o voltura conformi al Mod. 4. Osservisi poi che tra i Registri delle corporazioni, e le notifiche dei possidenti anteriori all'Estimo attuale, e anco tra quelle verificate a senso del Decreto 10. Febbrajo 1809, e così pure tra le medesime iscrizioni trascrizioni alle ipoteche trovasi quasi sempre delle disparità, essendosi ciò precisamente sperimentato in varie operazioni verificate presso il S.r Cubiati, che

Da quelli risulta gravato il fondo A a debito di sé
di lajo, e dai questo vedesi da lajo appoggiato
il fondo B alla contribuzione medesima,
per lo che in simili casi ben frequenti
conviene determinarsi all'appoggio di quelli,
o di queste, nè vi è luogo a conciliarne
l'esatta corrispondenza tra gli uni, e le altre,
Con questi cenni cred'io aver giustificate le
difficoltà presagite sull'intera esecuzione
dell'art.° 3.° delle istruzioni, o almeno di
non essermi di troppo staccato dal vero nell'
azzardata asserzione, che ad eseguirlo anco sopra
la minor parte delle annualità ci vorrebbe
un tempo ben lungo - In conseguenza di ciò, e
sul riflesso inoltre che la minor parte dei
possidenti colle Notifiche ~~denunciarono~~ al censo anteriori all'
Estimo attuale denunziarono le passività infisive;
e se lo fecero, specificando anco i Beni, ciò
non fu che colla sola denominazione, qualità,
e Quantità, per lo che riesce pur difficile
attualmente l'identificazione, essendosi cangiate alla rilevazione della M.ª C.ª
quasi generalmente le denominazioni, ed avvenute
e varie aggregazioni e varie separazioni nei fondi
~~togliendo~~ così ~~[illegible]~~ minorando anco quei pochi dati d'appoggio risultanti dalle
Notifiche sud.e: così pure parlando degli Estratti
dai Registri d'ipoteca, questi saranno in numero
tenuissimo confrontato colle Partite da identifi:
carsi, ed ammetteranno qualche nuova difficoltà
sulla corrispondenza; io sarei del subordinato
parere di attenersi in massima, p. l'identificaz.e

dei fondi affetti alle annualità di cui si tratta,
ai Registri delle Corporazioni, ossia sulla base
delle passate Ricognizioni dei Beni stessi, e
sulle traccie risultanti dai Rotoli, e varie
altre Carte di tale Corporazioni, giovandosi però sempre,
in quanto venga in acconcio, delle Notifiche
al Censo, e degli Estratti Ipotecarj. Quindi identificati
i fondi, conosciuti gli attuali lor possessori, e i
relativi allibramenti nei Registri Censuarj, ~~[illegible]~~
crederei conveniente di ~~[illegible]~~ produrre presso li Commissarj Distrettuali, ed
ivi conformare le Petizioni di annotamento, o
~~[illegible]~~ nelle forme più brevi fin qui usate,
~~[illegible]~~ le intestazioni risultanti al Censo, e disporre
che i Regj Commissarj ~~Distrettuali~~ operassero
le annotazioni sopra quei fondi colle norme prescritte
all'art. 13. della Circolare 31. Genn.° 1821 N.° 136 della Direz.e
del Censo, senza però esigere che ogni petizione
corredata fosse dai Documenti voluti dall'art. 3.
della istruzione, contentandosi invece della risposta
delle Ricognizioni e titoli originali delle
soppresse Corporazioni che servono d'appoggio all'
attuale Notifica fatta dal Perito, dal quale ~~[illegible]~~
dovrebbero essere presentate colla certificazione
(consistente nella firma della propria operazione di Notifica fatta) in iscritto, che i singoli fondi descritti p. esempio
ai N.i 1. 2. 3. 4 del titolo, o Ricognizione ~~[illegible]~~
sono quegli identici compresi ora nella tal Mappa
Censuaria ai numeri 40. 80. 100. ec.
Che se questa massima non si credesse superiormente
assentire, io son d'avviso che giugnerassi bensì
alla identificazione dei fondi, ed de' lor possessori,
difficilmente però, e forse mai alle conseguenti

bramate annotazioni nè Registri del Censo colle pratiche volute dalle istruzioni, e meno poi coll'assenso dei rispettivi possessori, quel consenso che potendosi ottenere sarebbe a preferenza d'ogni altra pratica, mentre e ciò forse più che ad ogni altro è noto in questa Provincia quanto costi di fatica, perdita di tempo, e spese prima d'indurre il possessor d'un fondo a tale assenso comunque ne sia convinto nel possesso e nella identità del fondo gravato, e ne sia pur ancò attuale contribuente — il numero poi di quelli che o sono in fatto ovver si fingono nell'assoluta ignoranza dei fondi da loro posseduti soggetti fissi a carichi ~~de' proprj doveri~~, onde cercar così di sottrarsi alle debite contribuzioni, malgrado qualsisia convincente prova in contrario, si è tale che senza tema d'errore può stabilirsi al novantacinque per Cento — Ecco pertanto quali ostacoli s'oppongono anche ad ottenere gli assensi dei possessori.

Anche nelle istruzioni sembrano vedersi prevedute alcune delle difficoltà suesposte, e quindi all'art.° 10 prescrivono che ove manchino alcuni estremi ivi indicati abbiano gl'Ingegneri a procurarsi le Dichiarazioni dei possessori conformi al Mod. 5. a tale prescritto però io non potrei in verun modo assumermi di dar esecuzione, e credo essermi giustificato del motivo con quanto dissi superiormente — Ed infatti omettendo anco di fare alcun cenno d'ostacolo sulla complicità, e troppa estensione di esso mod. 5, basti l'aver detto,

come realmente sussiste, che difficilmente riportasi l'atto d'assenso nelle annotazioni dal ~~Libro di Catasto~~ dei possessori di fondi fuor d'ogni dubbio riconosciuti, e comprovati soggetti alle annualità, da disperare affatto di ottener veruna dichiarazione sopra fondi che non si conoscono, ossia che non risultano precisamente d'alcun registro nè di corporaz.ⁱ, nè di Notifiche Censuarie, nè d'estratti ipotecarj, nè d'altri —.

Ciò nulla ostante, soggiunge l'articolo 5.° delle ripetute istruzioni, completano gl'Ingegneri la loro verificazioni, ed identificazioni delle Partite coll'Estimo Provvisorio, e colle mappe riportano con precisione il cognome, nome, paternità, e domicilio dei Debitori e ne deducono le risultanze nella ~~tabella~~ tabella (Mod. I) ~~nella~~ Se i fondi affetti dalle Partite non sono specificati, con qual dato conosciuti si può procedere alle verificazioni, ed identificazioni delle Partite stesse coll'Estimo Provvisorio, e colle mappe censuarie? E come si arriva a precisar la conoscenza del vero debitore? Si ha per es. la Partita d'un pesinale di formento in estimo provvisorio trovasi a carico di Tizio, ma non si sa sopra qual fondo sia radicata; ovvero Tizio n'è debitore di questa contribuz.ⁿᵉ per fronte dei Registri delle Corporaz.ⁱ, ma all'Estimo non risulta denunziata

Trattasi di Tizio; e questi, o non si trova, o trovandosi non possiede alcun fondo, oppure vi è possessore [illegible]

non si trova, chi n'è l'Erede, e vero debitore del canone pred.? Io avrei difficoltà a conoscerlo, massime se da qualche anno rileva la Partita scoperta di pagamento; e come potrà dunque il Perito asserire con certezza chi sia il Possessore attuale alla Partita di Tizio? — Se Tizio vive ma non possiede alcun fondo, la Partita è perenta, nè più oltre si possono portar le indagini p. iscoprire il possessor del fondo affetto, e dichiarar questo debitore se vi fosse il caso, dacchè tal fondo non si conosce, quindi si ritiene che Tizio è debitore, ma con qual frutto? — Se Tizio infine trovasi possessor di beni, e conosce col confronto dell'Estimo, e delle Mappe? avevà denunziata al Censo la Passività sopra questi, o no — Nel primo caso qual è il fondo su cui cade p. dedurre col confronti come sopra che Tizio è debitore? — Nel secondo sopra qual dato [illegible] potrà il Perito asserir Tizio debitore col confronto dell'Estimo, e delle Mappe senza tema di venir poscia imputato d'arbitrio? — Io dunque non trovomi al caso d'assumere la verificazione delle pratiche volute dall'artº 5 predetto.

Dimostrati p. me ineseguibili gli art. 2. 3. 4. 5. delle istruzioni nel modo da queste tracciato, viene di conseguenza l'inutilità di trattenersi intorno alle operazioni commesse dall'art. 6. delle istruzioni medesime.

Che le verranno superiormente addottate le modificaz.ⁱ
Da me riverentemente contemplate, dietro le quali unicamente io presi al caso d'assumere il Lavoro, a norma di questo potrebbersi erigere anco le tabelle di cui abbisognasse l'amministraz.ⁿᵉ del Demanio p. dedurne uno stato generale delle proprie attività della natura di cui si tratta —

Cessa del pari motivo in me di far parole sopra i successivi art.ⁱ 7. a 13. delle prelodate Istruzioni, giacchè l'opera domandata al Perito termina coll' art.ᵒ 6. e solo mi si permetta d'aggiugnere che modificando i primi, vengono a variare pure ~~con~~ questi ed a ridursi a maggior sollecitudine d'effetto combinata coll' ~~maggior~~ opera assai più breve, e con sommo minor dispendio —

Convertendo pertanto se all'amministrazione Demaniale piacerà di valersi nell'operazione di cui si tratta della insufficienza dell' opera mia, io mi presterò di buon grado ad obbedirla

a) col riconoscere ~~i fondi~~ p. quanto mi sarà possibile i fondi affetti alle annualità di qualunque natura a di lei credito all'appoggio dei titoli, recontinuazioni, notifiche di cui si degnerà fornirmi, e col confronto delle tavole censuarie, deducendone i rispettivi possessori attuali, e gli allibramenti relativi negli attuali Registri del censo —

b) Col conformare le petizioni da prodursi ai Commissariati Distrettuali nelle annotazioni nei Registri suddetti nella formula più breve, però sufficiente, che mi fosse indicata, e presentarle o all'amministraz. Demaniale o rivoltandomi ai MM. Comm.ⁱ assumendomi pure d'assisterli in quanto occorresse nella più sollecita e regolare esecuz.ⁿᵉ dell'opera dietro le parziali cognizioni che verrei d'acquistare a dito a dito verificando le ispezioni primordiali.

c) Col produrre all'amministraz.ⁿᵉ sud.ᵃ di mano in mano che venissero a compiersi li risultati dell'operazione

affidatimi in apposita relativa tabella da conseguirsi
a norma delle particolari circostanze [illegible] dei rispettivi
della Pianta da stabilirsi del lavoro, a differenza di [illegible] (mod. 6. 7. 8) [illegible] e ciò o
Comune per Comune, indi a Distretto per Distretto,
o come meglio sarà conveniente al progresso regolare
dell'opera, e tutto colla possibile sollecitudine
ed interrottamente —
Tutto ciò per altro sotto le avvertenze da me espresse ai rispettivi
articoli delle Istruzioni, assicurando le [illegible] modificazioni di [illegible] e salvo di convenire
sul compenso relativo, non che di essere abilitato
regolarmente, e pure senza di trovare ostacoli
alle occorrenti ispezioni presso l'uffizio Provinciale
del Censo, e presso i Commissariati Distrettuali,
e così pure d'essere in quanto mi occorresse
coadjuvato biondo i casi tanto da questi uffizj
come dalle suddette amministrazioni Comunali.

[illegible]

N.º 79. 

# In Nome di S. M.
## Francesco I
## Imperatore d'Austria, Rè d'Ungheria, Boemia ec. ec. ec.

La Camera Civile della Corte di Giustizia di Passariano
sedente in Udine
Oggi 7. sette Ottobre 1814 ha proferita la seguente

# Sentenza

Tra il Metropolitano Capitolo di questa Comune di Udine attore p. Atto di Citazione 22. Maggio 1813 avente p. Patrocinatore il Sr. Giuseppe Venardo munito di Patente di questo Municipio del giorno 30. Giugno 1813 N. 56 da una,

E, Domenico del fu Giuseppe Piccolo detto Cecon Agricoltore domiciliato nella Comune di Galeriano e Gioseffa vedova del detto Giuseppe Piccolo nella sua qualità di tutrice di Francesco di lei figlio in età minore, aventi p. Patrocinatore il Sr. Girolamo Corvetta munito di Patente del Municipio suddetto del giorno 30 Giugno 1813. N.º 58

Ed Antonio q.m Leonardo Chiarottini di Frezzis in Carnia sarte, Giovanni q.m Giacomo Trigatti Agricoltore, Battista, e Biaggio Fratelli q.m Valentino Gallo agricoltori, Gio. Batta q.m Sebastiano Piccolo Agricoltore, Sebastiano, e Gio. Batta Fratelli q.m Giovanni Sottile Agricoltori, Sr. Giuseppe q.m Antonio Trigatti Possidente, Giuseppe Fabro, e Lucia sua Figlia Agricoltori, Sig.ri Daniele, Filippo, Gio. Batta, e Pietro q.m Sr. Antonio Trigatti possidenti, Giovanni, e Giacomo q.m Gio. Batta Bainav Agricoltori, tutti domiciliati nella Comune di Galleriano, Sig.r D. Girolamo q.m Carlo Zio, e Sig.ri Gio. Batta Antonio, e Francesco Fratelli q.m Giacomo q.m Carlo nipoti Tosoni Possidenti domiciliati nella Comune di Nespoletto, Antonio q.m Pietro di Filippo detto Romagnuolo Agricoltore domiciliato nella Comune di Carpenetto, Sig.ri D. Giacomo, e Patrizio Fratelli q.m Giuseppe Patrizio possidenti domiciliati in questa Comune d'Udine aventi per Patrocinatore il Sr. Felice Missana munito di Patente del succitato Municipio del 18. Maggio 1813. N.º 5. e finalmente Francesco q.m Domenico Pittico Agricoltore domiciliato nella Comune di Galleriano tutti Rei convenuti per detto Atto contumace non avente costituito Patrocinatore, e contro il quale fu pronunziato il contumaciale Giudizio di riunione 30. Luglio 1813. passato dall'altra —

Il Patrocinatore del Metropolitano Capitolo espose in fatto,

Che in dipendenza alla Testamentaria disposizione 9. Novembre 1340. di Tussa figlia di Pietro Co. di Cividale pervenne nel Metropolitano Capitolo un Maso posto nella Villa di Galleriano dante il Censo di formento Stara 4, Avena Stara 4. Miglio Stara 4., Galline n.º 4., ed Ova n.º 40. –

Che a fine di riconoscere i Beni censiti al detto Maso, onde non perdere in qualunque evento l'azione reale aspettante al detto Metropolitano Capitolo sino sotto il giorno 19. Settembre 1597. ebbe luogo, previo Mandato del Luogotenente, e la solita vicinia per la destinazione degli informatori, una Reconfinazione mediante la quale furono scoperti, e descritti tutti li Beni componenti il succitato Maso con li loro confini.

Che attesi li cambiamenti nel decorso del tempo avvenuti sopra parte di essi confini, ebbe luogo coll'istesse formalità una seconda Reconfinazione il 15. Giugno 1665. per opera della quale riscontrata la precedente 1597 furono nuovamente descritti, e confinati tutti li Beni soggetti al Maso medesimo

Che finalmente colla base di questa 2da Reconfinazione ne fu colla stesse discipline verificata una terza li 26. Luglio 1754., che riconobbe anch'essa, e quidità con tutta precisione li Beni affetti al Censo già prima reconfinati –

Che in tutto questo corso di tempo integralmente fino all'anno 1801. ed in parte fino all'anno 1811. venne contribuito l'importare del Censo stesso al suddetto Capitolo Metropolitano.

Che dal detto anno 1801. fino all'anno 1811. l'importare delle contribuzioni arretrate ascese a £ 574:26.2.

Che determinato il Metropolitano Capitolo non solo a voler conseguire la detta somma, ma ben anche di assicurare per l'avvenire la percezione di detto Censo, e con esso quella d'una gran parte de' propri redditi, per cui si trova nel caso identico, praticò in confronto di tutti li compossessori de' Beni già in tante forme, e tempi riconosciuti affetti al Maso in discorso, l'atto di Citazione 22. Maggio 1813. diramato in capi trentauno.

Che propose col primo capo a decidere doversi dalli RR. CC come possessori de' Beni, su quali è infisso l'annuo Censo di formento Stara 4. Avena Stara 4. Miglio Stara 4. Gallina n.º 4. Ova n.º 40. ora a de

bito di Domenico q.m Giuseppe, e Nipoti Piccoli della Comune di Galleria-no respettivamente, ed in proporzione de' loro possedimenti al detto Metropolitano Capitolo rateatamente la suddetta annua corrisponsione.

Che col secondo ha proposto incombere alli stessi, e nella proporzione come sopra il pagamento pro quota di £ 574. 26. 2. importare delle contribuzioni arretrate alla Partita sopra indicata a tutto l'anno 1811.

Che nelli Capi precedenti fino al trentesimo inclusive fu proposto in confronto di cadaun possessore rispettivo il pagamento della quota annuale di censo, e della porzione di arretrati proporzionata alle loro possidenze rispettive.

Che finalmente col Capo trentesimo primo fu chiesta la nomina di Pubblici Periti d'Ufficio, ove le Parti non convenissero, onde avessero a riconoscere per l'effetto, ed applicazione dei Capi premessi dal terzo fino al trentesimo inclusive la quantità posseduta rispettivamente da cadauno de' RR. CC. ed in seguito dividere pro quota sopra cadauna porzione con ogni creduta norma di ragione, di giustizia e di pratica, tanto la rata annuale di Canone incombente, quanto colla proporzione medesima la relativa porzione dell'importare delli Censi arretrati.

Che sopra questa domanda delli RR. CC., meno Francesco q.m Domenico Pettico, che non ha costituito alcun Patrocinatore, e meno Domenico del fu Giuseppe Piccolo detto Cecon, e Giosessa vedova del detto Giuseppe, e Tutrice di diritto di Francesco di Lei Figlio minore patrocinati dal S.r Corvetta, si è costituito Patrocinatore il S.r Felice Missana.

Che il detto S.r Missana a nome delli RR. CC. pei quali si è incaricato di procedere produsse una scrittura di difese astratta, ed inconcreta senza aver coraggio di precisare eccezione alcuna.

Che li Patrocinati dal S.r Corvetta non fecero alcuna diffesa.

Che in confronto del Pettico non avente costituito Patrocinatore fu con sentenza 30 Luglio 1813. dichiarata la contumacia per l'effetto della riunione.

Che dopo il corso di tutti questi atti esaurito ogni procedimento di regola, la causa a diligenza del Patrocinatore del detto Metropolitano Capitolo è venuta in istato di decisione; dietro di che conchiuse lo stesso affinchè venissero admessi come giusti, e fondati, e per l'effetto in tutto, e per tutto

a cui sono rispettivamente diretti li capi trentauno, del detto atto di citazione 22. Maggio 1813. con la condanna delli RR. CC. nelle spese. Aggiungendo, che qualora, il che non è credibile, o da tutti, o da parte di essi RR. CC. venisse negato il fatto del rispettivo loro possesso delli Beni descritti nelli capi tre usque trenta inclusive di detto atto di citazione, e tra li confini indicati nelli capi stessi, vengano destinati Pubblici Periti d'Ufficio a meno, che le Parti non convenissero nella nomina i quali a rilevar abbiano se li RR. CC. stessi possiedano in fatto rispettivamente li Beni descritti nei capi stessi.

Il Patrocinator Sig.r Missana espose dal canto suo,

Che il suddetto Capitolo Metropolitano colla Citazione 22. Maggio 1813. ha proposto contro d'essi RR. CC, e contro di varj altri.

I. Che sarà deciso, che alli medesimi RR. CC come Possessori de' Beni sui quali è infisso l'annuo Censo di Formento Stara 4. Avena Stara 4. Miglio Stara 4. Galline N.o 4. Ova 40. era a debito di Dom.co q.m Giuseppe, e Nipoti Piccoli della suddetta Comune di Galleriano incomba rispettivamente, ed in proporzione de' loro possedimenti il debito di corrispondere al detto Metropolitano Capitolo rateatamente la suddetta annua corrisponsione.

II Che sarà deciso, che incomba alli stessi, e nella proporzione come sopra il pagamento pro quota di £ 574. 25. 2. importar delle contribuzioni arretratte alla partita sopraindicata a tutta l'annata 1811.

Che dietro questi due capi di massima ha proposto distintamente in confronto de' rispettivi possessori de' Beni descritti in detto atto di Citazione, I. che siano tenuti alla Contribuzione annuale a quella parte di censo sopraindicato, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione de' Beni da essi possessa avuto riguardo alla totalità del Censo ed alla totalità de' Beni obbligati al medesimo, II. che saranno pure li medesimi colla stessa proporzione, a base condannati al pagamento di quella somma in conto frutti arretratti che sarà per risultare ad essi incombente.

Che infine ha proposto che siano nominati Pubblici Periti perchè abbiano a riconoscere per l'effetto, ed applicazione dei capi in essa Citazione contenuti da terzo fino al trentesimo ambi inclusive la quantità possessa rispettivamente da cadauno delli RR. CC. ed in seguito dividere pro quota sopra cadauna porzione tanto la rata di canone annuale incombente, quanto colla

proporzione medesima la relativa porzione dell'importare delli censi arretrati.
Che sopra il surriferito atto di citazione si è per i summominati RR. CC. costituito in Patrocinatore il Sr. Missana –
Che con questo atto di citazione non è stato comunicato alli RR. CC. alcun Documento.
Che potrebbe darsi, e vogliono essi RR. CC. credere senza però loro pregiudizio, di rispettivamente possedere tutti quei Beni, dei quali vengono in detto atto di citazione supposti possessori.
Che essi ignorano se i Beni medesimi da essi, e dai loro autori posseduti sin da remoto tempo, e da oltre trent'anni siano di ragione del Maso soggetto al censo suindicato, ma sono però certi, che nè loro, nè i loro autori hanno giammai pagato alcuna pensione o censo sopra detti Beni.
Che contro questa domanda infondata hanno i prenominati RR. CC. spiegate le loro difese dedotte nell'atto 14. Giugno 1813. opponendovi anche la prescrizione, e concludendo onde sia dichiarata innamissibile la domanda stessa, ed in ogni caso rigettata colla condanna nelle spese.
Che contro alcuno de' RR. CC. è stata dichiarata la contumacia per l'effetto della riunione.
Che la Causa è stata chiamata all'Udienza, e mandata agli affissi; ridotta quindi in istato di Decisione il Patrocinatore de' prenominati RR. CC. S.r Missana domandò, che piacesse alla R. Camera di decidere in conformità delle surriferite conclusioni spiegate nella suindicata scrittura di difesa 14. Giugno 1813. –
Il Patrocinatore del Metropolitano Capitolo in vista delli Documenti stati comunicati per parte delli RR. CC. coll'atto 28. Febbrajo 1814. trovò opportuno di aggiugnere alle proprie già comunicate conclusioni quanto segue
Che li detti Documenti non per altro oggetto possono essere stati comunicati, se non che colla doppia mira e di dimostrare, che li Beni da essi RR. CC. posseduti, e censiti verso il sud.o Rev.do Capitolo Metropolitano sono stati in parte contrattati, e disposti come liberi, e senza l'indicazione del censo pervenuti in essi RR. CC., e per comprovare in appresso, che un altra parte di detto Beni sono stati assegnati ai terzi mediante pubblici

Giudizj Concursati, e parte anche dati in pagamento allo stesso Metropolitano Capitolo attore in Giudizio, onde dedurre che non si potesse per questi in confronto delli R.R. CC. stessi pretendere pagamento alcuno di Censo.

Che li detti Documenti ben lungi dal corrispondere all'oggetto, per cui sono stati prodotti, non solo tornano affatto innutili ma servono anzi a ognor più dimostrare la identità de' Beni affetti al richiesto Censo mediante la loro perfetta corrispondenza colle Reconfinazioni comunicate in Giudizio, e fatte in tempi diversi eseguire dal Capitolo stesso.

Che quanto alla pruova pretesa desumersi dalli detti Documenti delli acquisti e passaggi verificati senza l'indicazione del Censo, ciò nulla affatto conclude mentre il Capitolo Metropolitano non ripete il Censo dalli R.R. CC. in qualità d'assuntori del medesimo, ma unicamente come possessori dei detti fondi obnoxj al Censo, ed esercitando l'azion persecutoria dei fondi —

Che in conseguenza egli non è debitore, che della prova di questi due estremi, del possesso cioè dei fondi respettivamente nelli R.R. CC, e della servitù di detti fondi al Censo in discorso.

Che quindi sotto questo rapporto rendesi affatto innutile ogni discussione, ed esame sulli detti Documenti, i quali d'altronde non potrebbero mai servire in qualunque supposto che per una parziale difesa, ed in base de' quali non già verso il Capitolo Metropolitano, ma unicamente verso quelli, da cui ebbero titolo potranno rivolgersi se e come di ragione li R.R. CC. pelli creduti compensi, ed effetti di Giustizia.

Che in appresso individualmente esaminati li detti Documenti, essi formano anzi, benchè senza bisogno, un aggiunta di prova all'identità già pienamente dimostradata dalle comunicate Reconfinazioni.

Che il Documento 1.° Dicembre 1580. stabilisce essere il pezzo di terra in quello descritto l'identico colpito dal n.° 25. della Citazione del Rev. Capitolo, e posseso dalli Sig.ri Daniele, Filippo, Gio. Batta, e Pietro q.m Antonio Trigatti.

Che l'Istromento 26. 9bre 1606. contempla il fondo indicato nella Citazione predetta al n.° 29. posseso come è in fatto dalli Sig.ri Tosani:

Che l'altro pezzo di terra descritto nell'Istromento 3. 9bre 1641. o nulla ha che fare coi Beni colpiti dal Censo, e possessi dalli R.R. CC. oppure è quello descritto in detto atto di Citazione al n.° 26. che è certamente soggetto al Censo, come lo dimostrano fuori di qualunque equivoco le Reconf.e comunicate.

Che l'altro Terreno descritto nell'Istromento 5. Marzo 1642. è quello descr.° al n.° 28. della Citazione sud.ª, e posto al confronto di dette Reconfinazioni serve anzi di maggior prova per la contestata identità.

Che l'altro pezzo di terra abbracciato dal titolo 16. Gennajo 1769. esattamente corrisponde al n.° 4. della Reconfinazione 1665. ed è compreso dal n.° 24. della citazione surriferita come il susseguente documento sembra corrispondere al n.° 27. ventisette.

Che in quanto poi al preteso effetto dell'alibramento 12. Maggio 1750., ed al supposto pagamento in relazione ad esso dal Capitolo ottenuto, basta solo riflettere, che posseduno come non possono mettere in contingenza respettivamente li RR. CC. li Beni stessi, che si pretendono al Capitolo assegnati, ciò, che forma coartivamente la pruova, che l'allibramento stesso non ha avuto effetto, a meno che li RR. CC. stessi non fossero in grado di dimostrare ciò, che loro non sarà mai possibile, perchè non vegge in fatto di possedere con nuovo, e diverso Titolo li Beni medesimi.

Che lo stesso dee ritenersi per identità di ragione, e di fatto rapporto all'altro allibramento primo Marzo 1755. se nonchè questo riceve anzi una dimostranza maggiore dal confronto colle partite di Rotolo, che vengono colla presente aggiunta di conclusioni comunicate, e che stabiliscono di coerenza al fatto del Possesso ritenuto dalli RR. CC. l'inverificazione dell'Allibramento stesso.

Che finalmente gli altri prodotti documenti 25. 7bre 1756., 20. Febbrajo 1772, 14. Aprile 1772. 30. Marzo 1786. 21. Febbrajo 1794., e 11. Luglio 1795. tutti posteriori alla Reconfinazione 26. 1754., mentre a fronte del fatto del possesso dei Beni respettivamente nelli RR. CC. nulla pruovano a favor loro dimostrano viemaggiormente nella corrispondenza dei confini in essi descritti colla sud.ª, e colle antecedenti Reconfinazioni la identità precisa de' Beni obnoxj al richiesto Censo.

Consequentemente conchiuse il Patrocinatore del Rev. Metropolitano Capitolo con sempre maggior costanza, e fiducia, e riportandosi nel resto alle Conclusioni precedentemente comunicate, che vengano ammesse in tutto, e per tutto, e per li proposti effetti le Dimande contenute nel succitato Atto di Citazione colla Condanna delli Rei CC. al pagamento delle spese.

Il Patrocinatore de' RR. CC. a sempre maggior difesa contro le domande del Capitolo dedotte nel di Lui atto di Citazione 22. Maggio 1813. aggiunse alle già

comunicate Conclusioni d'essi RR. CC. quanto segue.

Che l'assunto principale dell'Attore è quello di provare in linea di fatto, che i Beni enunziati nella di Lui Citazione come respettivamente possessi dalli RR. CC. siano quelli, sopra i quali è infisso l'annuo Censo era a debito di Domco q.m Giuseppe, e Nipoti Biccoli di Galleriano, e che questo Censo sia quello, che fu donato al Capitolo da certa Tussa di Cividale coll'Istromento di donazione 1340 9. Novembre, e di provare in diritto, che i RR. CC. come possessori di detti Beni siano tenuti a pagare in proporzione dei Beni, che possedono di tal ragione i Censi decorribili, come pure gli arretratti.

Che nè i Documenti introdotti per parte dell'Attore, nè le deduzioni fatte nelle di Lui Conclusioni, ed aggiunta di Conclusioni sono valevoli a sostenere il di Lui assunto massime per praticare delle evizioni in confronto di terzi possessori di buona fede con titoli onerosi, alcuni dei quali possedono da remotissimi tempi tutti da oltre trent'anni –

Che il suindicato Istromento di Donazione 1340. enunzia quemdam suum Mansum rectum per Dominicum, et Filium suum Gallevianum; ma non indica la denominazione di questo Maso, nè quali siano i Beni sottoposti al Maso stesso.

Che ~~il censo~~ tra il Censo enunciato nel suddetto Istromento, e quello per cui l'Attore agisce nella presente Causa vi è divario sul quantitativo dell'annua prestazione.

Che dall'Epoca di questa Donazione 1340. fino alla confinazione 19. 7bre 1597. non si vede introdotto alcun documento. –

Che apparisce, che questa confinazione abbia avuto per iscopo di confinare terras de juribus dicti Rev.mi Capituli, seu potius modernos confines in notam dandi

Che secondo questo documento qualunque sia, sono confinate tutte le terre di ragione del Capitolo, senza che dal medesimo risulti, se i Beni stessi siano di ragion di qualche Maso, e sottoposti a qualche Censo, ed in conseguenza questo documento non dimostra, che i Beni in esso descritti siano di ragion del Maso enunziato nella suriferita Donazione 1340. –

Che questo istesso Documento è stato comunicato non intiero, ma per estratto, sicché ritener si deve, nella parte ommessa essere descritti degli altri Beni, i quali pure secondo l'assunto dell'Attore dovrebbero essere sottoposti proporzionatamente all'annuo Censo.

Che la ripetuta Reconfinazione 1597. si riferisce ad altra precedente 1504. non introdotta in questa causa.

Che in conseguenza la detta Reconfinazione 1597. è dipendente dalla precedente che le ha servito di base, non avendo gli uomini informatori avuto, nè potendo avere altra ispezione, fuorchè dietro la loro scienza di fatto indicare i moderni confini e gli attuali Possessori di quei Beni, ch'erano descritti nella precedente confinazione 1504.

Che in conseguenza non si può attribuire alcun carattere d'attendibilità alla Confinazione posteriore senza conoscere, se sia, o nò attendibile quella da cui ha proceduto.

Che niente di più prova, e può provare l'altra introdotta Confinazione 1665. 12 Giugno avente per oggetto di dar in nota, e propalare tutti li Beni veri, e moderni confini di tutti li beni di esso Rado Capitolo.

Che tutte le osservazioni fatte di sopra rapporto alla Reconfinazione 1597. sono applicabili alla Reconfinazione 1665.

Che inoltre ambedue di queste confinazioni sono state fatte senza citare i Possessori delle terre in contravvenzione alla ragione, ed al disposto dalli Decreti del Veneto Senato 1599. 2. 8bre, e 22. Agosto 1600.

Che dunque i tre di sopra analizzati documenti non pruovano, che i Beni rispettivamente posseduti dalli RR. CC. siano sottoposti al Censo, era a debito, di Domenico, e Nipoti Piccoli.

Che la terza introdotta confinazione, quella cioè del 1754. ebbe per oggetto di far notificare dagli uomini informatori i moderni Confini, possessori, e lavoratori dei Beni componenti li Masi Tonino, e Trigatti, ed altri Beni col lume delle carte, che le saranno lette.

Che agli uomini informatori fu letta la confinazione 1665., e sulle tracce di questa altro non fecero, che indicare i confini moderni, e gli attuali possessori di quei Beni descritti nella detta Confinazione 1665. ad essi in quel momento letta.

Che quest'ultima confinazione 1754. tutto al più potrebbe provare, che i Beni nella medesima indicati sono quelli, che furono enunziati nella precedente 1665., ma se questa 1665. per le osservazioni fatte di sopra è innatendibile, e non prova l'assunto dell'attore, non lo prova neppure l'altra 1754.

Che mentre le due altre precedenti confinazioni non nominano alcun Maso, questa ultima indica due Masi, cioè Zonino, e Zvigalle, ed altri Beni —

Che non deve sfuggire dalla osservazione la circostanza, che trattandosi di riconfinare dell'anno 1754. Beni, ch'erano stati confinati 89. anni prima, s'abbiano addoperati uomini informatori, de' quali il più vecchio era dell'età d'anni 60., ed il più giovine d'anni 36.

Che gli uomini informatori non dovevano essere, che altrettanti Testimonj di fatti, e di loro propria cognizione, ed è impossibile, che un uomo sapesse di scienza propria fatti precedenti alla di Lui nascita.

Che anche quest'ultima Reconfinazione manca della legale Citazione ai possessori delle Terre, giacchè l'invito per editto non è la Citazione voluta dalla Legge, serve a sempre più dimostrare il difetto delle precedenti Reconfinazioni

Che le Partite usate dall'attore, delle quali la più antica apparisce dell'anno 1730. sono posteriori a varj degli acquisti rappresentati dalli RR. CC., non provano, ne potrebbero in alcun supposto provare quali fossero, e siano li beni obnoxj alle partite medesime.

Che d'altronde i Beni, per occasione dei quali verte la Causa presente sono rispettivamente possessi dalli RR. CC. e loro autori, alcuni da oltre due secoli, e gli altri da oltre 40. anni. —

Che certuni delli acquisti suddetti derivano da pagamento assegnati dietro Giudizj subordinatorj seguiti sopra la facoltà di quelli, che secondo le Partite dei Registri avversarj potevano essere i debitori del Censo.

Che in questi giudizj d'universale concorso, erano diffidato tutti gli interessati, onde usare nelli giudizj stessi delle loro azioni, fossero reali, o personali —

Che il Capitolo era in dovere come ogni altro interessato di comparire in detti giudizj sotto la comminatoria della perdita delle sue azioni non comparendo.

Che nel giudizio subordinatorio, ch'ebbe luogo sopra la facoltà di Gregorio q.m G.Batta, ed Antonio q.m Gregorio Cugini Tonini fece l'attore la sua comparsa per conseguire il pagamento del Capitale corrispondente alla quota del Censo dei subordinati.

Che restò graduato nella Sentenza classificatoria al secondo luogo pel pagamento del Capitale, e degli arretratti, e gli fu nell'allibramento relativo 12. Maggio 1730. assegnato il pagamento stesso ~~stesso~~.

Che in vista dei suaccennati fatti il Capitolo (dato, e non concesso, che i Beni dalli RR. CC. rispettivamente posseduti fossero soggetti al preteso Censo) non potrebbe agire riguardo a quella quota di Censo, che era dovuta dal subordinato, ch'era infissa sopra i Beni del subordinato stesso —

Che in niun supposto poi potrebbe agire contro i Possessori del Masso per questa quota di Censo, del di cui corrispondente Capitale ha avuto il pagamento dietro il suindicato allibramento.

Che conoscendo anche l'attore la forza di tale assegnazione, vorrebbe far credere, che non avesse avuto effetto coll'innattendibile supposto, che il Bene assegnato in pagamento fu posseduto da uno delli RR. CC. come se l'istesso attore non avesse potuto disporre dopo tale assegnazione, non essendo i RR. CC. obbligati dopo il corso di 64. anni dacchè è seguito l'allibramento, a fare alcuna prova.

Che quand'anche fosse vero il supposto dell'attore, cioè, che non avesse avuto effetto l'assegnazione dietro un giudizio, niente obstar poteva all'effettiva confezione del pagamento, nè la di Lui indolenza, e tacito assenso potrebbesi convertire in pregiudizio degli altri censiti, e meno dei terzi possessori dei Beni.

Che essendo col Decreto S. R. 12. Gennajo 1812. stato accordato, che qualunque debitore di Censi a ~~corrisposizioni~~ corporazioni esistenti possa liberarsi pagando il Capitale, fino della emanazione di questo Decreto il Rev. Capitolo ha perduta la comproprietà dei Beni, sopra i quali cadeva il Censo da Lui preteso, nè altra azione può avere ritenuto sopra i Beni stessi, che l'ipotecaria; che perciò quand'anche i Beni posseduti dalli RR. CC. fossero quasi identici, sopra i quali cadeva il Censo da Lui preteso, non potrebbe agire coll'intentata azione persecutoria.

Che diffatti coll'accordata francabilità il diritto del Capitolo è parificato a quello d'un semplice creditore d'una vendita perpetua, e quindi la di Lui azione è limitata al pagamento degli arretrati, e del riscatto verso i debitori a termini degli articoli 1912., e 1913., e verso i possessori al più avrebbe l'azione ipotecaria —

Che in ogni ipotesi l'azione dell'attore sarebbe prescritta in confronto dei RR. CC. possessori da oltre 40. anni pacifici, e di buona fede per acquisto con titoli onerosi di Beni qualificati dagli alienanti di loro libera ragione.

Che questa eccezione, che viene opposta dai RR. CC. è appoggiata alla disposizione del Capo 94. dello Statuto del Friuli, che stabilisce, che tutte le azioni tanto reali, che personali di qualsivoglia natura nel corso d'anni 30. restino prescritte, ed estinte in modo, che chi possederà qualche cosa stabile, o mobile per anni 30. continui, resti sicuro, nè possi più nel dominio, e godimento essere molestato.

Che l'attore non è nel Caso contemplato dalla eccezione di detta legge riguardante li livelli, e Censi perpetui, giacchè non apparisce quale sia il titolo del professato Censo –

Che quanto si è di sopra osservato è applicabile tanto al capo primo, che 2do della Citazione avversaria, cioè tanto perciò, che riguarda i Censi avvenire, quanto gli arretrati, ma rapporto al 2do vi sono delle eccezioni peculiari, giacchè il possessore di buona fede, che non è tenuto a restituire frutti a senso del disposto degli Articol 549., e 550. del Codice Civile vigente, non può del pari essere nemmeno tenuto a pagare i Censi infissi sopra i Beni del medesimo egualmente in buona fede posseduti.

Che innoltre la domanda degli arretrati fatta dall'attore è personale.

Che finalmente a termini dell'Articolo 2277. del ridetto Codice Civile sarebbe prescritto anche contro il debitore personale l'azione pegli arretrati oltre il quinquennio.

Dietro alle premesse osservazioni ritenne il Patrocinatore di RR. CC. le conclusioni state già da Lui spiegate, ed instò innoltre, che in quanto occorra sia pronunciato il taglio delle suindicate Riconfinazioni –

Che li Patrocinati dal Sr. Corvetta hanno receso in causa coll'atto di Patrocinatore 26. aprile 1814.

Dalli fatti reciprocamente esposti risulta la questione in diritto.

Se abbiano ad essere admessi come giusti, e fondati, e per l'effetto in tutto, e

per tutto, a cui sono respettivamente diretti li capi 31. del detto atto di citazione 22. Maggio 1813., e se debbano li RR. CC. essere condannati nelle spese.

Considerando, che la domanda dell'attore Rev. Metropolitano Capitolo, propone, nel primo, e 2do punti, che li Possessori del Maso in Galleriano, su cui è infisso l'annuo Censo a debito di Domenico, e Nipoti Piccolo di formento St. 4. Avena St. 4. Miglio St. 4. Ova 40. siano tenuti a proporzione del respettivo loro possedimento a corrispondere tanto la quota del Censo degli anni futuri, quanto quella degli arretrati a tutto l'anno 1811., e singolarmente domanda dal terzo al ventesimo punto contro ciascuno d'essi impetiti, che dietro quanto sarà giudicato in essi punti primo, e secondo siano tenuti alla dupplice contribuzione predetta in proporzione al rispettivo possedimento loro attribuito, chiudendo la domanda stessa col ventesimo primo punto diretto alla nomina di Periti d'Ufficio, onde abbiano a ripartire le quote stesse con regola di giusta proporzione.

Considerando, che alcuni delli RR. CC. non costituirono Patrocinatore, per cui fu pronunziata in contumacia la riunione, che altri adderirono alla domanda, e che si difesero i terzi possessori contestando nelle difese, e nelle Conclusioni l'innammissibilità d'essa Domanda, e che gli appoggi principali della difesa sono

1. Di non sapere se possedono Beni appartenenti al Maso contenzioso, ma sapere per altro d'averli posseduti essi, ed i propri autori da rimoto tempo, ed oltre ad anni trenta, senza aver giammai pagato alcun Censo, opponendo in ogni caso, e supposto la corsa prescrizione mancandovi in senso loro il titolo, e la prova, che i Beni siano di ragione del detto Maso —
2. Che la Donazione 1340. di Tussa Conte non precisa il Maso donato, nè i Beni ad esso attaccati.
3. Che avvi qualche disparità tra il Censo attuale, e quello indicato in essa Donazione.
4. Che non fu prodotto alcun documento d'epoca intermedia a quella della

Donazione 1340., e l'altra della Confinazione 1597.

5. Che detta Confinazione ebbe per oggetto di confinare le terre del Rev. Capitolo, nè in esso fu detto, che quelle terre appartenessero a qualche Maso, e perciò non può indursi, che le terre allora reconfinate siano quelle della Donazione di Tussa 1340.

6. Che detta Confinazione 1597. fu prodotta per estratto, e vi comprende altri terreni sottoposti al Censo.

7. Che essa inerisce ad altra precedente Confinazione 1504. che non fu introdotta, e quindi non può dirsi attendibile, se non si vede l'altra, e se non è nota l'attendibilità della stessa.

8. Che l'altra Confinazione 1665. è figlia di quella 1597., e vi stanno a di lei carico tutti i rimarchi della precedente, ed ambedue furono eseguite senza citare legalmente gli interessati contro il disposto de i Giurati Decreti 1599., 1600.

9. Da ciò deriva, che li anzidetti tre Documenti usati in causa dall' attore Capitolo non provano, che li Beni posseduti dalli RR. CC., e presi di mira siano del Maso a debito Domenico, e nipoti Piccolo.

10. Che l'ultima Confinazione 1754. ebbe per oggetto di rilevare i confini delli Masi Zonino, e Trigatti, ed altri Beni col lume delle Carte da esibirsi.

11. Che in essa fu letto ai Confinatori la precedente confinazione 1665., e per ciò nulla più si fece, che rilevare i possessori, ed i moderni confini de' Beni confinati l'anno 1665.

12. Che detti Confinatori erano freschi d'età, e non deposero di propria scienza, nè deporre potevano di cose, e di fatto anteriore di 89. anni, e che anche essa confinazione seguì senza legal Citazione degli interessati.

13. Che le Partite d'esazione prodotte sono dal 1730. in poi.

14. Che essi RR. CC. taluni possedano i Beni presi di mira da oltre anni 200. e tutti da oltre 40. anni, che i loro titoli derivano taluni da Giudizj subordinatorj, o concursali di coloro, che stando a dette Partite potevano essere debitori di Censo.

15. Che in essi Giudizj non insinuossi il Capitolo Metropolitano, quantunque ognuno dovesse farlo in pena di decadere dai proprj diritti.

16. Che nel Concursale Giudizio 1750. insinuossi il Capitolo per preservazione del

proprio censo, ed ottenne anche il coprimento, e quindi almeno per quanto venne di conseguire allora non può addesso agire nuovamente, e se non conseguì quanto gli venne in allora assegnato ciò è attribuibile a sua negligenza, nè devono per tal causa rispondere i RR. CC.

17. Che col Decreto 12. Gennajo 1812. furono dichiarati francabili tutti i censi dovuti alle Corporazioni, e quindi da quel momento il Capitolo perdè il diritto di compropietà sul fondo, e si convertì in semplice creditore d'una vendita costituita in ipoteca.

18. Che in ogni altra ipotesi l'azione del Capitolo è prescritta, non trovandosi egli nella eccezione della legge statutaria Capitolo 94. in proposito di censi, poichè esso non ha titolo provante il censo.

19. Che in ogni altro caso, e supposto essi RR. CC. essendo possessori di buona fede non possano esser tenuti a rifusione di arretrati, ritenendo per tutto ciò l'innammissibilità della domanda in tutti li punti, e domandano innoltre il taglio, o recisione delle confinazioni.

Considerando, che dal qui sopra riportato reciproco contesto delle parti risulta, che non è tra essi controverso in massima se l'esazione d'un Censo sia un diritto reale, od un'azione persecutoria i fondi obbligati; ma versa unicamente a riconoscere 1.º se il Capitolo attore con i documenti introdotti giustifichi il titolo dell'esazione del Censo; secondo se essi documenti siano attendibili, e provanti; 3.º se dimostrino li terreni componenti il Maso, sui quali pretende il Censo, e se detti terreni siano quelli possessi dalli Convenuti: 4.º se anco supposti tali possano dopo un possesso di oltre anni 40. essere molestati, o se sia prescritta l'esazione; 5.º se posta tale azione in ogni caso esperirsi sopra Beni dispposti in Giudizio Concursuale ove l'attore non fece in tempo abile la sua insinuazione, e meno per quelli da Lui stesso conseguiti in pagamento nel Concursuale 1750. 6. se sia alterata l'azione dell'attore dalla sopravvenienza del Decreto di Francabilità dei Censi, e finalmente se possa aver luogo la rifusione degli arretratti.

Considerando in quanto al primo esame, che il Metrop. Capitolo d'Udine produsse in appoggio della sua domanda l'Instromento di donazione 9. Novembre 1340. tre Confinazioni 1597. 1665. 1754., e le Partite d'esazione dall'Epoca 1730. fino al 1811. —

Che dal pmo d'essi Documenti risulta, che Tussa di Carneglons fece Donazione tra vivi, e per atto autentico al detto Capitolo (allora Collegiata d'Udine) d'un suo Maso in Gallariano rectum per Dominicum, et filium suum Gallarianum pel quale pagavano i Massiti annualmente formento St.a 4. avena St.a 4. Miglio St.a 4. Sorgoturco St.a 4 Galline 12. Ova 4. ed una Spalla Porcina.

Che dal secondo, cioè dalla Confinazione 1597. apparisce che furono rilevate, e descritte tutte le terre di ragione del detto Capitolo d'Udine situate in Villa, e pertinenze di Galleriano, terre, che altre volte erano state confinate, e rilevate antecedentemente con altra Confinazione, che non si vede, ed è in data 1504.

Che dal 3.° appariscono rilevate, e confinate le med.e terre nel detto anno 1665.

Che nell anno 1754. furono di nuovo riconfinate le medesime terre.

Che in dette Confinazioni si fece menzione ora che le anzidette terre erano conosciute sotto la denominazione di Maso Tonino ed ora sotto la dupplice altra denominazione di Maso Tonino, e Trigatti, ma però quantunque diversificata, e duplicata la denominazione predetta, nulla meno le terre confinate erano le stesse.

Che nelle Partite d'esazione d'esso Capitolo d'Udine dall'Epoca 1730. in avanti, e fino a questi ultimi tempi trovasi approstata una partita d'affitto a peso de' Consorti Tonino, e successivamente a peso ora delli medesimi Tonino, ed ora de' Consorti Piccolo.

Che il detto affitto consiste in formento St.a 4. avena St.a 4. Miglio St.a 4. Galline 4. Ova 40. affitto, che coincide pella identità del Villaggio, e delle misure con quello di cui parla la Donazione di Tussa 1340. essendo esso un affitto in Galleriano, e combacciando quasi perfettamente nella qualità de Generi, meno il Sorgoturco, e la Spalla Porcina, ed essendo l'identico quanto alla quantità.

Considerando, che il detto affitto fu pagato puntualmente in tutti li tempi dalli Consorti Tonino, e Piccolo fino al 1801, ed in parte fino al 1811.

Considerando, che da essi documenti è provato, che detti Consorti Piccolo, e Tonino pagavono per tanti secolo successivi un Censo nelle misure indicate, e se lo pagavono come possessori delle terre di ragione del Capitolo d'Udine situate in Gallariano, siccome non consta, ch'esso Capitolo possedesse in Galleriano altre terre oltre il Maso donato da Tussa, e l'affitto pagato corrisponda a quello indicato alla donazione stessa, così ne segue che l'affitto pagato è quello appunto compreso dalla Donazione medesima.

Considerando, che ritenuto esser questo l'affitto Lussa, resta ora a conoscersi quali siano i Beni componenti il Maso retribuente l'affitto suddetto.

Considerando, che la distanza dei secoli, e dell'età, che una all'altra si succedono smariscono le traccia dei possedimenti degli uomini, e che bene spesso la morte, i passaggi, gli acquisti, le divisioni, oltre tutti gli altri avvenimenti di Brentane, di Torrenti di conformazioni di nuove strade, ed altro confondono i confini alterano la figura, e tolgono ogni mezzo di riconoscere un fondo, di cui parlano le antiche Carte, e che fu necessario perciò d'attivare uno stratagemma per evitare simili smarrimenti.

Considerando che questo stratagemma fu quello di confinare di tempo in tempo i Beni col mezzo dei Seniori destinati dal Comune, ove i Beni stessi sono situati, siccome quelli che abitando nel medesimo Villaggio sono d'età in età testimonj oculari delle variazioni, che vanno accadendo nei Beni del proprio Circondario, e sono abituati a ricevere la tradizione dei loro maggiori, ed a trasfonderla in coloro, che gli succedono dei più minuti respettivi possedimenti, e variazioni.

Considerando, che in questo Dipartimento ove infinita è la Classe di questi possedimenti soggetti a Censo, il mezzo delle confinazioni fu in tutti i tempi, e generalmente praticato, e divenne consuetudine avente forza di legge nel Cap. 35. dello Statuto Municipale, come divenne legge pur anco il metodo di verificarle rubricata nel Titolo XXXV. in data 1589. 5. Marzo dei Giurati_

Considerando che analogamente alla consuetudine stessa il Capitolo d'Udine praticò la confinazione 1397. previo Mandato del Luogotenente d'Udine, riduzione della Vicinia, destinazione di Seniori informatori, giuramento ricevuto dal Notajo di dire la verità, e che talmente in essa furono descritti ad uno ad uno li Beni, che pel già detto compongono il Maso donato.

Considerando che nella stessa guisa previa lettura dell'indicata Reconfinazione, seguirono pur anco le due Confinazioni posteriori 1665. e 1754., e che perciò la tradizione, con la quale dal 1340. sono stati tramandati essi Beni fino ai tempi presenti è indubbia, e ritener perciò si deve provata la identità de' Beni componenti il Maso suddetto.

Considerando quanto al secondo stato di questa Causa, che le confinazioni 1397. 1665. e 1754. sono attendibili, poiché praticate con tutti i metodi portati dalla consuetudine di sopra allegata, e se non furono singolarmente citati tutti gl' interessati, come si pretende in base del Decreto 1600. 12. Agosto, ciò

non pertanto la prima delle Confinazioni predette, siccome nata nell'anno 1597. tre anni avanti la promulgazione d'esso Decreto, sarebbe affatto immune d'ogni censura, e le altre furono tutte eseguite sotto le tracce della prima e dipendenti affatto dalla medesima, nè possono essere attaccate d'irregolarità, perchè il Decreto opposto parla di Sequestri, e praticati dai prelati, ed al contrario le confinazioni in discorso seguirono non per sequestro, nè per Prelati, ma per conservare le traccie dei possidenti, e dei possessori d'un Maso, e furono praticate secondo la consuetudine del Paese nè potevano altrimenti praticarsi, e con particolare Citazione agli interessati, se ciò facevasi appunto atteso lo stato d'oscurità, e per conservazione del Maso, e per conoscere appunto gli interessati medesimi.

Considerando quanto al terzo stato, che quantunque li RR. CC. siano possessori da tempo immemorabile, e senza pagamento di Censo dei Beni di detto Maso, null'ostante essi non posseggono, nè possono possederli, che in forza di Titoli procedenti dalli Massisti consorti Piccoli, i quali nella loro qualità d'affittuali non potevano alienare i Beni del Padrone, nè trasfondere nei compratori quel diritto, che non avevano eglino stessi, cioè la proprietà de' Beni predetti.

Considerando, che invano perciò invocano la legge della prescrizione, giacchè per prescrivere un diritto col decorso di trent'anni vi vuole un titolo abile a prescrivere, che tale non è certamente quello, in forza di cui essi divennero possessori.

Considerando, che questa massima oltrechè trita in Giurisprudenza, la è anco consacrata dal Capitolo 130. dello Statuto Municipale, che definisce nulla ogni alienazione fatta dal Massista a pregiudizio del Padrone del Maso, e stabilisce anzi la legale presunzione, che tutti i Beni alienati s'intendano attinenti al Maso, ove in contrario non sia provato il Titolo evincente la presunzione stessa —

Considerando, che affatto inconcludente sia la circostanza di non aver pagato il Censo da oltre anni 40. di non essere stati compulsi, e che nei titoli d'acquisto non siasi fatta menzione del Censo, poichè riguardo al Padrone del Maso era lo stesso il riscuotere l'affitto dai suddetti Massisti, o da chiunque altro, che in loro nome annualmente corrispondeva, nè fino a tanto, che il Metrop. Capitolo venne puntualmente d'anno in anno saldato, come lo fu fino al 1801. non aveva esso diritto d'impulsare i terzi possessori, i quali d'altronde se furono incauti d'acquistare Beni non propri dei Massisti, e senza menzione del Censo, non devono dalla loro incautela trarre profitto per depauperare il Maso,

e la corrisponsione al Capitolo, allorquando gli viene a cessare il puntuale pagamento.

Considerando quanto all'altro esame, che del pari inconcludente è l'assegno, e distrazione seguita di parte del Maso nè giudizj Concursuali dè Massisti, giacchè pur queste sono distrazioni a danno, e depauperazione del Maso per fatto degli affittuali, che per già osservato sono nulle rispetto al Padrone —

Considerando, che del pari innutile l'altro pagamento assegnato nel Concursuale 1750. allo stesso Metropolitano attore, se in fatto i Beni assegnatigli rimasero presso li Massisti, e se essi continuarono a saldare annualmente il Censo nelle Misure identiche di prima.

Considerando, che estranea al punto controverso è pure l'affrancabilità dei Censi alle Corporazioni dichiarata col Decreto 1812. poichè in questa sede non si tratta di conoscere se sia, o nò francabile, ma soltanto se i Possessori dei Beni del Maso siano tenuti a corrispondere il Censo.

Considerando, che per le cose tutte di sopra osservate li RR. debbonsi ritener possessori dei singoli Terreni a ciascun di loro attribuiti, e componenti il Maso, giacchè la difesa da essi usata era innutile ove non fossero tali, e bastava ad essi soltanto la negativa del possesso, e d'altronde la stessa domanda di taglio data contro le confinazioni fa conoscere, ch'essi stando, e vivendole medesime sono convinti del possesso, e detenzione dei Beni medesimi.

Considerando, che comunque incauti, e nulli gli acquisti da essi fatti a pregiudizio del Maso pure percepirono in buona fede i frutti fino all'intimazione della domanda fatta dal Metrop. Capitolo, e che perciò potrà bensì lo stesso quanto agli arretrati perseguitare i Massisti, ma non tener obbligati i terzi possessori alla rifusione dei frutti in buona fede percetti.

Sentito il Sr. Balbi F. F. di R°. Procuratore Generale nelle date sue conclusioni, che opinò pell'innammissibilità della domanda.

La Camera Civile della Corte del Passariano sedente in Udine giudica:

I. Che alli RR. CC. come possessori de' Beni, su quali è infisso l'annuo Censo di formento St. 4. Avena St. 4. Miglio St. 4. Galline 4. Ova 40. era a debito di Domenico q.m Giuseppe, e Nipoti Piccoli di Galleriano incombe, e restano condannati respettivamente, ed in proporzione de' loro possedimenti a corrispondere al Metrop. Capitolo d'Udine rateallamente la predetta annua corrisponsione —

II. È dichiarato rigetto il secondo punto in quanto ai terzi possessori de' Beni

d'esso Maso perciò, che riguarda il credito di arretrati fino alla domanda fatta ~~fatta~~ da esso attore, salva per essi arretrati ogni azione contro i Massisti sin'ora d'ora contribuenti, e debitori.

III. In conseguenza di quanto fu giudicato nei premessi primo, e 2do punti, admette il terzo capo quanto alli Sig.ri Dom.co, e Fran.co q.m Giuseppe Piccolo detti Cecon nella qualità di possessori:

1. D'una parte del Sedime in Galleriano detto Via di Selva con Stanz.e n.o 11. con Portico, coperte di coppi, Area coperta di Paglia, Cortivo, ed Orto, confina a Levante li Possessori al Capo 5. n.o 8. al Capo 7. n.o 10., 11. al cap. 5. n.o 9., e parte il n.o 2., e parte li possessori al Capo 9. n.o 13., e Capo 13. n.o 19., mezzodì strada pub.ca della Villa della Via di Selva, a Ponente S.r Girolamo Caratti, a monti fosso di Comun con fondo di c.a C.u –.2.133.

2. Di altra porzion di Sedime situato nella sud.a Comune di Galleriano nel loco detto in Via di Selva con una stanza coperta di coppi, Cortisello, ed Orticello, confina a Levante parte strada pub.a, e parte Casetta delli Possessori al capo 9. n.o 12., ed al capo 11. n.o 16., mezzodì Cortivo del Possessore al Capo 9. n.o 13., ponente porzion d'orto compreso nel sud.o n.o 1., ed a Trama il Possessore al capo 5. n.o 9. con fondo di c.a C.u –.–.63.

3. D'una Braida detta in via di Selva arativa nuda situata in pertinenze di Galleriano di quantità di C.u 2. c.a, confina a Levante Antonio q.m Pietro di Filippo detto Romagnuolo, a mezzodì fosso di Comun, ed oltre Oltro compreso al n.o 1., ponente S.r Girolamo Caratti, ed a Trama strada Consortiva detta Castenaria —

4. D'un Campo detto in Sadrizzatto arat.o nud.o situato in pertinenze di Galleriano di quantità di c.a C.1. confina a Levante S.r Daniele, Filippo, e GBatta fratti q.m Antonio Trigatti, loco Sguazzetti, mezzodì li detti S.r Trigatti ponente terra lavorata da Giuseppe, e Michele fratti q.m Daniele Sguazzutto, e da Sebastiano q.m Dom.co, e Zuanne figlio di Giacomo q.m Michele, Sguazzutti, ed a Trama delli S.ri Trigatti.

5. Porzione della Braida detta S. Agneda pella quantità di C.u 1.2. c.a arat.a n. situata in pertinenze di Galleriano, confina a Levante Sig.r Daniele, Filippo, e GBatta fratti q.m Antonio Trigatti, ed altri particolari, mezzodì Sig.i Lodovico, e Giacomo fratelli Ottellio d'Udine, ponente il Possessore al al Capo 13. n.o 20., ed a Trama detti S.ri fratti Trigatti loco Sguazzutto.

6. Di un Campo arat.o n. detto di S. Agneda situato nelle Pertinenze di Galleriano, confina a Levante pertinenze della Comune di Lestizza, mezzodì Valentino

q.m Domenico Sottile, ponente Metropolitano Capitolo con terra condotta in affitto perpetuo da Zuanne q.m Giacomo Trigatti, ed a tramontana parimenti di quantità di Campi due circa.

7. Di porzion della Braida arrat.a N. loco detto di Prat Mestri situata in Pertinenze di Galleriano per Campi, e mezzo c.a, confina a Levante Comugna detta Magredo la Vieris grandi, mezzodì Rev. Sr. D. GBatta q.m Valentino ~~Magredo~~ Tosone in loco del fu Filippo q.m Cesare di Colloredo, ponente detta Comugna Magredo, ed a tramontana Franc.o q.m Daniele Bitticco.

E condanna li stessi come possessori ut supra a corrispondere al Metropolitano Capitolo d'Udine quella parte di Censo indicato nel premesso primo punto, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi posseduta, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

IV Viene reggetto come proposto il 4. punto toccante i frutti arretratti salva ragione al Capitolo contro i Massiti prima d'ora contribuenti debitori dei medesimi.

V. Admette il Capo 5. in confronto di Antonio q.m Leonardo Chiavottini nella qualità di possessore come segue, cioè:

8. Di parte del sud.o Sedime in detta Villa, e loco consiste in un Orticello confina a Levante strada detta Via di Selva, mezzodì il possessore al capo 7. n.o 10., ponente il possessore al capo 3. n.o 1., ai monti fosso di Comun e li possessori al n.o 30 capo 27., capo 9. n.o 14. capo 15 n.o 22. con fondi di c.a Cu . — . 131. —

9 D'altra parte dell'antedetto Sedime situato in Galleriano in Borgo detto di Selva consistente in due Stanze coperte di coppi, fondi di Cortivo, ed Orticello a ponente, confina a Levante strada pubblica detta via di Selva. Mezzodì il possessore al capo 3. n.o 2., ponente il possessore capo 3. n.o 1., ed a tramontana il possessore al Capo 7. n.o 11. con fondo di c.a Tav.e 29.

E condanna lo stesso alla contribuzione annua di quella quota del Censo indicato, che sarà riconosciuto corrispondente alle porzioni da esso possesse avuto riguardo alla totalità del Censo, ed alla totalità de' Beni obnoxj al medesimo.

VI Viene rigetto il 6. punto in di Lui confronto proposto negli arretrati salva come sopra ogni ragione al Capitolo contro i Massiti prima d'ora contribuenti, e debitori.

VII Admette il Capo 7. in confronto del Sr. Giovanni q.m Giacomo Trigatti nella qualità di possessore come segue:

10. D'altra parte del detto Sedime in detto loco, e Borgo, consistente in un Orticello, confina a Levante la strada detta via di Selva, mezzodì il seguente n.o 11. ponente il

possessore al Capo 3. n.° 1., a monte il Possessore al Capo 5. n.° 8.
11. Di altra porzione di Sedime situato nel Borgo detto Selva nella Villa di Galleriano che comprende due stanze solevate, coperte di coppi, con Cortivello, ed Orticello, confina a levante strada pubblica detta Via di Selva, mezzodì il possessore al capo 5. n.° 9. ponente il Possessore al Capo 1. n.° 1., ed a Trama l'antescritto n.° 10. con fondo di circa Campi —:—:101.
E condanna il medesimo a corrispondere quella quota, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione posseduta, avuto riguardo alla totalità del Censo, e delli Beni affetti al medesimo.

**VIII**. Viene in di Lui confronto reggetto l'ottavo punto d'essa Citazione circa gli arretrati, ripetuta la riserva al Capitolo d'ogni ragione contro i Massitti prima d'ora contribuenti, e debitori —

**IX** Resta admesso il Capo 9. in confronto delli fr. G.Batta, e Biaggio q.m Valentino Gallo possessori degli infrascritti fondi, cioè,
12. D'altra porzione del detto Sedime consistente in una Stanza solevata coperta di coppi in Borgo di Selva della detta Comune, confina a Levante strada detta via di Selva, mezzodì il possessore al Capo 11. n.° 18., a ponente il possessore al Capo 3. n.° 2. ed ai Monti il medesimo con fondi di circa Tavole 11.
13. D'altra porzione del Sedime stesso situato in Galleriano consistente in una Stanza solevata coperta di coppi con Cortivello, confina a Levante strada pubblica detta Via di Selva a mezzodì il Possessore al Capo 13. n.° 19. ponente il Possessore al Capo 3. n.° 1., ed a Tramontana parte il Possessore al capo 3. n.° 2., e parte il Possessore al Capo 11. n.° 18. con fondo di circa Tavole 29.
14. D'un pezzo di Terra arat.a v. detto Via di Selva situato in Pertinenze di Galleriano della quantità di C.a 1. e mezzo c.a, confina a levante li possessori al Capo 15. n.° 22., mezzodì Fosso di Comun, ed oltre il Possessore al Capo 5 n.° 8., ponente il Possessore al Capo 27. n.° 30., ed a Trama Strada Consortiva detta Castenaria.
15. Di pezzo di Terra Ar.a v. detto Via di Molin di Campi uno c.a confina a levante Via detta di Molin, mezzodì Natale Turchi di Talmassons di ragione dotale di Donna Lucia sua Moglie figlia di Sebastiano Trigatti, ponente Sig.ri Detalmo, Francesco, e Lodovico fratelli q.m Antonio di Brazzà, e parte Sig.ri Daniello, Filippo e G.Batta Fratelli q.m Antonio del fu Pietro Trigatti di Galleriano, ed a Trama parte Signori Cavatti, parte Valentino Tomada, e parte Bearzi, loco della Chiesa di S. Martino, e parte Sig.ri Daniello, e fratelli Trigatti, e parte Donna Maddalena Trigatti, ora Pilosio di Tricesimo, e parte altri particolari —

16. D'un pezzo di terra di Ca 1.1. ce dal corpo della Braida ar. v. detta di S. Agneda in detta Pertinenze di Galleriano, confina a levante Franco q. Domco Pitticco col pezzo di terra al Capo 13. n.° 20., mezzodì Sig.r Ottelio d'Udine loco Marchi, ponente Sr. Daniello, Filippo, e GBatta Fratelli q. Antonio Trigatti di questa Villa, ed a Tramontana detti Sig.r Trigatti loco Sgrazzutti.

17. D'una porzione di terra dal corpo della Braida ar. nuda detta Prat Mestri in pertinenze di Galleriano, confina a levante Comugna detta Magredo, o Sierif grandi, mezzodì Francesco q. Domco Pitticco, ponente detta Comugna Magredo, ed a Tramontana Sr. Daniello, e Filippo, e GBatta Fratelli q. Antonio Trigatti, e parte Giovanni q. Giacomo Trigatti pella quantità di Ca 1. ce

E condanna li medesimi alla contribuzione annua di quella parte del Censo sopraindicato, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione posseduta, avuto riguardo alla totalità d'esso Censo, e de' Beni allo stesso obnoxj.

**X.** Viene rigetto in di loro confronto il 10. punto punto di detta Citazione, ripetuta la fatta riserva al Capitolo.

**XI** Resta admesso il capo 11. a fronte di GBatta q. Sebastiano Ciccolo qual possessore come segue, cioè

18. D'una stanza solevata coperta di coppi facente parte del detto Sedime in detta Comune, e Borgo la quale confina a levante strada, mezzodì il Possessore al Capo 9. n.° 13., ponente il possessore al Capo 3. n.° 2., ai monti il possessore al Capo 9. n.° 12 con fondo di circa tavole 6.

E giudica esser egli tenuto alla contribuzione annua di quella quota del Censo suddetto, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione posseduta, avuto riguardo alla totalità di detto Censo, e dé Beni ad esso obnoxj.

**XII** Viene rigetto il 12 punto di detta citazione in di Lui confronto, ripetuta la riserva fatta come sopra al Capitolo attore.

**XIII** Resta pure admesso il Capo 13. contro Francesco q. Domco Pitticco contumace, contro cui nacque la contumacial Sentenza 30. Luglio di riunione in qualità di possessore cioè

19 D'una porzione del detto Sedime nella stessa Comune e Borgo consistente in una Stanza solevata coperta di coppi interpaiata al Sedime del possessore al Capo 3. n.° 1. con fondo di Cortivo, tutto confina a Levante strada detta di Selva mezzodì la medesima, ponente parte due stanze del possessore al Capo 3. n.° 1., e parte Cortivo allo stesso n.° 1., a monti parte altra stanza al detto n.° 1., e parte il

Possessore al Capo 9 n.º 13 con fondo di c.ª Tavole 97.

20. D'una porzione di Braida ar. w. per C.ⁿ 1. c.ª in dette Pertinenze detta S. Agneda, confina a Levante Domco, e Francesco Fratelli q.ᵐ Giuseppe Piccoli con Terre al Capo 3. n.º 5. mezzodì li Sig.ʳⁱ Lodovico, e Giacomo Fratelli Ottelio, loco Marchi, ponente Terra al capo 9. n.º 16., ed a Tramont. li Sig.ʳⁱ Trigatti.

21. Di una porzione di Campi 1. c.ª di Terra arat.ᵃ nuda incorporata nella Braida detta di Prat Mestri situata in Pertinenze di Galleriano, confina a Levante Comugna detta Magredo, o Dievis grande, mezzodì Fratelli Piccoli con Terra al n.º 7. ponente detta Comugna Magredo, ed a Tramont. G.Batta, e Biaggio Fratelli q.ᵐ Valentino Gallo.

E giudica esser egli pure tenuto alla contribuzione annuata di quella parte del Censo indicato che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla Totalità del Censo, e dei Beni al medesimo obbligati.

**XIV** Viene reggetto il 14. punto in di Lui confronto proposto nella detta Citazione 22. Maggio 1813. ripetuta quanto agli arretrati la riserva fatta al Capitol Attore.

**XV** Admette il 15. Capo in confronto di Sebastiano, e Gio. Batta q.ᵐ Giovanni Sottile, come possessori del seguente

22. Pezzo di Terra a. w. detto Via di Selva situato in Pertinenze di Galleriano, confina a Levante Strada pubblica detta Via di Selva, mezzodì Fosso di Comun, ed oltre il possessore al capo 5. n.º 8. ponente il possessore al Capo 9. n.º 14. ed a Tramont. Strada detta Castenaria, di quantità di c.ª C.ⁿ 2. –

E giudica esser essi tenuti alla contribuzione annua di quella quota del detto Censo, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla Totalità del Censo, e de' Beni allo stesso obnoxj

**XVI** Viene in loro confronto reggetto il 16. punto proposto in detta Citazione, ferma la riserva fatta al Capitolo Attore

**XVII**. Admette il 17. Capo quanto al S.ʳ Giuseppe q.ᵐ Antonio Trigatti nella qualità di possessore, cioè;

23. di porzione del pezzo di Terra per Campi uno c.ª incorporato nella Braida arat.ᵃ w. detta S. Agneda in pertinenza di Galleriano; confina a Levante G.Batta e Biaggio Fratelli q.ᵐ Valentin Gallo, mezzodì Sig.ʳⁱ Lodovico, e Giacomo Fra-

tello Ottelio, loco Marchi, ponente Prado del Metropolitano Capitolo condotto in affitto perpetuo da Zuanne q.m Giacomo Trigatti, ed a Trama S.ri Daniello, Filippo, e GBatta fratelli q.m Antonio Trigatti di Galleriano.

E sarà tenuto alla contribuzione annua di quella parte del Censo indicato, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzion da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del censo, ed alla totalità de Beni obnoxj al medesimo.

**XVIII.** Viene regetto il 18 punto della detta Citazione in di Lui confronto proposto, ferma al Capitolo la già fatta riserva.

**XIX.** Viene pure admesso il Capo 19. in confronto di Giuseppe Fabro, e Lucia sua figlia, come possessori, cioè

24 D'una Braida ar. w. di Campi tre c.a loco detto S. Agneda in pertinenze di Galleriano, confina a Levante Signora Amalia ved.a q.m Francesco q.m Antonio Beretta, mezzodì remisa di Comun, e via confortiva, ponente detta Signoria Amalia Beretta, ed a Trama Sig.ri Daniello, Filippo, e Gio. Batta q.m Antonio q.m Pietro Trigatti loco Sgrazzutto di Galleriano.

E giudica esser essi tenuti alla Contribuzione annua di quella parte del Censo indicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Canone, e delli beni al medesimo obnoxj.

**XX.** Viene regetto il 20. punto di detta Citazione contro li suddetti proposto, ferma la fatta riserva al Capitolo pel credito degli arretrati come sopra.

**XXI** Si admette il Capo 21. in confronto dalli S.ri Daniele, Filippo, Gio. Batta, e Pietro q.m Antonio Trigatti come possessori, cioè;

25. D'un Campo detto sotto Viuzza Arat.o w. in pertinenze di Galleriano di quantità di Campi uno, e mezzo c.a, confina a Levante D. Girolamo q.m Carlo, Zio, GBatta Antonio, e Francesco q.m Giacomo, q.m Carlo nipoti Tosoni di Nespoletto, mezzodì Sig.ri Daniele, Filippo, e Gio. Batta Fratelli q.m Antonio Trigatti q.m Pietro, ponente detti Sig.ri Trigatti loco Tavian, ed a Trama Strada confortiva detta Viuzza.

E decide esser essi pure tenuti alla contribuzione annua di quella parte del Censo indicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, ed a quella dei beni a med.o obnoxj

XXII Viene rigetto il 22. punto con la rivetta Citazione proposto in di loro confronto, ferma la fatta riserva al Capitolo attore.

XXIII. Resta pure admesso il capo 23. quanto alli Fratelli Giovanni e Giacomo q.m G.Batta Rainar in qualita di Possessori, cioè

26. D'un pezzo di terra ar. v. detto Chisiar denominato Selva in pertinenze di Galleriano di C.1. c.e, confina a levante Giacomo, e Zuanne q.m G.Batta Rainar, mezzodì Zuanne, e Giuseppe, Fratelli q.m Angelo Trigatti, e Bastiano, e Giacomo q.m G.Batta Trigatti, ponente la Lavia, ed oltre li suddetti Trigatti, ed a tramontana Stradella consortiva —

E pronuncia esser essi tenuti all'annuale contribuzione di quella quota di censo sopra indicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla Totalità del Censo, ed a quella de' Beni obbligati.

XXIV Viene reggetto il punto 24. di detta Citazione in loro confronto proposto, ferma la riserva a favor del Capitolo fatta qui sopra

XXV Si admette il capo 25. in confronto delli S.ri D. Girolamo q.m Carlo, e G.Batta, Antonio, e Francesco q.m Giacomo Tosoni Nipote, come possessori nipoti, cioè;

27. D'un pezzo di terra arat.o v. di C.2. c.e in d.e Pertinenze, ed in presente riva, confina a Levante Sig.ri Tosoni di Nespoletto, mezzodì Strada detto Castellerio, o Riva di Comun, ponente Franco, e Giacomo, e Domenico Fratelli q.m Angelo Tottite, ed a tramontana Ven.da Chiesa di S. Martino di Galleriano con terra lavorata da Giuseppe q.m Gio. Batta Fabro —

28. D'un pezzo di terra a. v. di C.3. c.e detto in Via di Fellet situato nelle pertinenze di Galleriano, confina a Levante parte S.a Amalia ved.a q.m Franco q.m Antonio Beretta d'Udine, parte S.ri Daniele, Filippo, e G.Batta Fratelli del fu Antonio q.m Pietro Trigatti e parte Giuseppe q.m Zuanne Pittico, loco del S.r Sebastiano Trigatti, mezzodì S.ri Fratelli Trigatti, ponente Ven.da Chiesa di S. Martino di Galleriano, e diversi particolari, ed a tramontana Strada pubblica tendente a Villa Caccia —

29. D'un pezzo di terra detto in Comugna Ar. v. in d.e Pertinenze di quantità di 1. c.e confina a Levante Giacomo q.m G.Batta Tosoni di Nespoletto detto Fusetto loco del S.r Angelo di Sebastiano Trigatti, mezzodì Rev. D. Leonardo q.m Pietro Basii di Nespoletto, ponente una metà di ragione delli S.ri Girolamo, e Nipoti Tosoni di Nespoletto, ed oltre li S.ri Daniele, e Fratelli Trigatti, ed a tramontana Strada consortiva detta Via di mezzo —

Giudica esser essi tenuti alla contribuzione annua di quella parte del Censo ricordato, che sarà riconosciuta corrispondente alla porzione da essi possessa avuto riguardo alla totalità del Censo, ed a quella de' Beni al med.o obbligati

XXVI Viene il 26. punto in di loro confronto proposto colla ripetuta citazione, salvo al Capitolo il diritto come sopra.

XXVII Si admette il Capo 27. quanto ad Antonio q. Pietro di Filippo detto Romagnuolo di Carpenetto in qualità di possessore, cioè

30. d'una porzione della Braida ar. v. detta Via di Selva in pertinenze di Galleriano per C. 2. ca, confina a levante terra detta via di Selva, descritta al capo 9. n. 14, mezzodì fosso di Comun ed oltre il possessore al capo 5. n. 8., ponente il Possessore al Capo 3. n. 3., ed a tramontana via consortiva detta Castenaria.

E decide dover egli sottostare alla contribuzione annuale di quella parte di censo indicato, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da esso possessa, avuto riguardo alla totalità del censo, ed a quella di Beni al medesimo obbligati.

XXVIII. Viene regetto il 28. punto di detta Citazione contro di lui proposto, ferma a favor del Capitolo la fatta riserva.

XXIX. Resta admesso il Capo 29. in confronto delli S. D. Giacomo, e Patrizio fratelli q. Giuseppe Patrizio in qualità di Possessori, cioè;

31. d'un pezzo di Selva detta Clusiar avat. v. nella detta Pertinenze di Galleriano della quantità di C. 1. ca, confina a Levante la Lavia, mezzodì S. Daniello, e fratelli Ingatto, Ponente Giacomo q. Giuseppe Sgrazzutto detto Cos, ed a tramontana Giuseppe q. Zuanne Pittino.

E giudica esser essi pure tenuti alla Contribuzione annuale di quella parte del Censo sopradetto, che sarà riconosciuto corrispondente alla porzione da essi possessa, avuto riguardo alla totalità del Censo, e de' Beni obnoxj al medesimo.

XXX. Viene regetto il punto 30. di detta Citazione in loro confronto proposto, salva al Capitolo la ragione pegli arretrati contro i Massisti debitori, come sopra —

XXXI Vengono nominati d'Ufficio li S. Pietro Borghi, Giuseppe Clocchiatti, e Vincenzo Ruggieri Pub. Periti, ove le Partinenti concorressero nella nomina d'altri entro tre giorni, ai quali viene ingiunto di riconoscere la quantità del Maso respettivamente possesso da ciascuno de' sunnominati RR. CC. ed in seguito dividere pro quota sopra cadauna porzione con norma di ragione, e di giustizia il Censo suddetto, onde ciascuno d'essi riconosca la Rata, che gl'incomberà di pagare, e viene destinato il S. Giudice Ovio a ricevere il giuramento de Periti suddetti, e condanna i RR. CC. in due terzi delle spese da liquidarsi dal medesimo Giudice, e nel Registro della presente Sentenza —

Giudicato a Udine detto giorno dalli S. Orgnani Presidente Delegato Civile, dal Pozzo Ovio, Giudici

Orgnani Presidente Delegato Civile

Cancianini Cancell. Civile

Udine 28. 8bre 1814. n. 848

Registrata nel Protocollo dei Diritti Fissi affari giudiziarj al foglio 69. pagò centesimi 67., salvo i successivi diritti.

Iacotti aggiunto

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli Uscieri, che ne saranno richiesti di porre ad esecuzione la detta Sentenza, a Nostri RR. Procuratori Generali, ai nostri RR. Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza di darci mano, a tutti li Comandanti, ed Ufficiali della Forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

In fede di che la detta Sentenza fu sottoscritta dal S.r Orgnani Presidente Delegato Corte, e dal Cancelliere Civile della Corte.

Udine 5. Novembre 1814.

Registrato nella Sezione seconda al Foglio 72., ed ha pagato lire 22.41. Bolletta n.o 382.

Iacotti Aggiunto

Per prima spedizione rilasciata all'Attore oggi 7. Novembre 1814.

Marco Cancianini Cancelliere

Detto giorno

Registrato nel Repertorio dei Diritti di Cancelleria, ed ha pagato £ 8.16. come al n.o 2335

Armellini Com.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per originale | £ | - | 67 |
| Per Registro spedizione | | 22 | 41 |
| Per Carta, ed originale | | 5 | - |
| Per Spedizione | | 8 | 16 |
| Per Carta, e Repertorio | | 9 | 30 |
| | £ | 45 | 54 |

1797. 27. 9bre.

Francazione degli annui censi di Formento St. - P. 1 1/4 verso il Cap.° di Cividale, e di Formento St. 2 P. 1 verso il Cap.° di Udine sopra Beni in Cavenzano.

*LIBERTA'.* *EGUAGLIANZA.*

Udine — 7 = Brumaire Anno primo della Libertà

( — 27 = ottobre = 1797. *V. S.* )

*La Deputazione alla affrancazione di tutti li Censi, ed Aggravj perpetui pagabili sotto uniforme pensione alli Capitoli, Fraterne, e Conventi de' Frati sopra li Beni possessi dalli Laici dichiara come*

*INtendendo la Cittadina Marianna Deciani Tutrice de suoi figli abitante in Udine*

*Municipalità di Udine*

*affrancare in vigor del Decreto del Governo Centrale del Friuli residente in Udine 20. Settembre 1797. approvato dal Generale in Capo dell' Armata d' Italia, e pubblicato li 27. detto le seguenti Partite da esso denunziate a proprio annuo carico per Beni possessi, che sono, e per liquidazione fatta alle Decretate Tariffe dal Cittadino Antonio Bernardinis Ragionato Catasticatore importano*

*Capitale*

*Al* Capitolo di Cividale a misura di Capitolo

Formento — st. — P. 1 1/4 — — D 413:12:6 — — £ — 168:-3 P. 6

al Capitolo d' Udine a misura d' Udine

Formto — st. a P. 1 — — — — : 37 2: — — — : — 400: —

Capitale Summano £ — 492:-3 P. 6

Ha prodotto la riceputa del giorno d'oggi del pagamento fatto alla Cassa di suplimento a mani del citt.o Giovanni Maragoni Cassiere Militare val — £ — 492:-3 1/2

dico lire otto cento novanta due soldi tre e mezzo eguale al Capitale sud.o

E perciò restano li sud.i censi in perpetuo affrancati, ed a cauzione viene rilasciato il presente Documento.

Pagò la corrispondente con £ — 7: -

Mancuti alla Dep.ne

Tanto risulta dalle liquidazioni, e riceputa originale a questa Deputazione esistenti. In fede

Gaetano Zanetti Secretario

## Memoria prodotta a nome del Clero agl' Illustriss. Deputati di Vicenza.

Illustriss. Signori Deputati della Magnifica Città di Vicenza

Richiamato il Reverend. Clero di questa Diocesi Vicentina col mezzo del Decreto di questa Illustrissima Camera 11 Maggio corrente diretto a questo Illustriss., e Reverendiss. Mons. Vescovo, e dal medesimo fatto partecipare al Clero stesso, ad esibire ad essa Illustrissima Camera li documenti necessarj all'esaurimento della supplica per nome di esso Clero presentata alla Regia Commissione Camerale in proposito delle Affrancazioni delle Decime, non che delli Livelli perpetui di fondo Ecclesiastico, pretesa decretarsi dal cessato Governo Centrale Vicentino-Bassanese con li due Decreti 22., e 24. Decembre passati, onde possa la medesima Illustriss. Camera anche col mezzo di tali documenti adempiere li Comandi della predetta Regia Commissione Camerale, espressi nel suo ossequiato ordine 8. Maggio suddetto non manca esso Reverend. Clero di rassegnare quanto segue.

Primo. Il Decreto del Governo Centrale Vicentino-Bassanese 22 Decembre pass., che riguarda le Decime, e che si rassegna in Copia, è diretto col pretesto, che qualche Decima sia stata dall'Ecclesiastico conferita al Laico, e qualche altra sia andata di dissuetudine a render affrancabili quelle Decime, che sono rimaste all'Ecclesiastico, ed a levarle al medesimo, quantunque gli appartengano per jus Divino ed Ecclesiastico, quantunque gli siano state costantemente raffermate dall'Autorità Secolare, quale mai sognò in passato di alterarne la esazione; e quantunque formino uno delli fonti principali della sussistenza de' Ministri all'Altare, e specialmente da alcuni poveri Parrochi.

Secondo. Tale Decreto con la permessa affrancabilità, è diretto a mutare all'Ecclesiastico una rendita certa, e che cresce in proporzione dell'aumento del valore dei generi, in una rendita incerta, che nel giro dei tempi sia necessariamente a perire, attesa la contingenza delle Investite de' Capitali di soldo, e che viene sul momento a minorarsi di gran

lunga atteso il ragguaglio decretato nell'incontro di tali affrancazioni.

Terzo. Tale Decreto finalmente giace ineseguito; non ci è noto, che veruna affrancazione sia stata fatta in sequela del medesimo, e li particolari contribuenti, trattandosi di Decime ebbero forse il ribrezzo di caricare con tali affrancazioni la loro coscienza.

Quarto. Il Decreto del Governo Centrale Trentin-Bassanese 22. Decembre passato, che riguarda li Livelli, e che pur si rassegna in Copia, è diretto con la permessa affrancabilità de' Livelli di fondo Ecclesiastico, che non sono in fatto, che semplici Affittanze lunghe rinnovabili per patto di decennio in decennio a levare all'Ecclesiastico medesimo gli annui antichissimi Livelli, ch'egli riscuote, in grazia di aver ne' rimoti secoli concesso con appositi contratti alli Laici affrancati, la sola utilità proveniente dalli propri fondi, ritenendosi espressamente la proprietà delli med. col debito in essi Laici di discretissime, e sempre eguali annue prestazioni di soldo, o di spezie.

Quinto. Con l'alterare tali antichissimi pubblici Contratti, de' quali si rassegnano poche copie, mentre sono innumerabili, nè potrebbero raccogliersi, che sviscerando gli Archivj di tante Mense Ecclesiastiche, si manca alla pubblica, e privata fede, al jus delle Genti, e al diritto particolare, che ha ciascuno sopra la sua proprietà.

Sesto. Tale Decreto con la permessa affrancabilità, che toglie al Possidente la proprietà del suo fondo, è diretto a mutar all'Ecclesiastico una rendita certa, quanto è certo il suo fondo, e che cresce in proporzione dell'aumento del valor dei generi, in una rendita incerta, che nel giro dei tempi va necessariamente a perire attesa la contingenza dell'investite de' Capitali di soldo, ed in una rendita infinitamente minorata colle reinvestite censuarie, atteso il comandato ragguaglio, ed attesa l'apprezziazione dei generi fissati con detto Decreto al caso dell'Affrancazione al confronto di quello, che in fatto presentemente corre nelle Piazze.

Settimo. Conoscendo il Governo Centrale la violenza, che faceva con detto Decreto alle proprietà di possidenti, e la rovina totale, che produceva allo Stato Ecclesiastico; tentò di giustificarsi introducendo, che tale affrancabilità, era stata Decretata anche dall'ex Governo Veneto col Decreto 1775. 23 Novembre. Si rassegna in copia detto Decreto 1775. 23 Novembre insieme con l'antecedente 1768. 22 Aprile, e si vedrà la erroneità di tale asserzione, e si raccoglierà, che mentre l'antecedente Decreto

1768. decretava l'affrancazione de' Livelli non di fondo Ecclesiastico, ma di fondo Laico, posteriori alla Legge 1605. il posterior Decreto 1775. estende tale affrancazione anche alli Livelli anteriori alla Legge 1605, e che però non parla, che delli Livelli di fondo Laico, de' quali aveva parlato nell'antecedente Decreto 1768. anzi e ciò tanto vero, quanto che pretendendo alcuni Laici, che tale Decreto 1775. avesse compreso anche li Livelli di fondo Ecclesiastico, emanarono tosto li posteriori Decreti sospensivi 1778. 21 Marzo, e 1779. 3 Aprile, che pure si rassegnano in copia. Tanto è falso, che la mente dell'ex Governo Veneto abbia mai sognato di poner mano, o nelle Decime, o nelli Livelli di fondo Ecclesiastico, quanto che non solo mai li nominò nelli sopradetti recenti Decreti 1768., e 1775, ma anzi severamente li protesse con le anteriori religiose, e giustissime Leggi, sempre gelosamente eseguite, 1412. 27 Ottobre, e 1569. 31 Agosto, che si rassegnano in copia, e ciò in relazione alle massime Canoniche espresse da innumerabili prescrizioni, e segnatamente dal Sacrosanto Concilio di Trento Sess. 22. Cap. XI., non che in relazione a quanto hanno sempre religiosamente prescritto gl'Imperatori Romani, tra quali l'Imp. Leone Lib. XIV. de Sacrosanctis Ecclesiis, l'Imp. Giustiniano Novella 7. e 120., e l'Imperator Enrico III. Monumento 1055., il che tutto egualmente si rassegna in copia, e che tutto cospira nella massima, che li Ministri dell'Altare, che lontani dalle risorse Laiche non possono, che conservare lo stato, che possedono, non abbiano ad essere del medesimo spogliati.

Nono. Detti due Decreti del Governo Centrale Vicentino-Bassanese hanno assai pochi esempj nello Stato ex Veneto, e poche furono le Provincie, chi sieno discese a tanta ingiustizia, mentre la maggior parte, o non li propose, o se li propose, non ebbe il coraggio di adottarli.

Decimo. Se in nessuna Provincia dovevano esser presi essi due Decreti, molto meno dovevano esser presi nella Provincia Vicentina, ove li respettivi Contratti d'Estimo di Città, Clero, e Territorio de' quali si rassegna in copia l'autentico documento fanno vedere quanto moderato sia lo stato del Clero soggetto anche sotto la Repubblica Veneta a maggiori gravami di quelli, ai quali sono soggetti la Città, e Territorio, ed ove l'unico stato di tanti poveri Parrochi, e di tanti altri, che affaticano nella Vigna del Signore, è appoggiato a pochi Livelli di fondo, che formano il ristretto loro sostentamento.

Decimoprimo. Essi due Decreti presi li 22. e 26. Decembre passati dal Governo Centrale Vicentino-Bassanese, ch'era semplice Tutore, e Custode della Nazione, e però mancante del diritto di disponere delle sostanze, e proprietà dei Corpi, e de' Singoli, furono anche in aperta offesa dell'imminente diritto, dell'Augusto Nostro Sovrano Imperatore e Re, il quale con la Pace felicemente conclusa in Campo Formio li 17 Ottobre resa a tutti nota con le Stampe li 7 Novembre susseguente, era il legittimo Padrone di questi Stati, ne era permesso lecito un Mese, e mezzo dopo a detta pubblicata Pace, di precipitosamente prevenire la venuta delle sue Armi con Decreti, che sconvolsero la sussistenza, e le proprietà de' suoi sudditi.

Decimosecondo. Esecutivamente al secondo di detti due Decreti riguardante l'Affrancazione de' Livelli di fondo Ecclesiastico furono fatti dalli Livellarj di detto fondo Ecclesiastico, sopra il Santo Monte di Pietà di questa Città Li Depositi, che si rassegnano in Sommario, niuno però delli stessi fu accettato da veruno delli respettivi Ecclesiastici, quali avrebbero anzi praticati li rispettivi competenti protesti, se l'Imperiosa Autorità del Governo Centrale non li avesse tenuti in soggezione, e quali rimasti privi al momento de' loro Livelli, e delle loro rendite, hanno invece aspettato come aspettano presentemente la redenzione delle loro proprietà, e della loro sussistenza dalla mano religiosa, e giusta dell'invitto loro adorato Sovrano.

Decimoterzo. Tali Depositi di pretesa affrancazione esistono in parte tuttora sopra il S. Monte di Pietà; e sono li connotati al margine del predetto Sommario, ed è facile alli Laici affrancati di quelli ricuperare, quando vogliono, tosto che piaccia al Sovrano di annullare, a norma della prodotta supplica le seguite affrancazioni.

Decimoquarto. Tali Depositi di pretesa Affrancazione in parte non più esistono sopra il S. Monte di Pietà, e questi in luogo d'un getto, che per supplire alle occorrenze delle Truppe Francesi poteva, e doveva farsi sopra l'Estimo Generale della Provincia, furono con posteriori Decreti del predetto Governo Centrale 15 Gennaro passato pretesi impiegarsi a mantenimento di esse Truppe Francesi, o sia nelli dispendj incontrati da esso Governo Centrale.

Decimoquinto. Per rimetter in essere questa seconda Classe di Depositi impiegati dal Governo Centrale come sopra, pensò egli di girar altrettanta somma a debito di alcuni pochi Monasterj di questa Provincia, che gli vennero in mente, e ciò col mezzo di varj giri, an co de' quali si rassegna in copia, od è perciò aperto l'adito alli Laici

affrancati; quando piaccia al Sovrano d'annullar a norma della Supplica prodotta le seguite affrancazioni, di esigere anche questa seconda Classe di Depositi dalle mani di quei Singoli Monasterj, a debito de' quali sono stati come sopra respettivamente girati.

Questo è quanto crede il Reverend. Clero di rassegnare col mezzo del sottoscritto suo Cancelliere a questa Illustrissima Camera, instando, che sia trasmesso alla Regia Commissione Camerale in esaurimento della predetta Supplica di esso Reverend. Clero, e relativo ossequiato Ordine di essa Regia Commissione Camerale 8 Maggio corrente, lusingandosi il medesimo Reverend. Clero, che sarà preservato nelle sue proprietà, e nell'esazione de' suoi Livelli provenienti dalli proprj suoi fondi Ecclesiastici, come era all'epoca primo Gennaro 1796.; e pronto di rispettare ed eseguire quanto sarà prescritto dal Religioso, e giusto suo Sovrano Imperatore, e Re.

Grazie ec.

Giovanni Tomij Cancell. del Reverend. Clero di Vicenza

Addì 22. Maggio 1798.

Presentata dal Sig.r Giovanni Tomij Cancell. del Reverend. Clero di Vicenza

[illegible]

N.° 99
73

Nota

La involuta questione, che cotesto I. R. Governo si è compiaciuto di accompagnare alla Cong.ne Centrale con la preg.ma Nota 31 Dicembre p.° p.° N.° 51298/9327 e relativa alla vertenza sussistente fra la Ditta Cigalotti di Udine, e la Frazione di Bressa, Comune di Campoformido prov.a del Friuli per la ritenuta del quinto sopra una corrisponsione enfiteotica a debito di essa Frazione, ed a credito della ditta succitata, in interpretazione della legge Italica 27 Aprile 1811, ha richiamato la sua più diligente attenzione, affinchè in mezzo ai moltiplici discrepanti pareri, che vennero emessi nel proposito esser dovesse corrisposto nel miglior modo possibile alla graziosa fiducia, che da cotesto Ecc.° Governo viene nella Cong.ne Centrale riposta.

E a raggiungere questo scopo, sembrandole, che il migliore, ed anzi l'unico mezzo sia quello d'istituire un semplice confronto fra la legge, ed il caso di essa rispettivamente ad osservare.

Come sia dall'art.° 1.° della Legge med.ma prescritto

= che le contribuzioni imposte sui beni tenuti a livello stanno a carico dell'enfi-
= teuta, anche nel caso, in cui non sia stato espressamente obbligato al pagamento
= delle imposte col contratto.

Determina poi l'art.° 2.° Che l'enfiteuta è autorizzato a ritenersi
= il 5 dell'ammontare del canone per rappresentare la contribuzione
= dovuta dal proprietario. Che questa ritenuta non potrà però aver luogo nei casi, nei quali sarà stato stipulato in qualunque modo che il ~~patto~~ peso delle contribuzioni sarebbe esclusivamente a carico dell'enfiteuta.

Ora se la ritenuta del quinto non potrà aver luogo se non se allora quando sarà stato stipulato in qualunque modo che il peso delle contribuzioni sarebbe esclusivamente non lo furono, abbiasi diritto dal Comune ad una ritenuta.

E che esclusivamente non lo siano state lo si comprova dal fatto, che essendo due le imposte prediali, che si pagavano dal Comune del Friuli sotto il Veneto Governo, cioè il Campatico ed il sussidio, l'una sul fondo, e l'altra sulla rendita, comprovasi coll'Istromento enfiteotico 11 Maggio 1729, che non venne assunto dalla Comune se non se il Campatico, e quindi non furono da essa esclusivamente assunte tutte le contribuzioni nel qual solo caso non ha l'enfiteuta per legge diritto ad alcuna ritenuta.

Questa ritenuta però non può aver luogo a favore del Comune p. l'intero quinto, mentre che una parte delle contribuzioni venne da essa assunta col carico derivante dal compatico, debb'essere sottratto p. giustizia dal 5.° quanto importava originariamente il compatico sud.°

Dovrebbero quindi esser queste le basi sulle quali starebbero a regolare li diritti e li doveri delle parti contraenti, le quali ove non sieno dalla Direttoria accettate e riconosciute, è forza di autorizzare il comune alla difesa, affinchè sia pronunziato il giudizio dai Tribunali civili ai quali spetterebbe di decidere la controversia ec.

Dalla Congreg.e Cent.e Venezia 18. Gennajo 1827.

l
ate
n.

Annualità perpetue

Voto

della Congregazione Centrale di Venezia

sulla quistione vertente

tra la Nob. Famiglia Capellotti di Montereale

e la Comune di Brescia

nel punto sostenuto da d.a Comune

che le competa il diritto di ritenuta del 5.°

sull'annua contribuz. enfiteutica a di lei debito

dipendente dal Contr. 11 Maggio 1782 =

All' Inclita imp. R. Direz. D. in Udine

A preteso appoggio degli Elenchi direttivi da questa superiorità per norma de' suoi atti, il Sig.r Arrendatario Bassina sovvertendo a suo credere con un tratto di penna la natura, ed il titolo del Canone annuo a generi pagabile dalla Ditta e qualificando questo contributo come Legato, si avanza a diffidare colla circolare questa Ditta a doverli rifondere il corrispettivo pe' carichi prediali bonificatogli negli anni decorsi a termini delle Leggi, ed Editti relativi l'aggravamento di tali contribuzioni — Con questo atto così sommario e decisivo vorrebbesi dunque in un punto solo cambiare il titolo del Canone gravante la Ditta , e costringer questa al rimborso della somma di L con tutta celerità e giustizia, e col pieno assenso dello stesso Esattore trattenutesi da questa Ditta per corrispettivi suaccennati. — Senza però trattenersi al momento ad analizzare la qualità dell'atto che improcedibile in ogni caso sarebbe dopo le cose corse, e finchè non fosse regolarmente documentato il preteso diverso titolo del Canone, la Ditta . . . attribuendo l'apparatagli molestia ad un semplice equivoco, si affretta di fare presente la emergenza alla virtù, e giustizia di quest' Inclito Dicastero, in faccia a cui rispettosamente dichiara che il canone di cui trattasi non fu mai costituito a peso della Ditta come Legato, ma sempre ben sì come affitto antico, e perpetuo, che ciò è provato contraditoriamente ed esuberantemente dai Registri antichi e moderni dei frati redditi, e della famiglia debitrice, dal senso, e tenore costante ed uniforme.

di una lunga serie d'annue ricevute conservate, ed esistenti presso la Ditta Contribuente, e finalmente dalle notifiche attive, e passive fatte già al Censo alla prima Epoca della sua attivazione nell'anno: 1805.
Se dinnanzi a tutti questi fatti, e a fronte dell'avversario riconoscimento potesse ancora rivocarsi in dubbio od equivocarsi sulla natura del Canone di cui trattasi, il quale è assolutamente della classe degli Affitti perpetui od enfiteutici soggetti al beneficio del quinto per compensazione delle imposte, non saprebbe il petente ...; ad ogni modo però, qualora non ostante le cose dedotte stimasse necessario la R. Direzione di voler estendere maggiori indagini al riguardo sulla vera natura di questo Canone, acconsente di buon grado esso ... che si devenga per stabilire la verità della cosa a qualunque creduto confronto, sempre però con cognizione, e concorso di esso ...! il quale in pendenza di una tale ricognizione instà soltanto perchè resti all'arrendatario Bassini d'ordine di questa R. Direzione sospesa la facoltà di procedere esecutivamente pel preteso ... della ... dichiarando il ricorrente che nel non creduto caso che potesse essergli negata questa condiscendenza si riserva egli la esclusiva ragione di respingere le intentate molestie col presidio degli atti giudiziari tanto in confronto della R. Direzione, che del suo arrendatario

il S. Basina informi sui
motivi pei quali domanda
la pretesa rifusione
e sospenda frattanto
gli atti

Ciaz

Oppinione dell'avvocato Donato Angiolini di Milano, emessa li 10. Aprile 1811. ad istanza del Vescovo di Concordia sulla ritenuta del 5.to pretesa dai Contribuenti a questa Mensa

Lo scioglimento del quesito proposto da Mons.r Vescovo di Concordia, se in forza delle recenti Reali leggi possano gl'investiti d'alcune terre, e poderi avuti anticamente p. stipulaz.ni de' Vescovi di Concordia, ritenere una parte delle convenute prestazioni per far fronte alle Pubbliche gravezze imposte mediante il sistema del censimento, pare che dipenda dal precisare la vera natura, ed indole de' seguiti Contratti, ed alcune distinzioni che è d'uopo in tal materia premettere —

L'imposizione del tributo secondo il censimento colpisce la proprietà, quindi il proprietario è obbligato a sostenere i pesi, a versarne i contingenti.

E siccome ne' Livelli, ossiano Contratti Enfiteutici il dominio dividendosi in utile e diretto, rimane parte presso il datore e parte trasferendosi nel ricevente ossia Enfiteuta ne avviene che parte presso l'uno, e parte presso l'altro si trovi, così ambidue si tennero obbligati al pagamento de carichi di Censo —

Stà dunque ad osservarsi se i Contratti fatti dai Vescovi di Concordia sortino la natura di Livelli piuttosto che di Censi, per fare la giusta applicazione del riferito principio —

Se si esamina l'investitura trasmessaci del giorno 11. maggio 1656 fatta nella persona del S.r Pietro Marsica e suoi Eredi e Successori, sembrerà che investimento a Censo piuttosto che a Livello essa ci presenti —

La qualità della prestazione, ed il ripetuto nome di Censo ci determina a ritenere che in essi abbiano le Parti acconsentito solamente e non a volere che il Contratto suddetto non dovesse sortire la natura e gli effetti di un Livello, perchè i Contratti si ritengono tali quali dalle Parti si qualificano, giusta la legge non aliter 69. ff. de leg. 3. Mant. T. III. consulta 251. N.o 72. Politi de divers. ~~contract.~~ Contractib. T. IV. dissert. 1. D.o 17, e 18. e diss. 8. N.o 17. Rovere. variar. Tom. III. Rit 13 des. ... N.o 18. fol. 118.

Se nei casi dubbj è massima di ragione di propendere sempre p. la libertà de' Beni, dovrebbesi di conseguenza ritenere nel caso concreto, quand'anche presentasse alcuna dubbiezza il Contratto rassegnatori di esempio, propendere a ritenerlo piuttosto Censo, che Livello. La niuna menzione però fatta della parola Livello, il non usato termine di canone per esprimere la ricognizione, il niun obbligo d'interpellare il concedente in caso di vendita, il non convenuto laudemio in caso di trapasso de' fondi dati a concessione, e finalmente il non conservato diritto di prelazione, ci convincono che Censi, e non Livelli stipulavano i Vescovi di Concordia —

I Censi però sono di due sorta, poichè altro chiamasi Reservativo, ed altro Consegnativo. Di quest' ultimo ne parlano diverse Bolle Pontificie, e specialmente una di Pio V. che in tal materia n'è regolatrice e maestra. Il Censo nostro però appartiene alla prima specie, ed è Reservativo

È della natura del Censo Reservativo che il dominio de' Beni dati a Censo si mantiene onninamente nella persona del Censuario, come ne' suoi Commentarj de' Censi ci rammenta Feliciano de Solis al lib. 11 fol. 3 ove - Inter autem hunc Contractum Census et Emphiteusim variae a Doctoribus solent constitui differentiae. Prima igitur differentia est quod in Emphiteusi non exit, nec transfunditur directum dominium, sed duntaxat utile naturalisque possessio, manente directo dominio, et possessione civili penes dominum: in Censu vero directum, et utile dominium, omnisque possessio transit in censuarium, nihilque remanet penes antiquum Dominum, excepto jure percipiendi annuam pensionem.

Ritenuto dunque che nel Censo Reservativo il Censuario viene ad avere un dominio pieno, e che nulla di dominio rimane

presso il concedente; ritenuto che le Leggi Censuarie in ciò che riguardano il pagamento delle pubbliche gravezze dispongono le proprietà, ed il Dominio, ritenuto che pei di sopra sviluppati principij la natura delle concessioni accordate, o stipulate dai Vescovi di Concordia vestono il carattere di Censi Reservativi, e non di Livelli; noi conchiudiamo che la Legge che accorda agli Enfiteuta il diritto di ritenzione di una parte del Canone pp. far fronte alle pubbliche gravezze imposte, ed esigibili col mezzo del Censimento, non sono applicabili ai Contratti stipulati dai vescovi di Concordia quando tutti siano della natura di quello ~~[illegible]~~ rassegnatoci, ed apparente dalla investitura 11. maggio 1656, salvo però sempre l'altrui miglior giudizio.

N.° 10321

All Sig.r Francesco Vidoni Pubb.° Perito

Con piacco a parte

Udine

Franca di Porto

All' Inclita Imp. R.a
Intendenza Provinciale
di Finanza

in Udine

1.50

Inclito i. r. Magistrato Camerale

Lo Stato attivo e passivo del Beneficio Parrocchiale di S. Michele di Zugliano, Distretto di Udine, nel Friuli, rilevato dall'amm.re Ecclesiastico di esso Distretto in data 29 Luglio 1841, è quello

A. che si unisce in copia, allegato A, che ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ presenta l'annua rendita lorda di £ 3077.–, gravata dall'annuo carico di Passività inerenti di £ 701.45 —

Conferito essendo quel beneficio all'ossequioso sottos.to, l'i. r. Ufficio Centrale veneto delle Tasse, ha liquidata la Tassa di collazione a carico del sott. medesimo sull'annua Rendita di £ 3077.79, ossiasi sull'ammontare lordo concretato nello Stato predetto alleg. A (tranne ~~la~~ trascurabile differenza di £ 4.21), facendovi la deduzione soltanto del normale imposto pel mantenimento del beneficiario, e come dalla Nota, che

B. si unisce in copia allegato B

Accade però di osservare essersi e indebitamente assoggettata a Tassa una rendita apparente, in parte, ~~[illegible]~~ tale infatti essendo quella, che viene dalle spese assorbita e consunta —

Umilia perciò il sottost.o la presente rispettosa Supplica all'i. r. Magistrato Camerale, implorando che nella sua giustizia si compiaccia di ordinare l'emenda dell'errore avvenuto nella commisurazione della Tassa come sopra, ~~[illegible]~~ e la conseguente imputazione della differenza a favore del gravato sulle rate pagate e pagabili, o secondo il caso la competente restituzione

3.168 a 172

(§ 214 legge bollo tasse e 218 ...)

Ha piena fiducia è animato il Ricorrente dell'invocato esaudimento, poichè senza nemmeno occuparsi della parte attiva esposta e valutata nello Stato prodotto,

soggetta certamente ad ~~[illegible]~~ eventualità,
~~massime nella parte consistente in Quartese~~,
da farne ben dubitare del conseguimento
nel valore posto a calcolo; ed egli è manifesto
fuor d'ogni equivoco il fatto delle Passività
che l'aggravano, e che ne importano la
inevitabile annua sottrazione —
Infatti le Pubbliche imposte in qualunque calcolo
estimatorio di rendite vanno sempre detratte;
e le cadenti sui fondi della mensa Parrocchiale
non potrebbero egualmente non venire sottratte
dalle rendite calcolate procedenti da essi Beni, ove
ne giova di determinarle nel vero
Tra i Pesi [illegible] le rendite beneficiarie havvi l'annuo
contributo al Capitolo della Cattedrale di Udine
riportato nello Stato Passivo al N.º 2 per l'importo
L. 570.85 — Questo ~~[illegible]~~ peso è positivamente
una parte delle rendite stesse, che quindi
ne vanno minorate, nè in conseguenza tal
parte è mai goduta dal Parroco, e non è rendita del Benef.io
I Legati passivi di Messe dettagliati nello Stato sud.to
ai N.i 3, 4, 5 della partita ultima, ne importano a messe
N.º 232 — Il Parroco, d'altronde obbligato alla
celebrazione pel Popolo di sua Parrocchia nei dì festivi,
e avente pure altri obblighi annessi al suo
ministero, non sarebbe in caso di primo di
soddisfare personalmente a què Legati. L'elemosina
quindi, o se dir vogliasi ~~[illegible]~~ l'emolumento
che ne percepe, e posto a calcolo attivo di
rendita, dev'egli nell'entità medesima erogarlo,
onde far supplire a codesti Legati. — Quand'anche
poi fosse in caso di adempierli personalmente,
pur non sarebbe mai riguardabile quale rendita
della mensa Parrocchiale che limosina delle spese,
e la retribuzione di ufficiatura del genere sopraindicato.
Anche l'importo di tali Passività dev'essere dunque —
sottratto dalle rendite, per ciò stesso che fra queste
sono compresi i contributi attivi al titolo identico.

* sono di fatto della mia prestazione, l'osservanza necessaria invetereta, e trovandosi quindi leggi d'inevitabile adempimento, non potendo il Parroco dovendo il Parroco esimersi, imposte di [illegible] soltrazione di rendita — E la imputabile

Sonovi pure tra le Passività fisse anche le intitolate spese diverse, 2° delle [illegible] al N° 120, costo di N° 6 Pranzi ai Sacerdoti e Chierici della Parrocchia *, e diversi [illegible] per carico esazione quartese, ed inerenti, limitate a sole £ 150.— sono certamente inferiori = al fatto, poichè l'esperienza ha ormai autorizzato la pratica della deduzione a simil titolo di un decimo del totale prodotto relativo, e questo pure di limite infimo, dovendosi anche avere il necessario riguardo

= al fatto, poichè oltre alle necessarie spese di raccolta dei generi di contributo a molte e piccole partite in epoche diverse, sulla estensione del territorio Parrocchiale, havvi pure le eventualità di cali naturali, e guasti frequenti dei generi che si ricevono per lo più non perfezionati, e nelle varie procedenze, anche di qualità inferiori, onde ridotti ~~ridotti~~ allo stato di contrattazione di lo prezzo attribuitovi, havvi sempre sottrazione. Devesi poi anche aggiungere ~~depurarsi~~ le cure di conservazione dei grani dal raccolto fino alla vendita, necessarie ad usarvisi onde non deperiscano. E riguardo al Vino (sebbene in tenue quantità) avvi il carico di provvista, e manutenzione dei vasi vinarj per trasporto, e conservazione. Ed in fine per la vendita dei Generi qualunque, onde conseguire il prezzo attribuitovi, si richiedono spese di condotta al mercato, e relative — Le quali tutte tutti parzialmente ~~opportunamente~~ riportati e opportunamente aggregati, assorbono al certo ~~certamente~~ in complesso forse un sesto del ricavo; e quindi la deduzione per lo meno di un Decimo deve ritenersi la reclamata urgentemente a limite infimo sul valor totale attribuito ai generi di valutato prodotto quartese.

Perciò tutta la rendita lorda posta a calcolo in £ 3072.79 di la commisurazione della tassa di conferimento della Prebenda di Fagliano, ritiene il sottoscritto che per giustizia debbasi essere minorata dei pesi tutti che l'aggravano sopra menzionati, e specificati nello Stato Passivo dell'importo unito di £ 701.45.

£ 2272.06 / 7 | £ 252.45
150.–
102.45
701.45
803.50
3072.79
2268.89
900.–
1368.89
684.44

227.20
150.–
77.20
701.45
778.65
3072.79
2294.14
900.–
1394.14
697.07
1086.40
389.33

coll'aggiunta d'altre £ ~~77.20~~ 102.45 importo della differenza tra le imputate £ 150.– a titolo spese d. la percezione del Quartese, e le £ ~~227.20~~ 252.45, che sarebbe l'infimo limite in ~~[illegible]~~ un ~~[illegible]~~ minor del calcolato valor complessivo di £ 2272.06;

~~[illegible]~~

donde la d.a rendita lorda di £ 3072.79 minorata del totale di £ ~~778.65~~ 803.50, residuata in £ ~~2294.14~~ 2268.89, e da questa sottratte le £ 900 d. mantenimento del beneficiario, la rendita soggetta a Tassa riducesi a sole £ ~~1394.14~~ 1368.89, e quindi la Tassa, ~~in £ 697.07~~ dovuta in 684.44 invece dell'applicata di £ 1086.40, riducesi a £ ~~697.07~~ nel qual estremo rinnova il ricorrente le proprie suppliche, a la podestà di rispettosa sua fiducia che sia limitata; ed attendendone le invocate superiori decisioni relative, ne umilia ossequioso le dovute [illegible]

[signature]

all' Ecc. i. r. Magistrato Camerale in Venezia

Umilissima Supplica di Pr. Rosano Sofaldelu ~~[illegible]~~ attuale Parroco di Zugliano nel Friuli

implorante

la ~~[illegible]~~ minorazione dell'attribuitagli Tassa di conferimento del d.o beneficio, perchè erroneamente calcolata sulla rendita lorda ~~apparente~~ anzichè sulla residua depurata dei pesi che l'aggravano pei titoli e [illegible]

con alleg. A, B —

N. 8380
1972

Dell'i. r. Procura di finanza

Eccelsa Luogotenenza

L'Ordinanza Ministeriale 28. Maggio 1853 N. 2193 vuole che li Parrochi godano gratuito alloggio, e quindi viene esonerato dal pagamento delle prediali. Ora allegando li Parrochiani concedevano al Parroco l'uso della casa vedendo che essa eccedeva i di lui bisogni si riservarono il diritto di disdetta per locare quella porzione che non gli fosse di bisogno. Vuole giustizia ed equità che simile clausola sia interpretata favorevolmente ad essi, poichè con questa si riservarono il diritto, e non si accollarono un obbligo. Non si potrebbe dunque intentare un'azione in confronto di essi per indurli a praticare l'accennata divisione, ovvero p. ottenere il pagamento delle gravezze gravitanti sulla porzione di casa eccedente il bisogno del Parroco come sembra opinare la R. Contabilità. Se apparisse questa ~~prestazione~~ di prediali deve essere a carico del Beneficiato, poichè la rappresentata Disposizione governativa lo dispensa assolutamente. Ed in vero quale disposizione [illegible] il Parroco fatto ottenere nell'anno [illegible] le [illegible] che serviva prima di abitazione. - Il Parroco fatto [illegible] col Protocollo 9. Marzo 1858 ad onta [illegible] che non figura negli atti trasmessi, colla carta di cessione col dire che la stessa casa [illegible] alla fabbriceria della chiesa giustifica questa cessione col dire che la casa era cadente; e che per conveniente [illegible] riparazione si voleva una somma si riflessibile che le pigioni che si avrebbe potuto ricavare non avrebbero rappresentato neppure l'interesse del danaro impiegato. La R. Delegazione di Udine col suo Decreto 11. agosto 1858 N.i 21425 - 3244 [illegible] questo non figurante negli atti ricapitati, approvava la cessione, alla quale si potrebbe fare le seguenti osservazioni

1. - Per nulla sono attendibili le deliberazioni del Parroco che le pigioni che si sarebbero ricavate non avrebbero neppure rappresentato l'interesse del danaro da impiegarsi nei ristauri, non essendovi alcun atto, o mezzo di prova che possa sostenere una tale asserzione

2. - La cessione alla fabbriceria non sarebbe attendibile perchè fatta da chi non aveva la proprietà di quella casa, nè la debita autorizzazione del proprietario, non bastando quella della R. Delegazione, la quale non poteva colla sua approvazione rendere efficace un atto invalido in faccia della legge, aggiungi che li due contraenti cioè il Parroco quale rappresentante il Beneficio, e la fabbriceria erano due persone morali, tutelate dalla stessa autorità, la quale in questo caso prescrivente non avrebbe potuto dare né all'una né all'altra -

Si ritenga dunque per fermo che la cessione è nulla per mancanza di valido [illegible] ed a questo complicato caso, e [illegible] di tutto ciò, e per aggiustar le cose meglio, gioverebbe indurre la fabbriceria a sottoscrivere un Protocollo col quale si assume l'impegno di corrispondere una parte delle prediali gravitanti [illegible], opina la Procura che si [illegible] per la casa che attualmente abita il Parroco quale corrispettivo di cessione della [illegible] ed accordando l'approvazione alla cessione [illegible] e così si potrà fissare il ricavato d'affitto

Udine 19 agosto 1858

Gödel

J. Micel[illegible]

~~alle pag. 12~~ Sognatore di modo Utopia vera

Le teorie d'introduzione; — per quanto in parte vere in senso astratto, — non sono qui del caso

una cosa sforzata che si appoggia sempre sopra una supposizione, la quale caduta, cade il resto —

È assolutamente mancante di senso comune

E bisogna pur dirlo quanto difetto, quanto incoerente, quanto incerto procede nelle sue chiacchiere —

Tutto l'apparato del progetto cessa quasi in un punto all'apparire dell'appendice che tutta ci porta modificazioni.

=

1378. il diritto per la riparazione del danno deve promuoversi dinanzi ai giudici ord.

=

Il complesso del capitolato sono cartine, eccezioni di leggi, ma speciale il 20 — fa vedere la baracca

24 — pari spese

Concludiamo che il progetto con tutti li suoi corredi si risolvono essenzialmente in una vera utopia; e che il tentarne l'attivazione non potrebbe che tornar nocivo, estremamente nocivo ai LL. PP., — per cui non sarebbe lecito il darvi retta; è un ideale. Quando invece provvedere ai vantaggi de' LL. PP. non potendosi più vedere ~~il~~ ... ~~sotto aspetto~~ patriottico ... ~~appendice~~ —

al § X dell'appendice gli affittuari possono vedere più oltre — Con dazio giornaliero stabiliti? — Lavoreranno gratis ... le domeniche ... ; e daranno ...

Questo è il più importante d'avere sempre presente

quel contratto faranno? — desiderando di poter vedere le ...

Come faranno — all'affitto, o di trattative? — ma in tal caso non il secondo ... li ... non il primo, perchè i ...

Le affittanze sempre erano agli agricoltori coll'inibizione di subaffittare . — . oh quanto utili! —

Catasto Provinciale ... 198 — 212 — [illegible]

contadini —
sarebbero vendute delle proprie fatiche
e dei frutti delle medesime, e possi fingere
a trovar vantaggiose le frode, o le liti
per difendere ... [illegible]

chi è costretto [illegible]
comandi [illegible]
consenti [illegible]
promette [illegible]
il contadino [illegible]
continua il [illegible]
e a pagare [illegible]
contratti di [illegible]
perdona [illegible]
Le [illegible]
e quindi [illegible]
nell' [illegible]
[illegible]
Ma il contadino [illegible]
non cerca [illegible]
e più [illegible]
attività, e [illegible]
formano la [illegible]
La ricchezza [illegible]
interesse [illegible]
deben [illegible]
Clausole contrattuali [illegible]
Vedi le [illegible]

## Sublocazioni

La facoltà di cedere il diritto della Locazione,
senza il consenso del proprietario, deve essere
sempre interdetta al fittajuolo, come anche
[illegible] la confidenza
[illegible] condotta
[illegible] dal fittajuolo
[illegible] che determina
[illegible] così un
[illegible] ad altri,
[illegible] affittuario un
[illegible] avrebbero
[illegible] —

colla preghiera
che dopo fattone l'uso mi portando
servire ~~[illegible]~~ le poche
affette memorie, mi siano
restituite, — bramando io di
conservarle nelle mie raccolte
a giustificazione, — però inutilissima, —
di noi ed altri, che pur si provarono
di allontanare il flagello, che pur
troppo! — avrà effetto — ad ostacolo
nostra felicità, — simile a quello
che esercitavano i Romani devastando
le nazioni per rendere felici

[illegible] agricoltori
[illegible], assorbendosi
[illegible] interesse
[illegible] danno di i
[illegible] proprietario
[illegible]

[illegible] dell'
[illegible]
[illegible] della Costruzione.

vorrei [illegible]
[illegible]
al lavoro degli [illegible]

[illegible] al massimo
[illegible]

sarebbe desiderabile [illegible]
dei coltivatori — per [illegible]
poi patti di enfiteusi, affitti a ritaglio, [illegible]
o vendite a lontano termine —

Se spendono nell[illegible] — nel Canone annuo
delle imposte — cosa resterà per
versare nei fondi a renderli produttivi,
giacchè senza capitali, — senza questi non
si può trovar vantaggi nell'agricoltura
mancanza di capitali per i non possidenti
provvedere animali, attrezzi, concimi, e sopra
maggiori lavori delle braccia, e maggiori fatiche,
nè corrispondendo i prodotti, non pagheranno
canoni per non morir di fame — [illegible]

aggiungi [illegible]

Paese d'inculto passato è uguale a paese spopolato
Lo sa ognuno conoscitore la storia, e le teorie economiche

Coltivaz. Poderale. L. T. 198 — 212 — [illegible]

contadini —
sarebbero venditori delle proprie fatiche
e dei frutti delle medesime, ed posti [illegible]
a trovar vantaggiose le frode, o la lite
di difendere un vero [illegible]
chi è costretto d'aggiungere ciecamente [illegible]
[illegible] di sostituirsi imperiosamente
comandare, non è capace di far [illegible]
prometter [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
il contadino [illegible] [illegible] [illegible]
continua il padrone di soccorsi onde sostiene
e a pagare non basta egli poi li
contratti debiti, ma a rendere altro stesso
padrone quanto cum proprietario
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Le [illegible] inutili
e qui [illegible] necessariamente nell'industria, di quel
nell'impiego tutte la totale [illegible] delle
possessioni.
Ma il contadino [illegible] [illegible] livello, o patti di [illegible] le
non [illegible], [illegible] la contribuzioni,
è più [illegible] e più robusto, quindi di maggior
attività, e questa e il comodo [illegible]
formano la felicità e prosperità [illegible]
La ricchezza [illegible] dei contadini [illegible] è [illegible]
interesse quanto dei proprietarj medesimi, tanto
deve [illegible], e del [illegible] —
Clausole condizionali inutili —
[illegible] — e lite nel [illegible]
[illegible] le [illegible] —

vedrai [illegible] il [illegible] utile [illegible]
[illegible] speculazioni dei grandi [illegible], stretto dal bisogno,
al lavoro degli affittuali [illegible]

E i [illegible] conduttori
come [illegible] [illegible]
stretto dal bisogno,
a più dure condizioni
si sottomettono —

— —

Sarebbe desiderabile — smembrare le tenute a favore
dei coltivatori — di ben intesi contratti, fossero
poi patti di [illegible], affitti a ritaglio, (amodiations parcelaires)
o vendite a [illegible] [illegible] —

Paese d'[illegible] [illegible] è [illegible] a paese spopolato
Lo sa ognuno conoscitore la storia e le [illegible]

## Sublocazione

La facoltà di cedere il diritto della locazione senza il consenso del proprietario, dev'essere sempre interdetta al fittajuolo, come anche quella di sublocare. Siccome la confidenza nella capacità e nella buona condotta più ancora che nella solvibilità del fittajuolo dev'essere sempre quella che determina i proprietarj stessi di [illegible] così un [illegible] dal fittajuolo di dare ad essi, [illegible], di sublocarlo ad uomo, al quale essi non avrebbero voluto locare il loro podere —.

a fare
fa [illegible] [illegible]
non [illegible] poderi
di piccoli [illegible]
[illegible] ricchi [illegible] speculatori
fra loro collegati, astenendosi
[illegible] al comune interesse
danno; danno de i
[illegible] proprietarj
la legge

nel centro dell'
[illegible]
le steppe della Tartaria.

Eccl. [illegible] — [illegible]
[illegible] appendice

Se spendono nell'acquisto — nel [illegible]
nelle imposte — cosa resterà per
versare nei fondi a [illegible] produttivi,
[illegible] [illegible] — senza [illegible]
si può trovar vantaggi nell'agricolt.
mancanza di capitali [illegible] [illegible]
provvedere [illegible], [illegible], [illegible], e sopra
maggiori lavori [illegible], maggiori fatiche,
nè corrispondendo i prodotti, non pagheranno
canoni [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]

aggiungi
[illegible]
[illegible], e grandini
siccità, pioggia
[illegible], [illegible]
di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
popolaz

Collezione [illegible] T. 198 – 212 – [illegible]

Dunque i villici sono ad un tempo proprietarj, la popolazione non potrà cessar del crescere allorquando, dopo molte suddivisioni dei terreni, novelli partaggi-menti non sarebbero atti a mantenere in una tal qual agiatezza le famiglie [illegible] il lavoro. Giunto siffatto termine, i secondogeniti ivi con[illegible] si maritano, a meno di trovare una moglie che ad essi porti in dote una proprietà: nè questa ritroverebbero se, abbandonata la casa paterna si dessero al mestiere di giornalieri, mestiere che, non riguardandosi come uno stato presso le popolazioni, renderebbe malagevole al contadino, così degradatosi di trovare chi lo volesse sposare — (S. Pag. 243 —).

La terra sarebbe fruttata, comunque coltivata soltanto dal proprietario, il quale adunerebbe in tal modo in se stesso la proprietà del fondo, del capitale che lo mette in valore, — della fatica che lo feconda —

Il proprietario però, a meglio godere, [illegible] arricchire, ivi affitto; — l'affittuale, [illegible] fastidisce pur egli le fatiche di contadino, e [illegible] la traccia dei giornalieri —

È cosa essenziale il separare l'amministrazione dei soccorsi istituiti a favore degl'indigenti della campagna da quella degl'indigenti artigiani riguardo; poichè il sollievo non deve, di giustizia, [illegible] il povero se non [illegible] che gli fa occasione di [illegible] —

vorrà meglio il suo utile nel trarre i proprj terreni, [illegible] speculazioni dei grandi mercanti [illegible] al lavoro degli affittuali [illegible]

E i suoli conduttori come cercano [illegible], stretto dal bisogno, a più dure condizioni si sottomette —

Sarebbe desiderabile — smembrare le tenute a favore dei coltivatori — sia per mezzo di buoni contratti, fossero per patti di enfiteusi, affitti a ritaglio, (remediations parcelaires) o vendite a lontane termine —

Paesi d'inculto passato è [illegible] spopolato
Lo sa ognuno conosciuto la storia e le teorie economiche

aggiunge [illegible] [illegible] la popolazione

Qualità le affittanze ad uso [illegible]
non permettevi il chiedere se le campagne restano orbate di padroni o d'appaltatori, chè di ciò lo avverte la prevalente [illegible] nei [illegible], l'accresciuto abbellimento di [illegible] [illegible]

Si una appassitamo — [illegible] ora un altro [illegible]

Laudemj, e ricognizioni di [illegible] di vendita, pagamento che, profittevole al signore primitivo della terra, priva l'agricoltore d'una parte del capitale più valevole — destinato a farlo fruttare

molte classi [illegible] all'affitto pochi anni [illegible]

stabilire il sistema dei grandi affitti, i piccoli fittaiuoli non reggono alla concorrenza dei maggiori —

far fruttare [illegible] jugeri di terreno fa d'uopo di [illegible] conduttori, i [illegible] non [illegible] di piccoli [illegible]

[illegible] ricchi appaltatori fra loro collegati, [illegible] al comune interesse [illegible] danno dei proprietarj [illegible] la legge

nel centro dell' incivilimento le stesse della [illegible]

Errori, lucubrazioni — [illegible] appendice

Se spendono nell'acquisto — nelle imposte — cosa resterà per [illegible] dei fondi a materiali produttivi, [illegible] se [illegible] si può trovar vantaggi nell'agricoltura
mancanza di capitali [illegible] provvedere [illegible], attrezzi, concimi, [illegible] maggiori lavori della terra, maggiore fatica, [illegible] ridotti, [illegible] morir di fame — [illegible]

Enfiteusi o piantagione;
nome dato a quel contratto, onde
ceduto a perpetuità il dominio utile
d'un fondo a chi di metterlo in valore
assunse l'impresa; il possessore
di questo si riserva soltanto una
rendita inalterabile, dalla quale
il dominio diretto è rappresentato;
Del che non avvi espediente nè più
accomodato ad unire in uno stesso
individuo affetto di proprietà a zelo
di cultore, nè più utile ad impiegare
maggior somma di capitale in sollecite
migliorazie di terre —

Tali vantaggi però adombrati rimangono
non poco da inconvenienti assai rilevanti,
che è il render la cosa medesima oggetto
di diritto perpetuo a due individui
costretti ne' li [illegible] riguardi a dipendere
da condizioni statuite lunghi anni prima
dal loro nascere, la qual cosa, non priva
di scambievoli incomodi, talvolta origine
di liti, tanto più difficili a comporsi
quanto più rimoto è il contratto in cui
si fonda il decidere, non è di sua
natura alla proprietà vantaggiosa.

La concessione delle terre anziché perpetua,
circoscritta alla vita d'uno o più individui
o generazioni e al terminar di queste
l'obbligo, disastroso al coltivatore, di
ritornare al padrone diretto la terra nello
stato di prosperità e valore cui dispendi
e lavori suoi ed aviti la trassero, è
clausola feudale, istesso barbara —

Laudemio — [illegible] il capitale invece delle rendite,
[illegible] coltivatore un aumento (cada del passaggio)
in cui anziche ei goda del frutto regolare da' suoi
sudori, spese straordinarie nè giovevoli ai
frutti del fondo l'opprimono

Laonde se da una parte l'affitto enfiteutico
ha il pregio di collegare il partecipamento dei
coltivatori alla proprietà colla ripugnanza dei
signori dei dominj a spogliarsene, non direllò mai
d'altro un metodo generalmente
commendevole di coltivazione, perchè
togliendo al proprietario diretto tutti
gli effetti immediati della stessa proprietà,
lo sottopone agl'incomodi, e nessuno gli
concede fra i vantaggi goduti dai possessori
di capitali fruttiferi; — per la qual
cosa prudente non diremo quel padre di
famiglia che a tal modo alieni il suo
fondo, non serbandosi almeno arbitrio sul
prezzo al medesimo equivalente.

~~[illegible]~~
Tal genere di contratti trovò favore in Toscana
sotto il governo del gran-duca Pietro Leopoldo,
della ricchezza dei campi caldissimo protettore,
~~[illegible]~~ che al dominio dell'acque sottrasse
molti terreni, oggi pravisce (le più floride
di quegli stati — sua esser questa la ragione),

Tal genere di contratti è pur favorito dalla legislazione
inglese; la quale [illegible] però ai gentiluomini
gli enfiteuti, loro concede voto nelle elezioni
a differenza dei censuari e dei semplici fittajuoli —
e malgrado però di tal favore, al termine
d'ogni enfiteusi, il proprietario, anzi che
rinnovarla, dà in affitto la sua terra per uno
spazio di 21 anno — (ricorsi a [illegible] e non
lunghi)

Il fittajuolo in ragione di maggiori studj e dispendj
a ben migliorare il non suo fondo potrà
maggior stimolo al proprietario di chiedergli
aumento di affitti, altrimenti alienandolo.

Ho una buona rendita assicurata, [illegible] ho la proprietà —
perchè dovrò spogliarmi di quella all'ingordigia
che può tornarmi di tanto nociva?
perchè non dovrò rigettare un progetto che ne' suoi principj,
e nelle sue conseguenze dovette riuscir pernicioso ed immorale!

Li Beni degli Stab. di culto, di pub. beneficenza d'istruz.ne
dovranno affittarsi — e all'asta —
a sessioni di 9 — 12 — ed al più 15 anni — in previa [illegible]

E' sì stabilimenti non possono vendere, livellare, o stipulare alcun
contratto che sia equivalente in qualunque modo all'alienazione —
senza il superiore permesso — e sempre all'asta —

E' permesso a detti Stabilimenti — di livellare i propri stabili
qualora non offrissero che poco, o quasi niun profitto
venendo affittati,
ed il contratto ne risulti evidentemente vantaggioso
ai suddetti luoghi pii

} E dove gli affitti sono al massimo?

} E dove non havvi l'evidenza dei vantaggi, e tale è quasi sempre [illegible] ?

ed a condizione
1°. — trattandosi di fondi stabili incolti
fabbricati rovinosi, debba il livellario
assumere l'obbligo degli opportuni miglioramenti
e risarcimenti
con tutte quelle garanzie che possono essere necessarie
per prevenire il pericolo di essi fabbricati
e l'abbandono degli stabili

} E quali avressimo garanzie nel Reg.?

2°. — Esibisca la facoltà dell'affrancaz.
3°. Sotto responsabilità delle autorità rispettive
deve essere prestata idonea ipoteca
p. la sicurtà del Livello da corrispondersi
dall'enfiteuta —

} E dove non è questa ipoteca chi risponde delle conseg.?

E' questa l'impost. della Notif. Gov. 10. Xbre 1820 — portata nella Circol. del Gov. Ven. 29. Genn. 1821 e del Gov. L. 21. d.o
Come potrebbe tacerlo il Decreto?

Alle deficienze di mezzi degli Stabilimenti devono
provvedere i Comuni —
Decr. 21. Xbre 1807; e Circol. Gov. Ven. 22 Giugno 1818 —
Si potrebbe dunque non sentirli in affare di tanta importanza?

} E perchè non sentire i Con[illegible] ed i Comunisti?

Ist. I ~~2~~297. 298 — ov'egg. ~~p~~ alla ord. ley: di proccura

Al trasmettimento delle terre in mani che le facciano fruttare, son pure spontaneo invito gli sconcerti delle cose domestiche, in cui avvolto è talora il propriet. d'un fondo — La qual cosa accadendo, ben torna meglio a lui, alla sua famiglia, all'industria società il venderlo anziché far debiti che lo gravino di tormentosa ipoteca — Grave si mostra l'aspediente all'amore della cosa posseduta, ai pregiudizj, e [illegible] alla vanità di chi la possede: ma l'utilità se ne farà manifesta, ove ben si consideri, essere più che altra cosa d'aggravio un fondo sproporzionato al capitale, alle forze fisiche, e alle cure che può dargli il proprietario, a che, oltre alle condizioni dell'imprestito, il più delle volte onerose, gl'interessi di questo dovuti [illegible] capitale alla coltivazione del fondo, ridotto finalmente a mal rendere quell'entrata, che dalla sola metà d'esso sarebbesi ricavata ed sottometterne di opportuna vendita l'altra metà al governo di chi meglio e [illegible] in vigore per secondarlo, onde sinora' d'una grande prodotte, due rendite annue si sarebbero rigenerate al sociale conforme

Cagioni ~~gravi~~ adatte le alle Stato di Milano all'occasione che l'anno 1769 trattavasi di riformare il sistema d'ezione —

Altrui; i è la prova.

pe' più Fa di quelle terre State registrate ~~[illegible]~~ ~~bearsi~~ [illegible] ivaggi —

universale (cent. p. 7,451,766,13).

| | |
|---|---|
| — (cent. p.te 368,647,25 | |
| — " | 2,917.79 |
| — " | 7,788.27 |
| — " | 18,474.29 |
| | 2,15.55 |
| — " | 15,131.25 |
| — " | 124,150.54 |
| | 276.86 |
| — — (p.e 537,604.84) | |

Ca. [illegible] maggiore — p.e 821,375.6/24

Non havvi descrizione dello stato posteriore a questa, fatta nel 1771, — calcolando su questo dato che pare sia l'unico, appare che i terreni incolti erano allora a fronte dei coltivati più di 7/100, e notisi che le cit. p.te 821375 (537604.84) sono di terreno incolto, non già d'ippi e sassi nudi; poichè di questi se ne [illegible] contava in quella misura, sparsa nel Ducato, e posta nel Comasco p.te 465077.16/24 (cent. p. 304,407.27)

Ora, sul totale pertiche milanese di p.e 11383,121.5½ — (C.7.7,451,766.13) si trovarono d'infruttifere: — p.e 1,286,453 — (C.7. 842012,11) — circa 12/100

Sin dall'epoca del Censimento Milanese, le imposte erano gravate al punto, che tutta la cavata non bastando per pagare la metà delle gravezze pubbliche, furono i popoli costretti ad emigrare; e questa fu principal origine di tanti fondi incolti, dichiarati [illegible] — Gioja, Ist. Econ. II 16

La legislazione quindi, senza togliere al proprietario i mezzi di aver per sè abbastanza ricorso, lascia questo ed altri membri della società vantaggiosi col vegliare che i prestatori ottengano solidi mallevadori, fra i quali non lasciai il più valido, del prescrivere la vendita dei beni del debitore non solvente.

Dicesi che per tal mezzo utile si renderebbe al proprietario la legislazione – infatti la preferenza al sistema inverso, data fin qui dalla maggior parte delle leggi (e specialmente dell'austriaca) quasi unicamente intese a mettere impedimenti alle alienazioni, mentre di giovare al proprietario ebbe scopo, non fece che crescergli le difficoltà 10 di trovare imprestiti; e diminuirle quali poco valsero le graduazioni di data concesse ai creditori assicurati sopra terreni, e, per l'opposto, l'eguaglianza assoluta di ragioni attribuita a quelli che sopra beni immobili le fondavano, perchè tale prerogativa dei primi col rendere più involuti i diritti di ciascheduno, addito fu piuttosto a moltiplicare i litigi, che conciliatrice di condizioni più miti cui facesse luogo la meno incerta malleveria del proprietario debitore –

La qual cosa quanto sia vera il dimostra tutto
giorno la pratica osservazione dei negozj privati
(in francese) ove sovente volte, con valutati gl'interessi mercantili
oltre al 4 per cento, ascendono al sei quelli dei capitali
fondati sopra beni di prima ipoteca [illegible], che
per vero dire, la lentezza, i dispendj, le difficoltà
ad ottenere un ordinamento di vendita, diminuiscono
di qual motivo un creditore meglio in cambiali
che in terreni pensa fondare la sicurezza delle
somme prestate

È parimenti singolar cosa che quelle leggi stesse
cotanto guardinghe ove trattossi di vendere terre,
cosa sì poco di risparmio le persone; poichè
nella maggior parte dei paesi di [illegible]
intento è l'imprigionamento del debitore che
non è il sequestro de' mobili a lui spettanti
e più assolutamente questo della vendita degli stabili.
Del qual disordine di metodo pareva dovesse o altro
allontanare il legislatore non meno il rispetto dovuto
alla individuale libertà, che zelo di pubblica
ricchezza; poichè essenzialmente i diversi mezzi di
costringere a pagamento il debitore, l'arresto della
persona toglie a questa i proventi persino dell'
industria; la vendita dei mobili espone il possessore
a perdere più del valore del prezzo di compera;
la presa delle mercanzie seco porta sovente l'ultima

i quali — adattato allo Stato di Milano all'occasione che l'anno 1769 trattavasi di riformare il sistema d'economia —

altri; vi è la prova.

in poi: che di quelle terre state registrate rurali sono formaggi —

universale (cent. P.te 7,451,766,13)

(cent. P.te 368,647.25
2,917.79
7,788.27
18,474.29
215.55
15,191.25
124,153.54
276.86

(P.te 537,604.84)

In tal maggiore — P.te 821,375. 6/24

Non trovo descrizione dello stato posteriore a questo, fatta nel 1721 —
Calcolando su questo dato che pare l'unico, apparirebbe
i terreni incolti erano allora a fronte dei coltivati più di 7/100,
e notifica la colla P.te 821375 (537604.84) [illegible] di terreno incolto,
non già di [illegible] e sassi nudi; poichè di questi se ne contava
in quella misura sparsa nel Ducato, e posta nel Comasco P.te 463077. 16/24 (Cent. 304,407.27)
ora, sul totale pertica milanese di P.te 11,383,121.5½ — (C.P. 7,451,766.13)
si trovarono d'infruttifere — P.te 1,286,453. (P.C. 842012,11) — quasi 12/100

Fin dall'epoca del Censimento milanese, le imposte erano gravose al punto, che tutta la entrata non bastando per pagare la metà delle gravezze pubbliche, furono i popoli costretti d'emigrare; e questa la principal origine di tanti fondi incolti, chiamati terre vacue — Giorn. [illegible] II al [illegible]

rovina del commerciante, mentre il solo
sequestro sui fondi non offende nè il debitore
nè la società — Già molto farebbesi fatto per
depurare tutti i debiti se la legge avesse
ordinata la vendita dei fondi. Quante volte
diede diritto all'incarcerazione dei debitori,
eseguita in gran parte le antiche partite, i
beni stabili sarebbero in potere di chi con proprj
capitali e lavori già aumentò avria le ricchezze
delle nazioni — Ma per opposto sentiero si è giunto
all'eccesso di vedersi metà dei terreni d'Europa fra
le mani di chi, anziche ricco di capitali per
farli fruttare lo è unicamente di vistosi debiti
che i fondi posseduti non gli danno mezzo di soddisfare;
donde hanno origine le perpetue angustie,
fra cui trovansi i proprietarj, l'incessante
di rovinosi stratagemmi a ricavare danaro
dai proprj fondi, le fatali anticipazioni degli
affittuali, i diminuiti capitali di coltivazione
i tagliamenti degli alberi, ed ogni altro provv.
che i possessori fanno a pregiudizio del
proprio suolo, mentre quel solo non
potrebbero tentarne che già fosse
benefica —

Pietro Verri — opere filosofiche —

Riflessioni sulle leggi vincolanti — principalmente nel commercio de' grani — adattate allo Stato di Milano coll'occasione che l'anno 1769 si trattava di riformare il sistema d'annona —

27 [illegible] 1801 — tom: III —

avverte il Verri —
„Posso assicurare che niente espongo sulla semplice asserzione altrui;
„ tutto ho esaminato e riconosciuto più da vicino che mi è
„ stato possibile; nè avanzerò un fatto di cui non abbia la prova.

Osservaz. 174
„ l'arte di livellare, e d'irrigare i fondi s'è andata sempre più
„ raffinando in questo secolo, ed una sensibile parte di quelle terre
„ che al tempo della stima del censimento sono state registrate
„ [illegible] nei [illegible] anni che, ora trovansi [illegible]
„ [illegible] e servono alla coltura de' formaggi —

Espone — p. 239 e segg.

La estensione del Milanese appare dalla misura universale
Del Censo di Pert. 11,385,121. tav. 5½ — (cult. P. 7,451,766,13).

Dai registri medesimi appare che il terreno incolto risulta

| | | |
|---|---|---|
| Ducato di Milano | P. 563,234, 17/24 | (cult. P. 368,647,25 |
| Treviglio | 4,457. 22 | 2,917. 79 |
| Principato di Pavia | 11,899. 6 | 7,788. 27 |
| Contado di [illegible] | 28,225. 17 | 18,474. 29 |
| Calciano | 329. 8 | 215. 53 |
| Contado di Lodi | 23,118. 6 | 15,131. 25 |
| Contado di Como | 189,687. | 124,153. 54 |
| Casal Maggiore | 422. 2 | 276. 86 |
| | P. 821,375. 6/24 | (P. 537,604. 84) |

Non trovo descrizione dello stato posteriore a questo, fatto nel 1721,—
calcolando su questo dato che pare sia l'unico, appare che
i terreni incolti erano allora a fronte dei coltivati più di 7/100,
e notifica che le sud. P. 821375 (537604.84) sono di terreno incolto,
non già di [illegible] a [illegible]; perchè di questi se ne [illegible]
in quella misura sparsa nel Ducato, e parte nel Comasco P. 465077. 16/24 (cult. P. 304,407.27)
ora, sul totale pertiche milanese di P. 11,385,121.5½ — (P. 7,451,766.13)
si trovarono d'infruttifere — P. 1,286,453 — (P. 842012,11) = quasi 12/100

Prima dell'epoca del Censimento Milanese, le imposte erano gravose al punto, che tutta la entrata non bastando per pagare la metà delle gravezze pubbliche, furono i popoli costretti di emigrare; e questa la principal origine di tanti fondi incolti, chiamati [illegible] — [illegible] tom: II [illegible]

1 – Frum[?]
2 – ~~avena~~ [illegible]
3 – orzo [illegible]
4
6. Fave
5 Fagiuoli
7 Lenti
8 Saraceno

12 ovi
13 Polli
14 Capponi
15 Dindi

9 uva
10 vino
11 Zuppe

16 [illegible]
17 Sapo
~~[illegible]~~
19 Scarpe
18 Scarole

34.24 } tasso pel ritratto in fredo
4
137.16 }

318 Comunal dei Sorti = ant[?]. N°. 48 = 1
Beretta originario, d'attuale
~~354 – [illegible] – di [illegible]~~

171.5
1290
15390
342
171
220590
10.75
2216,65

15.24
5.08
20.32
86
17
602
86
1462
480
2880
2512.47

48
23576.15
772.24
24348,39
1217.42
121.74
1339.16

4279
1.354
2940
5880
14700
72500

12 5.16
56
35
7
14
86

5.22
114.78
84
168
137
1.1.201
1.414
20
11.204
42.72
72.59
26.64
141.95
130.07
1.88
6.19
45
12
15
30
18
26.64
6.88
19.76

42.74
352
12822
21370
12822
150,87
112.83
38.04
4274
89
38466
34192
38.0386
28.
769.69
807,70

19,71

9820 | 230
92 | 4.30
690
690
8.02
43
6
240
3228
34586
230
43
690
920
9890

9890 | 230
920 | 42,74
690
460
1700
1610
900
920

42.74
8024
8548
341920
343,7748
4274
230
128220
8548
98.3020
4274
264
17096
25644
8548
1128.336
42.74
228
34192
8548
8548
97,4472

95.43
24
38172
19086
2290,32

24
36
144
72
864
42
17
294
42
714

"Un agricoltore può pagare a maggior prezzo un podere che un capitalista, perchè egli concorrerà colla sua rendita, ma il vantaggio di collocare gli avanzi agrarj sopra un terreno che gli appartiene, e lavorarlo e d'avere un impiego al suo tempo e al suo lavoro

o uno

o molti

Se uno — so che

Se molti

affitti al massimo.

Questi non sono merito dei fondi soltanto sono il frutto dei capitali, e sono il frutto dei coltivatori [illegible]

Le intraprese sopra terreni prativi irrigati arricchiscono non di rado l'affittuario perchè il prodotto oltre di richiedere poca spesa, e nessuna sollecitudine sfugge illeso alle intemperie dell'atmosfera.

Le intraprese sopra terreni vitati arricchiscono di rado l'affittuario perchè il prodotto oltre di richiedere molte spese, e molta sollecitudine nell'andare lungo tempo esposto a tutte le intemperie dell'atmosfera, riesce spesso scarso o nullo

L'agricoltura, come qualunque altro ramo d'industria, per salire a certo grado di perfezione, abbisogna d'un capitale che s'impiega in operazioni preliminari, senz'alcun vantaggio immediato, ma che ricambia con accresciuto di profitti considerabili — quindi non si può razionalmente [illegible] [illegible] sufficiente [illegible] di bestiame, di bestiami, che [illegible] [illegible] si dicono scorte — a misura che questi capitali mancano, l'agricoltore aggravato [illegible] fatica, non ottiene che scarsissimi prodotti

Non sarebbe lecito all'ospitale d'investire i suoi capitali pecuniarj al ~~10 per %~~ frutto del 10 per % annuo anzi a nulla più del 5/100, offendendosi la legge civile.

Dando le [illegible], i suoi terreni a sì gravose condizioni che il conduttore (anzi [illegible]) non può trarre il necessario sostentamento lavorando tutto l'anno, è invero usurajo così indiscreto, così inumano come lo è il capitalista che dà il suo denaro a sì alto interesse, che l'intrapresa [illegible] non ne trova quanto gli abbisogna di vivere.

Anzi il proprietario ha un vantaggio sul capitalista finchè il primo crescendo l'affitto alle volte il capitale [illegible] ossia perde il prezzo d'ordinario [illegible] profitto —

Un corpo morale che deve dare il buon esempio di onestà nelle contrattazioni, un istituto di beneficenza da cui principalmente dovrebbe risplendere la pietà, [illegible] dunque [illegible] di [illegible]

il trionfo dell'inganno e sperando [illegible] rinunce sempre col cagionare più danno che profitto —

La clausola della infrancabilità costituisce parte della convenzione

Ogni contratto dev'essere retto dalla Legge del
tempo in cui è formato: — non dalla nuova
legge ch'esiste al momento della contestazione
in posto sulla natura, sulla validità, e sugli
effetti di questo Contratto. Egli è evidente che
le parti contraenti ebbero che le loro convenzioni
fossero regolate dalla Legge, sotto l'impero della
quale esse furono stipulate; che esse
non le hanno volute sottomettere ad una
legge futura della quale non ~~poteva~~ ~~preved~~
potevano prevedere nè l'emissione, nè
le disposizioni, e che così la loro volontà
sarebbe violata, i loro impegni mancanti,
ed i diritti che esse avrebbero inteso conferirsi
irrevocabilmente, sottomessi ad una
revoca arbitraria, se la nuova legge
potesse impadronirsi delle loro convenzioni
per regolarle con regole differenti —
Vi sarebbe adunque effetto retroattivo della
nuova legge: ciocchè però tutti i codici hanno vietato a se stessi.

---

La pena della negligenza, o del ritardo
cade nella classe delle procedure
di diritto relativo

---

L'azione non può estendersi oltre alla domanda

È proprio della natura delle cose che
una rend. fondiaria non possa essere
creata se non la mediante la tradizione
di un fondo; e una rendita in perpetuo
creata a prezzo di danaro è una rendita
costituita, per la quale qualunque siano
le ipoteche o i vincoli attribuibile sui
fondi, queste cose immaginate per
dissimulare il prestito ad interesse
non possono far sì che ciò che è,
non sia; mentre le finzioni devono
cedere alla verità in un impero dove
la legge essendo generale, tutti i contratti
~~debbono [illegible] di una stessa natura~~,
devono per tutti i cittadini essere
retti in una stessa maniera

---

A termini dell'art. 1912 il debitore di una
rendita costituita in perpetuo
può essere costretto al riscatto, se
cessa d'adempiere a suoi obbligazioni
pel corso di due anni. L'applicazione
di questa disposizione ai contratti di
rendite anticamente costituite non ha
alcun effetto retroattivo quando la mora
del debitore inadempiere le sue
obbligazioni è posteriore alla promulgazione
del codice; essendo sempre in potere
del legislatore di regolare per l'avvenire
il modo di esecuzione dei contratti, e di
stabilire il modo che conviene al sistema
generale da lui stabilito, ed altri modi
particolari che non sarebbero in
armonia col sistema generale

---

Fin tanto che la rendita fondiaria esiste sul
fondo, la proprietà di questo fondo è divisa
fra il concedente che conserva la proprietà
diretta, ed il concessionario che non riceve
che la proprietà utile

Rom: V 6. 129 e seg

osservaz. sulla disposizione dell' art. 10. del Decr. 25. aprile 1810, applicabile anche in favore degli Stabilimenti di beneficenza pubblica surrogati, ancorchè non siano stati nè i fondatori, nè gli eredi universali de' medesimi, nulla ostando in proposito la legge 6. termidoro anno V

Colla soppressione di due corporazioni religiose rimasero vacanti alcuni loro beni, de' quali l'amm.e del Demanio prese il possesso.

Che fra i beni posseduti dalle sud.e corporaz. v'erano alcuni ad esse lasciati e donati colla precisa condizione,

„che nel caso di soppressione, o di dissoluzione „per qualunque motivo delle corporazioni „medesime, i beni i fondi si dovessero „devolvere gli uni allo spedale di Milano, „gli altri alla comunità di Chiene

Per ciò la congreg. dello spedale, e la comunità ne domandarono il rilascio, negato dall'amm. del Demanio a pretesto, che le donazioni qualunque fatte ai pubblici stabilimenti importanti in causa di loro soppressione la surrogazione d'altri pubblici stabilimenti ed opere interessanti la pubblica causa, sono state abolite dalla legge 6. termidoro anno V, e 7 fiorile anno VIII

In vista di queste negative fu provocata una decisione di questione — portata al consiglio legislativo, che osservava —

In questi casi di reversione il vero naturale erede del testatore o donante è la causa pubblica sempre vivente: e quantunque delle rendite (secondo la variazione de' tempi, delle circostanze de' modi di amministraz.e) si ordini una diversa applicazione di questo, ora ad uno, ed ora ad un altro oggetto di pubblica utilità, sta sempre fermo il fondamentale principio che nella causa pubblica, unica ed eterna erede di diritto risiede la continuazione perpetua delle sostanze ereditarie senza che si verifichi alcun trapasso —

Le corporazioni e gli Stabilimenti, in fatto di proprietà, sono fuor di dubbio della stessa stessissima condizione delle ... altro privato j... salva soltanto di l'amministrazione della loro sostanze, la tutela, ed i suoi ... ...

delle istituzioni p. lo contrario delle particolari famiglie e delle private persone, camminan la cosa diversamente.

Favorite principalmente in questo caso il bene esteresi alcuni determinati individui tanto la proprietà, quanto l'usufrutto delle sostanze assegnate, ed il possesso, esistono fiduciariamente nella persona dei possessori, e non si trasfondono nei chiamati progressivamente, se non in forza di restituzione e di trapasso p. molte operazioni accidentali contemplato di mano in mano.

Non è la persona a cui deve restituirsi, ma quella che è incaricata di restituire, la quale fissa radicalmente la sussistenza o non sussistenza del fedecommesso.

Ora se questa persona prima non può essere in via ordinaria gravata di fedecommesso, se essa eternamente vive; se quando muore cessa di esistere alle modificazioni stabilite dal sovrano, che civilmente le toglie la vita; se privandola della civile esistenza, tutte le sue attività naturalmente si devolvono, siccome vacanti, alla sovranità in forza dell'eminente dominio; se questa sovranità, abolendo tali persone, dichiarò nell'atto di soppressione preservate alcune attività a favore di altre persone contemplate dai benefattori de' corpi soppressi, come nel qual dubbio vi può essere p. ordine che nel caso dell'art. 10 del Decreto 25. aprile 1810 tutte le restituzioni ed applicazioni di rendite ordinate a favore dei stabilimenti di pubblica utilità sembrano eseguirsi? —

Il sovrano non deve considerare vacanti in caso di abolizione le doti applicate ad altri stabilimenti. Lascia che libere passino, non per diritto di fedecommesso, ma p. diritto successorio di proprietà, ai confratelli superstiti, stabilimenti chiamati come tutti figli della grande famiglia della beneficenza e di utilità pubblica — li quali per gli impegni che sopportano a vantaggio della cosa pubblica meritano esteresi in tutti i tempi, e da tutti i governi stabiliti —

... dal Decreto (art. ...)

i beni degli stabilimenti soppressi, d'ogni specie, sono ceduti al monte Napoleone, che pagherà le pensioni.

Sono eccettuati dalla cessione al monte Napoleone i soli beni che p. patto espresso di fondazione dovessero nel caso di soppressione ritornare ai comuni, ai stabilimenti pubblici conservati, o ai privati —

– 3 –

ved. privileg. da c. 140 a c. 148 – Tom. V.

Nel contratto enfiteutico il concedente si spoglia della
proprietà utile sotto tre condizioni principali
la prima che in recognizione del Dominio diretto
che si ritiene, il concessionario gli pagherà una
retribuzione annuale; — la seconda che se per
decorso di tre anni trascura questo pagamento,
decade dal titolo, e perde la sua utile proprietà; —
la terza, che egli non potrà alienare questa proprietà,
senza previo offerta al concedente verso il prezzo
ottenibile dall'altro aspirante. nel acquisto –

Ma tolto il vincolo di condominio dalle mani
del livellante, e degli averti causa da lui,
e trasfusa tutta la proprietà reale nella
testa del livellario, altro non rimane a favore
del livellante che il semplice credito della
rendita –
Ridotto così il diritto del livellante, non essendo
più un *jus in re*, ma invece un *jus ad rem*,
la sua azione non è più immobiliare, ma
puramente personale; — e benchè il
fondo livellario debba considerarsi affetto
dal peso della rendita, ciò non ostante
non si può considerare vincolato immediat.
al livellante per titolo di dominio reale,
ma solo vincolato a lui per semplice
sicurezza della esigenza del suo credito;
e perciò in forza delle leggi vigenti si deve
pronunziare che il livellante ritiene sul
fondo un semplice privilegio per sicurezza
del canone, ossia della rendita livellaria
a lui dovuta — Col ritenere il privilegio
ne trova egualmente la sicura percezione
E fermo resta anche il suo diritto di caducità
per la mora del livellario a pagare la rendita
La reversione (nel caso di mora) spesso conciliarsi benissimo colla
alienazione della proprietà, mentre la
reversione sarebbe la conseguenza di una clausola risolutoria
per detto caso di mora, senza bisogno di
ricorrere al condominio, ed ammessa invece col
pieno trasporto della proprietà nel livellario –

N° 16

# Pro-Memoria

Per servire alle venerate ricerche di S. E. Mons. Vescovo si sono estese le inserte modùle A.B.C.D. poggiate a' generali principj nelle varie ipotesi contemplate dalle medesime. Siccome però è impossibile di prevedere le circostanze particolari di ciascun caso, così sarà della saggezza e del discernimento di chi sostenerà le domande innanzi al Giudice d'apporvi quelle modificazioni che i vari casi richiedessero.

Lo scrivente opina che in tutti i casi la domanda debba esser semplice, cioè diretta al pagamento dei censi o livelli arretrati senza fare alcun cenno dell'obbietto che ci aspettiamo dagli avversarj relativamente alle pubbliche imposte.

Se vi è il titolo da cui apparisca che il debitore o li suoi autori abbiano assunte per intiero le imposte, basta opporre all'eccezione di preteso abbuono o compenso i patti del contratto.

Se il titolo esiste, ma non fa menzione d'imposte, bisogna esaminare 1° s'egli sia precisamente d'enfiteusi, 2do se il debitore possieda il fondo. 3zo se abbia pagate per esso intieramente le imposte; e posto che vi concorrano tutti questi estremi allora non resta che di tentare di persuadere il giudice ch'essendo in possesso la Mensa Vescovile della ragione indiminuta del canone sin da 30 e 40 e più anni devesi presumere che siano tra gli autori delle parti seguite altre convenzioni o verbali o scritte, per cui i debitori del canone abbiano assunto per intiero le imposte a loro carico. Si potrà pure aggiungere che non avendo gli avversarj, nè i loro autori giammai esercitato per 30 e più anni il preteso diritto della ritenzione eglino sarebbero decaduti per sempre dal medesimo per espressa disposizione del Cap. 94. dello Stato del Friuli in addietro vegliante, cui si uniformano in questa parte anco le disposizioni del nuovo Codice Napoleone. Se il titolo non è precisamente d'enfiteusi converrà distinguere la varia qualità e natura dei censi, sostenendo che gli avvisi Prefettizj, e il Decreto Sovrano contemplano unicamente gli enfiteutici, e non i censi riservativi, ove il padrone si spogliò intieramente sì dell'utile, che del diretto dominio dei beni riservandosi una determinata pensione inalterabile.

In somma bisognerà studiare le circostanze particolari di ciascun caso, ed adattare a ciascheduno, oltre le generali risoluzioni anco le peculiari che i casi stessi somministrassero.

## Allegato A.

Replica pel caso che sia ignoto il fondo o che non consti della sua esistenza presso il debitore.

A. L'attore à replicato che l'abbuono o compenso delle prediali non può venir preteso se non da que' livellarj, che possedono un qualche fondo a titolo d'enfiteusi, e che effettivamente soddisfecero le prediali medesime sempre che in qualsivoglia modo non le abbiano assunte esclusivamente a loro carico.

Che l'oggetto della ritenzione o compensazione è quello di esonerare il livellario o sia enfiteuta della porzione delle pubbliche imposte incombenti al proprietario del dominio diretto.

Che nel caso di cui si tratta non vi è prova che l'avversario possieda alcun fondo determinato, il di cui dominio sia diviso tra l'attore e lui, e per cui abbia esso reo intieramente soddisfatte le pubbliche imposte.

Ch'egli non è dunque il vero livellario o sia enfiteuta contemplato dagli avvisi Prefettizj 1809, e 1810, e dal Decreto Sovrano di massima 27 Aprile anno corrente 1811.

Che sarebbe un assurdo di far soggiacere l'attore a veruna quota di pubbliche imposte; mentre non consta ch'egli abbia alcun dominio nè utile nè diretto su verun fondo determinato.

Che d'altronde non vi è esempio che egli ne li di lui antecessori siano mai stati obbligati a scaricare l'avversario o li di lui predecessori d'alcuna parte delle imposte fondiarie.

Per tutte queste ragioni l'attore persiste nelle sue conclusioni, instando che il reo sia condannato al pagamento degli arretrati in somma d'Italiane £ - - - - - - non ostante l'eccezione della professata ritenzione o compensazione d'una quota parte delle medesime a pretesto delle asserite pubbliche imposte, quale sarà dichiarata inammissibile ovvero in ogni evento rigettata colla condanna del reo medesimo nelle spese.

## Allegato B.

Replica pel caso che il debitore possieda il fondo ma non mostri un titolo d'enfiteusi.

B. L'attore à replicato che gli avvisi Prefettizj del Passariano 1809 e 1810 egualmente che il Decreto Sovrano di massima 27 Aprile 1811 i quali autorizzano il livellario alla ritenzione d'una quota parte del livello, in compenso delle pubbliche imposte, contemplano unicamente il vero livellario enfiteuta quello cioè che tiene sul fondo il solo dominio utile.

Che per far luogo alla ritenzione o compensazione proposta dal reo converrebbe ch'egli provasse di possedere il fondo a titolo d'enfiteusi, e che mostrasse d'aver pagate per intiero le imposte.

Che non vi è prova che il censo o livello di cui si tratta sia propriamente enfiteutico nè che l'attore abbia

il

il dominio diretto d'verun fondo.

Che d'altronde non vi è esempio ecc. **N.B.** Il resto come in fine della formola A.

## Allegato C.

Replica pel caso che il debitore mostri il titolo d'enfiteusi ma non il fondo.

**C.** L'attore à replicato che gli avvisi Prefettizi del Passariano 1809 e 1810 egualmente che il Sovrano Dec.° di massima 27 Aprile 1811 contemplano il sollievo d'una parte delle imposte pubbliche a favore di quei livellari ossia enfiteuti, che possedono i beni enfiteutici, e pagano per essi le imposte.

Che l'avversario non prova di possedere alcun fondo enfiteutico soggetto ai censi o ai livelli richiesti, ne d'aver per tal conto pagata veruna imposta.

Che d'altronde non vi è esempio. ecc **N.B.** Il resto come in fine della formola A.

## Allegato D.

Replica pel caso che il debito proceda da investiture feudali.

**D.** L'attore à replicato che gli avvisi Prefettizi del Passariano 1809, 1810 egualmente che il Sovrano Dec.° di massima 27 Aprile 1811 contemplano soltanto i livellari enfiteuti, e non già i contribuenti di censi o redditi feudali.

Che sarebbe un sovvertire la qualità e natura del contratto originario, e la costante immemorabile intelligenza ed esecuzione prestata al medesimo, se si facesse luogo alla novità senza esempio, che ora tentasi d'introdurre per parte avversaria vale a dire di voler assoggettare il padrone del feudo al pagamento d'una parte delle imposte fondiarie, diminuendo notabilmente quella tenue ricognizione ch'egli riservossi nella investitura feudale, e che mai più non venne ritenuta soggetta a diminuzione di sorte.

A quindi conchiuso, che non ottenuta la mal introdotta eccezione di pretenato compenso di prediali, la quale sarà dichiarata inammissibile, ovvero in ogni evento rigettata, sia condannato il reo al pagamento degli arretrati nella proposta somma di Italiane £ – – – – – – – – colla di lui condanna nelle spese.

N° 16

mef
che
ti, ne

aam

lligm
navia
quella
te.
uale
pro

Questioni
su l'abbuono del 5° prediale
a favore
dei contribuenti annualità perpetue

N. 16

N.° 875–786.

Circolare Governativa alle Delegazioni sull'ammissione, in forza di Risoluzione Sovrana 10 Xbre p. p. del contratto di livello negli Stabili delle Pie fondazioni difficili d'affittarsi, e sulle cautele e discipline da osservarsi in tali contratti.

Piacque all'Eccelsa Aulica Cancelleria Riunita di abbassare col suo rispettato Decreto 21 Xbre p. p. N.° 37787, che sulla base d'un rapporto dell'I. R. Governo di Milano, S. M. con venerata risoluzione 10 del mese stesso si è degnata di permettere il contratto di livello negli stabili appartenenti alle pie fondazioni, qualora per altro non offrissero che poco, o quasi niun profitto venendo affittati, ed il contratto ne risulti vantaggioso evidentemente ai suddetti luoghi pii.

Questa concessione peraltro vuolsi assoggettata alle seguenti discipline.

1.° Trattandosi di fondi incolti e sterili, o di fabbricati rovinosi si dovrà imporre al livellario l'obbligo degli opportuni miglioramenti e riparazioni con tutte quelle garanzie, che possono essere necessarie per prevenire il pericolo di guasti, ed all'abbandono degli stabili.

2.° In verun contratto di livello si lascierà all'Enfiteuta la facoltà dell'affrancazione, mentre allora il livello andrebbe a risolversi in una vendita ad arbitrio soltanto dello stesso livellario.

3.° Sotto la responsabilità delle rispettive autorità ne verrà prestata l'idonea ipoteca per la sicurtà del livello da corrispondersi dall'Enfiteuta.

Quindi è che il Governo si fa sollecito di rendere intesa codesta Regia Delegazione di . . . per sua norma nelle successive proposizioni, e per esecuzione per parte di chi spetta negli eventuali casi.

Venezia 19 Gennajo 1821

(ul40)

Risposta del Perito udinese

Giuseppe Vidoni

al Progetto d'anonimo Autore

della vendita livello delle proprietà stabili

dei Corpi Morali, di Beneficenza e Culto.

Il progetto d'anonimo autore diretto a persuadere la vendita a livello delle proprietà stabili dei corpi morali di Beneficenza e di Culto

(E. M.)

Vedi riforma stima della casa [illegible], poi [illegible] ora archivi 29 marzo 1837 in Colte archivi

Vedi = Rapp. alla Deleg. 17 [illegible] 79 [illegible] s[illegible] Casa Broilo a S. [illegible]

La Tassa Laudemio sui fondi soggetti ad Affitto di Corte nel Friuli, accadendo di essi Contratto, è dovuta alla Famiglia Manin, acquirente dalla cessata Repubb.ca Veneta degli affitti medesimi ovvero all'Erario Pubblico.

a Manin, pei fondi tutti il cui Censo annuo sussisteva all'epoca del suo acquisto.

allo Stato, per quelli, il cui Censo era stato affrancato prima del d. acquisto Manin

Manin acquistò dopo il Decreto di Senato 17 aprile 1696 — anzi si ritiene poco tempo dopo, ma certamente in quell'anno come dai Decreti 16 feb. 1774, e 5 Apr. 1780

Manin acq. nel 1696

Si può dunque tener per certo che per tutti i Canoni affrancati di poi sussiste l'obbligo del Laudemio sui fondi liberati, ed è a credito Manin

La Liquidaz. Laud. deve essere colla diminuzione dei miglioramenti provati a Polizza giurata, o con certificati legali — indi diffalcato il capitale del Deb. Pubb.co si liquida il Laudemio come stabilisce il Decreto: : : 1774

[illegible] assai; — ma poi

[illegible]ato

il Contratto [illegible]

Progetto co' suoi annessi —

Si propone di preferire nel Contratto l'attuale fittabile: ma poi nel progresso si accenna a capitolati, e Regole, che contemplano l'asta: — ma poi parlando del Decreto, si annunziano i fittabili attuali non già coltivatori, ma sibbene speculatori (altrove detti mercanti [illegible]) che subaffittano a contadini [illegible] [illegible] sostanza [illegible] tranne le loro braccia; — e quel dei quali non sapre[illegible] [illegible] Per [illegible] la preferenza, onde conseguire gl'immensi vantaggi [illegible]

le azioni [illegible]

Il Progetto d'anonimo autore diretto a persuadere la vendita a livello delle proprietà stabili dei corpi morali di Beneficenza e di Culto ~~dei Luoghi~~ del Regno Lombardo Veneto, proclamandolo a questi immensamente [illegible] giustificato,

Tutti i fitti dei Beni degli ospitali, ed altri istituti di pubblica beneficenza — minorarlo al possibile. e ciò non potrebbe opporsi il pensiere d'uno scrupito che ne venisse alle cause pie, giacchè quello che fosse sottratto ai loro introiti sarebbe di tal guisa convertito in una carità certamente non contraria alle intenzioni de' pii testatori, i quali non intesero certamente che le loro istituzioni [illegible] a misericordia de poveri dovessero gettare altri poveri in una miseria ingiusta ed intollerabile — (come sarebbe la perdita ~~[illegible]~~ della [illegible] di tanti [illegible] delle famiglie de' fittabili)

In pensare a un tutto di popolo, troppo è facile che venga effettuato una parola che lusinghi una sua passione ma turi il profondo: troppo è facile che una tal parola sia ripetuta, e che non si dia retta ai contraddittori, perchè in generale la passione è uoglissima a parlare impaziente [illegible] d'ascoltare —

per ... giustificato, [illegible] onde ~~[illegible]~~ si potesse dedurnelo —

Ci manca infatti nientemeno che la determinazione dell'indole o natura del Contratto onde vorrebbe eseguire codeste vendite, e del modo onde effettuarle, cioè se per asta, ovvero a privata trattativa:

Si parla di Enfiteusi: ma ben diverso sarebbe il Contratto sopra cui procede vagando il Progetto co' suoi annessi —

Si propone di preferire nel Contratto l'attuale fittabile: ma poi nel progresso si accenna ai capitolati, e Regole, che contemplano l'asta: — ma poi parlando del Veneto, si annunziano i fittabili attuali non già coltivatori, ma bensì speculatori (altrove detti mercanti di [illegible]) che subaffittano i contadini [illegible] sostanza avendo tranne le loro braccia; — a quel dei quali non supererebbesi quindi [illegible] dar s'intendesse la preferenza, onde conseguire gl'immensi vantaggi

le azioni [illegible]

I predicati vantaggi dell'Enfiteusi perpetua sembrano pure adombrati da un inconveniente assai rilevante, ed è il rendere una cosa medesima oggetto di diritto perpetuo a due individui, costretti negli scambievoli riguardi a dipendere da condizioni molti anni prima del loro nascere stabilite; la qual cosa, non priva di scambievoli incomodi, talvolta origina di liti, tanto più difficili a comporsi quanto più rimoto è il Contratto in cui si fonda il decidere, non è di sua natura alla proprietà vantaggiosa

[illegible]

Tutti li vantaggi [illegible] l'Enfiteusi

Tutti li [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] proprietario, del contrario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al fondo —

il direttario è [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la buona volontà, [illegible]

affittuari

Deriva che l'attività del fittajuolo [illegible] la durata dell'affitto, e [illegible] i vincoli [illegible] l'[illegible], e la difficoltà [illegible] senza necessità, e senza vantaggio dei poderi — [illegible] è rilevante il colono del [illegible] [illegible] lavori di miglioramento dell'[illegible] di [illegible] il proprietario [illegible] frutto de' suoi capitali de' suoi poderi, [illegible] mal [illegible] [illegible] — i poderi [illegible] miglioramento [illegible] affitti [illegible] il fittajuolo può [illegible] il frutto delle sue spese [illegible] —

[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] affitti da [illegible] vantaggi —

Calcolo

Sono capitali per altro, che impiegato in altro modo, o [illegible], renderebbero un frutto —

Essa altresì e col tempo si consumano, e dopo un periodo qualunque il loro valore si riduce a zero. Bisogna allora [illegible] il prodotto [illegible], gli [illegible] frutti [illegible] di quel capitale, e [illegible] l'annua deteriorazione di esso —

Se valor cento e due centesimi — [illegible] — 1/5

1/2 di 100 — 6. —

[illegible]

[illegible]

Il Progetto d'anonimo autore diretto a persuadere la vendita a Livello delle proprietà stabili dei corpi morali di Beneficenza e di Culto ~~dei Luoghi Pii~~ del Regno Lombardo Veneto, proclamandolo a questi immensamente vantaggioso, non riesce affatto giustificato, nè mai giustificabile per tale sua generalità; — e importando a noi di considerarlo ristrettivamente al Friuli, perchè a ciò soltanto chiamati, e perchè o dilatandosi a più dovremmo forse pur noi aggirarsi all'azzardo, noi ravvisiamo nè conveniente, nè utile, nè lecito in generale rispetto ai Luoghi Pii ~~rispetto~~ di questa Provincia, ai quali invece, se e per quanto la si volesse effettuare tornar dovrebbe dannoso —

Vasto è il campo abbracciato dal progettante, — estesissime le proposizioni di suo assunto, sotto prestigj lusinghieri assai; — ma poi discusse ~~poi~~ come e per quanto gli fu meglio riuscito in ragione dei veri o supposti lor fondamenti; — e noi intanto ~~[illegible]~~ non sapremmo rinvenirvi pel caso nostro non solo concludenza ~~[illegible]~~ veruna concreta, e meno giustificata, ma nemmeno principj onde ~~[illegible]~~ si potesse dedurnela —

Ci manca infatti nientemeno che la determinazione precisa dell'indole o natura del Contratto onde vorrebbersi eseguire codeste vendite, e del modo onde effettuarle, cioè se per asta, ovvero a privata trattativa:

Si parla di Enfiteusi: ma ben diverso sarebbe il contratto sopra cui procede vagando il Progetto co' suoi annessi —

Si propone di preferire nel Contratto l'attuale fittabile: ma poi nel progresso si accenna a capitolati a Regole, che contemplano l'asta: — ma poi parlando del Veneto, si annunziano i fittabili attuali non già coltivatori, ma sibbene speculatori (altrove detti mercanti di [illegible]) che subaffittano i contadini, nient'altro sostanza avendo tranne le loro braccia; — a quel dei quali non saprebbesi quindi dar s'intendesse la preferenza, onde conseguire gl'immensi vantaggi

le azioni [illegible]

Si parla d'Enfiteusi, che sia questa, o qualunque altra natura di contratto che intendasi di stipulare, certo è che dev'essere retto dalla Legge del tempo in cui si celebra; giacchè le Parti contraenti nè vorrebbero nè potrebbero sottomettere le loro convenzioni ad una Legge passata, che non ha vigore, nè a Leggi straniere, nè ad una Legge futura di cui non può prevedersi nè l'emissione, nè le disposizioni onde la loro volontà non potesse altrimenti venir violata, e alterati i loro impegni, e i diritti che avrebbero inteso conferire irrevocabilmente se si concludesse la Legge

Ora, la Legge imperante ci definisce il Contratto di Enfiteusi al §. 1123, – dal cui testo, e dallo sviluppo aggiunto nel §. 1124, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ tale contratto [illegible] che per esso Contratto si cede a perpetuità il dominio utile d'un fondo a chi assume l'impresa di metterlo in valore, riservando al concedente una tenue retribuzione, dalla quale il dominio diretto è rappresentato, – chiaro apparisce che va escluso ~~[illegible]~~ dall'idea di simile contratto, nè quindi possono rimanervi inerenti le conseguenze di diritto, ove (nei sensi e nelle dichiarazioni del Progettante) li Beni concedibili sono all'apogeo della miglior coltura, e la contribuzione pretesa dal concedente sarebbe la massima rendita ottenibile da quei Beni (a tale essendo giunti ~~[illegible]~~ gli affitti in corso che avrebbero a costituire il canone da pagarsi) coll'aggiunta poi degli aggravj delle pubbliche imposte, e di quant'altri ~~[illegible]~~ che sono inerenti ~~[illegible]~~ alle imprese agrarie, che dal nostro Progettista medesimo ~~[illegible]~~ vengono annunziati nientemeno che nel ragguaglio del 48 p% della Rendita, li quali se anche non giungono a tale saggio come vuol supporre il Progettista, alieno di accordare al livellario [illegible] quand'anche a carico del livellario di quanto questi come altro perduto competasi ad opera direttrice ed intellettuale, qualunque e coltivatore sappia dirigere ed eseguire ogni altro proprietario le proprie operazioni con assai minor spesa al confronto delle in ogni modo pur saranno d'un entità amministrazioni tutelate dei corpi morali

Egli si noti fin d'ora di rapido passaggio, salvo a ritornarne opportunamente, che se il Livellario abbia d'aggravarsi della prestazione del canone uguale al fitto in corso, più delle imposte incombenti ai Beni, più degli aggravj tutti, ed infortunj inerenti ad una condizione [illegible] onoraria; ed inoltre d'un anticipazione a capitale perduto, ed inoltre alle spese contrattuali e relative, ~~capitale perduto~~, noi non sapremmo onde il Progettista, che pure accorda i tassi locativi in corso al massimo grado, sappia trarre i mezzi onde il conduttore possa poi vivere colla sua famiglia, riversare ne' fondi a mantenerli produttivi, eseguirvi ingenti migliorie, far fronte a' sinistri eventi d'ogni fatta; e tuttavia credello lieto di venire ammesso a simile Contratto — Noi certamente non apprenderemmo a tanto senza tema fondatissima di incontrare la meritata taccia di spacciatori d'una utopia —

Intanto dunque, al cospetto della Legge imperante, non avrebbesi nè la natura, nè l'essenza del Contratto d'enfiteusi; e comunque tale venisse denominato, le conseguenze sue di Diritto avrebbero sempre che essa a sostenere l'effetto della Legge accordato alla vera sua natura —

Il canone da pagarsi — nell'entità generosa contemplata, cogli accessorj avvisati (costituenti senz'altro una lesione che la Legge forse stabiliva irreversibile) collocherebbe piuttosto il contratto nel novero delle Locazioni Ereditarie, definite dal §: 1122 del Codice, onde diritti ed obblighi rispettivi de' contraenti ben diversi dei relativi all'Enfiteusi — E se rinunzie convenzionali del conduttore pur potessero assumersi oggi favorevoli al Locatore, non perciò potrebbe questo assicurarsi di evitare dei contesti in progresso, tanto più sensibili quanto che il contratto procederebbe fin dal nascere suo fuor delle vie di equità, — e perchè

le ragio-

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

e perchè l'inconveniente, connaturale a tal contratto, di rendere una tal cosa medesima oggetto di diritti perpetui a più individui, ~~[illegible]~~ non potrebbe coll'andar degli anni non dubitarsi origine di liti tanto più difficili a comporsi quanto più rimoto il contratto in cui avrebbe a fondarsi il decidere, e quanto più numerose e gravose alla parte debole, si fossero le condizioni da cui avessero a dipendere negli scambievoli loro riguardi.

(Si vedano più sotto [illegible])

E riguardo al modo di ~~[illegible]~~ effettuare le vagheggiate vendite, limitandosi come dicemmo le nostre osservazioni per il finito, e riferendo ~~[illegible]~~ al momento ~~[illegible]~~ in questa parte, i risultati delle verificazioni ~~[illegible]~~ che ci avrà iniziato eseguito il Progettista, noi non potremmo certamente prescindervi dai metodi d'asta, ~~[illegible]~~ non tanto solo perchè in massima prescritti dalle disposizioni a qualunque titolo dei Beni de' Corpi morali, mentre forse il Progettista sa presagirne la deroga, quanto invece perchè troppo inconsulto sarebbe, e da prevedersi fatale ai luoghi Pii non ostante qualunque condizione contrattuale risolutoria, il concedere li Beni a quella turba di semplici ~~[illegible]~~ contadini, li quali, al dir del Progettista, non hanno altra sostanza tranne le loro braccia, — tutta gente i quali poco o nulla hanno da perdere, — mai in grado di farvi stabili migliorie con impiego di appositi capitali —

Ci sarebbe dunque inevitabile di ricadere
mediante l'asta in mano di quei medesimi
speculatori, — conduttori attuali, che come ci avvisa il Progettista,
non lavorano i fondi, — che aumentano
le miserie dei subaffitti, — e per prevenire
il pericolo delle risposte sublitti in caso
di diminuzione di piantagioni, sanno
trovare risorse all'atto del rilascio delle
consegne (e lo lagio queste anche ai critici che vi si prestano),
e le cui speculazioni agrarie riescono
quindi d'imagrenti i fondi — o se non
di quei medesimi, potremmo coll'asta
cadere in mano di altri speculatori
diversi, ma non migliori, — notorio
essendo assai come nel Veneto, ed è luogo
a crederlo anche nel Lombardo, havvi
non pochi ricchi appaltatori fra loro collegati,
che alle volte astenendosi da gare al comune
loro interesse dannose, danno di
concerto la legge alla stazione appaltante, —
di cui nella maggior parte delle
aste la deliberazione non è che il risultato
delle trattative fra essi speculatori seguite
nei giorni che la precedono, ed il frutto
dei denari che si seminano non sapprebbesi
poi meglio se dai più o dai meno avveduti
negozianti della pubblica fede —
In conseguenza, — se non ai contadini sarebbe
utile nè cauto il concedere a trattativa
li beni, siasi per la condizione e lo
stato loro in cui ce li han dipinti
il Progettista, ridotti a semplici venditori
delle proprie fatiche, e dei frutti delle
medesime, senza mezzi, e senza speme
che loro assicuri un misero sostentamento,
ossiasi anche — e ben piuttosto — perchè

perchè le enormità dei canoni congiunti
agli accessorj, già sopra mensionate,
al raffronto degli ordinarj, ed anche
possibili prodotti dei terreni, indurrebbonli
inevitabilmente e in breve nella
impossibilità di pagare le stipulate
contribuzioni, e di sostenere gli
altri pesi dipendenti dal contratto,
donde in essi avvilimento, indolenza
conseguente, quindi inazione, e
perciò rovina delle possessioni; —
— se non utile può presumersi
la vendita all'asta, cui è libera
concorrenza generale, e quindi tanto
degli speculatori di cui sopra, certamente
nell'accennato o in altri modi inclinati
e disposti alle mene di vantaggio ed
interesse lor proprio, non di quello
degli Stabilimenti, — quanto d'ogni altro, —
ed anche dei medesimi contadini
miserabili menzionati, o degli
altri pochi, ai quali il Progettista
non consente il possesso di
animali proprj, anche lavorando
cinquanta o cento campi, —
per il che, se il puntiglio, se l'avidità
di guadagno nei primi, — se
l'inesperienza, l'imprevidenza,
o mal calcolate speranze negli altri,
spingessero la gara nel pubblico
cimento a termini disperati, —
dovrebbero poi seguire di necessità
intrinseca, e notoria in pratica, mancanza
dei deliberatarj in un modo o nell'altro,

o in tutto, o in parte, all'adempimento
delle condizioni di contratto, e dejezione, rovina dei beni, con certo
pregiudizio degli stabilimenti, onde
rendere migliore il proprio loro
sagrificio; — quali e donde
fondatamente assicurarsi, anzi nemmeno
sperare gl'immensi vantaggi dalle
accarezzate vendite livellarie? —
Potrebbero forse prestabilirsi e
codesti immensi vantaggi, e ad un tempo
adequata garanzia, e rifusione
ai contingibili danni, nell' adeale d'un anno
(a questo limite riducibile pel Veneto)? —
No certamente a nostro avviso — E nemmeno
poi le presunte tasse Laudemio, tanto
d'incerta realizzazione; e profittevoli
si quanto avvengano al signore del fondo,
ma nocive dal prosperamento dell'agricoltura,
involando esse una parte del capitale
che potrebb'essere impiegato a migliorarlo; —
nè giuste d'attendersi, perchè che
l'agricoltore anzichè godere del frutto
integro de' suoi sudori antecedenti e de' capitali versati nel fondo,
deve perderne quella parte, che sebbene
in apparenza pagata dal compratore,
cade sempre sul venditore, il quale
anzi per questo riguardo spesso non ardirebbe
di trasferire in altri il suo
dominio, conoscendo di doverlo fare
con suo svantaggio, a cui solo sarebbe poi a
determinarsi quando stretta necessità
lo costringesse?
Ma supponiamo intrattanto che un contratto
pure avvenga d'una natura qualunque,
cui diasi pure il nome di Enfiteusi;

e supponiamola anche celebrabile o per trattative,
o p. delibera all'asta indifferentemente —
Seguirà essa dunque o con qualche imprenditore
che aspiri ai possedimenti tutti d'uno
o più stabilimenti, ovvero con individui
molti a meno estese Partite —
Se ad uno, — e che questo p. qualunque
causa o pretesto non verifichi puntuale
il pagamento anche d'una sola annualità,
come reggerassi allora il corpo creditore
che ne abbisogni? — Se fosse per
es: un Ospitale, — dovrannosi ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ esperirvi li ricoverati, e chiudervi
le Porte fino a nuove risorse? —
o dovrannosi contrar debiti capitali,
o vendere dominj diretti, onde far
fronte alle urgenze, e far la lite
al livellario moroso, d'avventura
quanto del caso? —
Se a diversi, e che fra questi non pochi
sospendano i pagamenti delle annualità, come
pur troppo sarebbe lecito a dubitare attesa
la già osservata sproporzione tra ~~[illegible]~~
le rendite ordinarie dei Beni, e gli
aggravj cui sarebbero sottoposti,
come si concilia il sistemato felice
andamento della gestione ~~[illegible]~~ senza
sconcerto economico? — E come
potrannosi evitare le spese d'amministrazione
ordinarie, e straordinarie p. contesti coi
debitori, — per riapprensioni di fondi, —
p. nuove utilizzazioni di questi, — e
per quant'altro gli eventi producano? —
Le clausole risolutorie contrattuali potrannosi
ben maneggiare, — ma le conseguenze
dei contesti, delle procedure non potrannosi
evitare —

Dipoi - quell'uno, supposto, livellario generale, [illegible] di utilizzare come gli torni meglio, procederà certamente a cessioni molte del suo dominio utile, abilitato già per contratto, nè saravvi propulsore cotanto sulla religiosa osservanza dei patti che avrebbero a regolarla — E le amministrazioni a tenervi dietro, a verificare, a combattere, a riparare gli attentati che lor potessero tornar di pregiudizio, non avranno forse bisogno di maggior personale, non dovranno forse sostenere ingenti spese in proporzione del novero, e dell'entità degli atteggi e delle procedure, le cui conseguenze non potrannosi evitare? — E potrebbe forse asserirsi che gli eventuali laudemj percepibili sopra taluni di simili passaggi ristorerebbero cotali conseguenze? —

D'altronde e in ogni modo, quell'uno non sarà eterno, avrà successori: avranno successori li rappresentanti di lui: avranno successori e rappresentanti pur li diversi eventuali primi contraenti.

E lo Stabilimento livellante potrà desso esimersi [illegible] dal tenervi dietro in dettaglio per l'esazione de' suoi canoni, [illegible] anzichè potersi con effetto ottenere come vorrebbesi alla stipulata originaria solidarietà? — i modi, i pretesti, fors'anche le ragioni da parte dei debitori ad opporla saranno molti senza dubbio; e se a risultato di costose liti potranno gli Stabilimenti vincerne anche molti, saranno però costretti a cedere sulle eventuali opposizioni a titolo di successione beneficiaria — in senso alle disposizioni dei combinati §§: 550 - 821 del vigente Codice Civile per quali eguante pur fonersi le condizioni originarie di Contratto -

~~Le disposizioni della Legge che riguardano all'ordine pubblico non credonsi modificabili dal private convenzioni~~ — E poichè anche le corporazioni e gli Stabilimenti, in fatto di proprietà, ed altri diritti ordinarj civili, sono [illegible] della stessa identica condizione di qualunque altro privato, — salvo soltanto per l'amministrazione delle sostanze, la tutela, al pari dei minori, ove [illegible] sia di loro confronto

fra contraente [...] in base alle combinate
Disposizioni dei §§. 550, e 821 del vigente
Codice Civile una solidarietà convenzionale
stipulata, non sarebbe di essi sostenibile
per quali e quante pur fossersi le condizioni
originarie di contratto —

E che stassi delle alienazioni di fondi avvenibili
da parte, od a carico dei Livellarj per procedure
fiscali, quindi libere negli acquirenti? —
Vieno spesse vigili le amministrazioni
degl'Istituti, abbiano pur essi dovere
gli Esattori Comunali di renderle avvertite
dell'esecuzione sopra fondi coperti dalla
marca di Livellarj, — ma non per questo
[...] sarebbero esse mai garantibili
della riuscita al riparo delle amministrazioni
aventi esteso novero di Partite disperse
in territorj molti e diversi di Distretti e di Provincie, —
che malizia di Parti, — diversità di sistemi, —
evenienze anco innocenti potrebbero
talmente influirvi da render vane
le cure delle Amministrazioni, — in ogni
modo però esercibili, e sempre costose —
Nè scevre di conseguenze gravose, ed anche pericolose agli Istituti potrebbersi riguardare
[...] anche varie contrattazioni
ordinarie civili da parte dei Livellarj, come pure le riapprensioni
[...]
di fondi per eventuali caducità di contratti
che rendessersi necessarie. — Giacchè il
nome dei contratti non ne costituisce
l'essenza loro legale, resterebbe a disputarsi,
e a giudicarsi dai Tribunali, se per quelli
di cui è parola (che [...] si pretendono
d'Enfiteusi), rimanesse poi certo e
incontrastabile nel Livellante un condominio
reale dei fondi, un jus in re, o non forse
piuttosto una semplice azione di credito della rendita,
un jus ad rem, sebbene fermo il Diritto

di caducità, e di reversione, che sarebbe la
conseguenza d'una clausola risolutoria
contrattuale tanto pel caso di mora
nel pagamento de' canoni, come per altre
infrazioni di patti del Contratto; — donde,
come generalmente già prima osservossi,
controversie o per solidarietà contrastate,
o per diminuzioni di canoni, o per
compensi di miglioramenti, o per quanti
altri titoli od appigli cui potessero
ricorrere i detentori progressivi de' fondi;
non attese le molte clausole, e condizioni,
e cautele cui si possa vincolare l'originario
contratto, — quanto più numerose
e complicate, — tanto più feraci di
soggetti litigiosi, — non potendosi d'altronde
e in ogni modo giammai sottrarre il Contratto
dall'influenza delle leggi imperanti in luogo, e
all'epoca della sua celebrazione
riguardo agli effetti giuridici, anche
quando esse sia ~~discor~~ disputabili —

Veggansi p. esempio le
dispos. del Codice Civ:
dell'enfit. §. 1122 a 1150
capi del possesso §. 309 - 352
e della propr. §. 353 - 379
dell'acq. propr. — 421 - 471
dei contratti — 859 - 937
Veggasi il Regol. di Procedura Civile
Si raffronti il capitolato e Sovrana
e le livellazioni —
Si consideri alla varietà, e incoerenza
dei giudizj —
Si pensi alla malizia, ai cavilli ec.
Si mediti alla ingiustizia del Contratto —
e poi si concluda se questo non
diverrebbe un semenzajo di
fatalità pegli Istituti.

Per il che tutto, quando pure non altre fosservi
eccezioni, e sconvenienze rimarcabili (: molte però
ne restano:) intorno al Progetto in esame,
noi ci crederemmo di buona fede autorizzati,
e sì piuttosto in coscienza e di intimo
convincimento obbligati a conchiudere
fin d'ora,

Che i nostri Corpi morali di Beneficenza e di Culto
godono delle Rendite dei Beni stabili
di rispettiva loro appartenenza già portate
nientemeno che al loro apogeo per
consentimento di Riveratoci dallo stesso
Progettista in conseguenza, ei dice,
a notizie raccolte mediante visita
praticata nelle Venete Provincie;
Che codeste rendite sono dipendenti

le azioni

da Contratti regolari, leciti, coerenti alle leggi e pratiche locali e comuni, nonchè disciplinati dalle norme particolari prescritte o sancite dalla Pubblica Tutela Politica,

e sono, e ne rendite, solidamente garantite, poichè coperte da fidejussioni all'uopo capaci, su di che non sarebbe lecito muoverne dubbj, poichè necessariamente riconosciute ed approvate dalle Superiori autorità tutorie competenti;

(salvo il vero)

(id.)

Che in tale vantaggiosa condizione costituiti essi Corpi morali, rispetto al godimento de' loro Beni stabili, ne conservano pur di questi la piena proprietà, e quindi la libera disponibilità ove e quando e per quanto potesse ciò avvenire opportuno e conveniente, inclusovi pure il non tanto difficile licenziamento di què Conduttori temporarj che men lealmente e onestamente rispondessero alle condizioni degli affittamenti;

Che quindi, non già commendabile, ma vizioso e nocivo sott'ogni aspetto sarebbe il partito di sostituirvi sistemi, e contratti di utilizzazione in virtù dei quali, con togliendo agl' Istituti la proprietà, con tutti gli effetti immediati della ~~medesima~~ proprietà stessa, e, senza verun vantaggio reale, e meno certo, e bisogna pur dirlo, anche meno onesto, verrebbero all'incontro sottoposti agl' incomodi, e pericoli e danni probabili e possibili cotanti menzionati;

non spaventi un [illegible]
meno onesto — [illegible]
In seguito ~~[illegible]~~ anche [illegible]
[illegible] Gattai [illegible]
[illegible]

Che in conseguenza siccome in fatto nessun Presidente fra noi, e nessun prudente Padre di famiglia deviene o diverrebbe a simile qualità di Contratti de' proprj Beni,

omai ridotti a buona coltura, e da' quali omai tragga sicura la rendita maggiore ordinaria, — così nemmeno potrebbe supporsi che nessuna Autorità Tutoria devenisse, o potesse divenire ad autorizzarneli rispetto ai Luoghi Pii =

E che non possa nè debba l'autorità tutoria autorizzarneli, e meno prescriverli, stassi già nelle vigenti massime generali, ed è importato dalla espressa Sovrana volontà emanata nella Risoluzione 10 Dicembre 1820, pubblicata nella Circolare del Gov.o Veneto 19 Gennaro, e del Governo Lombardo 21 Gennaro 1821, per la quale sarebbe permesso agli Stabilimenti di livellare i propri Stabili, = qualora non offrissero che poco, o quasi niun profitto venendo affittati, — ciocchè dunque esclude l'allivellazione di tutti e qualunque dei Beni de' nostri Stabilimenti, poichè ridotti a buona coltura, ed affittati al massimo ordinario, e con solide garanzie degli affitti; — e sarebbe anche permesso il contratto di livello quando risultasse evidentemente vantaggioso ai Luoghi Pii, — non mai dove nessun vantaggio evidente, ma sibbene pericoli e danni, come nel caso nostro, andassero congiunti e conseguenti — innoltre la permessa livellazione di fondi sterili, incolti, di fabbricati rovinosi (: de' quali però non avendone li nostri Stabilimenti, non potrebb'esservi il caso di livellazioni) dovrebb'essere condizionata oltrechè all'obbligo degli opportuni miglioramenti e riparazioni, anche a tutte le garanzie necessarie per prevenire il pericolo dei fabbricati e l'abbandono degli stabili, — e dovrebb'essere prestata

le azioni

o idonea ipoteca p. la sicurtà del Livello
da corrispondersi dall' Enfiteuta, —
laddove secondo il Piano progettato
nessuna si avrebbe garanzia nè per le migliorie d'obbligo
~~[illegible]~~, nè p. la manutenzione
in buon essere dei fondi e fabbricati,
nè p. la puntualità nel pagamento
dei Canoni, — se tutto riducrebbesi
all' adeale d'un anno di fitto (nel veneto),
che sarebbe a riguardarsi, nella pluralità
de' casi, d'un importo assai inferiore
dei danni inferibili in pochi giorni
nel solo articolo piantagioni di
qualche fondo dei livellati, quand'
anche non si volesse mirare ad altri modi
mezzi di devastazione, fra cui perfino
potrebb'essere l'asporto di materiali
costituenti li fabbricati, — e sussidiariamente
poi la pretesa garanzia riducrebbesi
al diritto di caducità del Contratto, e reversione
dei fondi, pratica conseguente dei danni già sofferti
(: tanto è vero che bisognerebbe provarli in
giudizio onde ottenervi la risoluzione del Contratto:),
~~[illegible]~~ e dei dispendj sostenuti e
sostenibili onde giungere all'effetto,
e pratica che rimetterebbe gl' Istituti
nel possesso di que' Beni ridotti a
dejezione che aveano livellati
in florido stato, e nella necessità
di provvedere alla di loro utilizzazione successiva,
con sommo detrimento nelle rendite,
o col sistema finora in corso, che tanto
si compassiona poco profino dal nostro
Proprietà, ovvero col sistema di
nuove livellazioni, per poi ricadere
con assidua vicenda nelle or menzionate circostanze,
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~,

fino a che poi li Beni trattati esenti
successivamente da mani varianti devastatrici,
anzichè da indispensabili cure coltivatrici
onde sostenerli produttivi, andranno a totale
perimento, e gli Stabilimenti potranno
essere sconcertati, rovinati per la deficienza
delle loro rendite odierne, e per la
necessità delle quali spese siffatte quali
pretenderebbesi oggi d'introdurre
una mal intesa, e peggio assicurata
economia — Ond'è che il [illegible] riguardare, il favorire
e sostenere il Progetto in esame fino
al punto di crederlo adottabile a preferenza
dell'attuale sistema d'utilizzazione dei
Beni de' Pii Stabilimenti, e di ogni altro
che pur in molti casi potrebb'essere
migliore, ciò sarebbe senz'altro
un tessere, lungi dal vero, e fortificare
una rete insidiosa, onde ottenere
la revoca della Disposizione Sovrana
10. Dicembre 1820, senza la quale
revoca in ogni modo l'autorità Governativa
non potrebbe autorizzare e meno
prescrivere l'attivazione di quel Progetto —
E in quanto al prescriverlo non sia inopportuna
l'avvertenza che Beni posseduti da ogni
stabilimenti vincolati essendo alla condizione
di conservarne la proprietà nei medesimi,
condizione imposta dai Pii Donatori,
non sarebbe lecito certamente di contro operare
a tali tassative disposizioni, e potrebbe
anzi sorgere che l'inadempimento delle
medesime, importasse lo spoglio degl'
Istituti beneficati colla devoluzione
ad altri chiamati in simile [illegible] evento —
Ond'è che nel non supposto caso che il Progetto
continuasse a ricevere da qualche parte riguardi,

le azioni

sarebbe sempre indispensabile di
premettere una ricognizione del Patrimonio
degli Stabilimenti in tutta la estensione
e contingenza loro, quindi pure
sulla procedenza originaria de' singoli
Beni, onde mai permettere che
violata fosse la religiosa osservanza
delle condizioni sotto le quali ne
abbiano l'odierno possesso —

W. E si disse pur anco meno onesto il preteso
Contratto, donde si inevitabile conseguenza
in questo lato, anche meno vantaggioso,
il che da' cenni premessi omai si evince —
Tuttavia giovi ora il ripetere — che gli
affitti dei Beni da' nostri Pii Stabilimenti
essendo portati colle progressive e fino
alle attuali affittanze dal massimo grado,
ne approfittarono gl'istituti, ed ora
sotto forma di Contratto diverso, tendendo
ad aumentarli prossimamente d'una metà
del corrente, ne abuserebbero a danno deciso
dei supposti Livellarj, locchè non si addice
ad istituti di culto, e di Beneficenza; —
a danno conseguente dei Beni, come
osservossi, locchè non concilia il vero interesse
degli istituti —

Poichè il prodotto dei terreni dee per primo provvedere
a la sussistenza dei coltivatori immediati,
a tenerli non solo in vita, ma pure nello stato
di vigore necessario onde poter lavorare; —
ed l'altra parte dev'essere impiegata a promuovere,
a sostenere la riproduzione; — la una
terza a mantenere in istato servibile i capitali
e i mezzi indispensabili che opere e all'
oggetto dell'agraria coltivazione; — certo è
che nessuna di dette tre porzioni di prodotto
può cedere al proprietario del fondo a titolo di
affitto, poichè se una, o parte qualunque
venisse distratta dall'uso indispensabilmente assegnatole,

ne conseguirebbe impoverire dei lavoratori,
scarsezza di prodotti, scadimento di terreni,
donde successivo danno al proprietario, – alla società –
ora, – avvisandoci il nostro Progettista
che l'aumento degli affitti è giunto a
quel segno che, (da chi è perito di agricoltura
so) che non si può andar più oltre,
dovrassi dunque conchiudere che le tre prime sussistate
porzioni del prodotto furono omai limitate
al minimo, portato essendo al non più oltre
la quarta, cioè l'affitto al Padrone –
Ma se pel contratto d'enfiteusi o Livello, o che altro,
vuolsi aggiungere a carico del Conduttore
li carichi qualunque ~~qualunque~~ essi siano,
e le riparazioni ordinarie, e straordinarie,
e l'esborso a titolo di adeale perduta
d'una somma corrispondente ad
un annualità (nel veneto), e le spese contrattuali,
e la condizione che debba perdere il cinquantesimo
del valor capitale dei beni quando o per non
poter mantenersi nella loro conduzione,
o per altra causa qualunque venisse a
cederli altrui (~~[illegible]~~ l'aggregato
di tutti questi (reputati incentivi a X
far appetire nella classe agricola X
i contratti di Livello), che il Progettista
medesimo ci consente nel 48 passo del
fitto in corso (senza però davvinti il Laudemio),
verrebbe dunque a cadere sulle tre prime
porzioni del prodotto, che pur già
vedemmo intangibili, onde non segnane
impoverimento, rovina, soccombenza
dei Lavoratori e dei [illegible] — aggiungasi:
eventualità funeste, grandini, siccità
pioggie eccessive, mortalità di bestiami,
fatali quando succedano, carestie ecc. e
questi flagelli pure aggraverebbero a quelle medesime
porzioni del prodotto che la ragione, il buon senso,
l'umanità reclamano intangibili per ogni altro titolo fuori dell'assegnato –

(X dell'appendice)

le azioni

Dove dunque sarebbe la moralità, l'onestà
dei contemplati contratti? — Dove il fondamento
a lusinghe che gli utilisti potessero
non solo mantenere, ma migliorare i fondi,
e pagare puntualmente i Canoni? —
Dove l'interesse bene inteso, l'economia
ben sistemato, — il prosperamento proclamato
degli istituti, — ai quali non potendosi
dagli conduttori venir pagati li Canoni,
perchè il diritto di questi a vivere
sovrasta ad ogni altro, dovrebbero per essi
gli istituti sentirne gli effetti, procedere a diretto
a languore economico, e riassumere
quando che sia, anche per questa ragione,
~~[illegible]~~ più d'ogni altra feconda
di rovinose conseguenze, il possesso
de' beni appunto e necessariamente rovinati? —

Non sarebbe lecito ai pii istituti d'investire i loro
capitali pecuniarj al frutto del dieci per cento
annuo, anzi a nulla più del 5 p% ,
opponendosi la Legge Civile. — Codesta
~~[illegible]~~ misura d'interesse dei capitali pecuniarj
fondiariamente garanti, così determinata
dalla Legge, essa è certamente da ritenersi
relativa ai prodotti delle proprietà fondiarie.
Deriverebbe dunque che il Pio Istituto il quale conceda
~~[illegible]~~ le sue case, i suoi terreni a sì
gravose condizioni, che il conduttore (enfiteuta, utilista, o altro che voglia chiamarsi)
non possa trarne il necessario sostentamento
lavorando per tutto l'anno, affaticando
e soffrendo d'ogni maniera, consumando anche
le scorte che avesse, non ~~[illegible]~~ potrebbe dunque riguardarsi
se non se un vero usurajo così indiscreto,
così inumano quanto potesse dirsi di
altro capitalista che dia il suo danaro a sì alto interesse
che il prenditore facendone l'uso il più proprio, il più onesto
il più conveniente e attivo, pur non vi rinvenisse quanto solo
gli abbisogna per vivere —

Un Corpo morale che deve dare il buon esempio di onestà nelle contrattazioni, — un Istituto di Beneficenza da cui principalmente dovrebbe rifulgere la pietà, vorrebbesi dunque indurre a tanto da sacrificare negl'incanti che accedessero ai proposti contratti? — Lo sarebbe un inganno, il cui trionfo essendo corto, finisce sempre col cagionare più danno che profitto; — e appunto danno e non profitto ridonderebbe ai Pii Istituti dal Progetto di generale Livellazione dei loro Beni sulle proposte condizioni —

Le premesse generali osservazioni e considerazioni sembrano al nostro convincimento sufficienti e più ad appoggiarne le credute conclusioni, che rigettano esso Progetto siccome sconveniente, nocivo, illecito a riguardo dei nostri Istituti Pii — ~~[illegible]~~

Ma il Progetto, di vasto concepimento, estendesi molto per sostenersi — Esaminiamolo alquanto ne' suoi dettagli onde vedere se potess'esservi una qualche base fondata, una qualche coerenza di assunti, che nel complesso inutilmente cerchiamo, e pur disperiamo di rinvenire. — ~~[illegible]~~ —
~~[illegible]~~

In questo esame pure limitandoci noi ~~[illegible]~~ a ciò che risguarda gl'Istituti (Progetto 19. 9.bre 1845) della nostra Provincia, ci basterà sulle prime ricordare al Progettista non esser vero ~~[illegible]~~ in generale che i Beni dei nostri Istituti presentino nello stato loro attuale di coltura ~~[illegible]~~ la pretesa notabile differenza al confronto di quei de' privati; — e dove pur havvi ~~[illegible]~~ ~~la~~ differenza, ~~[illegible]~~

le azioni

ella è questa solo effetto delle massime

finor adottate relative delle affittanze,

massime che potendosi agevolmente

modificare, ed assimilarle alle adottate

dai proprietarj privati, come lo erano

un tempo, deriverebbe

allora, anziché dai Livelli od Enfiteusi,

utili reali agli Stabilimenti, beneficenza

effettiva ai lavoratori, nerbo essenziale

sostenitore della società, cui accordando direttamente i terreni dei Corpi morali

a giusti patti convenienti

onde allettarveli, sarebbe il miglior consiglio

della saggia provvidenza governativa,

ove pure nol comandasse l'umanità —

(Vedi principj recati esami frà l'appendice)

Non sussistendo in generale la rimarcata differenza,

è inutile l'innoltrarsi intorno alle

cause, accennata già l'unica

presso noi sussistente, agevole come

si è detto a togliersi, come in parte pure

fu tolta coll'accordar compenso alle migliorie,

di cui li bilanci di riconsegna dei beni

de' nostri istituti costituiscono d'ordinario

creditori li fittabili cessanti, per quanto

ci l'asserisca difficile il Progettista questa

circostanza —

Noi rispetteremo, ma senza poterli per noi

accettare, gli Studj del Progettista,

incoraggiato dalle superiori disposizioni

che vediamo allegate sotto A, e B,

non peraltro a noi comunicate, e

che ignoriamo; — li cui risultati

però non giunsero a convincerci della

sussistenza a questa parte dei rimarcati

danni da togliersi, onde non uopo de'

proposti rimedj, e inconseguibili i

presunti vantaggi dell'avanzato

Progetto che già rigettammo —

E quanto al novero dei pretesi vantaggi = al Corpo morale =(I)=
accennando nel terzo (c) al presagito
aumento d'Estimo dei fondi per la pendente
rettifica del censo, donde maggior aria d'imposte
ai Pii Stabilimenti proprietarj dei Beni, che
livellandoli si esonererebbero, — ricorderemo:
che il censimento serve a [illegible] equo riparto
e non a determinare la misura delle
~~[illegible]~~
imposte; — e che quanto a noi non
avrebbe in ogni modo a darci pensiere [illegible]
considerazione, mentre dalla promessa
rettifica di censimento col pareggiamento
di giustizia tra le Provincie Venete
e Lombarde noi dobbiamo attenderci invece
una possibile minorazione d'imposte,
e un compenso ai sagrificj [illegible]
enormi cui da circa quarant'anni
soggiace questa Provincia in tale
argomento —

Rispetto poi al mirare di gravarne i
livellarj ad esonero dei proprietarj Stabilimenti,
ci riportiamo al già dedotto notorio all'onestà alla moralità ++
~~[illegible]~~ del contratto, [illegible] dagl'Istituti di Beneficenza

Sui vantaggi annoverati a riguardo dell'Enfiteuta (II),
ci riportiamo pure al già dedotto di quello
ad a; — e non crederebbesi che la inutilità troppo ovvia
~~[illegible]~~ dei menzionati ad b, potesse
indurre nessuno mai ad agognarveli
esponendosi d'altro canto al pericolo,
per non morir da fame, di fuggir
disperato da que' Beni che sua incautela
il facesse accettare a livello —

Sarebbe poi stato desiderabile assai
che il Progettista si fosse invece dedicato ad allestire, ed
offrire le Minute di Stima, di cui ha creduto bene
di astenersi, lasciando che l'utilità vi pensi da se.
Senza queste minute di stima si vaneggia in congetture: facendole, e di proposito
avrebbesi forse avveduto il Progettista, esperto di calcoli e di previdenza,

Se vuolsi la dimostrazione [illegible] sono
pronto a esporla e giustificarla —

le azioni [illegible]

che l'edifizio più abbisognava forse di
migliori puntelli, ed occupandosi per
tal beneficenza, avrebbe esercitata una
lodevole carità coll'istruire i fittabili
delle cose e dei fatti positivi, e delle
conseguenze cui possano avviarsi diventando utilisti.

Dei vantaggi che accenna in riguardo allo Stato (II), sebbene
per dichiarazione del Progettista non abbia
il carattere di applicabilità nelle Provincie Venete,
nè perciò al Friuli, devesi tuttavia
ricordare che ciò che torna
dannoso ai sudditi, — specialmente alla classe lavoratrice — agricola,
non può esser utile allo Stato —

Motivi ai
di proposta facile conversione dei conduttori
ai contratti di Livello — 19. Giugno 1846

Quali, — di qual classe, — di quali Contrade
possano essere li conduttori attuali che
ben volentieri assumerebbero a lor carico
gli aggravj inerenti ai proposti Contratti di Livello, pei Motivi in esame,
restane la conoscenza al Progettista —
Nessuno però al certo in Friuli —
Non pel motivo I, la cui conseguenza si manifesta
inconseguente, — poichè l'ipoteca sopra
un fondo per l'ammontare di due affitti
lascia questo fondo fruttifero a mani del
proprietario ipotecante, donde nessun
discapito capitale, nessuno di rendita; —
laddove coll'esborso di tre affitti, o fossero due, od uno,
havvi perdita effettiva di
Capitale e frutti —
Non pel motivo II, — poichè in Friuli non regnano generalmente
le condizioni d'affittamento
in esso contemplate; — e dove sussistano
sarebbe questa l'inconsulta massima
da proscriversi, siccome causa di progressivo
depauperamento dei beni e danno
conseguente degl'Istituti proprietarj —

Non pel motivo III, — essendo in Friuli già ridotti
li fondi ~~de~~ degl'istituti a tale stato di conveniente coltura
nella qualità rispettiva da non lasciare affatto
quelle speranze di riftose risorse contemplate
dal motivo; — e sussistendo invece il pericolo
delle menzionate conseguenze perniciose
connesse ai Contratti di Livello —

Non pel motivo IV, — per la nullità pur
già rammentata altrove

Non per le vaghe idee generiche gittate a conclusione
dei motivi, — meno applicabili in Friuli
dove le possidenze degl'istituti consistono
in molti dispersi appezzamenti, e
meno valutabili ovunque, perchè i calcoli
di tornaconto converrebbe fondarli a fatti
concreti — dimostrati invece di vagare in
idee astratte —

Schiarimenti al Progetto — 19 Giugno 1846

Vogliono in prima diretti a dimostrare l'utilità dei
Livelli, per quello che ne derivasse base a fissare
l'entità dell'entrata, e norma per l'uscita,
~~potendo~~ nel determinare il più o meno
dei malati che possono entrare negli ospitali!

Noi peraltro ci crediamo autorizzati a ritenere
che date le affittanze novenali per
prezzo fisso a dinaro, e garantite da
solide fidejussioni, ne deriverebbe base a conoscere
l'entità dell'entrate non diversa da quella
che procederebbe dai Livelli, ove però non
si credesse che i supposti Livellarj siano per
essere tante casse del Tesoro sempre
aperte, e inesauribili, del che non potremmo
persuaderci; — e crediamo pure potersi
ritenere che qualunque sia l'elemento
di rendita, l'entità più maggiore
o minore non ne modifica le malattie —

Il rimanente del primo schiarimento non forma soggetto d'intrattenersene
pel caso nostro, e in quanto lo fosse, l'avremmo già prima compiutamente risolto —

Questi così detti schiarimenti
sono invece affermazioni:
sono un guazzabuglio insensato,
saltellante di palo in frasca,
uno sragionamento eccitante
nausea, indegnazione

Al secondo Schiarimento che accenna all'utile ostentato dei Livelli attivabili prima della rinnovazione del Censo, nulla ci resta d'aggiungere a quanto abbiamo già osservato versando direttamente sul Progetto —

E sulle avvertenze finali di codesti così detti, ma impropriamente, Schiarimenti, in quanto si riportano a menzionate, e non comunicate, superiori disposizioni ~~[illegible]~~ relative a Livelli, noi le rispetteremo ove e quando chiamati, come di dovere; — e in quanto a promesse del Progettista di produr lettere obbligatorie di commutazione fitti semplici in Livelli, — in quanto di asserti aumenti ~~[illegible]~~ sopra dati per tali pei prezzi di Livelli al confronto dei Locatori per varie menzionate — vaghe e generiche circostanze, — in quanto ad asserte più pronte e facili vendite a Livello di Beni degli Ospitali, — ~~[illegible]~~ ciò tutto non è, nè può essere nè riferibile, nè applicabile alla nostra Provincia — E quanto finalmente alle case senza fondi, noi rispetteremo opportunamente per quanto c'incomba, ciocchè sia stato già riconosciuto indispensabile; — poco o nulla piuttosto importandoci dell'estratto dei singoli casi di Livello che vanno accadendo, dei quali probabilmente nessuno in Friuli —

~~Qu~~ Quadro

dimostrante vantaggio dei Livelli anche nel caso di ricavato aspiro dei fitti, ora attuali a 19 Giugno 1846 =

Essendo questo tassativamente riferibile all'Ospitale di Milano, deve tenersi di nessun conto in riguardo allo Stato Veneto, come ci venne in seguito dichiarato —

## Appendice

senza data! – Dell'autore del Progetto, –
abbassato col Gov: Decr. 6 Maggio 1847 N°. $\frac{16615}{444}$

---

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Quest'appendice porta modificazioni molte al primo, esaminato, Progetto – In risultato però sussistono riguardo a noi anzi più confermate le già date conclusioni, – il che pure vedrasi ai singoli punti seguenti –

Le nozioni che rammenta essa appendice sul sistema d'utilizzazione dei Beni de' luoghi Pii nel Veneto, già pria da noi analizzato, ci condussero a altre e più naturali e ragionevoli conseguenze delle dedottene dal Progettista, che vuol prevedere ~~una~~ probabile deterioramento d'essi Beni, laddove p. il fatto li Beni fra noi migliorarono progressivamente, e migliorano, il che resta giustificato dal fatto degli affitti portati al saggio massimo, cosicchè devesi ~~[illegible]~~ considerar procedente non soltanto dal merito intrinseco de' fondi ma pur sibbene da uno ~~[illegible]~~ e assidui finora vestiti dai coltivatori – e capisali finora vestiti dai coltivatori – ~~[illegible]~~ e riguardarli come ~~[illegible]~~ lo sono molti certamente,

E dovendosi tuttavia riguardarli, queste suscettibili di migliorie ulteriori, queste conseguirebbero, ripetiamolo, non già della progettata coltivazione a livello, minacciosa di rovina, ma sibbene da meglio intese affittanze semplici a ragionevoli ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
periodi regolati dalle qualità diverse di coltivazioni, – accordate non a chiunque presenti l'azzardo d'un pubblico certame, ma sibbene a coltivatori immediati la scelta dei quali guidata sia da confidenza giustificata nella capacità, e nella buona condotta loro, –

(vedi principio dell'esame sul Progetto)

con interdizione di sublocare, non dovendo
mai dipendere dal fittajuolo di dare
al proprietario, suo malgrado, per
sublocatario un uomo dal quale desso
non avrebbe voluto levare il suo podere; —
assicurando al conduttore, così scelto
con saggia e benefica previdenza
l'onesta sussistenza sua e di sua
famiglia, e la compartecipazione
certa e indistinta ai prodotti della
terra che lavora, e il godimento
continuato per lui o suoi figli
e dipendenti, ed altrimenti il giusto compenso
del frutto spettante a suoi sudori,
alle sue cure e spese; — ed eliminando
dalle scritture d'affitto molti aggravj
varianti, indebiti, arbitrarj, e l'infinità
di vincoli e clausole disanimanti
affligenti il bene intenzionato
coltivatore —

Sui cenni statistici-agrarj - economici che
offre l'appendice intorno intorno alla
nostra Provincia, osserveremo solo cosa
inconcludente sì, ora, che avrebbe ommesso
di menzionare il prodotto in vino, pur
di riflessibile importanza; — e sulla rimarcata
deficienza di riso, agrumi, lino, e canape,
non sarebbe questa in colpa degli abitanti; —
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ di essi
ma se la condizione fisica del suolo non
si presterebbe agevolmente alla coltivazione
del riso, pur già abbiamo alquanto anche
di questo, — a merito di vistosi dispendj
a sistemar la condotta delle acque, e così
non potrebbesi ottenere quanto ad agrumi,
mentre il clima non è commerciale; —

nei Feudi sono coltivati a Riso
circa 2/m Campi

e quanto a canape, e lino, non havvi certamente
prodotto per commercio, ma pur forse non
havvi in Provincia famiglia agricola che
non abbia il suo (sebbene ristretto) canapajo;
come potrebbesi avere anche il lino
specialmente in tutti i territorj lungo
il Litorale che ne sarebbero assai opportuni —
a tutto il resto poi degl'indicati cenni
siensi a lode o a carico della nostra
Provincia, e de' sistemi d'utilizzazione
dei fondi, abbiamo altrove già risposto
senz'uopo di altro aggiungere —

Non è per noi l'indagare cosa importi
il tenore dell'appendice rispetto alle
altre Venete Provincie; — e scenderemo
a vedere dell'importanza di quelle
così dette — Confutazioni, e dimostrazioni
del Progettista ai rilievi emersi riguardo al suo Progetto;
seguendone l'articolazione progressiva —

I. Forse potè essere stata altre volte proposta
e discussa l'idea odierna dei Contratti
a Livello; — ma non adottata, perchè allora
non aveasi il vantaggio del Progetto
or compilato, — e perchè sarebbersi opposti all'attivazione — circostanze
critiche di que' tempi, — stato di guerra, —
difficoltà di rinvenir danaro, — discredito
delle terre, — informazioni offerte
da chi aveva interesse che non seguisse
tale sistemazione, —

Poco o nulla importa di occuparsi di tutto questo.
Qual sia l'odierno Progetto lo vedemmo. Di quali
epoche e circostanze critiche intenda parlare
il Progettista non sapremmo comprenderlo,
mentre noi pur godiamo da più di trenta
anni di quella pace felice, e di quelle
vantaggiose conseguenze sotto i cui auspicj
procedono le prime linee dell'odierno Progetto.
Nè crediamo che il Governo fosse costretto
ad assumere informazioni da persone

~~contro interessati al Progetto, al sistema;~~
~~nè crediamo che fossero a sienvi codeste~~

contro-interessati al Progetto, al sistema; nè crediamo che fossero a sienvi codeste persone, quando il Progetto risultasse veramente utile. —

(Decr.º 5. 7.bre 1807)

(Circolare 10. X.bre 1808 N.º 29408)

(Istruzioni unnesse alla sud.a Circol.)

Peraltro, mentre è certo ed ordinato che nell'amministrazione della pubblica beneficenza e dei fondi ad essa consecrati sia sempre a seguirsi il sistema economico più conveniente; — mentre pure qualunque sollecitudine e cura tutoria che non si esercitasse colla dovuta cognizione del patrimonio a cui si vuole applicata, lascierebbe certamente esposti al pericolo d'inopportune disposizioni, ed alla incertezza di provvedimenti non dedotti dal complesso delle circostanze, a seconda delle quali debb'essere ogni pubblica amministrazione dalla prudenza governativa regolata e diretta; — donde la prima base sulla quale tutelare l'amministrazione d'uno stabilimento, si è quella di conoscere in tutta la estensione e contingenze il suo patrimonio; —

noi non sapremmo a chi altro avesse potuto e dovuto rivolgersi il Governo per ottenere le necessarie le più opportune informazioni in proposito se non se ai direttori ed amministratori dei Pubblici stabilimenti di cui si avesse trattato, siccome ~~più[?]~~ di altre a preferenza di chiunque istrutti per atto pratico, — per esperienza, per dovere d'istituto; — ed anche poi

Debitamente agli amministratori Communali, siccome precipuamente interessati al prosperamento degli Stabilimenti di Beneficenza e di Culto, dappoichè alle deficienze di mezzi nei medesimi, devono provvedere i Comuni —

(Decreto 11. Xmbre 1807
Circol. Gov. Ven. 22 giugno 1818
e fatto — costante)

\+ \+

E se il Governo dirigeva a quelli le sue ricerche, com'è ragionevole indispensabile a ritenersi ~~[illegible]~~ (i proprii se [illegible] fosse rivolto, avrebbe errato la via), sarebbe forse lecito di far l'ingiuria generale agli amministratori, e Direttori dei Pii istituti, ed agli amministratori Municipali, d'essersi collegati ad infamare, a reagire sopra un Progetto di veramente utili conseguenze per essi istituti ? — ovvero sarebbe a concludersi che non altri prima d'oggi fosse stato dotato di tanta penetrazione nelle scienze agrarie ed economiche, di tanta filantropia, e pietà da ridurre ad evidenza, e condurre a pratica quegl' immensi vantaggi predicati nell'esaminato Progetto ? —

II Abbenchè altri osservassero il sistema dei Livelli eccitati pei Beni incolti e abbandonati, e si riunisse il Progetto in relazione a Circolare 26 febbraro 1820, il Progettista proclama — ammessa e riconosciuta ~~[illegible]~~ generalmente la evidente utilità dei Livelli dei fondi asciutti, — e più che evidentemente

le azioni [illegible]

provata tale utilità pegl'incolti; — accenna che tranne pochi irrigui, tutti gli altri del Regno Lombardo Veneto sono asciutti e molti incolti; — riferisce al 1821 l'origine appena di qualche aumento ne' fondi, recredendo all'utilità dei livelli se contrattati allora, — ed esaltandone la pratica odierna, perchè i prezzi de' generi, e i valori de' fondi raggiunsero l'apogeo; — al che l'attribuisce un accennata superiore disposizione che ordina l'applicazione dei patti contrattuali enfiteutici de' Beni Comunali anche ai Beni de' Luoghi Pii.

Noi però non ravvisiamo affatto giustificato l'asserto che sia generalmente ammessa e riconosciuta l'utilità dei livelli de' fondi asciutti — anzi al contrario generalmente respinta perchè sconvenienti simili contratti fra noi — Ed anche altrove nel Regno non è generale, ma tutto al più, e con riserbo, sebbene accordata la permissione; — e pegl'incolti ancora sarebbevi ed è imposta l'osservanza delle condizioni che accennammo parlando della Risoluzione Sovrana 10. Dicembre 1820, onde non può dirsi così di leggieri più che evidentemente provata l'utilità —

Nei Beni de' nostri Pii Stabilimenti non havvene affatto d'incolti, onde noi non faremo parte di què molti che accenna il Progettista, che vorrà quindi riferirsi alla Lombardia, ~~[illegible]~~, dove il sette per cento al confronto dei coltivati figurano incolti ne' registri del Censimento dello Stato di Milano, circostanza bensì utile per loro in riguardo al pagamento delle imposte, di cui forse il Progettista teme aumento, di cui altrove, ma ~~[illegible]~~ certamente non più presumibile sussistente in tanta

(sono dati positivi)

(È la parvagine di questo discorso)

eccezione da reclamare livellazioni per necessità di migliorar coltura — E nemmeno fra noi può riferirsi soltanto al 1821 il così detto qualche aumento nei fondi — Noi avevamo anche prima, e molto prima, buona coltivazione e prezzi relativi così cattivi, come capitali —

Il ricredere all'utilità dei Livelli che fossersi contrattati all'epoca 1821, e l'esaltarne e il sollecitarne l'effettuazione nella epoca attuale, quest'è soggetto di cui già dissimo qualificandone la qualità e contingenza degli utili e danni, e la moralità dell'intesso contratto —

In quanto ai patti contrattuali, ovvero sia al Capitolato pei Contratti enfiteutici che dicesi della Lombardia ordinato applicabile anche ai Beni de ll. PP., non a noi comunicato, ma che supponiamo consistere in quello a Stampa, senza data, che porta il N.° $\frac{4271}{507}$ III, in vendita presso il Litografo Luigi Pirola al Cabino di L.re 25 ci fosse lecito di osservare:

Che i primi articoli 1 — 11, contemplano l'asta, nel mentre il Progetto ammetterebbe contratti di trattativa di preferenza coi fittabili attuali dei Beni;

Che l'importanza dell'art. 12 non crederebbesi in parte efficace, ~~mentre~~ non essendolo la rinunzia a ciò che la Legge impone d'ordine pubblico, e in ogni evento il giudice può moderare la pena convenzionale che fosse eccedente; —

Che l'art. 13 sarebbe in opposizione col Progetto, che non ricorda prelazione; e resterebbe a vedersi delle conseguenze, qualora la notificazione, convenuta, pur non venisse eseguita, come tanti peccadono ~~...~~ negli inadempimenti di Patti contrattuali, che danno soggetto al massimo numero delle liti; —

te azioni dei Dr. ...

Che l'art. 14 sarebbe un semenzajo di liti pe' varj titoli ed eventi che sonovi contemplati, non efficace pel caso di mutazioni a titolo di successione ereditaria beneficiaria, non efficace quindi contro quelli che adempissero alla parte loro, se pur altri manchino, tolta già la solidarietà per tale successione beneficiaria; —

Che l'art. 15 ~~sarebbe~~ sarebbe soggetto a molte e gravi spese che deggiono imporsi al livellante e al livellario, nè la stabilitavi procedura vederebbesi efficace, dovendosi seguire la traccia dal giudiziario regolamento;

Che l'articolo 17 potrebbe trovar opposizione nel disposto di legge che non ammette i interessi di interessi senza convenzione posteriore alla scadenza, o senza giudicato; —

Cop. 12
1335

Che l'articolo 20 toglierebbe effetto il §: 821 del Codice Civile, vedendo ognuno ciò possi sotto l'egida del medesimo coll'accettazione beneficiaria della eredità; e lo scioglimento del contratto non porterebbe effetti vantaggiosi alla ~~[illegible]~~ proclamata semplificazione ed economia nell'amministrazione degli stabilimenti; —

Che l'art. 24 avvisa la contingibilità di varie gravi spese, per cui minore il numero dei prudenti aspiranti al contratto; —

Che l'importanza dell'art. 25 potrebbe dubitarsi insostenibile, non potendo i contraenti emanciparsi validamente dalle disposizioni di legge che fissano l'ordine pubblico; —

Che l'art. 26 potrà sortire effetto per ciò che riguardi pagamento di canoni, ~~[illegible]~~ o adempimento ad altre obbligazioni personali; ~~[illegible]~~ e in tutto il resto eventuale non bisogna arrestarsi al §. 15 della normale di giurisdizione; ma bisogna pur consultare li §§: 3, e 20 —

Che l'art. 27 non potrebbe privare verun suddito contraente dai suffragj della legge

III (in altro collo)

III.)

Osservato essendosi che il canone livellario ammendabile del 48 p% sul fitto in corso ascenderebbe ad importo non garantito dal solo patto di caducità del Contratto, il Progettista assume in prima questo fatto siccome giustificante l'abilità non solo, ma la necessità di cangiare li fitti in livelli; donde vantaggio nelle spese d'amministrazione dei LL. PP., e non corrispondente carico ai Livellarj; — soggiunge che anche migliorando il canone livellario — pei beni di coltura perfezionata, — i LL. PP. risentirebbersi d'una Passività del 48 p% sopra ogni affitto; — calcola a garanzia del direttario l'adeale di tre canoni irrepetibili, e le scorte, e le migliorie; — invoca il sussidio di esperienze, ma da farsi, sopra fondi determinati; — avvisa difficoltà di rinvenir aspiranti agli affitti verso cauzioni ipotecarie dei canoni e condizioni, e deduce facilità di trovar aspiranti a Livelli verso esborso di adeali, a quali ci manifesta ~~[illegible]~~ un vasto campo, ~~[illegible]~~ e annunzia varj modi onde farsi ricchi possessori

alla limitata e assai concludente osservazione, troppo estese a dir vero si ravvisano le pretese giustificazioni, onde il dubbio di loro inconcludenza ~~[illegible]~~.

quanto alla prima noi già la dimostrammo antieconomica, inonesta, e inumana, nè fia d'uopo d'altro aggiungere — È un asserto, che non ispira fiducia, e meno richiede replica quel dichiarato risparmio di $\frac{48}{100}$ in passivo sopra ogni affitto, anche migliorando i canoni livellarj pei beni a perfetta coltura — L'adeale di tre canoni non sarebbe garanzia per noi, mentre ad un canone sarebbe ridotta pel Veneto: ignoriamo cosa intenda di adeali irrepetibili —; e ognun conosca quanta sicurezza e solidità possa fondarsi nella garanzia mobiliare, quand' anche le disposizioni di Legge Civile relative agli enfiteusi, e locazioni ordinarie non limitassero le azioni dei Direttarj a termini più ristretti;

e le figurate migliorie tanto importanti da garantire i Canoni che andassero insoluti, non sapremmo, come dissimo altrove, conciliarle possibili ad un Livellario che sopra $\frac{32}{100}$ del prodotto deve trar mezzi a vivere, a coltivare, a pagare il canone — Le invocate esperienze ottenibili non farebbero per noi, non costituiscono prova attuale — Le garanzie ~~[illegible]~~, ~~[illegible]~~

pegli affitti sono da noi limitate all'importare d'un anno d'affitto, e possono costituirsi con ipoteca, o con esborso, sul quale vien corrisposto l'uno per cento — anche a questi è assai più facile il trovare aspiranti agli affitti di quello siasi aspiranti a Livelli, ove questi non fossero dei disperati, nulla aventi a perdere, se ben capaci di calcolare il modo di risarcimento dell'ideale d'un anno, segua poi ciò che si voglia, e sempre tutt'altro che il farsi ricchi possessori in dipendenza d'un Contratto che già dimostrammo rovinoso ad ambe le Parti contraenti —

Così li capitalisti a stampa p. le aff. dei beni di tanta più

IV All'avvertito disordine possibile delle divisioni dei Livelli, non riparabili da patti contrattuali, donde potrebbesi riguardar convenienti per le piccole estensioni, e non per le vaste, e irrigatorie, oppone il progettista — ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ di capitalisti a stampa pei livelli muniti dell'approvazione aulica, importanti la perpetua solidarietà; — la nullità del contratto di eventuali divisioni non gradite al direttario; —

il non concepibile eccesso di divisione in vasti tenimenti irrigui, ed in caseggiati di particolare costruzione e destinazione, e nelle scorte; — le disposizioni di Legge Civile importanti la vendita all'asta della cosa indivisibile; — l'importanza degli art. 12, e 13 del Capitolato a stampa; — l'opinione di Giureconsulti intorno alle suddivisioni; — l'esperienza di possessioni allivellate, e rimaste unite da secoli; — le ricognizioni Decennali, e le notizie dalle intestazioni censuarie ritraibili sulle avvenute divisioni, onde provvederne al riparo coll'esercizio della caducità, o coll'ammetterle verso il Laudemio; — l'inutilità d'intrattenersi dei fondi asciutti già tanto divisi da non temerne suddivisioni fra objezioni contrarie al progetto; — le marche di Livelarj insolvibili al censo, a propria tua garanzia dei Livelli; — la supposta specificabile annotazione marginale nei registri censuarj portant'effetto [illegible] d'anzianità ipotecaria; — le pratiche vigenti in Toscana sotto sanzione legale; — la notificazione 20 ottobre 1820, e la Lettera magistrale del 1781 —

Tutte belle cose a dirsi; ma nemmeno l'approvazione antica dei Capitoli a stampa pei Livelli, non ne assicura l'adempimento da parte degli assuntori; intorno ai quali capitoli a stampa d'altronde noi già manifestammo partitamente quanto a nostro avviso bassi a temere. E inoltre le decennali perquisizioni non sarebbero esse d'aggravio, e non tanto indifferente alle amministrazioni? — E le quistioni da intavolarsi, e discutersi giudizialmente

sui irriconoscibili difetti, — e le caducità da
provocarsi, come le azioni qualunque per
non adempiute condizioni convenzionali
contrattuali, necessariamente proponibili
a decidersi dinanzi al giudice competente,
cosa e quanto non costeranno di cure
occupazioni, dispendj? — Si economizza
dunque nel personale e nelle spese forzose
d'amministrazione in quel ragguaglio
procederà essa al confronto degli odierni
sistemi? —

Il non ~~parlati~~ concepibile avanto di divisioni di
vasti tenimenti irrigui non sarebbe per noi
che non ne abbiamo; ma sebbene l'eccezione
ha maggior forza in ragione del maggior
numero di spezzati degli possessi — anche
le spese sono divisibili, e si dividono, almeno
fra noi, in porzioni molte: li contadini
si contentano di poco — altrettanto di casi
delle scorte, quotidiano essendo il caso
fra contadini che un carico a quattro
ruote si divide d'ordinario almeno
fra due (brazzadora d'avanti, e brazzadora
di dietro) e ~~non~~ di rado anche fra
tre e quattro — ma l'idea delle sorte
è introdotta non saprebbesi perchè —
La legge civile sostituisce la vendita alla
divisione, quando questa recasse grave
diminuzione di valore all'ente controverso.
Ma chi lo giudica? — e con quali
riguardi e principj? — quel che a
te dispiace, piace e comoda a me:
la tua volontà non è legge per me:
Ecco dunque soggetto di contesti, necessità
o ~~vengi~~ di liti litigio, d'un giudizio,
non sempre favorevole a chi pur lo provo
cosse con fondamento e fiducia nelle migliori
ragioni — E poi le spese? — Ed inoltre frattanto

quale il destino dei Beni, quale il calcolo
sulla puntualità, sull'integralità dei
Canoni? — quali le conseguenze all'
istituto che ne abbisognasse, se che
invece dovesse aggiungerne p. le spese
in verificazioni, in litigi, in difese? —
Sugli art. 12, e 13 del Capitolato abbiam già
detto altrove; come altrove pure
avvisammo che la Legge Civile
sotto cui si celebra
il Contratto deve reggerne l'importanza
e le conseguenze, e i relativi Giudizj
che ne venissero provocati, e non le
opinioni dei Giureconsulti —
L'esperienza invocata dal Progettista è tutt'altro
fra noi dove tutte e poi tutte le Partite
di Livelli, Enfiteusi, Censi e simili si
divisero e suddivisero in prodigioso numero
di frazioni: si perdettero: si perdono
continuamente: recano imbarazzi
occupazioni, dispendj alle amministrazioni,
p. cui l'ammetterle in generale alla
francazione sarebbe una vera riforma.
Le ricognizioni decennali saranno intanto
costose: le notizie al Censo saranno utili,
ma se non vi fanno i Trasporti ad ogni
eventuale mutazione, se ad arte si
trascurano, cosa ne avviene? —
La caducità poi sarà dessa detta sempre
sicura ad ottenersi? — Sarà intanto
proponibile in Giudizio, avrannovi
eccezioni forse capricciose, cavillose,
e fors'anche fondate nelle istesse Leggi
odierne, giacchè vedemmo nemmeno
ancora bene determinata la vera
natura del Contratto da stipularsi.
Dipoi sarà sicuro l'istituto di riportare
il possesso dei proprj Beni senza pagare
i miglioramenti ai rilascianti? — I patti
di contratto saranno sì bene coordinati alla
Legge onde potersen'esimere? —

Giacchè, forse pei paesi da lui conosciuti, il Progettista reputa inutile d'ammettersi a riguardo, noi colà invece crederemmo più importante, poichè li piccoli appezzamenti, come il sono fra noi, offrono la maggiore opportunità di divisioni, e suddivisioni riferendosi queste a' varj appezzamenti costituenti le Partite ordinarie d'affitto che divenissero livellarie, anzichè al frazionare i singoli pezzi, onde sorgerebbe ~~[illegible]~~ relativa ragione contro il Progetto —

Le perpetue garanzie che il Progettista ripete dalle ~~[illegible]~~ inscrizioni censuarie 1752 in poi non sarebbero a effetto al caso nostro; — nè potrebbe illudervi il felice supposto che annotazioni marginali nei registri censuarj, non ammesse nè ammissibili, potessero darsi a tener luogo di libri o registri tavolari, cosa già molto discussa ormai senza conclusione, di cui anzi la proprietà degli stabili nel Regno Lombardo Veneto, dipendendo da contratti, che possono anche comparire sotto date concertate, rimarrà sempre incerta fino a che non vi siano i Registri contemplati dal Codice —

> Vedi motivi del Senato L. V. N. 356 del 1822 tra causa tra Poloni e Melgrado —
> Ved. Nott. Gov. portata dalla Nott. Gov. Ven. 20. ottobre 1829

D'altronde se ~~[illegible]~~ in senso al Progetto i livellanti conseguirebbero proprietà dei fondi (salvo sempre che la cosa si verifichi legalmente), non ~~[illegible]~~ vedrebbesi ragione di poi qui parlarne d'azione ed anzianità ipotecaria, cosa ben diversa assai —

Le invocate pratiche e leggi straniere sono, e sarebbero fuor di proposito, e senza effetto per noi, mentre le nostre e non altre leggi regolar devono i nostri contratti —

Anche l'accennata Notificazione 20 ottobre 1820, e l'antica Lettera magistrale del 1786 ~~[illegible]~~ sono e sarebbero fuor di proposito, e senza effetto riguardo ai Veneti Paesi —

V) Sull'osservazione che si perderebbe la proprietà
libera, il Progettista ~~[illegible]~~
eruditissimo, si procura istruirci dai
pensamenti di varj giuristi sulla essenza e
sugli effetti delle vendite livellarie, e
sui conseguenti diritti ed obblighi fra direttario
ed utilista o Livellario, richiamando pur
di nuovo le Leggi e pratiche Romane; —
conclude poi che la perdita di proprietà
(titolo ei dice vanaglorioso infruttifero) potrebbe
~~[illegible]~~ ammettersi volentieri per acquistare
una rendita maggiore, certa, e produttiva
d'immensi vantaggi all'umanità sofferente —

Ma tutte inutili e inconcludenti digressioni
le prime, dovendo noi sempre soggiacere
alle conseguenze di fatto e di diritto che
la legge vigente determina pei contratti
celebrati sotto il suo impero.

Nè potressimo in ciò convenire, che la proprietà
sia titolo vanaglorioso infruttifero; — basti
peraltro concedendo che la si possa abbandonare
ove in correspettivo si riportasse in fatto
~~[illegible]~~ una rendita maggiore, certa,
e produttiva d'immensi vantaggi. —
Ma qual ne abbiamo, e come, e donde
la certezza della rendita maggiore,
degl'immensi vantaggi? — Noi finora
rinvenimmo tutto il contrario, e sole
le asserzioni del Progettista avrebbero
a costituirne ogni garanzia, cui però
non ci sarebbe lecito confidarci —
Di poi tanto interesse ostentato per la
umanità sofferente, come mai troverebbesi
coerente colle tendenze ad un contratto
rovinoso per la classe lavoratrice,
quel contratto cioè per cui vedemmo
ripetutamente che l'utilista, o
Livellario, consumando se, e le cose
sue, trar non potrebbe dal prodotto dei
fondi presi a livello mezzi sufficienti
alla più meschina sussistenza? —

Questa umanità sofferente, ch'egli forse il Progettista riguarderà nei poveri raccolti o raccoglibili negli ospitali, vuolsi al certo soccorsa; — ma titolo non minore, e forse spesso assai maggiore avrebbero pur essi alla beneficenza i livellarj, siccome gente dedita e volenterosa alle onorate fatiche, al confronto di varj che a causa di loro inerzia volontaria pruova a annoverarsi fra i raccolti negli ospitali. Eppure tanto favore per questi, — tanta indifferenza, o peggio, per gli altri!

VI Alla supposta osservazione che non convenga l'investire l'importo delle ideali in effetti dello Stato, il Progettista discende a diversa distribuzione di molti, e ripetuti milioni; — continua menzionando evidentissime utilità ai Luoghi Pii — dal suo Progetto, e non altrimenti sperabili, e annoverando altri modi d'impiego delle medesime; — poi espone alquanti cenni pel Veneto, cosa diversa —

Siccome però le prolisse milionarie millanterie prima accennano al Lombardo, non è per noi di farsene carico — E riguardo ai cenni riferibili al Veneto, nulla ravvisiamovi che a un senso concreto pervenga —

VII

Sull'accitato confronto tra valori intrinseco, e specifico del Denaro, – e aumenti di Derrate, e di valori di fondi, e d'affitti, donde pregiudizievole il Livello; – molte parole soggiunge il progettista, e confronti, ed ipotesi, – non altro –, inviandoci poi a schiarimenti negli atti della commissione per la vendita dei Beni dello Stato –

Quivi però sia inutile affatto d'intrattenervi soggetto essendo eterogeneo, o in ogni modo inconcludente così l'osservazione, come la pretesavi giustificazione; su di che se fosse opportuno ad occuparsi, avrebbersi già molti trattati di economisti a potervi copiare o meglio a proposito riferire.

VIII

Sull'adotto esempio che l'amministratore, qual buon Padre di famiglia, non debba permettere l'alivellazione di fondi, l'affittanza dei quali meglio potrebbe servire alla famiglia; – distingue il Progettista le circostanze e ragioni economiche e sociali che riguardano una privata famiglia dalle diverse riferibili ad un [illegible] stabilimento, deducendo poter essere riprovevole per la prima, lodevole per l'altro una medesima disposizione

L'esposta distinzione tra la privata famiglia, ed il Stabilimento per la rispettiva loro condizione procede ragionevole in massima – Nel fatto però di cui si tratta non havvi la dedottane conseguenza – il contratto di livello quale già lo ravvisassimo non potebbe mai per l'uno nè per l'altro lodevole, – riprovevole invece di entrambi, poichè nocivo e ~~[illegible]~~ illecito di sua natura per l'ingiustizia che includerebbe a riguardo dei livellarj – E se fosse veramente tanto utile, e giusto in relazione come vorrebbesi sostenerlo sarebbe lodevole anche in ciascun padre di privata famiglia.

IX / VIII Sulla opposta eccezione che in alcune località essendo sul loro nascere, potrebbe essere di pregiudizio alivellandoli in giornata; — il progettista, convenendo nella eccezione, suggerisce il rimedio d'una livellazione temporaria, fondata a relativa Perizia —

Non avverandosi caso simile pei Beni de' nostri Istituti, cessa oggetto di versarne —

X Alla ricerca, correlativa all'eccezione suddetta, delle conseguenze pei Luoghi Pii, se fossersi alivellati nel 1816 i loro Beni, li cui affitti aumentarono nei poscia decorsi tre novennj; — il Progettista sostiene la vantaggiosa convenienza odierna dei proposti contratti per ciò appunto che gli affitti sono giunti al non più oltre; — e perchè potrebbero in progresso minorare; — e perchè i Beni non sono più suscettibili di migliorie, nè possibili a mantenersi da parte dei semplici fittavoli, ciocchè può essere da parte degli utilisti; — all'utile accenna di nuovo dell'alivellazione degl'incolti; — sostiene che l'alivellazione generale sarebbe tornata vantaggiosa quand'anche fatta nel 1816; — e contempla un rifugio ad evitare opposizioni ai livelli nel fissare una tangente dei canoni in generi — pel consumo negli Stabilimenti —

La sconvenienza però, il danno, e l'immoralità del proposto contratto nei sensi di quest'articolo, venne già in precedenza per noi rimarcata, e dimostrata, rispetto ai fondi già ridotti a perfezione — Quanto a incolti, non essendone fra quelli de' nostri Istituti, cessava, e cessa oggetto di versarvi; e solo si osserva che laddove fosservi o sieno, non ravvisasi coerenza nel Progetto che qui riferirebbe la massima della perpetua loro livellazione mentre all'art. IX l'avrebbe conciliata temporaria —

L'idea di utilità derivabili dalla livellazione generale ch'eventualmente seguir possero nel 1816, quella sempre escluso che abbiamo rinvenuta priva d'ogni buono, e ragionevole e giusto fondamento, comecchè non sarebbero riferibile al Friuli dove non regnavano le circostanze menzionate dal Progettista, pur è sempre bene che non ~~[illegible]~~ sia allora imposta —

La massima d'affittare a generi fu tolta presso noi, dove procede l'appalto a prezzo fisso anche il mantenimento dei raccolti nell'Ospitale, la qual massima seguite a modificarsi, formerebbe soggetto discutibile ad altro luogo e tempo —

XI

Il fatto stat'osservato che le cause presso i Tribunali sono maggiori pei Livelli che per gli affitti, — il progettista lo attribuisce ai vizj de' contratti antichi d'Enfiteusi, vizii ~~[illegible]~~ che or trova evitabili —

(specialmente le odierne)

Ammettendosi da noi pure senz'altro che non tacete però dai vizj loro, quanto invece dall'antichità dei contratti enfiteutici, e di Livelli, o censi perpetui che furono e sono a favore dei nostri Pii Istituti, ne proceda gran parte dei litigj in presente succedentisi con grave danno degl'Istituti medesimi, — non puossi per altro, nè si potrebbe prescindere dal ritenere inoltre d'influenza maggiore, o forse principalissima, la mala fede sorvenuta alla buona fede che regnava sotto cui celebravansi ed eseguivansi gli antichi contratti, — non meno che le diverse disposizioni di leggi, le quali anche senza nulla agire ed influire sull'essenza, e sugli effetti giuridici degli antichi contratti, ne regolano però diversamente li modi e le pratiche di loro esecuzione.

Perciochè, stando il fatto che per la distanza dei
secoli, e delle età che l'una all'altra succedonsi,
smarriscono le traccie de' possedimento
degli uomini, e che bene spesso la morte,
i passaggi, gli acquisti, le divisioni, oltre
a tutti gli altri avvenimenti di brentane,
di torrenti (cotanti devastatori in Friuli),
di conformazione di nuove strade, ed altro
confondono i confini, alterano la figura,
e tolgono ogni mezzo di conoscere
accertatamente un fondo di cui parlano
le antiche carte, al che in moltissimi
casi non avendo potuto riparare gl'
istituti nemmeno colle periodiche
reconfinazioni ch'erano di consuetudine
fra noi, aventi anzi forza di Legge pel
Cap. 35 del nostro Statuto municipale,
com'era pur divenuto legale il metodo
di eseguirle, rubricato nel Tit. XXXV in
data 5 marzo 1584 dei Rurali; — e
non potendo quindi in giornata constatare
l'identità dei fondi affetti alle
annualità qualunque a lor credito, nè
le successioni dei possessori loro,
nei modi richiesti dalle vigenti Leggi;
rimangono ~~[illegible]~~ così soccombenti alle
negative dei possessori medesimi,
negative certamente di mala fede,
mentre pur non potrebbero possederli,
generalmente parlando, se non se in forza
di titoli procedenti dai fondatori, o Livellarj,
o concessionarj qualunque originarj —

(Leggi giustissime — se un privato chiedeva a l'Co. B. Janon sui fondi indigenano e S. Daniele, sarebbe stato posto in ridicolo quel privato. Se taluno si pretesse dal D. A. —, ecc. pag. —)

Che poi l'esperienza, e molti mezzi opportuni
attuali insegnino ed assistano ad evitare ogni
vizio e conseguenze di conseguenze simili per
l'avvenire, lo si conceda pure; ma resterà
sempre d'influenza sensibile l'inadempimento
e la malafede dei contraenti, se non immediati
odierni, sibbene dei successibili, e forse

di quelli e questi, in ragione che le conseguenze del Contratto saranno ad essere (: e non potrebbero non esserlo) a loro soverchiamente gravose; — come ugualmente nella celebrazione odierna dei Contratti non essendo lecito emanciparsi dalle disposizioni di Legge che li risguardino, resterà sempre il pericolo, che i prefati patti, e vincoli, e clausole, possano in parte riuscire inefficaci, per quanto omai più volte ci accadde di avvertire nelle presenti.

XII

Alla proposta stata avanzata che la contrattazione Livellaria fosse lasciata facoltativa, e non data obbligatoria alle amministrazioni, soggiunge il Progettista, che gli amministratori, e gl'impiegati delle amministrazioni vi reagirebbero — per viste di particolare interesse — opposte alle generali di utilità —

al quale, quanto infondato, altrettanto ingiurioso sospetto, noi non faremo altra risposta, riportandoci invece al già dedotto ed applicabile in proposito versando sull'articolo I dell'appendice in esame.

XIII

All'osservazione stata fatta che il governo non dovesse sospendere sussidj per migliorare la condizione economica dei LL. PP. in effetto dei progettati Livelli, soggiunge il Progettista che se quei sussidj ~~sussidj ... ~~ (: agli ospitali di Pazzi, e degli Esposti:) essendo elargizioni sovrane alle deficienze di quegli Stabilimenti, potranno a queste surrogarsi le somme ingenti prodotte dai detti progettati Livelli, — ed avvisando alla incompetenza di disputare in proposito

E noi del pari asterremosi dal disputare in proposito, anche perchè non sapremmo a quanto ~~...~~ possano estendersi que' sussidj anche di titolo compensativo sulle perdite di altri tali sofferti dai Pii Stabilimenti in effetto delle avvenute soppressioni, ed avvocazioni di sostanze delle corporazioni religiose e laiche che contribuivano loro —

Particolarmente le grandiose delle contradizioni, la confraternita delle anime purganti, e quella dei Celiagni contribuivano molto all'Ospital di Lettera. E chi supplì a la loro cessazione? — E le promesse infusioni occorrenti il Prospetto possono dirlo. quando effettuate? — — —

Diremo però, in relazione sempre a quanto finora si è discusso, che non il caso di sospenderli, ma questo sibbene conseguirebbe dai proposti contratti di alivellazione, di doverneli necessariamente aumentare i sussidj ai Luoghi Pii, giacchè invece di somme ingenti surrogatili, impoverimento progressivo toccherebbero agli istituti —

Riepiloga il Progettista le più importanti deduzioni, — e pretende scomparsi gl'inconvenienti della divisibilità sotto le provvidenze dei Capitolati approvati, e delle disposizioni del Codice Civile austriaco

Ma noi vedemmo rimanersi sussistenti ed influenti in tutta estensione ed importanza codesti inconvenienti a fronte del Capitolato, ed anzi in parte assistiti dalle disposizioni del Codice (art. IV. di quest'appendice)

Protrade trascurabile — chimerico il titolo di proprietà, e spogliamoci bene, proprietà stabile — ad che attribuisca il fatto di coloro che alienano i loro stabili per convertirli in Capitale (proprietà mobile)

Ma noi senza osservare al progettista, che non deve abbisognare, che il diritto di proprietà ha vinta l'avversione naturale al travaglio, ha fatto cessare la vita errante dei popoli, ha formato l'amor della patria, e della posterità; — e resistendo allo stimolo di qualche altra fra le tante risposte che potrebbesi e si dovrebbe al proclamatore dell'offertoci sempio, si limiteremo principio, ad osservare che il proprietario d'un fondo stabile, prudentemente utilizzandolo, ne ha sicure le rendite, e può disporne a piacimento e ad esclusione d'ogn'altro, e senza dipendenza, della sostanza capitale e di esse rendite; — laddove il proprietario del capitale (mobile) è dipendente dall'umore dai capricci, dalle circostanze del suo debitore; il quale se moroso o recalcitrante è costretto a convenirlo in giudizio e pel pagamento dei frutti, e per

la restituzione del capitale; — è soggetto agli eventi d'un giudicato, perchè *habent sua sidera lites*, nè sempre conviene confondere la fortuna dell'esito colla buona causa; è costretto a spendere quello che ha per conseguire ciò che gli è dovuto, ma che infatti non ha, nè può disporne —

insomma gran differenza dee farsi, e la si fa da noi, se non altrove, fra una stabile proprietà, ed un'azione creditoria —

E ritiene il diretto dominio una proprietà libera, ed il canone qual frutto de' capitali; donde non saprebbe vedere ostacoli alla proposta divisione di dominio, la cui parte del livellante potrassi alienare senza dipendenza del livellario, ciocchè quest'ò far non potrebbe rispetto del livellante, nè il contratto unirà a niun livellarj gli stabilimenti —

Ma sappia il Progettista, con sua buona pace, che la divisione della proprietà comunque definita in diritto, non può effettuarsi, nè si effettua come d'una focaccia, nè sottoporsi ad una espressione frazionale e finita; — che in effetto del contratto da lui propostoci il fondo passa a mani, ad uso, a disposizione (per quanto pur vogliasi vincolata de' patti) del Livellario, e noi quindi dobbiamo, secondo le disposizioni di legge, opportunemente applicate, riguardare e ritenere il diritto d'esazione del canone qual semplice azione creditoria, soggetto in conseguenza e in ogni modo, a tutti gl'incomodi e passive eventuali conseguenze che più volte rammentammo, qualora impontuale divengane il Livellario —

2-E gli stabilimenti hanno bisogno delle rendite annue, e quei che per sopperire a quei bisogni dovessero poi alienare il loro così detto dominio diretto —

Osserva che col sistema livellario si toglierebbe l'abuso delle annuali riparazioni, mal eseguite dagli impreditori —

Che le annuali riparazioni, in se stesse considerate sieno abuso, nol concediamo, essendo esse di necessità e di utilità ~~[illegible]~~ che poi ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ male procedane la loro esecuzione, nol negheremo pure: effetto essendo della pratiche d'appalto, intorno alle quali viene già applicabile ciocchè già dissimo delle affittanze allivellate.

Ritiene che i Laudemj, calcolati ad ogni quindici anni, daranno ~~tante~~ somme! ritrovate senza precedenza di calcoli e spese —

Ma queste sono speranze non giustificabile, e dazzi secondo noi inapplicabili, del che dissimo altrove sull'articolo Laudemj; non dissimo pure di avvertire che anche ommesso pure di avvertire che anche realizzandosi taluni di tai presunti vantaggi, non sarebbero, come pretendesi, senza precedenza di calcoli, e spese, ~~[illegible]~~ giusta quant' osservammo all'art. IV di quest' opus

Ritiene che l'aspiro di privati a possessi nelle amene località diverse che ci enumera nel Lombardo e nel Veneto, produrrà concorrenti ai contratti a condizioni assai vantaggiose per gli Stabilimenti —

Ma negate essendo dalla natura al povero Friuli consimili situazioni in generale, e meno possedendone i nostri Pii Stabilimenti, sieno per altri, che non possono essere per noi li sognati vantaggi —

Ricusa improcedibile alla generalità l'avanzato Progetto, modificabile quindi da norme regolatrici i diversi casi.

Ed ecco appunto il perchè, che ciò che forse può essere altrove applicabile, attivabile, non lo è per noi, che invece ci restano

assai desiderabili quelle migliori norme regolatrici i diversi casi, le quali se prudentemente, e con sana ragione e con vere ben calcolate cognizioni di cose, applicate ai cui [redacted] sussidii di nostre: ranno viepiù ulteriormente che la predicata convenienza, ed utilità generale del progetto, ridurassi forse al'infinitesimo in qualche luogo, e nulla, ma invece negativa per noi.

Supposta poi riconoscibile la massima della evidente utilità, avvisa alla facile organizzazione sulla base dominante

Ma noi la disconobbimo, la disconosciamo in ogni parte, la disconosceremo sempre sott'ogni aspetto — in base alle osservazioni opposte —

E avvisa infine alla difficoltà di sciogliere ogni difficoltà; — che l'addurre inconvenienti non sarebbe sciogliere le quistioni; — che anche in sussistenza d'alcuni inconvenienti, dovendo essere questi parziali, sussisterebbero gl'immensi vantaggi del Progetto in generale, nuovamente poi accordando modificazioni reclamabili da località, da qualità di fondi —

Da parte nostra però, rilevati gl'inconvenienti, risolvemmo anche a conflatto la la quistione — non derivare dal Progetto li sognati immensi vantaggi, essere invece il Progetto, riguardo a noi, improcedibile perché sconveniente, illecito, nocivo —

Per il che, a concreto riscontro del Decreto Governativo 30. aprile p.o p.o N.o 14372 / 283, richiamato dal precettivo

= 6. Maggio N. 16615/242, concludiamo:

Che il Progetto d'avversione autore abbozzato dalla Eccelsa i. r. Cancelleria aulica riunita col Dispaccio 17 Giugno 1846 N. 30661/3019, tendente a dimostrare essere opportuno sott'ogni rapporto, nonchè d'immenso vantaggio pei Luoghi Pii del R. Lombardo Veneto, il vendere a livello tutte le loro terre;

effettivamente fra i modi di utilizzazione dei possessi dei Luoghi Pii, quello dell'Enfiteusi non merita una decisa preferenza, è non è affatto adottabile ad esclusione d'ogni altro; posponibile anzi ad ogni altro;

Che l'autorità tutoria non potrebbe prescrivere a tutti gli stabilimenti di affittare tutte le terre non altrimenti che a Livello, opponendovisi anche la risoluzione Sovrana 10. Dicembre 1820;

Che rigettato il progetto in massima, cessa motivo di versare di condizioni esecutive, siccome volute dall'autore, od altre qualunque.

Ove resta vietato di sentire le amministraz.i degli stabilimenti, bisognerebbe pur aggiungere, che — —

qui male agit odit lucem, che è una massima che non falla, e che essa è ugualmente vera l'altra massima che chi odia la luce opera male.

Infatti siccome ciascun amministratore brama la pubblica stima, e tenta con tutti i mezzi d'assicurarsela, perciò la somma delle azioni, ch'egli sottrae agli sguardi del pubblico, e perfino dei direttamente interessati agli effetti delle medesime, mostra in lui la persuasione di meritarne il disprezzo —

E in quest'affare realmente doveano e dovrebbero essere sentite le amministrazioni non solo, ma anche i comuni chiamati a supplire alle deficienze.

Mancando però, com'è noto, il coraggio alle p.i di parlar chiaro s'introdusse nelle osservazioni un relativo articolo più leggiero sì, ma che vuol dir quell'istesso..

2

Memorie, e corrispondenze diverse riferibili alla strada ferrata Milano Vienna che si presentò in molti modi, ottenne il passaggio p. Udine

# Elenco

Degl' Individui costituenti il Comitato d' interessati istituito allo scopo di procurare d' ottenere che la Strada ferrata da Vienna a Milano passi p. Udine

## Presidenza

di Toppo Co: Francesco Presidente
Conti Nob. Alfonso — } Aggiunti
Braida Sig.r Francesco }
Vidoni Francesco Segret.o

Antonini Co. Fran.co
Antonini Nob. Prospero
di Altan Co: Carlo
Beretta Co: Antonio Cav:
de Brandis Nob. Girolamo
Caimo Dragoni Nob. Giacomo
Caimo Dragoni Nob. Antonio
di Colloredo Conti — (quanti più si conviene) anche il Canonico.
Conti Nob. Alfonso
Frangipane Conti ... anche il Canonico
Florio Nob. Daniele
Freschi Co. Gerardo
Jovaria Nob. Giuseppe
di Maniago Co: Pietro Cav:
Ottelio Co: Tommaso
Ottelio Co. Monsig.r Giacomo
de Puppi Co: Raimondo
di Porcia Conti - - - - - - ( id. )
Rota Co: Giuseppe
di Spilimbergo Conti . . . . . . "
di Toppo Co: Francesco
Della Torre Co: Lucio Sigismondo
Tullio Nob. Francesco
di Zucco Nob. Enrico
di Brazzà Co. Francesco
" Co. Canonico
Fontis Co. Monsig.r Canonico

Braida Sig.r Francesco — Udine
Cavedalis Sr. G.Batta Ingeg.r Civile a Spilimbergo
Centa Paolo — Ud.
Cigognini Giuseppe — Ud.
Galvani Andrea — Cordenons
Giacomelli Carlo — Ud.
di Lena Sante — Ud.
Mattiuzzi G.Batta — Ud.
Micoli-Toscano Francesco — d.
Passero Francesco — Codroipo
Rubini Domenico — Udine
Rossi Antonio di G.Batta — d.
Ventura Leone — d.
Vidoni Francesco — d.
Zambelli D.r Paolo — ..vito
Fabris Giuseppe
Carli Pietro
Niessi Agostino
[illegible]

a S. A. I. il [illegible]
[illegible]
[illegible] del [illegible]
[illegible]

[illegible] Altezza Imperiale [illegible]

Gli [illegible] sottoscritti rispettosamente fiduciosi di [illegible] indulgenza, e [illegible] l'innata bontà di Vostra Altezza Imperiale [illegible] d'inviare [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible], che [illegible] per sempre della sorte della loro [illegible], e delle loro famiglie.

Sono essi [illegible] e dalle [illegible] d'inesprimibile angustia in cui [illegible] un'affannosa incertezza, e dalla conseguenza, per tanto [illegible], della bontà inesauribile di Vostra Altezza [illegible] e della [illegible] loro [illegible] che nel [illegible] dalla [illegible] alla [illegible], [illegible] con [illegible] e [illegible] i voti, e le speranze loro.

Ben comprendendo nella [illegible] di [illegible] Vostra Altezza Imperiale che non solo [illegible] i sottoscritti al [illegible] dalla [illegible] della [illegible] da [illegible] e [illegible], per [illegible] spirito alla [illegible] del [illegible] [illegible] di [illegible] e di [illegible].

Questa [illegible] imperiale, la maggiore, che sia stata fin ora concepita, così degna della grandezza del [illegible] Impero [illegible]

organico, già ~~[illegible]~~ buona [illegible] è destinato ad affiancare ora sempre, colla prosperità generale, le due tendenze nobili della maggiore monarchia, quella individuale della Provincia, ella stessa [illegible] —

Diciamo a ciò opponendo, come tutta la altra tendenza favorita. Sì l'esempio, secondo che la rispettiva località più o meno il comportano, così quelli innanzi fa di cui è parola, nel tronco già tracciato, e l'accennamento approvato dal Consiglio, e [illegible] vedendo tutta la [illegible] così luoghi della Provincia rispettivi, tanto per ciò che a mezzo tra l'alpe, e il mare la Provincia svolge una zona, o s'appoggia ai luoghi più commerciali, più industriosi, più popolati, che più frequentemente si congiungono ognora di quella divisione, non tenendo conto della insuperabile divisione, che dal complesso di tante circostanze viene ad essere compensata ognora largamente —

Così facendo, la spesa alla costruzione e di manutenzione[1] è sempre minore, perchè le tratte così luoghi vicini nel centro della Provincia non offrono, ma insignificante [illegible] di suolo, ma fondo e alveo, o [illegible], perchè la concorrenza commerciale e [illegible] è tanto ~~[illegible]~~ più quella, quando è più frequente e concentrato il numero degli abitanti, perchè la prossimità tanto dall'uno quanto dall'altro [illegible] sono a paro, e non s'incontra distanza, perchè colla pubblica utilità si concilia il maggior vantaggio, anzichè la gravezza,
+ guadagno

[1] quelle di amministrazione, sono più lievi, e il prodotto di gran lunga maggiore

~~...~~ l'avvicinamento di città e paesi da lungo tempo in passaggio di una florida comunicazione, e sempre crescente; perchè la natura è per tal modo, che il primo ... dalla naturale direzione scorrendo per la strada ferrata, che renderà ~~...~~ la Germania e l'Italia una cosa stessa, spandendo i suoi vari frutti in questo centro ... e col loro mezzo ai punti remoti.

Intanto non possono i sottoscritti, che tutte queste considerazioni, già dettate dalla somma sapienza nell'approvazione della linea da Venezia a Milano, ... quella di continuamente conciliare ogni riguardo di generale e particolare vantaggio, non sono per guidare egualmente il tracciato della linea, che resta da stabilirsi per quanto è possibile, e d'altra parte sono intimamente convinti e si lusingano di potere ottenere dimostrazione, che non solo dallo sbocco dell'alpi fino a Venezia nulla si oppone alla continuazione del medesimo stesso, ma che anzi ogni ragione ogni riguardo imperiosamente lo esigono.

Sia la città di Udine è situata per dir così a cavaliere della dura gola dell'alpe, che apre il varco della Germania e essa è posta poco

nel

ed eguali distanze dai monti e dal mare. L'Udine ha la strada di terra nella congiunzione di ragione alternandosi più popolosa, e comunicanti oggi della provincia. Il suolo è ovunque ~~[illegible]~~, solido, piano, ne vi sono scolo, e sorgendo [illegible] malcagnola(?) e più dispendiosa la costruzione, e la manutenzione della strada di ferro da costruirsi. #

La Udine popolata da circa 25 abitanti, sono notabilmente cominciati oggi che tutti i maggiori vantaggi, e i maggiori [illegible] più facilitati, e più i [illegible] prendendo.

I manifattori, gli artigiani si seguitiranno sempre in vantaggio, e l'industria e [illegible] si agevolano(?).

La Udine fanno centro tutti i [illegible] della città e dei monti, e del piano, e questi mezzi di sussistenza per una Provincia, che occupa la ~~grande~~ [illegible] della superficie del suolo veneto di terraferma(?) un quarto della sua popolazione.

Come dunque, e perchè la strada ferrata che deve necessariamente sboccare dalla Germania in Italia, da Udine non lontana, potrebbe, in luogo di vederlo, deviarne ed allontanarsene, sacrificando i sottoposti ad

solo

# Per condurre la strada vicino ad Udine l'[illegible] è affatto insensibile, e di gran lunga compensata dalla [illegible].

al suo maggiore –

~~[illegible]~~

Udine, oltre a tutte
le circostanze suesposte
e particolari, a cui [illegible]
non [illegible] commer-
ciale con Trieste – Da la
sicurezza mediante la
strada ferrata in comuni-
cazione con quella
piazza, che mezzo deve
alla strada stessa con-
giungersi, oltre che avrà
conservarla al necessa-
rio con vantaggi reci-
proci, diversamente an-
che questa sarebbe, co-
me tutto il resto, perdu-
to per Udine, a differen-
za degli altri capo-luo-
ghi di Provincia, Udi-
ne posto in quale
caso più ~~[illegible]~~ penosa di
circostanze della storia
di [illegible] in cui
si trova [illegible]
il paterno [illegible]
[illegible], resterebbe non
solo altamente pre-
giudicato, ma abbandonato
~~[illegible]~~ e derelitto –

Vostra Altezza singo-
larmente, che sa-
prà i giorni così benefi-
ci, che raggiungendo
tra noi, per nostro
sommo conforto il me-
glio dei monarchi,
e in mezzo ai [illegible]
ogni nostra felicità
assolvere da questo peri-
colo al quale non soggiac-
ciono [illegible] senza fine
[illegible]

premura alla sua cura nostra
difesa, il prediletto nostro
alla salute noi, e i nostri
figli facendo conoscere
~~[illegible]~~ in tutta
la sua verità ed estensio-
ne la cosa stessa, sia per
aggiungere l'effetto della
nostra mediazione suppli-
che, nel caso che già si
mettessero, fomentandoli disp=
posizione, sia per allon-
tanare e distogliere
qualunque tendenza
a qualsivoglia diversa
risoluzione —

lotta,

lorro,

16.
30.
12.

18.
10.
10.
19.
16

31.

Minute – di Co: Pietro Manicaggi

Memorie pel Rapporto da farsi a nome della Camera di Commercio

1. i vantaggi derivanti dalle rapide comunicazioni delle strade ferrate sono maggiori, e più necessarj ai paesi industriali, e commercianti che agli agricoli —

2. guai a Udine se mentre che le strade vanno ad imprimere un moto affatto nuovo alle relazioni dell'industria e del traffico, quella di Udine dovesse rimanersi estranea, ed il centro di sua forza commerciale venisse posto fuori della sfera di attività d'un agente di tanta potenza qual è quella d'una grande strada (da Vienna a Milano)

3. novero di esercizj industriali, e commerciali fra questi principalmente la seta, facendosi capo presso che tutte quelle della Provincia

1846.61 —

alla linea bassa popolazione tutta affatto agricola non commerciale nè industriosa; dunque stazionaria che non si muove, ed avrà ben bisogno di viaggiare

alla linea alta, popolazione addetta assai al commercio all'industria perciò obbligata di muoversi, ed inoltre di far trasportar le cose sue (il che la linea bassa all'estero ...)

Da questa strada ne dipende per Udine un avvenire infaustissimo, o la caduta irreparabile dell'attuale sua prosperità industriale, e commerciale.

Importazioni

Granoturco
Riso (la Prov.a produce appena 1/100 del consumo) ne viene moltissimo da Trieste

Olio
Panni
Seterie
Cotonerie
Telerie
manifatture miste lana e cotone
manifatture lana, seta — miste lana e seta

Generi coloniali
medicinali
Droghe

Sapone
Canape
Lino
Chincaglieria

manifatture Rame, ferro, stagno

Mani di sale
Pesce fresco, salato, marinato

Esportazioni
Vino
Seta
Formento

Minute - del Co: Pietro Mantica

4°. - addive fiere annuali
mercati periodici mensili
attraggono concorrenti da tutta la provincia, ed estero

5°. Le molte strade comunali costruite, ed altre in attualità ora in progetto di costruzione giovarono molto al maggiore sviluppo delle produzioni interne ed industriali; e queste fanno or più sentire il maggior bisogno delle grandi comunicazioni
a queste non si può in provincia supplire colla navigazione

6. i porti di Nogaro, e Porto Buso
deficienti ai bisogni del commercio
nocivi all'agricoltura (sviluppo delle cause)

vedi Prospetto Bassi sul Canal Ledra
riportato nelle progetti al N. 29 -

7. Importa [illegible] che la compartecipazione all'utilità della strada ferrata mantenga la cosa del suo commercio e della sua industria in vantaggiosa correlazione con quelle di altre città e paesi, e deve quindi aspirare con giusto fondamento ad essere compresa nella linea

8. La linea bassa non avrebbe contatto nè incontro con paesi d'importanza, e nulla a questi gioverebbe e sarebbe poi danno a tutti

9. Per base di tornaconto della strada impresa devesi calcolare
più sul trasporto delle persone che delle merci
più sulle persone indigene che sulle forastiere
più sui passaggieri di breve distanza, che sui viaggiatori di lunga corsa
più sul giro interno delle merci, che sul commercio estero
perciò
la linea deve comprendere il maggior numero possibile di paesi, e i più notabili per popolazione, per manifatture, pel traffico

Ciò posto la linea non deve condursi alle abitazioni dei proprietarj delle basse tanto più rari quanto sono più scarsi, e minore, nè di questi potrebbesi fare conto di essere i loro generi ritardanti di derrate; ma invece la linea deve dirigersi ai luoghi ove l'industria ed il traffico tengono le popolazioni in maggior movimento

10 = Dalla linea alta ha movimento maggiore di persone causato dalla trasferta periodica all'estero (specialmente Trieste, e Venezia) chiamati dall'esercizio d'arti meccaniche, e loro ritorno in patria

L'istessa emigrazione temporaria del montanaro esprime un bisogno nella classe di questi abitatori, che nella bassa invece preferisce di languire stazionaria nei tristi suoi casolari per imbelle immobilità e bassa ignavia, la cui povertà non trova che ristorare il proprietario e lo stabilito
così vi conservano rozze arti e lavori da se perfezionati

11. La Provincia è soggetta al regime spirituale di più Diocesi, e quella di Udine estende la sua giurisdizione sopr'altre Provincie (il Cadore) - Perciò maggior soggetto di occorrenze -

12. Non ci sarebbero che delle difficoltà commerciali perchè Udine avesse ad escludersi dalla linea, giacchè il comprenderla sarebbe utile all'impresa.
E difficoltà non ne sussistono

13. il prolungamento (di [illegible]) sarebbe [illegible], e questa dovrebbe avere la preponderanza in confronto degli utili

14. Udine è la sede primaria del traffico della provincia; e vi estende le diramazioni a tutti i distretti – i più popolati, e più industriosi sono quelli della zona alta.

15. Non si deve strappare a forza l'attività commerciale ed industriale da suoi centri antichi per traslocarla altrove; e far nascere la necessità della costruzione di appositi fabbricati, e dello stabilimento dispendioso di necessarj servizj per deposito delle merci, e per ricovero delle persone.
E di obbligare persone e merci che partissero da Udine, o d'altrove a fare un lungo viaggio per recarsi ad aspettare la locomotiva sulla strada ferrata in discosta località, con grande spesa di scaricare, e ricaricare le merci –

16. Ritenuta la massima di non sagrificare alla brevità della linea bassa il prevalente interesse risultante dal vantaggio di legare con essa le parti più importanti della più alta regione, Udine non deve essere esclusa –

17. La domanda di Udine sarebbe sempre nel senso dell'interesse tanto della parte che chiede come di quella ch'è chiamata ad accordare

Minute – del Co: Pietro Maniago

18. Ultime non dovrebbe temere che la sua voce non trovi ascolto presso il monarca che è padre imparziale di tutti i suoi popoli, e che assunse per impresa del suo regno il motto: recta tueri

19 [illegible] e deve entrare nell'esame di un argomento riconosciuto da tutti in piena relazione col pubblico interesse, di cui fa parte al certo quello d'una città e d'una vasta prov.

20. Con questa strada si rappresenterebbe il più poderoso stromento allo sviluppo delle risorse di natura ed all'aumento di valore delle terre, dei fondi, dei capitali del paese.

21 – Il tempo (dice Franklin) è la stoffa della vita. Essendo il tempo l'elemento primario del lavoro, è l'elemento primario della prosperità delle nazioni. Se le strade ordinarie sono giustamente reputate le arterie dispensatrici la vitalità del corpo degli Stati, le strade di ferro (divoratrici del tempo e dello spazio, come ancor si disse) possono equipararsi al sistema nervoso, a quel sistema il quale costituendo nell'economia del corpo umano il veicolo misterioso per la rapida diffusione di questa vitalità nel corpo stesso, potè agli sguardi profondi della moderna scienza presentare le apparenze di analogia col più potente ed il più celebre elemento della fisica creazione, col fluido elettrico.

22. Uno degli oggetti primarj contemplati nelle strade a rotaje di ferro è quello della massima celerità ottenuta, e p. conseguire ed avvenare siffatto intento si presceglie sempre la linea retta, come quella che abbreviando le distanze, risponde allo scopo.

Ma siccome o le difficoltà del terreno, o le convenienze d'interesse possono alcuna volta menomare la forza del principio d'attenersi al rettilineo, così, fatte più saggie riflessioni, e ponderate le diverse circostanze, fu pur ammesso di rinunziare in qualche parte alla precisione della linea retta, quando conoscesi, che passando essa p. isolate campagne, e p. ternuti terreni non offrirà nel suo corso che abbandono e solitudine; e quindi p. approfittare delle popolazioni circonvicinanti si costituirono delle deviazioni, le quali sebbene producessero qualche necessario prolungamento di strada, servirono però all'interessantissimo ed utile scopo di accrescere la concorrenza lungo le stradale.

23 = È certo che coloro che vogliono intraprendere un viaggio sopra una strada ferrata, se a ciò sono tratti p. oggetti di traffico o d'altro interesse ne faranno uso quantunque trovinsi da esse alcun poco discosti; ma invece quelli che vogliono percorrerla p. puro diletto, o per semplice curiosità, se deggiono premettere un viaggio p. raggiungerla, se non tutti, la più gran parte se ne asterrà sicuramente.

Saranno esse dunque le strade ferrate sempre più utili in ragione della minore distanza da un maggiore consorzio di popolazione e cui sia sempre sott'occhio quella novità che la eccita ad usarne – deggiono perciò passare laddove maggior popolaz. è ragunata, la quale fa sperare un maggior smaltito di posti ~~e gente tutti~~ –

non la retta ~~egualità~~ astrazione del rettilineo, o la perfetta brevità del viaggio, ma la maggiore utilità dell'impresa di profitto pecuniario, e di diffusione di benefizj nazionali è l'importanza che deve seguire la linea.

La linea migliore è quella che dà, e maggior movimento di persone, ed abbondanti trasporti di generi commerciali. E siccome il commercio, l'industria, e le manifatture, sono quelle che producono il maggior movimento, e hanno la loro sede nelle città o vicino delle così p. conseguenza quella strada che toccherà maggior numero di città, e grossi paesi, sarà la più utile quand' anche in quella vi sia qualche maggior lunghezza –

Udine, capo-luogo provinc., sede di delegaz., trib. finanze, vescovato, i poteri e centro degli affari commerciali ~~delle strade~~ che danno l'impulso ~~ai~~ movimento generale dei distretti coi quali è in giornaliera relazione richiede anche perciò il favore del passaggio

Il punto di vista sia dunque Udine, centro, del quale parte l'impulso generale del movimento di tutta la provincia; ed ove giungono, e da cui si diramano anche le relaz. per altri territorj, stati, Carintia, Tirolo,

~~Non la linea bassa, la cui popolaz. agricola non ha bisogno di viaggiare, e di spedire, e di ricevere spedizioni di generi manifatturati quando l'industria vi è ristretta~~

16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
31.

visinato = del Co: Pietro Maniago

24 Ponte sul Natisone, e Torre più facili e meno costosi dell'altra dovendo in parte formarsi o ristretti o fiancheggiati di solido fondo che non nelle parti basse dove si dilatano si dividono, si spandono.

Quanto più i fiumi e torrenti si avvicinano alla loro scaturigine, tanto meno offrono di difficoltà, e minori impegni di edifizj, che quando sono dilatati, e cresciuti dalla immissione di nuove acque.

25 = Mancando di positive notizie sui dati di perizia di costruire il rispettivo costo sulla di cadauna linea, non ci permettiamo di stabilire un confronto fra l'importare dell'una e dell'altra; e quand'anche avessimo l'ipotetico preventivo, qualsiasi addizione a grosso l'assumono l'impegno — per altro in via approssimativa calcolando le diverse opere che necessariamente occorrono sull'una e l'altra non dubitiamo di asserire che ben lieve sarà la differenza.

26 = La linea alta oltre al prestare eguali o maggiori viste economiche, accorda il doppio vantaggio di passare e di essere in contatto di una popolazione le tre volte più numerosa, e di servire poi ovunque di distretti che ne risultano un altro oltre le cinque volte maggiore che non presenterebbe la bassa

27. ~~[illegible]~~ Ottima la bisogna della strada, quanto è maggiore il bisogno che il paese ha della strada, tanto è maggiore l'utile dell'impresa, p. la reciprocanza d'interessi

28 - È indubitato che nella zona della Provincia più vicina alla Città di Udine, e che si estende nel piede dei monti, la classe laboriosa delle persone vive meno ristrettamente che non nella bassa pianura. L'agricoltura fiorente e perfezionata delle colline e dei piani vicini alla medesima trova abbondanti le braccia per la coltura dei terreni (una famiglia di 8 a 12 persone spesso non ha più di dieci campi) alla bassa una poco parte della massima condizione dei lavoratori sta nella scarsezza del loro numero che non può portare l'agricoltura a tutto lo sviluppo di cui sarebbe suscettibile (una famiglia una sola ha fin 60 campi)

La grandissima divisione della proprietà fondiaria nella zona più vicina alla Città e superiore alla medesima: da questa divisione deriva immensa diffusione d'interessi e quindi una grande diffusione di proprietà; mentre questa divisione della proprietà influisce utilmente sul movimento continuo e sul beneficio della civile contrattazione, ed agisce assai favorevolmente sulle arti, industria, e sul commercio nel loro complesso che questa divisione di proprietà fornisce maggiori occasioni per procacciar capitali ad un maggior numero d'aspiranti all'esercizio delle varie industrie e speculazioni, e che accresce il numero di coloro che sono più a portata d'approfittare degli oggetti richiesti dai comodi e dal lusso della vita sociale

16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
131.

— 12. parte di n. 10 —

Minuta = del Co. Pietro Maniago

29 i Porti di Cervignano e S. Giorgio
riescono nocivi all'agricoltura,
perchè offrendo ai villici di quei
e dei paesi circonvicini occasione di occuparsi
nel trasporto delle merci alla città di Udine,
ne approfittano volentieri, trascurando
perciò i lavori agrarj anche ne' tempi
più utili, adescati da quel tenue guadagno,
senza riflettere al maggior che loro
deriverebbe dagli assidui e regolati
lavori campestri [illegible]

30 = Li Triestini nel 1829-30
si proponevano l'aprimento di
una strada commerciale nel
mezzo della Carnia per la facile
e pronta comunicazione col
Tirolo, e colla Baviera

)a)
:50 e)
Da)
nitale)
Dra)
la)
Motta,
e)
de
gente.
Idorro,
No
manda?
16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
51.
le porta di uso

Minute = del Cor Pietro Mavicago

)a)

e)

da)

pitale)

adrà)

le)

Notta,

e)

Idorzo,

16.

30.

12.

18.

10.

10.

19.

16

151.

le: parte di uso

Minuto = del Cor Pietro Maniago

1896.61
1430,00
32725.50

intorno alla emmpiuta Supplica da vari nostri
concittadini ~~de Comunti~~ umiliata a S.A.I.
il Principe Vicerè, imploranti il passaggio
per Udine della Strada-ferrata che possa verificarsi da Vienna a Milano,
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~,
questa I.R. Delegaz. colla Riv: ordinanza
... maggio decorso N°....
si compiacque d'invitare la scrivente
a prendere in esame l'argomento sotto
l'aspetto di sue attribuzioni, e
a stendere parere
se meglio alle viste commerciali
convenga la linea più breve e bassa,
o la via media e più lunga che
viene ricercata —

Dunque; in altri termini, la Delegaz. Prov.
domanda alla Camera di Commercio
se meglio convenga al Friuli che
la strada ferrata le sia una tangente
o una secante !!!
Ma un magistrato, quale la Delegaz.
Prov., che in ogni rapporto deve essere
istrutta dello stato, dei desiderj, dei
bisogni della sua Provincia, potrebbe
mai supporre così privo di senso
comune d'avanzare simile domanda?

Tale il quesito a questa Camera abbassato
sopr' argomento cotanto vasto ed importante,
difficilmente potrebbe dessa presumere
di tutti cogliere ed assoggettare ai riflessi
superiori li molti punti ed oggetti che
vi si riferiscono. Prega essa pertanto
la Superiore graziosa tolleranza ad esserle
indulgente, se anche pel poco che potrà
dire dovrà forse più dell' uopo dilungarvisi:
Da quanto è stato annunziato ~~diffuso~~ ~~[illegible]~~
~~notizie~~ dai pubblici ~~fogli~~ giornali: la Gazzetta
d'Augusta, il Loyd austriaco, l'Osservatore
Triestino, e dalle manifestazioni ~~[illegible]~~
dei Triestini di più affari esprimenti ~~[illegible]~~,
è lecito a supporre che la linea
della sud.a strada, la quale o da Vienna, o da Trieste
possa venire rivolta all' Italia, toccherà Gradisca, o Sorpvendo, e da quivi
procederà a congiungersi colla Ferdinandea Lombardo-Veneta in attualità di costruzione,
e contendenso —

a)
a)
a)
itale)
a)
a)
Motta;
a)
Ddorzo,
16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
31.

Se ~~più~~ due direzioni ~~[illegible]~~ diverse si ritenga poter essere ~~[illegible]~~ a codesta linea di ~~continuazione~~ congiunzione, una bassa, più breve, l'altra media, più lunga, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ nel mentre ~~questa~~ Camera ignora poi quali esse siensi o potessero essere le contemplate; ~~[illegible]~~ ~~contemplabili~~ ~~[illegible]~~ crederebbe di non errare ~~nel~~ ~~[illegible]~~ riguardando gli punti estremi nel considerarle le seguenti, cioè:

da Gradisca o Isegrado = a Palma, Latisana, Portogruaro, Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso, e Mestre, dove seguirebbe l'accennato congiungimento,

ovvero

= a Codroipo, S. Vito, Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso, e Mestre,

(~~[illegible]~~ all tratto da S. Vito a Treviso non venisse ~~[illegible]~~ invece altro assegnato l'andamento superiore per Pordenone, Sacile, Conegliano ecc.)

La prima di tali direzioni sarebbe quindi la bassa, e l'altra la media.

Annunziata in genere quella più breve, e questa più lunga, la Camera scrivente, considerando alle località rispettive, e ~~[illegible]~~ stando al principio d'attenersi nelle strade ferrate alla linea retta ogni qualvolta o insuperabili difficoltà tecniche ed ~~[illegible]~~ altre circostanze non impongano ~~[illegible]~~ di declinarne in qualche parte, avea motivo di ritenere ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ tenue l'eventuale differenza di lunghezza tra esse due linee bassa, e media, ~~[illegible]~~ da ~~[illegible]~~ [illegible] per assentarsi affatto qualunque riguardo ~~[illegible]~~ alla differenza stessa ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~del rapporto, massime~~ ~~[illegible]~~

~~Di circostanze molte~~ assai importanti concorrono

cinque se circostanze molte [illegible]

ad accordare la preferenza alla media

quand'anche più lunga della bassa —

e per chiarirsi intorno a tal ~~punto~~ uno

di fatto, ~~[illegible]~~ relativi in fronte

in appoggio alla Carta delle Provincie

Venete dell'I. R. Istituto Geografico

Militare, le rispettive ~~[illegible]~~ che

la linea bassa, nel sovraccennato

suo andamento di Palma, Latisana

Portogruaro e fino a Mestre, ~~[illegible]~~

una lunghezza totale di circa

Leghe Venete 16,3/4, e che la

linea media, di Udine, Codroipo,

S. Vito e fino a Mestre, sarebbe

lunga all'incirca Leghe 18,2/4 —

La linea media, per Udine, riuscirebbe

dunque più lunga dell'altra di sole

leghe 1.3/4, la quale differenza però,

laddove di fatto la stessa linea

di Udine si volesse avvicinare a Palma

aumenterebbesi di circa un quarto di lega;

onde la differenza totale in lunghezza

tra le due linee bassa e media, anche

toccando il punto di Palma, ridurrebbesi

~~[illegible]~~ a circa due Leghe [illegible],

differenza infatti assai tenue, che

rapportandosi alla totale lunghezza [illegible],

vi starebbe nella proporzione del 10 per cento circa,

e che riferendosi alla generalità della

grande linea di cui verrebbe a far parte,

può riguardarsi trascurabile affatto, se

d'altronde un locomotive percorre in

~~[illegible]~~ poco più di un quarto d'ora

E perchè nelle Strade a rotaje di ferro
l'elemento delle lunghezze è
sempre subordinato ad altro delle pendenze;
ritenuto questa Camera che
tanto da Palma, come da Udine,
procedendo verso Ponente,
possano essere nelle pendenze
differenze sì minime da
non ~~[illegible]~~ avversare [illegible]
e far credere, il progetto di
relativo ~~[illegible]~~ ridurrebbesi al solo tratto
da Sega a Udine.

rrà) a)
le), e
lla) da
Capitale
), andrà)
bbe
e Motta;
iso e
Oderzo,
ra).
16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
131.

E questo, da altro degli eminenti punti di Gradisca o Segrado, condotto in linea retta fino a(ll')

Ove pertanto la linea retta, più breve,

la strada di circonvallazione al Sud di Udine, dove sarebbe opportuno di collocare ~~[illegible]~~ la stazione per le Poste, Aquileja e Grado, avrebbe la lunghezza di circa Leghe 3,3/4, ossia K.i 16/m.

E ~~quindi~~ siccome il piano carreggiabile del Ponte che indispensabilmente dovrebbesi costruire sull'Isonzo deve prevalere o coi archi, o col sistema di impalcatura qualunque, alla massima elevazione di quel torrente, così è da ritenersi che sarà per lo meno 20 K.i sopra lo specchio del mare, essendo il piano di Gradisca circa K.i 18 sopra lo specchio medesimo —

Si trovò il piano della campagna allato meridionale nella predetta località presso Udine ~~al lato Sud di~~ — — (ritenuta la misura dichiarata da Pirona [illegible])

Udine essendo ~~[illegible]~~ K.i ~~52~~ 53,78 sopra il livello del mare, avrebbesi fra essi due punti la differenza di K.i ~~32~~ 33,78, ossia $\frac{\sout{32,000}\ 33,780}{14,000}$ = 2,~~21~~41 per mille.

Se però, ~~[illegible]~~ invece di quella linea retta per Udine, le viste superiori trovassero di piegarla per vicino a Palma, e da quivi a Udine, i rapporti delle pendenze varierebbero secondo gli estremi seguenti:

Da Segrado al piè degli spalti di Palma ~~[illegible]~~, distanza in linea retta Leg. 1.3/4 = K.i 6000

Dal piè d'essi spalti fino alla strada di circonvallazione esterna al Sud di Udine, " 2.1/4 " 9000

Leg. 3,3/4 = K.i 15,000

~~[illegible]~~ E gli spalti di Palma essendo alti sopra il livello del mare — — (ritenute le altezze dichiarate da Pirona [illegible])

K.i 11,07, il primo tronco da Segrado ai d.i spalti discenderebbe K.i $\frac{8,93}{6000}$ = c.a 1 1/2 per mille

E dagli spalti di Palma a Udine discenderebbe K.i $\frac{42,71}{9000}$ = circa 4,74 per mille —

queste risultanze non opponendosi minimamente

~~[illegible]~~

alle condizioni richieste d'un piano
stradale ferrato, il soggetto della
differenza tra le due linee di cui
si tratta limitandosi unicamente alla
lunghezza, e questa, come sopra rilevato
di circa due Leghe soltanto, ~~differenza~~
~~quella certamente assai tenue~~,
che rapportandosi alla totale lunghezza
da Gradisca o Isonzo all'Adige,
vi starebbe nella ~~proporzione~~ proporzione
del ~~10~~ 9 1/4 circa per cento ~~circa~~, e che riferendosi
alla generalità della grande linea
di cui verrebbe a far parte, [?] invece pressochè insensibile,
può unicamente riguardarsi trascurabile
affatto, se d'altronde con locomotive
si percorre in poco più d'un quarto d'ora
~~[illegible]~~],
ove pertanto la linea bassa, più breve, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
tale non si presenti d'assicurare le più utili risultanze
sotto qualunque aspetto e rapporto
degl'inerenti a una strada ferrata, al confronto della media più lunga (di due leghe);
e strada di tanta essenziale importanza
come sarebbe quella da Vienna a
Milano, la congiunzione di tutta la
Monarchia, questa Camera, ~~[illegible]~~ che ben riconosce [illegible], trovasi
ormai nel pieno convincimento che
per ogni vista e rapporto sia
dovuta la preferenza alla linea media
di Udine, non solo in sussistenza dell'
~~[illegible]~~ osservato minimo suo prolungamento,
ma quando pure risultasse ben anche
maggiore, ~~[illegible]~~
~~compensato verrebbe~~

Infatti, sia egli lo Stato, o fossero privati individui, o Società, di cui la grande impresa ne venisse ad esecuzione, non v'ha dubbio che scrupolosa indagine verrebbe fatta del tornaconto derivante, e consistente nei vantaggi economici di costruzione, di manutenzione, di amministrazione; nei vantaggi di concorrenza, e commerciali in genere; ~~[illegible]~~ costruzione ~~[illegible]~~; e nei vantaggi della più sollecita e più estesa diffusione di beneficj nazionali, che sono di pubblico interesse —

Ora egli è di fatto notorio, che la linea bassa di sopra contemplata, da Gradisca a Palma, Latisana, Portogruaro ~~[illegible]~~ ~~percorre~~ ~~[illegible]~~ ~~Provincie~~ ~~[illegible]~~ ~~di quella Provincia~~, avrebbe a percorrere in gran parte sopra fondi umidi ~~[illegible]~~ e paludosi, e intersecati da numerosi fiumi e canali di svariate dimensioni. Quindi dunque più malagevole, più lenta, e molto più dispendiosa ~~[illegible]~~ l'opera di costruzione così per se stessa, come pel grandissimo numero e per la entità dei manufatti che si avrebbero ad erigere, e sempre pel molto maggior prezzo dei futili materiali, e delle spese di provvedersi più o meno a rispettabili distanze, ed anche della mano d'opera che in esse località insalubri dovrebbe essere più largamente che altrove ricompensata.
~~L'opera poi di successiva manutenzione~~
E la manutenzione successiva nei quelle relativamente ~~[illegible]~~, assai maggior costo ~~[illegible]~~ più difficile e men sicuro ne tornerebbe il servizio atteso le ~~[illegible]~~ febbri e ~~[illegible]~~ ed

antivenuti che la [illegible] di quella località cagionerebbe negli abitanti e produrrebbe dei pari nei conduttori e guardiani della strada, artieri, inservienti, e da loro nelle stazioni — [illegible] e di poi

~~Difficili~~ percorrendo essa linea bassa sulla estremità inferiore della Provincia, ~~non offrirebbe nel maggior percorso, che quella abbandono e solitudine~~ nella maggior parte del suo corpo non incontrerebbe che pochi paesi ~~[illegible] popolazione~~ meno popolati, meno industriosi, meno commerciali, ~~a confronto della linea media per la minore produzione e minore pubblicità~~ quella linea ~~[illegible]~~ generalmente agricola e [illegible] non commerciale, né si vedrà né abbisognerà di maggiore e di seguito o di [illegible] spedizioni ~~di generi, e di merci~~

i dispendi quindi della linea bassa [illegible] si presentano manifesti

La linea media all'incontro, da Gradisca a Udine, Codroipo ec. avrebbe a percorrere un terreno quasi in piano sopra un terreno per l'indole ghiajoso, ottimo per base come pel corpo di una buona strada ferrata, che risulterebbe perciò, quanto ad imbasamento, di spesa moderata sì per la costruzione come per manutenzione; il terreno da [illegible] si presenta in guisa che generalmente la carriera stradale potrebbe quasi coincidere colla di lui superficie, sicché limitati anziché dovrebbero li movimenti di materia, veramente necessarj; ~~né il più [illegible] maggiore~~ né molto grandi per conseguenza sarebbero sin le occupazioni perpetue, sia le passate temporanee di fondo: e li prezzi de' materiali lungo essa linea essendo generalmente più miti, ~~[illegible]~~ = della costruzione, ed il relativo della manutenzione sarebbero conseguito ancora assai maggiore; verrebbe anche facilitato e sicurato di Codroipo ★

E qui reputa la scrivente di dover avvertire che sebbene attenutasi a cenni generali intorno al ~~presunt.~~ presagito maggiore e minore costo di essa [illegible] ~~[illegible]~~ delle linee (giacché ulteriori dati statistici di Provincia, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ed estemporaneo, ad i propri incumbenti estraneo sarebbe stato il procurarseli), ~~[illegible]~~ riguardando alle accennate località, né digiuna di esperienze sul costo di costruzioni stradali anche ordinarie, vede come anche altre, nessun dubbio le rimane sul dover essere assai maggiore il costo per la linea [illegible]

meno popolati, meno industriosi, meno commerciali, ~~[illegible]~~ privi affatto di centri e di [illegible] all'incontro, ed [illegible] in generale della strada ferrata; perciocché quando fosse la linea [illegible] di [illegible] il centro delle relazioni commerciali, esercitate per la strada ferrata di [illegible] potrebbero aver luogo entro i loro, ma essendosi a tutte le ore libero ~~[illegible]~~ transito, a [illegible] circostanza di non lieve inceppamento al commercio, quindi ridonderebbero le necessità della costruzione di appositi fabbricati, e delli stabilimento e dispendio di servigi per di necessarj ~~[illegible]~~ e pel deposito delle merci, pel ricovero delle persone, ed i gravosi dispendj pel scaricare e ricaricare le mercanzie, o condurle pel [illegible] colla locomotive, ovvero [illegible] con queste pel trasporto ad altre località

★ quindi della linea media, [illegible] bassa, pel solo primo fatto materiale di costruzione e di [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] e [illegible] dell'impresa, i ne ridonderebbero per conseguenza e più sollecite e meno costose ~~[illegible]~~ relazioni del commercio e dell'industria, e le vantaggi multiplici che sono d'attendersi da un eguale di [illegible] e di tanto effetto [illegible]

★ più discreti quali del minor costo, cioè, della [illegible] ~~[illegible]~~

vi [illegible], addiverrebbe rispetto ai vantaggi ulteriori, generalmente [illegible], che lo scopo costituir devono della grande impresa —

Procedendo questa linea dalle vicinanze di Gradisca, la prima parte della medesima riuscirebbe pressochè [illegible] fino a Udine, [illegible] e verrebbe a metter capo, con una conveniente curva, alla Stazione di Udine nel sito prediletto fra le Porte di Aquileja e Grazzano, dove la comunicazione colla Città combinerebbesi colle tre Porte di Aquileja, Grazzano, e Cussignacco; e potendosi agevolmente rendere carreggiabile il Borgo intermedio di Cussignacco, si conseguirebbe di questo la minore distanza fra la Stazione e la Piazza, e rispetto alle altre due Porte sud.e, essendo fra esse la distanza al di fuori di circa K.ri 630, dei quali potendone occorrere circa 260 per la Stazione, la distanza rispettiva di

27° queste Porte dagli estremi della Stazione risulterebbe di circa K.ri 185 — La complessiva distanza di questa prima parte risulterebbe come [illegible] di [illegible] 3/4

Dovendosi ragionevolmente ritenere che al punto di diramazione della grande linea, vicino abbiasi ad essere una Stazione, vicino a Gradisca, fra questa e quella di Udine sarebbero, e della distanza, e delle viste di concorrenza, indicate, almeno tre altre minori, le quali oltre ai bisogni del servizio, si presterebbero utilmente all'uopo della concorrenza di Versa, Cormons, Brazzano nel circolo di Gorizia; di Cividale, della maggior parte del suo distretto, e del superiore di S. Pietro, e spesso pure di quello di Faedis, in questa Provincia

La complessiva distanza dal punto di diramazione di Udine sarebbe

onde poi bilanciare gli [illegible] i vantaggi generalmente summenzionati, e che lo scopo costituir devono della grande impresa siano pregiudicabili ad ottenersi in relazione [illegible]

su questa linea media, non fia inopportuno il seguirla nel presupposto di lei andamento, che si può circoscrivere in tre parti —

Procedendo essa dalle vicinanze di Gradisca, la prima parte risulterebbe pressochè =

~~Dalla Stazione di Udine~~ la seconda parte della linea, che forse dovrebbe spezzarsi un po' più della prima, di ben collocare i Ponti ~~[illegible]~~ e per toccare i maggiori Paesi, ~~dipartirebbesi in direzione sud ovest~~

senza però scostarsi gran fatto in veruno di lei punto da una retta conducente dalla stazione di Udine in direzione a Treviso, dipartirebbesi ~~direzione~~ Sud-Ovest, ~~toccando Codroipo toccare in posto~~ per l'estremità Nord di Basaldella, passando il torrente poco più di questo paese; e lambendo il Sud di Campoformido, poi il Nord di Orgnano, Nespoledo, Vilacaccia, Rivolto, Passariano, e tra questo e Codroipo varcando il torrente, giungerebbe con lievissima inflessione a toccare il Sud di Codroipo, ~~[illegible]~~ ~~questo vento in [illegible]~~ indi accostandosi al Nord di Goricizza, e di Camino, e tragittato il Tagliamento tra Pieve di Rosa a sinistra, e Rosa a destra, con altra lieve inflessione verrebbe a toccare il Sud di S. Vito.

~~A Codroipo, e a S. Vito, Paesi entrambi molto importanti di se stessi, e per le loro affluenze,~~ resterebbe ancora superiormente veduto il decidere se da S. Vito a Treviso convenga meglio l'adottare la linea superiore per Pordenone, Sacile, Conegliano, oppure discesamente.

Nel caso però che si trovasse preferibile la linea quasi retta di S. Vito, Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso, procederebbe questa da S. Vito passando ~~ora~~ non molto lungi dalla estremità Nord di Gleris, a toccare quella Sud di Savorgnano, Braida Curti, Villotta, ed accostandosi ~~[illegible]~~ ancora pure Sud di Chions, indi a quella Nord di Pravisdomini, passando il Livenza di Meduna, fra Malgher con lievissima piega, passando il Sile e con solo Malgher, giungerebbe a non molto distante toccare il Nord di Motta;

La seconda parte della linea potrebbe dritta rivolgersi alle estremità Sud di Codroipo, lambendo e frammezzo i Paesi di Basaldella, Campoformido, Orgnano, Nespoledo, Vilacaccia, Rivolto, e Passariano –

E da Codroipo similmente procedendo a S. Vito si accosterebbe a Goricizza, a Camino passando il Tagliamento all'incirca fra Pieve di Rosa a sinistra, e Rosa a destra. Resterebbe ancora superiormente veduto il decidere, se da S. Vito a Treviso meglio convenga l'adottare la linea superiore per Pordenone, Sacile, Conegliano, ecc. oppure discesamente.

Nel caso però che per amore di brevità, si trovasse preferibile la linea quasi retta da S. Vito, Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso, essa toccherebbe, o quasi, Gleris, Savorgnano, Braida Curti, Villotta, Chions, Pravisdomini, passando il Livenza verso Malgher, e il Piave fra Saletta a sinistra, e Ponte di Piave a destra, indi accostandosi a Lorenzo, S. Biagio di Callalta, e toccando la strada Callalta a Carbonera

ra) a)
le), e)
lla) da)
D capitale,
), andrà)
bbe
o, e Motta,
iso e
a, Oderzo,
tra).
16.
30.
12.
a)
18.
10.
10.
19.
16
131.

e di più un altro tratto curvo andrebbe a toccare l'estremità Sud di Oderzo: valicato poi il Piave fra Salgareda ed Ponte di Piave a destra, sinistra, e Ponte di Piave a destra, poco al disopra di questo, quasi toccando il Sile dell'alti Strada Callalta poco oltre S. Biagio di Callalta, e passando presso a Carbonera, giungerebbe ad Treviso, dove la stazione addirebbesi alla testa verso Mestre a levante del Serraglio

La complessiva distanza da Udine a Treviso coll'accennato andamento sarebbe di appena di Leghe 13. —

Le stazioni intermedie sopra questa seconda parte della linea ridotta potrebbero essere quante e nei punti più opportuni per comodità di servizio, coordinato a maggiore economia concorrenza di strade alla rispettiva località — Nel territorio peraltro di questa Provincia cinque almeno a distanza fra loro di circa una lega, delle presenterebbersi convenienti, due quali due maggiori a Codroipo, e S. Vito, siccome Paesi molto importanti di sestina insieme, e per le loro assai valutabili affluenze; e tre minori a Campoformido, Nespoledo, e Mione, utili anco queste per la concorrenza de un grande numero di paesi circostanti, [illegible] oltre [illegible]; agevolate d'altronde dalle esistenti buone strade comunali che rispettivamente vi conducono —

[illegible]

Da Treviso, la terza parte della linea dirigerebbesi a Mestre tagliando il Serraglio in perfetta direzione ad angolo retto, poi con piccola inflessione toccando l'ovest di Mogliano, e Marocco, andrebbe a congiungersi colla Lombardo-Veneta alla stazione di questa, poco fuori a Ponente di Mestre, e con una totale lunghezza di circa Leghe 2 —,

Di tal modo la linea congiungente la grande Strada Radesca Vienna a Gradisca colla Strada ferrata Lombardo-Veneta a Mestre, riuscirebbe lunga come la Bissa circa Leghe 18.2/4, e converrebbe a formare parte nella Strada austro-italica da Vienna a Milano, la ferrata maggiore di tutta la Monarchia.

#

Che per questa linea, la media, delle più osservate, non trascurabile, maggior lunghezza di circa 2 leghe, sia preferibile alla bassa, non attesa la già osservata non trascurabile differenza in lunghezza di 2 leghe, sembra che il solo primo confronto non ne dovesse, anzi non ne potesse lasciar dubbio –

La facilità la conseguente maggior sollecitudine e l'economia di costruzione, e di successiva manutenzione, e sicurezza di servizio, e facilità più solleciti e ... dell'impresa, anche a ... più solleciti ed i vantaggi del commercio e dell'industria che vantaggi moltiplicati che non potrebbero non attendersi da un aggetto di tanta potenza quale sarebbe di tale tronco stesso importanza, quel sarebbe quello della Strada ferrata da Vienna a Milano –

La linea bassa, come la più meridionale, dovrebbe avere contatto né in contro con paesi d'importanza, percorrerebbe in gran parte in una quasi solitudine, e fra piccoli paesi la cui scarsa popolazione generalmente agricola e stazionaria, non commerciale, né industriosa, né ricca, né abbisogna di viaggiare e di spedire e di richiamare per ... – ... a quell'uopo sarebbero per quella linea né centri né mezzi o modi di centralizzazione indispensabili di tenui consegne in passaggio della strada ferrata – Perciocché

#

E, se mirasi (del che non si ha dubbio) ai più solleciti interessi dell'impresa nell'accelerare l'attivazione della conseguente più sollecita diffusione dell'benefici desiderabili ai ... ed al commercio, questa linea media, la preferenza della bassa non potrebbe propizia occasione o opportunità, che verrebbe sembra di non poco rilievo; ed è

~~Pertanto, il primo confronto, ... ... l'osservato, non trascurabile ... sua maggior lunghezza di tre leghe, la linea media si manifesta preferibile alla bassa, ... ... ulteriori.~~

Che divisa essendo in tre parti, eseguendosi per primo le due estreme da Gradisca ad Udine, e da Treviso a Mestre, il servizio su queste si farebbe coi locomotori e carri delle grandi linee da Vienna a Trieste sulla prima, e da Milano a Venezia sull'altra, durante tutto il tempo che occorrerebbe a costruire quella intermedia da Udine a Treviso, la quale potrebbe restare d'altronde; e anche intanto continuerebbe a servire coi tanti mezzi ordinari di trasporto che vi sono sulla grande strada postale, che in giorni di tempo circa può correrci da Udine fino a Treviso, con libertà di partire in qualunque momento, e con ogni stato atmosferico, ... da ... libertà a ... ... ...

e per li passi a barca di Tagliamento e Piave; né da Trieste a Venezia, per le molte incertezze del tragitto marittimo con qualunque mezzo di cui approfitti questi si annunziano coi relativi pubblici avvisi a stampa sotto la classe tempo permettendo

verrà a)
(la, e
etta da
la Capitale,
a, andrà)
rebbe
ro, e Motta,
viso e
lla, Oderzo,
tra.

| | |
|---|---|
| ... | 16. |
| " | 30. |
| " | 12. |
| " | 18. |
| " | 10. |
| " | 10. |
| " | 19. |
| " | 16 |
| | 131. |

quando pure una linea diritta condotta appresso a Palma, non per questo il centro delle relazioni commerciali e dell'industria recente d'una strada ferrata potrebbero aver luogo entro Palma, non vi sarebbero di mezzi e i modi corrispondenti, ostacolo primo e massimo — altri ostacoli poi, minori sì, ma pure [illegible] da valutarsi, quale sarebbe del non essere a Palma libero il transito [illegible] a tutte le ore, circostanza di non lieve inceppamento al commercio; di cui ritornerebbe la necessità della costruzione di apposite fabbriche e dello stabilimento dispendioso di necessarj luoghi pel deposito delle merci, e pel ricovero delle persone, coi gravosi dispendj di scaricare e ricaricare le mercanzie, [illegible] condotteci di [illegible] locomotive, onde giuntevi con queste pel trasporto ad altra località — quindi se quella linea avvenisse di così dire tutto creare ad a [illegible] molto tempo richiedendo si e molte spese, i vantaggi delle imprese ne scemerebbero; e potendo essa perciò agevolar meno le professioni di servizio, i dispendi generali [illegible]

La linea media o centrale invece [illegible] oltre al toccare nel suo corso [illegible] molti paesi, e al propagare vicino [illegible] all'industria ed al commercio, come [illegible] ovunque si [illegible] nella popolazione della [illegible] regione il confronto di quella della bassa pianura, [illegible] di offrire l'opportunità di facile comunicazione ad altri paesi [illegible] più lontani, la cui popolazione tutta [illegible] in numero e generalmente più laboriosa [illegible]: [illegible] perciò [illegible] riguardare in bisogno d'un continuo molto e profonda, e delle cose [illegible],

Ritenuti li premessi primi confronti, per cui, non atteso l'osservato non trascurabile, sua maggior lunghezza di due leghe, la linea media si manifesterebbe preferibile alla bassa, vengasi ora a fatti, a confronti ulteriori.

La linea bassa, come già osservammo, anziché aver contatto nè incontro con paesi d'importanza, percorrerebbe invece [illegible] affatto, ed in gran parte anche solitaria, o fra piccoli paesi la cui popolazione è generalmente agricola e stazionaria, non commerciale, non industriosa, non ricca, non ha bisogno, non ha mezzi di viaggiare, e di eseguire o di richiamare gran fatto spedizioni di generi e di merci: donde nè i rapporti di trasporti [illegible] locale interno, nè quelli della stessa strada lascierebbero fondatamente sperare convenienti utilità [illegible] per quella linea centri, e mezzi e modi di centralizzare, indispensabili per le utili conseguenze in generale delle strade ferrate. Per cui [illegible] quando pure —

E se qualsiasi di [illegible] non migliori opportunità locali questa offrirebbe [illegible] libero [illegible] suppongasi passo e il transito di non essere i fortezze come a Palma; [illegible] però le minaccie continue, e le non infrequenti interruzioni [illegible] che derivano dalle piene e talvolta anche dai debordamenti e dalle rotte di [illegible];

(sedimentazione [illegible] stretto [illegible] mercato (a)

avvicinerebbe
affrettare i sibevantissimo [superiori] vantaggi...
di parimenti nei capi luoghi più importanti,
anche compreso della intera Provincia, e di richiamarvi quindi le genti circondante
(la Città di Udine)
quivi, se anche il solo elemento della
popolazione, combinato colle indole, colle
inclinazioni, e co' bisogni suoi, fosse
ad assumersi p. confronto tra i più
o men vantaggiosi risultati presumibili
[illegible]
ad ottenersi dalla linea spondale
condotta p. la media più alta
p. la bassa linea, la prevalenza
della media risulterebbe al certo assolutamente
pronunziata. Poichè limitati
i confronti alla sola percorrenza del
territorio di questa Provincia, e
volendosi pur supporre che i Distretti
interi di Palma e Latisana, di cui la linea bassa, verrebbero
ad essere attualmente collocati nella
sfera di attività della strada ferrata
(: che però nol potrebbero essere :), la
popolazione loro, [illegible]
di 31 m individui,

Sì, la linea media col comprendere Udine
nella sfera d'attività della strada
ferrata, conserverebbe, aumenterebbe
a questa città e alla intera Provincia
il centro di sua forza commerciale
e industriale, di cui n'è già in antico [illegible] possesso [illegible];
[illegible], e con vantaggi e benefizj
generali e locali, l'utile certo
concilierebbe delle grandi imprese; [illegible] economico;
e la linea bassa, lasciando Udine
estranea a codesto potente stromento di prosperità
di sviluppo e [illegible] progressivo aumento di
generali risorse, e destinando [illegible] presumo delle strade ferrate, commerciali, industriali, sociali;
a Udine una sorte irreparabile [illegible] nei rapporti commerciali [illegible] sostituzione a verun altro
non tralascerebbe d'altronde vantaggi e [illegible] poi di Provincia, non potrebbe al certo [illegible] scemarne
punto particolare della Provincia [illegible]

conseguendo ed aumentando ove
le più necessarie, le più utili relazioni
in conseguenza e [illegible] (vedi foglio staccato =)
e di richiamarvi quindi le genti circondante
quà più lontani paesi
e di richiamarvi quindi necessariamente
quà più lontani paesi, e quelle più
remote relazioni che
[illegible]
[illegible]
spiritosa osservazione [illegible]
Città di Udine, che traevano più o meno
Provinciali, e che [illegible]
più [illegible] maggiore della strada
ferrata, volendosi [illegible]
un confronto più quanto [illegible]
presumibile risultati più vantaggiosi
sulla linea media anziche sulla bassa

verrà) a)
lo), e
etta da)
lla Capitale)
a, andrà)
rebbe
ro, e Motta,
viso e
lla, Oderzo,
tra.
16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
131.

~~Udine infatti~~, capo- ~~luogo della Provincia~~ ~~Dove~~ preminenza comparativa su tutti i Paesi ond'è composta,

vi è la sede primaria del traffico,

delle manifatture, dell'industria,

Udine. ~~Di~~ residenza degli Uffizj provinciali politico-amministrativi, camerali e di finanza, e giudiziarj; [illegible]

~~Camerali, e giudiziarj~~, e Nestorile, per la massima parte di questa Provincia [illegible] ... Udine

ha una preminenza comparativa

su tutti i distretti, su tutti i Paesi

ond'è la Provincia costituita. ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ fanno capo e centro i

prodotti del suolo e dell'industria

specialmente di sete, e in essa gravi ... principali ~~[illegible]~~ ~~di oggetti~~ ... in generale formano oggetto di esportazione; come lo è principalmente la seta

del territorio friulano, e ...

Udine fanno capo e centro, gli oggetti tutti

d'importazione, che sono pur

varj e di rilevabile importanza,

~~Dei quali ... la Provincia~~

~~Provincia~~, Vino, Granturco, ~~[illegible]~~ ... avena, [illegible]

Riso; Olio; spiriti; Panni; Seterie;

Cotonerie; Telerie; manifatture

di lana, e lino, e miste; Generi

coloniali, medicinali, droghe;

Sapone; Canape; Lino; Chincaglierie; ferro; ~~[illegible]~~

manifatture di rame, ~~[illegible]~~, stagno;

~~[illegible]~~ Pesce fresco, salato, marinato ... di finanza

D'altre merci diverse; e ~~[illegible]~~ ... di tali oggetti

principale di Udine, ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ in base ai proprj registri

daziarj, ~~[illegible]~~ ... dimandandone

il prodotto di tale ramo d'entrata

pel Pubblico Erario, che non ~~[illegible]~~ potrassi

calcolare ~~[illegible]~~ inferiore

ma ben piuttosto superiore ai trecento

mille fiorini annui, potrebbe

a torto giustificarne l'estensione; e ... di sette ... Provincie

Egualmente fanno capo e centro a Udine

gli oggetti di esportazione ~~[illegible]~~, ~~Granturco~~, ~~Frumento~~ ~~[illegible]~~

sarebbe stato desiderabile
a potersi specificare
le quantità ed i valori
approssimativi; ma
la Camera di Commercio
non ne ha dati;
dalla Finanza
non si potessero avere;
così conviene limitarsi
a cenni generici

N.B. D[i] Stesso avranno, e rivestità periodici mensili, all'oggetto di Udine concorrenti da tutta la Provincia d'affari

Da Udine poi e dipendentemente l'impulso procede del movimento generale dei distretti e dei Paesi tutti della Provincia coi quali è in quotidiana relazione; sia rispetto all'interno commercio provinciale, come riguardo agli oggetti di affari provenienti ad essa spedizione — E dei paesi [illegible] come a Udine giungono, così da Udine si diramano gli oggetti e le relazioni con altri lontani Paesi: e similmente ancora dessi principalmente [illegible] [illegible], quale il più importante, con Trieste; e colla Carinzia per la grande strada della Pontebba, e col Tirolo, [illegible] — orientale della Germania,

commercio questo che ai riguardi specialmente di Trieste, cotanto fu e rimane interessante, quanto che Trieste medesimo nel 1829–30 proponevasi l'aprimento di una strada commerciale nel canal della Carnia e di Tolmezzo per Ampezzo e Oberdrauburg per la facile e pronta comunicazione col Tirolo, e colla Baviera, proponimento che se per varie circostanze non andò ad effetto [illegible] [illegible], non cessa di giustificare l'importanza commerciale che ne ha lo scopo, e l'interessenza di Udine, [illegible] sempre punto intermedio; per cui la strada ferrata che or si verificherà secondo le concette speranze e quindi il [illegible] [illegible] fallando di Udine, sarà [illegible] fonte continuata e sempre più feconda di vantaggi reciproci sensibilissimi per ambe le Piazze Trieste ed Udine, le quali negli acquisti e vendite ricambievoli tanto potranno più largheggiare quantochè maggiori mezzi ne avanzeranno nella frequenza, nella rapidità, nella economia dei trasporti, frutti preziosi della locomotiva, [illegible] proficuo delle comunicazioni che ottenevano sospirati che odierne per le, lente, disagiate, [illegible] [illegible]

Ho la reminiscenza che il fu Sr. Giuseppe Chiozza mi parlò moltissimo di quella strada, e di una società Triestina interessatissima per aprirla; e che incaricò Sinezza di dettagli di esami e rilievi ai quali anche prestossi. Non so come, e perchè la cosa venisse abbandonata

sarà a
ale, e
alla da
alla Capitale,
ra, andrà
rebbe
ro, e Motta,
eviso e
alla, Oderzo,
stra.
16.
30.
12.
18.
10.
10.
19.
16
131.

Nè codesti grandi beneficj si limiterebbero (vedi foglio staccato al punto segnato (C) )

(C) Indipendentemente, perchè appunto ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~differenti d'ogni altra località in Provincia,~~ ~~[illegible]~~ ~~primaria~~ già sede primaria antica, ~~[illegible]~~,
del commercio interno ed esterno
delle arti principali, e delle industrie
della Provincia, possede pure quei
mezzi, e modi e relazioni, e immediati
quelle opportunità tutte onde ~~[illegible]~~
possano effettuarsi gli esercizj e le
pratiche dipendenti dal nuovo
moto che vi deriverebbe, e con potalle
non attendersi dal passaggio della strada ferrata;
~~[illegible]~~ mezzi d'acquisti, di cambj,
e per pagamenti; modi e relazioni
onde prendere e provvedere in torno
a ciò di cui mancano e di cui
sovrabbondano la Città, e la Provincia,
e i Paesi di conquista reciproca
convenienza; opportunità per
consumi locali, e di fruire dei
vantaggi di transito, e di fermate
di persone e di cose. – E ciò tutto
in qualunque momento, senz'uopo
di quelle dilazioni, e di que' non lievi
discapiti e dispendj che la
conseguenza sarebbero del dover invece
tutto creare ove la strada avesse
a percorrere ~~[illegible]~~ la linea bassa,
altrettanto intatta ~~[illegible]~~ medesima non,
trovandosi, come è già ~~[illegible]~~;
~~senz'uopo di [illegible] la affluenza~~
~~[illegible] altrettanto della Provincia~~
di cui mezzi se venisse bassa linea potesse venire adottato
le affluenze odierne, l'odierna ~~[illegible]~~ attività commerciale e industriale ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ staccandosi in forza dal centro loro antico, verrebbero altrove traslocate,
e necessariamente fuori di questa Provincia, che quindi
sott'ogni senso e rapporto ne soffrirebbe pregiudicata. –

Si dunque, la linea media,

Le singole, ed il complesso delle mentionate circostanze reclamano adunque non già soltanto siccome conveniente, ma bensì come indispensabile e assai sussistente del commercio e dell'industria della Città di Udine, e della sua Provincia il tracciamento della strada ferrata sulla linea media.

In conseguenza, e salva più speciale osservazione per ciò che riguarda gli interessi locali di Udine, che par discenda più [illegible] parte provinciali, e che [illegible] sempre più quelli pure maggiori della impresa della strada, devesi ritenere che questa [illegible] approfitti d'un lato, e ne invadi dall'altro i suoi beneficj non solo rispetto ai paesi di effettiva [illegible] percorrenza, e più vicini, ma ben anche rispetto a quei tutti dei distretti a sinistra del Tagliamento (meno Palma e Latisana [illegible] di confronto); perchè tutti essi distretti [illegible] interessi [illegible] relazioni [illegible] S. Daniele, Tricesimo, Gemona, Cividale, S. Pietro e tutta la Carnia; e perchè le altre [illegible] parti prima e seconda della linea [illegible] otterrebbero [illegible] le più favorevoli opportunità a tali [illegible] diversi punti [illegible] di popolazione, [illegible] le quali avendo [illegible] sott'ordine del nuovo [illegible] della strada ferrata sarebbero [illegible] bisogno, e [illegible] ad usarne, [illegible] trovano [illegible] un viaggio [illegible] breve, [illegible] la gran parte [illegible] due tratti [illegible] fossero di [illegible] importanti oggetti di [illegible]

ora un confronto [illegible] fra quante dovrebbe essere [illegible] possibili [illegible] di risultati più vantaggiosi [illegible] linea media [illegible] sembra certamente [illegible] riguardo [illegible] rapporti di popolazione, [illegible] combinati [illegible] [illegible] a procurarne li [illegible] dati [illegible]

Distretti di Udine [illegible] Cividale, S. Pietro, Gemona [illegible] di Palma e Latisana [illegible] ferrata [illegible]

Le differenze di questo lato [illegible] dubbio [illegible] ora [illegible]

[illegible] correrà a) [illegible] le, e [illegible] ella da [illegible] lla Capitale [illegible] [illegible] rebbe [illegible] zzo, e Motta, [illegible] eviso e [illegible] tta, Oderzo, [illegible] stra.

| | |
|---|---|
| [illegible] | 16. |
| [illegible] | 30. |
| [illegible] | 12. |
| [illegible] | 18. |
| [illegible] | 10. |
| [illegible] | 10. |
| [illegible] | 19. |
| [illegible] | 16 |
| [illegible] | 131. |

~~(In caso di più linee medie nella percorrenza della linea media verrebbe compreso Udine capoluogo della Provincia. Udine possiede tutti gli Uffizj Provinciali politico-amministrativi, camerali ed finanza (vedi altro foglio))~~

di Venezia, la linea media col comprendere Udine nella sfera d'attività delle strade ferrate, conserverebbe non solo ~~[illegible]~~ ~~[illegible] città [illegible]~~ ~~[illegible] arti [illegible] forza~~ ~~commerciale e industriale [illegible]~~ ~~[illegible] possesso~~ e ben giustamente questa Città nell'attuale sua condizione eccezionale di ~~[illegible]~~ commercio, di arti, d'industria, già di possesso antichissimo, e accresciuto da' politica colla nuova prodigiosa forza di progetti le assicurerebbe un avvenire giustissimo, il quale ~~[illegible]~~ pur ~~[illegible]~~ si estenderebbe alla intera provincia di là via ~~[illegible]~~ e pur conseguita irradiazione; ed in ciò coi vantaggi e benefizj generali e locali l'utile verso considerebbe delle singole [illegible]

Ma la linea bassa lasciando Udine privata di così poderoso strumento di sviluppo e prosperità economica, di progressivo aumento di generali risorse, e deviando così assolutamente dallo scopo precipuo delle strade ferrate, ~~manifestato [illegible]~~ accumulerebbe a Udine una forse irreparabile [illegible] nei rapporti commerciali, industriali, sociali; non recherebbe d'altronde vantaggi;

e meno d'adjacente affezione a verun punto particolare della Provincia; ma ben anzi nocumento invece sarebbe a tal derivarne; e l'utile dell'impresa stessa non potrebbe in questa parte che in relazione scemarne, se già è certo che per sconnaturale reciprocanza d'interessi tanto aumentar dovrebbero gli utili dell'impresa quanto Udine maggiormente abbisogna della strada, onde all'inverso sarebbe Udine n'andasse esclusa —

Nè al commercio soltanto della Città e della Provincia dannoso tornerebbe il tracciamento della strada ferrata per la linea bassa, ma il danno ridonderebbe pure all'agricoltura ed ai rapporti sociali e morali, forse maggiore di quello che pure in giornata vi si deplora; e questo più specialmente ai Paesi medesimi e ai circonvicini per dove la linea stradale venisse condotta —

L'odierno commercio di Udine, ~~che~~ ritira dai Porti di Nogaro, e di Latisana gran parte ~~[illegible]~~ delle cose generalmente ~~[illegible]~~ provenienti, di cui abbisognano ~~[illegible]~~ la Città, e la Provincia, e per l'inverso ~~[illegible]~~ a superiori paesi — [illegible] provengono i [illegible] [illegible] —

La condotta di quelle merci è affidata ai villici dei rispettivi e contigui paesi, l'occasione di [illegible], ne approfittano essi volenterosi, trascurando intanto i lavori agrarj anche nei tempi più utili e di maggiore necessità, [illegible] [illegible] [illegible] condotti [illegible] — Da quel guadagno che il più di frequente va per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] rispettive loro famiglie, cadono essi così in abitudini [illegible] [illegible] quindi [illegible] di forze [illegible] esecuzione di lavori agrarj [illegible] trasporti e [illegible] [illegible] quasi contagio anche in altri, sono le ordinarie conseguenze [illegible] dello odierno nostro commercio [illegible]

pesa a
ale, e
ualla da
lla Capitale
za, andrà
rebbe
ero, e Motta,
eviso e
tta, Oderzo,
stra.

| | |
|---|---|
| | 16. |
| | 30. |
| | 12. |
| | 18. |
| | 10. |
| | 10. |
| | 19. |
| | 16 |
| | 131. |

Li provinti dei soggetti di [illegible],
esercitano il [illegible], e [illegible] pei
quanto viene di quell'approdo, ben
riconosciuto

~~E questo non essere [illegible]~~

La pratica di simili condotte non
potrebbe essere se la strada ferrata percorra
la linea bassa, perchè o dalle stazioni di
questa, o dai porti predetti, o da quelle e
questi avrebbero pur a continuare; e potendo ben
~~[illegible]~~ taluna risultarne più brevi, altre cangiar punti e mutar direzioni,
potrebbero altronde di nuovo e rebattori [illegible]
nuovi bisogni aumentare in numero ed estensione.

La linea media invece conducendo le merci al centro
della Provincia, e ad altri varj punti di, relativamente,
in numero sì e ben combinate diramazioni, donde [illegible] de' trasporti, [illegible]
~~[illegible]~~
~~[illegible] gli animali~~
~~[illegible] di produzioni~~
migliorate di [illegible] conseguirebbe da aumento e miglioramento di [illegible]
degli animali, non più destinati nei trasporti,
~~[illegible]~~
non solo impiegati nei regolari lavori
campestri a tempi opportuni; e gli
agricoltori, cessati i bisogni, cessata la
ricerca di loro prestazioni a trasporti, non avrebbero nè incentivo nè occasioni
~~[illegible]~~
ad deviarli dalle occupazioni di
loro incombenza, cui per ciò
dedicandosi esclusivamente migliorerebbero i terreni e gli stessi
e la rispettiva domestica economia.

~~[illegible] costruiti [illegible]~~
secondo [illegible] in [illegible] e [illegible]
da carradori di professione abituale;
o d'altri di conto o con mezzi propri
sarebbe quindi [illegible] dati all'agricoltura,
e [illegible] di varj agricoltori.
[illegible]

Delle prime operazioni

Dalle premesse osservazioni ~~[illegible]~~ di fatti e di confronti, nelle quali la scrivente Camera siasi forse troppo estesa, ritenuto essere le prescrizioni ~~[illegible]~~ di Superiore indulgenza, sempre che quivi proveder possano dovute gli esami d'un argomento in relazione tanto stretta col pubblico interesse d'ui non potrebbe non dirsi a parte quello della Città, e della Provincia nostra, crede poter conchiudere:

1° Che la linea [illegible] bassa (mezzana) della eventuale, e ben sperata e desiderata congiunzione, della Strada ferrata dal Centro della Monarchia col Regno Lomb.-Ven., non sarebbe conveniente alle viste commerciali di questa Provincia non solo, ma nemmeno sotto altre viste e rapporti in generale, risultando essa benchè di due leghe più breve ~~[illegible]~~, ~~al confronto della media~~ di esecuzione e successiva manutenzione più dispendiosa, di più tardo, più difficile, e men sicuro servizio, e di prodotto e pubblica utilità non poco minori, al confronto della ~~media~~ linea media ~~[illegible]~~ per non [illegible] addottate:

2° Che se nell'argomento di Strade ferrate deve supporsi sempre accolta la massima di non sagrificare alla brevità della linea i loro maggiori vantaggi ottenibili sopra una di esse linea più lunga, nel caso nostro la suddetta linea media centrale dovrebbe, altra bassa eccentrica preferita, benchè quella più breve, offrendo essa media l'assai prevalente interesse di legare li paesi ~~[illegible]~~ della Zona ~~[illegible]~~ centrale e di gran lunga più importanti
~~linea bassa il prevalente interesse risultante dal vantaggio di legare con linea diversa li paesi più importanti della ~~Zona superiore~~, nel caso nostro la linea media deve essere alla bassa preferita, ~~[illegible]~~~~

3° Che se è vero di tornaconto delli imprese, e alto scopo di beneficare i popoli, esser principj ~~[illegible]~~ fino ora generalmente addottati per la costruzione di Strade ferrate

verrà a
vole, e
quella da
lla Capitale,
ua, sarà
trebbe
aro, e Motta,
reviso e
Motta, Oderzo,
stra.

| | |
|---|---|
| " | 16. |
| " | 30. |
| " | 12. |
| " | 18. |
| " | 10. |
| " | 10. |
| " | 19. |
| " | 16 |
| | 131. |

~~la linea d'una strada ferrata~~

che la linea delle medesime, quando
le circostanze locali il permettono,
abbia a comprendere il maggior
numero possibile di Paesi, e fra
questi i più notabili di popolazione, industria
per manifatture, per traffico,
mentre quivi il maggior movimento
di persone e i più abbondanti
trasporti di merci; nel caso
nostro ~~la predetta linea~~
~~media~~ deve essere alla bassa linea
~~preferita, non opponendosi circostanze~~
~~locali, e verificandosi~~
preferita la predetta linea media,
non opponendosi circostanze
e verificandosi le questa le altre utili
condizioni tutte, quindi anche [illegible]
[illegible] compenserebbero al minimo
il requisito della maggior lunghezza, [illegible]
~~[illegible]~~
~~Che tostoche lo spirante la~~

i desideri nostri

Che tostoche la detta strada
abbia da venire in Italia ~~[illegible]~~ sarebbe ~~[illegible]~~ della più decisa importanza
~~[illegible]~~ importanza di Udine il compartecipare,
il compartecipare, e deve quindi
giustamente aspirare ad essere compresa nella linea onde mantenere le sede del suo
~~nella linea~~ commercio e della sua industria in vantaggiosa
~~suo commercio~~, e della sua industria correlazione con altre città, e Provincie,
~~in vantaggiosa correlazione~~ a differenza delle quali, ~~[illegible]~~ se n'andava
~~[illegible]~~ non saprebbesi ravvisare ragione esclusa;
alcuna di cui essa linea avesse a condursi
eccentrica, ~~[illegible]~~ e questa tangente
alla Provincia, abbandonando un centro
di tanta importanza;

Li Che tostoche la detta strada abbia da
venire in Italia, quanto è di prima
importanza e ragione e del massimo
interesse di Udine il compartecipare
onde mantenersi in vantaggiosa [illegible]
con altre città, e Provincie, altrettanto
non saprebbesi ravvisarne ragione
alcuna di cui la linea avesse a condursi
eccentrica coll'abbandono di essa città,
~~[illegible]~~
la sola di tal modo minaccierà di rovina
da quel mezzo medesimo che aumentar
dovrebbe le sue prosperità

Che tostoche la detta strada abbia di
venire in Italia, non saprebbesi ravvisare
alcuna ragione di tenerla eccentrica, e
questa tangente alla Provincia, abbandonando
~~[illegible] un centro di tanta importanza~~,
~~[illegible]~~ Udine capo luogo, e centro
di tanta importanza,

5.° Che in conseguenza la Supplica
avanzata dai nostri concittadini imploranti
il passaggio per Udine della suddetta
Strada, merita di essere riguardata favorevolissimamente così
~~[illegible]~~ nel senso dell'interesse giusto dei
Cittadini che implorano, come anche secondo le viste e i principj protettori, benefici
dell'istessa autorità dalla quale
invocano la favorevole concessione –

I voti dello scrivente si associano pertanto
(nè il potrebbero altrimenti) a quelli dei
Cittadini che precedettero nella
preghiera di necessario e giusto
patrocinio onde un opera per sè
stessa, e generalmente benefica,
non avesse mai ad avverarsi non
solo inutile, ma disastrosa di la
Città di Udine, principalmente, e poco meno della più gran parte della Provincia
del Friuli

Questa verrà a
...vole, e
...nella da
della Capitale
...rea, andrà
...trebbe
...aro, e Motta,
Treviso e
Motta, Oderzo,
...stra).

| | |
|---|---|
| N.° | 16. |
| " | 30. |
| " | 12. |
| ...za) | |
| " | 18. |
| " | 10. |
| " | 10. |
| " | 19. |
| " | 16 |
| N.° | 131. |

Se la grande Strada ferrata da Vienna a Trieste verrà a toccare l'Isonzo dirimpetto Gradisca, com'è ragionevole, e quindi probabile, essa presto o tardi verrà unita a quella da Vienna per Milano a Como, perchè la connessione della Capitale con l'Italia mediante una linea ferrata continua, andrà a rendersi assolutamente indispensabile.

Con due andamenti in molta parte diversi far si potrebbe tale unione, cioè

Per Gradisca

= Palma, Latisana, Portogruaro, e Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso e Mestre

Ovvero

= Udine, Codroipo, S. Vito, e Motta, Oderzo, Ponte di Piave, Treviso e Mestre.

Le distanze sarebbero all'incirca

| | | |
|---|---|---|
| Dall'Isonzo per Gradisca a Palma Chilometri | N. | 16. |
| Da Palma a Latisana | " | 30. |
| Da Latisana a Portogruaro | " | 12. |
| Da Portogruaro a Motta, convenendo per la partenza dal 1.° arrivare al Sud del 2.° di questi due Paesi | " | 18. |
| Da Motta a Oderzo partendo dal Sud di Motta | " | 10. |
| Da Oderzo a Ponte di Piave | " | 10. |
| Da Ponte di Piave a Treviso | " | 19. |
| Da Treviso a Mestre | " | 16 |
| In tutto Chilometri | N. | 131. |

Invece dall'Isonzo per Gradisca a Udine Chilometri K.° 48174 — L. 5,95 N.° 30.

Da Udine a Codroipo — — — K.° 12126,66 — L. 5,03 — — " 23.

Da Codroipo a S. Vito — K.° 5800 — L. 1,70 — — — " 11.

Da S. Vito a Motta, convenendo in questo caso di arrivare al Nord del 2.° — — — K.° 13141,38 — L. 3,40 — — — " 25.

Da Motta a Oderzo, partendo dal Nord di Motta K.° 4765,10 L. 1,19 " 9.

Da Oderzo a Ponte di Piave — K.° 5242,55 — L. 1,32 — " 10.

Da Ponte di Piave a Treviso — K.° 10017,35 — L. 2,50 — " 19.

Da Treviso a Mestre — K.° 8420 — L. 2,11 — " 16.

In tutto Chilometri N.° 143.

= Klafter 75400. = Miglia Geografiche 75 ½. circa (di 60. al grado)

La linea per Udine adunque riuscirebbe più lunga di quella per Palma Chilometri 12. (Klafter 6500), ossia Miglia Geografiche 6½ circa, differenza che sul totale della lunghezza stà nella proporzione del 9. per 100 circa, e che con Locomotive si percorre in un quarto d'ora.

Ma questo discapito della linea per Udine sarebbe bilanciato da quelli della linea per Palma, Latisana, Portogruaro, che consisterebbero in dispendio maggiore, servigio più difficile e prodotto e pubblica utilità non poco minori.

Diffatti la linea di Palma riuscirebbe dispendiosissima per molti fondi bassi ed acquitrinosi che si dovrebbero attraversare, pel gran numero e per la entità dei Manufatti che si avrebbero ad erigere; pel molto maggior prezzo di tutti li materiali e delle Ghiaje, ec. ec.; di maniera che si può, senza tema di errare, francamente dire, che costruzione

e manutenzione dell'anzidetta linea per Palma costerebbe oltre ad un 9. per 100. più di quella per Udine.

Di più difficile, ed anche non sicuro servigio per le febbri estive ed autunnali che la mal aria produrrebbe nei Conduttori e Guardiani sulla Strada, Artieri, Inservienti ed altri nelle Stazioni.

Di minor prodotto e di minore utilità pubblica, perchè correrebbe soltanto sulla estremità inferiore, meno popolata, meno industre, meno commerciale della zona di mezzo, della pianura Friulana, dei Capoluoghi più importanti, compreso quello dell'intiera Provincia, e troppo lontana dagli sbocchi delle Strade Alpine che qui pure, come in ogni altro luogo, portano i maggiori movimenti di uomini e di cose.

Insomma tutto concorre a persuadere che la linea per Udine, Codroipo, S. Vito, non importerebbe più di quella per Palma, Latisana, Portogruaro, e sarebbe di gran lunga più utile, tanto per prodotto di pedaggio, quanto per diffusione di beneficii sopra un cerchio di Paese più vasto e più importante.

Ma anche un'altra circostanza, presso di rilievo, ... milita a favore della linea di Udine, ed è che dividendola in tre parti = Dall'Isonzo per Gradisca a Udine; da Udine a Treviso; da Treviso a Mestre = si potrebbe più presto profittarne. Eseguendo per prime le due estreme da Gradisca a Udine, e da Mestre a Treviso, il ... servigio su queste si farebbe coi Locomotori e Carri delle grandi linee, da Vienna a Trieste sulla prima, e da Milano a Venezia

:-

sulla seconda, nel tempo non breve che occorrerebbe a
costruire quella intermedia da Udine a Treviso, la quale
potrebbe restare per ultima; giacchè intanto continuerebbero a
servire li tanti mezzi ordinarj di trasporto che vi sono sulla
grande Strada Postale, che in otto o nove ore di tempo può
corrersi da Udine fino a Treviso, con libertà di partire in
qualunque momento, e con ogni stato Atmosferico, ciocchè
non può a tutta parità aver luogo nè da Latisana
a Treviso per la mancanza dei mezzi di trasporto, e
per i passi a Barca di Tagliamento e Piave; nè da
Trieste a Venezia per le molte incertezze del tragitto
Marittimo con qualunque mezzo.

La prima parte riuscirebbe pressochè una retta da Gradisca a Udine,
con piccole inflessioni, quasi ai soli Torrenti per collocarvi
bene li Ponti. L'andamento di detta prima parte potrebbe
all'incirca combinarsi come segue, stando alla Carta delle
Provincie Venete dell'I. R. Istituto Geografico Militare

Passare l'Isonzo subito sopracorrente a Gradisca, e successivamente poi

Toccare il lato Nord di quel Paese e il Sud di Mercaduzzo (Bruma) tagliando fra essi la Postale di Gorizia

Lambire le estremità Nord di Mariano e Borgnano, piccolo Paese questo al più verso Nord del Monticello di Medea;

Passare presso le estremità Sud di Villanova dell Judri e di Bolzano;

Varcare il Natisone subito sotto Bolzano;

Lambire il Nord di S. Lorenzo e Manzinello;

Così il Sud di Camino di Buttrio;

Passare poco sotto pure il Sud di Caminetto;

Tragittare il Torre poco sotto Buttrio piano in modo dopo di Toccare il Nord di Lovaria;

Passare pochissimo fuori a Sud Ovest di Pradamano, indi poco ad Est di Baldasseria;

Metter capo infine con una conveniente curva alla Stazione esterna di Udine, da farsi tra le Porte di Aquileja e Grazzano, tagliando prima la Postale di Palma.

Alla Stazione si andrebbe per tre Porte Urbane di Udine; Aquileja = Cussignacco = Grazzano; la distanza tra le due Porte Aquileja e Grazzano, al di fuori è di circa Met.ri 1200, dei quali occorrendone 500. per la Stazione, resterà di poco più di Met.ri 350. . la distanza degli estremi della Stazione dalle dette due Porte rispettivamente.

Ragione induce a credere che sulla grande linea da Vienna a Trieste vi sarà una Stazione dirimpetto Gradisca; tra questa poi e quella di Udine si dovrebbero farne almeno tre altre minori, cioè:

La Prima a Borgnano presso il Monticello di Medea;

La Seconda sotto Bolzano a sinistra del Natisone;

E la Terza sulla sinistra del Torre, appena fuori di Buttrio;

Queste servirebbero, oltre ai bisogni del Servizio, anche alle concorrenze di Versa, Cormons, Brazzano, Cividale e la maggior parte del suo Distretto. Tutte riuscirebbero a Miglia 4. poco più, poco meno una dall'altra, e dalle estreme pure di Gradisca a Udine rispettivamente.

La complessiva distanza da Gradisca a Udine sarebbe di circa 30000. metri (Klefter 16000) ovvero poco più di 16. Miglia Geografiche.

Arrivati con questa 1.ª parte alla Stazione di Udine correndo in direzione Nord Ovest, si partirebbe con la 2.ª parte volgendosi a Sud Ovest per andare a Treviso.

Questa seconda parte dovrebbe spezzarsi un pò più della 1.ª; per ben collocare come in quella li Ponti, e per toccare li Paesi maggiori, Codroipo, S. Vito, Motta, Oderzo, e forse altri venti minori intermedj. Però nessuno di lei punti si scosterebbe gran fatto da una retta che si guidasse da Treviso a Udine.

Questa, attenendosi alla già detta Carta dell'Istituto Geografico, potrebbe procedere coll'andamento seguente:

Toccare l'estremità Nord di Basaldella e subito sopra di questo Paese

Passare il Cormor;

Lambire il Sud di Campoformido, poi il Nord di Orgnano, Mes=
poledo, Villacaccia, Rivolto, Passariano;

Varcare il Corno tra Passariano e Codroipo, indi con pochissima inflessione

Toccare il Sud di Codroipo ed accostarsi al Nord di Goriz[z]o e di Comino di Codroipo

Tragittare il Tagliamento tra Pieve di Rosa a sinistra e Rosa a destra, poi con altra piccola inflessione

Toccare il Sud di S. Vito;

Passare non molto lungi dall'estremità Nord di Glerif

Toccare quelle Sud di Savorgnano, Braidacurti, Villotta;

Accostarsi a quella pure Sud di Chions, indi a quella Nord di Praviflomini; pascia con altra lievissima piega

Passare Sile, Meduna, Livenza uniti non molto al di sotto di Meduna verso Malgher;
Toccare il Nord di Motta, e con altra dolce curva andare a toccare la estremità Sud di Oderzo
Valicare il Piave tra Saletto a sinistra e Ponte di Piave a destra, pochissimo sopra di questo;
Quasi toccare il Nord della R. Strada Callalta poco oltre San Biagio di Callalta;
Passare presso Carbonera;
Arrivare a Treviso, facendo la Stazione fuori della Porta che va a Mestre, a Levante del Terraglio
La complessiva distanza da Udine a Treviso sarebbe di circa 97000 Metri (Klafter 51200) ovvero poco più di 52. Miglia Geografiche.
Dieci almeno dovrebbero essere le stazioni intermedie, cinque maggiori, e cinque minori; le prime a Codroipo, S. Vito, Motta, Oderzo, Ponte di Piave; le seconde a Campoformido, Pasponedo, Chions, S. Biagio di Callalta e Carbonera, o qualche altro punto più opportuno per concorrenza di Strade in quei dintorni: le rispettive distanze generalmente sarebbero dalle 4. alle 5. miglia circa
Arrivati con la 2.ª parte alla stazione di Treviso correndo con direzione Sud Ovest, si partirebbe con la terza parte tagliando il Terraglio ad angolo retto, poi con poca inflessione volgendosi a Sud, e procedendo Toccare l'Ovest di Mogliano e Marocco, andar infine a congiungersi colla Lombardo Veneta alla Stazione

di questa poco fuori verso Ponente di Mestre

La distanza dalla Stazione di Treviso a quella di Mestre sarebbe di circa 16000. Metri (Klafter 8430) ossia Miglia 8 1/2 Geografiche, e richiederebbe almeno un'altra piccola Stazione intermedia, a Mogliano

Di tal modo la linea congiungente la grande ferrata Tedesca dirimpetto Gradisca, con la Lombardo Veneta a Mestre, riuscirebbe lunga come dissesi Geografiche Miglia 75 1/2, metà circa di quella da Venezia a Milano, e concorrerebbe a formare nella Strada Austro Italica, da Vienna per Gratz, Lubiana, Udine, Mestre, Milano, Como, la ferrata maggiore di tutta la Monarchia

Il terreno generalmente si presenta in guisa che la Carriera Stradale potrebbe quasi coincidere con la di lui Superficie, sicchè limitati riuscirebbero li movimenti di materia veramente necessarj, e il più presso li Ponti maggiori; nè molto grandi per conseguenza sarebbero, sia le occupazioni perpetue, sia li guasti temporarj di fondo.

La maggior parte poi del terreno percorribile dalla Strada è d'indole ghiajosa, ottima per sede come per corpo di una buona Strada ferrata, che risulterebbe perciò, quanto ad imbasamento, di spesa moderata sì per costruzione, che per manutenzione

La parte che correrebbe sul territorio della Provincia del Friuli avrebbe principio all'Iudri, poco a Levante di Villanova nel Distretto di Cividale, e termine poco a Ponente di Fratina sul Confine fra li Distretti di S. Vito e Motta, percorrendo in tutto

una lunghezza di circa 43 ½ Miglia geografiche, e forse più prossimamente 80000. metri, che si possono considerare press' a poco ripartiti come segue fra li Distretti di

| | | |
|---|---|---|
| Cividale | Metri | „ 13500 |
| Udine | „ | „ 27500 |
| Codroipo | „ | „ 15000. |
| San Vito | „ | „ 24000 |
| in tutto Metri | | „ 80000. |

La media larghezza della zona occupabile dalla Strada a doppio binario, come devesi supporre quella di cui si tratta, e da suoi fossi laterali, si può calcolare di Metri 20.

Quindi il fondo da occuparsi sarebbe, nei summendicati Distretti, di

| | | |
|---|---|---|
| Cividale | Metri quadrati | „ 270000 |
| Udine | „ | „ 550000 |
| Codroipo | „ | „ 300000 |
| San Vito | „ | „ 480000 |
| Totale Metri quadrati | | „ 1600000 |

Occupazione che al medio prezzo di ₤ 0„20 al metro quadrato, equivalente a Aust. ₤ 700. al Campo di 840„ Tavole, importerebbero per

| | |
|---|---|
| Cividale | ₤ 54000. |
| Udine | „ 110000. |
| Codroipo | „ 60000. |
| San Vito | „ 96000. |
| Somma | ₤ 320000. |

Più per Case e Muri da demolirsi e guastarsi si avvisa circa il quarto del pred.° totale valore dei fondi, e perciò „ 80000.

E in tutto Austriache ₤ 400000.

Ad esempio di quanto fu fatto in Germania li mentovati quattro Distretti dovrebbero offrire al Governo li rispettivi fondi gratis.
Più la Città di Udine dovrebbe aggiungere il fondo e i fabbricati della sua Stazione, che importeranno all'incirca altre A.L 200000.
In complesso adunque tali offerte costituirebbero la somma di Aust.e L 600000. per ottenere che la più grande Strada ferrata della Monarchia percorra sul Territorio di questa Provincia la rilevante estesa di Metri 80000 (oltre a 43. Miglia geografiche, o circa 46. Comuni di 1000 Passi Geometrici l'una) e passi pel Capoluogo della Provincia stessa; e perciò meglio, e più che in qualunque altro modo, irradii e diffonda su tutta intera la Provincia una influenza che d'or innanzi va a decidere quasi della morte o della vita per Paesi di media importanza come sono questi.
Li stessi motivi poi indur potrebbero a richiedersi un ben graduato concorso, in sussidio di Udine, di tutti forse gli altri Distretti della Provincia non compresi tra quelli sopranominati.
Infine non si fece parola della linea all'incirca retta che da Gradisca andrebbe, per Latisana Portogruaro S. Stino di Livenza e Salgareda sul Piave, a Treviso; perchè non avvantaggiando di molti Chilometri in lunghezza, avrebbe i gravissimi discapiti di correre per lo più nei Paludi e deserta, nè di poter mai reggere sicura alle grandi acque.

della
a.
wa

a
lia

do,
a
er

o
etti
.
le

iso,

er
a

(a)

La linea media o centrale invece oltre all'avere nel suo corso, e al progetto vicina a molti paesi, e all'offrire l'opportunità di facile comunicazione ad altri più lontani la cui popolazione tutta assai maggiore in numero, e quantunque più laboriosa e assai più dedita all'industria, dal commercio come d'ordinario ovunque si verifica nella popolazione della media e dell'alta regione al confronto di quella della bassa pianura e che perciò ha sempre, e lo si deve quella riguardare, il bisogno d'un continuo moto personale, e delle cose [illegible], assicurerebbe il rilevantissimo superiore vantaggio di passare pei capiluoghi più importanti, quello compresovi della intera Provincia (la città d'Udine) collegandone ed aumentandone le più necessarie, le più utili relazioni –

In conseguenza, e salva più speciale osservazione perciò che riguarda agl'interessi locali d'Udine, che pur divengono più o meno in gran parte Provinciali, e che combinano sempre più quelli pure maggiori dell'impresa della strada, devesi ritenere che questa percorrendo la linea media-centrale approfitti d'un lato e ne trarrà dall'altro i suoi benefizj non solo rispetto ai paesi di effettivo percorrimento e più vicini, ma ben anche rispetto a quasi tutti dei distretti a sinistra del Tagliamento (meno Palma e Latisana finchè fossero a dati d'ausfronto) ma possono pur essi come gli altri); perchè tutti essi distretti avendo continui interessi e relazioni a Udine, e gli altri delle immediate vicinanze popolate dalla [illegible] e limitrofi, vi avrebbero convenienti li superiori distretti di S. Daniele, Tricesimo, Faedis, Cividale, S. Pietro, Gemona e tutta la Carnia; e perchè le altre stazioni contemplate nelle parti prima e seconda della linea offrirebbero parimente e rispettivamente le più favorevoli opportunità a radunare in diversi punti con una maggior confluenza di popolazioni, le quali avendo sott'occhio il nuovo sorprendente veicolo della strada ferrata sarebbero da tal bisogno, che determinò il [illegible] a tanti delle facilità eccitati ad usarne, mentre se a raggiungerla dovessero premettere un viaggio non breve, la gran parte se ne asterrebbe, come già tutti che trattino far uso de' più importanti motivi –

ora un confronto fra quanto debba essere ragionevolmente presumibile di risultati più vantaggiosi sulla linea media, che sulla bassa sembra certamente dover essere di un peso riguardo, istituito nei rapporti di popolazione, combinati però coll'indole, colla stato, colle inclinazioni e co' bisogni suoi, oggetti tutti influenti, e assai differenti fra la bassa e la media ed alta regione –

Riferendosi però a tale indagine soltanto alla cifra della popolazione, ed ammontare dei contributi di questa per arti e commercio, e tassa personale, oltre la suindicata a presumersi li relativi dati, che sono:

| | Popolazione | Contributi 1843 — arti, e commercio | Contributi 1843 — tassa personale |
|---|---|---|---|
| Udine — Città | 25,000 | 39148.03 | 5524.96 |
| Udine — distretto | 32,000 | 3274.— | 11,397.60 |
| | 57,000 | 42422.12 | 17322.56 |
| S. Daniele | 24,000 | 3402.65 | 22444.32 |
| Cividale, S. Pietro, Faedis, Tricesimo, Gemona, e Carnia | 142,000 | 26698.61 | 119913.12 |
| | 223,000 | 72523.38 | 179680.— |
| Codroipo, e distretto | 42,000 | 10489.76 | 40498.40 |
| | 265,000 | 83013.14 | 220178.40 |
| Volendo poi supporre che i distretti interi di Palma e Latisana, pei quali la linea bassa verrebbe a poter trovarsi a vantaggio superiore della strada ferrata (cosa non verificabile) offrirebbero essi | 36000.— | 8633.40 | 36248.— |

[illegible]

La differenze da questo lato non sembrano dunque lasciar dubbio di accordare
la prevalenza alla linea media, che oltre al presentare maggiori risorse
economiche, coglie il doppio vantaggio di passare e di essere a contatto
di tanto più numerosa, e più industre popolazione, e di lambire località tra nel
complesso d'assai più numerose ancora, di modo che nel complesso havvi la
differenza di otto a dieci volte in più di quanto presenterebbe la linea bassa

Ma ben di più. Nella percorrenza della linea media verrebbe compresa la
città d'Udine

Udi ((torna dei numeri di pagina 6))

(c)

Nè codesti grandi benefici si limiterebbero parziali tra Udine e Trieste;
ma pure a vantaggio dello Stato è da ritenersi che si estenderebbero.
Nella vasta pianura del Friuli, che colla strada ferrata verrebbe posta in
una breve via alle porte di Trieste, troverebbe Trieste quel territorio che le
manca onde poter emergere coi sentimenti predominanti di possidenza città;
Su questa latitudine di fertile suolo, favorita da moltiplici condizioni onde poter
essere con sommi vantaggi utilizzato, di tal modo collocato alato agli operosi
commercianti, verserebbero essi allora quei frutti de' loro vasti commercj che or
o si sperdono in vano fasto, o emigrano cogli arricchiti commercianti in traccia di più
opportuna dimora, di più solito impiego. Numerosi fabbricati, stabilimenti d'agricoltura
e d'industria, popolazione corrispondente, stimolo utile e necessario, in ciò tutto
colla stabile proprietà metterebbe salde radici la fortuna del paese, e il popolo
affezionandovisi come a sua patria, sempre più si estenderebbero, e si consoliderebbero
quegli elementi di proprietà dello Stato.

Udine inoltre (torna ai numeri di pagina (d))

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

[illegible]

Pregiatissimo Sig.

Melocchio li 15. Giugno 1844.

Intenzionato di recarmi in persona [illegible] differii di giorno in giorno la risposta
alla gradita sua del 2 corrente. Ora però che vedo le difficoltà di realizzare tal
mia intenzione almeno in breve mi faccio un dovere di rispondere alla stessa
con quella franchezza che si addice a chi vivendo in ritiro non aspira ad alcun onore.
Mi rincrebbe il modo burocratico col quale si tratta la cosa nostra. Già negli 8
anni che lasciai la mia carriera primitiva non una ma molte occasioni di
convincermi, che non basta avere ottime e migliori Leggi e Regolamenti
[illegible] del nostro. Ma come vengono eseguiti [illegible] Nessuno degli alti Impiegati
conosce le circostanze locali delle Provincie, nessuno dei Commissarj le bisogne
del proprio Distretto. Strade, Condotte mediche, Scuole assorbono tutta l'
attenzione di [illegible]. I Cimiterj attualmente formano una piccola digressione
nella loro vita curiale. Come sotto il cessato Governo le leggi vengono a noi
dalla Lombardia, da Milano. Ma non si riflette che in tutti i rapporti,
fuori che in quello di belle Arti antiche Milano e la Lombardia
[illegible] Venezia e la terra [illegible] e mancante. Non parliamo [illegible]
grandiose, ci mancano tutte nel nostro Territorio.
[illegible] per il Friuli che la strada ferrata le sia una tangente, ed
una seccante [illegible] in una domanda superflua. Se non l'è vie [illegible]
L'eseguibilità del lavoro non può mettersi in dubbio, checchè ne risponda l'
Uffizio tecnico Provinciale in seguito all'interpellazione fattagli
Questa stessa questione era stata decisa europeicamente, e per professione che
una [illegible] arte di costruire, e nella Statistica Commerciale non appena più
di avanzarla. Capisco che il Referente della Delegazione per la maggior
parte [illegible] favorevole [illegible] dei voti del proprio uffizio tecnico e
di quello della Camera di Commercio, ma io concludo che questi due uffizj per
quanti valenti uomini abbino alla loro cima non avranno che un voto se non
parallelo affatto a quello di chi lo domanda, almeno sospetto di esser in qualche
[illegible] alle Autorità dalle quali dipende. E poi senza offendere alcuno dov'
è questo [illegible] in [illegible] per scrittura come Camera di Commercio? Una
[illegible] di Commer-
[illegible] Pietro, facendo un Brano quali cognizioni di lingue, di Statistica, [illegible]
Europea, e di [illegible], quali cognizioni di [illegible] Camera di Commercio in
Non [illegible] il caso che [illegible] Direttore della prima [illegible]
[illegible] domando se è [illegible] di Marsiglia, o da [illegible]
nell'Algeria? L'anno scorso agli ultimi di Giugno alle [illegible]
di [illegible] il risultato serico del mio doppio fornello [illegible]
in quell'anno. Si vede che anche la Statistica della [illegible]

[illegible]
[illegible] Cadetto [illegible]

La differenza di questo lato non sembrano dunque buoni del Mio G. accordare
la prevalenza alla linea media, che oltre al presentare maggiori esse
economiche, coglie il doppio vantaggio di passare e di essere a contatto
[illegible] di maggiore popolazione, e di toccare gli località [illegible]

l'Accademia, una Commissione composta di Tecnici, Ragionati, e Periti Legali, Commercianti etc. possono solo riferire competentemente sull'oggetto. Egli è il Consiglio Comunale il Ceto Mercantile (vorrei dire piuttosto la Classe Mercantile) i Proprietarj delle Case che bisognerebbe interpellare onde rilevare se nel caso estremo sono disposti a fare qualche sacrifizio, e quale.

La Delegazione deve sapere che la Camera di Commercio è diretta da un Uomo stimabile in ogni rapporto, ma che manca di ogni materiale per essere la Cariatide della nostra Supplica. Converrebbe adunque che venga ricercato il Magistrato Camerale dal Governo perchè l'Intendenza di Udine venga autorizzata a dare a Persona da nominarsi, benevisa dal Governo tutti que' dati, e lumi che possono interessare la Statistica Commerciale del Friuli; oppure che l'Intendente se crede di non compromettersi la faccia ed Se. La S. Ella vuole disturbarsi di andare da lui alle 8 del mattino, [illegible] troverà certo disposto a fare quello che potrà qualora non si comprometta.

Vada pure a mio nome, anzi io ne lo prevengo con una [illegible] che scrivo questo giorno.

Il S. Braida, il S. Toriani, ed alcuni altri potranno indicare il movimento dei legnami e del ferro che la Dogana di Udine ignora forse, e che sortono in parte per Porto Nogaro, Portogruaro etc. etc.

Il movimento delle Persone di Cividale, Tolmezzo, Gorizia et. umbra [illegible] in continuo aumento, e quest'aumento và in ragione diretta della facilitazione del prezzo, e degl'incontri per recarsi da un luogo all'altro.

Io conosco moltissime Provincie della Monarchia, ma nessuna possiede una situazione tale che mentre essa è affatto centrica per il Friuli, può si questo considerare come l'area d'un triangolo equilatero nel cui mezzo siede Udine, e lungo le linee rette che dividono per mezzo i suoi tre angoli si sviluppano le tre strade di Germania, di Trieste, e d'Italia. Questa sua situazione geografica, che la rende quasi propria ad essere aggregata al Regno Illirico fino al Tagliamento, piuttosto che ad appartenere al Regno Lombardo Veneto conviene particolarmente far vedere. Ed alla questione dei vantaggi, dal Friuli che forma il 90.$^{mo}$ della Monarchia in Uomini conviene sacrificare il vantaggio degli altri 89 conviene riflettere che un piccolo sacrifizio fatto dagli 89, volendo ammettere l'Ungheria con 29, un piccolo sacrifizio fatto da [illegible] riparerebbe una Provincia importantissima per la Monarchia Austriaca dalla totale perdita.

Ma in questo punto havvi tanto che dire che il tempo non mi è sufficiente

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Comitato

a coordinare e rettificare le mie idee. Le sue estese cognizioni teoriche, e pratiche suppliranno, ne son certo, alle mie tante mancanze. L'educazione dei bachi e la filatura delle gallette esiggono attualmente tutte le mie cure. Ci metto dell'amor proprio a non mirare teorie d'agricoltura o d'industria ma piuttosto a riescire nelle mie piccole speculazioni. Il fatto convince anche i più increduli, mentre la dottrina è piuttosto buona perchè si perde in ciancie, o cavilli.
Il mio impianto è da soldato di una Repubblica ma se Ella si perde da queste parti, e se un Pollo condito colla cordialità, ed amicizia di chi glielo offre non le è discaro mi dia questo piacere di recarsi da me, ed in colloquii di varie ore nelle quali stamberemo le nostre idee sarà meglio d'ogni scritto, quand'anche la penna di Cicerone fosse passata a me in retaggio.
La sua prudenza, e delicatezza mi sono garanti ch'Ella saprà ritenere per se quanto convien che non ottenghi una pubblicità illimitata. Le mie idee saranno false, ma la fonte da cui scaturiscono è purissima.
Non ho alcun interesse per fingere.
Intanto o colla Persona o con una Scritta aspetto di sentire i suoi giusti rimarchi alla mia esposizione, e la riverisco distintamente

Di Lei Umiliss. Servo
Alfonso Conti

S'Ella viene a me prenderassi quel Conto delle mie Carte Topografiche

[illegible] questa società [illegible] sorga, poichè [illegible]
[illegible] maggiore alle forze. Prodotto ordinario
[illegible] profondo 1/30 altezza, il tutto [illegible]

Le differenze di questo lato non sembrano dunque bisognevoli [illegible] di accordare
la prevalenza alla linea media, che oltre al presentare maggiori viste
economiche, coglie il doppio vantaggio di passare e di essere a contatto
[illegible]

[illegible]

Pregiatissimo
Sig. Francesco Sidoni Pubblico Perito
in Milano

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Amico!

[illegible] 28 Agosto [illegible]

Oggi soltanto ricevo il vostro foglio con cui mi richiamate la Nota dei [illegible] al [illegible] sulle Strade ferrate, e che qui non si includono [illegible] [illegible]; fui anzi col C. [illegible], a cui parlai delle vostre [illegible], ma non [illegible] le carte che mi [illegible] colla lettera del [illegible]. Vi ripeterò dunque ciò che mi sovviene d'avervi altra volta detto; che sulla linea [illegible] intempestivo è ora d'occuparsi, sia perchè non si possono determinare quella da Trieste a [illegible], come, e molto più perchè lo Stato non potrebbe, non può, non vuole assumere dispendj qui, fra i sostenimenti dove i gravissimi [illegible] delle strade di [illegible] [illegible] e [illegible] almeno non [illegible] [illegible] ne quella di Trieste a [illegible]. Se una Società ci [illegible] di assumersi l'intrapresa potrebbe essere presa prima a tutto in considerazione; ma questa società non sorge, [illegible] [illegible]. Per altro udirsi la quistione non [illegible] forse. Perchè [illegible]

o di [illegible] portando [illegible] [illegible] di vita o di morte
la quistione riducendosi decisiva, di [illegible] Udine, [illegible] delle Strade
[illegible] di la Città di Udine, [illegible]
[illegible] principali, Dogane, [illegible], [illegible] e [illegible] 30 abitanti, e centro d'una Prov: di 430 [illegible]

Le differenze da questo lato non sembrano dunque tali da [illegible] d'accordare la preferenza alla linea media, che oltre al presentare maggiori [illegible] economiche, coglie il doppio vantaggio di passare e d'essere a contatto [illegible] coltivazione, e di toccare gli località fra ne [illegible]

Considerato che voi avete il merito d'iniziativa, e che la sosteneste con buon animo, e con [illegible] altrimenti sarebbe [illegible] di questo affermarsi in una Società di Azionisti? Ecco ciò che posso scrivervi.

Il C. [illegible] di questi giorni colla [illegible] da Bergamo a Milano, [illegible] un giorno [illegible] tutti i capitali, [illegible] il [illegible] già [illegible].

Ciò per vostra regola nel caso che voi o taluno del Comitato credesse d'iniziarne [illegible] a parlarne personalmente [illegible].

Accerta se le risponderò [illegible] cosa, [illegible] io stesso.

Addio il mio caro [illegible], [illegible] nella vostra Commissione, [illegible] un bacio ai figli.

Vostro Amico

[illegible]

J. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

[illegible] [illegible] *[illegible]*
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ogli
[illegible] [illegible], no [illegible]

20
[illegible]

Mancano affatto ~~[illegible]~~ di la città di Udine [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
principali, Dogana, ~~[illegible]~~ [illegible], ~~[illegible]~~ e Ospedale 30 abitaz, a centro d'una Prov: di 630 [illegible]

La difesa di questo lato non sembrano dunque bisognare d'altro per accordare la prevalenza alla linea interna, che oltre al presentare maggiori viste economiche, coglie il doppio vantaggio di passare e di essere a contatto [illegible] [illegible] di altre popolazioni e di toccare località che [illegible]

SPILIMBERGO
10 AGO

Ill.mo Sig.r
Sig.r Giuseppe Ridolfi Ponte
Agrimensore
Udine

UDINE
21. AGO.

I. R. Direzione Superiore
~~[illegible]~~ Costruzioni

Idem

Ringraziamento a S. E. il V. R. p. le manifestatesi lusinghe che la strada p. passi p. Udine, dalle quali manifestazioni si ha il confortante fondamento di ritenere a noi favorevole il valido di lui patrocinio nell'argomento

Rammentare come questo Patrocinio sarebbe favorevole non solo alla giustizia, ma bensì a salvare il Paese dal irreparabile caduta in rovina p. mai più risorgere, e questa rovina sarebbe poi senza verun vantaggio non già compensativo, anzi nessuno affatto in verun altro paese della Provincia, e forse nemmeno ad altri fuori della medesima.

Tutti i prodotti del suolo e dell'industria friulana, e specialmente la seta, i vini, granaglie, fan capo a Udine, quindi emanerà il territorio domicilio di possidenti p. i dei maggiori possidenti, e di numerosi dei negozianti della Provincia – Da quivi ~~[illegible]~~ il beneficio dei vantaggi generali da ovunque procedenti si diramano alla intera Provincia – Se tutti li vantaggi, e di transito e di fermate che si possono e debbono attendere dall'attivazione della strada ~~[illegible]~~ ferrata avessero a ridursi ad una estremità della Provincia lontana dal suo centro, non per questo finirebbe il punto qualunque di codesta estremità; e da strada sostituirebbe il centro [illegible].

Tutto ciò di cui abbisogna, e di che si fa uso nella intera Provincia, e di cui essa mancando, ne fa ritiro dall'estero, tutto giunge a Udine, e da quivi ai singoli Paesi; e ciò tutto di cui abbonda la Provincia, che quindi ne fa smercio p. vendita, o p. cambio, tutto viene a Udine, e da quivi alle destinazioni qualunque quindi anche i Tesori a Udine, dove anche il centro delle arti principali del commercio interno, dell'estero, e dell'industria –

Li dati importanti di passaggi ad uso ~~[illegible]~~ della grande strada di Pontebba, e tutte le strade della Carnia ~~[illegible]~~ via di Udine e Udine, il rivolo – tutto fa capo a Udine

Un altro Paese non potrebbe essere sostituito – la situazione diverrebbe troppo sconvenientemente distante – Non si prestano poi li magazzini come sono adesso pegli acquisti, pei cambi, pei pagamenti, pei consumi locali, e rispettivi

Devono ricordare che la mancanza sarebbe il nostro eccidio disperaportando il delgenza [illegible] insegnar meglio la questione riducendosi decisiva di vita o di morte

Ricordare ~~[illegible]~~ p. la città di Udine
essa ufficj principali, Dogana, ~~[illegible]~~ costante, Ambulatori e di ~~[illegible]~~ Delegazione e ~~[illegible]~~ e Ospedale 30 abitanti, e centro di una strada di 630 p. [illegible]

Co. Carlo d'Altan 2 [illegible] 10

La differenza di questo lato, non sembrano dunque bisogno dubbio di accordare [illegible] uomini alle
la pre
cisione

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Comitato
~~[illegible]~~ permanente d'interessati
della Città di Udine, e della Provincia in genere

~~Prefisso~~

Ciascun individuo appartenente al Comitato
fa conoscere il bisogno che la strada passi
di Udine, e fa conoscere l'immenso danno
che ne deriverebbe se passasse altrove, e
sempre maggiore in ragione della maggior distanz[a]
Procura di rendere unanimi in questo sentimento
il maggior numero possibile degli abitanti
della Città, e ~~di [illegible]~~ della maggior parte della Provinc[ia]
impiega li suoi buoni uffizj, raccomandazioni, amicizie
relazioni, parentele e simili onde appoggiar
la cosa presso i Governi, i Dicasteri supremi, e
qualunque altro la cui influenza sia o possa
essere vantaggiosa allo scopo —
Rende informato il preside del comitato di tutte
le notizie che da ovunque gli derivassero che
fossero in qualunque modo influenti all'argomento
e ciò sempre con sollecitudine, e precisione onde
porre in grado il comitato di attivare e dirigere
quelle mosse che secondo le circostanze si credessero
utili —
Firma colla propria qualifica tutte le suppliche,
o rappresentanze od altre carte che il
comitato credesse in qualunque tempo di
avanzare agli uffizj, od a Persone ~~[illegible]~~
Si unisce quando ne sarà il Preside del comitato
fosse p. invitarlo, e tratta gli oggetti che dal
comitato verranno proposti ~~il rispettivo loro assenso~~

Formano parte del comitato, supposto il rispettivo loro assenso

17 Co: Francesco di Toppo
11 Co: Pietro di Maniago
12 Co: Tommaso Ottelio
6 Conti di Colloredo — nel maggior numero possib.e —
8 Conti Frangipani (almeno tre)
18 Conte Sigismondo della Torre
13 Conti di Porcia
20 Nob. Co: Enrico di Zucco
19 Co: Giuseppe Rota
— Co: Carlo d'Attan 2

Co: Antonio R.i Beretta 1
Nob. ~~Co:~~ Prospero Antonini
Nob. Co: Alfonso Conti
Nob. Co: Antonio Caimo —
Co: ~~Guglielmo~~ Raimondo Cappi —
Nob. Co: Daniele Florio
9 Nob. Co: Giuseppe Lovaria
Nob. ~~[illegible]~~ Girolamo de Brandis —
Nob. Francesco Rubini 18 10
Co. Spilimbergo

della
uscire
rio;
corisibili
e nel
riguardo
più
A tal
e
cata,

Le differenze di questo lato non furono dunque mai dell'Io di accordare
[illegible] maggiori alle
la p[illegible]
econ[illegible]

Francesco Braida
Domenico Rubini
Francesco Chicoli – Cusano
Carlo Giacomelli
Paolo Curto
Leone Ventura
Antonio Zanni q. Gio.
Sante di Zenon
Gio. Batta Mattiuzzi
Francesco Vidoni
Francesco Cesaro di Codroipo
Paolo Zuccheri – S. Vito
Gio. Batta Sovedalis – di Spilimbergo
Andrea Galvani di Cordenons

---

il presidio del Comitato
si costituisce del

Co: Zoppo
sub. Alfonso Conti
V. Francesco Braida
Francesco Vidoni – segret.

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

...rte della
...a riuscire
. Erario;
...li occorribili
...zione nel
...le riguardo
... il più
. A tal
...ra e
...urata,

La differenze di questo lato non sembrano dunque bensì dell'io di accordare
la p[illegible] [illegible] maggiori [illegible]
econ[illegible]

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Egregio Signore

Udine li

La Dichiarazioni, e assicurazioni di generoso patrocinio da Lei manifestatemi ripetutamente a voce, e confermate nel di Lei foglio gentilissimo . . . . . N.° 261 C.R., perchè l'ubicazione della Strada ferrata ~~stata~~ stabilita sia condotta sotto alle mura di questa Città, — nel mentre avvivano e sostengono ~~[illegible]~~ le più fondate speranze dell'effetto e dei dipendenti vantaggi alla Città e alla Provincia, rinnovano il mio dovere ad esternarle li più sinceri, ossequiosi miei ringraziamenti, e del Municipio, e de' nostri concittadini —

D'altra parte ~~[illegible]~~ le offriamo ~~[illegible]~~ l'assicurazione che per noi si farà ogni sforzo affinchè i compensi dei fondi da occuparsi in vicinanza della Città ~~[illegible]~~ per condurre la Ferrata alle Porte della medesima non abbiano a riuscire di sensibile carico pel R. Erario; e di nessuno poi quelli occorribili per collocare la Stazione nel miglior modo possibile riguardo alla Città, e per darle il più conveniente Accesso. A tal effetto ogni nostra cura e sollecitudine ormai avviata, ~~[illegible] ; [illegible] al quale effetto ogni nostra cura e sollecitudine ormai avviata~~, sarà impegnatissima nelle pratiche occorrenti sortochè potremo ottenere la conoscenza della linea determinata e del sito assegnato alla Stazione, della qual nozione preghiamo e speriamo di essere a tempo opportuno favoriti dalla di Lei bontà

Le [illegible] ... accordare.

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

[illegible] accordare.

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Abbozzo primo preparato
modificato poi, e ridotto
nella minuta qui unita
di data 1°. aprile 1844
su cui poterono [illegible] trasferite
le firme dei ricorrenti

Altezza Serenissima!

Sempre costante ovunque la presenza personale dell'A. V. I. fu ai sudditi del Regno Lombardo Veneto al regime di V. A. affidati da S. M. l'Augusto Monarca, lo fu singolarmente, e del più sentito conforto agli abitanti della Città di Udine, e in generale agli abitanti residenti della Provincia del Friuli, nell'ultimo suo passaggio per questa Provincia, per ciò che in tale incontro ebbe la degnazione di [illegible] ~~[illegible]~~ la lusinghiera speranza che la Strada ferrata di congiunzione del Centro della Monarchia col Regno L. V. (da Vienna a Milano) possa venire condotta a passare ~~per~~ il nostro Paese.

Da tale tratto di singolare bontà inducono questi abitanti il più accertato fondamento a ritenere favorevole sempre e in modo speciale il validissimo patrocinio di V. A. I. per la Città di Udine, e per la Provincia del Friuli nell'importante decisivo argomento del passaggio della accennata linea stradale —

Compresi pertanto della più viva ossequiosa gratitudine, li sottoscritti, anche interpreti dei ben sicuri del sentimento generale degli abitanti della Città e Provincia,

... dell'Ill.mo Sig. accordare .

rendiamo all'A. V. i più doverosi sinceri, e rispettosi ringraziamenti, ed animati dalla somma fiducia che la benignità di V. A. mantenne e mantiene sempre viva in essi, osano supplicarla della continuazione di sue paterne sollecitudini a favore di essa Città e Provincia, specialmente onde si avverino le concette speranze che il passaggio della strada ferrata avvenga p. Udine.

Sono essi ben certi gli fedeli umilissimi sottoscritti che alle vedute eminenti e alle cure protettrici del vero e del giusto di V. A. I. non isfuggivano, nè mai sfuggirebbero i calcoli importantissimi delle differenze, e i riguardi alle conseguenze, tra il passaggio di quella linea stradale p. Udine, e quello che potesse verificarsi altrove, da essa Città distante, le quali conseguenze, prospere nel primo caso, assolutamente fatali deriverebbero nell'altro caso alla Città, e p. consenso più o meno alla Provincia intera.

Tuttavia si permettono essi di rammentare, siccome cosa di fatto, che la Città di Udine, popolata di c.a trentamila abitanti,

4 I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Capo-luogo della Provincia del Friuli,
d'una popolazione di quasi mezzo milione,
e residenza degli Uffizj Politico-amministrativi,
Camerali, e Giudiziarj Provinciali,
comprende essa il domicilio di
pressochè 4/5 de' i maggiori possidenti
e la maggior parte dei principali
Negozianti della Provincia — in essa Città
fanno capo e centro i prodotti del suolo
e dell'industria, specialmente delle sete,
vini, e grani del territorio friulano:
vi fanno capo e centro gli oggetti tutti
d'importazione, e d'esportazione da
ovunque e per ovunque, compresi
gli stocchi d'assai rilevanti, ~~[illegible]~~ di persone e di cose, vale a)
grande strada della Pontebba, e, per la
via di Zolwezzo, dal Tirolo
Settentrionale; e quivi di conseguenza
il centro anche delle arti principali,
~~[illegible]~~ del commercio interno
ed esterno, e dell'industria; e quindi
pure li mezzi all'esercizio relativo,
pegli acquisti, pei cambj, pei pagamenti
pei consumi, i più esteri — Da quivi
poi il beneficio dei vantaggi generali
comunque, e da ovunque ~~[illegible]~~ procedenti,
si diramano, e si diffondono alla
intera Provincia.

[illegible] dello di andare .

Prodotto Dogana

| | |
|---|---|
| 1839 — L. | 968745.20 |
| 40 — " | 1,003892.52 |
| 41 — " | 963224.76 |
| | L. 2935862.48 |
| 1/3 L. | 978,620.82 |

Havvi pure ad Udine una Dogana importante, l'oggetto e le incumbenze della quale giovano al commercio della Città, e li cui registri daziarj d'importazione, d'esportazione, di transito, ponno anche giustificarne l'estensione riguardo alla Città e Provincia. — Il prodotto attuale di questo Ramo d'Entrata pel Pubblico Erario, che devesi riferire ~~calcolare~~ al dissotto d'un millione annuo di Lire austriache, andrebbe pure soggetto all'influenza della nuova strada, e quindi ad aumento se questa viene per Udine, a minorazione se vadasi discosto —

La nuova strada pertanto, se passa per Udine, mantiene questa Città nelle attuali sue esistenze e condizioni accennate, già di possesso antichissimo, e percepito da secoli; e può sensibilmente migliorarnele, aumentandone pure i vantaggi di irradiazione alla Provincia, ed i vantaggi erariali —

Se invece la nuova strada, scostandosi dalla Città, quindi dal centro della Provincia, ne venisse condotta a qualche distanza, l'isolamento della Città, la perdita per essa di commercio, d'arti, d'industria; in una parola, ogni sua attività, tutto ne resterebbe inevitabilmente paralizzato —

E cotanto spoglio, che seguirebbe senza compenso di sorte nessuna, **tata tetuno**, poichè contrario alla giustizia ed alle leggi, non devesi temere che venisse giammai permesso dal cuore paterno di Sua Maestà —

Meno poi, perchè di fronte a tanto danno non saprebbesi neppur prevedere vantaggi alcuni della località eccentrica per dove la strada venisse condotta.

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Qualunque si volesse supporre codesta località, non vi sarebbero al certo, nè potrebbero essérvi, come invece lo sono a Udine, le opportunità e i mezzi onde tosto potervi attivare gli esercizj e le pratiche commerciali ed industriali, e fruire quindi dei vantaggi di transito e di fermate che si possono e debbono attendere dalla strada ferrata riguardo a tutto ciò di cui mancante di cui sovrabbonda la Provincia, e così riguardo alle molte limitrofe sue relazioni.

All'incontro le affluenze esterne al centro della Provincia, per ogni poco che la linea ferrata scorresse lungi da questo centro, tenderebbero a nuovi punti diversi, e necessariamente fuori della Provincia, non essendovi, come osservammo, paese alcuno in grado adesso di potervi essere sostituito –

Confidano essi pertanto li sottoscritti che le fervorose loro preghiere appoggiate e sostenute da codesti fatti, e riflessi, e dal patrocinio di V. A. troveranno dinanzi a supremi di asseri e indulgenza e favore; poichè la quistione del passaggio della strada ferrata si riduce decisiva di vita o di morte di Udine, senza nemmeno lasciar speranze di vantaggi ad altri punti particolari della Provincia del Friuli, che invece dai danni della stessa ne risentirebbe conseguente di pregiudizio estesissimo –

Ed egualmente osano li sottost.i sperar favore alle suppliche loro, se l'argomento della Strada si riguardi dal lato economico e di costruzione e di uso.

Imperciocchè mentre la linea avvicinandosi alla Città di Udine, e a contatto di questa passando, percorrerebbe una superficie affatto piana, senza nessuna immaginabile difficoltà, e sopra un fondo consistente e solido, quanto più discostandosi tendesse verso la periferia inferiore troverebbe fondi molli, paludosi, intersecati da moltissimi scoli, per cui le spese di fondazioni, e per diversi manufatti dovrebbero certamente risultare d'assai maggiori al confronto dell'altra linea — Ed d'altronde la lunghezza della linea stradale che fosse condotta per Udine risulterebbe di così tenue maggior estesa da non richiedere per la sua percorrenza che un aumento di pochi minuti, cosa del tutto trascurabile nella lunghezza della linea di cui va a formar parte —

Ed all'incontro li prodotti che questa strada offrirebbe passando per Udine al confronto di ogni altro punto della Provincia, aumenterebbero di molto, a sempre maggiore vantaggio dello Stato —

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

Per tutto l'esposto si concretano i voti rispettosi
e supplichevoli dei sottoscritti implorando
dalla bontà e dalla grazia di V. A. I.
l'inoltro della presente al competente
aulico Dicastero, assistita dal valido
suo patrocinio per ottenerla [?], e pel quale
avendone il più forte motivo nel
riflesso importantissimo che la grazia
implorata tende a salvare dalla
distruzione una città, da sommi
danni una vasta Provincia; che
~~[illegible]~~ quest'opera benefica
non richiederebbe sagrifizj ~~[illegible]~~
nè aggravj allo Stato, non ad altri
sudditi: che rimanendo quell'opera
benefica, pure non recherebbesi
vantaggi ad altri; che all'incontro
lo Stato esercitando un atto di
necessaria e vera giustizia,
coglierebbe vantaggi proprj positivi
conservando dalla rovina una città,
riparando danni ad una Provincia,
assicurandosi di quella e di questa
la continuazione della suddita
Oblazione [?], la concorrenza
proporzionale, nè sprezzabile,
ai servigj ai Tributi, ed acquistando
maggior titolo alla gloria di
render giustizia col beneficare

[illegible] ... alla [illegible] dell'Ill.mo Sig. ... accordare

[illegible — left column of faded handwriting, beginning "Strade ferrate in genere ..."]

5401485. Cap.
706960 H.
6,108,445. [illegible]

Capit. [illegible]
1,871,000 = 2,358,500
[illegible] 6,333,800

traduzione (in scrittura leggibile)

Strade ferrate in genere percorrer devono, per quanto è possibile, i punti più centrali. quello principio ha diretto il tracciamento della linea da Venezia a Milano (come in tutto il resto dell'Europa, ovunque le circostanze locali lo hanno permesso) Dallo sbocco delle Alpi fino a Venezia il suolo lo permette egualmente, anzi lo comanda –

Perchè Udine sarebbe la sola città capoluogo lungo tutta la linea d'Italia che non godesse questo vantaggio? Udine che tutto perderebbe senza di essa, e invece ne aumenterebbe tutti i vantaggi.

vantaggi economici di costruzione e manutenzione.
vantaggi di amministrazione:
vantaggi di concorrenza
vantaggi commerciali in genere
vantaggi internazionali per
vantaggi di reciprocanza con Trieste e Venezia

Gli interessati non possono dubitare sono confortati dalla grazia delle viceregali, ma trattandosi di cosa di tanto importanza, si permettono di pregare le

ben certi

I. R. Direzione Superiore
della Pubbliche Costruzioni

Altezza Serenissima

Sempre consolante ovunque la presenza Personale dell'A. V. I. fra i Sudditi del Regno Lomb. Ven. dal Regime di V. A. affidati dal I. R. M. Augusto Monarca, lo fu singolarmente del più sentito conforto agli abitanti della Città di Udine, e in generale agli abitanti e Possidenti della Provincia del Friuli, nell'ultimo suo passaggio p. questa Provincia, perciocchè in tale incontro ebbe la degnazione di manifestare al nostro I. R. Delegato Co: Marzani la lusinghiera speranza che la Strada ferrata di congiunzione del Centro della Monarchia col Regno Lombardo Veneto (da Vienna a Milano) ~~verrà~~ possa venire condotta a passare p. Udine.

Da ~~questo~~ tale tratto di singolare bontà inducono questi abitanti il più accertato fondamento a ritenere favorevole sempre e in modo speciale il validissimo patrocinio di V. A. I. per la Città di Udine, e per la Provincia del Friuli nell'importante decisivo argomento del passaggio della accennata linea stradale.

Compresi pertanto dalla più viva ossequiosa gratitudine, li sottoscritti anche interpreti ben sicuri del sentimento generale degli abitanti della Città e Provincia,

[illegible] lasciar dubbio di accordare .

~~osano~~ umiliare all'A. V. i più doverosi, sinceri, e rispettosi ringraziamenti; ed animati dalla somma fiducia che la benignità di V. A. mantenne, e mantiene sempre viva in essi, osano supplicarla della continuazione di sue Paterne sollecitudini a favore di essa Città e Provincia, specialmente ~~perchè il passaggio della strada ferrata avvenga per Udine~~ onde ~~[illegible]~~ si avverino le concette speranze che il passaggio della strada ferrata avvenga per Udine.

Sono essi ben certi gli umilissimi sottoscritti che alle vedute eminenti, e alle cure protettrici di V. A. I. non sfuggivano, nè mai sfuggirebbero li calcoli importantissimi della differenza, e i riguardi alle conseguenze, tra il passaggio di quella linea stradale per Udine, e quello che potesse verificarsi altrove da essa Città distante, le quali conseguenze, prospere nel primo caso, assolutamente fatali deriverebbero nell'altro caso alla Città, e di consenso più o meno alla Provincia intera -

Tuttavia si permettono essi di rammentare, siccome cose di fatto, che la Città di Udine, popolata di circa trentamila abitanti, Capo-Luogo della Provincia del Friuli, d'una popolazione di quasi mezzo milione, e residenza degli Uffici Politico-amministrativi, Generali, e Giudiziarj Provinciali, comprende il domicilio di pressochè 4/5 dei maggiori possidenti, e la maggior parte dei principali negozianti della Provincia -

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni

~~[illegible]~~

Ed egualmente osano li sottosti sperar favore dalle suppliche loro se l'argomento della strada si riguardi dal lato economico e di costruzione e di uso ~~della strada~~
imperciocchè mentre la linea avvicinandosi alla Città di Udine, percorrerebbe una superficie affatto piana senza ~~[illegible]~~ difficoltà, e sopra un fondo consistente e solido, quanto più dinostandosi tendesse verso la periferia inferiore, troverebbe quindi molti, paludosi, intersecati da molti scoli, per cui le spese di fondazione, e per diversi manufatti dovrebbero certamente risultare d'assai maggiori al confronto dell'altra linea. — Ed d'altronde la lunghezza della linea stradale che da ~~[illegible]~~ conduce per Udine, ~~[illegible]~~ risulterebbe così tenue ~~maggior esteso~~ da non richiedere per la sua percorrenza che un aumento di pochi minuti, cosa del tutto trascurabile ~~tanto aumentabile da richiedere alla sua percorrenza che pochi minuti un tempo maggiore di una mezz'ora~~

Ed all'incontro ~~[illegible]~~ li prodotti che questa strada offrirebbe passando per Udine al confronto di ogni altro punto ~~[illegible]~~ della Provincia, aumenterebbero di molto, e sempre maggiore vantaggio dello stato —

Per tutto l'esposto si concretano i voti rispettosi e supplichevoli dei sottosti ~~[illegible]~~ implorando dalla bontà, e dalla Grazia di V. a. I. l'innaltro della presente al competente Aulico Dicastero, ~~[illegible]~~ assistita dal solito suo patrocinio per Udine e pei Friuli, avendo ora il più forte motivo nel riflesso importantissimo che la grazia implorata tende a salvare dalla distruzione una Città da sommi danni una costa Provinciale, che ~~[illegible]~~ sagrifizj nè aggravj allo stato, non ad altri sudditi; ~~[illegible]~~ vantaggi d'altri, ma all'incontro lo Stato esercitando un atto di necessità e di giustizia, coglierebbe vantaggi ~~[illegible]~~ positivi conservando ~~[illegible]~~ una Città, riparando danni ad una Provincia, assicurando di quella e di questa la sudditanza riconoscenza, la concorrenza proporzionata, nei sopravvegnenti ~~[illegible]~~

~~Esigenza [illegible]~~
~~D'innaltrare [illegible] competente Aulico Dicastero, [illegible] il più giusto [illegible] riflesso che la grazia implorata~~
tende a salvare dalla distruzione una città, da sommi danni una vasta Provincia, e ciò non già con sagrifizj dello stato, ~~[illegible]~~ vantaggi positivi dello Stato così nella cosa stessa di cui trattasi come nelle conseguenze di conservare una città a potergli continuare la sua divozione, e il suo ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ poichè il contrario ~~[illegible]~~ alla giustizia e alla legge, non che temesse che venisse giammai permesso dal cuore Paterno di Sua Maestà

[illegible] accordare .

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
[illegible] Veneto

In questa ~~Provincia~~ Città fanno capo e centro i prodotti del Suolo e dell'industria, specialmente delle sete, dei vini, e grani del territorio friulano: vi fanno capo e centro gli oggetti tutti d'importazione, e d'asportazione, da ovunque e per ovunque, compresi gli sbocchi, d'assai rilevanti, di persone e di cose dalla grande strada della Pontebba, e, per la via di Tolmezzo, dal Tirolo settentrionale; e quivi per conseguenza il centro anche delle arti principali, del commercio interno ed esterno, e dell'industria; e quindi pure li mezzi all'esercizio relativo, per gli acquisti, pei cambj, pei pagamenti, pei consumi i più estesi. = Da quivi poi il beneficio dei vantaggi generali comunque, e da ovunque provenienti (?), si diramano, e si diffondono alla intera Provincia =

= Havvi pure a latere una Dogana importante, l'oggetto e le incombenze della quale giovano al commercio della Città, e li cui registri daziarj d'importazione, d'asportazione, di transito, ponno anche giustificarne l'estensione riguardo alla Città e Provincia –

La nuova strada pertanto, se passa per Udine, mantiene questa Città nelle attuali sue esistenze e condizioni accennate, già di possesso antichissimo, riconosciuto da secoli, e può sensibilmente migliorarnele, aumentandone pure i vantaggi d'irradiazione alla Provincia –

Se invece la nuova strada, scostandosi dalla Città quindi dal centro della Provincia venisse condotta in molta distanza ~~[illegible]~~ ~~[illegible] all'estremità inferiore della Provincia~~ l'isolamento della Città; la perdita per essa di commercio, di arti, d'industria; in una parola, ogni sua attività, tutto ne resterebbe inevitabilmente paralizzato = e cotanto spoglio, che seguirebbe ~~[illegible]~~ compenso [illegible] disastro, e da lato veruno, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible] contrario alla giustizia e alle leggi, non che [illegible] che venisse giammai permesso [illegible] [illegible]

1 0.4 .0 la lad. ... chiedano ... bene dello Stato di accordare

avano poi, perchè
~~Lì~~ di fronte a tanto danno non sapvebbesi aggiungere prospettiva
~~prossima~~ vantaggi alla località eccentrica
per dove la strada venisse condotta. —
Qualunque si volesse supporre codesta
località, non vi sarebbero al certo, nè
potrebbero esservi, come invece lo sono
a Udine, le opportunità e i mezzi
onde tosto potervi attivare gli esercizj
e le pratiche commerciali e industriali,
e fruire quindi dei vantaggi di
transito e di fermate che si possono
e debbono attendere dalla strada ferrata riguardo ~~[illegible]~~ la Provincia, ~~[illegible]~~ alle molte limitrofe sue relazioni — a motivo di un mezzo ~~[illegible]~~, e di uno svolto e così riguardo
~~[illegible] — La situazione [illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible] distante~~ ogni poco ~~[illegible] distante~~.
dal centro odierno della Provincia, ~~[illegible]~~ all'invece le affluenze odierne al
~~e quindi~~ le odierne affluenze a centro della Provincia, per
questo centro; non trovando più le quali ogni poco che la linea ferrata
convenienze loro di allungarsi alla ~~[illegible]~~ si scostasse lungi da questo centro,
periferia, tenderebbero necessariamente tenderebbero a nuovi punti diversi,
a nuovi punti diversi — Così e necessariamente fuori della
la Città di Udine, ~~[illegible]~~ Provincia, non essendovi come
~~[illegible] anche verrebbero abbandonati.~~ si è detto, nella alcuna ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ in grado
adesso di potervi essere stabilito.

Confidano essi pertanto li sottoscritti che
le fervorose loro preghiere, appoggiate
e sostenute in codesti suoi riflessi, dal patrocinio di Voi a
troveranno dinanzi ai Supremi
Dicasteri e indulgenza e favore;
poichè la questione del passaggio
della strada ferrata riducesi decisione
di vita o di morte per la Città di Udine,
senza nemmeno lasciar speranze di
vantaggi ad altri punti particolari
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risentirebbe conseguenze di pregiudizio assai effetto —
~~risentirebbero [illegible] conseguenze assai~~
~~pregiudizievoli dai danni della Città~~

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

Pregiatiss. Sig.

Debbo nuovamente disturbarla ad oggetto di rendersela intesa che la nostra carta è necessario sia preparata entro la ventura settimana al più largo, dovendosi prima presentare a S. A. I. l'Arciduca Vicerè che il giorno 15 sarà in Udine, ed essendo indispensabile di averla pochi giorni in anticipazione, per le iscrizioni, e per altre [illegible] importanti che mi riservo comunicarle a voce.

Noi fondiamo tutti sul suo interesse per la faccenda, e sulla sua attività. La prego dei miei doveri alla famiglia Michieli, ed a volermi considerare quale mi pregio protestarmi

Udine 31 agosto 1844

Dev. obl. servitore
A. di Toppo

[illegible] Dalla [illegible] altro di accordare [illegible]

anno
~~[illegible]~~
~~procedi~~
p.ˡᵃ dove
qualun[...]
località
potreb[...]
a [illegible]
onde
e le
e frui[...]
transit[...]
e dovr[...]
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~semplice~~
dal cam[...]
~~[illegible]~~
questo
conveni[...]
perifer[...]
ad uno[...]
la Città
~~[illegible]~~
Confida[...]
le ferrov[...]
e sosteni[...]
troveran[...]
Dicasteri
poichè la
della strad[...]
di vita [...]
senza nemmeno lasciar speranze di
vantaggi ad altri punti particolari
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risentirebbe conseguenze
~~risentirebbero [illegible] conseguenze assai~~ di pregiudizio assai effetto —
~~pregiudizievoli dai danni della Città~~

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

[illegible] dell'Ill.mo di accordare

senza nemmeno lasciar sperare di
vantaggi ad altri punti particolari
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risentirebbe conseguenze
di pregiudizio assai esteso —
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Al Pregiatissimo Signore
Il Sig. Francesco Sidari
In casa Michieli

Campolongo

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

Preg.mo Sig.r

Nel giorno 24 corrente ebbe luogo un'adunanza di [illegible] tra li [illegible] del primo [illegible] fatta a I. R. [illegible] per la strada ferrata.

Si convenne di umiliare un ricorso a S. M. I. al suo passaggio in Udine e venne dato incarico di farlo redigere.

Io che ebbi approvati i relativi materiali, [illegible] di [illegible] al più presto [illegible] ragioni che mi [illegible] della a voi, perciò sono a pregarla di [illegible] nel più breve termine possibile [illegible] la [illegible], se al suo [illegible] in Udine [illegible] potesse [illegible] che la compiacenza di consegnarla al Podestà od al [illegible] Baltramo.

La petizione riguardante il reclamo [illegible] con voto favorevole del Governo fu col suo n.° 32451 inoltrata alla Giunta a Milano, ciò per sua norma.

Ho intanto l'onore con [illegible] stima di protestarmi

Udine 30 Agosto 1844.

Dev.mo Obb.mo Servitore
[illegible]

1.0.4 . o la lede ... dovea lasciar dell'io di accordare ...

senza ...

vantaggi ad altri punti particolari

della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risulterebbe conseguenze di pregiudizio assai esteso —

~~[illegible] conseguenze assai~~

~~pregiudiziali dai danni della Città~~

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

[illegible] la [illegible] chiedano [illegible] dell'Ill.mo Sig. accordare —

Pregiatissimo Signore
Il Signor Francesco Vidoni
presso il Sig. Domenico Michieli

Campolonga

di
spesa
vant
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risulterebbe conseguenze di pregiudizio assai esteso —
~~risulti [illegible] [illegible] conseguenze [illegible]~~
~~pregiudizievoli dai danni della Città~~

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

Pregiat.mo amico

Ricevo in proprie mani il piego contenente le note Carte, che io stesso Le restituirò in Udine nel prossimo Mercoledì 26. corr.te se avrò il bene di trovarla; ed altrimenti le lascierò all'amico S.r Foenis.

Intanto accolga co' miei saluti più cordiali anche quelli di mia Moglie, e mi creda

Gorizia 21. Giugno 1844

Suo aff.mo amico
L. Duodo

[illegible] la lode [illegible] che tanto dovea fuor della di accordare —

[illegible]

senza [illegible]
vantaggio ad altri paesi particolari
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risentirebbe conseguenze di pregiudizio assai esteso —
~~[illegible] conseguenze [illegible]~~
~~pregiudiziali dai danni della Città~~

J. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo - Veneto

... dell'Ill.mo Sig. accordare

Ti...
p...
a...
la...
Di...

ho...
e'...
tra...
s...
po...
deb...
di...
senza...
vanta ... particolare
della Provincia del Friuli, che invece dai danni della Città ne risulterebbe conseguenze di pregiudizio assai esteso —
~~risulterebbero ... conseguenze ... pregiudizievoli dai danni della Città~~

Al Pregiatissimo Signore
Il Sig.r Francesco Vidoni
Strassoldo

Caro amico

Gorizia 11 Luglio 1844.

Spero che sarà arrivato a dovere il Tabacco avendone fatta staccare la relativa Bolletta perchè vada sicuro.

Saprei volentieri se, e come fu intesa la nota Relazione, perchè temo che alcuni di quelli che l'aspettavano si possano, riguardo alla Relazione stessa, considerare proprio per membri ecc.

Mi saluti tanto, tanto l'Amico Vidoni e gli dica che bisogna preparare una Supplica per S. M. che nei più brevi cenni possibili riassuma quanto di più vitale fu rappresentato a S. A. e fu detto nell'altra Relazione. Bisogna prendere motivo della vicina Sua venuta a spandere beneficj a queste parti. Egli verrà anche a Gorizia, e perciò spero che vorranno muoversi li due Patrizj che furono a Venezia nell' Aprile, per umiliare anche ai piè di S. M. le nostre preghiere.

Le raccomando la Carta da lettere consistente e fina, ma non tanto sottile che si legga per di fuori quello ch'è scritto al di dentro, come adesso suol avvenire.

Di altra cosa ancora deggio pregarla, ed è di volersi informare sopra certo = Giacomo Corretto = di Majano Distretto di S. Daniele = Soldato nella 8ª Compagnia del Reggimento Re Guglielmo, che finisce quest' anno la Sua Capitolazione, ora in permesso. Le Sue Carte sono in tutta regola e attestano la sua buona condotta, avendo egli servito presso il Colonnello Strassoldo, e pressa ~~il altro~~ l'Auditore dello Stato Maggiore Binder, e qualche tempo anche col Maggiore Steinin=ger. Se fosse possibile, vorrei conoscere la Sua lista di condotta, che forse si potrebbe far venire mediante il Maggiore del 3.° Battaglione, adducendo il motivo reale che il Corretto Giac.° cerca di occuparsi nel Servigio degl' Ingegneri delle Strade ferrate dello Stato, ed ha quindi bisogno di tale Lista.

Perdoni tanti disturbi. Fra qualche Settimana ci rivedremo; intanto aggradisca li cordiali saluti miei e di Angelina e mi creda

Suo Obb.mo amico L. Duodo

Preme

Al Pregiatissimo Signore
Il Sig.r Francesco Foenis

Udine

I. R. Direzione Superiore
delle Pubbliche Costruzioni
nel
Regno Lombardo-Veneto

N°. 261 P.R.

al Nob. Sig.r Antonio Caimo Dragoni Podestà
di Udine

Ho letto coll'attenzione che si richiama un argomento di tanta importanza la memoria che Ella Sig.r Podestà, in unione ad altro ragguardevole cittadino di Udine, mi ha comunicato, sui vantaggi che potrebbero derivare a codesta illustre Città ed alla sua Provincia, se la linea della strada ferrata italo-illirica venisse condotta sotto le mura di quella.

Nell'adempimento degl'incarichi dei quali la bontà del Governo mi onora, ascrivo a mio dovere d'aver sempre in vista il miglior servizio dello Stato ed il benessere morale e materiale del paese; ed è appunto su queste norme che io sarò per procedere anche nella discussione dell'oggetto che detta a buon diritto le sue sollecitudini, e quelle de' suoi concittadini.

Nella scelta della linea che la detta strada dovrà percorrere nel Friuli farò il possibile perchè ogni giusto interesse degli Udinesi venga esaudito: ma vivo sicuro che Ella Sig.r Podestà, il Corpo Municipale, e le distinte persone associate a Lei nella memoria che ho l'onore di riscontrare, vorranno esercitare la loro influenza, perchè nel caso che la linea venisse realmente condotta presso Udine, nelle espropriazioni di fondi che occorresse di apprendere in vicinanza della città non si elevino per parte dei proprietarj immoderate pretese, le quali concorrano a far preferire altra linea men dispendiosa, ma più lontana dalla Città stessa.

Mi pregio di affermarle la mia stima

Negrelli

Boll. N° 6

Circolare stampata N° 19781-1496, del 27 Marzo 1867; Div. 1ª

Spiegazioni per l'applicazione del trattato di commercio coll'Austria 18 8bre 1851

Per la più esatta osservanza dell'Art.° XVI N° 2 del trattato di commercio coll'Austria 18 ottobre 1851, richiamato in vigore dal trattato di pace fra l'Italia e l'Austria, e per reciprocità di quanto è stato dal Governo austriaco stabilito a favore dei proprietarj misti italiani si dichiara che non dovranno riscuotersi dazi di entrata e di uscita pei prodotti agricoli derivanti dai terreni separati pel solo fatto della nuova frontiera, dagli stabilimenti agricoli che vi erano attinenti purchè tali stabilimenti si trovino nello stato dove domicilia il possidente, tanto gli stabilimenti che i terreni non distino più di sei chilometri dalla frontiera, e si tratti del primo trasporto dai terreni agli stabilimenti di custodia.

All'uopo dovranno i possidenti insinuare un'istanza in ciascun anno all'Intendenza di finanza del territorio da cui deggiono uscire ed in cui deggiono entrare i prodotti, comprovando con validi documenti

a/ L'ubicazione e la natura dei fondi e dei relativi stabilimenti agricoli

b/ Di avere domicilio nello stesso Stato ove si trovano gli stabilimenti sud.i

c/ La specie e quantità dei prodotti da trasportarsi annualmente oltre il confine, indicando inoltre l'epoca del trasporto loro dai luoghi del raccolto agli stabilimenti, la strada da percorrersi e la Dogana più vicina da destinarsi alla vigilanza

L'Intendenza di Finanza, qualora nulla emerga in contrario trasmetterà l'elenco dei prodotti alla Dogana sud.ª, la quale dal suo canto aprirà per ciascuno dei proprietarj in uno speciale registro apposita partita per notarvi le specie e quantità dei generi denunziati.

I proprietarj sud.i qualora vogliano eseguirne il trasporto faranno di volta in volta la necessaria dichiarazione alla

Dogana, la quale:

Se i generi passano per la medesima e le vengono contemporaneamente presentati, emette una balletta d'esenzione di dazio dopo d'aver praticate le opportune verificazioni; e

Se i generi oggiono passare la frontiera per una strada non doganale, emette pure una balletta d'esenzione di dazio ma col vincolo della presentazione dei generi alla Brigata di Guardia Doganale più vicina alla frontiera sulla strada da tenersi, entro un termine appropriato alle circostanze. In questo secondo caso la Brigata, dopo praticate le opportune verificazioni, attesta sulla balletta l'avvenuta presentazione dei generi, e determina il tempo entro il quale può aver luogo l'ulteriore trasporto.

In ambidue i casi la Dogana depenna dal registro una quantità di prodotti eguale a quella per cui fu rilasciata la balletta.

Le premesse agevolezze che avranno effetto solo pel tempo della durata del succitato trattato saranno da estendersi agli oggetti necessari per la coltivazione dei fondi quali sono le sementi, il concime e simili, che dagli stabilimenti agricoli vengano trasportati sui terreni e che dovranno figurare separatamente per quantità e specie nell'elenco di sopra accennato.

Per il passaggio del bestiame per pascolo o lavoro provvede già il § 9 della Circolare n° 225 del 28 Luglio 1866 come riguardo agli attrezzi per lavoro vi provvede l'articolo 37 delle Disposizioni preliminari della tariffa.

Le Intendenze di Finanza daranno all'evenienza del caso quelle ulteriori istruzioni ai propri Uffici ed Agenti, che le circostanze locali rendessero necessarie per ovviare qualunque abuso.

Il Direttore generale Bennati

a
gio

u
Vazio
ata
a
se
ve
ti
ferio

utila

po
di
o le
i
u
di

ov
66
ucolo

po
he
dun

5/ 12 11

Brindisi letti al pranzo offerto dal Consiglio municipale e dalla Consulta di Borsa di Trieste al Municipio ed alla Deputazione della Camera di Commercio di Venezia e ad altri parecchi distinti Veneziani la sera del 14 Aprile 1844.

---

Prestantissimi ospiti, onorevoli concittadini e colleghi!

Viva questo giorno avventuroso, in cui benigna natura d'Aprile sorrideva con tanta dolcezza d'aere e splendore di sole e serenità di cielo, nel quale Venezia e Trieste confondevano in uno pei rappresentanti loro, i loro voti e le loro speranze: deh viva immortale nella memoria dei loro gentili abitatori, e assodi quel pensiero d'invidiabile armonia, grata e profittevole ad entrambe, che già naturossi non da jeri negli animi dell'universale!

Quella cieca guerra d'interessi che dall'uno e dall'altro lato dell'Adriatico alcuni spiriti isolati avrebbero pur suscitata fra Trieste e Venezia, è guerra illiberale, ingenerosa, degna non è dei nostri tempi delle città nostre, e checchè avvenga o si dica, non sarà mai ch'esse la vogliano nè per naturale sentimento nè per ragione di calcolo.

Venezia e Trieste sono ben più che sorelle e figlie d'uno stesso Impero: esse sono amiche, ed amiche cordiali, hanno fra loro relazioni spontanee, intime, giornaliere, e quasi comune la vita, sono le due braccia d'uno stesso commercio, che si prestano reciproca forza, sono starei per dire una sola ampia città sulle due rive di grandioso canale.

Ammirabile è Venezia nella sua positura, nella sua storia, ne' suoi monumenti nella sua gentilezza, nella splendidezza delle sue nobili arti. Nulla è più legittimo, nulla è più santo del vivo desiderio suo di risorgere, come già ella risorge, dall'immeritato scadimento succeduto per irresistibile efficacia di prepotenti congiunture ad una grandezza universalmente invidiata. E gli sforzi generosi ond'ella intende a risalire e risale, troppo son degni che la liberal sollecitudine del Comune Governo dia loro incoraggiamento

giamento

e favore e li secondi fortuna.

Trieste in poco più d'un secolo sorta sì alto, mercè la fortunata fusione delle sue avite franchigie e delle sapienti concessioni d'illustri principi in un mirabile coordinamento d'istituzioni favorevoli a' commercii; Trieste unico porto di un'intera confederazione sul Mediterraneo, fiorente di relazioni animate con tutti quasi i grandi porti del globo, ricca di spirito intraprendente e di giovanile vigore, non è sì poco conscia de' suoi propri destini per gelosia dell'immancabile risorgere della sua compagna, non è sì povera d'animo per non esserne spettatrice lieta e plaudente.

Ampio è il mondo — ed è ben vasto il campo aperto agli intraprendenti de' due maggiori porti marittimi di questa florida Monarchia, e assai più vasto sarà in un avvenire non molto forse lontano, quando ricalcata sarà dall'universale la via antica ai grandi commercii d'Oriente; quando la dinastia che la colta Europa ha preposta allo stabile governo d'Egitto, compresa com'è della sua grandiosa missione e degli alti destini cui la natural posizione invita quella classica terra, schiuderà alle Navi d'ogni nazione il passo che i tempi domandano ed è il desiderio vivo d'Europa. Che se pure in campo sì sterminato gli interessi speciali di Venezia e Trieste potranno più d'una volta trovarsi in concorrenza, ella sarà concorrenza leale alla piena luce del giorno, mai non saranno maneggi invidi e tenebrosi ispirati da un angusto municipalismo di vecchia data.

Gli avversarii naturali di Trieste e Venezia sono, in verità, di qui lontani assai; stanno in riva ad altri governi.

Onorevoli concittadini e colleghi!

La Città nostra novella ancora, molto può apprendere dalla illustre Venezia, modello di città fortemente costituite senza favor di natura, e salda fino ai nostri dì contro le mille avversità dei tempi, perchè animata sempre di generoso inestinguibile patriottismo. Amor di patria recò l'alma Città di S. Marco a non più sperata grandezza

e la avebbe nella prospera fortuna, e la rendette sì ammiranda e madre mai sempre di forti animi e di eletti ingegni: amor di patria la salvò dall'estrema ruina, quando perivano fatalmente gli antichi commercii di lei, quando impallidiva, sì vivamente lagrimata, la stella gloriosa dell'immortale Repubblica.

Amor di patria, no non è fra noi sentimento sì raro, nè sterile di nobili fatti: ma pel maggior numero è sentimento tuttora assai tiepido — nè altrimenti può essere. Troppo novella, e di elementi troppo ancor disparati, per trovargli nel retaggio de' padri e nelle tradizioni del luogo un possente alimento, l'odierna Trieste manca altronde d'una condizione capitale, indispensabile, perchè ei possa emergere mai a sentimento predominante di popolosa Città.

Necessaria è una conveniente latitudine di suolo, perchè stendendovisi mano mano la proprietà stabile, metta radici salde la fortuna d'un paese, e il popolo si attacchi fermo alla patria e veracemente le si affezioni. Senza l'alimento di proporzionata proprietà territoriale vano è aspettarsi mai richezza che duri, ed impossibile, perchè gratuito troppo, è quel fervido culto della patria, che ingenerando nelle masse le civili virtù, è condizione esso medesima di largo e durevole ben essere.

Circondata all'Ovest dal mare, al Nord e all'Est dall'altipiano del Carso cui nega natura il suo sorriso e che alte rivoluzioni geologiche anno dannato ad una perpetua miseria, Trieste, costretta in sì picciolo spazio riguarda da lungi l'Istria al Mezzodì ed il Friuli al Nord-Est — regioni che legate intimamente a lei, sarebbero degna provincia ad una ~~citta~~ città grande ed opulenta, ed or le tornano al tutto improfittevoli in grazia delle poche e lente e disagiate comunicazioni.

Ma tempo verrà, se noi stessi non entreremo dissennati a mettervi ostacolo, che Trieste avrà alle porte sue il territorio che ora le manca (*); sì che in non lungo volger d'anni potrà contare allato agli operosi

commercianti un novero considerevole di agiati proprietarj, nè più avverrà sì di leggeri che i frutti de' suoi vasti commercii si sperdano in un vano fasto, ed emigrino i commercianti già arricchiti in traccia di più opportuna dimora, e i capitali col risparmio accumulati in traccia di più solido impiego.
Allora Trieste sarà più veramente emula dell'illustre Venezia, e fortemente costituendosi contro le mutabili vicende del credito e dei commercii, sarà essa pure per la generalità degli abitatori suoi una patria vivamente amata! ——————

Alla prosperità perpetua di Venezia e di Trieste!
Alla indissolubile alleanza de' due primarii porti mercantili dei litorali dell' Austria!.

(*) Si allude alla non lontana costruzione dell'ultimo tronco della Strada ferrata Austrotriestina; il quale alcuni vorrebbero diretto per una linea tracciata nell'altipiano del Carso, ch' ei mal suppongono più profittevole, e mentre mille ragioni tecniche, estetiche, commerciali, economiche, politiche e militari consigliano invece di dirigerlo lungo la progettata linea dell'Isonzo, con che conseguirebbesi più rapide, più sicure, più liete e men dispendiose comunicazioni fra Trieste da una parte, e l'Austria, l'Ungheria la Croazia, la Stiria e la Carniola dall'altra; fra tutti questi paesi e l'Italia; fra l'Italia e Trieste, con che la Strada ferrata metterebbe capo propriamente a Trieste, invece di soffermarsi, impaurita della discesa, sulle alture del Carso — con che Trieste avrebbe pressoche letteralmente alle sue porte il fertile ed ameno Friuli, il territorio che le manca a consolidamento della sua prospera fortuna ——————

ro-

lto,
e=
ar.

te
li
ner
v=

er

es

a
vole,
re.

Plon

ti
e
ief
lle

liu
lla

1002

4

Memorie, e corrispondenze diverse riferibili alla strada ferrata Milano Vienna che si procurò in molti modi ottenere il passaggio per Udine

Kodak Color Control Patches
© Kodak, 2007 TM: Kodak
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black